REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE CAMPANIA



Periodico Settimanale
Napoli 22 novembre 2010
Anno XL numero 76

PARTE I Atti della Regione

PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti

PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – **Decreto del Presidente n.63 del 5/11/2010**

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nella seduta di Consiglio regionale del 29 ottobre 2010 è stato approvato un ordine del giorno a firma di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari sulla istituzione di un Tavolo tecnico di consultazione permanente relativo alla criticità del Ciclo Integrato dei rifiuti in Campania;

CONSIDERATO che il suindicato Tavolo tecnico è composto dal Presidente della Giunta regionale della Campania o suo delegato, dagli Assessori regionali all'Ambiente e alla Sanità o loro delegati, dal Presidente del Consiglio regionale della Campania e dai Presidenti dei Gruppi consiliari o loro delegati, dai Presidenti delle Province o loro delegati, dal Presidente della VII Commissione consiliare permanente, da un rappresentante della Protezione Civile, dai rappresentanti dei soggetti attuatori il Piano Rifiuti, dai Sindaci dei Comuni interessati dagli argomenti che verranno iscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni o loro delegati;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia;

DECRETA

è istituito un Tavolo tecnico di consultazione permanente relativo alla criticità del Ciclo Integrato dei rifiuti in Campania, costituito dai seguenti componenti: dal Presidente della Giunta regionale della Campania o suo delegato, dagli Assessori regionali all'Ambiente e alla Sanità o loro delegati, dal Presidente del Consiglio regionale della Campania e dai Presidenti dei Gruppi consiliari o loro delegati, dai Presidenti delle Province o loro delegati, dal Presidente della VII Commissione consiliare permanente, da un rappresentante della Protezione Civile, dai rappresentanti dei soggetti attuatori il Piano Rifiuti, dai Sindaci dei Comuni interessati dagli argomenti che verranno iscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni o loro delegati.

Il Settore Segreteria Generale è incaricato della esecuzione dello stesso decreto e per l'inoltro al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 5 novembre 2010

Paolo Romano

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – **Decreto del Presidente n.64 del 5/11/2010**

PREMESSO:
- **che** l'articolazione dei Settori, e dei Servizi del Consiglio regionale è statuita dalla l.r. 15/89 così come modificata dall'art .24 della l.r. 29 dicembre n.24;

VISTA:
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza n.77 del 26 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito di revocare gli interim intersettoriali precedentemente conferiti e procedere all'attribuzione degli interim ai dirigenti di Settore dei Servizi che afferiscono alla propria struttura;

RITENUTO:
- di dover affidare ai Dirigenti di Settore l'interim dei Servizi come di seguito riportato:

INTERIM
- Dirigente Settore Amministrazione Servizio Programmi e contratti;
- Dirigente Settore Presidenza Servizio Cerimoniale;
- Dirigente Settore Segreteria Generale Servizio Organi Consiliari;
- Dirigente Settore Bilancio Servizio Bilancio;
- Dirigente Settore Personale Servizio Formazione e Reclutamento;

VISTI :
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;
- La l.r. 15/89 e ss.mm.ii.;
- La delibera dell'Ufficio di Presidenza n.77 del 26 ottobre 2010;

DECRETA

- di revocare gli interim intersettoriali precedentemente conferiti e procedere all'attribuzione degli interim ai dirigenti di Settore dei Servizi che afferiscono alla propria struttura;
- di affidare ai Dirigenti di Settore l'interim dei Servizi come di seguito riportato:

INTERIM
- Dirigente Settore Amministrazione Servizio Programmi e Contratti : Dr Giulio . Angrisani;
- Dirigente Settore Presidenza Servizio Cerimoniale: Avv. Magda Fabbrocini;
- Dirigente Settore Segreteria Generale Servizio Organi Consiliari: Dr. Alfredo Aurilio;
- Dirigente Settore Bilancio Servizio Bilancio: Dott.ssa Loredana Bianco
- Dirigente Settore Personale Servizio Formazione e Reclutamento: Dr. Balsamo Berardino.

- di precisare che l'attribuzione degli incarichi decorre dalla data di notifica del presente Decreto e contestualmente di revocare il conferimento dei precedenti incarichi in contrasto con le presenti disposizioni;
- di confermare gli interim dei Servizi ai Dirigenti già attribuiti con atti formali;
- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. per i provvedimenti consequenziali.

Napoli, 5 novembre 2010

f.to- Paolo Romano-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – **Decreto del Presidente n.65 del 9/11/2010**

PREMESSO

- **che**, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 38 del 2 luglio 2009, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa alla procedura di mobilità di cui all' articolo 44 legge regionale n.1 del 2008, prevista dalle delibere dell'Ufficio di Presidenza n..529 del 6 marzo 2o08 e n. 534 del 18 marzo 2008 composta dal Presidente e da otto componenti;

PRESO ATTO

- **che** l'Avvocato Angelo Marino, con nota prot. n. 9048 del 29 aprile 2010, ha rassegnato formali dimissioni da componente della sopra indicata Commissione esaminatrice, essendo stato eletto Consigliere regionale;
- che il dott. Girolamo Sibilio Dirigente in quiescenza del Consiglio regionale intende continuare a ricoprire l'incarico di Presidente della Commissione;

RITENUTO

- di dover provvedere alla sostituzione del componente Consigliere regionale Angelo Marino e alla conferma del Presidente della commissione con urgenza, onde evitare la sospensione dei lavori della Commissione;

VISTI

-l'art.44 della legge regionale n.1 del 2008;
-la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.529 del 6 marzo 2008;
-la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.534 del 18 marzo 2008;
-la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.539 del 29 luglio 2008;

DECRETA

Per le ragioni esposte in precedenza che qui si intendono integralmente riportate:
- **di** nominare **Bianca Fiore**, nata a Napoli il 27 luglio 1975, quale componente della Commissione esaminatrice, relativa alla procedura di mobilità di cui all' articolo 44 legge regionale n.1 del 2000 in sostituzione dell'Avvocato Angelo Marino;
- **di** Confermare il Dott. Girolamo Sibilio quale Presidente della Commissione.
- **di** trasmettere il presente Decreto ai Dirigenti dei Settori Presidenza, Bilancio e Ragioneria, Amministrazione e Personale per i successivi provvedimenti di rispettiva competenza e al Settore Segreteria Generale per l'inoltro al Bollettino Ufficiale della Regione.
Napoli, 9 novembre 2010

F.to - Paolo Romano-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – **Decreto del Presidente n.66 del 15/11/2010**

IL PRESIDENTE

A parziale modifica del decreto n.44 del 21 settembre 2010, relativo alla composizione della V Commissione consiliare permanente;

VISTA la nota dell'11 novembre 2010, a firma del Consigliere Giuseppe Russo, Presidente del Gruppo consiliare Partito Democratico, con la quale si comunica la designazione del Consigliere Rosa D'Amelio nella V Commissione consiliare permanente;

VISTO l'articolo 15 del Regolamento Interno;

DECRETA

che, per le ragioni indicate in narrativa, la composizione della V Commissione consiliare permanente risulta modificata come dall'elenco allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il Settore Segreteria Generale è incaricato della esecuzione dello stesso decreto e per l'inoltro al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 15 novembre 2010

F.to -Paolo Romano-

IX Legislatura

Consiglio Regionale della Campania

Settore Segreteria Generale
Servizio Resoconti

SEDUTA CONSILIARE
9 Novembre 2010

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

INDICE	IX Legislatura	9 Novembre 2010

INDICE

1. **RESOCONTO SOMMARIO**
2. **RESOCONTO INTEGRALE**
3. **ALLEGATO A**

Elenco Argomenti

a. **ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI ASSEMBLEARI**
b. **ELENCO DISEGNI DI LEGGE E PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE**
c. **ELENCO RISPOSTE INTERROGAZIONI PERVENUTE**
d. **MOZIONE (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento interno) – "Proposta di revoca del art. 14 DL n. 78/2010 n. 122/2010 – Misure concernenti gli impegni e i pagamenti in corso nell'esercizio finanziario 2010 fino alla elaborazione del piano" – Reg. Gen. n. 204**
e. **MOZIONE "Iniziative a sostegno della pubblica istruzione o nella Regione Campania" – Reg. Gen. n. 20/4**
f. **MOZIONE "Iniziative a sostegno della crisi economico – finanziaria in Campania" – Reg. Gen. n. 25/4**

ALLEGATO B

a. **TESTI RISPOSTE INTERROGAZIONI PERVENTE**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Sommario *IX Legislatura* *09 Novembre 2010*

RESOCONTO SOMMARIO N. 19
DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO REGIONALE
DEL 09 NOVEMBRE 2010

Presidenza del Presidente Paolo Romano
Indi Vicepresidente Biagio Iacolare
Indi Presidente Paolo Romano

Indice degli argomenti trattati:

- **Approvazione processo verbale della seduta precedente;**
- **Comunicazioni del Presidente;**
- **Votazione della questione pregiudiziale sulla inammissibilità della mozione (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento interno) – "Proposta di revoca del art. 14 DL n. 78/2010 n. 122/2010 – Misure concernenti gli impegni e i pagamenti in corso nell'esercizio finanziario 2010 fino alla elaborazione del piano" – Reg. Gen. n. 204;**
- **Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della pubblica istruzione o nella Regione Campania" – Reg. Gen. n. 20/4;**
- **Commissione Regionale per il lavoro: L.R. 14/2009 (Regolamento di attuazione art.12 comma 2 lett. B – Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione);**
- **Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della crisi economico – finanziaria in Campania" – Reg. Gen. n. 25/4.**

Inizio lavori ore 10.50.

PRESIDENTE: dichiara aperta la seduta.

Approvazione processo verbale della seduta precedente

PRESIDENTE: passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del processo verbale n. 18 della seduta del 29 Ottobre 2010. Osserva che se non vi sono obiezioni, si dà per letto ed approvato.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE: comunica, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento interno, che le proposte di legge, i disegni di legge, le risposte alle interrogazioni pervenute e l'integrazione al Regolamento sono pubblicati nell'allegato A e B del resoconto della seduta odierna.

Votazione della questione pregiudiziale sulla inammissibilità della mozione (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento interno) – "Proposta di revoca del art. 14 DL n. 78/2010 n. 122/2010 – Misure concernenti gli impegni e i pagamenti in corso nell'esercizio finanziario 2010 fino alla elaborazione del piano" – Reg. Gen. n. 204

PRESIDENTE: passa all'esame del punto tre all'ordine del giorno riportato in titolo e concede la parola al Consigliere Oliviero per dichiarazione di voto.
OLIVIERO, Presidente del gruppo PSE: dichiara il voto contrario alla votazione sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere Gennaro Salvatore.
PRESIDENTE: passa la parola al Consigliere Giordano che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto.
GIORDANO, Presidente gruppo IDV: dichiara il voto contrario alla questione pregiudiziale di inammissibilità della mozione.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

PRESIDENTE: passa la parola al Consigliere Salvatore per dichiarazioni di voto.
SALVATORE, Presidente gruppo "Per Caldoro Presidente": ribadisce la legittimità della questione pregiudiziale indicata in titolo e invita l'Aula a votare l'inammissibilità della mozione.
PRESIDENTE: non essendovi altre dichiarazioni di voto passa alla votazione per appello nominale con il voto elettronico.
TOPO, PD: dichiara il voto contrario alla questione pregiudiziale.
PRESIDENTE: procede alla votazione. Indica preliminarmente il significato del "si" e del "no" e dichiara aperta la votazione e dopo le operazioni di voto né comunica l'esito:

Presenti 46
Votanti 46
Favorevoli 25
Contrari 21
Astenuti 00

Il Consiglio approva

Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della pubblica istruzione nella Regione Campania" - Reg. Gen. n. 21/4

PRESIDENTE: passa al punto quattro dell'ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Cortese Angela.
CORTESE, PD: illustra la mozione e riferisce sullo stato della criticità della pubblica istruzione e della sicurezza dell'edilizia scolastica.

Alle ore 11.28 assume la Presidenza il Vice Presidente Biagio Iacolare.

GIORDANO, IDV: Evidenzia i gravi problemi di sicurezza degli edifici scolastici e di sovraffollamento delle classi che incidono negativamente, afferma, sull' azione educativa della platea scolastica della città di Napoli e dell' intera Regione Campania da imputare, soprattutto, ai tagli finanziari effettuati dalla riforma della scuola
PRESIDENTE: non essendovi altre richieste di intervento passa la parola all'Assessore Miraglia.
MIRAGLIA, Assessore Pubblica Istruzione: in primis, condivide con la Consigliera Cortese l'obiettivo del miglioramento complessivo della scuola cui deve tendere l'operato degli organi istituzionali regionali**.** Afferma, d'altra parte che la legge di riforma della scuola cosiddetta Gelmini sarà applicata progressivamente in Regione Campania in quanto condivisa e recepita pienamente dalla Regione stessa. Invita l' Aula a respingere la mozione.
PRESIDENTE: dà la parola al Consigliere Gabriele.
GABRIELE, PD: dichiara di abbandonare l'aula per dissenso politico.
PRESIDENTE: concede la parola alla Consigliera Cortese per la replica.
CORTESE, PD: in primo luogo afferma che la legge di riforma della scuola cosiddetta "Gelmini" è una legge che penalizza oltremodo finanziariamente il settore scuola e ,infatti,la definisce" riforma a costo sotto zero, e non condivisibile in quanto priva di una ratio pedagogica.
PRESIDENTE: dà la parola alla Consigliera Lonardo che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto.
LONARDO, Popolari Udeur: afferma che la forza politica di appartenenza è oltremodo vicina alle problematiche del settore scolastico e dichiara che è intenzione della stessa di dare un valido contributo alla redazione di una proposta di legge del resto già in discussione presso la VI Commissione Consiliare permanente. .
RUSSO G., Presidente gruppo PD: interviene per dichiarazione di voto. Ringrazia l'Assessore Miraglia per il lavoro svolto e afferma che le problematiche di cui alla mozione dovrebbero essere condivise da tutte le forze politiche e sottolinea che la ratio della mozione è fornire

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

proposte utili per lavorare verso il miglioramento della scuola sul territorio.
NUGNES, PDL: condivide le dichiarazioni del Consigliere Russo relative al confronto costruttivo di tutte le forze politiche in merito chiede, d'altra parte, che questo dialogo deve trovarsi nella sede istituzionale quale la VI Commissione consiliare permanente.
CORTESE, PD: condivide le dichiarazioni della Consigliera Nugnes e dichiara che il suo intento era quello di discutere in Aula sul tema della Scuola e, pertanto, chiede che la mozione non venga posta in votazione ma della stessa rimanga traccia di lavoro utile sia ai lavori consiliari che a quelli della Commissione.
MUCCIOLO, PSE: dichiara anche a nome del gruppo di appartenenza di essere oltremodo sensibile alla soluzione delle problematiche legate al settore scolastico e al sociale.
SALA, IDV: interviene per ricordare all'aula che il 30 Ottobre u.s. a Napoli si è tenuta la manifestazione dei precari della scuola.
RUSSO G., Presidente gruppo PD: propone di ritirare la mozione di cui al punto quattro all'ordine del giorno e restituire l'esame dell'argomento di cui alla mozione alla VI Commissione Consiliare permanente, competente per materia.
PRESIDENTE: pone in votazione la proposta del Consigliere Russo sopra indicata, per alzata di mano – il Consiglio approva – subito dopo dà la parola al Consigliere Martusciello che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori alzata di mano
MARTUSCIELLO, Presidente del gruppo PDL: propone l'inversione dell'ordine del giorno relativo alle nomine.
PRESIDENTE: pone in votazione per alzata di mano la proposta del Consigliere Martuscielo.

Il Consiglio Approva.

PRESIDENTE: invita il Consigliere segretario D'Angelo Bianco ad istituire il seggio e a procedere alla chiama per appello nominale. Indica che saranno nominati un Consigliere regionale della maggioranza e un Consigliere regionale della minoranza che avranno conseguito il maggior numero dei voti**.**
PRESIDENTE: dopo le operazioni di voto e di scrutinio ne comunica l'esito:

Presenti 47
Votanti 47
Fortunato 25
Gabriele 14
Giordano 07
Salvatore 01

Sono proclamati eletti il Consigliere Giovanni Fortunato per la maggioranza e il Consigliere Corrado Gabriele per l'opposizione.

PRESIDENTE: passa al punto cinque dell'ordine del giorno.

Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della crisi economico – finanziaria in Campania" - Reg. Gen. n. 25/4.

PRESIDENTE: passa all'esame del punto 5 all' ordine del giorno indicato in titolo e subito dopo concede la parola al Consigliere Russo Giuseppe perché illustri la mozione di cui è proponente.
RUSSO G., Presidente gruppo PD: illustra la mozione.
PRESIDENTE: passa la parola al Consigliere Foglia che ha chiesto di intervenire.
FOGLIA, UDC: condivide le premesse e i contenuti della mozione del Consigliere Russo, lamenta l' assenza dell' Assessore al ramo e chiede all'Aula la convocazione di una seduta consiliare monotematica sull' argomento di cui alla mozione.
PRESIDENTE: dà la parola al Consigliere De Flaviis
DE FLAVIIS, Presidente gruppo Popolari Udeur: condivide la proposta del Consigliere Foglia.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Alle ore 13.22 assume la Presidenza il Presidente Paolo Romano

Intervengono alla discussione generale sulla Mozione i Consiglieri: Fortunato (lista per Caldoro Presidente), Giordano (Presidente del Gruppo IDV), Mucciolo (PSE), i quali condividono la proposta del consigliere Foglia.

PRESIDENTE: dà la parola al Consigliere Diodato.
DIODATO, PDL: in primis, condivide la proposta di convocazione di una seduta consiliare monotematica sull'argomento di cui alla mozione e chiede di porre in votazione la mozione con la soppressione degli ultimi due punti indicati nel testo**.**
PRESIDENTE: pone in votazione per alzata di mano la mozione così come emendata.

Il Consiglio Approva

PRESIDENTE: dichiara chiusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 13.36.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

RESOCONTO INTEGRALE N. 19
DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO REGIONALE
DEL 09 NOVEMBRE 2010

Presidenza del Presidente Paolo Romano
Indi Vicepresidente Biagio Iacolare

Indi Presidente Paolo Romano

Indice degli argomenti trattati:

- **Approvazione processo verbale della seduta precedente;**
- **Comunicazioni del Presidente;**
- **Votazione della questione pregiudiziale sulla inammissibilità della mozione (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento interno) – "Proposta di revoca del art. 14 DL n. 78/2010 n. 122/2010 – Misure concernenti gli impegni e i pagamenti in corso nell'esercizio finanziario 2010 fino alla elaborazione del piano" – Reg. Gen. n. 204;**
- **Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della pubblica istruzione o nella Regione Campania" – Reg. Gen. n. 20/4;**
- **Commissione Regionale per il lavoro: L.R. 14/2009 (Regolamento di attuazione art.12 comma 2 lett. B – Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione);**
- **Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della crisi economico – finanziaria in Campania" – Reg. Gen. n. 25/4;**

Inizio lavori ore 10.50

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Approvazione processo verbale della seduta precedente

PRESIDENTE: Passiamo al primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del processo verbale n. 18 della seduta del 29 Ottobre 2010. Osserva che se non vi sono obiezioni, si dà per letto.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Il Consiglio approva

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE: Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:
"Variazione denominazione Comune di Valle di Maddaloni (CE) in Comune di Valle Tifatina" (Reg. Gen. n.95)
Ad iniziativa del Consigliere Caputo.
Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Modifiche all'articolo 1, comma 8 della legge regionale 21 gennaio 2010 n.2 – Finanziaria 2010 –" (Reg. Gen. n.96)
Ad iniziativa del Consigliere Caputo.
Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute" (Reg. Gen. n.97)
Ad iniziativa dei Consiglieri Romano, Oliviero e Mucciolo.
Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame ed alla II per il parere.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza" (Reg. Gen. n.98)
Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Lonardo e Colasanto.
Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2008, n.16 – Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo -" (Reg. Gen. n.99)
Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Schiano di Visconti.
Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Istituzione della Consulta delle elette della Campania"
(Reg. Gen. n.100)
Ad iniziativa dei Consigliere Lonardo, Sala, Petrone, Cortese, Nugnes, Longo,Amente, Paolino, Vessella, D'amelio, Ruggiero,Raia, Scalzi e D'Angelo.
Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame, alla II per il parere.

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Modifica dell'articolo 31, commi 4, 5, 6, della legge regionale 25 agosto 1987, n.36
(Reg.Gen.n.101)
Ad iniziativa dei Consiglieri De Flaviis e Lonardo.
Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Disposizioni in materia di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro"
(Reg.Gen.n. 102)
Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Ruggiero, Nugnes.
Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame ed alla Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il parere.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

PRESIDENTE: "Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"
(Reg.Gen.n.103)
Ad iniziativa del Consigliere Mocerino.
Assegnata alla VI Commissione Consiliare permanente per l'esame ed alla II e Commissione Speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati per il parere.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: Comunico inoltre che sono pervenuti i seguenti Disegni di legge:
"Misure urgenti per la finanza regionale" (Reg. Gen.n.105)
Ad iniziativa della Giunta regionale della Campania- Assessore Giancane
Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame ed alla
I, III,IV,V,VI,VII, VIII e Commissione Speciale per il Controllo dell'utilizzo di tutti i Fondi e Commissione Speciale per il Controllo sui siti di smaltimento dei rifiuti, per il parere.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: "Riequilibrio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010"
(Reg. Gen. n.106)
Ad iniziativa della Giunta regionale della Campania - Assessore Giancane
Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame ed alla I, III, IV, V,VI,VII, VIII per il parere.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: Comunico altresì che è pervenuta la seguente Proposta di:
" Disciplinare della Commissione di inchiesta dello stato di attuazione della concessione riferita alle attività svolte durante l'amministrazione emergenziale dalla S.p.A. Hydrogest Campania quale concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce lagni, tutte di proprietà della regione Campania" (Reg.Gen.n.107)
Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: Comunico inoltre, che è pervenuta l'integrazione al:
"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio in Campania n.4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n.23 dell'11 febbraio 2010". - Legge regionale 7 gennaio 1983, n.9. -
(Reg.Gen.n.108)
Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Così resta stabilito

PRESIDENTE: Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento Interno.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

Votazione della questione pregiudiziale sulla inammissibilità della mozione (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento interno) – "Proposta di revoca del art. 14 DL n. 78/2010 n. 122/2010 – Misure concernenti gli impegni e i pagamenti in corso nell'esercizio finanziario 2010 fino alla elaborazione del piano" – Reg. Gen. n. 204

PRESIDENTE: Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, a firma del Consigliere Gennaro Oliviero e altri.
Ricordo che nella seduta del Consiglio regionale del 29 Ottobre la questione pregiudiziale è stata posta in votazione per appello nominale, verificatasi la mancanza del numero legale la seduta è stata tolta.
Prima di procedere alla votazione c'è la dichiarazione di voto del Consigliere Oliviero.

OLIVIERO (PSE): La proposta fatta dal Consigliere Salvatore credo che non sia oggettivamente accettabile, quindi, votiamo contro la proposta di Gennaro Salvatore perché riteniamo che questa mozione, invece, sia competenza del Consiglio regionale, visto che il Consiglio regionale ha il controllo sugli atti della Giunta e del Presidente.
Quindi, con attività ispettiva, chiedevamo al Presidente della Giunta regionale di revocare un decreto in autotutela.
La richiesta del collega Salvatore di mettere ai voti una pregiudiziale è sicuramente illegittima.
Questa mozione parte da un presupposto: il Presidente della Giunta regionale non aveva le competenze per fare un decreto blocca impegno e blocca spesa, soprattutto blocca pagamenti, ritenendo che si potevano pagare soltanto i mandati urgenti ed indifferibili, terminologia che non esiste nella contabilità pubblica ma esiste, forse, nei lavori pubblici, perché tutti i pagamenti nella contabilità pubblica sono indifferibili , perché sono il completamento di un iter amministrativo contabile che deve vedere, poi, alla fine, il pagamento dell'impegno e dell'esecuzione dei lavori, ma, in realtà, questo evidentemente non preoccupa nessuno e io intorno a questa vicenda ho fatto una serie di richieste all'Assessorato, prima per chiedere quante di queste attività erano state sospese, quante altre, invece, erano state avviate.
Ho ricevuto delle risposte e la Giunta regionale, in realtà, ha restituito, ai settori, decreti per fondi europei per 106 milioni di euro, ha restituito altri fondi per 127 milioni di euro, per un totale di 234 milioni, poi, i mandati in ragioneria, relativi al pagamento delle rate per i mutui ai comuni sono per 4 milioni e i mandati omessi e inviati in tesoreria relativi alla sanità sono per un miliardo e 332 milioni.
Invece un miliardo e 355 i mandati al Tesoriere, la differenza tra quelli relativi ai pagamenti in Sanità e gli altri mandati sono 24 milioni di euro.
Ho chiesto di sapere, per questi 24 milioni di euro, quali erano gli ordinativi di pagamento, perché questo provvedimento di decreto blocca pagamenti poteva essere un decreto discriminante nei confronti di tutti i creditori della Regione Campania.
Non ho ancora ricevuto risposta per capire quali fossero stati i pagamenti per questi 24 milioni di euro, spero che riceverò questa risposta perché questo significa dare trasparenza ad un'attività.
Il blocca pagamenti e sbloccare soltanto quelli urgenti e indifferibili, che non si capisce quali sono, perché nessuna legge definisce pagamento urgente e indifferibile, da nessuna parte, allora, diventava sicuramente un'attività legata alla soggettività, cosa che cozza con l'oggettività della pubblica amministrazione, quindi, esprimiamo voto contrario alla richiesta del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Consigliere Gennaro Salvatore e riteniamo di dover attendere le risposte a quanto da noi richiesto per avere maggiore chiarezza sull'attività amministrativa che per la verità non ci sembra assolutamente trasparente, in virtù anche ad un altro fatto, che girano delle lettere a firma del Presidente che in pratica sblocca alcuni pagamenti per le imprese di trasporto e le imprese edili. Questa lettera ho avuto modo di leggerla in organizzazione sindacale e questo è ancora più strano perché, evidentemente, da un lato si fa un decreto, che è un atto amministrativo pubblicato dal Burc e dall'altro lato si inviano comunicazioni formali o informali che siano, ma che non hanno sicuramente la valenza di un atto amministrativo. Grazie!

GIORDANO (Di Pietro Italia Dei Valori): Mi rifaccio a quanto già detto dal collega Oliviero e richiedo che l'onorevole Salvatore possa ritirare la sua pregiudiziale anche perché ciò ci permetterebbe di valutare nel merito i provvedimenti che sono stati eventualmente licenziati, anche perché, per quanto riguarda l'indifferibilità e l'improrogabilità che è stata data per quei pagamenti che sono stati effettuati, noi non conosciamo quali sono stati i parametri utilizzati, quindi, riteniamo che per dare vita e possibilità al Consiglio, di conoscere, di poter partecipare attivamente e dare una mano anche alla Giunta, invitiamo l'onorevole Salvatore a ritirare la sua mozione. Grazie!

SALVATORE (Caldoro Presidente N.PSI/PDL): Solo per ribadire che nel merito ritengo che il problema sia anche ampiamente superato dalle decisioni del Commissario di Governo Caldoro, non Presidente, perché ormai è in via di presentazione il piano di stabilizzazione, quindi, anche il provvedimento assunto pochi mesi fa, al fine di contenere una spesa che sembrava fuori controllo, non trovava più ragione, non so se è già stato fatto, prevedo che sarà superato dal nuovo decreto.

A prescindere dal merito, ribadisco la necessità di votare per la mozione di inammissibilità, perché così come già motivato nella scorsa seduta dell'assemblea, il merito della proposta del collega Oliviero, non era pertinente alle competenze dell'assemblea del Consiglio regionale, ma investiva le prerogative del Presidente Caldoro in quanto commissario, quindi, ribadisco il mio sostegno per l'inammissibilità della mozione a firma del collega Oliviero.

PRESIDENTE: Si vota tra cinque minuti.

TOPO (PD): Credo che la mozione a firma del Consigliere Oliviero sia un atto di coerenza perché la decisione del Presidente della Giunta regionale è assolutamente fuori dall'ordinamento regionale, penso anche qualcosa in più.

Spero che venga superata da atti successivi, in questo senso credo che qualche volta si sia anche discusso in Commissione, ma questa urgenza e indifferibilità per i pagamenti non sta né in cielo né in terra.

Si paga, quando i nostri debiti sono certi, liquidi e esigibili. Se la Regione ha problemi di cassa, si introduce un principio di pagamento con cronologia, così come avviene in tutte le amministrazioni, quindi, la scelta rimandata all'apprezzamento dell'organo monocratico sulla tempestività o meno dei pagamenti è assolutamente fuori dal mondo.

La mozione è corretta, la votiamo, credo anche che non sia pertinente censurare la mozione con l'argomento dell'inammissibilità, si tratta di materie assegnate alla funzione tipica della Regione, non a quella commissariale, perché se uno ha fornito alla Regione una sedia e non paga, non è un problema che deve decidere

qualche commissario di governo, quindi, votiamo a favore della mozione del Consigliere Oliviero e invitiamo quest'Assemblea ad assumere un'iniziativa di fronte ad un provvedimento che non ha né capo né coda.

PRESIDENTE: Volevo solo riferire all'Aula che si vota l'inammissibilità della questione pregiudiziale. Chi vota "si" è favorevole all'inammissibilità della questione pregiudiziale e chi vota "no" è contrario all'inammissibilità della questione pregiudiziale.

Dichiaro aperta la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Esito della votazione:

Presenti:	46
Votanti:	46
Favorevoli:	25
Contrari:	21
Astenuti:	00

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Passiamo al punto quattro.

Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della pubblica istruzione o nella Regione Campania" – Reg. Gen. n. 20/4

CORTESE (PD): Signor Presidente, signori Consiglieri, innanzitutto prima di iniziare ad illustrare la mozione consentitemi di esprimere il mio rammarico, ma penso di parlare a nome di tutta l'opposizione, per l'assenza dell'Assessore Miraglia. Questo Ordine del Giorno del Consiglio era stato preparato per tempo e quindi la presenza dell'Assessore competente era necessaria per entrare nel merito delle questioni che oggi porremo nella sede del Consiglio. Inizio partendo da una retorica che ormai colpisce il mondo degli adulti quando in presenza dei giovani o delle giovani. Il mondo degli adulti quando parla ad un consesso di giovani, utilizza sempre il termine voi sarete la generazione del futuro, voi sarete la nuova classe dirigente; ebbene mai questa retorica è stata così tradita, devo dire, dal Governo in merito alle materie della scuola, quindi dell'istruzione e mai è stata così tradita, devo dire, fino a questo momento, nella nostra Regione. Io ho bisogno di tracciare un poco quelle che sono le linee di contesto nelle quali noi ragioniamo. Tutto nasce da una finanziaria, la finanziaria del 2008.

PRESIDENTE: Per favore possiamo fare un po' di silenzio. Se dovete discutere uscite dall'Aula!

CORTESE (PD): So che la scuola non è un tema che appassiona, io prendo atto che il tema della scuola non è un tema che appassiona questo Consiglio, a partire dall'assenza dell'Assessore alla confusione che i miei colleghi fanno.

PRESIDENTE: L'Assessore sta arrivando, è rimasto bloccato un attimo nel traffico, sta proprio a cinque minuti da qui.

CORTESE (PD): Se l'Assessore sta arrivando, io l'aspetto! Io continuo, l' Assessore arriverà in corso d'opera. Stavo dicendo che tutto questo ha inizio con una finanziaria, quella del 2008, che prevede tagli per otto miliardi di euro nel settore della scuola e per l'esattezza questa finanziaria taglia 87.335 cattedre, 45 mila posti di docenti ATA per un totale di 132.335 posti in meno nella scuola. Ritengo che questo sia il più grande licenziamento di massa che il mondo del lavoro ricordi e non ci dite che stiamo parlando di lavoratori precari perché chi entra nel mondo del lavoro entra per lavorare non per fare il precario, precari si diventa perché c'è un sistema che precarizza non perché si sceglie di essere precari. Questo è lo scenario del 2008 che ha tutte le ricadute fino al 2010, ma nel 2010 cosa ancora più scellerata, il Governo taglia un altro 75% al fondo per il

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

diritto allo studio; è proprio dell'altro giorno il taglio di altri 103 milioni di euro per la gratuità dei libri di testo sia nella scuola dell'obbligo che nelle scuole superiori. Ma tutto questo che ricaduta ha nella nostra Regione? Ebbene, in Campania noi abbiamo in virtù della finanziaria del 2008, 13.414 posti in meno tra docenti e ATA. Nella Provincia di Napoli, dove risiede la città di Napoli, ci sono il 75% delle scuole di tutta la Regione, la città di Napoli paga più di ogni altra città italiana, con un meno 4.124 unità e nel 2010/2011 in questo anno scolastico, sono quattro mila i posti dei docenti, che vengono ulteriormente tagliati. Questo è lo scenario di una Regione che si consente di tenere fuori dalla scuola dell'infanzia ben quindici mila bambini di tre anni, che restano nelle liste di attesa per restare o in casa costringendo anche le madri a rimanere in casa, o davanti ad una televisione. Il tempo pieno nella nostra Regione è appena al 5% contro il 30, 40% del centro nord, nonostante la Giunta precedente aveva previsto degli incentivi per fare in modo di incentivare il tempo pieno. Ma veniamo ad un tema forse ancora più doloroso che è quello dell'edilizia scolastica: è accaduta forse la cosa più strana che potesse capitare ad un paese che si possa considerare normale; un Regolamento, quindi soltanto un Regolamento, fissa l'aumento del numero degli alunni per classe. Qui ci sono tutti gli atti per chi li vuole visionare, quindi un Regolamento in attuazione della legge 133 riporta come riportato nella scheda allegata il rapporto alunni – classe si eleverà di uno 0,20 con riferimento all'anno scolastico 2009/2010 e di un 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi.
Sappiamo molto bene che un Regolamento non può cambiare le leggi dello Stato e le leggi sull'edilizia scolastica ci sono e sono molto precise. Per l'esattezza noi abbiamo il Decreto Ministeriale del 18 dicembre del '75 che fissa le norme tecniche per l'edilizia scolastica e stabilisce i parametri spaziali minimi a disposizione di ogni persona nei locali scolastici. Addirittura nelle norme successive, quelle del '92 che sono le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica stabilisce il limite massimo di persone presenti in un'Aula nel numero di ventotto. Tutto questo mette fortemente in crisi la sicurezza delle nostre scuole, mette in crisi gli sforzi che in questi anni i Comuni e le Province hanno fatto per mettere in sicurezza le scuole e per edificare nuovi edifici scolastici. Noi pensiamo che la Regione Campania come hanno fatto altre Regioni, debba far ascoltare forte la propria voce rispetto a quelli che sono i parametri per l'edilizia scolastica e mantenere fisso quello che è il numero degli alunni per classe, così come detta la legge che configura le classi formate da non più di ventisei alunni. Noi abbiamo notizie che ci sono soprattutto nelle prime classi della scuola superiore, classi che hanno trenta, trentadue, trentacinque studenti; è un rischio molto forte, non fosse altro che noi siamo anche una Regione a rischio sismico.
A gennaio del 2008, quindi, tornando a quel periodo di quella maledetta finanziaria fu stanziato un miliardo di euro per l'edilizia scolastica, di lì a poco questo miliardo di euro si ridusse a 650 milioni perché furono prelevati da quel fondo i soldi per la ricostruzione dell'Abruzzo in quanto quei fondi non erano nella legge 23 che è la legge dello Stato sull'edilizia scolastica, ma bensì erano destinati alla Protezione Civile. Noi pensiamo che invece le norme, tutto quello che riguarda la scuola debba essere contemplato dalle leggi che la riguardano, tanto è vero che nell'aprile del 2010 le Regioni, e io non so se la nostra abbia fatto sentire la propria voce, chiedono chiarezza. Addirittura due anni dopo, di queste 150 milioni di euro nulla era stato toccato, le

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

Regioni chiedono chiarezza sui 650 milioni di euro rimasti. Le Regioni del Mezzogiorno ancora di più fanno sentire forte la propria voce perché non condividono, come penso dovremmo fare noi, l'utilizzo dei fondi FAS per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, un altro scippo fatto alle Regioni del Mezzogiorno. Perché dico un altro scippo? Perché prima l'85% dei fondi FAS - quando i fondi FAS venivano utilizzati per le aree sottosviluppate - toccava appunto alle Regioni del Mezzogiorno. Nuovi parametri e i criteri che si sono dati, invece, non privilegiano più le Regioni del Mezzogiorno ma privilegiano il numero, le Regioni con il numero di edifici scolastici più alti e la popolazione scolastica più elevata.
Noi sappiamo che c'è stato un incontro tra il Ministro e l'Assessore, quindi l'Assessore quando arriverà potrà riferirci in merito; sappiamo anche che è stato sottoscritto un protocollo tra il Ministro Gelmini e il Presidente Caldoro sulla questione dei precari. A questo protocollo sono stati assegnati dieci milioni di euro da parte della Regione e dieci milioni di euro da parte del Ministero. Questi soldi ad oggi non hanno fatto entrare in classe nessun precario, nessun precario è entrato fino a questo momento in classe! La Regione pensa di utilizzarli per i PAS e c'è un bando, quindi i tempi non ci sono noti. Per quanto riguarda i dieci milioni del Ministero, essi si riferiscono ai PON e anche su questo c'è un bando e quindi non ci sono noti, ma la cosa ancora più grave è che non ci è noto chi è il direttore scolastico della Regione Campania. Penso che questo ci dovrebbe far riflettere un po' tutti, al di là delle posizioni politiche che noi rappresentiamo. La terza Regione del Mezzogiorno ancora ad oggi ha un direttore scolastico regionale fantasma che addirittura non ha la firma per gli atti, quindi penso che in merito il Consiglio Regionale debba proprio avere un'attenzione straordinaria, perché avere la scuola non governata in un momento come questo, penso che sia un danno fortissimo che noi facciamo a tutta la popolazione scolastica, a tutto il personale della scuola e forse anche a noi stessi.
Per quanto riguarda l'edilizia scolastica noi chiediamo che ci sia un piano pluriennale per l'edilizia scolastica e che si finanzino le leggi, le leggi che riguardano l'edilizia scolastica, e sull'edilizia scolastica chiediamo anche che ci sia un allentamento del Patto di Stabilità e anche il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti. Stavamo prima discutendo di un Ordine del Giorno che riguardava appunto gli impegni presi dalla precedente Giunta, molti dei quali non vengono onorati; ebbene, proprio ieri eravamo sui giornali per un Istituto Alberghiero, l'Istituto Alberghiero Vittorio Veneto sito nel quartiere di Scampia, primo Istituto professionale Alberghiero che siamo riusciti a portare a Scampia. Voglio ricordare a questo Consiglio e al Presidente che in modo particolare la Provincia di Napoli si è distinta per aver portato negli anni passati la scuola nei luoghi più difficili della nostra realtà territoriale, penso all'Alberghiero Cavalcanti che da via Manzoni è stata trasferita a Taverna del Ferro, ricordo che per edificare quella scuola avevamo i cantieri piantonati dai Carabinieri, eravamo a Taverna del Ferro il quartiere forse più difficile della periferia orientale della nostra città; ebbene, questo Alberghiero di Vittorio Veneto di Scampia nacque qualche anno fa sulla spinta del territorio, sulla spinta della Municipalità; con l'accordo della Provincia di Napoli e della Regione, riuscimmo a rimettere in piedi un edificio scolastico che era già in uso alla Provincia di Napoli. L'impegno che all'epoca prese la Regione Campania era quello di trasferire alla Provincia di Napoli 250 mila euro, quindi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

non parliamo di cifre iperboliche, 250 mila euro per fornire a quella scuola i laboratori necessari, perché un Alberghiero senza laboratori non ha ragione di esistere. Ebbene, siamo a conoscenza che quella delibera è bloccata dalla nuova Giunta; proprio ieri il Consigliere Gabriele lanciava dalle pagine dei giornali l'idea di una sottoscrizione pubblica affinché questo Alberghiero fosse dotato dei laboratori necessari. Noi riteniamo che non debba essere la buona volontà delle persone a rendere giustizia ad una scuola pubblica, ma che debbano essere responsabilità di chi ci governa, di chi governa questa Regione, di chi governa la Provincia. Quindi chiediamo l'immediato sblocco di quella delibera ed il trasferimento dei fondi alla Provincia di Napoli per la realizzazione dei laboratori.

Queste in sintesi sono le notizie che noi volevamo trasferire al Consiglio Regionale e alla Giunta, sapendo che quando parliamo di scuola dobbiamo smetterla di fare retorica, soprattutto dobbiamo smettere di dire che una finanziaria che taglia otto miliardi di euro riforma la scuola. La generazione di tutti quanti noi che siamo in Consiglio ha conosciuto le riforme a costo zero, le conosciamo tutti, ci siamo passati tutti quanti per la scuola, le riforme a costo zero, ma le riforme a costo sottozero non le abbiamo mai viste e pensiamo che esse siano irrealizzabili perché ad un segno meno talmente elevato, vi ho illustrato nel dettaglio le cifre, non può corrispondere assolutamente una scuola migliore. Noi in Campania abbiamo un obiettivo importante, che è l'obiettivo che ci viene dettato dall'Unione Europea, che è quello di abbattere l'evasione scolastica e di triplicare il numero dei laureati.

Io penso che se tutti quanti ci mettiamo a lavorare di gran lena rispettando in modo particolare il mondo della scuola, le famiglie, gli studenti e anche gli studenti meno fortunati - i quali si trovano a dover frequentare la scuola con un taglio pesante degli insegnanti di sostegno – possano trarne beneficio per cui noi riteniamo di fare una cosa importante per lo sviluppo di questa nostra Regione e soprattutto veramente per il futuro di questa Regione senza fare retorica ma facendo fatti.

VICE PRESIDENTE: La parola all'Onorevole Giordano, prego.

GIORDANO (Di Pietro Italia Dei Valori): Grazie. Signor Presidente solo poche parole da aggiungere alla esaustiva relazione della mozione da parte della collega del PD. Io penso che il problema scuola sia estremamente sentito in tutta Italia ma in particolar modo nella Regione Campania. E' vero che tra finanziarie e leggi nuove, in particolar modo la legge Gelmini, ci ritroviamo a che fare con una scuola pubblica che si ritrova in estrema difficoltà rispetto a quella privata. Io che ho sempre privilegiato la scuola pubblica per i miei figli rispetto a quella privata, mi ritroverei a questo punto a doverli mandare in strutture che hanno carenze di personale Ata, carenze di professori, in strutture che, probabilmente, avranno anche carenze strutturali di sicurezza. Per dire quanto sia ingegnosa la riforma della Gelmini, per cercare proprio di tamponare questi tagli che sono stati fatti, dovete sapere che ogni mattina a scuola bisogna fare il calcolo dei ragazzi assenti nelle varie aule - perché? Perché nel momento in cui un professore dovesse essere assente e quindi quella classe essere priva di professore, anziché sostituire il professore, si organizzano i ragazzi affinché vengano distribuiti nelle varie classi, una o due unità, in modo tale da evitare di dover pagare l'ora all'altro professore. Ovviamente, per motivi di sicurezza bisogna evitare che le aule contengano non oltre un certo numero di alunni. Quindi cosa comporta, un lavoro

inutile da parte del personale non docente e docente, una perdita di tempo da parte dei ragazzi che hanno il professore assente e anche una perdita di tempo da parte dei ragazzi che i professori ce l'hanno invece presente. Quindi ci ritroviamo di fronte a una riforma che non è altro che un taglio orizzontale, e non una riforma strutturale. Ci ritroviamo di fronte a delle scuole che hanno delle carenze strutturali di sicurezza che sono effettivamente drammatiche e quindi la necessità di fondi affinché le Province e i Comuni possano in qualche modo ristrutturare o dare degli ambienti più salubri, più sicuri ai nostri figli. Penso che tutto ciò debba andare al di là della logica bensì andare proprio nei nostri cuori, perché si tratta dei nostri ragazzi, del nostro futuro. Che la scuola possa andare lì dove l'emarginazione, dove le situazioni difficili sono maggiormente presenti, è un nostro compito. Si parla di modello Caserta, per quanto riguarda la delinquenza organizzata, ma se noi non diamo scuola alle nostre persone, ai nostri ragazzi e specialmente nelle zone difficili, non impareranno mai a ragionare con la loro testa, questo è l'unico modo reale se si vuole effettivamente incominciare una lotta alla criminalità organizzata, ovviamente dando loro anche degli strumenti, cioè dei titoli di studio che siano spendibili dal punto di vista dell'ambito lavorativo. Quindi mi associo completamente alla richiesta della collega del Pd e ovviamente preannuncio un voto favorevole da parte del nostro gruppo.

MIRAGLIA, Assessore all'Istruzione: Grazie Presidente, devo dire oggi che ancora una volta registro che lo spirito che pervade l'azione di tutti quanti i Consiglieri e in particolar modo quello del Consigliere Cortese, è quello di migliorare la scuola e mi pareva che il Consigliere Cortese già in un primo incontro, chiamiamo così, audizione e poi successivamente anche in Commissione, avesse avuto modo di non trovare più motivi ostativi al buon funzionamento di questo percorso che abbiamo creato per la scuola. Mi sembrava che le poche e in verità anche pretestuose osservazioni che aveva provato a sollevare in sede pubblica, quindi in sede di Commissione, l'avessero trovata poi insieme rassegnata. La scuola allo stato attuale, evidentemente non è riuscita ad ottenere quei risultati di cui oggi il Consigliere Cortese invoca il raggiungimento. Hanno avuto parecchio tempo per raggiungerlo e non mi è sembrato che questo sia accaduto, dal momento che è subentrata ho trovato un debito rispetto alla scuola assolutamente consistente e contro il quale abbiamo dovuto, sempre per poter raggiungere quell'obiettivo di cui al miglioramento e all'abbattimento della dispersione scolastica, abbiamo dovuto chiedere e racimolare su fondi europei, udite perché fondi ordinari non ve ne erano, né ve ne potevano essere, per cercare di mettere la Campania al riparo da quella oramai ripetitività di critiche nei confronti dell'organizzazione scuola. Ciò detto, evidentemente poco circolano le notizie, eppure si tratta di tutte persone che tanto hanno a cuore la scuola, da non sapere, mi è sembrato che qualcuno si lamentasse, che si sia disperso il progetto SWI PASS. Il progetto SWI PASS è stato confezionato, il bando sarà pubblicato la settimana prossima e quindi, ben prima delle previste date di scadenza che erano considerate per dicembre, il progetto PASS avrà la sua luce. Detto questo, bisogna ricordare, e ricorderò ancora una volta al Consigliere Cortese, che i pass sono stati riproposti quest'anno, ancorché l'Assessorato non ne avesse né anima, né voglia, considerando che aveva portato poco risultato, anzi un rabberciato sistema di specializzazione, ma poiché l'Assessorato aveva consapevolezza che il sistema dei PASS si sviluppa per 2 anni, non poteva lasciare inevasa la risposta di

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

familiari e studenti che avevano già partecipato l'anno scorso alla precedente organizzazione dei PASS. Per cui vorrei tranquillizzare, che per i PASS la settimana prossima ci sarà il bando, naturalmente sono stati modificati in quelle parti che noi non potevamo minimamente condividere con la pregressa organizzazione e troveranno comunque l'ultima soluzione in quest'anno, perché - poiché noi siamo assolutamente convinti che la riforma va non solo sostenuta, ma la condividiamo, la rispettiamo e abbiamo fatto nostri propri gli intenti della Riforma - andremo progressivamente per tutti quelli che sono i percorsi alternativi specializzanti, verso altre costruzioni che siano rispettose dell'applicazione della riforma del Ministero Gelmini.

Quanto poi all'occupazione dei 20 milioni di euro di cui tanto si dibatte, ma di cui poi, evidentemente si sa, trattasi di fondi POR e PON, sui fondi POR noi abbiamo dovuto, ripeto, rispettare un impegno preso prima di noi e che per senso di civiltà nei confronti della popolazione campana, abbiamo riproposto.

Per quel che riguarda i fondi PON del Ministero, mi corre l'obbligo di dire che il giorno 16 in questo Consiglio regionale, alla presenza dei direttori generali dell'istruzione, verrà presentato il bando per le attività extracurriculari dove sono stati impiegati i precari della scuola come strumento di utilità e conseguimento degli obiettivi della scuola, diversamente dagli altri progetti altrimenti definiti di ALTRA SCUOLA, dove si era ripercorso solamente l'utilizzo di professori già strutturati all'interno della scuola, con disattendimento, quindi anche delle esigenze reali di una popolazione di precari che pur mi pare dovessero essere difesi più intensamente e correttamente da altra parte, non certamente da noi che siamo impegnati a dare pieno rispetto e sufficiente modalità di attuazione di una riforma che, ripeto, abbiamo più che sposato, condiviso, ma di cui noi ci sentiamo assolutamente partecipi. L'ALTRA SCUOLA e quindi il bando un'ALTRA SCUOLA, sarà presentato pubblicamente anche questo con tempi assolutamente anticipati rispetto all'impegno concordato con tutte le parti sociali, perché era nel nostro intendimento dare una data a distanza superiore rispetto alla piena consapevolezza che avevamo di poterlo confezionare anzitempo, per cui tra 20 giorni saranno chiamate tutte le scuole, tutti i presidi, tutte le associazioni, non ultimo ieri ho incontrato ancora una volta i sindacati, con i quali non c'è stato nessun tipo di scontro perché onorevolmente, tutti quanti impegnati per il raggiungimento di un obiettivo oggettivo di successo e di soddisfazione per la popolazione studentesca campana, si è sottoscritto e si è riconosciuto che il progetto servirà assolutamente solo per il miglioramento, anche se ancora poco, perché tutto nella vita perfettibile, ma sicuramente rispetto a quanto fino a oggi fatto, si presume che si migliorerà in qualche misura le azioni che sono tese al miglioramento della scuola, all'abbattimento della dispersione scolastica. Tutto ciò per noi è necessario perché è un punto d'orgoglio ed è un punto di rispetto etico rispetto all'argomento scuola che dovrebbe vedere impegnate tutte le parti in eguali misura perché la coscienza e la formazione dei giovani è la coscienza, la formazione di cittadini che sicuramente possono, attraverso la scuola, raggiungere poi un grado, non dico di benessere, ma di maggiore consapevolezza rispetto alla vita che all'interno della Regione Campania essi devono, con giusta motivazione, raggiungere. Detto questo mi sembra che sia stato anche opposto a noi, ma la cosa ci sorprende, che il direttore dell'ufficio

scolastico regionale non abbia ancora potere di firma. Francamente non sono adusa a conoscere le regole con le quali nomine e quant'altro vengono portate, perché a noi interessa lavorare assieme concordemente, chiunque dovesse essere il dirigente dell'ufficio scolastico regionale con noi avrà solamente un rapporto istituzionale per cui l'uno varrà l'altro qualora le sue competenze dovessero essere le competenze di una persona come quelle che allo stato attuale contraddistinguono il Dottore Esposito. Se vi sono altre considerazioni a farsi, si tenga conto che di questi progetti e quindi dei 20 milioni, fondi Por e fondi Pon che hanno regole molto precise e che hanno l'obbligatorietà di una rendicontazione secondo il sistema europea, anche questo assolutamente disatteso nelle precedenti gestioni rispetto alla scuola, bene questi fondi, quindi i bandi di cui all'occupabilità dei fondi europei, hanno anche il vademecum del tipo di rendicontazione europea che deve essere adoperato, talché si sa già che le rendicontazioni che non dovessero corrispondere alle modalità alle quali noi siamo piegati, non potranno essere opposte, così come in passato è accaduto, motivo per il quale sono rimaste assolutamente inevase tutte le attività precedentemente svolte. Non mi sembra di dover aggiungere altro se non, ripeto, chiamare a responsabilità tutti coloro i quali parlano della scuola, la scuola è al di sopra delle beghe, è al di sopra delle considerazioni becere che a volte da qualche parte vengono alimentate. Per questo chiedo anche che la mozione venga assolutamente respinta. Grazie.

GABRIELE: Potresti anche chiedere l'inammissibilità della mozione come avete fatto prima se volete. Mi è stata tolta la parola Presidente? Mi rivolgo al Presidente. Mi è stata tolta la parola Presidente?

PRESIDENTE: Intervenga brevemente.

GABRIELE: Allora stabiliamo quali sono i tempi di discussione. Presidente, si faccia dare brevi informazioni dai Consiglieri di maggioranza prima di presiedere altrimenti non si sa come si deve regolare quando chiede la parola l'opposizione. Intanto onorevole Nugnes non mi pare che lei abbia avuto la parola, a me sembra che lei non abbia avuto la parola. Rinuncio a parlare e abbandono l'Aula per dissenso politico visto che qui la democrazia è qualcosa soltanto di ragionato.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cortese per la replica.

CORTESE (PD): Grazie Presidente, mi verrebbe da dire "cose mai viste prima" ma sorvolo. Mi dispiace, devo dire che l'Assessore Miraglia abbia personalizzato il suo intervento, è la seconda volta che mi capita e spero che questo non accada perché da questa parte seduti in questi banchi ci sono gli eletti, quelli che non rappresentano soltanto loro stessi, ma un bel numero di voti che gli ha consentito di sedere tra i banchi del Consiglio; la Giunta per quanto ci risulta è nominata, per cui siamo su posizioni diverse di rappresentanza. Oggi apprendo nel dettaglio alcune questioni che in quella sede della Commissione Scuola non sono state tracciate, non siamo scesi nel dettaglio di alcuni provvedimenti, quindi, mi correva l'obbligo di sollevarli prima, perché era necessario che ci fossero delle chiarificazioni.

Al di là delle concessioni per senso di civiltà, per quanto riguarda i PAS, voglio dire che abbiamo un obbligo che è quello che viene dopo l'abrogazione della riforma Berlinguer a seguito della riforma Moratti, quindi, la cancellazione della legge 9 che è la legge sull'obbligo scolastico.

Abbiamo un obbligo, quello di tenere i ragazzi a scuola fino a 16 anni, quindi i PAS nascevano, come Regione Campania, quale scelta di tenere questi progetti sperimentali

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

per l'assolvimento dell'obbligo. Semmai questi dovessero essere cancellati, ci si dovrà dire come ci sarà questo assolvimento dell'obbligo da parte della Regione Campania, per quanto riguarda proprio la riforma Gelmini, come la chiama, mi dispiace Giordano, dovermi rivolgere a te, in modo particolare e non all'Assessore. In questo momento, dobbiamo smettere di chiamarla riforma e di dare dignità di riforma ad una legge finanziaria, le riforme sono un'altra cosa e soprattutto le riforme della scuola sono un'altra cosa, possono essere anche a scosto zero e riformare, ma non si è mai vista una riforma a costo sotto zero, qua si tagliano 8 miliardi di euro alla scuola e poi si dice che si riforma. La riforma ha bisogno di un pensiero pedagogico che l'accompagni, non esiste una riforma senza un pensiero pedagogico, tanto è vero che la Moratti, se ben ricordate, aveva Bertagna che l'affiancava, che era pedagogista, la Gelmini non mi risulta, tutt'al più ha Tremonti che non mi sembra che tra le sue lauree annoveri anche quella in Pedagogia, quindi, non c'è dignità di riforma, c'è un aggiustamento, attraverso il quale passano una serie di riduzione. C'è una confusione spaventosa nelle scuole, nelle scuole non arriva più un euro, addirittura, ha parlato prima dell'edilizia scolastica, dicendo che i fondi per l'edilizia sono in mano alla Protezione Civile, adesso i fondi di istituto, quelli che servono per migliorare l'offerta formativa nelle nostre scuole, sono presso il Ministero del Tesoro, cioè la Scuola ha perso ogni sovranità in questo Paese, il Ministero dell'Istruzione non ha alcuna sovranità nel governo della Scuola pubblica italiana, questa è la situazione. Per quanto riguarda il progetto comune, tutti abbiamo in progetto di migliorare la scuola, lo vogliamo tutti, tutti quelli che siamo seduti, soprattutto da questa parte, perché ci hanno delegato affinché si faccia questo.

Numerare la scuola significa fare per questa scuola, al di là, Assessore, se lei dice che la scuola non deve essere connotata politicamente, deve essere un bene comune, lei sfonda una porta aperta, questo, però, non posso dirlo da parte del Governo italiano e fino a questo momento, visto che ancora non abbiamo atti precisi sui quali discutere, non lo posso dire neanche per la Regione Campania.

LONARDO (POPOLARI-UDEUR): Ringrazio la Consigliera Cortese, con la quale, per la verità, in Commissione , come ricordava l'Assessore, si stava intraprendendo, mi auguro si continui, a confrontarci per far si che una proposta di legge, presentata dalla Consigliera Cortese e dal Consigliere Gabriele, possa arrivare a traguardo della votazione in Aula, perché siamo tutti attenti affinché la scuola abbia attenzione.

Voglio ringraziare l'Assessore, che essendo arrivato un po' in ritardo, non ha avuto la possibilità di ascoltare per intero l'intervento della Cortese e faccio appello alla Consigliera Cortese e anche agli altri Consiglieri di questo Consiglio. Siamo qui dalle 10.00 perché ci teniamo a ragionare sui problemi dei nostri territori, chiunque vuole parlare vada fuori, invito lei e il Presidente Romano a far rispettare il silenzio in Aula, a me piace ascoltare tutti perché credo, lo diciamo sempre, ma non lo pratichiamo, che vogliamo arrivare alla soluzione dei problemi di questa martoriata Regione Campania, con la possibile adesione di tutti i gruppi politici, perché quando trattiamo di problemi della gente non ci sono partiti politici e vorrei che così fosse per la scuola.

Mi è dispiaciuto che la Consigliera Cortese non abbia accolto l'invito di alcune di noi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

Consigliere ad aspettare l'Assessore che stava per raggiungere il Consiglio regionale.
Credo che sia importante ascoltare, al di là della solidarietà femminile che tante volte predichiamo e difficilmente pratichiamo, addivenire ad un confronto serio, leale, aperto, senza tenere conto di quelle che sono le appartenenze politiche. Voglio dire, quindi, che la Consigliera Cortese ha posto in Consiglio regionale sicuramente una mozione di grande interesse. L'unica cosa, mi deve consentire, Consigliera Cortese, ha sbagliato i tempi, perché stiamo discutendo in Commissione di questi problemi e nell'audizione che abbiamo fatto con l'Assessore, la quale è arrivata in Commissione con molta disponibilità, siamo state quasi due ore e anche di più a discutere in Commissione, quindi, abbiamo discusso di tutto. L'Assessore, in quell'occasione, già aveva conoscenza, ma nella mia relazione ebbi a presentare un po' di problematiche in riferimento a quella legge che è stata presentata. La legge che avete presentato, è stata una buona cosa, la andremo ad arricchire.
Nella relazione che non farò adesso, la farò quando arriverà in Aula o l'ho fatta in Commissione e là resta, ci sono delle cose che vanno osservate. Assessore la ringrazio per la sua determinazione perché noi dobbiamo fare leggi che non siano solo leggi da sogni nel cassetto Basta, questa Regione ha avuti troppi sogni che non sono diventati realtà.
In quella legge ebbi da osservare - tra l'altro l'ho fatta analizzare da un esperto contabile, per far si che quella legge, così come presentata fosse realtà - non basterebbe che una finanziaria della Regione Campania.
Certo che siamo interessati all'edilizia scolastica; è vero, abbiamo degli edifici che sono addirittura fatiscenti nelle zone dell'entroterra, allora, dobbiamo parlare di una legge fatta seriamente. Dobbiamo avere la quantezza di quella che è la situazione reale di tutte le province, perché sappiamo che l'entroterra, a volte, ha problematiche diverse da Napoli e Provincia. Vedi per esempio i rifiuti, mentre sulla scuola dobbiamo avere più attenzione, dobbiamo fare un anagrafe attenta di quelli che sono i bisogni di tutte le province, se facciamo questo facciamo l'interesse della Regione Campania, la Consigliera Cortese si è detta già disponibile.
Attraverso una buona comunicazione, Consigliera Cortese, lo dico a lei e agli assessori attraverso la Presidenza della Commissione, se veniamo a conoscenza di quelle che sono le attività che si fanno, è cosa buona oltre che giusta.
Vorrei porre un problema, per quanto riguarda i Pac, voglio ricordare al Consigliere Gabriele e lo ricordo anche al Consiglio, è stata fatta una programmazione di durata biennale, ecco perché non ha decollato subito su una programmazione su base annuale.
Questa è stata una cosa grave della scorsa legislatura, evidentemente per quanto riguarda Scuole Aperte, che sicuramente toglie tanti ragazzi dalle strade, è cosa buona e giusta, ma vorrei che l'Assessore, prima di finanziare questi corsi, intanto pagasse gli arretrati di tre anni. Se quei bandi sono stati fatti a totale copertura finanziaria, perché questo lamentano i dirigenti scolastici ai presidi, poi vorrei anche sapere qual è stato l'impatto sul territorio, se lei fa fare uno studio d'impatto sul territorio della positività di questo progetto perché sicuramente è valido, però, mi piacerebbe sapere l'impatto.
Caro Presidente del Consiglio, è importante che quando ci sono indicazioni da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale vengano, poi, eseguite da parte degli Assessori.
Ricordo al Consigliere Gabriele che, dalla Commissione che si riunì con più

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

commissioni durante la crisi del precariato, lo ricorderete, ebbe l'indicazione di utilizzare quei fondi per salvare posti di lavoro e non ebbe nessuna attenzione per quanto riguardava le informazioni del Consiglio. Dobbiamo lavorare tutti per una migliore collaborazione, per arrivare ad una migliore soluzione dei problemi. Volevo ringraziare l'Assessore che si sta davvero dedicando insieme con Cortese e con tutti i membri della Commissione, continuiamo così, perché sono sicuro che faremo una bella legge.

Non è opportuno apportare mozioni che riguardano leggi che sono in discussione già nelle Commissioni, altrimenti viene meno quello che è il lavoro delle Commissioni.

Grazie!

RUSSO G. (PD): Volevo fare qualche precisazione prima di ufficializzare il "si" alla mozione presentata, non dalla collega Cortese - perché vorrei che questo fosse un dato chiaro – ma presentata dall'insieme delle opposizioni.

Presentare una mozione inaugura anche un modo positivo e propositivo e caratterizza chi esercita il ruolo di opposizione. E' una mozione, non è una legge, vi sono delle considerazioni, delle argomentazioni, vi sono delle proposte, per carità, è manchevole di altre, si poteva fare meglio e di più, perciò una mozione si presenta al dibattito in Aula, nessuno ha questa sorta di considerazione di autosufficienza, uno spera che nel confronto con le altre forze, sul tema della scuola, ci siano dei contributi.

Ringrazio l'Assessore per il lavoro che sta facendo, però vorrei che lei considerasse non come una sfida né come un giudizio la mozione presentata dall'opposizione, ma come una serie di proposte sulle quali si può condividere o meno, alcune possono essere assunte, altre possono essere contrastate, ma vorrei che fosse chiaro che non è una sfida né un giudizio sul come si è andati avanti fino ad ora, perché conosciamo tutti il quadro delle difficoltà in cui ci si è mossi. Pensiamo che alcune cose siano nell'interesse del Consiglio, della Regione e dell'Assessorato mantenerle come Scuole aperte, indipendentemente dalla capacità che hanno avuto di essere finanziate. Non sfugge a me che ci sono stati problemi, ma questo non significa che non dobbiamo presidiare quel campo e dobbiamo abbandonare quella sfida che molto spesso ha fatto del presidio scolastico l'unico presidio di legalità e di civiltà in zone completamente abbandonate a loro stesse e dove la camorra è forse l'unico presidio istituzionale che si riconosce.

Spegnerei tutte queste polemiche eccessive, c'è un'opposizione che propone, che non si mette a gridare sui voti, le inefficienze, le inadempienze. Facendo questa parte abusata di chi vuole fare opposizione, siamo consapevoli delle difficoltà, Angela Cortese, proprio perché è stata una straordinaria donna di governo, conosce anche le difficoltà che la responsabilità di governo impone, si è posta in termini abbastanza concreti, ora mi pare che su alcune cose ci sia una condivisione, sono cose che possono essere anche assunte nel dibattito più generale, ci sono altre cose sulle quali occorre lavorare ancora, ci sono cose che la maggioranza non condivide, ecco, vorrei che ci fosse questo spirito e che continuasse un confronto di questo tipo.

Penso che oggi l'opposizione dia un contributo utile, non mi appellerei, non è una legge, è un quadro di intendimenti, vi sono delle considerazioni, pensiamo che andare avanti senza dimenticare, lo facciamo nell'interesse dell'Assessore, perché non vorrei che tra le tante economie che condizioneranno, gioco forza, le iniziative di governo, non vorremmo che fosse la scuola ad essere la Cenerentola e quella che potrebbe pagare di più queste difficoltà

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

congiunturali e le ristrettezze economiche della Regione Campania.

NUGNES (PDL): Per dichiarazione di voto. Ho apprezzato moltissimo l'intervento del collega Russo, della collega Cortese, in cui si sottolinea con forza e si chiarisce che non c'è volontà di sfida né di giudizio su questo argomento. Dalle reazioni del Governo, nella persona dell'Assessore, del gruppo consiliare di maggioranza, qualche dubbio nasce; questo ritengo che avvenga quando si porta all'attenzione del Consiglio regionale un argomento che è già ampiamente all'attenzione della Commissione, quindi, il nostro atteggiamento non voleva essere di carattere ostruzionistico al vostro contributo, ma era semplicemente rivolto a riportare alla sede di attenzione questo argomento, quindi recepisco lo spirito di confronto, ma, giustamente, lo spirito di confronto deve tornare nella sede legittima: la VI Commissione, dove ci stiamo confrontando, dove stiamo lavorando, dove già abbiamo licenziato moltissimi provvedimenti, con consenso unanime. Era questo il senso della richiesta del Governo di bocciare la mozione, quindi, il nostro parere in tal senso e quindi la dichiarazione di voto contraria, pur recependo lo spirito di confronto in qualsiasi momento, nelle sedi opportune, nel nostro caso la VI Commissione. Grazie!

CORTESE (PD): Condivido l'intervento dell'onorevole Nugnes, devo solo ricordare che questa mozione è stata presentata il 22 settembre, quindi, appena all'inizio dell'anno scolastico e che, quindi, il suo intento era portare il Consiglio regionale a discutere su questi temi che ci sono molto cari.

Non penso che sia una mozione che debba essere messa ai voti, vorrei che il Consiglio la ritenesse una traccia di lavoro emendabile, non discutibile, arricchibile, tutto quello che ci può essere, ma la voglia, era proprio quella che discutesse di scuola.

L'ho chiesto dall'inizio dell'anno scolastico, purtroppo non è accaduto, qualcuno che forse ricordava la mia esperienza di Governo, voglio soltanto dire che la scuola va rispettata nei suoi tempi, adesso siamo nel mese di ottobre, molto poco oggi possiamo fare per l'anno scolastico in corso, tra qualche mese dovremo tutti lavorare per il nuovo anno scolastico, perché i tempi della scuola non coincidono con i tempi di un lavoro normale, penso che questa possa essere una traccia di lavoro e una serie di intenti che vengono messi sia a disposizione della VI Commissione che del Consiglio tutto.

MUCCIOLO (PSE): Prendo atto della piega che ha preso la discussione, in Commissione l'argomento è stato discusso, l'Assessore è stato ascoltato, però penso che non sia mai sufficiente il discutere di un problema che interessa un po' tutti in un momento in cui assistiamo sempre di più al degrado, in un momento in cui vediamo che la coesione sociale va sempre più in frantumi. Ritengo che la scuola da un lato e la famiglia dall'altro siano i due momenti più importanti, fondanti sul piano dell'educazione dei ragazzi e dei giovani quindi discutere di questi problemi non è mai sufficiente, soprattutto poi quando nel paese questo argomento per le azioni di governo, quello nazionale ha suscitato nel mondo della scuola atteggiamenti di confronto a volte di conflitti, scatenando discussioni che non vanno al di là delle parti perché sulla politica scolastica penso che la sinistra abbia storicamente dato una priorità a quello che è il discorso sulla scuola pubblica. Noi è di quella scuola che vogliamo parlare, di quella scuola che vogliamo potenziare e renderla concorrenziale sul piano della competitività anche con la scuola privata. Anzi molte

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

volte diciamo che ci sono azioni di governo che vanno nella direzione sbagliata e la scuola privata diventa la scuola assistita, la scuola pubblica invece, viene depauperata. In questo documento che è stato presentato, io penso che ci siano elementi di confronto e di discussione che devono arricchire un po' tutti e ci devono mettere nelle condizioni di dire, innanzitutto, che noi vogliamo andare verso la direzione di un potenziamento della scuola pubblica, in una realtà come quella campana che vede disastri anche su questo piano. Non sottacendo, al di là della qualità poi della scuola, il problema sociale enorme che esiste nel momento in cui gran parte di questi lavoratori precari vengono sostanziali espulsi dal mondo del governo. Allora se noi mettiamo queste cose insieme alle altre, secondo me, ci dobbiamo preoccupare, e come istituzione dobbiamo fare uno sforzo un po' comune per cercare di arrivare alle migliori soluzioni possibili e contenere nei limiti del possibile le tensioni sociali che ci sono in atto. Quindi non mi scandalizzo più di tanto anche se la mozione è stata presentata prima ed è stata sottoscritta un po' da tutti, non mi scandalizzo più di tanto, penso che tra un mese discuteremo ancora di scuola in questo Consiglio, non sarà un fatto negativo, ma sarà un fatto positivo.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Sala, le ricordo per dichiarazioni di voto.

SALA (Di Pietro Italia Dei Valori): Solo due parole; per sabato 30 ottobre a Napoli abbiamo avuto la manifestazione nazionale dei precari, ha un significato, significa che in effetti questo problema è sentito, questo problema a Napoli è sentito ancora di più, in effetti la mozione ha la data del mese di settembre, vorrei in quest'Aula sollecitare la VI Commissione a portare avanti questo problema con urgenza, visto che anche tecnicamente i componenti della Commissione non sono stati in grado di avere i verbali visto che c'erano cancellate le audizioni. Non possiamo aspettare la fine dell'anno per discutere in quest'Aula di questo problema.

RUSSO G. (PD): Per quello che ci riguarda, dopo la discussione che c'è stata, riteniamo più utile per tutti riportare il testo in Commissione; noi volevamo semplicemente costruire un momento e un'occasione di approfondimento, ci sono stati degli interventi, c'è stata avanzata anche la richiesta da parte di altre forze di ritornare nella Commissione, di costruire un lavoro istruttorio che desse maggior forza a questa consapevolezza dell'intero Consiglio sulla scuola, è quello che volevamo ed è anche giusto e utile andare in Commissione e quindi costruire anche con più forza un atto più significativo.

PRESIDENTE: Allora votiamo il rinvio in Commissione per alzata di mano.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.

Esame della Mozione "Iniziative a sostegno della crisi economico – finanziaria in Campania" - Reg. Gen. n.25/4.

MARTUSCIELLO (PDL): Chiedevo se il Consiglio è d'accordo a fare un'inversione e consentire poi alla Commissione regionale per il lavoro di essere al completo per poter votare subito i componenti della Commissione regionale per il lavoro.

PRESIDENTE: Chi è favorevole alla proposta del Consigliere Martusciello? Chi è contrario? Chi si astiene?

Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario di Italia dei Valori.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *09 novembre 2010*

Commissione Regionale per il lavoro: L.R. 14/2009 (Regolamento di attuazione art.12 comma 2 lett. B – Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione).

PRESIDENTE: Passiamo all'ordine del giorno aggiuntivo relativo alle nomine e designazioni, procediamo alla designazione di due Consiglieri regionali per la composizione della Commissione regionale per il lavoro ai sensi della legge regionale 14/2009 in attuazione dell'articolo 12, comma 2, Lettera B del Regolamento. Ricordo che si procede all'elezione di un Consigliere di maggioranza e uno di opposizione. Si costituisce il seggio elettorale, ricordo che ogni Consigliere dovrà indicare sulla scheda un solo nominativo ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento interno. Risulterà eletto il primo Consigliere di maggioranza e il primo Consigliere di opposizione. Invito il Consigliere Segretario, Bianca D'Angelo, a costituire il seggio e procedere all'appello nominale per la votazione.

Il Consigliere Segretario D'Angelo procede alla chiama per la votazione per appello nominale

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione.
Esito della votazione:

Presenti:	47
Assenti	14
Votanti:	47
Fortunato:	25
Gabriele:	14
Giordano:	07
Salvatore:	01

Risultano eletti: il Consigliere Fortunato per la maggioranza e il Consigliere Gabriele per la minoranza.

PRESIDENTE: Passiamo alla mozione che deve essere illustrata dall'onorevole Russo.
RUSSO G. (PD): Per la verità, quando fu presentata la mozione, il vantaggio di mettere e di scrivere la mozione all'ordine del giorno del Consiglio, consiste nel fatto che il Governo regionale, consapevole degli argomenti, sia presente in Aula, in questo caso con l'Assessore al ramo, per ascoltare il dibattito che si sviluppa su argomenti relativi alle competenze e alle deleghe che ha.
Chi mi conosce sa che non voglio, in questo momento, imbastire una polemica nei confronti nell'Assessore al ramo, penso che sia più giusto e più utile, se ne ravvisiamo tutti la necessità, che il Consiglio si sospenda qui e si dia modo in prosieguo, domani, di poter discutere della mozione sulla sviluppo, sperando che gli impegni che l'Assessore Vetrella ha avuto oggi possano permettergli, modani mattina, di poter partecipare alla discussione, per cui, sottopongo all'Assemblea l'opportunità di sospendere il Consiglio a questo punto e per trascinamento poter discutere della mozione domani quando abbiamo il Consiglio, sollecitando l'Assessore ad essere presente in Aula.
DIODATO (PDL): Rispondo nella qualità di Presidente della competente Commissione. Dico al Presidente Russo che mi insegna, che la mozione è un atto di indirizzo nei confronti della Giunta. Credo che il dibattito spetti al Consiglio e alla Giunta, in particolare l'Assessore Vetrella, che per la verità è sempre stato disponibile a tutte le richieste, anche in Commissione, di partecipazione alle audizioni, debba essere solamente il destinatario, quindi, anche per evitare di ingolfare i lavori di domani che

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

vedono all'ordine del giorno importanti provvedimenti, si può proseguire. Non credo che ciò faccia differenza rispetto a quanto contenuto in questa mozione che noi ci sentiamo di approvare nella totalità. Grazie!

RUSSO (PD): Volevo semplicemente evitare che qualcuno potesse rimarcare che la discussione di una mozione che affronta l'argomento dello sviluppo della crescita, del lavoro, dell'occupazione nella sua generalità, in l'assenza dell'Assessore, in qualche modo, potesse essere considerata come una sorta di sottovalutazione del Governo rispetto a questi argomenti.

Neanche io voglio dare più peso alle cose, penso anche io che se da parte del Consiglio c'è la volontà a discuterne oggi, si farlo senza alcuna difficoltà.

Ripeto le cose che ho avuto modo di dire prima per quanto attiene le questioni sulla scuola, da parte nostra, non c'è nessuna volontà di sfidare alcunché e pensiamo che offrire degli spunti e degli argomenti, un quadro di proposta e di indirizzo alla generalità del Consiglio, considerata la condizione che stiamo vivendo, sia una necessità ormai ineludibile e sia anche utile che il Consiglio regionale, nella sua totalità, inizi a svolgere un ruolo di protagonismo politico che può aiutare, se bene interpretato, l'ulteriore consequenzialità dei gesti e degli atti di governo indispensabili.

La mozione contiene, nella prima parte, una mozione che avrete tutti letto, una fotografia reale dello stato dell'arte della Campania, anche se inquadrato in un contesto nazionale ed internazionale che non si può definire certamente roseo. Sono quasi 20 anni che la Campania e il Mezzogiorno non crescono, c'è una crisi che ha ormai assunto aspetti e dimensioni insostenibili e sta provocando conseguenze nella tenuta civile, nella coesione sociale e anche sul grado di civiltà della nostra realtà regionale e sul grado anche di tenuta di civiltà delle nostre comunità.

C'è uno stato della finanza pubblica che è quella che è, ci sono Comuni strangolati da un patto di stabilità che diventa, ogni giorno, sempre più insostenibile. Continua la progressione di una desertificazione industriale, rimangono ancora del tutto inalterati i tratti e i limiti di quella che è la connotazione dell'impresa campana, imprese troppo piccole, incapaci di innovazione tecnologica, incapaci di diversificazioni di prodotto, incapaci di internazionalizzare la commercializzazione.

In questo quadro si perdono costantemente posti di lavoro, anche realtà strategiche e importanti come Fincantieri e tante altre, c'è un lungo elenco, spaventoso, angosciante. Non solo perdiamo posti di lavoro, ma questa situazione di stallo, di stagnazione, ci fa perdere ulteriori risorse umane, di intelligenze, in modo particolare di giovani e di donne. Dal dopoguerra in poi, è iniziato, forse, il secondo esodo e la seconda emigrazione dei cervelli, delle disponibilità e delle risorse umane dal Mezzogiorno verso altre realtà. Io penso che noi dobbiamo rilevare innanzitutto un punto: non credo che se non acquistiamo una consapevolezza da dove bisogna condurre la battaglia possiamo in Regione Campania impostare al meglio le iniziative e concentrare al meglio le risorse di cui potremmo disporre se non muta un quadro nazionale. Vedete, io non è che voglio fare adesso una polemica nei confronti del Governo nazionale perché così si fa o perché questo è ruolo che un'opposizione a prescindere deve svolgere, ma io vorrei che il Consiglio Regionale della Campania e le forze politiche di centrodestra e di centrosinistra avessero contezza di come in assenza di un piano per il Sud, di come in assenza di un piano industriale nazionale, di come in assenza di iniziative di contesto, sia abbastanza complicato e proibitivo, anche

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

per la stessa Regione Campania, costruire atti che possano avere un esito più forte e positivo. Io, vedete, non sono uno che gioca a costruire pretesti politici, però io trovo angosciante quando un Governatore e fino a poco tempo fa Ministro del Governo Berlusconi come Luca Zaia, sulla vicenda di Pompei osi affermare che è assurdo per lui che si spendano duecentocinquanta milioni di euro per difendere i "quattro sassi di Pompei". Trovo questa cosa assolutamente vergognosa! Perché non si rende neanche conto di cosa significhino per la cultura mondiale i "quattro sassi di Pompei" e che cosa significhino per l'economia campana e per il turismo campano i "quattro sassi di Pompei". E non lo dico perché dovrei rispondergli che allora trovo inimmaginabile che si spendano dei soldi per le alluvioni al Nord. Anzi! Io vorrei che da questo Consiglio Regionale partisse anche un appello al Governo nazionale, per intervenire anche nel Veneto e risolvere delle questioni importanti, ma trovo assolutamente incomprensibile e assolutamente sconcertante il ripetersi di un'ostilità e di un pregiudizio nei confronti del Mezzogiorno, della Campania e di Napoli in particolare, di cui questo Governo si fa portavoce. Questo è il dato, per cui la necessità che da questo Consiglio Regionale e da questo Governo parti una sollecitazione perché finalmente si metta nell'agenda politica il piano per il Sud, si capiscano quali debbano essere le linee e le coordinate con cui sin vuole intervenire. Non si stanno chiedendo soldi, si chiede un impegno, una responsabilità nei confronti di una parte del Paese il cui sviluppo non è solo fondamentale a questa parte del Paese ma è uno sviluppo fondamentale per il Paese nella sua interezza. Poi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo farla sapendo anche che quanto abbiamo fatto finora non è bastato perché se le condizioni sono quelle che sono, vuol dire che molti strumenti che abbiamo utilizzato, le scelte che abbiamo compiuto da sole non sono state sufficienti. Difatti non solo non siamo riusciti ad arginare questo processo di perdita di funzioni produttive e di scarsa crescita o di assoluta stagnazione della stessa, ma ora dobbiamo fare i conti con la necessità di dover ripensare anche alle linee di intervento. Per quanto riguarda la prima noi abbiamo già proposto un disegno di legge e sollecitiamo la Commissione ad intervenire e ad esaminarlo in tempi urgenti. Bisogna pensare ad una nuova Regione Campania, bisogna pensare ad un riassetto complessivo dei poteri e bisogna pensare ad un ulteriore riassetto e rilancio complessivo, ad un riequilibrio della filiera istituzionale. Bisogna semplificare delle procedure, bisogna mettere il cittadino nella condizione di sentire un'amministrazione amica e l'imprenditore nella condizione di trovarsi di fronte ad una amministrazione che gli risolva i problemi che ha e non gli costruisca dei problemi aggiuntivi rispetto già ad un quadro di difficoltà. Ora io non la voglio fare lunga, ma penso che dobbiamo agire su più punti e dobbiamo pensare ad alcune idee strategiche di fondo, evitando dispersioni, evitando frammentazioni, cominciando a pensare ad un intervento pubblico che sia incentrato su meccanismi automatici di premialità fiscale, che sia incentrato su meccanismi che migliorino il contesto da un punto di vista della civiltà ed anche da un punto di vista della sicurezza. Trovo che noi dobbiamo pensare ad un quadro ridotto di grandi infrastrutture indispensabili per essere un volano adeguato ad una impresa che pensiamo possa evolvere almeno su alcuni asset precisi: manifattura di qualità e quindi produzione che possa trovare il suo cuore principale nell'innovazione tecnologica. Dobbiamo avere anche momenti formativi di eccellenza, cominciare

a semplificare tutto il quadro, che abbiamo messo su, di strumenti operativi che hanno avuto il risultato di frazionare ed indebolire un intervento che si richiede unitario. Penso che dobbiamo in qualche modo, anche per reggere l'urto, dismettere il patrimonio regionale non strategico e dobbiamo fare una ricognizione sul Paser: io credo che sia utile riprogrammare e orientare nuovamente i fondi europei, ma è anche giusto che questo Governo qual è il grado di revisione e di ricognizione che fa sulle altre scelte, quali sono le scelte che occorre mantenere anche alla luce di una strategia e di una impostazione che si vuole dare, quali sono le altre forme che invece pensa che non siano utili e funzionali ad un rilancio, ad una ripresa dello sviluppo. Ecco, mi rivolgo ai Consiglieri: io penso che su queste questioni noi dobbiamo nel Consiglio attivare un confronto, nel Consiglio così come nelle Commissioni. Perché vedete, pensare che questo sia un esercizio la cui delega va affidata al Governo, può essere un atteggiamento sbagliato, proprio per quelli che sui territori vivono, che conoscono la molteplicità delle occasioni ed anche l'insieme degli elementi condizionanti. Penso che il Consiglio più della Giunta possa essere in grado di riaprire un confronto quotidiano e diretto con le parti sociali, con i Sindacati, con i lavoratori e quindi avere e mantenere una funzione politica che è indispensabile anche nel promuovere atti di governo e costruirvi intorno quell'efficacia e quel consenso sempre indispensabili. Se qualcuno si illude che basti una cabina di regia e pochi uomini al comando per intervenire in una situazione come questa che ha condizionamenti regionali, nazionali, sovranazionali ed ha questa idea di titanismo o di gigantismo, credo che dobbiamo fare di tutto perché quest'idea non alligni, non si alimenti. Dobbiamo sempre cercare con ogni nostro sforzo e con ogni nostro atto di costruire quell'interlocuzione indispensabile che possa consentire alla Regione Campania di uscire rapidamente da una situazione di crisi che ogni giorno si avverte con maggiore insistenza e con maggiore drammaticità. Guardate, il tempo che utilizziamo nella discussione non è tempo perso. Non è tempo perso se è utile a reindirizzare e ad orientare atti di governo aderenti ed utili a cambiare un po' lo stato delle cose. Quindi non avvertiamo né fastidio né pigrizia e non diamo per scontato niente. La situazione è complicata, capisco che fin quando non ci assaliranno, qui dentro nessuno avvertirà con preoccupazioni le condizioni attuali e il loro movimento; ma l'opposizione, ed in questo caso il P.D., vuole semplicemente continuare a dimostrare che siamo animati dalla voglia di fare bene, di costruire proposte di merito e di contribuire per la nostra parte a migliorare delle condizioni di estrema difficoltà.

PRESIDENTE: Grazie Onorevole Russo. Prego, Onorevole Foglia.

FOGLIA (UDC): Grazie Presidente. Io prendo la parola per condividere le premesse e le considerazioni della mozione a firma dell'Onorevole Russo e per denunciare allo stesso tempo uno stato di assenza. Riferendomi a Diodato, vorrei Fargli presente che l'assenza fisica dell'Assessore alle Attività Produttive in quest'aula non può assolverlo da una totale assenza in tema di sviluppo in questa Regione Campania, pur tra le mille difficoltà economiche, finanziarie in cui versiamo. Ripercorrere la storia di quello che è lo stato di questa Regione mi sembra inutile, credo che ne siamo tutti a conoscenza quindi non mi dilungo. Anzi, io credo che la mozione di Russo sia abbastanza accondiscendente rispetto ad una situazione drammatica e nei confronti della quale noi ignoriamo quali siano le iniziative poste in essere

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

dall'Assessore alle Attività Produttive. Non riusciamo ad avere risposte nonostante i nostri numerosi solleciti. Voglio fare un esempio per tutti: nel 2008, quindi in date non sospette, sono stati fatti i bandi per i contratti di programma sui fondi Paser. Di questi ne sono stati approvati dodici, ma dei contratti di programma se ne sono perse le tracce. Gli imprenditori hanno investito perché ufficialmente c'è una nota del 2007 dell'allora Dirigente alle Attività Produttive, che nel comunicare la validità del progetto presentato affermava che gli investimenti fatti a seguito dell'approvazioni sarebbero stati ammessi a contributo. Quando sul Bollettino Ufficiale il progetto è risultato approvato, gli imprenditori sono partiti con gli investimenti ed oggi stanno per fallire. Stanno per fallire! Hanno sottoscritto un contratto con la Regione e quando io l'ho fatto presente in una visita all'Assessore, a prescindere dai contorni che non ci interessano, gli ho fornito i documenti nel mese di giugno e oggi, alla fine dell'anno, non si sa ancora che cosa sia successo. Questo per fare l'esempio di un aspetto che non è secondario. Ci sono altri progetti che si trovano in valutazioni, ben trentanove progetti. Ci vuole dire questi trentanove progetti che fine hanno fatto? Ci vuole dire i fondi destinati ai progetti di ricerca ed innovazione del processo e del prodotto che possono essere dati alle piccole aziende che si consorziano, atteso che le stesse chiuderanno se non fanno ricerca? Insomma, ci vuole dire che cos'ha in mente? Allora io la mozione la concluderei chiedendo un Consiglio monotematico sulle attività e sui programmi di sviluppo poiché l'Assessore è occupato sui trasporti, sui Trasleab, sull'Acam e stendo un velo pietoso su tutte le altre cose. Io vorrei sapere l'Aeronautica, le biotecnologie, le energie rinnovabili, quelle che erano le linee guida del Paser dove sono finite? Allora voteremo a favore della mozione a condizione che si concluda con una richiesta al Presidente del Consiglio l'indizione di un Consiglio monosemico riguardante le tematiche sullo sviluppo e a cui sia invitato il Presidente Caldoro e l'Assessore alle Attività Produttive. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Foglia, Onorevole De Flaviis.

DE FLAVIIS, (POPOLARI-UDEUR): grazie Presidente. Confesso che leggendo la mozione del Consigliere Russo, la tentazione sarebbe stata quella di esprimere semplicemente un voto favorevole ed in cuor mio un apprezzamento perché un Consigliere Regionale, un gruppo di minoranza ha prodotto uno sforzo così responsabile e così condivisibile. Quindi se fosse stato solo questo bastava che il ragionamento restasse nella mia sfera intima e lì terminasse. Invece obiettivamente io credo che la maggioranza debba interrogarsi su quanto è pesante il deficit politico che ci portiamo dietro e che ci induce a votare favorevolmente ad una mozione prodotta dal Presidente del maggiore gruppo di minoranza. Mi duole dirlo, sarebbe interessante se anche gli esponenti della Giunta seguissero questo passaggio. È un deficit che la maggioranza del Consiglio Regionale paga per una responsabilità precisa del Governo Regionale. L'assenza oggi dell'Assessore Vetrella è un'assenza grave, è un'assenza che è assai più loquace di qualsiasi discorso inutile fatto in questi mesi all'interno di quest'aula. Anche negli incontri in maggioranza non vedo più il Presidente Salvatore: nei mesi passati questi incontri erano stati utili, ma sulle Attività Produttive non si è riusciti a farli. È un terreno minato, neanche la Commissione riesce ad avere contezza di quello che è rimasto dei contratti di programma, di quello che si vuole fare e di quali siano le idee dell'Assessore. Insomma, brancoliamo nel buio e per timidezza, per rispetto

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

dell'alleanza, per rispetto del Presidente Caldoro sono circa sei mesi che il Consiglio, e la maggioranza in modo specifico, non riesce a spendere una parola che abbia l'aspirazione di essere un tentativo di progetto e di costruire un orizzonte. Tutto questo in attesa che il Professore Vetrella ci faccia sapere cosa vuole fare. Io credo che questa attesa cominci ad essere troppo lunga e quindi trovo che sia assolutamente condivisibile quello che diceva il Consigliere Foglia: questa mozione va votata con l'integrazione di una richiesta di un Consiglio Regionale monotematico. Caro Presidente, cari Assessori, cari colleghi di maggioranza, esiste anche un momento in cui termina la fiducia di un gruppo di maggioranza nei confronti dell'operato di un Assessore. Io credo che questo momento si stia pericolosamente avvicinando per quello che riguarda i Popolari per il Sud nel loro rapporto con l'Assessore Vetrella, quindi mi auguro che da qui alla convocazione del Consiglio Regionale, la maggioranza ed il Governo in modo particolare comincino a rendersi conto che è il caso di produrre qualcosa in più rispetto alle chiacchiere e ai comunicati stampa. Grazie.

FORTUNATO (Caldoro Presidente N.PSI/PDL): Grazie Presidente. Molto velocemente condivido, anche se non in toto, la mozione del Consigliere circa la preoccupazione per quanto riguarda il sistema complessivo economico, sociale, occupazionale e produttivo della Regione Campania. Quindi è giusta questa preoccupazione, è giusta anche la richiesta che viene fatta sia alla Regione, sia al Governo affinché possa subito attivare tutte le risorse, le energie, le strategie affinché questa nostra Regione Campania possa finalmente decollare. Viviamo un momento di crisi, un momento pauroso, penso che soprattutto per noi della maggioranza è un momento molto particolare, perché, paradossalmente, per la minoranza è molto più semplice un momento di crisi, anche se poi chiaramente le responsabilità non sono soltanto assolutamente del Governo, ma di chi ha governato le Regioni meridionali, anche la nostra Regione. Quindi condivido in pieno la considerazione fatta dal Consigliere Russo circa l'incapacità, la mediocrità e i limiti della classe dirigente. Credo che in questo momento c'è bisogno di fare una sintesi: Noi della maggioranza in primo luogo, ma anche l'Assessore competente penso che dobbiamo attivare subito le strategie necessarie per far decollare il momento produttivo e occupazionale della Regione Campania, ma chiaramente in sinergia anche con le forze di opposizione e di minoranza, perché la terra dove viviamo è di tutti e quindi abbiamo la responsabilità chi per la parte della maggioranza, chi per la parte della minoranza, di dare una risposta ai cittadini campani che da molti anni sognano e i sogni spesso, non si sono mai realizzati. Quindi penso sia arrivato il momento di rilanciare questa nostra riscossa di dignità, perché senza lavoro non ci può essere libertà, dignità, se ancora c'è un clima omertoso, ci sono dei territori della Campania dove ancora non c'è libertà perché non vi è il lavoro, perché senza lavoro non si può essere liberi. Penso spetta a noi dare questo grande contributo. Vorrei anche aggiungere che condivido la premessa e le considerazioni, tranne nella responsabilità del Governo perché vince l'asse nordista, io penso: non è che vince l'asse nordista, voglio dire al collega Russo, ma perde l'asse meridionale perché stesso lui dice che è stato governato una classe dirigente politica mediocre. Quindi la colpa è nostra, non bisogna dare la responsabilità agli altri, altrimenti il problema non si risolverà mai. Poi volevo aggiungere che per quanto riguarda le richieste le condivido tutte,

anche quelle della premialità fiscalità per l'attività all'impresa esistente, però bisogna aggiungere un altro punto fondamentale se no si parla soltanto di aiutare. Come succede per i finanziamenti, si sostengono anche gli investimenti per chi ha già qualcosa, per chi già ha un'impresa, per chi già ha un certo tornaconto economico, ma non si guarda in quelle aree, tante, della Regione Campania emarginate, spopolate dove non esistono attività produttive e quindi va data, secondo me, non solo una premialità, ma una premialità fiscale di vantaggio per promuovere e recuperare quelle poche attività esistenti nelle zone emarginate della Regione Campania che si vedono giornalmente spopolare democraticamente. Quindi c'è una fine di molti territori, proprio per l'emigrazione dei giovani e quindi uno spopolamento pauroso, quindi non solo premiare la premialità fiscale per le attività produttive esistenti che ci sono già nei grandi centri, ma soprattutto dare una premialità di vantaggio per le zone emarginate con grave rischio di spopolamento come, a esempio, sicuramente nel beneventano, avellinese, la zona che conosco anche bene della provincia di Salerno, nel sud dove io vivo, il Golfo di Policastro, il Cilento e il Vallo di Diana, quindi dare un'attenzione non soltanto a chi ha un'attività premiale all'impresa esistente, ma soprattutto premiare quella priorità di vantaggio per iniziare nuova attività nelle zone in forte calo demografico. Grazie.

GIORDANO (Di Pietro IDV): Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il tema affrontato dalla mozione sia un tema di estrema attualità. Chi come me viene dalla provincia, penso in ogni provincia, si ritrova ogni giorno a doversi scontare con la difficoltà di dover entrare in autostrada perché, molto spesso i cartelli dell'autostrada sono occupati da manifestanti i quali vogliono la difesa del loro posto di lavoro. Non sto parlando di quelli che sono attività di corsi di formazione, ma sto parlando di lavoratori come quelli della Firema, della Fincantieri, della Tirrenia, della Telecom, cioè tutte aziende, alcune come per esempio la Firema che sono il fiore all'occhiello proprio dell'attività industriale campana e che in questo momento si ritrovano a passare un momento di profonda crisi, a dover usufruire degli ammortizzatori sociali e addirittura a vedere incerto il loro futuro. Così come chi ha il lavoro e tende a difenderselo c'è anche chi il lavoro in questo momento non ce l'ha e quindi una corsa disperata al tentativo di avere un primo lavoro o un lavoro nel caso del soggetto che ha 30, 40 anni e si ritrova licenziato e quindi il suo inserimento nelle attività produttive è sempre più difficoltoso.

Alle ore 13. 22 assume la Presidenza il Presidente Romano

GIORDANO (Di Pietro IDV): Ritengo che stamattina la mozione sia molto condivisibile, anche i temi, anche se molti di questi temi potrebbero essere tranquillamente discussi nella Commissione attività produttive. Penso che la mozione debba essere sicuramente conclusa con la richiesta di un Consiglio regionale monotematico, in quanto noi vorremmo sapere proprio che cosa la Regione sta facendo in ambito di attività produttive, considerato che oggi abbiamo abrogato la cosiddetta decreto blocca pagamenti, anche se quel decreto poi ha messo in ginocchio una grossa fetta di attività produttive che era in attesa appunto di questi soldi per poter andare avanti. Allora io ritrovo una certa contraddizione tra quello che si preannuncia di voler fare in maniera anche alcune volte del tipo "faremo tutto e di più" rispetto a quello che poi effettivamente si fa i soldi non ci sono, i soldi non li diamo a imprese

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

che aspettano già di dover essere pagate per lavori che hanno fatto oppure, come diceva l'altro collega, che hanno già investito e che non ritrovano questi fondi che dovrebbero essere indispensabili per poter andare avanti nelle loro attività produttive e quindi salvare i posti di lavoro. Quindi ritengo che un'audizione dell'Assessore al ramo sia indispensabile affinché ci illustri che cosa il Governo sta facendo in questo momento e che cosa il Consiglio possa di utilità, di supporto. Grazie.

MUCCIOLO (PSE:): Anch'io vorrei stigmatizzare l'assenza dell'Assessore, ma stigmatizzo anche l'assenza del Presidente della Giunta regionale. Questo documento presentato dal Consigliere Russo meritava e merita ben altra attenzione, perché forse, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, questo documento non registra la drammaticità vera della situazione in cui versa la Regione Campania e soprattutto non notiamo da parte del Governo un'attenzione tale che porti verso la direzione di una qualche soluzione, almeno di qualche problema importante che c'è sul tappeto. Attraverso la mozione che avevamo presentato per il ritiro del decreto 78 da parte del Presidente, volevamo dare uno stimolo e uno spunto al Presidente stesso e alla Giunta nella sua interezza per avviare un confronto serrato con il Governo nazionale, per far sì che il Governo nazionale comprendesse la drammaticità della situazione in cui versa la Campania e incominciasse a fare ragionamenti di tipo diverso, incominciasse cioè a fare quello che si chiede in gran parte della mozione e cioè di restituire alla Regione Campania fondi che le spettano, di evitare che nella Regione Campania la situazione si aggravi ancora di più, perché vedete ci sono imprese non solo private, ma anche pubbliche che hanno completato lavori, che attendono soldi. Vedete nelle nostre città, soprattutto nelle città capoluogo, stiamo assistendo a qualcosa di straordinariamente negativo. Laddove in una Salerno c'erano negozi aperti, adesso troviamo molti negozi chiusi dove si dice fittasi o vendesi. Penso che anche sul piano della registrazione delle aziende dismesse questo documento non sia attuale, veritiero a oggi, perché di giorno in giorno noi abbiamo situazioni negative che vanno in questa direzione. Il documento, diciamo, è interessante anche perché se da un lato pone in evidenza i problemi della Regione Campania, dall'altro lato tenta, come è giusto che venga fatto, di inserire il discorso della Regione Campania in un contesto molto più ampio essendo la Regione Campania la Regione più importante del Mezzogiorno. Allora questo confronto con il Governo dovrebbe essere fatto e dovrebbe essere sollecitato dalla Regione Campania anche rispetto alle altre Regioni meridionali, al di fuori delle appartenenze politiche, perché fino a qualche tempo fa c'era la Conferenza delle Regioni, dei Presidenti delle Regioni meridionali e si affrontavano le discussioni che potessero essere interessanti per tutte le Regioni meridionali che potessero essere interessanti per gli interventi necessari per far si che il mezzogiorno superasse in modo, almeno nella prospettiva, il gap che esiste in modo forte tra nord e sud. Invece questo non viene fatto, si va invece a Roma per seguire le indicazioni di Tremonti, ma Tremonti segue, anche dal dibattito che c'è stato sul piano nazionale, indicazioni anche di altra natura, mi pare che quando per esempio il nord chiede se la Lega in modo particolare chiede i soldi escono, per il sud invece, c'è una sorta di silenzio, una sorta di omertà. Non voglio fare nessuna critica in tal senso, mi preoccupo di ciò che si può sviluppare, di quello che può succedere. Realtà come Napoli, realtà dell'interland napoletano, diventano realtà pericolose, rischiose

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

persino per la tenuta del Governo, per le tensioni che ci sono. Quando veniamo qui la mattina, troviamo la saracinesca abbassata perché evidentemente abbiamo timore che qualcosa possa succedere, e invece stiamo fermi, questa è una giunta che sta ferma e continua a rivolgersi all'indietro e a affibbiare le responsabilità a quelli che ci sono stati ieri. La gente cerca risposte, le risposte bisogna darle oggi, le responsabilità di ieri se le sono assunte quelli di ieri, ma non è che noi possiamo cercare di vedere, di trovare, diciamo così compenso all'inattività o alla mancanza di intervento di un Governo attraverso lo scarico delle responsabilità su chi ci ha preceduto. Questo penso che non sia giusto e non sia, diciamo così, doveroso da parte del Governo regionale. Accantoniamo quella pagina del passato, vediamo un po' che cosa possiamo fare rispetto alle situazioni che ci sono oggi. In qualche audizione che abbiamo avuto, tra l'altro con l'Assessore all'Agricoltura Amendola, abbiamo visto che per esempio non ci sono solo a rischio i 4 mila e oltre dipendenti delle Comunità Montane, intorno al discorso mi pare che ci sia intersecazione anche con altri settori e siano a rischi oltre 7 mila dipendenti di questa realtà regionale, ma noi evidentemente quando pensiamo alle montagne o pensiamo all'entroterra, riteniamo che tutto può camminare con tranquillità, tanto lì sono in pochi, sono realtà sparute, sono realtà inconsistenti e non possono sostanzialmente fare male o determinare problemi né di carattere politico, né di carattere sociale. Guardate allora abbiamo certezza di gente che non vengono pagata a miglia, altra gente che va in cassa integrazione a migliaia, abbiamo le aziende che chiudono e noi non sappiamo poi quanta gente viene espulsa dal mondo del lavoro e stiamo così, senza dare nemmeno peso e nemmeno importanza a una mozione che è stata presentata da tempo e che viene discussa semplicemente oggi. Nell'intervento che ho fatto per la scuola ho detto che non è mai sufficiente parlare di problemi che riguardano la formazione del cittadino, ma certamente non è mai sufficiente discutere della drammaticità della situazione economica e sociale che vive la Regione Campania. Allora qualche suggerimento lo vorrebbero dare anche i socialisti. Noi ci siamo più volte soffermati sul discorso delle infrastrutture, che il Governo nazionale nella sostanza ha mantenuto fuori il mezzogiorno, anzi il Governo Berlusconi di tanto in tanto faceva apparire e riapparire questa possibilità di costruire questo ponte sullo stretto di Messina, un po' come la panacea della soluzione di gran parte dei problemi del Mezzogiorno. Io penso che era più l'ambizione, l'aspirazione di uno spirito megalomane che volesse restare magari alla storia qualcosa di grandioso, ma che non risolvesse nella sostanza nessun problema. Allora io mi auguro che se la Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale della Campania, imbastisce un discorso di conferenza dei Presidenti delle Regioni meridionali, utilizzi questo discorso soprattutto per intraprendere una discussione sulla opportunità di alcune opere strutturali, intraregionali e infraregionali per poter consentire nello spazio di 10, 15, 20 anni, una possibilità per noi di fuoriuscire da questo gap che esiste tra nord e sud.

Lo dico anche perché mai una discussione seria la avviamo in questo campo, nel campo delle infrastrutture, ecco perché era opportuno che l'Assessore Vetrella ci fosse oggi qua. Mai avviamo il problema, se mai sarà risolto noi verremo espulsi definitivamente da quello che è il percorso che ci deve portare ad integrarci all'Europa e diventeremo sempre una realtà che appesantisce la situazione complessiva invece di aiutarla.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Ci dobbiamo convincere, come penso che tante volte abbiamo detto, che il Mezzogiorno non è realtà della camorra e che deve essere trainata, il Mezzogiorno è un'opportunità un po' per tutti, non solo per il resto dell'Italia, ma per l'intera Europa. Dobbiamo iniziare a fare in modo che il Mezzogiorno possa essere effettivamente meta di quei servizi necessari per poter diventare piattaforma per il Medio Oriente e anche per l'Europa Nord Occidentale e Nord Orientale.
Quindi, su questo penso che il confronto lo dobbiamo tenere, penso che quella postilla che è stata posta sia giusta e che noi manteniamo, in una sola giornata, una discussione forte su questo e che soprattutto il Governo regionale ci venga a dire che cosa, praticamente, sta pensando di fare per fare in modo che qui qualche risposta, anche quelli che sono in contatto con il territorio, sono i consiglieri regionali, possano iniziare a dare alle varie popolazioni del territorio.
DIODATO (PDL): Si tratta di una proposta che sembrerebbe condivisa da tutti i gruppi, proprio perché è stata proposta una seduta monotematica sull'argomento, dalla quale, poi, far scaturire ulteriori integrazioni all'attuale documento, chiederei la cancellazione degli ultimi due punti dell'ultima pagina della mozione, cioè dell'istituzione di un'agenzia regionale per l'innovazione dell'alta formazione e l'istituzione di un'agenzia regionale per l'internazionalizzazione, la promozione, sembra un atto troppo impegnativo che vorremmo scaturisse da una discussione più approfondita.
PRESIDENTE: Votiamo la mozione tranne gli ultimi due commi.
MUCCIOLO (P.S.E.): Penso che l'ultimo comma ci poteva stare, sono molto più perplesso sull'istituzione di un'agenzia regionale per l'innovazione.
PRESIDENTE: Sugli ultimi due commi si chiede un Consiglio regionale monotematico per approfondire i due aspetti.
Poniamo in votazione la mozione tranne gli ultimi due commi.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Nella Conferenza dei Capigruppo stabiliremo la data del Consiglio monotematico.
C'è un ordine del giorno che non reca la firma di tutti i gruppi, nella prossima riunione dei Capigruppo lo metteremo all'ordine del giorno.
FOGLIA (UDC): Vista l'ora e anche l'assenza diffusa, chiederei il rinvio della seduta.
PRESIDENTE: Chi è favorevole? I lavori dell'Aula sono conclusi.

I lavori terminano alle ore 13.36.

IX Legislatura

Consiglio Regionale della Campania

Settore Segreteria Generale
Servizio Resoconti

RESOCONTI: Sommario ed Integrale

Question Time

Seduta consiliare
10 Novembre 2010

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

INDICE IX Legislatura 10 Novembre 2010

INDICE

1. **RESOCONTO SOMMARIO**
2. **RESOCONTO INTEGRALE**
3. **ALLEGATO A**

Elenco Argomenti

a. **ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI ASSEMBLEARI**
b. **TESTI INTERROGAZIONI E RISPOSTE DISCUSSE**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Sommario *IX Legislatura* *10 Novembre 2010*

RESOCONTO SOMMARIO N. 20
DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO REGIONALE
DEL 10 NOVEMBRE 2010

Presidenza del Vice Presidente Biagio Iacolare

Indice degli argomenti trattati:

- **Question Time**

Inizio lavori ore 11.15.

PRESIDENTE: dichiara aperta la seduta. Dà lettura della delega del Presidente della Giunta, Stefano Caldoro all'Assessore Vito Amendolara, per le risposte di propria competenza ai quesiti, iscritti all'ordine del giorno della seduta di Question Time odierna. Ricorda i tempi prescritti dal Regolamento Interno del Consiglio regionale per lo svolgimento delle interrogazioni. Passa all'esame della prima interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

Registro generale n. 23/2 - presentata dal Consigliere Massimo Ianniciello (PDL)
Oggetto: Accordo di reciprocità Comune di San Giuseppe Vesuviano
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Vito Amendolara, in sostituzione del Presidente della Giunta, Stefano Caldoro.

IANNICIELLO, PDL: illustra l'interrogazione nel testo già depositato agli atti.
AMENDOLARA, Assessore all'Ambiente: evidenzia che gli accordi di reciprocità rappresentino un'evoluzione delle iniziative di sviluppo locale sul territorio che sono inserite all'interno del Piano Attuativo Regionale (PAR) e che la reale e concreta definizione di tale strumento è avvenuta con l'approvazione della delibera di Giunta regionale n. 1291 del 31.07.2009. Successivamente, in seguito all'avviso pubblico avvenuto con decreto dirigenziali n. 534 del 10.09.2009 sono pervenute 33 proposte di accordi di reciprocità, tra le quali quella del Comune di San Giuseppe vesuviano, oggetto dell'interrogazione. Tali proposte sono state trasmesse al nucleo di valutazione della Regione Campania per la conseguente valutazione e definizione della graduatoria dei progetti.
IANNICIELLO, PDL: ringrazia l'Assessore e dichiara di essere soddisfatto della esaustiva risposta.

Registro generale n. 29/2 - presentata dal Consigliere Eduardo Giordano (IDV)
Oggetto: Ospedale Moscati di Aversa (CE)
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Vito Amendolara, in sostituzione del Presidente della Giunta, Stefano Caldoro

GIORDANO, IDV: illustra l'interrogazione nel testo già depositato agli atti.
AMENDOLARA, Assessore all'Ambiente: rende noto che allo stato vivono disposizioni che impediscono ordinarie forme di reclutamento di personale presso il servizio sanitario regionale, in osservanza del piano di rientro dal disavanzo. Afferma che nella riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al decreto 49/2010 le direzioni strategiche delle aziende sanitarie sono incentivate a prevedere meccanismi di mobilità interna. Tuttavia la struttura commissariale ha formalmente richiesto, ai ministeri affiancati, una specifica deroga al suddetto blocco.

GIORDANO, IDV: ringrazia l'Assessore e auspica che al più presto ci sia la deroga al blocco del reclutamento di personale affinché si possa limitare danni all'utenza e ai dirigenti medici che, mobilitati presso il pronto soccorso, vengono meno alle loro funzioni di dirigenti presso i reparti con implicazioni di responsabilità medico – legali.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Sommario ***IX Legislatura*** ***10 Novembre 2010***

Registro generale n. 30/2 - presentata dal Consigliere Carmine Mocerino (UDC))
Oggetto: ***Centro Agro Alimentare di Napoli***
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Vito Amendolara, in sostituzione del Presidente della Giunta, Stefano Caldoro

PRESIDENTE: comunica che è pervenuta nota con la quale l'Assessore Amendolara informa che l'interrogazione presentata dal Consigliere Carmine Mocerino, reg. gen. n. 30/4 non è competenza del proprio Assessorato, pertanto rinvia l'interrogazione alla prossima seduta di Question time previa intesa con il proponente.
MOCERINO, UDC: prende atto della nota e auspica che la Giunta, così come ha fatto sino ad oggi, collaborando con il Consiglio, voglia dare punti di riferimento certi rispetto a tematiche importanti come quella sollevata con la interrogazione.

Registro generale n. 34/2 - presentata dai Consiglieri Ugo De Flaviis e Alessandrina Lonardo (Popolari – Udeur)
Oggetto: ***Mancata apertura della rampa d'accesso dalla Statale 7/Bis (Territorio del Comune di Castello di Cisterna)***
Risponde l'Assessore ai Trasporti Sergio Vetrella

PRESIDENTE: comunica che l'Assessore Vetrella ha fatto pervenire alla Segreteria generale la comunicazione che non potrà essere presente in Aula in quanto è all'estero per motivi personali.
DE FLAVIIS, Popolari Udeur: si dichiara insoddisfatto per l'assenza dell'Assessore Vetrella giudicando irrispettoso il suo atteggiamento per le ripetute assenze in Aula e informa che insieme alla Consigliera Lonardo presenteranno ripetutamente questa interrogazione fino a quanto l'assessore non verrà in Aula a darne risposta. Illustra l'interrogazione nel testo già depositato agli atti.

Registro generale n. 36/2 - presentata dal Consigliere Gennaro Mucciolo (PSE)
Oggetto: Procedure elettorali consortili del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Vito Amendolara

MUCCIOLO, PSE: illustra l'interrogazione nel testo già depositato agli atti.
AMENDOLARA, Assessore all'Agricoltura: rende noto che la richiesta di modifica della legge sui consorzi di bonifica, presentata nella precedente legislatura e richiamata nell'attuale, è incardinata per l'esame nell'VIII Commissione consiliare permanente.
Dichiara che l'obiettivo della Giunta è quello di portare i consorzi alla gestione ordinaria attraverso l'indizione di elezioni come previsto dalla delibera 500 del 4 giugno che individua entro il 5 dicembre 2010 il termine ultimo per la decadenza automatica dei commissari.
Rende noto che il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, richiamato nell'interrogazione, può utilizzare la possibilità di consentire ai consiglieri comunali le autenticazioni delle firme necessarie per la presentazione delle liste.
MUCCIOLO, PSE: prende atto della risposta ma esprime preoccupazione riguardo ai tempi per l'approvazione della modifica alla legge che quasi sicuramente non avverrà entro la data del 5 dicembre p.v..

Registro generale n. 39/2 - presentata dal Consigliere Nicola Caputo (PD)
Oggetto: Soppressione Reparto di il medicina di urgenza al Presidio Ospedaliero Moscati di Aversa (CE)
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Vito Amendolara in sostituzione del Presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

CAPUTO, PD: illustra l'interrogazione nel testo già depositato agli atti.

AMENDOLARA, Assessore all'Ambiente: ribadisce che l'Azienda, con quanto previsto dal decreto 49/2010, al fine di garantire le indispensabili cure sub intensive ai pazienti bisognosi di trattamenti urgenti, ha assicurato che saranno previsti, nell'ambito dei posti letto della medicina generale, posti letto di osservazione breve e posti letto dedicati alle urgenze.

Informa, in merito agli interventi di ristrutturazione del Pronto Soccorso, che l'Azienda riferisce di aver già provveduto a predisporre e ad inviare, agli uffici competenti della Regione, progetti preliminari per la messa a norma e per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'A.S.L., a gravare sui finanziamenti ex articolo 20 legge 67/88.

Segnala che gli uffici dell'Assessorato provvederanno, così come previsto dal citato decreto 49/2010, alla valutazione del progetto aziendale per l'attuazione del piano ai fini della successiva approvazione.

CAPUTO, PD: si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta dell'Assessore, ritenendola lacunosa.

PRESIDENTE: non essendovi altre interrogazioni da discutere, toglie la seduta.

I lavori terminano alle ore 11.50

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

RESOCONTO INTEGRALE N. 20 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2010

Presidenza del Vice Presidente Biagio Iacolare

Indice degli argomenti trattati:

- **Question Time**

Inizio lavori ore 11.15

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti! Voglio leggere innanzitutto la delega del Presidente della Giunta, Stefano Caldoro, all'Assessore Amendolara, riguardo ai quesiti di competenza dello stesso, iscritti all'ordine del giorno nelle sedute del Consiglio regionale indicate in oggetto.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 79 bis del Regolamento interno, il Consigliere proponente ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro Consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di due minuti.

Ricordo che le interrogazioni sono inserite all'ordine del giorno e svolte nell'ordine di presentazione.

Accordo di reciprocità Comune di San Giuseppe Vesuviano

PRESIDENTE: Interrogazione: "Accordo di reciprocità Comune di San Giuseppe Vesuviano" reg. gen. n. 23/2 a firma del Consigliere Massimo Iannicello PDL, già distribuita in Aula.

IANNICIELLO (PDL): L'attenzione è sull'accordo di reciprocità che rappresenta uno strumento di sviluppo integrato, con il quale la Regione approva una serie di azioni delle amministrazioni locali che fanno parte di un unico sistema territoriale di sviluppo identificato dal Piano territoriale regionale.
Premesso che la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 1291 del 31 luglio 2009 ha adottato il "Disciplinare per la definizione e realizzazione degli Accordi di Reciprocità", con il quale sono stati definiti gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione dei medesimi AdR;
che con Avviso Pubblico adottato dal Dirigente dell'AGC 03 – Programmazione, Piani e Programmi – Pubblicato sul BURC n. 55 del 14.09.2009 è stata attività la procedura di selezione per la presentazione dei Programmi di Sviluppo Territoriale da porre a base degli Accordi di Reciprocità;
che ai fini del presente accordo l'area geografica di riferimento è il Sistema Territoriale di Sviluppo (STS C7 Comuni Vesuviani del PTR);
Considerato che:
il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha sottoscritto il protocollo di intesa con il comune di Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla.
ed ha provveduto ad istituire un formale Partenariato Istituzionale Locale, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
che il Partenariato Istituzionale Locale ha il compito di sovrintendere all'intero processo di concertazione da sviluppare sul territorio ed in particolare di approvare o unitariamente la proposta di PST da candidare a finanziamento dell'Accordo di Reciprocità.
Tenuto conto che:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

le succitate amministrazioni hanno formalmente trasmesso un progetto di "Rifunzionalizzazione e potenziamento della S.S. 268 per l'accesso all'area produttiva e manifatturiera di San Giuseppe Vesuviano";
che detdo progetto riveste importanza strategica per lo sviluppo delle popolazioni dei comuni di Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla.
Interrogo la SS.LL. in indirizzo per sapere quale sia lo stato di tale progetto.
AMENDOLARA, Assessore all'Ambiente: Grazie! Rispondo all'interrogazione. Gli accordi di reciprocità rappresentano un'evoluzione delle iniziative di sviluppo locale sul territorio che sono inserite all'interno della proposta del Piano Attuativo Regionale (PAR) FAS CAMPANIA 2007/13.
La reale e concreta definizione di tale strumento pur enunciato fin dal 2006 nel Documento Strategico Regionale e nella Deliberazione di Giunta del marzo n. 389 del 23 marzo 2006, che approvava, appunto, i criteri generali per l' avvio sperimentale degli "Accordi di Reciprocità", è avvenuta con l'approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1291 del 31.07.2009 recante ad oggetto "Disciplinare per la definizione e attuazione degli Accordi di Reciprocità" e successivamente, attraverso l'emanazione dell'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 534 del 10.09.2009.
In esito all'Avviso di cui sopra, sono pervenute 33 proposte di Accordi di Reciprocità, tra le quali quella del Comune di San Giuseppe Vesuviana, quindi, quella a cui fa riferimento il Consigliere; tali proposte sono state trasmesse al NVVIP della Regione Campania per la conseguente valutazione e definizione della graduatoria dei progetti.
In base a tale procedura è competenza della Giunta l'approvazione della graduatoria definitiva dal NVVIP; dopo l'assunzione della relativa deliberazione e la sua pubblicazione sul BURC e gli accordi di reciprocità collegati utilmente in graduatoria hanno titolo all'accesso alla successiva fase valutativa-negoziale.
Sia la deliberazione per l'approvazione della graduatoria degli accordi di reciprocità, sia l'immissione alla fase valutativa negoziale delle proposte collocate nella stessa, sono subordinate all'assegnazione da parte del Cipe delle risorse destinate al Par Fas 2007 – 2013, assegnazione purtroppo non ancora avvenuta.
In ogni caso, anche la destinazione della risorsa del Par Fas 2007 – 2013, unitamente a quella delle altre risorse statali e comunitarie, stanziate per la Regione Campania, saranno oggetto di verifica nell'ambito della messa a punto della strategia di proclamazione unitaria che questa Regione intende perseguire appena ci saranno le condizioni, appunto, la destinazione delle risorse e quanto altro.
IANNICIELLO (PDL): Ringrazio l'Assessore per la risposta che ritengo esaustiva.
Questo è un modo per dimostrare che il territorio che ci vede qui a rappresentare ha la giusta attenzione da parte delle istituzioni, perché questa è una vicenda che nasce nel 2006, viene procrastinata al 2009 e ad oggi abbiamo ancora una serie di difficoltà di carattere politico da superare, però, è giusto che una serie di comuni, popolazioni che sono interessate a dare maggiore impulso allo sviluppo del territorio abbiano, oggi, nel Presidente Caldoro che delega l'Assessore

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

Amendolara, ad attenzionare l'argomento in oggetto. Grazie!

Ospedale Moscati di Aversa (CE)

PRESIDENTE: Interrogazione: "Ospedale Moscati di Aversa (CE) reg. gen. n. 29/2 a firma del Consigliere Eduardo Giordano IDV, già distribuita in Aula.

GIORDANO (Di Pietro Italia Dei Valori): Signor Presidente, colleghi onorevoli. Sappiamo che la Sanità, in questo momento, è commissariata e, riguardando proprio la sanità, si fa presente che all'ospedale Moscati di Aversa, è stato presentato a settembre, quindi, qualche variazione c'è stata, per cui l'aggiungerò durante l'esposizione.

Nel mese di agosto è stato bandito un concorso per un incarico dirigenziale ex art. 18 per la medicina generale.

Sappiamo pure che il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale Moscati di Aversa è attualmente accorpato a quello di Medicina d'urgenza che, attualmente, è stato tolto venendo meno a quello che è il piano di risanamento, con a capo già un dirigente che è anche responsabile del Pronto Soccorso, che altri reparti dell'Ospedale Moscati di Aversa sono da mesi senza una guida e che sempre nello stesso nosocomio sono stati messi ordini di servizio che hanno portato medici dei vari reparti ad effettuare turni di Pronto Soccorso, quindi, con disagio sia nell'effettuare turni di Pronto Soccorso che per i turni dei reparti da cui i medici sono stati comandati a fare i turni i Pronto Soccorso.

Si interroga quali siano i motivi che abbiano indotto ad una gestione e ad una modalità con cui sono state effettuate le mobilità per coprire i turni di Pronto Soccorso e quali provvedimenti si intendono adottare al fine di migliorare la qualità delle prestazioni all'utenza e del lavoro dei dirigenti sanitari.

AMENDOLARA, Assessore all'Ambiente: In merito all'interrogazione, sostanzialmente e per coprire i turni presso il Pronto Soccorso, si segnala che allo stato vivono disposizioni che impediscono ordinarie forme di reclutamento di personale presso il Servizio Sanitario Regionale in osservanza del Piano di Rientro dal disavanzo.

In occasione della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al decreto 49/2010, le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie sono incentivate a prevedere meccanismi di mobilità interna, in ragione delle operazioni di accorpamento e razionalizzazione delle funzioni, proprio in presenza di un blocco totale di tournover, pur tuttavia, la struttura commissariale ha già formalmente richiesto, ai Ministeri affiancanti, una specifica deroga al suddetto blocco, al fine di omogeneizzare la qualità dell'offerta assistenziale sull'intero territorio regionale.

GIORDANO (Di Pietro Italia Dei Valori): Grazie all'Assessore per essere qua. Mi rendo conto della situazione di criticità in cui ci ritroviamo, è ovvio che il mio auspicio è che al più presto ci sia questo emendamento in deroga, affinché si possano limitare danni all'utenza e soprattutto ai dirigenti medici che si trovano sballottati da un reparto al Pronto Soccorso, quindi, venendo anche meno le loro funzioni di dirigenti, anche con le responsabilità, implicazioni medico – legali, che questo implica. La ringrazio!

Centro Agro Alimentare di Napoli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

PRESIDENTE: Interrogazione: "Centro Agro Alimentare di Napoli" reg. gen n. 30/2 a firma del Consigliere Carmine Mocerino UDC, già distribuita in Aula.

Comunico che è pervenuta nota con la quale l'Assessore Amendolara informa che l'interrogazione presentata dal Consigliere Carmine Mocerino, reg. gen. n. 30/4 non è competenza del proprio Assessorato, si rinvia, quindi, l'interrogazione alla prossima seduta di Question time previa intesa con il proponente.

MOCERINO (UDC): Non posso che prendere atto di quello che ha letto, anche se capirà il mio sconforto rispetto a quanto accaduto, perché ritengo che una comunicazione del genere dovesse arrivare per tempo allo scrivente e soprattutto spero che la Giunta, così come ha fatto sino ad oggi, collaborativamente parlando con il Consiglio tutto, voglia dare dei punti di riferimento certi, rispetto a tematiche importanti che il sottoscritto, molto modestamente, crede di aver sollevato con l'interrogazione di cui stiamo parlando. Spero che in futuro tali disguidi non abbiano più a ripetersi. Grazie!

Mancata apertura della rampa d'accesso dalla Statale 7/Bis (Territorio del Comune di Castello di Cisterna)

PRESIDENTE: Interrogazione: "Mancata apertura della rampa d'accesso dalla Statale 7/Bis (Territorio del Comune di Castello di Cisterna)" reg. gen. n. 34/2 a firma dei Consiglieri Ugo De Flaviis e Alessandrina Lonardo (Popolari – Udeur), già distribuita in Aula.
Dò la parola al proponente De Flaviis, inoltre voglio aggiornare che in riferimento a questa interrogazione, si comunica che l'Assessore Sergio Vetrella non potrà assicurare la propria presenza in quanto all'estero per motivi personali.
L'Assessore aveva fatto pervenire, alla Segreteria, la comunicazione che non può essere presente in quanto sta all'estero in questo momento.

DE FLAVIIS (POPOLARI-UDEUR): Per quello che mi riguarda, io e l'onorevole Lonardo, ripeteremo questa interrogazione a risposta orale anche 40 volte, fino a quando l'Assessore Vetrella non verrà in Aula, perché è un problema di cortesia e di educazione verso il Consiglio regionale che l'Assessore Vetrella ha completamente dimenticato. Questa volta è leggermente migliorato perché ha avuto la cortesia di mandare la nota, ma non è ancora sufficiente. Siccome le interrogazioni sono due che riguardano l'Assessore Vetrella, le ripeteremo ossessivamente, fino a quando l'Assessore Vetrella non riterrà opportuno dare risposte in Consiglio regionale. Premesso che sin dal dicembre 2005 sono chiuse le rampe d'accesso che dalla strada Statale 7 - Bis immettono sullo svincolo che collega i comuni di Marigliano, Mariglianella, Brusciano, Castello di Cisterna e San Vitaliano con l'asse viario Nola – Villa Literno e con l'area industriale di Pomigliano D'Arco; le rampe furono chiuse a seguito di ordinanza del sindaco di Castello di Cisterna, il quale le dichiarava pericolose, perché il manto stradale presentava numerose buche ed avvallamenti; questa chiusura ha comportato e comporta gravi disagi agli abitanti dell'area, costretti a fare i conti con traffico, smog; soprattutto crea enormi danni agli operai che quotidianamente raggiungono l'area industriale di Pomigliano D'Arco, i quali, dovendo affrontare il traffico cittadino, impiegano,

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

in media, circa 30 minuti in più per raggiungere il posto di lavoro; a seguito delle pressanti richieste delle industrie del comprensorio e dei cittadini, il Consorzio Asi, anche attraverso l'ausilio di fondi regionali, procedeva al ripristino dell'arteria stradale, che a quanto è dato sapere, sin da giugno 2010 è stata rimessa a nuovo; sono numerose le richieste delle persone operanti nell'area che richiedono la riapertura delle rampe, essendo, ai più, incomprensibile osservare che un'arteria stradale, così importante e perfettamente agibile, ancora risulta chiusa, inutilizzata, tanto che ai suoi lati stanno ricrescendo arbusti e sterpaglie. Tanto premesso, si chiede di conoscere: quali sono i motivi che ancora impediscono l'apertura di tale importante svincolo stradale e se risponde al vero che il disservizio sia dovuto ad un non risolto conflitto di competenze circa la gestione dell'arteria stradale; conflitto che vedrebbe coinvolti alcuni Enti sovra comunali ed il Comune di Castello di Cisterna. Quali iniziative il governo regionale, nei limiti delle sue competenze, intende assumere per risolvere velocemente e definitivamente il problema.

Presidente, sapendo di abusare della sua pazienza, utilizzo ancora qualche secondo, in omaggio all'assente Assessore Vetrella e continuo a leggere:

I sottoscritti Consiglieri regionali, De Flaviis e Lonardo, premesso che la Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire tutela e valorizzazione delle risorse economiche turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale e il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali, considerato che la Campania è sede del Polo nazionale per il comparto aerospaziale, caratterizzata da un'esperienza consolidata, competenza industriale e scientifica e quanto altro, che i grandi stabilimenti campani, insieme con numerose piccole e medie imprese concorrono ad un quarto della produzione nazionale del comparto, occupando circa 10 mila addetti, si apprende dalla stampa che la grande impresa italiana, rifatta controllata dal Ministero dell'Economia, non fa conoscere i propri programmi industriali per la Campania, che lo stallo produttivo, in molti reparti, gli stabilimenti dell'Alenia di Nola, Pomigliano, sta destando vive preoccupazioni da parte delle organizzazioni sindacali, che tale situazione non si verifica per altri territori, del territorio nazionale, che hanno più fortuna di noi. Interroghiamo il Presidente della Giunta e l'Assessore Vetrella, nel caso specifico, presunto Assessore alle attività produttive, per sapere quali iniziative intende promuovere per rafforzare la presenza nazionale e internazionale del polo aerospaziale campano, salvaguardando i livelli occupazionali.

Chiediamo di sapere se non ritenga di procedere ad un doveroso confronto istituzionale con il Ministero dell'economia e dello sviluppo economico e se abbia deciso di aprire un confronto con i rappresentanti degli aerospaziali campani per definire la costituzione del distretto industriale campano.

Prioritario il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale defunto o comunque scomparto da quanto si apprende dai dibattiti in quest'Aula.

Lei mi dirà che l'Assessore è assente e noi ribadiamo la nostra assoluta insoddisfazione della sua ripetuta assenza. Grazie!

Procedure elettorali consortili del

Consorzio di Bonifica Integrale

Comprensorio del Sarno

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

PRESIDENTE: Interrogazione: "Procedure elettorali consortili del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno" reg. gen. n. 36/2 a firma del Consigliere Gennaro Mucciolo, PSE, già distribuita in Aula.

MUCCIOLO (P.S.E.): Premesso che il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, con Delibera n. 230 del 3.06.2010, sospendeva le procedure elettorali consortili indette per il 27.06.2010 con la motivazione che, siccome erano state presentate solamente le liste di candidati per una sola fascia di contribuzione e precisamente la seconda, paventava che si sarebbe avuta l'elezione di soli sette consiglieri su venti componenti da eleggere;

La Giunta regionale della Campania, con Delibera n. 500 del 4.06.2010, prorogava le elezioni consortili, da tenersi comunque entro il 5 settembre 2010, autorizzando ed esonerando i Consorzi di riformulare gli elenchi degli aventi diritto al voto secondo quanto previsto dal comma 12 art. 22 L.R. 4/03, come interpretato dall'Avvocatura Regionale con parere PP 80.11.03/2010 e precisamente "adeguare i relativi elenchi degli aventi diritto al voto secondo la ripartizione in fasce di superficie e non di contribuzione";

Il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, con Delibera n. 351 del 29.09.2010, ritenuto – tra l'altro – erroneo l'onere economico per la riformulazione degli elenchi degli aventi diritto al voto in base alla ripartizione in fasce di superficie e non di contribuzione, disponeva nuove elezioni per il 27.02.2011, con i già approvati criteri.

Tanto premesso, chiedo:

è valida la delibera del Consorzio del 29.09.2010 n. 351, ancorché la medesima si pone dichiaratamente in contrasto con quanto deliberato a sua volta dalla Giunta Regione Campania n. 500/10, ed in particolar modo disattende quanto ivi previsto circa l'adeguamento dei criteri e la data di ultimazione delle procedure /27.02.1011 nazionale 05.12.2010)?

Il quesito riveste primaria importanza in quanto potrebbe essere ingiustamente frustrata l'aspettativa maturata in capo all'elettorato attivo – passivo che, in vista di una scadenza elettorale ritenuta valida – in quanto emessa dall'organo competente -, si sia attivato per la presentazione delle relative liste, come già avvenuto per la scadenza delle elezioni del 27 giugno 2010, prima sospese dal Commissario ed in seguito rinviate dalla Regione Campania.

Il motivo principale per cui nell'altra scadenza non furono presentate liste per le altre fasce di contribuzione ad esclusione della II Fascia è perché occorreva un numero notevole di firme per la presentazione, secondo la regola prevista all'art. 8, comma 8, dello Statuto.

Pertanto si chiede se sia possibile intervenire in modo da mitigare tale difficoltà e rendere più praticabile l'ipotesi di partecipazione attiva alle elezioni, secondo una delle seguenti proposte:

a) riduzione della percentuale dal 2% allo 0,5% di cui al menzionato art. 8, comma. 8 Statuto;

b) previsione di un numero massimo di firme nel numero di 500 per ciascuna presentazione, indipendentemente dal valore numerico risultante a seguito del computo di cui al ridetto art. 8, comma. 8 Statuto.

Rispetto alla previsione di cui all'art. 42 comma. 2 Statuto, il quale espressamente prevede che nel caso in cui, per una fascia, sia presentata una sola lista, agli elettori è

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

consentito dare la propria preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata, scrivendo nome e cognome (e data di nascita) del consigliere da eleggere, sembra opportuno e si chiede di fornire una interpretazione precisando che sia vièpiù ipotizzabile una tale soluzione nel caso in cui non sia presentata nessuna lista per una o più fasce di contribuzione.

Se sia possibile consentire una interpretazione estensiva della norma dello Statuto (art. 9 comma. 6 da interpretarsi con il correttivo di cui all'art. 42 comma. 5 e 6) relativa alla possibilità di espressione del voto a mezzo delega autenticata da pubblico ufficiale nel senso che sia possibile presentare detta delega al momento della votazione e non necessariamente nell'eccessivamente oneroso termine di giorni 20 antecedenti e con autentica di pubblico ufficiale, il che non consentirebbe un efficace e proficuo utilizzo di tale strumento in caso di impedimento non così ampiamente preventivabile.

Ancora in relazione alla possibilità di esprimere il voto a mezzo delega, circa l'autentica della firma, si chiede di pronunciarsi circa la possibilità di ritenere validamente ricevibile anche le deleghe presentate secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e dall'art. 9, comma. 4, del D.lgs. . 196/03 il quale recita "… La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della Procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato".

Si chiede infine che sia esplicitamente chiarito se siano ammissibili o meno ai fini della procedura elettorale in discorso le autenticazioni delle firme di presentazione e (nel caso di risposta negativa al quesito che precede) delle firme di conferimento di delega effettuate da Consiglieri Comunali in aggiunta ai soggetti previsti all'art. 9, co. 7 Statuto.

AMENDOLARA, Assessore all'Agricoltura: In via preliminare voglio dire che questa legge è in fase di richiesta di modifica già presente nella legislatura scorsa e già incardinata nell'VIII Commissione, rispetto alla quale, forse rispondo con una battuta ai quesiti finali, tutta una serie di richieste che in parte sono condivisibili, anzi, servono proprio da dare quella spinta a ritornare all'ordinarietà nei consorzi di bonifica, evidentemente dovranno essere oggetto di discussione all'interno delle modifiche della legge attualmente in VIII Commissione.

Detto questo, nel continuare a rispondere all'interrogazione, devo dire che l'obiettivo della Giunta e del sottoscritto è di portare i consorzi, quanto prima, alla gestione ordinaria attraverso l'indizione di elezioni, quindi, con quello che è il dettato della delibera 500 del 4 giugno, tanto è vero che in quella delibera è specificato che entro il 5 dicembre, con o senza elezioni, c'è la decadenza del Commissario in maniera automatica.

Il Commissario dei Consorzi di Bonifica Comprensorio Sarno aveva già indetto le elezioni consortili per il giorno 26 giugno 2010 ma in seguito alla mancata presentazione delle liste si è visto costretto a sospendere le procedure elettorali.

Si sono susseguiti numerosi incontri anche con gli altri consorzi per consentire, comunque, le elezioni, ma nel rispetto della legge 4 del 2003 e degli statuti consortili, atteso che ciascun Consorzio ha problematiche specifiche.

La deliberazione 500 del 2010 indica il termine del 5 dicembre prevedendo la

rimozione del Commissario in caso di mancata effettuazione in quella data.
Il Commissario dei consorzi di bonifica del Sarno ha dovuto comunque fissare una data che tenesse presente le complesse procedure che portano all'elezione, pertanto, la sua delibera, in riferimento alla delibera 500, appare valida, fermo restando la facoltà della Giunta regionale di rimuoverlo non avendo rispettato i termini della DGR n. 500/10.
La regola dello Statuto prevista dall'articolo 8 comma 8 è diretta emanazione del comma 8 dell'articolo 22 della legge 4, quindi, non c'è stato altro che il rispetto della legge, pertanto, la modifica dello Statuto del Consorzio presuppone una modifica della legge rispetto alla quale è in discussione all'VIII Commissione.
A tal fine, ciascun Consigliere può proporre una semplice modifica legislativa, quindi, ricomprendere quelle proposte inserite nell'interrogazione.
E' chiaro che tale modifica dovrà essere approvata entro la fine del corrente anno per consentire il rispetto della data 27 febbraio 2011.
Al quesito riguardante la possibilità di consentire agli elettori di esprimere le proprie preferenze, anche nel caso in cui non sia stata presentata nessuna lista per una o più fasce di contribuzione, si precisa che il comma 10 dell'articolo 22 della legge 4 prevede che se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ad aver diritto al voto nella medesima fascia, non compresa nella lista presentata.
Solo se c'è una lista e i candidati non sono compresi nella lista è compreso, a latere, indicarne il nome, ma laddove non c'è una lista presentata, evidentemente, non è previsto, all'interno della legge, la possibilità.
Anche in questo caso, per rendere possibile una specifica richiesta, può essere oggetto di modifica di emendamento alla legge.
La possibilità, invece, di esprimere il voto a mezzo delega autenticato dal pubblico ufficiale da presentare al momento della votazione e non 20 giorni prima, non consente di effettuare i dovuti controlli per accertare il diritto al voto del delegante, ci vogliono tempi specifici, in questo caso, però, la delega potrebbe essere redatta in forma di autodichiarazione da parte del delegante circa la sua condizione di consorziato avente diritto al voto.
Per quanto attiene, invece, l'autentica della firma, il Commissario assicurerà il rispetto delle norme in vigore ivi compreso il DPR 445/2000 e il decreto legislativo 196/2003.
Il Consorzio in questione può utilizzare la possibilità di consentire ai Consiglieri Comunali le autenticazioni delle firme necessarie per la presentazione delle liste.
MUCCIOLO (P.S.E.): Prendo atto della risposta data per alcuni quesiti, ma devo anche esprimere un'altra preoccupazione: ho la sensazione che arriveremo alla scadenza del 5 dicembre, la modifica alla legge non penso che sarà fatta e, quindi, molto probabilmente ci troveremo a rinominare un Commissario e, quindi, non avviare, sostanzialmente, i consorzi all'Amministrazione ordinaria.

Soppressione Reparto di medicina di urgenza al Presidio Ospedaliero Moscati di Aversa (CE)

PRESIDENTE: Interrogazione: "Soppressione Reparto di il medicina di urgenza al Presidio Ospedaliero Moscati di Aversa (CE)" reg. gen. n. 39/2 a firma del Consigliere Nicola Caputo PD, già distribuita in Aula.
CAPUTO (PD): L'interrogazione riguarda l'ospedale Moscati di Aversa.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

Premesso che il 28.10.2010 il Direttore Sanitario del PO Moscati di Aversa ha emanato una disposizione di servizio nella quale comunicava la soppressione del reparto di medicina di urgenza disponendo la dimissione dei pazienti ricoverati presso l'unità operativa nel più breve tempo possibile;
che con la stessa nota di servizio si disponeva che i locali del suddetto reparto sarebbero stati destinati alla Medicina Generale e che il trasferimento si rendeva necessario per le precarie condizioni igieniche degli ambienti;
che, a seguito delle ferme proteste di diversi medici, a tale disposizione non è stato dato, per il momento, seguito giacché la disposizione contestata risulta non praticabile in quanto essa non indica dove dovrebbero essere curati i pazienti affetti da patologie critiche (ad es. insufficienza respiratoria acuta, che necessita di ventilazione non invasiva, emorragie digestive, ictus cerebrali, cheto – acidosi diabetiche e altri disturbi della respirazione) che necessitano di essere monitorizzati in modo continuativo e che non sono gestibili in un reparto ordinario.
Considerato che nel Piano Regionale di Riassetto Ospedaliero e territoriale approvato con il citato decreto 49 del Commissario di Governo non è specificata la soppressione dei posti letto della medicina d'urgenza;
che in una nota esplicativa del Piano viene stabilito che, ove esistenti, i reparti di medicina di urgenza continuerebbero ad essere collegati al pronto soccorso ed i posti letto ad essa dedicati sottratti a quelli previsti per la medicina generale;
che sarebbe oltremodo rischioso per il personale che vi opera e per i pazienti stessi eliminare tale reparto collegato all'attività di pronto soccorso;
che per le patologie trattate e il numero di pazienti che vi afferiscono la Medicina d'urgenza dell'Ospedale Moscati di Aversa svolge una fondamentale attività di assistenza sub - intensiva indispensabile alle attività dell'ospedale.
Tanto premesso e considerato, interrogo il Presidente della Regione Campania a sapere:
quali iniziative intende adottare per garantire le indispensabili cure sub-inventive ai pazienti bisognosi ricoverati presso il Pronto Soccorso del PO di Aversa;
se è stato previsto un piano di attuazione e di ristrutturazione del Pronto Soccorso che indica gli interventi da effettuare e i tempi di realizzazione.
AMENDOLARA : Il Decreto del Commissario ad acta n. 49/2010 prevede che il Presidio Ospedaliero SG Moscati di Aversa, 30 p.l. (di cui 2 DH) nella disciplina di Medicina Generale.
L'azienda, con propria delibera, ha definito un progetto preliminare in ordine alla definizione del piano attuativo di adozione del documento regionale fissando, come per tutti i presidi, oggetto di riorganizzazione, nel giorno 15 ottobre il blocco dei nuovi ricoveri delle unità ospedaliere non previste nel Piano e nel 31 ottobre la data di completamento del trasferimento di eventuali ammalati, invitando i direttori sanitari dei presidi ospedalieri a darne attuazione.
Nello specifico nell'interrogazione in oggetto, con quanto previsto dal decreto 49/2010, al fine di garantire le indispensabili cure sub intensive ai pazienti bisognosi di trattamenti urgenti, l'Azienda ha assicurato che saranno previsti, nell'ambito dei posti letto della medicina generale, posti letto di osservazione breve e posti letto dedicati alle urgenze.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Servizio Resoconti

Resoconto Integrale *IX Legislatura* *10 novembre 2010*

In merito agli interventi di ristrutturazione del Pronto Soccorso, l'Azienda riferisce di aver già provveduto a predisporre e ad inviare, agli uffici competenti della Regione, progetti preliminari per la messa a norma e per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'A.S.L., a gravare sui finanziamenti, ex art. 20 legge 67/88.
Si segnala che gli uffici dell'Assessorato provvederanno, così come previsto dal citato decreto 49/2010, alla valutazione del progetto aziendale per l'attuazione del piano ai fini della successiva approvazione.
CAPUTO (PD): Sono assolutamente insoddisfatto della risposta dell'Assessore Amendolara. Capisco che si tratta di una risposta che è stata data su delega, capisco anche che, probabilmente, l'Assessore non può dare altre informazioni oltre quelle che ha scritto sul foglio, però, sinceramente, trattare la Sanità in questo modo, semplicemente dal punto di vista ragionieristico, sembra davvero assurdo, stiamo parlando del secondo Pronto Soccorso della Regione Campania, inviterei ad effettuare una visita in loco, il Presidente della Giunta Regionale Caldoro e il Subcommissario Zuccatelli, perché si è creata veramente una condizione insostenibile in quell'ospedale e non vorrei che da qui a breve si verificasse qualche episodio di malasanità.
Ci sono dei reparti in condizioni igieniche incredibili, tra cui proprio quello di medicina generale e di gastroenterologia a cui lo stesso Assessore faceva riferimento.
Auspico che ci sia una presa di posizione forte da parte del Presidente della Regione Caldoro e soprattutto che non si faccia in modo di eliminare questo reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Aversa, ripeto che è il secondo Pronto Soccorso della nostra Regione per numero di accessi dopo il Cardarelli.
Dichiarandomi non soddisfatto della risposta dell'Assessore Amendolara, colgo l'occasione, caro Presidente del Consiglio, per segnalare una problematica organizzativa che niente ha a che fare con l'interrogazione.
L'organizzazione dei Question time, così com'è immaginata e così come prevista dal Regolamento, secondo me va, in qualche modo, adeguata alla semplificazione dei gruppi consiliari.
Dico questo perché ho difficoltà a rappresentare delle interrogazioni come Question time, perché facendo parte di un gruppo di 15 consiglieri, il turno diventa quasi semestrale.
Sarebbe il caso di adeguare, in attesa mento del Regolamento, quantomeno prevedere che i gruppi di consistenza superiore abbiano la possibilità di presentare più interrogazioni. Grazie!

PRESIDENTE: La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 11.50

Delibera della Giunta Regionale n. 757 del 12/11/2010

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:

VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA TRA I CAPITOLI DI SPESA 5372 (DI NUOVA ISTITUZIONE) E 5370 RIENTRANTI NELLA MEDESIMA U.P.B. 22.84.245, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 9, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2002.

Al[illegible]oria compiuta dal Settore e delle risultanze [illegible] premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale con L.R. del 21 gennaio 2010, n. 3, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010;
- la Giunta Regionale con deliberazione del 9 febbraio 2010, n. 92, ha approvato il Bilancio Gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;
- agli effetti dell'art. 21 comma 2, della L.R. n. 7/2002, i capitoli di spesa sono articolati in relazione alle diverse categorie economiche ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse alle strutture organizzative apicali, le quali sono affidate ai dirigenti competenti responsabili unitamente agli obiettivi fissati dalla Giunta;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

CONSIDERATO CHE

- con Decisione C(2008)5527 del 6 ottobre 2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Interregionale *"Attrattori culturali, naturali e turismo* (FESR) 2007-2013", la cui gestione e attuazione è affidata alla Regione Campania, individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in qualità di Presidenza del Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione (CTCA), secondo il modello di governance previsto per i Programmi Interregionali nel paragrafo VI.2.4 del QSN per la parte relativa agli "Orientamenti specifici per i Programmi Interregionali";
- il CTCA nella seduta del 1 aprile 2009 ha approvato il Progetto operativo elaborato dall'Autorità di Gestione del Programma per l'attivazione di servizi Assistenza Tecnica Transitoria (AT Transitoria);
- in qualità di amministrazione regionale coinvolta nell'attuazione del Programma, l'A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali" è la struttura regionale competente per l'espletamento delle attività funzionali alla definizione e successiva attuazione del Piani Integrati degli Interventi, limitatamente al Polo "Baia di Napoli" ed alla Rete cui lo stesso Polo appartiene, in conformità alle procedure ed alle modalità previste all'interno delle Linee guida approvate dal CTCA nella seduta del 3 dicembre 2009, ed in quanto tale beneficiaria dei servizi di Assistenza Tecnica Transitoria;
- per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente l'AGC 13 – Turismo e Beni Culturali ha presentato una scheda di candidatura relativa ad un progetto per l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica transitoria che è stata ammessa a finanziamento con Decreto n. 7 del 3 febbraio 2010 dell''AdG del POIn (FESR) "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" per un importo pari a € 205.200,00;
- con lo stesso decreto l'AdG:
  - ha disposto di procedere alla stipula di apposita convenzione con l'A.G.C.13, disponendo il conseguente atto di impegno a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dell'Asse III – Obiettivo Operativo b - Linea di intervento III.b.1 "*Supporto all'Autorità di Gestione e, in stretto coordinamento con la stessa Autorità, al CTCA e alle singole Amministrazioni Regionali e Centrali coinvolte nel processo di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma"*
  - ha dato mandato al coordinatore dell'A.G.C. 03 "Programmazione, Piani e Programmi", di rendere operativa la disposizione di cui al precedente punto, tenuto in debito conto quanto contenuto nel testo della convenzione in relazione alle modalità di erogazione del contributo finanziario;

RILEVATO CHE

- nel Bilancio Gestionale 2010 è previsto alla U.P.B. 22.84.245 denominata *"2007/2013 – Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento"* il capitolo 5370 denominato *"Decisione C (2008) 5527 del*

fonte: http://burc.regione.campania.it

6 ottobre 2008 - Finanziamento programma operativo interregionale (POIn) "Attrattori culturali, naturali e tione è attribuita al Settore 02 Pianificazion nerali di Coordinamento dell A.G.C. 03 Programmazione, piani e programmi, nella qualità di struttura di supporto operativo e gestionale all'Autorità di Gestione del POIn;

RITENUTO CHE

- occorre istituire nel Bilancio gestionale per l'anno 2010, all'interno della U.P.B. 22.84.245 della spesa un apposito capitolo, attribuito alla AGC 13, Settore 03, al fine di rendere operative le attività di cui alla suddetta convenzione, effettuando una variazione compensativa, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. 7/2002;
- occorre dotare il suddetto capitolo di spesa 5372 - "*POIn (FESR) "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" - Spese AGC 13 per l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica transitoria"*, appositamente istituito, ricadente nella U.P.B. 22.84.245, della necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento dal capitolo 5370 dell'importo di € 205.200,00;

VISTA la L.R 7/2002;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati ed espressi nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire all'interno della U.P.B. 22.84.245 della spesa denominata "*2007/2013 – Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento"* il capitolo di nuova istituzione n. 5372 denominato : "*POIn (FESR) "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" - Spese AGC 13 per l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica transitoria"* – Classificazione 2.1.280.3.10.24;
2. di attribuire la responsabilità gestionale del suddetto capitolo al Settore 03 dell'AGC 13;
3. di autorizzare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i sottoelencati capitoli di spesa, rientranti nella medesima U.P.B. 22.84.245, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002:
   - capitolo di spesa 5372 avente la seguente denominazione "*POIn (FESR) "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" - Spese AGC 13 per l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica transitoria"*, aumento dello stanziamento di competenza e cassa per € 205.200,00;
   - capitolo di spesa 5370 avente la seguente denominazione "*Decisione C (2008) 5527 del 6 ottobre 2008 - Finanziamento programma operativo interregionale (POIn) "Attrattori culturali, naturali e turismo"*, riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 205.200,00;
4. di inviare il presente provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento 03, 08 e 13, ai Settori proponenti, al Tesoriere Regionale ed al Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 767 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 1 Ecologia

Oggetto dell'Atto:

LL.RR. 33/93 E 8/2004: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

Al[illegible]ttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle pr[illegible]no, costituenti istruttoria a tutti gli e[illegible] espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che la legge regionale 33/93 "Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania" detta principi e norme per l' istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania;

b. che l'articolo 7 della suddetta legge stabilisce che la gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti Parco con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

c. che il combinato disposto degli art. 7 e 17 della medesima legge 33/93 specifica gli organi cui è attribuita la gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali;

d. che l'articolo 15 della suddetta L. R. 33/93 affida, tra gli altri, al Settore Ecologia l'espletamento delle funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della medesima legge;

e. che la legge regionale n. 11/91 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale" ha definito il funzionamento, l'articolazione e le competenze delle strutture amministrative della Giunta Regionale della Campania, affidando al Settore Ecologia dell'AGC 05 le competenze relative alla protezione della natura, parchi e riserve naturali;

f. che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 19/02/2010 sono stati designati i Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali della Campania;

g. che con l'articolo 3, comma 2, della legge regionale del 12 novembre 2004, n. 8, veniva istituito il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino, d'intesa con la sovrintendenza ai beni archeologici;

h. che con Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell'Ambiente n. 1404 del 19/12/2007 veniva impegnato la somma di €. 77.224,51 per le spese di primo funzionamento di uno studio di fattibilità, demandando a successivo Decreto Dirigenziale la liquidazione previa presentazione di idonea documentazione giustificativa;

i. che con L.R. n. 3 del 21.01.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e con deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 09.02.2010 di approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2010 è stata iscritta nella UPB 1.1.3 (Aree Protette) al capitolo di spesa n. 1355 avente denominazione "Fondi per l'istituzione del parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino" una dotazione finanziaria in termini di cassa di euro 127.224,51 di cui euro 50.000,00 sulla competenza e di euro 77.224,51 sui residui;

j. che con nota prot. n. 0738576 del 13/09/2010 del Coordinatore dell'A.G.C. 05, avente ad oggetto " piano di rientro-limite di spesa" è stato comunicato tra l'altro, la riduzione a €. 37.500,00, in termini di competenza e cassa, del capitolo n.1355 dell'esercizio finanziario 2010;

CONSIDERATO

a. che con nota del Settore Ecologia n. 0901669 del 20/10/2009 è stato richiesto agli Enti Parco e Riserve Naturali Regionali una relazione sintetica sulle attività di gestione realizzate nel 2009;

b. che, è necessario provvedere a trasferire i fondi agli Enti Parco e Riserve Naturali Regionali per far fronte alle spese per i compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo e agli organi collegiali di amministrazione, di cui all'art. n. 7 della succitata L.R. 33/93 e alle spese ordinarie di funzionamento e gestione degli Enti, quali utenze, cancelleria, fitto, manutenzione, hardware e software;

c. che occorre riservare risorse finanziarie per l'attuazione della legge regionale 33/93, art. 15, comma 1. e della legge regionale 11/91, nonché per le attività finalizzate alla tutela, fruizione, promozione, educazione ambientale e sviluppo sostenibile nei parchi e riserve naturali;

d. che si rende necessario l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per l'istituzione del parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed del parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino;

PRESO ATTO

a. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 09/02/2010, di approvazione del bilancio gestionale 2010, ha disposto lo stanziamento di € 1.000.000,00 sulla competenza del capitolo 1354 avente denominazione"Aree Protette e Parchi. Legge 394/91 e L.R. 33/93 oneri connessi", UPB 1.1.3 "Aree Protette";

b. che con deliberazione n. 3811 del 22/12/2003 la giunta regionale ha approvato i criteri per l'individuazione delle risorse da assegnare agli Enti Parco e Riserve Naturali Regionali;

c. che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010, recante : "Patto di stabilità interno determinazioni" con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'esercizio finanziario 20[illegible]ora rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità [illegible]za che di cassa, relativamente alle spese riferite all'AGC 05;

RITENUTO

a. di dover assegnare, per l'anno 2010, agli Enti Parco e Riserve Naturali Regionali una dotazione finanziaria di €. 800.000,00 (ottocentomila/00), stabilendo una quota fissa per tutti gli Enti pari a € 64.500,00 ed un'ulteriore quota in rapporto alla loro estensione territoriale, così come previsto dalla richiamata deliberazione di giunta regionale n. 3811 del 22/12/2003;

b. di dover riservare la restante quota di €. 200.000,00(duecentomila/00) per l'attuazione della legge regionale 33/93, art. 15, comma 1. e della legge regionale 11/91, nonché per la realizzazione di attività in rete tra tutte le aree Protette e i Parchi finalizzati ad uniformare i progetti di tutela e fruizione nonché per le attività di informatizzazione, ricerca, informazione, sensibilizzazione, divulgazione ed educazione ambientale in materia di parchi, aree protette e biodiversità.

c. che le risorse finanziarie per l'attuazione delle attività di cui sopra ammontano complessivamente a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e trovano capienza sulla disponibilità della U.P.B. 1.1.3 (Aree Protette) esercizio finanziario 2010, autorizzato con L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010, ai fini gestionali, sul capitolo 1354, approvato con D.G.R. n. 92 del 09/02/2010 e che agli impegni e liquidazioni debba provvedere il Dirigente del Settore Ecologia;

d. di poter procedere, in fase di prima applicazione, all'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, pari a €. 114.724,51 al parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed al parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino, di cui € 77.224,51 sui residui anno 2007 ed € 37.500,00 sulla competenza anno 2010;

e. di dover stabilire che le somme disponibili sul capitolo n. 1355 saranno annualmente ripartite equamente tra il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino, sulla base della documentazione degli stessi trasmessa al Settore Ecologia entro la data del 15 ottobre di ogni anno a dimostrazione delle attività che si intendono realizzare;

f. che i suddetti parchi negli anni successivi al primo, dovranno annualmente rendicontare al Settore Ecologia le somme accreditate;

g. di dover disporre nel caso che uno dei due parchi non provveda nei termini alla trasmissione della documentazione richiesta (domanda di trasferimento delle somme e/o rendicontazione) le somme disponibili sul capitolo n. 1355 saranno interamente accreditate al parco che ha correttamente adempiuto a quanto previsto dalla presente deliberazione.

VISTO

- le LL.RR. nn. 11/91, 33/93, 7/02, 8/04 e 3/10;
- le DGR nn. 3811/03, 92/2010,145/2010, 92/10 e 501/10;
- la nota n. 0901669 del 20/10/2009 del Settore Ecologia;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di assegnare, per l'anno 2010, agli Enti Parco e Riserve Naturali Regionali una dotazione finanziaria di €. 800.000,00 (ottocentomila/00), stabilendo una quota fissa per tutti gli Enti pari a € 64.500,00 ed un'ulteriore quota in rapporto alla loro estensione territoriale, così come previsto dalla richiamata deliberazione di giunta regionale n. 3811 del 22/12/2003, come di seguito riportato:

1.1. € 69.500,00 (sessantanovemilacinquacento/00) all'Ente Riserve Naturali regionali di Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano;

1.2. 69.500,00 (sessantanovemilacinquacento/00) all'Ente Riserve Naturali Regionali di Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita - Marzano;

1.3. € 104.500,00 (centoquattromilacinquecento/00) al Parco Regionale dei Monti Picentini;

1.4. € 104.500,00 (centoquattromilacinquecento/00) al Parco Regionale del Matese;

1.5. € 84.500,00 (ottantaquattromilacinquecento/00) al Parco Regionale del Partenio;

1.6. € 84.500,00 (ottantaquattromilacinquecento/00) al Parco Regionale del Taburno - Camposauro;

1.7. € 74.500,00 (settantaquattromilacinquecento/00) al Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano;

1.8. € 69.500,00 (sessantanovemilacinquacento/00) al Parco Regionale del Fiume Sarno;

1.9. € 69.500,00 (sessantanovemilacinquacento/00) al Parco Regionale dei Campi Flegrei;
(sessantanovemilacinquacento/00) al Parco Regionale dei Monti Lattari
restante quota di €. 200.000,00(duecentomila egionale 33/93, art. 15, comma 1. e della legge regionale 11/91, nonché per la realizzazione di attività in rete tra tutte le aree Protette e i Parchi finalizzati ad uniformare i progetti di tutela e fruizione nonché per le attività di informatizzazione, ricerca, informazione, sensibilizzazione, divulgazione ed educazione ambientale in materia di parchi, aree protette e biodiversità.

3. di stabilire che le risorse necessarie per l'attuazione di quanto sopra specificato pari ad complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00) trovano capienza sulla disponibilità della U.P.B. 1.1.3 (Aree Protette) esercizio finanziario 2010 autorizzato con L.R. n. 3/10 e, ai fini gestionali, sul capitolo 1354, approvato con D.G.R. n. 92 del 09/02/2010.

4. di procedere, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, in fase di prima applicazione, all'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, pari a €. 114.724,51 al parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed al parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino, di cui € 77.224,51 sui residui anno 2007 ed € 37.500,00 sulla competenza anno 2010.

5. di stabilire che le somme disponibili sul capitolo n. 1355 saranno annualmente ripartite equamente tra il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino, sulla base della documentazione degli stessi trasmessa al Settore Ecologia entro la data del 15 ottobre di ogni anno a dimostrazione delle attività che si intendono realizzare.

6. di stabilire che i suddetti parchi negli anni successivi al primo, dovranno annualmente rendicontare al Settore Ecologia le somme accreditate.

7. di disporre nel caso che uno dei due parchi non provveda nei termini alla trasmissione della documentazione richiesta (domanda di trasferimento delle somme e/o rendicontazione) le somme disponibili sul capitolo n. 1355 saranno interamente accreditate al parco che ha correttamente adempiuto a quanto previsto dalla presente deliberazione.

8. di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al presente atto.

9. di inviare il presente provvedimento al Settore Ecologia dell'AGC 05, per gli adempimenti di competenza, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio 04 della Segreteria di Giunta.

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 08/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

REVOCA DELLA DELIBERA DI G.R. N. 916 DEL 14 LUGLIO 2005 E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA. (CON ALLEGATO).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

CHE la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, di seguito D. lgs 152/2006, reca disposizioni in merito alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale;

CHE l'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, stabilisce la necessità di sottoporre alla valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti, nonché gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito o in un proposto sito della rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

CHE lo Stato Italiano, nei citati D. lgs 152/2006 e D.P.R. 357/97, ha definito le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;

CHE la Regione Campania con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009 e con i regolamenti nn. 1/2010 e 2/2010 ha disciplinato alcuni aspetti delle citate valutazioni ambientali, individuando quale Autorità competente il Settore 02 Tutela dell'Ambiente dell'Area Generale di Coordinamento 05 Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento, Protezione civile;

CHE con D.G.R. n. 426 del 14 marzo 2008 sono state individuate le procedure istruttorie e riorganizzate le strutture regionali ai fini del rilascio del provvedimento finale di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;

CHE con le DD.GG.RR. n. 203 del 5 marzo 2010 e n. 324 del 19 marzo 2010 sono state individuate le procedure amministrative per lo svolgimento rispettivamente della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza;

CHE con D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 la Regione Campania ha definito le spese istruttorie per le procedure di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;

CHE l'art. 33, comma 2 del citato D. lgs 152/2006, al fine di garantire la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale;

RILEVATO

CHE la D.G.R. n. 916/2005 non prevede oneri a carico dei proponenti dei piani e programmi sottoposti alle procedure di valutazione ambientale strategica o a valutazione di incidenza;

CHE il D. lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs 128/2010, individua nuove competenze in capo all'Autorità competente, quali la collaborazione con l'Autorità procedente durante il monitoraggio dei piani e programmi di cui all'art. 18 del citato D. lgs 152/2006;

CHE le attività previste nel già richiamato D. lgs 152/2006 devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;

CHE le modalità di calcolo delle spese istruttorie previste dalla D.G.R. n. 916/2005 determinano frequentemente, in particolare per i progetti sottoposti a valutazione di incidenza, il pagamento di importi del tutto inadeguati rispetto agli oneri sostenuti dall'amministrazione regionale per l'istruttoria e il rilascio del previsto parere, alle volte di importo inferiore al costo sostenuto per effettuare il versamento tramite bonifico bancario;

CHE una analisi comparativa effettuata con quanto adottato in materia dalle altre Regioni ha evidenziato che le tariffe applicate in Regione Campania risultano mediamente inferiori e sperequate nei valori massimi e minimi;

VALUTATE le spese che l'Amministrazione regionale sostiene per l'istruttoria delle istanze di valutazione ambientale;

RITENUTO NECESSARIO prevedere la corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale anche per i procedimenti di valutazione ambientale strategica;

RITENUTO OPPORTUNO rivedere le modalità di calcolo dei predetti oneri al fine adeguarle a quelli in vigore nelle altre Regioni nonché al costo sostenuto dall'amministrazione regionale per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari;

DATO ATTO CHE sulla base di tali presupposti, il Servizio V.I.A. del Settore Tutela dell'Ambiente ha determinato le *"Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania"* riportate nell'allegato A alla presente deliberazione;

PRECISATO

CHE le somme dovute per gli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da corrispondere secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, dovranno confluire sul capitolo di entrata n. 2412 UPB 11.81.80, correlato al capitolo di spesa 1388 UPB 1.1.3;

CHE le modalità per il versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale saranno oggetto di un apposito decreto dirigenziale;

VISTI

il D. lgs 152/2006;
il D. lgs 128/2010;
il D.P.R. 357/97;
il D.P.R. 120/2003;
il D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009;
il regolamento regionale n. 1/2010;
il regolamento regionale n. 2/2010;
la D.G.R. n. 426/2008;
la D.G.R. n. 203/2010;
la D.G.R. n. 324/2010;
la D.G.R. n. 916/2005;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di revocare la deliberazione di G.R. n. 916 del 14 luglio 2005;
2. di approvare l'allegato A riportante le *"Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania"* che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;
3. di stabilire che gli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da corrispondere secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, dovranno confluire sul capitolo di entrata n. 2412 UPB 11.81.80, correlato al capitolo di spesa 1388 UPB 1.1.3;
4. di stabilire che le modalità per il versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale saranno oggetto di un apposito decreto dirigenziale;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Tutela dell'Ambiente, al Settore Formazione del Bilancio, al Settore Entrate e Spese di Bilancio ed al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC .

ALLEGATO A

Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania

1. La quantificazione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto :

PROCEDURA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 del Dlgs 152/2006	€ 500,00	-
Valutazione Ambientale Strategica – artt. 13 e ss. del Dlgs 152/2006	€ 1.000,00	-
Verifica di assoggettabilità a VIA – art. 20 del Dlgs 152/2006	€ 500,00	0,015 % sul costo complessivo
Valutazione di Impatto Ambientale – artt. 23 e ss. del Dlgs 152/2006	€ 1.000,00	0,03 % sul costo complessivo
Valutazione di Incidenza – *Screening* – art. 5 del Reg. regionale n. 1/2010	€ 50,00	0,015 % sul costo complessivo
Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata – art. 6 del Reg. regionale n. 1/2010	€ 100,00	0,015 % sul costo complessivo

2. Il costo complessivo ai fini del calcolo degli oneri è al netto dell'I.V.A. e degli oneri per gli espropri; tale costo dovrà essere attestato dal quadro tecnico economico del progetto o intervento e dal proponente con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000.
3. Nel caso di progetti inerenti le attività estrattive e le concessioni minerarie gli oneri, in relazione al tipo di procedimento attivato, sono determinati come segue:

PROCEDURA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE IN FUNZIONE DELLA SUPERFICIE IN AUTORIZZAZIONE	QUOTA VARIABILE IN FUNZIONE DEI VOLUMI ESTRAIBILI
Verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 del Dlgs 152/2006	€ 500,00	-	-
Valutazione Ambientale Strategica – artt. 13 e ss. del Dlgs 152/2006	€ 1.000,00	-	-
Verifica di assoggettabilità a VIA –	€ 500,00	€ 50/ha	0,001 € /m^3

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROCEDURA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE IN FUNZIONE DELLA SUPERFICIE IN AUTORIZZAZIONE	QUOTA VARIABILE IN FUNZIONE DEI VOLUMI ESTRAIBILI
art. 20 del Dlgs 152/2006			
Valutazione di Impatto Ambientale – artt. 23 e ss. del Dlgs 152/2006	€ 1.000,00	€ 50/ha	0,001 € /m^3
Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata – art. 6 del Reg. regionale n. 1/2010	€ 100,00	€ 50/ha	0,001 € /m^3

4. Nei casi di valutazione ambientale di attività estrattive e concessioni minerarie già sottoposte in precedenza a tale valutazione, gli oneri saranno determinati considerando la quota fissa e la quota variabile in funzione della superficie; la quota variabile in funzione dei materiali estraibili, unitamente alle altre quote, sarà corrisposta solo nel caso il progetto preveda un aumento dei materiali estraibili rispetto alla precedente autorizzazione. Il pagamento degli oneri relativo alla valutazione già espletata dovrà essere comprovato tramite presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento.
5. L'attestazione del pagamento degli oneri dovrà essere allegata all'istanza di attivazione della procedura. Per i piani e programmi sottoposti a VAS (artt. 13 e seguenti del Dlgs 152/2006) l'attestazione del pagamento degli oneri dovrà essere allegata alla trasmissione all'Autorità competente del Rapporto ambientale ai fini della consultazione di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006.
6. Per i progetti e gli interventi sottoposti a valutazione di incidenza il cui costo complessivo risulti inferiore a € 2.000,00 non è dovuto alcun onere.
7. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione di incidenza si applica unicamente la quota fissa indicata in tabella per la valutazione appropriata.
8. Nei casi di integrazione fra più procedure, dovranno essere corrisposti gli oneri di importo più elevato.
9. Per i progetti e gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA è stabilito un tetto massimo per il versamento degli oneri pari a € 20.000,00.
10. Per i progetti e gli interventi sottoposti a VIA è stabilito un tetto massimo per il versamento degli oneri pari a € 40.000,00.
11. Sono esentati dal pagamento degli oneri la Regione Campania e gli Enti strumentali della stessa.
12. Nei casi di attivazione della VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, gli oneri sono determinati in € 500,00.
13. Nei casi di attivazione della VIA a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità, gli oneri saranno determinati detraendo dalla quota prevista per la VIA l'importo precedentemente versato.
14. Nei casi di attivazione della valutazione appropriata di cui all'art. 6 del Reg. regionale n. 1/2010 a seguito di procedura di *screening* di cui all'art. 5 del Reg. regionale n. 1/2010, gli oneri saranno determinati detraendo dalla quota prevista per la valutazione appropriata l'importo precedentemente versato.
15. Le modalità per il pagamento degli oneri saranno oggetto di un apposito decreto dirigenziale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 768 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. N. 209 DEL 24.06.2003 E S.M.I. - CENTRI DI RACCOLTA ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO - DIRETTIVE AI COMPETENTI SETTORI DELL'A.G.C. 05.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

PREMESSO

a) **CHE** il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", ha come obiettivi di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, di evitare distorsioni della concorrenza, di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di recupero e di riciclaggio dei materiali dei veicoli fuori uso;

b) **CHE** l'art. 15 della citata normativa prevede che il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, debba presentare, alla regione competente per territorio, domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo;

c) **CHE** l'Allegato I al citato decreto individua, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli impianti:

- aree individuate ai punti 1.1.1. e 1.1.2 nelle quali tali impianti non devono ricadere;
- aree indicate al punto 1.1.4, da privilegiare in rapporto alla localizzazione;
- per ciascun sito di ubicazione vanno valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai parametri di cui al punto 1.1.3;

RILEVATO

a) **CHE** l'art. 15, comma 3, prescrive che, nel caso in cui in sede di procedimento per l'approvazione dei progetti di adeguamento degli impianti esistenti non risultino rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto, la Regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti;

b) **CHE**, nelle ipotesi di centri di raccolta e impianti di trattamento ubicati in aree non idonee, l'Allegato succitato prescrive, al punto 1.2, che le Regioni devono favorire la rilocalizzazione degli impianti individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione;

c) **CHE** nella fase di prima attuazione della citata normativa, i Settori Provinciali dell'A.G.C. 05, competenti in materia di approvazione dei progetti di adeguamento degli impianti esistenti di cui in premessa, in taluni casi, accertato che le aree ove insistono gli impianti non rientravano tra quelle da privilegiare ai sensi del D.Lgs. 209/03, hanno prescritto la delocalizzazione degli stessi in tempi definiti, sostanziando tale scelta con la non idoneità urbanistica del sito, ritenendola assorbente delle valutazioni delle condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai parametri previsti;

CONSIDERATO

a) **CHE**, allo stato, molti comuni non hanno ancora individuato aree idonee da destinare ai centri di raccolta ed impianti di trattamento di veicoli fuori uso;

b) **CHE** la Regione non ha ancora adottato un piano per favorire la rilocalizzazione comprendente gli appositi strumenti di agevolazione, così come previsto dal D.Lgs. 209/2003;

c) **CHE** sono in scadenza, o già scaduti, i termini previsti per la delocalizzazione di diversi impianti, per cui gli stessi hanno già cessata, ovvero sono destinati a cessare, l'attività nel breve e /o medio periodo;

RAVVISATO

CHE la diffusa cessazione delle attività in esame rischia di determinare una situazione di squilibrio del mercato, di crisi occupazionale e di difficoltà ambientale connessa al corretto smaltimento di veicoli fuori uso, soprattutto

nella città e nella provincia di Napoli ove si sono verificati numerosi casi di diniego di approvazione dei progetti di adeguamento a seguente prescrizione di delocalizzazione;

RITENUTO

necessario al fine della uniforme soluzione della situazione creatasi per i centri di raccolta e impianti di trattamento di veicoli fuori uso, e di scongiurare una nuova emergenza, che i Settori Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento della Regione Campania si attengano alle seguenti direttive:

- **a.** Valutino in sede di esame delle istanze ex art. 15 –comma 3- D.Lgs. 209/03, i progetti di adeguamento dei centri di raccolta ed impianti di trattamento esistenti, verificando la concreta compatibilità del progetto di adeguamento con la zona di insistenza e valutando le previsioni progettuali alla luce delle disposizioni di cui all'art. 15 –comma 3- D.Lgs. 209/03;
- **b.** ove sia accertata la compatibilità di cui al precedente punto **a**), dettino negli adottandi provvedimenti una rigorosa e stringente tempistica dei prescritti lavori di adeguamento pena la chiusura ovvero la delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione;
- **c.** stabiliscano la definitiva delocalizzazione laddove non applicabile la prosecuzione dell'attività nel sito esistente per concreta inidoneità dell'area per l'impossibilità di adeguare gli impianti alle norme vigenti in materia sanitaria e ambientale;
- **d.** provvedano in ordine alle istanze ex art. 15 –comma 3- D.Lgs. 209/03 in presenza di accertata prova dell'avvio del processo di adeguamento dell'impianto ovvero di delocalizzazione, previo parere favorevole dei Comuni nel cui territorio insiste l'impianto nonché - nel caso di impianti ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla L.183/1989 – della competente Autorità di bacino, adottando gli atti consequenziali.

VISTI

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

che, al fine della uniforme soluzione della situazione creatasi per i centri di raccolta e impianti di trattamento di veicoli fuori uso e di scongiurare una nuova emergenza, i Settori Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento della Regione Campania si attengano alle seguenti direttive:

a. Valutino in sede di esame delle istanze ex art. 15 –comma 3- D.Lgs. 209/03, i progetti di adeguamento dei centri di raccolta ed impianti di trattamento esistenti, verificando la concreta compatibilità del progetto di adeguamento con la zona di insistenza e valutando le previsioni progettuali alla luce delle disposizioni di cui all'art. 15 –comma 3- D.Lgs. 209/03;
b. ove sia accertata la compatibilità di cui al precedente punto **a**), dettino negli adottandi provvedimenti una rigorosa e stringente tempistica dei prescritti lavori di adeguamento pena la chiusura ovvero la delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione;
c. stabiliscano la definitiva delocalizzazione laddove non applicabile la prosecuzione dell'attività nel sito esistente per concreta inidoneità dell'area per l'impossibilità di adeguare gli impianti alle norme vigenti in materia sanitaria e ambientale;

d) provvedano in ordine alle istanze ex art. 15 –comma 3- D.Lgs. 209/03 in presenza di accertata prova dell'avvio del processo di adeguamento dell'impianto ovvero di delocalizzazione, previo parere favorevole dei Comuni nel cui territorio insiste l'impianto nonché - nel caso di impianti ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla L.183/1989 – della competente Autorità di bacino, adottando gli atti consequenziali.

Il presente provvedimento è trasmesso, al Settore 02 Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento e ai Settori Provinciali Ecologia e Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno dell'AGC 05 per l'esecuzione; al Settore Aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi dell'AGC 12 per opportuna conoscenza; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 Settore (02)) per la pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania.

Delibera della Giunta Regionale n. 769 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

DELIBERA DI G.R. N. 62 DEL 19.01.2007 - PROVVEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2005, N. 59 - MODIFICHE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a) Che il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 ha disciplinato le finalità, i criteri e gli strumenti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché le modalità di rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

b) Che con delibera di Giunta Regionale n. 62 del 19.01.2007 sono state adottati i provvedimenti per l'avvio delle attività regionali in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

c) Che con DD n. 16 del 30 gennaio 2007 sono state approvate le Linee Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa modulistica;

d) Che il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 ha modificato la parte II del D.Lgs. 152/06 - Titolo I "Principi Generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e contestualmente ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

RILEVATO

Che l'ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali ha chiesto l'emanazione di un atto interpretativo e di specificazione in ordine all'applicazione dell'Allegato VIII (ex Allegato I punto 6.4.b del D.Lgs. 59/07) alla luce della Circolare del 13.7.2004 del Ministero dell'Ambiente nonché della nota n. DSA-RIS-D96_00 (2007-0034) Prot. n. DVA-2010-0020704 del 31.8.2010, a firma del Direttore Generale dott. Mariano Grillo dello stesso Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO

a) Che, alla luce della circolare interpretativa del 13 luglio 2004 e della succitata nota Prot. n. DVA-2010-0020704 del 31.8.2010, il Ministero dell'Ambiente ha concluso che, nel caso specifico dell'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti;
b) Che a tal fine, deve farsi riferimento, ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell'ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
c) Che la cennata Guida regionale al punto C.2 – definizione di capacità produttiva - , fa riferimento al carattere di discontinuità del processo e considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera;

RITENUTO

Necessario integrare la suindicata Guida regionale facendo proprio il parere espresso dal Ministero dell'Ambiente con la nota Prot. n. DVA-2010-0020704 del 31.8.2010, ossia considerare che, per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti;

VISTI

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi
La DGRC n. 62/07
Il DD n. 16/07

Propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riproposto:

1) **di specificare** che, per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti;
2) **di specificare** che, a tal fine , deve farsi riferimento, ove possibile , al trimestre di maggior produzione rilevato nell'ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
3) **di integrare** la Guida Regionale, approvata con Delibera di G.R. n. 62/07 al punto C.2 – definizione di capacità produttiva - , aggiungendo il punto: " per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti - a tal fine, si deve far riferimento, ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell'ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
4) **di trasmettere** il presente provvedimento ai Settori Provinciali Ecologia e Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno dell'AGC 05; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 Settore (02) per la pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania.

Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 12/11/2010

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 1 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto dell'Atto:

ADEMPIMENTI DELIBERA 534/2010:CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA 1858/2009 "BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE. PROGETTO META DISTRETTO DEL SETTORE ICT. UTILIZZO RISORSE PO 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.2".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
b. che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
c. che, a norma dell'art. 14, comma 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, ferme restando le previsioni di cui all'art. 77- ter, comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche , dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
d. che, in particolare, l'art. 14, comma 20 del d.l. 78 del 31/05/2010 stabilisce che "*Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo";*
e. che con DGRC nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del d.l. 78 del 2010, ad annullare le delibere di Giunta regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte le decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
f. che con nota prot. N. 2664/UDCP/GAB/GAB del 04/06/2010 il Capo Gabinetto del Presidente ha chiesto alle AA.GG.CC. di procedere all'esame istruttorio degli atti deliberativi adottati a decorrere dal 31/07/2009 propedeutico all'eventuale annullamento degli stessi ai sensi dell'art. 14, comma 20 del d.l. n. 78 del 31/05/2010;
g. che con delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
   - *avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;*
   - *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del procedimento;*
   - *incaricare i coordinatori competenti per materia di provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
   - *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.*

RILEVATO che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 534 del 2 luglio è compresa la delibera di Giunta n. 1858 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: "*Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell'informzione.Progetto Metadistretto del Settore ICT. Utilizzo risorse P.O. 2007/2013 Obiettivo 2.2.".*

CONSIDERATO che, in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, il Settore Ricerca dell'AGC 06 ha proceduto all'esame istruttorio della delibera n. 1858 del 18 dicembre 2009 dal quale è emerso:

a. che con la delibera 1858/2009 la Giunta Regionale ha provveduto ad imputare la spesa connessa al Bando per la concessione di aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell'informazione. Progetto Metadistretto del settore ICT, sulle risorse comunitarie di cui al P.O. 2007 – 2013 obiettivo operativo 2.2, attività a), in luogo di quelle in precedenza stanziate ed afferenti al POR 2000/2006 Misura 3.17 ammontanti ad euro 13.817.349,00;

b. che la graduatoria dei progetti presentati in risposta al bando di cui sopra è stata approvata con decreto dirigenziale n. 288 del 24/12/2007;

c. che stante la ricognizione effettuata in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 1276/09, per l'intervento in parola, risulta già erogata una spesa complessiva di € 21.089.430,00, di cui € 13.817.349,00 a valere sul Por Campania 2000-2006 - misura 3.17, € 1.515.095,00 a valere sul POR 2007/2013 - obiettivo 2.2.- di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2227 del 21/12/2007, euro 5.756.986,00 a valere sui fondi CIPE, delibere 20/2004 e 8/2004 ed € 245.500,00 FUR;

d. che la procedura attuativa del Bando per la concessione di aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell'informazione. Progetto Metadistretto del settore ICT è in fase conclusiva, ossia le imprese beneficiarie hanno realizzato i progetti e sono in attesa dei saldi da parte della Regione;

e. che per l'effetto di quanto sopra, la Regione Campania è obbligata ad ottemperare agli impegni derivanti dall'attuazione della procedura di cui al citato bando ed in mancanza potrebbe ricorrere in possibili azioni giudiziarie da parte dei beneficiari con aggravio di spese;

f. che, all'esito del procedimento istruttorio di cui alla Delibera di Giunta n°534 del 02/07/2010, il settore Ricerca Scientifica rileva che la DGRC 1858/2009 ha determinato diritti acquisiti da parte delle imprese che hanno realizzato i progetti e sono in attesa dei saldi da parte della Regione;

RITENUTO

a. che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della citata DGRC 1858/2009;
b. che, per l'effetto, è cessata l'esigenza di sospensione dell'efficacia della DGRC 1858/2009, assunta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010.

VISTI:

a. l'art. 77 ter , comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
b. l'art. 14 commi da 19 a 24 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
c. l'art. 1 comma 2 della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3 comma 2 della legge 108 del 17/02/1968;
d. la DGRC n. 494 del 04/06/2010;
e. la DGRC n. 495 del 04/06/2010;
f. la DGRC n. 496 del 04/06/2010;
g. la DGRC n. 501 del 11/06/2010;

h. gli art. 7, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della l.241/90 e ss.mm.ii;

i. l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta regionale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, risulta che la DGRC 1858/2009 ha determinato diritti acquisiti da parte delle imprese che hanno realizzato i progetti e sono in attesa dei saldi da parte della Regione e pertanto non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGRC 1858/2009;

2. che, per l'effetto, è cessata la sospensione dell'efficacia della DGRC 1858/2009, assunta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Ricerca di dare attuazione alla presente delibera, nel rispetto del disposto della delibera n. 501/2010 "*Patto di stabilità interno. Determinazioni*" per quanto concerne gli impegni di spesa, e di avviare le procedure di liquidazione nei limiti dei saldi programmatici previsti dalla DGRC n. 501 del 11/06/2010 e s.m.e i.;

4. di inviare il presente atto all'AGC Ricerca Scientifica – Settore Ricerca, all'AGC Bilancio Ragioneria e al BURC per la pubblicazione.

Delibera della Giunta Regionale n. 774 del 12/11/2010

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 1 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto dell'Atto:

ADEMPIMENTI DELIBERA 534/2010: CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA 1859/2009 "BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006. UTILIZZO RISORSE PO 2007/2013 OBIETTIVO 2.2".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
b. che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
c. che, a norma dell'art. 14, comma 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, ferme restando le previsioni di cui all'art. 77- ter, comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche , dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
d. che, in particolare, l'art. 14, comma 20 del d.l. 78 del 31/05/2010 stabilisce che "*Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo";*
e. che con DGRC nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del d.l. 78 del 2010, ad annullare le delibere di Giunta regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte le decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
f. che con nota prot. N. 2664/UDCP/GAB/GAB del 04/06/2010 il Capo Gabinetto del Presidente ha chiesto alle AA.GG.CC. di procedere all'esame istruttorio degli atti deliberativi adottati a decorrere dal 31/07/2009 propedeutico all'eventuale annullamento degli stessi ai sensi dell'art. 14, comma 20 del d.l. n. 78 del 31/05/2010;
g. che con delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
   - *avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;*
   - *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del procedimento;*
   - *incaricare i coordinatori competenti per materia di provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
   - *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.*

RILEVATO che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 534 del 2 luglio è compresa la delibera di Giunta n. 1859 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: "*Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006. Utilizzo risorse P.O. 2007/2013 Obiettivo 2.2.".*

CONSIDERATO che, in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, il Settore Ricerca dell'AGC 06 ha proceduto all'esame istruttorio della delibera n. 1859 del 18 dicembre 2009 dal quale è emerso quanto segue:

a) con la delibera n. 1859 del 18 dicembre 2009 la Giunta Regionale ha provveduto ad imputare la spesa connessa al "*Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006*", sulle risorse comunitarie di cui al Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.2, attività a), in luogo di quelle in precedenza stanziate ed afferenti al POR 2000/2006 Misura 3.17 per euro 16.300.000,00;

b) sul BURC n. 8 del 29 gennaio 2007 (D.D. n. 343 del 20 dicembre 2006) è stato pubblicato il relativo bando finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi dall'ICT, con l'obiettivo di migliorare la competitività delle PMI finanziando progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo;

c) nell'anno 2009, in attuazione della delibera n. 1859 del 18 dicembre 2009 sono stati adottati gli impegni contabili relativamente agli interventi da realizzare e non è stato assunto alcun provvedimento di liquidazione, per cui la delibera citata non ha inciso sullo sforamento del Patto di stabilità anno 2009, che ha riguardato unicamente il profilo di cassa dei limiti programmatici previsti.

d) sul BURC n.41 del 31 Maggio 2010 sono state pubblicate le graduatorie definitive delle PMI beneficiarie del regime di aiuti, approvate con D.D. 282 del 24/05/2010;

e) che all'esito del procedimento istruttorio di cui alla DGR n. 534 del 02/07/2010, il Settore Ricerca Scientifica rileva che la DGRC 1859/2009 non ha inciso sullo sforamento del Patto di Stabilità Interno 2009 e che l'interesse della Regione Campania alla realizzazione dell'intervento finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi dall'ICT, con l'obiettivo di migliorare la competitività delle PMI finanziando progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo è attuale e coerente con la programmazione POR 2007 - 2013;

RITENUTO

a. che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della citata DGRC 1859/2009;

b. che, per l'effetto, è cessata l'esigenza di sospensione dell'efficacia della DGRC 1859/2009, assunta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010.

VISTI:

a. l'art. 77 ter , comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

b. l'art. 14 commi da 19 a 24 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;

c. l'art. 1 comma 2 della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3 comma 2 della legge 108 del 17/02/1968;

d. la DGRC n. 494 del 04/06/2010;

e. la DGRC n. 495 del 04/06/2010;

f. la DGRC n. 496 del 04/06/2010;

g. la DGRC n. 501 del 11/06/2010;

h. gli art. 7, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della l.241/90 e ss.mm.ii;

i. l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta regionale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, risulta che la DGRC 1859/2009 non ha inciso sullo sforamento del Patto di Stabilità Interno 2009 e che l'interesse della Regione Campania alla realizzazione dell'intervento finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi dall'ICT, con l'obiettivo di migliorare la competitività delle PMI finanziando progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo è attuale e coerente con la programmazione POR 2007 – 2013 e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGRC 1859/2009;

2. che, per l'effetto, è cessata la sospensione dell'efficacia della DGRC 1859/2009, assunta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Ricerca di dare attuazione alla presente delibera, nel rispetto del disposto della delibera n. 501/2010 "*Patto di stabilità interno. Determinazioni*" per quanto concerne gli impegni di spesa, e di avviare le procedure di liquidazione nei limiti dei saldi programmatici previsti dalla DGRC n. 501 del 11/06/2010 e s.m.e i.;

4. di inviare il presente atto all'AGC Ricerca Scientifica – Settore Ricerca, all'AGC Bilancio Ragioneria e Tributi – Settore Entrate e Spese – ed al BURC per la pubblicazione.

Delibera della Giunta Regionale n. 772 del 12/11/2010

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 3 Centro Regionale Elaborazione Dati

Oggetto dell'Atto:

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E LA REGIONE CAMPANIA PER IL COLLEGAMENTO ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (I.N.A.).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

CHE i procedimenti anagrafici e la loro gestione hanno subito di recente una profonda innovazione;

CHE in virtù della radicale riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione in forma associata la Regione Campania intende assicurare un migliore esercizio della funzione di vigilanza e gestione dei dati anagrafici, al fine di garantire la sicurezza dei dati e dell'interscambio anagrafico;

CHE per ridurre il dualismo ancora esistente tra certificato cartaceo e Misura elettronica, ed assicurare un efficiente esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;

CHE per rendere maggiormente adeguato e sollecito lo scambio dei dati sopra citati tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici e privati si rende opportuno aderire alla Convenzione predisposta dal Ministero dell'Interno e le Regioni, proprio per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi;

CHE con delibera di Giunta n. 795 del 9.5.2008, la Regione Campania ha approvato l'adesione della Regione Campania al progetto per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi, e per l'effetto, ha recepito lo Schema di "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi";

CHE nelle more della sottoscrizione della convenzione recepita dalla Regione Campania, il Ministero dell'Interno ha apportato alcune modifiche al medesimo schema di convenzione senza mutarne, di fatto, la sostanza e le finalità;

CHE la Convenzione predisposta dal Ministero dell'Interno e le Regioni per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi ha funzione di indirizzo sia di processo, sia di esercizio, delle politiche di accesso per la divulgazione e diffusione delle attività di gestione dei sistemi informatici, impegnando l'Amministrazione regionale nelle attività di elaborazione e svolgimento delle azioni conseguenti e coordinate;

CONSIDERATO

CHE avendo il Ministero dell'Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione, sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti l'interscambio di dati nell'ambito dei servizi demografici ed evidenziato la necessità di dare il massimo impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e positivo popolamento dell'INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza anagrafica, necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;

CHE, con decreto n. 240 del 13.10.2005, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23.11.2005, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha adottato il Regolamento di Gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), individuando, per l'attuazione, i soggetti all'uopo deputati, nonché le procedure ed i servizi in uno ai criteri per la verifica della qualità e dell'efficienza del Servizio medesimo;

CHE il CISIS, sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base

del proprio Statuto, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;

CHE il Comitato di Indirizzo di cui all'art. 5 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero e il CISIS ha predisposto il documento tecnico, concernente l'architettura tecnico-infrastrutturale nonché il modello applicativo di collegamento al Centro Nazionale Servizi Demografici da parte delle Regioni;

CHE la Conferenza Unificata Stato – Regioni ha approvato in data 14 dicembre 2006 la documentazione tecnica, predisposta dal Comitato di Indirizzo – Ministero – CISIS, da allegare alle Convenzioni tra il Ministero dell'Interno e le Regioni per l'accesso ai servizi dell'INA.

CHE la Regione Campania, con D.G.R.C. n. 3 del 15/01/91, ha aderito al CISIS al fine di prendere parte alle attività di coordinamento e pianificazione degli investimenti di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione dei sistemi informativi;

RITENUTO

Di dover aderire, e per l'effetto, di adottare lo Schema di "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi", così come modificato dal Ministero medesimo;

PRESO ATTO

Delle finalità e della strutturazione del progetto avviato dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

Dei pareri resi dall'A.G.C. Avvocatura della Regione Campania – Settore Consulenza Legale e Documentazione – con nota del 29/05/2009 prot. n. 0472209, nonché dal Gabinetto della Presidenza con nota dell'11/11/2010 prot. n. 7970/UDCP/GAB/GAB, acquisita al protocollo del Settore CRED al n. 900508 dell'11/11/2010;

VISTO

- il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30 maggio 1989;
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;
- il D. Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive mm. ed ii. ;
- l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- il D. L. n. 6 del 15 gennaio 1993 convertito nella L. n. 63 del 17 marzo 1993;
- il D.P.C.M. 5 maggio 1994;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";

- il D.P.C.M. 22 ottobre 1999 n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;
- l'art. 3 del D.M.I. 19 luglio 2000 recante "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità elettronica ed al documento d'identità elettronico";
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 10 del 23/01/2002;
- il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;
- il D. M. n. 240 del 13/10/2005, pubblicato in G.U. n. 273 del 23/11/2005;
- il D.P.R. n. 396 del 3/11/2000;
- il D. Lgs. n. 286 del 25/7/1998;
- il Decreto del M. I. del 18/12/2000;
- il Decreto del M. I. del 6/10/2000 art. 5 comma 1 e 4;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
- il regolamento per la realizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni ex art. 34, comma 2 della L. n. 189 del 30/7/2002;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
- il D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e successive mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 242 del 27/7/2004;
- il D. Lgs. n. 42 del 28/02/2005
- l'art. 1-novies, secondo comma, della legge 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale l'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate, garantendo , altresì, le funzioni di Vigilanza;
- il Protocollo d'Intesa, in data 13 luglio 2005, tra il Ministero dell'Interno e il Centro Interregionale per il sistema Informatico e il sistema Statistico – CISIS;
- il Decreto ministeriale in data 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 in data 23 novembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi concernente la disciplina degli accessi all'Indice Nazionale delle Anagrafi da parte dei comuni, delle PP.AA. e dei soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2006 con il quale è stata adottata la Direttiva per la Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed il relativo Piano di attuazione;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

Di approvare l'adesione della Regione Campania al progetto per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi, e per l'effetto, recepire lo Schema di "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi", così come modificato, allegato A al presente provvedimento divenendone in tal modo parte integrante e sostanziale;

Di demandare a successivi atti monocratici la individuazione dei referenti della Regione Campania presso il tavolo di lavoro Ina-Saia congiunto Prefetture, Regioni, Comuni, istituito presso la Prefettura del capoluogo di Regione;

Di delegare, per la sottoscrizione della "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi", il Dirigente pro tempore del Settore C.R.E.D. dell'A.G.C. "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica";

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it;

DI inviare il presente atto, per quanto di competenza, alle seguenti Strutture:

- Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta – Comitati Dipartimentali;
- Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti;
- Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
- Assessore all'Università e Ricerca Scientifica – Statistica, Sistemi Informativi e Informatica;
- A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica.

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E LA REGIONE ..... PER IL COLLEGAMENTO ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (I.N.A.)

L'anno , addì in Roma, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici,

TRA

- Il Ministero dell'Interno (*successivamente denominato Ministero*) rappresentato dal ;

E

- La Regione ..... , rappresentata dal ;

V I S T O:

- il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30 maggio 1989;
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale", e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 recante "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici";
- il d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'art. 8 del decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;
- il Decreto ministeriale in data 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 in data 23 novembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi concernente la disciplina degli accessi all'Indice Nazionale delle Anagrafi da parte dei comuni, delle PP.AA. e dei soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Interno, in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
- il decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2000 art.5 comma 1 e 4, recante "Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate";
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

- il regolamento per la realizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto di asilo, di cui all'articolo 34, comma 2 della legge 30 luglio 2002 n°189;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
- il d. L.vo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "codice dell'amministrazione digitale" ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice;
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242, con cui vengono emanate le norme per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra PP. AA. In materia di immigrazione;
- il d. L.vo in data 28 febbraio 2005 n. 42, recante l'istituzione del sistema pubblico di connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione;
- l'articolo 50 del d.l. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, che prevede la generazione e la progressiva consegna, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria;
- con Decreto ministeriale in data 9 dicembre 2004 del Ministro dell'Interno, del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state emanate le regole tecniche e di sicurezza per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- la Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies ter, in base al quale i Comuni devono predisporre i necessari collegamenti all'INA presso il CNSD e redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione della carta di

fonte: http://burc.regione.campania.it

identità elettronica, il passaporto, e il permesso di soggiorno, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2005;

- la legge 31 maggio 2005, n. 88, art. 1-novies, secondo comma, in base al quale l'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 22.3.06 con il quale è stata adottata la Direttiva per la Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed il relativo Piano di attuazione.
- il Protocollo d'Intesa, in data 13 luglio 2005, tra il Ministero dell'Interno e il Centro Interregionale per il sistema Informatico e il sistema Statistico – CISIS.
- L'articolo 16-bis commi 1 e 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 2/2009 del 28 gennaio 2009.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale, nonché assicurare la sicurezza dei dati e dell'interscambio anagrafico;
- alcune Regioni hanno realizzato delle reti unificate per la pubblica amministrazione a carattere regionale in conformità al sistema pubblico di connettività (SPC) previsto dal D.LGS 28 febbraio 2005, n. 42, alla quale hanno aderito numerosi Comuni dei territori regionali e che tali reti vengono già utilizzate dai predetti Comuni per la trasmissione dei dati all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) con il Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA), ed ai servizi dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero(AIRE) secondo la normativa vigente in materia;
- le predette infrastrutture di rete a livello regionale per il trasporto di dati anagrafici provenienti dai Comuni al sistema nazionale dell'INA, devono essere

fonte: http://burc.regione.campania.it

integrate, dal punto di vista architetturale e del protocollo di comunicazione, con il Backbone CNSD (INA) del Ministero mediante i servizi della porta di dominio qualificata SPC del Ministero dell'Interno

- l'utilizzo delle reti regionali da parte dei Comuni è realizzato secondo il modello architetturale, relativo sia alla componente tecnologico-infrastrutturale che applicativa, individuato nel documento tecnico che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7;
- il Ministero dell'Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione, ha sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti l'interscambio di dati nell'ambito dei servizi demografici ed ha evidenziato la necessità di dare il massimo impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e positivo popolamento dell'INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza anagrafica, necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;
- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 62 in data 28/12/2005 ha emanato le modalità di comunicazione dei dati anagrafici, comprese le variazioni all'INA, con standard XML-SAIA, per assicurare la circolarità anagrafica tra i comuni e tra questi e le PP.AA;
- con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983 sono state istituite le conferenze permanenti per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province autonome;
- con D.P.R. del 15 maggio 2001, n. 287, Art. 4, sono state istituite le conferenze permanenti presso le Prefetture per verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull'attività statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.;
- con D.P.R. del 3 aprile 2006, n. 180, art. 1- comma 4, è stato emanato il regolamento in materia di Prefetture –Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il CISIS sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base del proprio Statuto, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;
- con il D.M. in data 8 novembre 2007 sono state apportate modifiche al decreto del Ministro dell'Interno in data 19 luglio 2000, concernente l'emissione della Carta di Identità Elettronica-CIE;
- dopo l'approvazione delle regole tecniche SPC è stato attivato un gruppo di lavoro tecnico presso il CNIPA che ha iniziato l'approfondimento dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica della documentazione approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 14 dicembre 2006, producendo un primo documento presentato a Napoli da Ministero dell'Interno e Regioni in data 10 dicembre 2008;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Art.2
(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati nel testo corrispondono alle seguenti definizioni:

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

MINISTERO: Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

REGIONE: (nome della regione)

INA: Indice Nazionale delle Anagrafi;

C.N.S.D.: Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

ANCI: Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;

TOR VERGATA: Università degli Studi di Roma 2 "Tor Vergata";

Backbone C.N.S.D./INA.: Infrastruttura di sicurezza del C.N.S.D. e dell' Indice Nazionale delle Anagrafi, che certifica lo scambio e l'integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento di gestione n. 240/2005 ;

Porta di Dominio del C.N.S.D.:

Porta di Dominio del C.N.S.D. comprensiva del modulo "Porta di accesso Backbone C.N.S.D., sistema di sicurezza del C.N.S.D. che abilita e gestisce l'accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.;

Modulo Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.:

modulo "plug in" della Porta di Dominio della Regione; rappresenta il sistema, all'interno dell'Ente, abilitante per all'accesso in rete ai servizi applicativi del CNSD;

Porta di accesso del Comune: la «Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.» situata presso il comune;

Porta di dominio della Regione: Infrastruttura informatica delle Regioni che si interfaccia con il **Modulo "**Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 3
(Finalità)

La Convenzione ha la finalità di rendere possibile il collegamento tra la Regione …… e il Ministero/CNSD per assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati anagrafici forniti dai comuni tramite la infrastruttura di sicurezza dell'INA.
Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni attraverso l'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale.
La presente convenzione ha inoltre la finalità di dare attuazione all'interno dei sistemi regionali ad iniziative correlate, nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento, e che saranno successivamente convenute fra i firmatari della presente convenzione e sottoposte al comitato tecnico interregionale di cui al successivo art.7 c.4.

Art. 4
(Modalità di interscambio)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 viene utilizzata l'architettura di connessione, tramite porta di dominio "SPCoop" (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperatività), tra la Regione e la Porta di Dominio del C.N.S.D. comprensiva del modulo "Porta di accesso Backbone C.N.S.D.", architettura sperimentata e da approvare con apposito accordo di servizio dai contraenti.
Il Ministero fornisce il modulo "Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.", che assicura le funzionalità del "Backbone C.N.S.D.", a tutti gli enti che dovranno usufruire dei servizi del C.N.S.D. Per l'accesso a qualsiasi servizio del C.N.S.D. gli enti autorizzati utilizzano una Porta di Dominio integrata con il modulo "Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.".

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Regione è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della stessa nella complessiva responsabilità della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.
Il Ministero è responsabile della sicurezza logica della Porta di accesso del Comune, mentre il Comune è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della stessa nella complessiva responsabilità della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.
Il Ministero è responsabile della sicurezza logica, della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della Porta di Dominio del C.N.S.D. comprensiva del modulo "Porta di accesso Backbone C.N.S.D.".
Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche che saranno indicate in un documento di specifiche tecniche e architetturali, che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 5
(Servizi di Interscambio)

Il Ministero:

- rende disponibili i servizi dell'INA/SAIA su base nazionale e, segnatamente, certifica la residenza anagrafica, sulla base delle variazioni anagrafiche, trasmesse dai Comuni;

La Regione:

- utilizzerà i dati certificati dall'INA/SAIA esclusivamente ai fini istituzionali, fornendo ai comuni che ne facciano richiesta il servizio di trasporto dei dati stessi al CNSD, come da documento di specifiche tecniche e architetturali che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7,
- favorisce la riduzione dei tempi di inoltro dei dati anagrafici all'INA/SAIA da parte dei comuni introducendo economie di spesa.

La definizione puntuale dei servizi oggetto di interscambio avverrà all'interno delle specifiche degli accordi di servizio SPC, previsti dalle regole tecniche SPC, e

fonte: http://burc.regione.campania.it

definiti nell'ambito del comitato tecnico interregionale di cui al successivo art. 7, comma 4.

Art. 6
(Titolare del trattamento e misure di sicurezza)

1) Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 196 in data 30/6/2003 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 in merito alla identificazione degli utenti abilitati e alla protezione degli operatori, nonché per la identificazione e autorizzazione degli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico;
2) Titolare del trattamento dei dati anagrafici scambiati con il Backbone C.N.S.D./ INA è la Regione, che designa con apposito provvedimento il responsabile e l'incaricato del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA, ai sensi dei predetti articoli 29 e 4 comma 1 del D.lgs. n. 196/2003 e del precitato Regolamento di gestione dell'INA art. 8, comma 6. La Regione, pertanto, è tenuta a conformare i propri sistemi di connessione al CNSD con l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni da questa detenuti, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nel precitato documento di specifiche tecniche e architetturali che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7.
   Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali concernenti il collegamento della Regione ..... con il CNSD sono espressamente richiamati nel predetto documento di specifiche tecniche e architetturali che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7;
3) Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni al Backbone C.N.S.D./INA è il Comune. Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile della attuazione delle misure di sicurezza, nonché dell'adozione delle procedure individuate nel piano di sicurezza di cui al D.M. del 2 agosto 2005, approvato dalla Prefettura di competenza. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA, come

fonte: http://burc.regione.campania.it

previsto dalla legislazione anagrafica e, segnatamente, dall'art. 6, comma 3 del Regolamento di gestione INA, n. 240 in data 13/10/2005;

4) La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei Comuni nella gestione dell'anagrafe e nell'invio delle comunicazioni all'INA rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto competente per provincia;
5) La Regione è tenuta ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento al CNSD, nel documento di specifiche tecniche e architetturali che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 7
(Esecuzione)

1) Per la generale programmazione della presente Convenzione e la valutazione della sua regolare esecuzione è istituito presso la Prefettura del capoluogo di regione il tavolo di lavoro INA-SAIA congiunto Prefetture, Regione, Comuni.

2) Il Tavolo di lavoro congiunto, viene costituito dal Prefetto del capoluogo di Regione entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ed è composto dal Dirigente dell'Area Enti Locali delle Prefetture della regione, da due rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti dei servizi demografici dei comuni, per tale scopo individuati dall'ANCI e da due rappresentanti del Ministero che assicurano l'assistenza tecnico-operativa eventualmente necessaria all'esecuzione della presente Convenzione.

3) Il Tavolo congiunto ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione a livello regionale, controllare lo stato di avanzamento delle attività di collegamento della Regione al C.N.S.D. definendo con apposito piano di lavoro le singole fasi di attuazione e fornendo al Comitato di Indirizzo, di cui al Protocollo d'Intesa Ministero–CISIS, il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei lavori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4) Per il raccordo e il coordinamento a livello nazionale delle attività dei tavoli tecnici regionali, per il continuo approfondimento e specifica dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica della documentazione approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 14 dicembre 2006 e per la definizione e monitoraggio dei contenuti degli accordi di servizio è istituito presso il Ministero dell'Interno il comitato tecnico interregionale per le Convenzioni INA/SAIA Regioni-Ministero con la partecipazione del CNIPA in rappresentanza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 8
(Validità della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla stipula della stessa, con possibilità di rinnovo.

Roma,

il MINISTERO DELL'INTERNO ***la REGIONE*** .....

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 763 del 12/11/2010

A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Settore 1 Demanio e Patrimonio

Oggetto dell'Atto:

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLA MEDESIMA UNITA' PREVISIONALE DI BASE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 7/2002.

Assessori Ermanno Russo – Gaetano Giancane
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:
a. che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 con L.R. n. 3 del 21/01/2010;
b. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 09/02/2010 ha approvato il bilancio gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO:
a. che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa del Capitolo 122 (U.P.B. 6.80.221), rientrante nella competenza operativa dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio, non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell'anno e che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del suddetto Capitolo così come di seguito indicato:
(U.P.B. 6.80.221):
- cap. 122 dell'importo di euro 250.000,00;

CONSIDERATO:
a. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO:
a. che a tanto si possa provvedere, per il Capitolo 122 (U.P.B. 6.80.221), utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo di spesa così come di seguito indicato:
- Cap. 188 Euro 250.000,00
rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. Demanio e Patrimonio ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alla carenza finanziaria riscontrata sul predetto capitolo di spesa 122;

VISTO:
a. la L.R. n. 7/2002;
b. la L.R. n. 3/2010;
c. la D.G.R.C. 92 del 09/02/2010;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:
capitolo di spesa 188 (U.P.B 6.80.221) avente la seguente denominazione "Spese per il funzionamento di organi collegiali, di commissioni, progetti finalizzati al miglioramento delle procedure, delle prestazioni e delle banche dati": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 250.000,00;

capitolo di spesa 122 (U.P.B 6.80.221) avente la seguente denominazione “Oneri per la manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili di proprietà regionale e delle sedi della Regione Campania”: aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 250.000,00;

2. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:
alle Aree Generali di Coordinamento “Bilancio, Ragioneria e Tributi” e “Demanio e Patrimonio”;
ai Settori “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale” e “Demanio e patrimonio”;
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ;
al Tesoriere Regionale.

Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 12/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002 N.7, ART.47 COMMA 3. RICOOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.241/09, PER DANNI DA FAUNA SELVATICA, A FAVORE DEL SIG. STORTI FELICE E AVV. ROSSELLA VERDEROSA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

la L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania,rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;

l' art 47,comma 3 ,della L . R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ;

la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

con delibera di G. R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;

il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 con legge regionale n. 3 del 21 Gennaio 2010;

la Giunta Regionale con delibera n. 92 del 09 Febbraio 2010 ha approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2010;

CONSIDERATO CHE:

gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47 comma 3 della L . R. 7/2002 e sue s. m. i.;

Vista la nota Prot. n. 105193/2010 dell'Avvocatura Regionale con allegata la sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 241/09, con la quale il giudice accogliendo l'istanza di parte ,ha dichiarato la Regione Campania, responsabile dei danni subiti dal Sig. Storti Felice e condannata al pagamento della somma di euro 2085,00 oltre alle spese e oneri accessori;

Dalla sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 241/2009 si evince che:

il Giudice di Pace di Montella pronunciandosi sulla domanda proposta da Storti Felice così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore di Storti Felice della somma di € 1000,00 come determinata nella parte motiva, oltre gli interessi legali decorrenti dal dì della domanda

Condanna la medesima convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in € 1085,00 di cui E 85 per spese E 500 per diritti ed E 500 per

onorario oltre il rimborso forfetario spese generali, iva e contributo Cassa Previdenza Avvocati. Con attribuzione all'avv. Rossella Verderosa dichiaratasi antistataria.

Considerato altresì che:

- **al Sig. Storti Felice oltre alla somma di euro 1000,00 vanno attribuiti gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda proposta in data 23/02/09 fino al 31/12/2010**

data presuntiva di liquidzione pari ad euro 35,56per un importo totale comprensivo di interessi di euro 1035,56;

- **all'Avv Rossella Verderosa da sentenza occorre riconoscere la somma di euro 1085 di cui 85,00 per spese ,oltre il rimborso forfettario spese generali pari ad euro 125,00;cassa previdenza euro 45,00 ;IVA pari ad euro 234,00 per cui l'importo totale da riconoscere all'Avv. Rossella Verderosa risulta essere di euro 1489,00;**

RITENUTO CHE:

in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 241/09, occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;

la spesa di € 2524,56 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio,la cui legittimità,ai sensi dell'art 47,comma 3 e 4 della L . R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza ;

il debito fuori bilancio in questione di € 2524,56 derivante dalla predetta sentenza è certo liquido ed esigibile;

la Giunta Regionale , ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b) della L. R. n. 7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative,in termini di competenza e/o di cassa ,tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO

di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € 2524,56 ai sensi dell'art. 47 comma 3 L. R. 7/02 e della D. G .R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;

che a tanto si possa provvedere , dotando il capitolo di spesa 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato " Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L. R. 7/2002 di competenza dell' AGC 11" all'uopo istituito della somma di euro 2524,56 e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 AGC 08 ed avente sufficiente disponibilità;

di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca dell'A. G. C. 11 il conseguente atto di impegno della predetta somma di euro 2524,56 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57 all'uopo istituito,subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI
l 'art 47 comma 3 della L . R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 22 della L .R. n1 del 30 Gennaio 2008 ;
la nota dell'A. G. C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 877417 del 25/10/2006;
la DGR 1731/2006;
la L . R. n. 3 del 21 Gennaio 2010
la DGR n. 92 del 09 Febbraio 2010
lo Statuto della Regione Campania:

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L . R. 30 /04/2002 n. 7 così come modificato dall'art. 22 della L . R. n. 1 del 30/01/08 ,la somma complessiva di € 2524,56 appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sig Storti Felice nato il 12/08/1946 a CastelFranci (AV) C.F. STRFLC46M12C105A così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria ;

di prendere atto che la somma totale di € 2524,56 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo,a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare ,ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b della L. R. n.7/2002,una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

capitolo di spesa 124 (U .P .B 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 2524,56;

capitolo di spesa 580 (U. P. B. 6.23.57) incrementato dello stanziamento di competenza e cassa per € 2524,56;

di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 2524,56 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G. R. 1078 del 22/06/07 subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza

al Consiglio Regionale della Campania; all' A .G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario; al Settore B. C. A.; all'A. G .C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; all'A. G. C. Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Entrata e Spese, al BURC per la relativa pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N 1 DEL 16/09/2010

Area 11 **SETTORE 05** **SERVIZIO 01**

La Sottoscritta Dr.ssa Daniela Lombardo nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore Storti Felice nato il 12/08/1946 a Castelfranci (Av) e residente a Castelfranci (AV) in via Capogiardino C.F. STRFLC46M12C105A ;

Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 1035,56 derivante da sentenza del Tribunale del Giudice di Pace di Montella . 241/09;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Montella n. 241/09

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il Sig. Storti Felice conveniva in giudizio presso il Giudice di Pace di Montella la Regione Campania per il risarcimento danni subiti alla propria autovettura in conseguenza dell'impatto verificatosi con un cinghiale. Con sentenza 241/09 il Giudice di Pace di Montella dichiara la responsabilità della Regione Campania per i danni patiti dal Sig. Storti Felice.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 241/2009; giudice di pace di Montella n. 241/09;
Importo Euro 1000,00

Interessi 35,56

Totale debito euro 1035,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

fonte: http://burc.regione.campania.it

ATTESTA

a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenza;

b) che al momento sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 1033,12 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss.del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

EURO 1035,56

Allega la seguente documentazione :
Sentenza n. 241/09 Giudice di Pace di Montella ;

Il Dirigente del Settore
Dr ssa Daniela Lombardo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N 2 DEL 16/09//2010

Area 11 **SETTORE 05** **SERVIZIO 01**

La sottoscritta Dr.ssa Daniela Lombardo nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore Avv. Rossella Verderosa C.f. VRDRSL65R51A509L P.I. 01905380646 Via Ventreglie N. 8 Montella

Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 1489,00 derivante da sentenza del Tribunale del Giudice di Pace di Montella . 241/09 a favore dell'avvocato Avv. Rossella Verderosa

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Montella n. 241/09

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il Sig. Storti Felice conveniva in giudizio presso il giudice di Pace di Montella la Regione Campania per il risarcimento danni subiti alla propria autovettura in conseguenza dell'impatto verificatosi con un cinghiale. Con sentenza 241/09 il Giudice di Pace di Montella dichiara la responsabilità della Regione Campania per i danni patiti da Sig. Storti Felice

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 241/2009;

Importo Euro **1489,00**

Interessi **0,00**

Totale debito euro **1489,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

fonte: http://burc.regione.campania.it

ATTESTA

a) **Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenza;**

b) **che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 1489,00 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,**

c) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss.del Codice Civile;**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

EURO 1489,00

Allega la seguente documentazione :
Sentenza n. 241/09 Giudice di Pace di Montella ;

Il Dirigente del Settore
Dr ssa Daniela Lombardo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

11/05 A.G.C. SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA
Centro Direzionale Is. A/6
80143 NAPOLI

A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso
Civile e Penale
- 5 FEB. 2010
Prot. n. 105193

1319/2009 CC
Sentenze del Giudice di Pace di Montella n.241/09
Attore : **STORTI FELICE**

PRESA IN CARICO
IN DATA 17 FEB. 2010

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza per trasmettere copia della sentenza in oggetto, con la quale il giudice ha accolto la domanda dell'attore nei confronti della Regione Campania per danni causati da cinghiali a cose, condannando la stessa al pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di danno ex art. 2043 cc oltre gli interessi dalla domanda, oltre alle spese di lite.

Si precisa che tale sentenza è stata notificata con l'apposizione della formula esecutiva, pertanto si invita il Settore in indirizzo a provvedere agli adempimenti consequenziali onde evitare gli aggravi della procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte –

Avv. Luongo
Tel. 0817963768

2.10.2010

Via Marina, 19/C - Pal. Armleri - 80133 Napoli -Tel. 081.7963769 - Fax 081.7963766 - E-mail: avvocatura.civile@regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

cc 13/1/09 Av. Luongo

COPIA

N° 202/09 R. G
N° 1026/09 R. Cron.
N° 241/09 R. Sent.
N° ..... R. Rep

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

GIUDICE DI PACE DI MONTELLA

Il Giudice di Pace Coordinatore dott. Marco Pascale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 202\09 R.G., riservata per la decisione all'udienza di discussione del 23\10\09, avente ad oggetto "pagamento prestazioni professionali", vertente tra:

STORTI FELICE, nato il 12\08\46 in Castelfranci (AV), c.f.: STRFLC46M12C105A, rapp.to e difeso da se stesso, dom.to come in atti attore

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, per procura generale del notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17\09\02, rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo

convenuta

Conclusioni: come da verbale del 23\10\09

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta va disattesa, all'uopo si rimanda all'ordinanza del 25\05\09 emessa da codesto Giudicante.

La domanda proposta da Storti Felice - con atto di citazione notificato il 23\02\09 alla Regione Campania, diretta ad ottenere il risarcimento dei

21 DIC. 2009

Av. Luongo 22/12/09

16 DIC 2009

18191 Av

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tenuto conto di quanto innanzi, nonché della vetustà del veicolo rottamato (1992 anno di immatricolazione) e delle conseguenti spese accessorie, si ritiene equo stimare in € 1.000,00= il risarcimento dei danni subiti dall'attore, che viene posto a carico della regione convenuta.

Le spese processuali si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Montella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla domanda, come sopra proposta, così provvede:

A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di Storti Felice della somma di € 1.000,00=, come determinata nella parte motiva, oltre gli interessi legali decorrenti dal dì della domanda.

B) Condanna la medesima convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in € 1.085,00=, di cui € 85,00= per spese, € 500,00 per diritti ed € 500,00= per onorario, oltre il rimborso forfettario spese generali, I.V.A e contributo Cassa Previdenza Avvocati. Con attribuzione all'avv. Rossella Verderosa dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Montella addì 11\11\09

IL CANCELLIERE B3
Giovanni Maiorano

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Marco Pascale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
in data 13/11/09
il
IL CANCELLIERE B3
Giovanni Maiorano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Montella (AV) 19/11/09

IL CANCELLIERE B3
Giovanni [illegible]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE * MONTELLA (AV) *

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTELLA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Montella, li 19/11/09

IL CANCELLIERE

Fto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE * MONTELLA (AV) *

È CONFORME ALLA PRIMA ESECUTIVA

Montella, li 19/11/09

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE * MONTELLA (AV) *

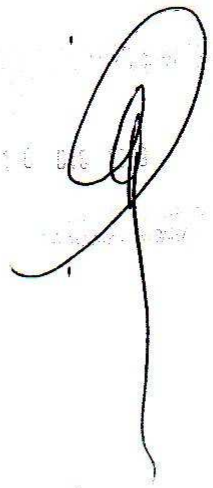
fonte: http://burc.regione.campania.it

RELATA DI NOTIFICA

Istante Storti Felice e richiesto dall' Avv. **Rossella Verderosa**, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Sant' Angelo dei Lombardi ho, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, notificato copia conforme all'originale dell'antescritta sentenza n° 202/09 a:

Regione Campania
Via Santa Lucia, n° 81
80132 Napoli

E ciò ho fatto mediante



fonte: http://burc.regione.campania.it

1035 A/GP

14 DIC 2009

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 681 del 08/10/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 2 Fondo nazionale trasporti

Oggetto dell'Atto:

BILANCIO GESTIONALE 2010. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL CAPITOLO DI ENTRATA 2690 (U.P.B. 11.81.80) E DEL CORRELATO CAPITOLO DI SPESA 2370 (U.P.B. 1.55.97).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario **2010** con L.R. n. **3** del **21.01.2010**;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. **92** del **09.02.2010** ha approvato il bilancio gestionale **2010**, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che nello stato di previsione della entrata il capitolo **2690** (U.P.B. **11.81.80**) riporta la seguente denominazione *"Somme versate dalle aziende di TPL a seguito di alienazioni di autobus acquistati con il contributo della Regione"*;

- che nello stato di previsione della spesa il capitolo **2370** (U.P.B. **1.55.97**) riporta la seguente denominazione *"Programma di investimento del settore del trasporto pubblico locale (art 18 DL 13.5.91, n. 151, convertito in legge 12.7.91, n. 202)"*;

CONSIDERATO

- che in data 13.04.2005 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e l'EAV Srl l'atto di concessione con il quale sono stati regolamentati i rapporti tra le parti in merito alla gestione tecnico amministrativa e di valorizzazione del parco rotabile su gomma il cui piano di rinnovamento è stato approvato con DGR n. 2427/2004;

- che l'art. 6 della citata Concessione del 13.04.2005 prevede, per le imprese affidatarie degli autobus rientranti nel piano di rinnovamento di cui alla DGR 2427/2004, il pagamento per i primi 8 anni di un canone di usufrutto pari al 5% del costo di acquisto dell'autobus e dell'1,5%, a partire dal nono anno, riscosso dall'EAV Srl ai sensi dell'art. 8 della medesima Concessione che trattiene lo 0,125% a titolo di compenso per l'attività di gestione del parco autobus regionale, e versa alla Regione la differenza che dovrà servire a finanziare l'acquisto di ulteriori autobus;

- che si rende necessario prevedere nell'ambito del bilancio regionale un capitolo di entrata, nel quale far confluire i canoni di usufrutto pagati dalle aziende affidatarie degli autobus, correlato ad un capitolo di spesa, destinato al finanziamento di nuovi autobus, rientranti nel citato piano di rinnovamento del parco rotabile regionale su gomma;

- che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, occorre integrarne e modificarne la descrizione dei capitoli in parola;

RITENUTO

- di dover integrare e modificare la denominazione dei capitoli 2690 e 2370 secondo la formulazione che segue :

  capitolo **2690** *Somme versate dalle aziende di TPL a seguito di alienazioni di autobus acquistati con il contributo della Regione e canoni concessori per usufrutto oneroso.*

  capitolo **2370** *Programma di investimento del settore del trasporto pubblico locale (art 18 DL 13.5.91, n. 151, convertito in legge 12.7.91, n. 202) e per l'acquisto, la gestione e la valorizzazione del materiale rotabile automobilistico (L. 194/98).*

VISTO

- la L.R. 28.03.2002, n. 3;
- la L.R. 30.04.2002, n. 7;
- la L.R. 21.01.2010, n. 3;
- la DGR n. 92 del 09.02.2010

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente;

- di modificare ed integrare la descrizione dei seguenti capitoli del documento gestionale **2010** secondo quanto rappresentato in elenco:

    - nello stato di previsione della entrata capitolo **2690** (U.P.B. **11.81.80**) con la seguente denominazione *"Somme versate dalle aziende di TPL a seguito di alienazioni di autobus acquistati con il contributo della Regione e canoni concessori per usufrutto oneroso."* Class. 362 attribuito al Settore 02 dell'AGC 14;

    - nello stato di previsione della spesa capitolo **2370** (U.P.B. **1.55.97**) con la seguente denominazione *"Programma di investimento del settore del trasporto pubblico locale (art 18 DL 13.5.91, n. 151, convertito in legge 12.7.91, n. 202) e per l'acquisto, la gestione e la valorizzazione del materiale rotabile automobilistico (L. 194/98)"* Class. 2 – 1 – 243 – 3 – 9 - 18 attribuito al Settore 02 dell'AGC 14;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all'A.G.C. Trasporti e Viabilità al Settore Autolinee e al Settore Fondo Nazionale Trasporti, all'A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi al Settore delle Entrate e della Spesa e al Settore Formazione del Bilancio, al Settore Stampa, documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 766 del 12/11/2010

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella formaz.profes

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 1951 DEL 30/12/2009, "AREA TORRESE STABIESE - PIANO D'AZIONE SOCIALE 2010-2012". PROVVEDIMENTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 534/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a) che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
b) che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
c) che a norma dell'art. 14, comma 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78 – ferme restando le previsioni di cui all'art. 77-ter, comma 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai comuni dal 20 al 24 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n° 78;
d) che, in particolare, l'art. 14, comma 20, del D.L. 31/05/2010, n° 78, stabilisce che " Gli atti adottati dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il Patto di stabilità Interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo";
e) che, con deliberazioni nn. 494, 495 e 496 approvate in pari data 04 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del decreto legge n° 78 del 2010, ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n° 1311 del 31 luglio 2009 e n° 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
f) che con nota prot. N. 2664/UDCP/GAB/GAB del 04/06/2010 il Capo Gabinetto del Presidente ha chiesto alle AA.GG.CC. di procedere all'esame istruttorio degli atti deliberativi adottati a decorrere dal 31/07/2009 propedeutico all'eventuale annullamento degli stessi ai sensi dell'art. 14, comma 20 del d.l. n. 78 del 31/05/2010;
g) che con delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
    g.1 avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A) alla stessa;
    g.2. sospendere con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del procedimento;
    g.3. incaricare i Coordinatori competenti per materia di provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
    g.4. dare mandato ai Coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche amministrativo-contabili in ordine all'incidenza dei provvedimenti interessati sul patto di stabilità interno e sulla compatibilità e coerenza con il predisponendo piano di stabilizzazione finanziaria, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;

RILEVATO

- che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 534 del 2 luglio è compresa la delibera di Giunta n. 1951 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto: "*Deliberazione n. 1951 del 30 dicembre 2009 – Area di crisi Torrese Stabiese - Piano d'azione sociale 2010-2012".*

PRESO ATTO

- che la DGR n. 1951 del 30 dicembre 2009 in particolare approvava, su proposta degli Assessori alle Attività Produttive e alla Formazione e Lavoro, il Piano di interventi per il triennio 2010-2012 proposto dalla TESS – Costa del Vesuvio S.p.A. e stanziava complessivamente €23.900.000,00 (ventritremilioninovecentomila/00), di cui €16.900.000,00 (sedicimilioninovecentomila/00) a valere sul capitolo 4164 U.P.B. 2.66.138 ed €7.000.000,00 (settemilioni/00) a valere sul capitolo 4602 UPB 22.84.245 - POR Campania FSE 2007-2013 Asse I – Obiettivo Operativo a)1;
- che tale Piano di interventi risulta tuttora coerente sia con gli obiettivi previsti dal PASER - Linea

di azione 3 sia con gli obiettivi del POR Campania FSE 2007-2013 Ob. Op. a)1;

RITENUTO

a) che nell'area Torrese Stabiese ancora oggi permane lo stato di aggravamento della situazione occupazionale, in conseguenza della perdurante crisi economica globale in atto;
b) che in attuazione della DGRC n. 534/2010 è stato avviato il riesame della deliberazione n. 1446/2010 al fine di verificare, da un lato, l'attualità e la concretezza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'atto, nell'ottica della stabilizzazione dei conti pubblici regionali ed in funzione delle misure da assumere da parte del Presidente della Regione Campania nella qualità di commissario ad acta per la predisposizione del piano di stabilizzazione finanziaria (art. 14 comma 22 D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2010 n. 122), dall'altro, ad effettuare una ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella fattispecie, valutando, in particolare, se vi sono atti consequenziali alla deliberazione suddetta che hanno ingenerato aspettative qualificate tra i destinatari del provvedimento, che verrebbero pregiudicate dall'eventuale esercizio da parte dell'amministrazione regionale del potere di autotutela

CONSIDERATO

a) che, dal suddetto esame istruttorio è emerso, in particolare, quanto segue:
b) che la deliberazione di Giunta Regionale n. 1951 del 30 dicembre 2009 ha già prodotto effetti giuridici conseguentemente al trasferimento di una parte delle risorse stanziate in relazione alle attività programmate e svolte dai destinatari;
c) che a valere sul capitolo 4164 U.P.B. 2.66.138, nella disponibilità dell'A.G.C. 12, risultano ammessi a finanziamento due progetti per una somma complessiva di euro 1.308.240,00;
d) che a valere sul capitolo 4602 U.P.B. 22.84.245 – POR Campania 2007-13 Asse I – Ob. Op. a) 1, nella disponibilità dell'AGC 17, risultano ammessi a finanziamento due progetti per un importo complessivo di euro 588.525,00;
e) che nell'ambito delle verifiche amministrative-contabili svolte dall'AGC 12 "Sviluppo Economico" e dall'AGC 17 "Istruzione – Educazione – Formazione Professionale – Politica Giovanile – Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro", nell'impossibilità di dare contestuale immediata attuazione ai diversi atti di programmazione di spesa adottati dalla Giunta Regionale, si è evidenziata la necessità di procedere ad individuare, unitamente agli Assessori di riferimento, l'eventuale rimodulazione ai provvedimenti di indirizzo, anche al fine di consentire l'adeguata predisposizione del piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14, comma 22, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;
f) che dall'istruttoria compiuta dai Settori competenti delle Aree Generali di Coordinamento 12 e 17 ed all'esito delle verifiche amministrativo-contabili, le spese consequenziali agli affidamenti in corso risultano compatibili con i tetti programmatici fissati per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n.501/2010 e n.689/2010;
g) che, di conseguenza, per quanto riguarda specificamente le attività poste in essere dall'AGC 12, si può disporre la cessazione della sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta Regionale n. 1951 del 30 dicembre 2009, limitatamente agli affidamenti e agli impegni già assunti a favore di "TESS Costa del Vesuvio SpA" con DD.DD. AGC 12 Settore 01 n.7 del 15/02/2010 e n.18 del 23/02/2010, per un importo complessivo di euro 1.308.240,00, fermo restando comunque il complessivo appostamento di risorse destinato alla predisposizione di un piano che favorisca gli insediamenti imprenditoriali che consentano di sviluppare l'occupazione;
h) che, per le medesime motivazioni anche con riferimento alle attività messe in campo dall'AGC 17, si può disporre la cessazione della sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta Regionale n. 1951 del 30 dicembre 2009, limitatamente agli affidamenti e agli impegni già assunti a favore di "TESS Costa del Vesuvio SpA" con DD.DD. AGC 17 Settore 06 n.79 e n. 80 del 31/03/2010, per un importo complessivo di euro 588.525,00, fermo restando comunque il complessivo appostamento di risorse destinato alla predisposizione di un piano che favorisca gli insediamenti imprenditoriali che consentano di sviluppare l'occupazione;

RITENUTO

sulla base delle descritte risultanze istruttorie ed a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la DGR n.534/2010 e delle connesse consequenziali valutazioni,

- di prendere atto che, in ragione delle motivazioni sopra espresse e tenuto conto che l'azione amministrativa è orientata dal principio del legittimo affidamento secondo il quale il ragionevole affidamento suscitato nei terzi è meritevole di tutela, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela riguardo alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1951 del 30 dicembre 2009, relativamente:

a) ai progetti già in corso, come su dettagliati;
b) al complessivo appostamento di risorse definito con la medesima DGRC 1951/2009;

- di stabilire che il complessivo appostamento di cui al precedente punto b) sarà riprogrammato rispetto ai contenuti, con successive deliberazioni, al fine di favorire gli insediamenti imprenditoriali che consentano di sviluppare l'occupazione;

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, all'esito del procedimento istruttorio attivato con la delibera di Giunta n.534 del 2 luglio 2010, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela riguardo alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1951 del 30 dicembre 2009, relativamente:
   a) ai progetti già in corso come sopra specificati;
   b) al complessivo appostamento di risorse definito con la DGRC 1951/2009;
2. di stabilire che il complessivo appostamento di cui al precedente punto b) sarà riprogrammato rispetto ai contenuti, con successive deliberazioni, al fine di favorire gli insediamenti imprenditoriali che consentano di sviluppare l'occupazione;
3. di prendere atto che, dall'istruttoria compiuta dalle Aree competenti, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sforamento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario;
4. di inviare il presente atto all'AGC 12 "Sviluppo Economico", all'AGC 17 "Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro", all'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta Regionale" Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti, all'AGC 01 "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale", all'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi", al Settore proponente, al Settore "Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC ed al Tesoriere Regionale.

Delibera della Giunta Regionale n. 690 del 08/10/2010

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella formaz.profes

Oggetto dell'Atto:

CAMPANIA AL LAVORO - PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- nel corso del biennio 2008-2009 la crisi economica internazionale ha reso più ampio il divario tra Mezzogiorno e resto del Paese in termini di sviluppo economico;
- nel già difficile contesto meridionale spicca drammaticamente il caso della Campania, che tra tutte le regioni ha fatto rilevare nel 2009 la peggiore performance in termini di Pil (in base alle stime Svimez nel 2009 si è registrato un calo del 5,4%);
- alla consistente riduzione del prodotto lordo ha fatto riscontro un ulteriore aggravamento di tutti i principali indicatori relativi alla situazione occupazionale;
- la contrazione dell'occupazione – che ha riguardato tutti i comparti economici, con particolare incidenza del settore industriale – risulta peraltro attenuata dal crescente ricorso alla Cassa integrazione guadagni, preludio sempre più frequente del licenziamento;
- l'aggravamento della crisi economica determina fenomeni di scoraggiamento che incidono negativamente sul tasso di partecipazione al mercato del lavoro, tasso che risulta essere tra i più bassi del Paese, in particolare con riferimento alla componente femminile;
- tra i molteplici problemi del mercato del lavoro campano spicca senza dubbio la crescente disoccupazione giovanile ed in particolare la notevole difficoltà del primo inserimento;
- le criticità del mercato del lavoro campano riguardano tutte le principali variabili di contesto e richiedono un approccio al problema che tenga conto della complessità della situazione;
- il fenomeno della discrepanza qualitativa tra domanda e offerta di lavoro, determinato dalla mancata corrispondenza tra richiesta di specifici profili professionali e manodopera disponibile sul mercato coerente a tali esigenze, risulta particolarmente grave in una regione già afflitta da un elevato tasso di disoccupazione come la Campania;

PREMESSO, altresì, che

- il 1° luglio 2010, a seguito di tale situazione emergenziale, si è tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un incontro dedicato alle politiche dell'occupazione in Campania durante il quale la Regione e il Ministero hanno convenuto di avviare politiche di effettiva promozione di nuova occupazione, superando ogni impostazione meramente assistenziale;

RITENUTO che,

- in tale contesto, occorre agire adottando politiche differenziate in relazione alla diversità di target e di problematiche da affrontare, che in sintesi possono essere così riassunte:
  - difficoltà di primo inserimento dei giovani;
  - riduzione dei tassi di partecipazione al mdl delle fasce più deboli della popolazione (con particolare riferimento alle questioni di genere e a quelle degli immigrati);
  - rischio di espulsione di lavoratori occupati destinatari di ammortizzatori sociali;
  - rischio di "cronicizzazione" del fenomeno della disoccupazione (disoccupazione di lunga durata);
  - *mismatching* tra domanda e offerta di lavoro;
- le problematiche sopra descritte possono essere utilmente affrontate soltanto se accompagnate dal rilancio della politica regionale di sviluppo economico che, come risulta anche dal rapporto Svimez 2010 sull'economia del Mezzogiorno, si è rivelata sino ad ora incongrua, inefficace e scarsamente qualitativa;
- per far fronte all'emergenza occupazionale, dettata anche dal perdurare della situazione di crisi economica globale, occorre mettere in campo un programma di interventi, qui denominato "Campania al lavoro", che contribuisca a imporre una immediata e netta inversione di tendenza nell'utilizzo di dispositivi di politica del lavoro attraverso l'utilizzo sinergico di tutti i principali strumenti di intervento regionale nell'economia, e ciò quali atti preliminari e propedeutici all'adozione di un più organico e completo piano di sviluppo finalizzato a favorire l'occupazione;
- il suddetto programma, finalizzato a contrastare le problematiche sopra esposte, viene realizzato d'intesa tra Governo e Regione Campania e si avvale del contributo delle rispettive strutture di

assistenza tecnica, Italialavoro spa e Agenzia della Campania per il Lavoro e l'Istruzione;

- il programma, in discontinuità con le azioni precedentemente messe in campo tipicamente assistenziali, punta, invece, a *"liberare le possibilità occupazionali che esistono in Campania"* e *"valorizzare il rapporto tra contrattazione e concertazione"*, favorendo vere e proprie "filiere di buona occupazione", legate a comparti con potenzialità di sviluppo prevedendo, in tal caso, anche meccanismi di premialità;
- il piano straordinario per il lavoro, in considerazione del fatto che gli effetti della recessione già pesano molto sulle famiglie e le imprese campane e con il convincimento che essi possano accentuarsi ulteriormente, ha anche carattere di emergenzialità per cui l'amministrazione regionale intende concentrare nel piano misure e strumenti dotati di caratteristiche comuni quali la rapidità con la quale devono essere attivate e la loro capacità di produrre effetti già nel breve periodo;
- il piano debba essere articolato nelle tre tipologie di azione di seguito elencate:
    1. interventi di politica attiva e sostegno al reddito;
    2. sviluppo dell'occupabilità, specie di qualità;
    3. azioni di sistema;
- gli interventi di politica attiva debbano essere finalizzati principalmente a promuovere lo svolgimento di esperienze di lavoro – con particolare riferimento all'utenza giovanile, alle fasce più deboli e alla disabilità – valorizzando lo strumento dell'apprendistato professionalizzante, dei dispositivi di formazione *on the job* e di forme di incentivazione per l'inserimento occupazionale nell'ambito della regolarizzazione delle misure attualmente in essere;
- occorre procedere alla definizione di nuovi indirizzi operativi relativi all'attivazione dei percorsi di apprendistato che consentano uno snellimento delle modalità e delle procedure di accesso al dispositivo da parte delle imprese;
- occorre operare una revisione degli interventi da promuovere in favore dei lavoratori espulsi dalle aziende, a partire dai lavoratori dell'area di crisi tornese/stabiese, in modo da collegare gli stessi ad azioni di effettivo sviluppo dell'area stessa e alla logica sottesa al Programma straordinario oggetto della presente delibera;
- gli interventi di sostegno al reddito rivolti a lavoratori a rischio di espulsione debbano essere accompagnati da azioni di formazione per la riconversione e riqualificazione, definiti di concerto con il sistema delle imprese e con il coinvolgimento degli enti bilaterali (i quali andranno sostenuti da intese contrattuali di settore) e da azioni miranti alla promozione dell'autoimpiego;
- l'intervento finanziario integrativo regionale in favore dei lavoratori cassintegrati in deroga, pari al 30% dell'intero trattamento, debba essere accompagnato da azioni di *welfare to work*;
- le azioni di sistema debbano essere finalizzate a pervenire in tempi rapidi all'adozione, di concerto con le amministrazioni provinciali, del Masterplan dei servizi per il lavoro, strumento indispensabile ad avviare il processo di integrazione e complesso utile sia ad individuare un insieme di azioni strategiche, di durata pluriennale, sia ad individuare le aree di intervento sulle quali la Regione intende investire per rispondere alle specificità territoriali, tutto ciò rendendosi possibile nel quadro dell'implementazione di un sistema di rilevazione della domanda e offerta di lavoro, di monitoraggio e valutazione delle politiche (Sistema Informativo Lavoro Regionale);
- le azioni di sistema debbano contemplare un piano di comunicazione adeguato alle specificità dei target di riferimento (imprese e le diverse tipologie di lavoratori) e finalizzato a consentire la massima diffusione dei dispositivi messi in campo, anche attraverso la predisposizione di un apposito "numero verde" telefonico;
- la necessità di ripensare lo strumento dei patti formativi locali nella direzione di un sistema di di patti locali per lo sviluppo e la formazione, in tal modo ponendo in relazione le indicazioni provenienti dal territorio, dal mercato del lavoro e dalle istituzioni territoriali;
- all'adozione degli atti consequenziali, l'A.G.C. 17 si riserva di richiedere il dovuto parere all'A.d.G. del POR FSE 2007-2013, atti con i quali saranno individuati gli obiettivi operativi e le procedure da attivarsi per la realizzazione degli interventi programmati;

RITENUTO, pertanto, che

- occorre mettere in campo un piano d'azione per il lavoro, denominato "Campania al lavoro", da attivarsi a valere sul POR FSE 2007-2013 e sugli altri fondi nazionali e regionali a disposizione, che contribuisca a imporre una immediata e netta inversione di tendenza nell'utilizzo di dispositivi di politica del lavoro attraverso l'utilizzo sinergico di tutti i principali strumenti di intervento regionale

nell'economia, e ciò quali atti preliminari e propedeutici all'adozione di un più organico e completo piano di sviluppo finalizzato a favorire l'occupazione;

VISTI

- i PP.OO.RR. FSE e FESR 2007-2013;
- la L.R. n. 2/2010;
- la L.R. n. 3/2010;

propone e la Giunta Regionale a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. di approvare un piano d'azione per il lavoro, denominato "Campania al lavoro", che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, da attivarsi a valere sul PO FSE 2007-2013 e sugli altri fondi nazionali e regionali a disposizione, il quale contribuisca a imporre una immediata e netta inversione di tendenza nell'utilizzo di dispositivi di politica del lavoro attraverso l'utilizzo sinergico di tutti i principali strumenti di intervento regionale nell'economia, e ciò quali atti preliminari e propedeutici all'adozione di un più organico e completo piano di sviluppo finalizzato a favorire l'occupazione;
2. di dare mandato alle AA.GG.CC. n.3 e n.17, in coordinamento con le altre Aree di volta in volta interessate, di dare seguito la presente deliberazione attraverso l'adozione di tutti gli atti conseguenziali, richiedendo il dovuto parere all'A.d.G. del POR FSE 2007-2013 e individuando gli obiettivi operativi e le procedure da attivarsi per la realizzazione degli interventi programmati, salvi restando gli ulteriori eventuali adempimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale;
3. di inviare la presente deliberazione all'AGC 17, al Settore Gestione Entrate e Spesa dell'AGC 08, al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Unione Europea

Regione Campania

Assessorato al Lavoro e alla Formazione

con l'assistenza tecnica dell'Agenzia per il lavoro e l'istruzione e di ItaliaLavoro

Campania al lavoro !

Piano di Azione per il lavoro





6 0tt0bre 2010

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

1. Il mercato del lavoro campano e il contesto socio-economico 5
2. Strategia di intervento e strumenti operativi 35
3. Strumenti di intervento 45

1 - Labour Market Policy (LMP)
***Inserimenti formativi nell'impresa, lavoro e crescita del capitale sociale* 47**

Inserimenti formativi nell'impresa
Primimpresa – Inserimento formativo per il primo lavoro/reinserimento (*riordino del tirocinio orientativo e formativo e unificazione delle work-esperiences*) 49
ITS – Percorsi di accompagnamento dei giovani studenti degli Istituti professionali verso il lavoro 50
Più apprendi più lavori – Incentivi alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante 51
Dottorati in azienda - Apprendistato per l'alta formazione 52
CIG Più – Erogazione di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di Mobilità in deroga e azioni di orientamento e riqualificazione collegate alla Cig in deroga 53
Integrazione e regolarizzazione del lavoro degli immigrati - Incentivazione alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante 54
Più sostegno - Modello di intervento a supporto delle crisi aziendali e occupazionali 55
Programma Lavoro&Sviluppo - Percorsi di tirocinio e offerte di lavoro 56
Più Verde – Più apprendi nella *green economy* più lavori 57

***Più occupazione più lavori* 59**
Più sviluppo più lavoro - Incentivi all'assunzione di giovani e disoccupati di lunga durata 61
Minimi termini – Sostegno alla assunzione dei lavoratori atipici e promozione dei sistemi di *security* 62
Dal lavoro utile al lavoro stabile – Percorsi di stabilizzazione degli Lsu 63
Inla2 - Azione di sistema regionale finalizzata alla nuova occupazione 64
Arco - Sviluppo territoriale sostenibile 65

***Capitale sociale* 67**
L'Istruzione che forma - Attività volte a prevenire la dispersione scolastica e a promuovere la crescita del capitale umano per favorire l'occupazione dei "formatori" 69
Elfi –Formazione e lavoro per lo sviluppo locale 70
Primimpresa OSS - Tirocinio di inserimento lavorativo per operatori socio sanitari 71
Microcredito – micrompresa (*Funded risk sharing*) piccoli prestiti per sostenere imprese e attività nel campo dei servizi alle imprese, sociali e alle persone 72
Concilia - Servizi e sovvenzioni a sostegno della conciliazione tra attività di cura e partecipazione al mercato del lavoro 73
Riqualificazione operatori forestali – Aggiornamento e sensibilizzazione all'innovazione sulle nuove funzioni delle risorse boschive 74
Quadrifoglio 2 - Inclusione sociale e inserimento lavorativo in quartieri svantaggiati 75

2 - Qualità e Innovazione per l'occupazione
***Costruire nuova impresa per creare nuova occupazione* 77**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Imprese spin off da ricerca – Sovvenzioni individuali per la creazione di impresa 79
Imprendo. Più impresa più crescita - Incentivi alla creazione di impresa e consulenza allo start up 80
Fo/cos - Formazione continua per lo sviluppo e la competitività delle PMI campane 81
Piccola e media impresa – Accesso al credito (*Funded risk sharing*) 82
Impresa sociale – Accesso al credito, servizi e sovvenzioni 83
Paesaggi e Passaggi - Sperimentazione di un modello di sviluppo locale in aree di vecchia e nuova industrializzazione 84
Più Sicurezza - *Sistema della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro* **-** Azioni rivolte al mondo delle piccole e medie imprese operanti nei settori ad levato rischio di incidenti 85

3 - Governance istituzionale e azioni di sistema
Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese **87**

Servizi per l'impiego – Il nuovo masterplan regionale 89
Sistema informativo e Osservatorio sul mercato del lavoro – I nuovi sistemi tecnologici e la ricerca nelle funzioni di supporto alle politiche del lavoro 90
Sistemi di accreditamento e valutazione 91
Tavolo permanente di concertazione tra rappresentanze imprenditoriali, sindacali e istituzioni pubbliche per delineare le mappe dei nuovi fabbisogni formativi 91
Assistenza tecnica 91
Piano di valutazione 91
Piano di comunicazione 92
Cabina di regia 92

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Il mercato del lavoro campano e il contesto socio-economico

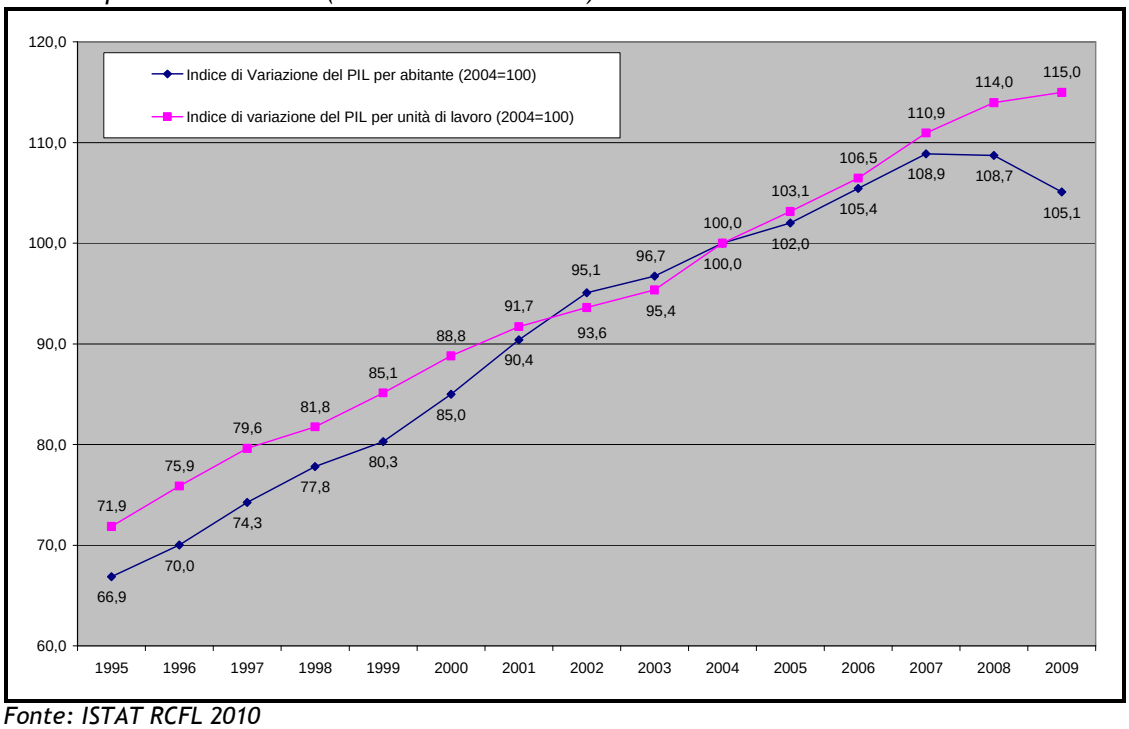
1.1 Le Dinamiche tendenziali

La crisi economica che, a partire dalla metà del 2008, ha manifestato i primi impatti sull'occupazione europea, ha avuto in Campania un effetto rilevante, innestandosi sulla realtà del mercato del lavoro campano già fortemente segnato da squilibri e criticità strutturali.

Negli anni che precedono la crisi (2004-2008) la Campania aveva fatto registrare una lieve ma significativa crescita del Pil sia in valore assoluto che per abitante.

La Figura 1 mostra la variazione del PIL a prezzi di mercato, per abitante e per unità di lavoro, da cui si evince il significativo processo di crescita della Campania proprio nel quadriennio precedente alla crisi, un andamento positivo segnato in particolare dall'aumento del PIL per unità di lavoro di circa 14 punti percentuali in quattro anni.

Figura 1 Regione Campania - Indici di variazione del PIL per abitante e per unità di lavoro. Valori a prezzi di mercato (Anno Base 2004 =100)



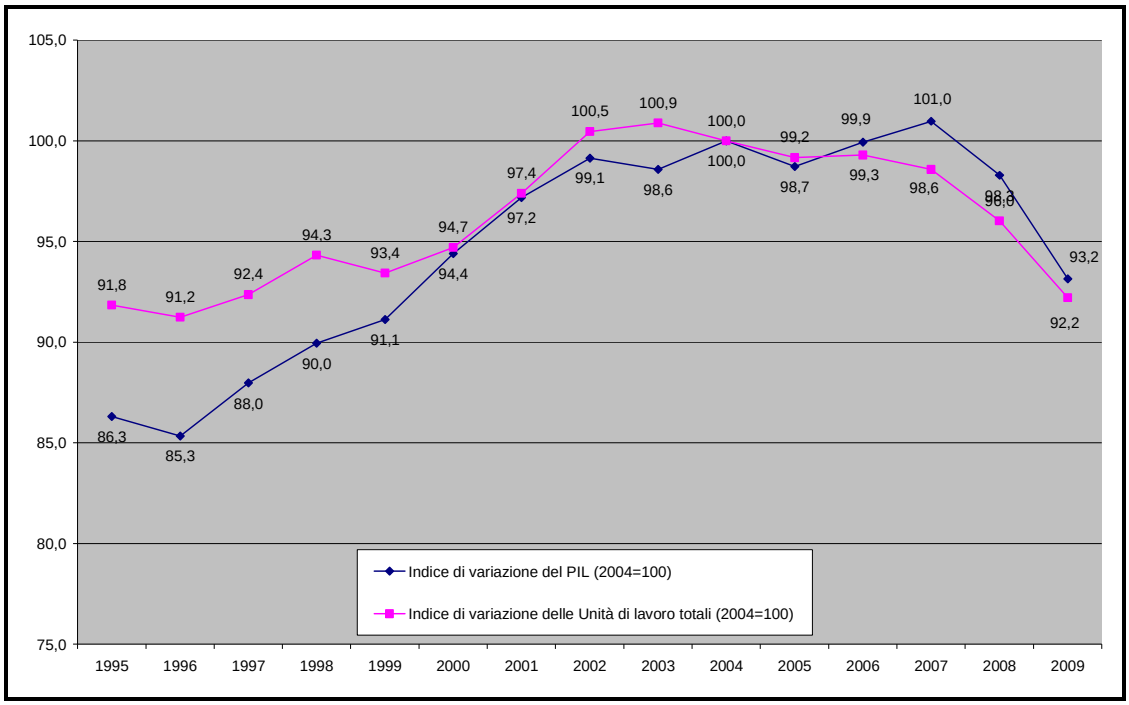
Fonte: ISTAT RCFL 2010

A partire dal 2008, con il manifestarsi degli effetti della crisi sull'occupazione, la flessione è immediatamente visibile e come si evince in modo ancor più netto, considerando la variazione dei volumi, ossia del PIL ai

fonte: http://burc.regione.campania.it

prezzi di mercato e delle unità di lavoro, si segnala un netto peggioramento dello scenario economico e produttivo.

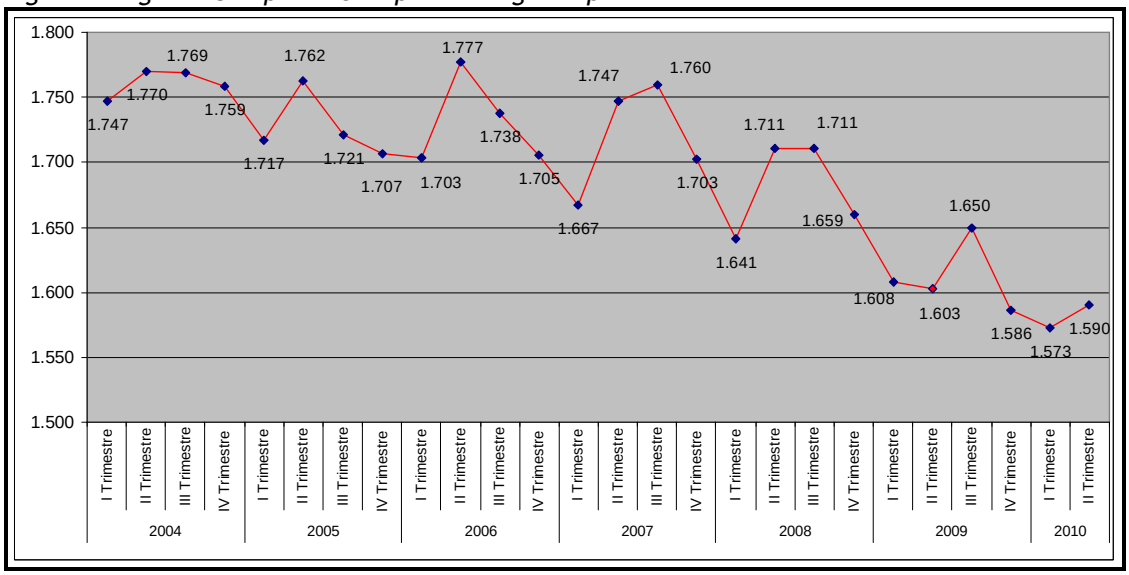
Figura 2 Regione Campania. Indici di Variazione del PIL ai pressi di mercato e delle Unità di lavoro totali



Fonte: ISTAT RCFL 2010

L'impatto sull'occupazione è stato altrettanto significativo. La figura 3 mostra gli occupati in Campania sulla base della Rilevazione continua delle forze di lavoro ISTAT, da cui si evince la forte emorragia soprattutto nel 2009.

Figura 3 Regione Campania Occupati in migliaia per trimestre

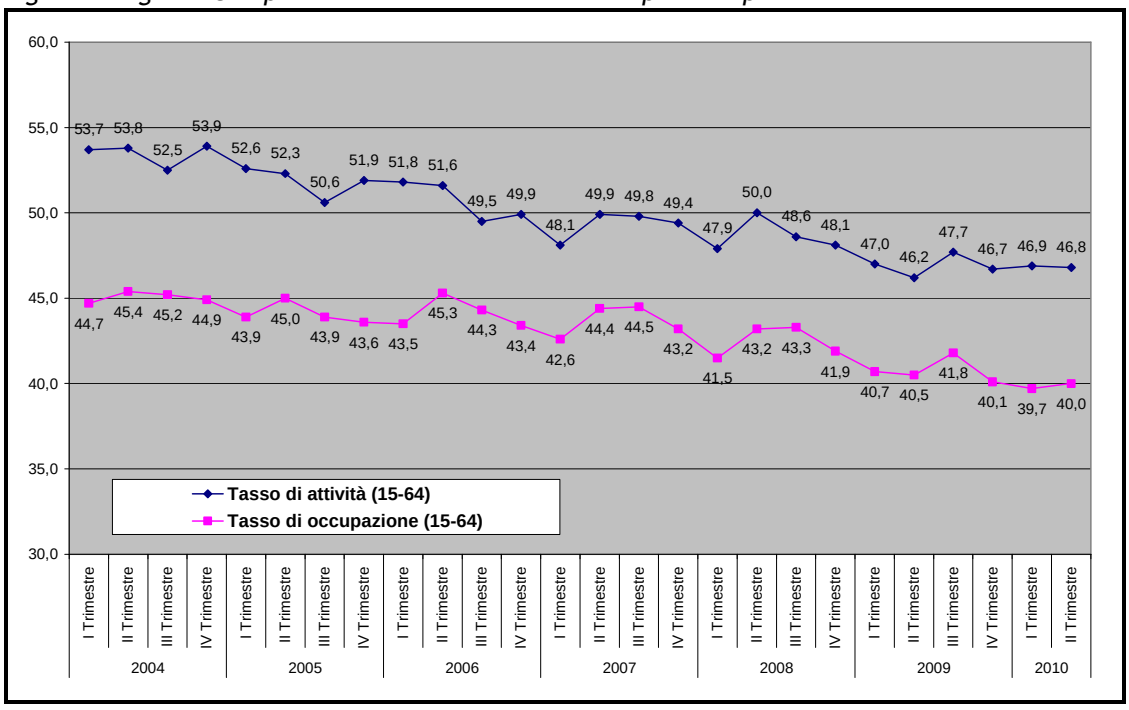


Fonte: ISTAT RCFL 2010

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il calo dell'occupazione è, infatti, solo parzialmente dovuto a fattori congiunturali. Già nel 2006 si erano registrati delle flessioni significative dell'occupazione. Un'immagine ancor più nitida di tale fenomeno è riportata in Figura 4, che propone gli andamenti dei tassi di attività e di occupazione regionali per le persone in età da lavoro. La dinamica negativa in questo caso è ampiamente visibile e segue un lieve ma costante trend negativo dal 2005. Nel primo trimestre 2007, il tasso di attività era pari 48%, ben cinque punti più basso dello stesso periodo del 2004 quando era pari al 53%. La progressiva caduta del tasso di attività rappresenta l'elemento strutturale della dinamica del mercato del lavoro campano e, come vedremo, è strettamente connessa alla bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Figura 4 Regione Campania Tassi di attività e di occupazione per trimestre



Fonte: ISTAT RCFL 2010

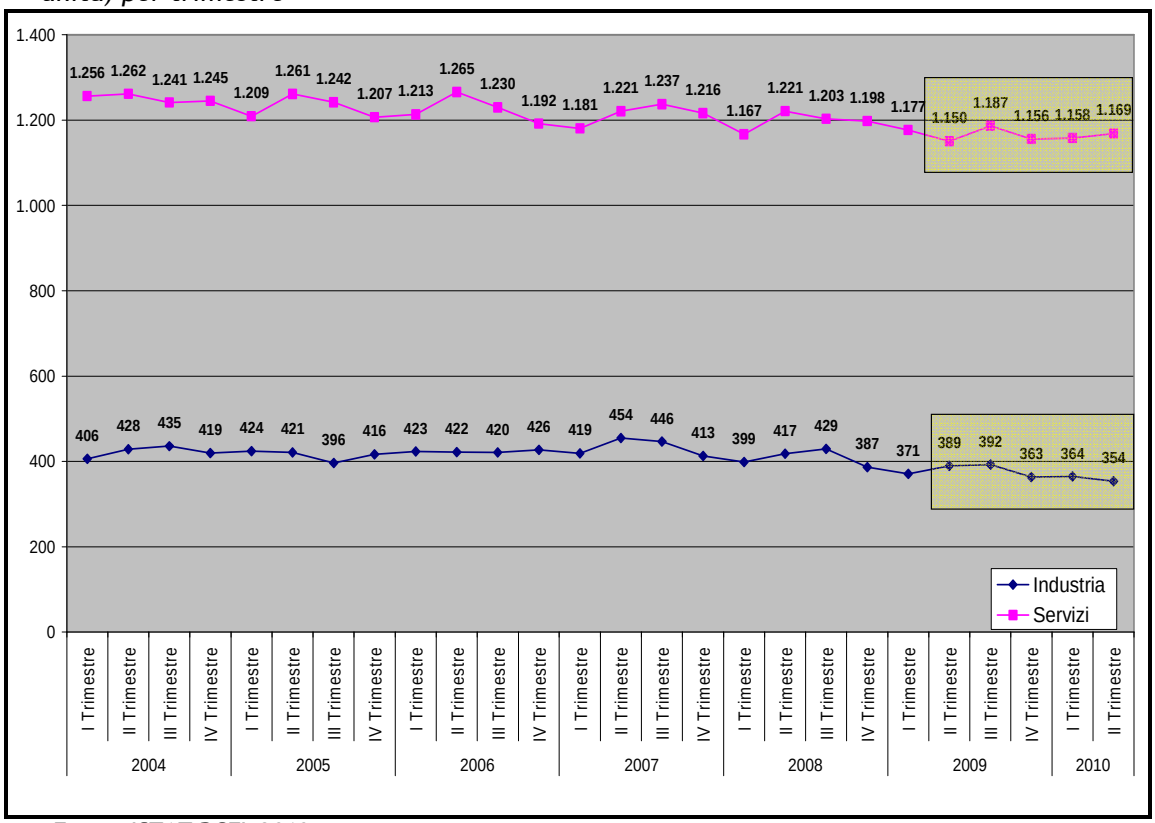
In termini congiunturali la crisi si innesta, quindi, su un mercato del lavoro già fragile e gli effetti sono altrettanto gravi. Considerando il confronto tra il secondo trimestre 2010 e lo stesso periodo del 2009, ossia la fase più critica della attuale congiuntura, la perdita dei posti di lavoro è stata di 13 mila unità.

Sebbene sia difficile prevedere un netto miglioramento, qualche segnale positivo è già visibile. Mentre nel 2009 tra il primo ed il secondo trimestre veniva registrata una diminuzione degli occupati, nel 2010 nel confronto tra i

fonte: http://burc.regione.campania.it

due periodi si registra un crescita dell'occupazione di 17 mila unità (Figura 3). Si tratta di segnali che, seppure inquadrati in un ciclo di progressiva diminuzione degli occupati, indicano un possibile miglioramento dello scenario rispetto al difficile 2009. Una seconda considerazione merita l'andamento dell'occupazione per i settori manifatturiero e dei servizi (Figura 5). La riduzione ha riguardato entrambi i settori ma considerando le dinamiche più recenti va segnalato che, tra il secondo trimestre 2009 ed il secondo trimestre 2010, nei servizi si registra un aumento dell'occupazione di circa 19 mila unità (+9 mila nel commercio) a fronte di una diminuzione di 35 mila unità, nello stesso periodo, nell'industria (ma non nelle costruzioni), sottolineando, quindi, che le maggiori criticità si registrano proprio nel settore manifatturiero in senso stretto.

Figura 5 Occupati nell' Industria e nei Servizi in Campania . Valori Assoluti (migliaia di unità) per trimestre



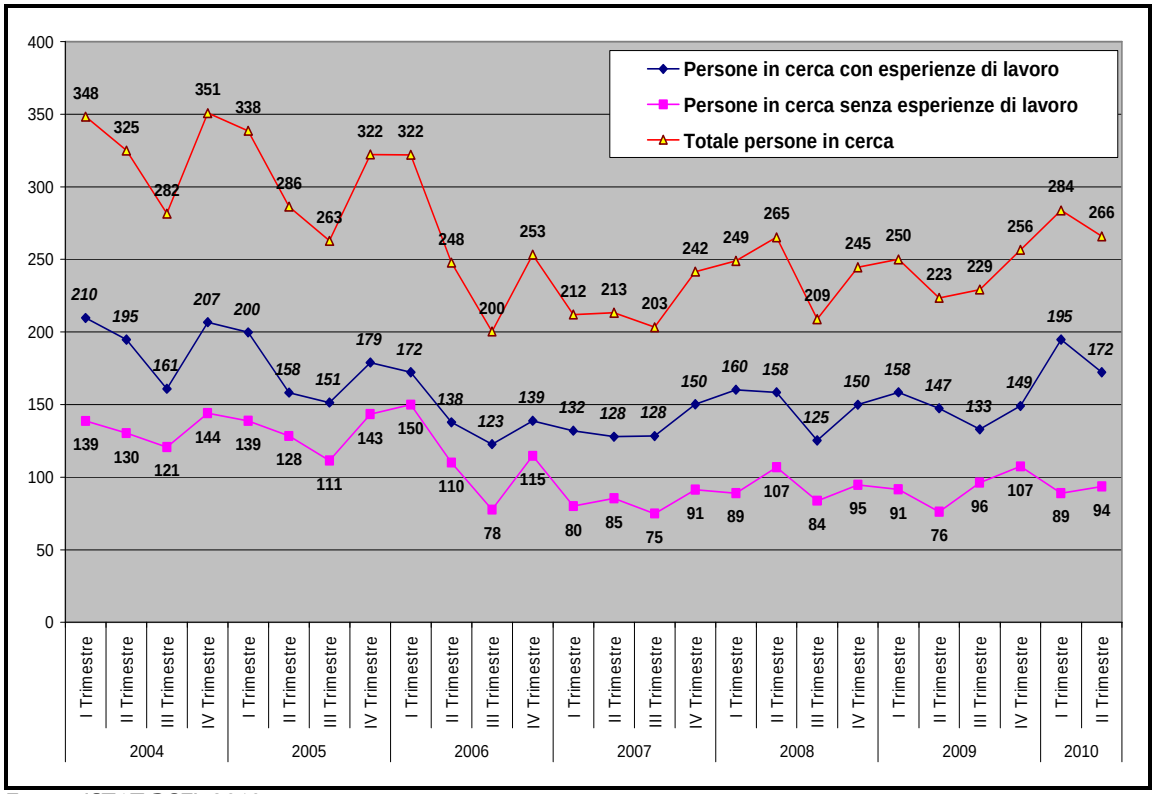
Fonte: ISTAT RCFL 2010

Sebbene sia l'occupazione il principale indicatore di disagio, i segnali più critici del mercato del lavoro campano sono descritti dai fenomeni di disoccupazione e più ancora dall'inattività che in Campania appaiono strettamente intercorressi da veri e propri vasi comunicanti, tanto che il loro confine spesso si confonde. Rispetto al secondo semestre del 2009 (Figura 6)

fonte: http://burc.regione.campania.it

la crescita della disoccupazione è stata rilevante (+ 33 mila unità) ma si colloca in un trend essenzialmente decrescente rispetto ai livelli raggiunti tra 2004 ed il 2005, che torna a crescere per effetto della crisi. Il dato più critico riguarda la composizione della platea dei disoccupati con precedenti esperienze di lavoro, che passano dai 147 mila del secondo trimestre 2009 a 172 mila dello stesso periodo del 2010.

Figura 6 Persone in cerca di lavoro nella Regione Campania con e senza esperienza di lavoro ed in totale . Inattivi disponibili a lavorare. Valori assoluti in migliaia per trimestre



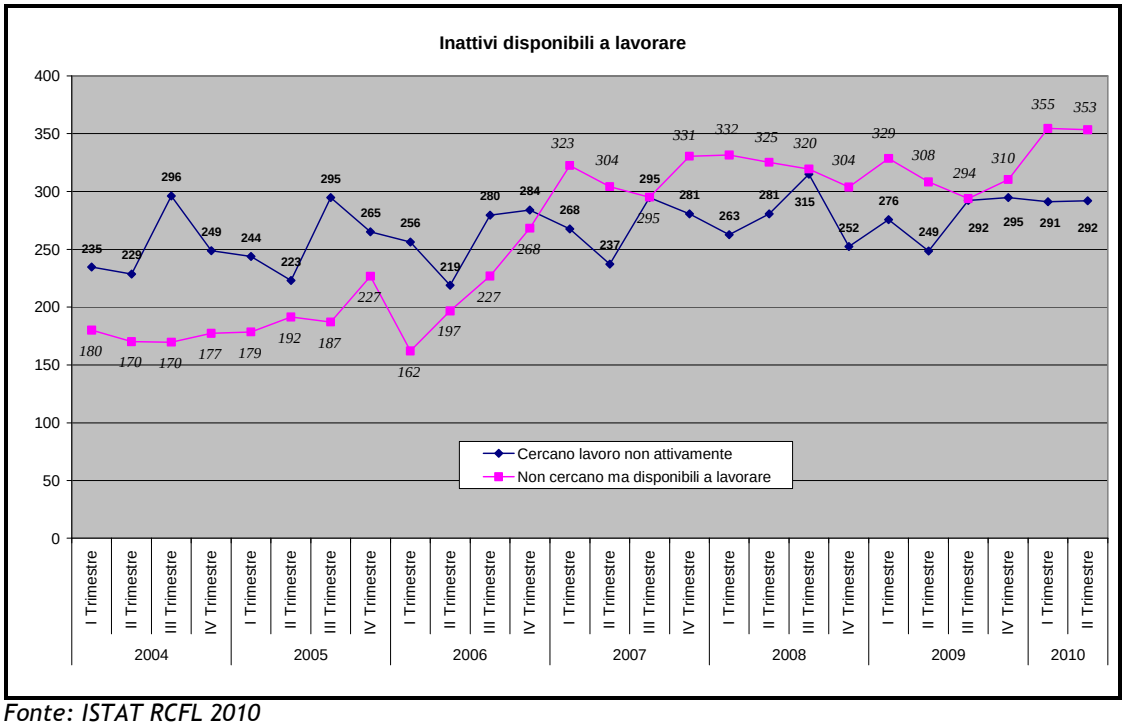
Fonte: ISTAT RCFL 2010

Il dato, comunque, decisamente più critico riguarda la crescita degli inattivi disponibili a lavorare (coloro che non cercano ma che sarebbero disponibili a lavorare, cioè la componente "scoraggiata" - Figura 7). Nel secondo semestre 2010 tale bacino raggiunge quota 353 mila unità contro le 294 mila del secondo trimestre 2009. Tuttavia per analizzare in profondità le dinamiche dell'inattività e della disoccupazione appare necessario considerare prioritariamente la dimensione di genere. Come si evince dalla figura 8, le donne inattive ma disponibili a lavorare sono significativamente cresciute in Campania. Tale forma di inattività, dovuta verosimilmente a fenomeni di scoraggiamento, non dipende da dinamiche congiunturali. La

fonte: http://burc.regione.campania.it

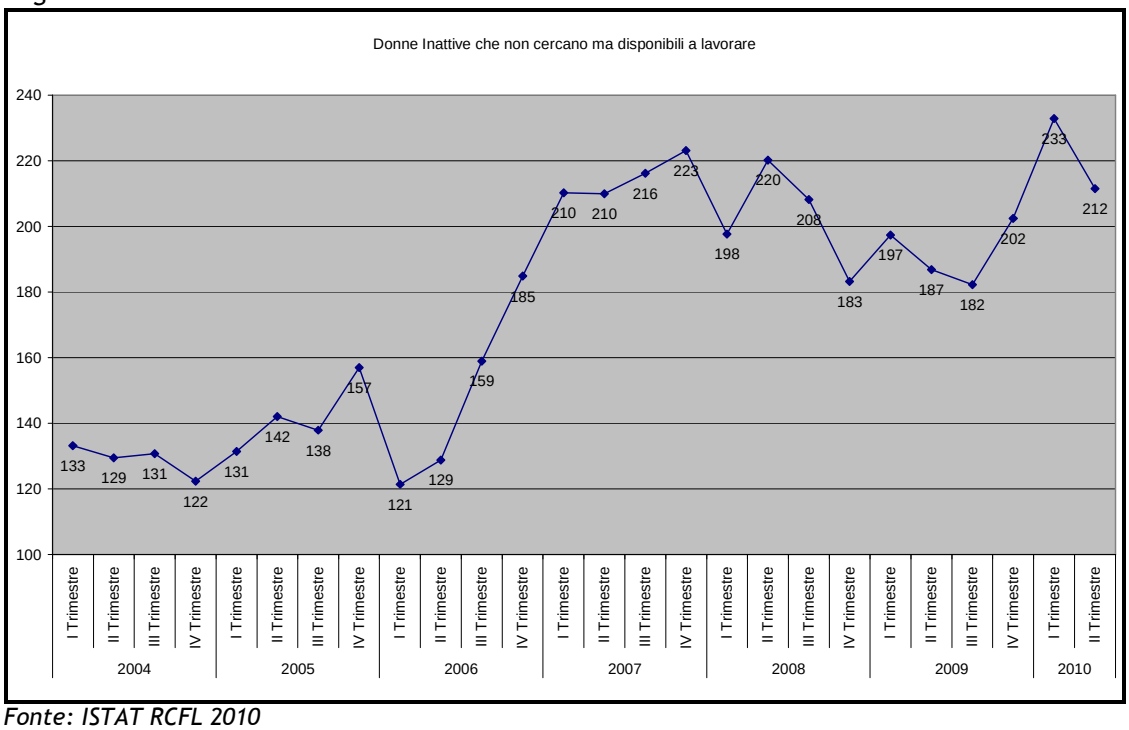
crescita registrata tra il 2005 ed il 2006 segnala un fenomeno che ha assunto una valenza strutturale e che richiede politiche incisive.

Figura 7 Inattivi disponibili a lavorare in Regione Campania. Valori assoluti in migliaia di unità



Fonte: ISTAT RCFL 2010

Figura 8 Donne inattive disponibili a lavorare in Regione Campania. Valori assoluti in migliaia di unità



Fonte: ISTAT RCFL 2010

Ma se il basso tasso di attività e di occupazione soprattutto femminile rappresentano la vera criticità strutturale del mercato del lavoro campano, il mantenimento "almeno" della base occupazionale rappresenta la principale preoccupazione congiunturale. E con la crisi, la platea dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di sostegni al reddito è notevolmente cresciuta (Si veda a tale proposito la *Scheda di approfondimento*).

Per quanto riguarda i lavoratori sospesi le ore complessive di cassa integrazione autorizzate nel 2009 sono state in Campania 44.455.031, corrispondenti a circa 21.500 unità di lavoro standard (a tempo pieno). Al mese di luglio 2010 le ore autorizzate nel corso dell'anno risultano 28.792.403 corrispondenti ad un valore medio mensile di circa 23.800 lavoratori. Alla occupazione persa va, quindi, aggiunta una quota rilevante di occupazione sottoutilizzata che in parte rientrerà in produzione senza determinare effetti sul numero degli occupati ed in parte resterà in cassa integrazione senza possibilità di rientro in produzione, destinata cioè a scivolare, in assenza di altre opportunità di reimpiego, nella disoccupazione prolungata e assistita (liste di mobilità e altri ammortizzatori). Oltre ai lavoratori sospesi è utile richiamare sommariamente l'intera platea dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali descritta dalla Tabella 1, tratta dal Sistema informativo dei percettori di INPS da cui si evince la consistenza della platea dei lavoratori percettori di sostegni al reddito (al netto della CIGO e della CIGS) di cui il 63% composta da lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Tabella 1 Percettori di sostegno al reddito in Campania Agosto 2010

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali	64283	63,3
Indennità di mobilità ordinaria/lunga	9480	9,3
Sussidi	6034	5,9
CIGS pagamenti diretti	6005	5,9
CIGS pagamenti diretti in deroga	5231	5,1
Disoccupazione ordinaria e trattamento speciale edilizia L.427/1975	4048	4,0
Sussidi straordinari	3792	3,7
Indennità di mobilità in deroga	2647	2,6
Disoccupazione lavoratori marittimi	55	0,1
CAMPANIA	101594	100,0

Fonte: sistema informativo Percettori settembre 2010

fonte: http://burc.regione.campania.it

E’ possibile, quindi, concludere questa breve rappresentazione delle tendenze di fondo richiamando i principali aspetti congiunturali e strutturali emersi dalla lettura delle dinamiche economiche e del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda le dinamiche strutturali si può affermare che;

- la crisi economica ha amplificato e reso ulteriormente critici alcuni squilibri strutturali del mercato del lavoro campano che riguardano, in particolare, i bassissimi tassi di attività della popolazione in età da lavoro ed i livelli di occupazione della componente femminile,

- si registra una crescita molto significativa della componente inattiva della popolazione disponibile a lavorare (dovuta ad una uscita dal mercato del lavoro per scoraggiamento) che, sommata all’incidenza della disoccupazione, delimita un bacino di disagio sociale di notevoli dimensioni;

I fenomeni congiunturali più evidenti sono invece;

- la forte emorragia occupazionale che ha investito il settore manifatturiero e che non dà segni di interruzione;

- la lieve recente ripresa della domanda di lavoro nel comparto dei servizi, con una crescita degli addetti rispetto al trimestre dell’anno precedente;

- la crescita della platea dei lavoratori beneficiari di sostegni al reddito per disoccupazione e per sospensione dalle attività lavorative che rappresenta.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.2 Il Confronto territoriale.

1.2.1 L'offerta di lavoro

Oltre alle dinamiche tendenziali, appare utile richiamare alcuni confronti provinciali e nazionali al fine di valutare il posizionamento delle province rispetto alla media regionale e della regione rispetto alla media nazionale. Come si evince dalla tabella 2, i tassi di attività e di occupazione della Campania sono tra i più bassi registrati nelle regioni italiane, soprattutto, considerando la distinzione di genere largamente al di sotto della media nazionale (Tabella 2).

Tabella 2 Indicatori regionali provinciali e nazionali del mercato del lavoro

Principali indicatori del mercato del lavoro in Campania. Dati regionali e provinciali, confronto con il dato nazionale.Medie 2009.

	Valori %			dati provinciali				
	Campania	Italia	differenze	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno
Tasso di attivit^	46,9	62,4	-15,5	41,1	52,4	44,6	53,9	54,0
Tasso di occupazione	40,8	57,5	-16,7	37,4	46,4	38,1	49,5	46,4
Tasso di disoccupazione	12,9	7,8	5,1	9,0	11,1	14,6	8,1	14,0
Tasso di attivit^ M	62,9	73,7	-10,8	56,1	65,0	62,1	69,4	67,6
Tasso di attivit^ F	31,3	51,1	-19,8	26,3	39,7	27,8	38,2	40,6
Tasso di occupazione M	55,7	68,6	-12,9	51,6	58,9	54,0	64,1	59,6
Tasso di occupazione F	26,3	46,4	-20,1	23,4	34,0	22,7	34,8	33,5
Tasso di disoccupazione M	11,4	6,8	4,6	8,0	9,2	13,0	7,6	11,9
Tasso di disoccupazione F	16,0	9,3	6,7	10,9	14,3	18,1	9,0	17,5
Tasso di attivit^ dei giovani in et^ 15-24 anni	20,9	29,1	-8,2	15,8	19,5	20,9	21,7	24,9
Tasso di attivit^ dei giovani in et^ 15-24 anni M	25,9	34,0	-8,1	20,3	25,7	26,1	26,2	29,9
Tasso di attivit^ dei giovani in et^ 15-24 anni F	18,7	25,7	-7,0	14,0	18,6	18,9	23,0	20,2
Tasso di occupazione dei giovani in et^ 15-24 anni	12,9	21,7	-8,8	10,5	13,4	12,6	16,2	14,4
Tasso di occupazione della popolazione in et^ 25-34 anni	43,0	67,5	-24,5	36,1	45,0	41,3	56,8	49,4
Tasso di occupazione della popolazione in et^ 35-44 anni	53,7	75,2	-21,5	51,1	64,2	49,9	66,8	58,5
Tasso di occupazione dei giovani in et^ 15-24 anni F	9,1	17,0	-7,9	7,5	9,0	8,4	13,1	10,9
Tasso di occupazione della popolazione in et^ 25-34 anni F	29,2	57,5	-28,3	25,8	33,8	26,7	41,4	35,0
Tasso di occupazione della popolazione in et^ 35-44 anni F	33,9	61,9	-28,0	31,8	47,5	28,2	48,8	42,0
Tasso di disoccupazione dei giovani in et^ 15-24 anni	38,1	25,4	12,7	33,6	31,3	39,7	25,3	42,2
Tasso di disoccupazione della popolazione in et^ > 24 anni	10,6	6,4	4,2	7,0	9,6	12,1	6,6	11,2
Tasso di disoccupazione dei giovani in et^ 15-24 anni F	41,7	28,7	13,0	32,8	31,1	45,8	23,8	44,8
Tasso di disoccupazione della popolazione in et^ > 24 anni F	13,3	7,8	5,5	9,0	13,2	14,9	7,6	14,7

Fonte: ISTAT RCFL 2010

Analizzando il dato per classi d'età si nota come i giovani risultino dopo le donne la categoria in assoluto più svantaggiata. I divari più rilevanti si evidenziano tra Campania e Italia nei tassi di occupazione della decade dei 25 - 35 anni, molto bassi in generale ed in particolare per le donne.

Le differenze territoriali negli indicatori del mercato del lavoro, tra le province campane, non fanno emergere forti differenziazioni rispetto al quadro complessivo e ai divari nazionali. I valori nel complesso più positivi

fonte: http://burc.regione.campania.it

riguardano la provincia di Avellino, con *performance* migliori nei livelli di occupazione legate, come si vedrà in dettaglio più avanti, ad una composizione diversa dell'occupazione in cui ha un peso più elevato l'industria manifatturiera. Positive, rispetto alle altre province, sono anche le risultanze della provincia di Salerno, che sembra aver meglio contrastato le condizioni di svantaggio di donne e giovani, ma che presenta anche elevati tassi di disoccupazione, probabilmente dovuti sia alle caratteristiche di dinamicità, sia a quelle di instabilità del mercato del lavoro locale (caratterizzato da maggiore presenza di agricoltura e turismo stagionale). Le criticità dell'area napoletana appaiono evidenti, con valori che precipitano a livelli molto più bassi della media regionale, come ad esempio il tasso di attività, il tasso di occupazione della popolazione in età 25-34 anni, quello di occupazione femminile in età 35-44 anni. La disoccupazione si concentra territorialmente nella provincia di Napoli dove il tasso raggiunge il 14,6 %. Sono presenti tra la popolazione in cerca di lavoro, soprattutto, i giovani con un tasso pari a ben il 38,1% che arriva al 41,7% per le donne.

La struttura dell'occupazione in Campania mostra una sensibile differenziazione territoriale e si caratterizza anch'essa rispetto ai valori medi nazionali per una dimensione e una composizione più debole, che mostra un minore peso del settore manifatturiero, pari a 6,5 punti, e una distribuzione che, invece, avvantaggia il settore terziario e l'edilizia. Le differenze territoriali all'interno della regione mostrano che la provincia di Avellino si distingue per un peso del settore manifatturiero (22,2%) superiore anche alla media nazionale, mentre resta ancora elevata la dimensione relativa dell'agricoltura nella provincia di Benevento. Appare determinante nel configurare l'insieme della struttura di occupazione regionale il peso della progressiva terziarizzazione che nella provincia di Napoli accompagna l'indebolimento del settore industriale a vantaggio di una più consistente presenza delle attività di servizi, amministrative e commerciali.
Nella regione si possono valutare come ulteriori segnali di debolezza relativa anche la più **scarsa penetrazione del lavoro part-time** che, tra l'altro, nella crisi vede calare la propria incidenza relativa tra gli occupati in Campania di oltre 0,3 punti dal 2007 al 2009 (dall'11,2% al 10,9), diversamente da quanto avviene nella media nazionale con un incremento di 0,7 punti dal 13,7 al 14,3%. Anche la dimensione del lavoro a **tempo determinato** presenta differenze tra il dato campano e la media nazionale. Per questo tipo di contratto la Campania presenta valori di incidenza più alti. Nel complesso,

fonte: http://burc.regione.campania.it

infine, l'occupazione regionale presenta rispetto a quella nazionale livelli di scolarità decisamente più bassi: colpisce in particolare, rispetto alla distribuzione nazionale, la polarizzazione delle componenti di occupazione femminile nei livelli più bassi (licenza elementare) e più elevati (laurea) di scolarità, mentre appare rilevante il peso del tutto residuale e molto più basso rispetto alla media nazionale dei titoli di qualificazione professionale legati ai diplomi di durata triennale così come di quelli legati alle lauree "brevi".

1.2.2 La domanda di lavoro

L'Indagine Excelsior 2009 registra per la Campania un saldo occupazionale di -1,9 punti percentuali, frutto del differenziale tra un tasso di entrata del 10,7% e un tasso di uscita del 12,6% (tab. 3). In termini assoluti si tratta di circa 12.400 unità in meno, a fronte di un volume di lavoratori in procinto di uscire dal mercato del lavoro pari a 84 mila. Il valore medio regionale appare, pertanto, superiore alla media nazionale ferma a quota -1,6% e in linea con il dato ripartizionale.

La dinamicità della domanda di lavoro espressa dalle imprese campane per il 2009 appare, in considerazione delle evidenze empiriche, sostanzialmente negativa. Tuttavia, è da notare come la decrescita del saldo occupazionale sia dovuta per lo più ad un tasso di entrata fragile, sostanzialmente simile nel suo andamento complessivo alle tendenze rilevate per l'Italia. Ciò significa che ad una contenuta propensione alla creazione di posti di lavoro, o meglio ad una previsione di assunzioni da parte delle aziende campane sostanzialmente critica, corrisponde una decisa dinamica di fuoriuscita del personale dipendente. In effetti, anche nel caso del tasso di uscita, il dato regionale è assai più consistente dei valori ripartizionali e nazionali.

Tale tendenza è rilevabile anche per le province. I tassi di variazione in molti casi si attestano su percentuali oscillanti attorno al -2% come a Napoli (-2,1%), Benevento (-2%) e Salerno (-1,7%). Quote diverse caratterizzano, invece, i valori di Caserta e Avellino, dove la distanza tra i tassi di entrata e uscita sono esigui, attestandosi per l'una provincia ad un -1,3% e per l'altra ad un -1,4%.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 3 - Movimenti e tassi previsti nel 2009 per ripartizione geografica, regione e provincia - 2009

REGIONI E PROVINCE	Movimenti previsti nel 2009 (valori assoluti)			Tassi previsti nel 2009		
	Entrate	Uscite	Saldo	Entrata	Uscita	Saldo
Campania	**71.930**	**84.350**	**-12.420**	**10,7**	**12,6**	**-1,9**
Caserta	7.100	8.310	-1.220	7,9	9,2	-1,3
Benevento	2.630	3.190	-560	9,2	11,2	-2,0
Napoli	38.330	46.220	-7.890	10,1	12,2	-2,1
Avellino	5.410	6.130	-720	10,2	11,5	-1,4
Salerno	18.470	20.500	-2.040	15,2	16,9	-1,7
NORD OVEST	**197.550**	**260.790**	**-63.240**	**5,1**	**6,7**	**-1,6**
NORD EST	**197.450**	**250.850**	**-53.390**	**7,0**	**8,9**	**-1,9**
CENTRO	**151.640**	**200.210**	**-48.570**	**6,5**	**8,6**	**-2,1**
SUD E ISOLE	**234.950**	**282.540**	**-47.580**	**9,6**	**11,6**	**-1,9**
TOTALE ITALIA	**197.550**	**260.790**	**-63.240**	**5,1**	**6,7**	**-1,6**

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Coerentemente ai dati sopra riportati, la percentuale di imprese sul totale intenzionate ad effettuare assunzioni nel corso dell'anno 2009, si attesta a livello regionale su una quota superiore al dato nazionale e alla media ripartizionale.

La tendenza rilevabile osservando la situazione delle province evidenzia valori sensibilmente migliori in tre casi su cinque, se comparati con le percentuali degli altri aggregati geografici. Avellino, Salerno e Benevento, infatti, hanno una quota di imprese superiore al 22%. Fanno eccezione Caserta e Napoli, dove la propensione all'assunzione riguarda poco più di 20 aziende su 100.

Sotto il profilo settoriale e dimensionale (tab. 4), le evidenze più chiare mostrano una maggiore capacità occupazionale dell'industria e costruzioni, rispetto ai servizi. Ciò appare con tutta evidenza nelle realtà provinciali di Caserta e Napoli. La concentrazione nel settore industriale in qualche modo spiega anche come tale propensione all'assunzione riguardi buona parte delle imprese medio-grandi. Infatti, più aumenta la dimensione dell'azienda, più cresce la percentuale sul totale delle imprese che prevedono di acquisire personale. Ad esempio, i casi di Benevento e Salerno appaiono, in tal senso,

fonte: http://burc.regione.campania.it

esemplari, dato che per la classe dimensionale 50 dipendenti e oltre si prevedono assunzioni in quasi 80 casi su 100.

Tabella 4 - Imprese che prevedono assunzioni nel 2009 per classe dimensionale, settore di attività, ripartizione geografica, regione e provincia (quota % sul totale) - 2009

REGIONI E PROVINCE	Totale	Per settore		Per classe dimensionale		
		Industria e costruz.	Servizi	1-9 dipend.	10-49 dipend.	50 dipend. e oltre
Campania	**22,0**	**25,5**	**19,9**	**19,1**	**30,5**	**71,4**
Caserta	20,8	26,8	16,0	17,6	29,8	71,8
Benevento	22,0	24,7	20,1	19,4	24,9	79,5
Napoli	21,0	26,4	18,4	17,8	31,5	68,6
Avellino	25,5	25,8	25,3	23,7	24,9	71,5
Salerno	23,6	22,5	24,3	21,0	32,1	76,4
NORD OVEST	**17,9**	**16,2**	**19,0**	**13,2**	**24,0**	**71,4**
NORD EST	**21,3**	**18,3**	**23,2**	**16,6**	**27,4**	**73,2**
CENTRO	**18,5**	**17,6**	**19,1**	**14,6**	**25,6**	**73,9**
SUD E ISOLE	**21,7**	**25,0**	**19,7**	**18,4**	**31,7**	**75,1**
TOTALE ITALIA	**19,8**	**19,4**	**20,1**	**15,7**	**26,8**	**73,1**

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Il quadro descritto può essere arricchito analizzando il tasso di variazione, in altre parole il rapporto tra i saldi occupazionali (entrate di personale dipendente a cui vanno sottratte le relative uscite) e la consistenza di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

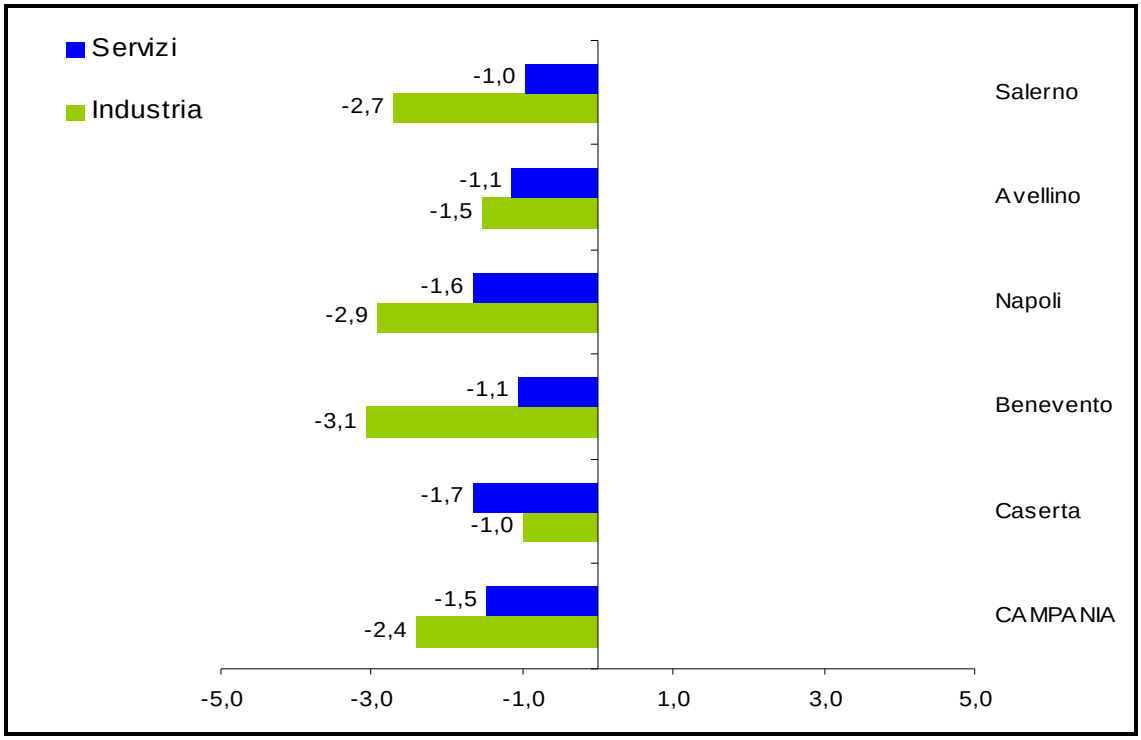
Il differenziale rilevato da Excelsior descrive un quadro uniforme sotto il profilo della dinamicità dei diversi settori. E' stato osservato come il numero delle aziende intenzionate ad effettuare assunzioni appartenenti al settore industria e costruzioni, con classe dimensionale medio-grande, sia decisamente il più cospicuo. Tuttavia, il tasso di variazione descrive una forte contrazione del settore industriale nella sua complessità sia a livello regionale sia a livello provinciale. Infatti, i differenziali tra entrare e uscite presentano percentuali fortemente decrescenti per l'industria, in particolare nella provincia di Benevento dove il saldo occupazionale negativo dell'industria è il più ampio quanto a dimensioni rispetto al valore dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

servizi.

A livello regionale la decrescita attesa nel settore industriale pari a circa 6.420 unità lavorative, di cui addirittura circa 2.150 nelle costruzioni, riflette la forte crisi che tale settore sta vivendo all'interno della struttura produttiva campana. Considerando i valori assoluti, non sono rilevabili dati positivi per l'anno 2009. Nei servizi (-6.000 unità) è prevista altresì una tendenza negativa generalizzata concentrata principalmente nei trasporti e attività postali (-1.720), nel settore servizi alle persone (-4.330) e commercio e riparazione autoveicoli (-4.020).

Figura 9 - Tasso di variazione previsto nel 2009 per i settori dell'industria e dei servizi per regione e province - 2009

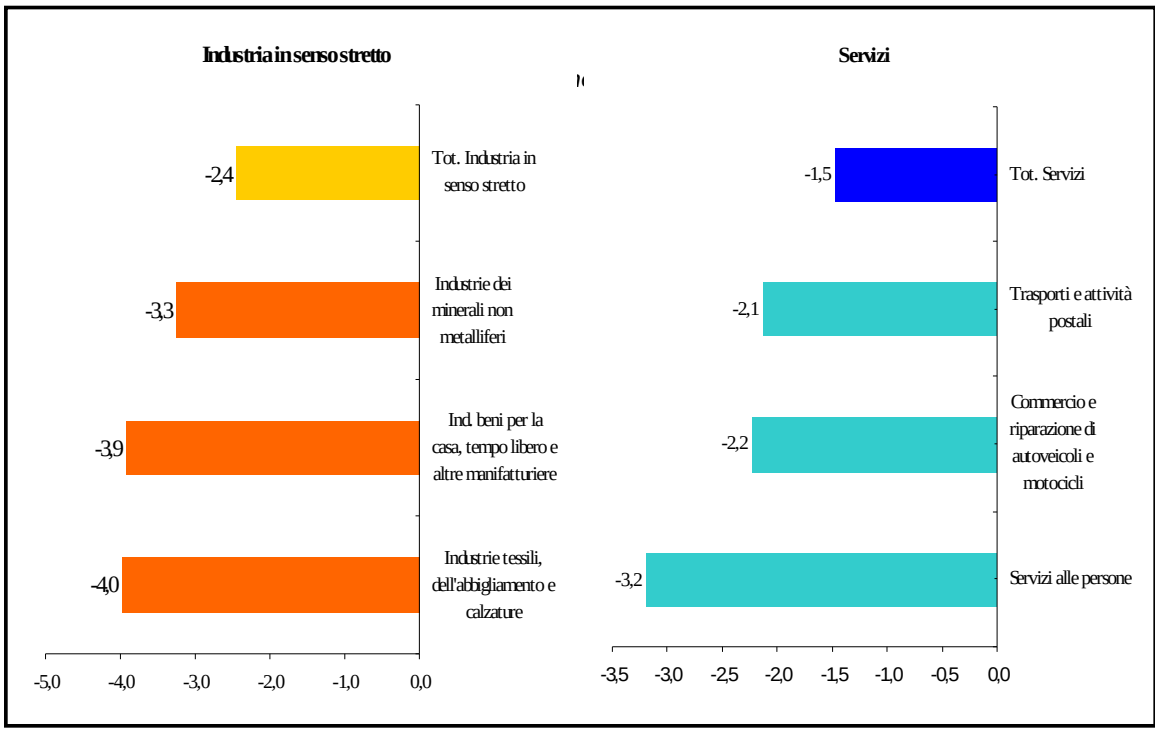


Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Unioncamere - Excelsior, 2009

I tassi di variazione percentuale (fig. 10) indicano, coerentemente ai dati assoluti, una involuzione assai più robusta per il comparto dell'industria dei minerali non metalliferi (-3,3%), dei beni per la casa (-3,9%%) e dell'abbigliamento/calzature (-4%). Nel terziario, il differenziale negativo più alto in termini percentuali riguarda i servizi alle persone (-3,2).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 10 - Tasso di variazione previsto il 2009 per settore di attività delle imprese presenti nella regione Campania (v.% dei decrementi più alti per i settori industria e servizi) - 2009



Per quel che riguarda le caratteristiche dei profili professionali richiesti, a livello regionale, in accordo con la tendenza nazionale, è possibile riscontrare un limitato ricorso al capitale umano di livello elevato.

Analizzando i dati (tab. 5), risulta, infatti, che la domanda di laureati nella regione, pari all'8,7%, è molto contenuta, anche se analizzato utilizzando come termine di confronto il dato ripartizionale (8,9%). Il fabbisogno di forza lavoro ad alta densità intellettuale è, pertanto, contenuto anche per quel che riguarda la domanda espressa dalle imprese a livello provinciale. Due sono le province che presentano una percentuale al di sopra all'aggregato regionale: Napoli (9,7%) e Salerno (9%).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 5 - Assunzioni non stagionali previste per il 2009 secondo il titolo di studio esplicitamente dichiarato dalle imprese e altre caratteristiche, per ripartizione geografica, regione e provincia - 2009

REGIONI E PROVINCE	Totale ass. 2009 non stagionali (v.a.)	di cui: (valori %)					
		livello di istruzione segnalato dalle imprese			di difficile reperim.	fino a 29 anni	necessità formaz.
		univer.	secondario e post second.	qualifica profess.			
Campania	**42.500**	**8,7**	**42,9**	**11,4**	**14,3**	**40,1**	**21,4**
Caserta	5.410	6,7	40,9	12,6	11,1	32,5	14,8
Benevento	2.220	7,8	35,2	18,1	16,2	43,6	14,7
Napoli	24.470	9,7	45,1	10,6	13,7	41,7	26,3
Avellino	3.710	4,6	36,8	7,3	18,8	34,4	11,6
Salerno	6.700	9,0	42,4	13,5	16,0	42,5	16,7
NORD OVEST	**149.450**	**15,1**	**44,5**	**15,6**	**22,4**	**37,9**	**35,0**
NORD EST	**121.320**	**11,0**	**42,6**	**18,8**	**24,6**	**34,6**	**32,2**
CENTRO	**104.680**	**12,7**	**40,6**	**13,7**	**19,6**	**37,7**	**29,2**
SUD E ISOLE	**148.170**	**8,9**	**41,2**	**13,3**	**15,8**	**36,6**	**20,7**
TOTALE ITALIA	**523.620**	**11,9**	**42,4**	**15,3**	**20,5**	**36,8**	**29,1**

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

E' su profili professionali con livelli di istruzione secondario e post secondario che si concentra il fabbisogno delle imprese per l'anno 2009. Su 100 assunzioni previste, più di 40 riguardano personale con diploma e più di 10 con qualifica professionale. Tali valori variano, naturalmente, a seconda del territorio provinciale considerato.

Con specifico riferimento all'età del personale ricercato, l'incidenza percentuale sul totale del fabbisogno espresso dalle imprese della quota di giovani under 30 appare assai consistente, soprattutto, se si effettua un esercizio di comparazione con i valori nazionali e ripartizionali. L'aggregato regionale presenta una percentuale di 40,1 punti, dunque superiore alla media italiana oltre che a quella del Mezzogiorno. I dati rilevabili per le province mostrano, invece, un quadro assai diversificato, dove a realtà in cui la domanda di personale riguarda soggetti con meno di trenta anni in più di quaranta casi su cento (Napoli, Salerno e Benevento), si accompagnano realtà in cui il fabbisogno di personale giovane è assai contenuto (Caserta).

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.3 Approfondimenti

1.3.1 L'utilizzo della cassa integrazione guadagni

La cassa integrazione guadagni, largamente estesa nell'ambito di applicazione attraverso i dispositivi di concessione in deroga, è il principale strumento con cui si sta fronteggiando la crisi a partire dalla fine del 2008 (Tab.6). In Campania le ore erogate nel 2009 sono state 44,455 milioni (in media 3,504 milioni di ore al mese corrispondenti a 21.559 unità di lavoro[1]). Le ore autorizzate nel solo mese di aprile 2010 sono state 5,649 milioni corrispondenti a 32.665 unità di lavoro. I primi mesi del 2010 segnano per la regione i picchi della crisi, a distanza di un anno e mezzo dal suo inizio.

Tabella 6 Ore mensili e annue di cassa integrazione autorizzate in Campania per tipo di trattamento - gen 2008 - aprile 2010 - Valori assoluti, Indici di variazione (gen 2008=100) e unità lavorative standard a zero ore.

		Ordinaria			Straordinaria			In deroga			Totale		
		Ore autorizzate	Indice di Variaz.	Unità lav. Stand.	Ore autorizzate	Indice di Variaz.	Unità lav. Stand.	Ore autorizzate	Indice di Variaz.	Unità lav. Stand.	Ore autorizzate	Indice di Variaz.	Unità lav. Stand.
2008	Gennaio	544.206	100	3.146	916.579	100	5.298	445.079	100	2.573	1.905.864	100	11.017
	Febbraio	560.327	103	3.239	1.050.871	115	6.074	172.140	39	995	1.783.338	94	10.308
	Marzo	549.153	101	3.174	394.518	43	2.280	26.483	6	153	970.154	51	5.608
	Aprile	506.478	93	2.928	617.237	67	3.568	70.994	16	410	1.194.709	63	6.906
	Maggio	531.196	98	3.070	527.917	58	3.052	665.874	150	3.849	1.724.987	91	9.971
	Giugno	646.687	119	3.738	509.658	56	2.946	304.852	68	1.762	1.461.197	77	8.446
	Luglio	476.090	87	2.752	632.131	69	3.654	780.401	175	4.511	1.888.622	99	10.917
	Agosto	58.649	11	339	667.447	73	3.858	262.624	59	1.518	988.720	52	5.715
	Settembre	400.615	74	2.316	795.455	87	4.598	653.114	147	3.775	1.849.184	97	10.689
	Ottobre	1.094.715	201	6.328	495.473	54	2.864	370.980	83	2.144	1.961.168	103	11.336
	Novembre	1.311.761	241	7.582	1.985.202	217	11.475	436.764	98	2.525	3.733.727	196	21.582
	Dicembre	2.653.540	488	15.338	334.465	36	1.933	507.383	114	2.933	3.495.388	183	20.205
	Totale/Media anno	**9.333.417**	**-**	**4.496**	**8.926.953**	**-**	**4.300**	**4.696.688**	**-**	**2.262**	**22.957.058**	**-**	**11.058**
2009	Gennaio	1.220.606	224	7.056	724.545	79	4.188	443.303	100	2.562	2.388.454	125	13.806
	Febbraio	1.493.284	274	8.632	886.053	97	5.122	371.315	83	2.146	2.750.652	144	15.900
	Marzo	2.209.553	406	12.772	895.646	98	5.177	83.821	19	485	3.189.020	167	18.434
	Aprile	2.278.910	419	13.173	1.549.946	169	8.959	416.779	94	2.409	4.245.635	223	24.541
	Maggio	2.608.349	479	15.077	763.996	83	4.416	244.767	55	1.415	3.617.112	190	20.908
	Giugno	2.479.049	456	14.330	1.239.476	135	7.165	768.928	173	4.445	4.487.453	235	25.939
	Luglio	2.782.653	511	16.085	1.791.510	195	10.356	406.928	91	2.352	4.981.091	261	28.792
	Agosto	1.405.246	258	8.123	630.652	69	3.645	577.467	130	3.338	2.613.365	137	15.106
	Settembre	1.849.022	340	10.688	1.453.132	159	8.400	646.645	145	3.738	3.948.799	207	22.825
	Ottobre	2.233.046	410	12.908	963.398	105	5.569	974.594	219	5.633	4.171.038	219	24.110
	Novembre	2.624.990	482	15.173	1.562.906	171	9.034	714.779	161	4.132	4.902.675	257	28.339
	Dicembre	1.368.972	252	7.913	1.179.927	129	6.820	610.838	137	3.531	3.159.737	166	18.264
	Totale/Media anno	**24.553.680**	**-**	**11.827**	**13.641.187**	**-**	**6.571**	**6.260.164**	**-**	**3.015**	**44.455.031**	**-**	**21.414**
2010	Gennaio	951.459	175	5.500	1.391.783	152	8.045	627.106	141	3.625	2.970.348	156	17.170
	Febbraio	1.407.995	259	8.139	2.599.496	284	15.026	621.662	140	3.593	4.629.153	243	26.758
	Marzo	2.214.411	407	12.800	1.752.999	191	10.133	849.110	191	4.908	4.816.520	253	27.841
	Aprile	1.543.667	284	8.923	3.466.193	378	20.036	639.428	144	3.696	5.649.288	296	32.655
	Totale /media quadr.	**6.117.532**	**1.124**	**8.840**	**9.210.471**	**1.005**	**13.310**	**2.737.306**	**615**	**3.956**	**18.065.309**	**948**	**26.106**

Fonte: Elaborazione su dati INPS

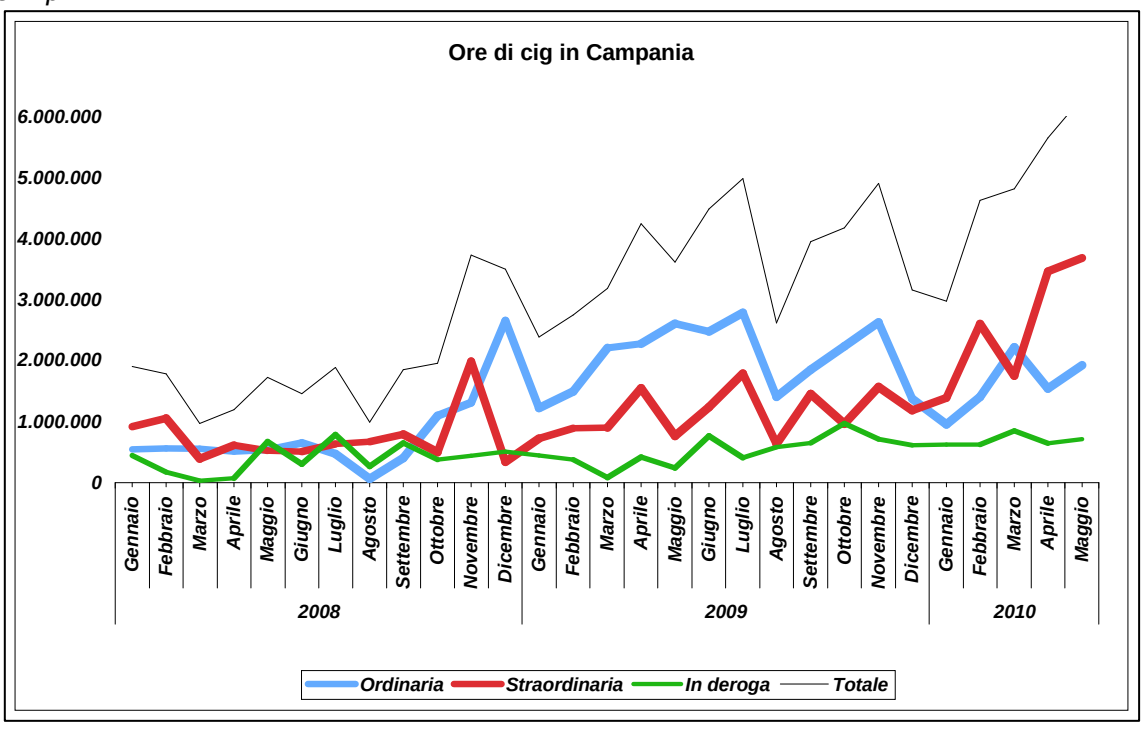
1 - Unità teoriche calcolate considerando lavoratori che svolgono 173 ore di lavoro mensili e sospesi a zero ore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il modo in cui il ricorso alla cassa integrazione evolve in Campania evidenzia il carattere strutturale e duraturo della crisi, con una tendenza tuttora crescente di ricorsi alla cassa integrazione ordinaria (il primo stadio dei passaggi nelle situazioni di crisi aziendali che, col rallentare della crisi, dovrebbero diminuire) e un accumulo molto rilevante di aziende e occupati in cassa integrazione straordinaria, originato dai passaggi dalla cig ordinaria in scadenza, dal protrarsi e diffondersi delle crisi delle aziende medio-grandi, dall'espandersi dell'area delle concessioni in deroga, in prevalenza assimilabili a trattamenti straordinari.

Se esaminiamo quello che sta avvenendo in Campania in confronto a quanto avviene nell'insieme dell'Italia (Figg. 11 e 12), emerge con evidenza che nella regione gli strumenti di integrazione a cui si ricorre (ordinaria, straordinaria e in deroga) si presentano distribuiti in proporzioni più omogenee, ovvero non sono nettamente distinti, e il fatto che i ricorsi alla cig sono nel complesso molto più accentuati negli ultimi mesi osservati, è il segno di tempi prolungati di sofferenza del sistema produttivo.

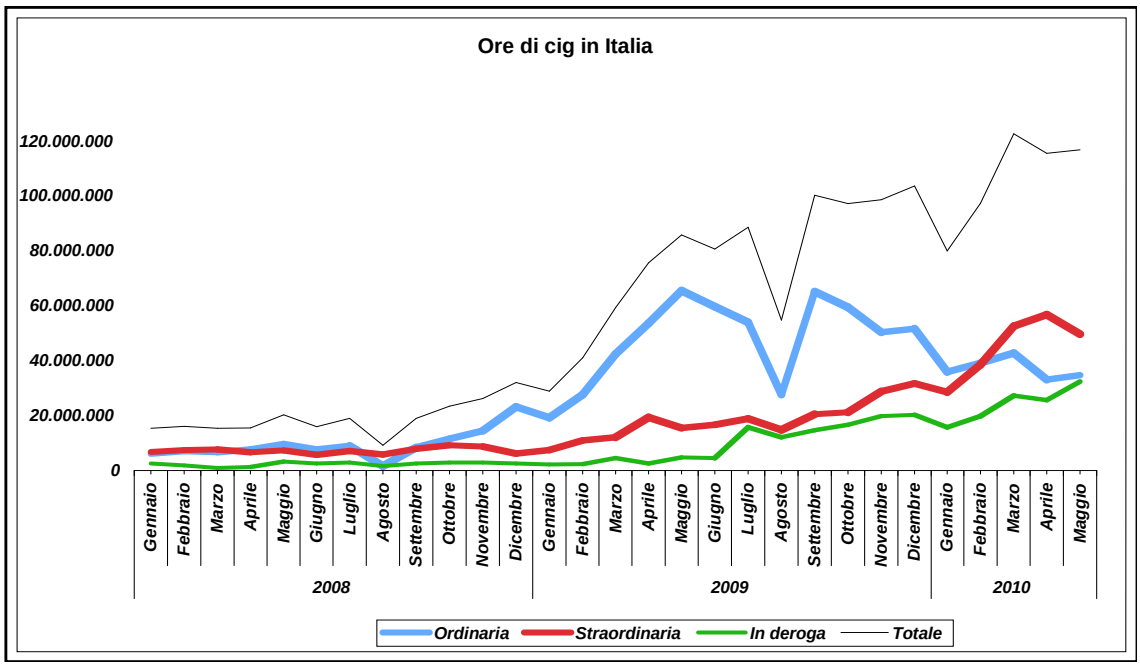
Fig.11. Ore di Cig Ordinaria, Straordinaria e In Deroga. Gennaio 2008 - Maggio 2010. Campania



Fonte: Elaborazione su dati INPS.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fig.12. Ore di Cig Ordinaria, Straordinaria ed In Deroga. Gennaio 2008 - Maggio 2010. Italia



Fonte: Elaborazione su dati INPS.

Non si può dire, d'altro canto, che vi sia stato un effetto ritardato della crisi in Campania, anzi la regione partiva (inizio 2008) da una situazione di già elevato ricorso alla cig straordinaria che ha registrato un vero e proprio picco nel mese di novembre 2008 e soprattutto l'inizio, da quel mese, di un massiccio ricorso ai trattamenti ordinari. Le distanze, nelle dimensioni e nelle variazioni dei due tipi di trattamenti si mantengono in Campania contenute e costanti, mentre nell'insieme del Paese il fenomeno a cui si assiste è un intensissimo ricorso alla cig ordinaria come prima e immediata risposta congiunturale del sistema produttivo alla crisi dei mercati. A partire da novembre 2009, in coincidenza con la scadenza dei dodici mesi di durata massima dei trattamenti di cig ordinaria, quest'ultima inizia a diminuire sia in Campania che nella media nazionale, ma si mantiene in Campania a livelli elevati, segnalando, soprattutto nella regione, la persistenza dei fenomeni di ricorrenza dei trattamenti e di ampliamento dell'area di imprese in difficoltà. La cig straordinaria tende nel tempo a sostituirsi alla cig ordinaria e a sovrastarla. In Campania il fenomeno della sostituzione e del passaggio da un intervento all'altro appare più evidente: la forbice tra i due trattamenti cade nel mese di novembre 2009 ed è segno evidente che la cig ordinaria si trasforma in strumento prevalente in cig straordinaria. Nella cassa integrazione straordinaria, che da novembre 2009 segnala incrementi record,

fonte: http://burc.regione.campania.it

tendono a confluire non solo i passaggi dalla cig ordinaria in scadenza, ma anche i prolungamenti legati alle crisi aziendali di carattere strutturale e le nuove crisi che colpiscono aziende di medie e grandi dimensioni.

I ricorsi alla cig si concentrano nell'industria manifatturiera. Circa l'80% delle ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria erogate nel 2010, corrispondenti in termini di unità standard a zero ore a circa **21.112 addetti,** riguardano questo macro-settore. In particolare il settore meccanico, nel quale sono compresi i comparti **auto, cantieristica, aeronautica,** assorbe da solo i due terzi della cassa integrazione industriale e registra nei primi quattro mesi del 2010 trattamenti per circa 12 mila unità standard. Confrontato con il numero medio annuo di unità di lavoro dipendente attribuite al settore (54.200) dalle stime regionali sulla contabilità per l'anno 2007 (ultimo dato disponibile), il numero di cassaintegrati corrisponderebbe in Campania a circa **un quarto dell'intera occupazione metalmeccanica regionale**.

La **Cassa integrazione concessa in deroga** (Tab7) costituisce una parte non irrilevante dell'insieme dei trattamenti. Le concessioni richieste e accordate in Campania con accordi tra Regione e Ministero del Lavoro, in un arco temporale che copre le sospensioni dal lavoro approvate e decretate dal 1° gennaio 2009 al 30 luglio 2010, hanno riguardato 497 imprese e 13.538 lavoratori. Il ricorso alle deroghe è in progressiva crescita nel tempo e l'area entro cui esso tende ad estendersi sembrerebbe ricalcare in prevalenza i settori di attività già investiti dai trattamenti ordinari e straordinari "normali" (il meccanico, il chimico, il tessile-abbigliamento) e coinvolgere in quei settori le aziende minori e l'indotto. A queste realtà si aggiungono in misura crescente nuovi settori dei servizi e del commercio e piccole realtà artigianali e manifatturiere che si caratterizzano in modo molto frammentato sia per tipo di attività che per dimensioni aziendali. La complessiva assenza di criteri nella regolamentazione delle concessioni in deroga, affidate sostanzialmente alle richieste dei territori e alle determinazioni dei tavoli di concertazione provinciali e regionali, rende difficile la comprensione dei gradi di copertura che il dispositivo sta producendo e dei possibili sviluppi futuri nell'applicazione di questo nuovo strumento. Le concessioni in deroga, tra il 1° gennaio e il 30 luglio 2010, riguardano aziende e occupati, per la maggioranza soggetti a proroghe di precedenti sospensioni avviate nel 2009.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 7 Concessione di trattamenti in deroga - Accordo Istituzionale del 29/10/2010 relativo al periodo 1 gennaio - 30 luglio 2010

PROVINCIA	Imprese	LAV.	Risorse M.L.	Risorse Regione	Totale
AVELLINO	45	1315	Û9.034.740,54	Û1.643.709,53	Û10.678.450,07
BENEVENTO	27	713	Û5.731.991,27	Û1.074.383,82	Û6.806.375,09
CASERTA	136	4657	Û38.582.094,23	Û6.897.164,37	Û45.479.258,60
NAPOLI	207	4941	Û39.395.763,00	Û7.254.818,32	Û46.650.581,32
SALERNO	75	1888	Û15.426.987,50	Û2.876.379,77	Û18.303.367,27
Ntl	7	24	Û211.284,72	Û33.529,68	Û244.814,40
Totale	497	**13.538**	**Û108.382.861,26**	**Û19.779.985,49**	**Û128.162.846,75**

Fonte: Arlas, Elaborazioni su dati amministrativi, decreti ministeriali.

La spesa complessiva relativa alle indennità di integrazione per le concessioni finora approvate e decretate è pari a € 128.162.846. Si deve, inoltre, considerare la coda di interventi già attivi e non ancora venuti a scadenza per i quali potranno essere concesse proroghe ma saranno necessarie ulteriori risorse finanziarie. In conclusione, il fabbisogno finanziario per il 2010 si prospetta già maggiore di quello impiegato nell'anno precedente, senza considerare la più complessiva tendenza all'aumento delle richieste di cig che si registra nella regione.

1.3.2. Immigrati

In Italia, a un'analisi dei dati della rilevazione della forza lavoro dell'Istat, la popolazione straniera in età lavorativa, tra i 15 e i 64 anni, ammonta a 2.2 milioni di persone, di cui il 49,6% maschi e il 50,4% femmine. Gli occupati stranieri risultano essere 1,5 milioni, di cui 924.000 uomini e 579.000 donne. La distribuzione territoriale è sbilanciata a favore delle aree più dinamiche e, dunque, più attraenti del Centro-Nord. Il 63% degli occupati stranieri sono occupati al Nord, il 25,6% al Centro, mentre solo l'11,4% nel Mezzogiorno.

Ad una lettura dei dati relativi ai lavoratori migranti assicurati all'INAIL, **in Campania gli occupati netti sono 99.009: ben il 75,4% degli immigrati regolari residenti, ovvero l'8% del totale degli occupati a livello regionale**, dei quali il 41,9% donne. Tra essi, la percentuale più consistente - pari al 53,9% - è impiegata nel comparto dei servizi, a seguire il comparto industriale, che assorbe il 31,7% della manodopera straniera; infine, il comparto agricoltura e pesca, nel quale trova lavoro l'11,3% degli occupati netti di origine straniera .

fonte: http://burc.regione.campania.it

Una delle caratteristiche distintive delle dinamiche di inserimento nel mercato del lavoro da parte dei migranti, è la forte disponibilità ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, anche il meno qualificato, pagando così il prezzo di un particolare sottoutilizzo del proprio capitale umano. Ciò deriva dalle esigenze di reddito degli immigrati, ma scaturisce anche da aspetti legati alla legislazione: per come è strutturata la normativa attuale, infatti, periodi prolungati di disoccupazione comportano rischi non trascurabili di veder decadere il permesso di soggiorno e di dover, pertanto, tornare in patria, pena l'irregolarità.

A ciò si aggiunge la particolarità del tasso di disoccupazione degli stranieri superiore di quasi tre punti percentuali a quello degli italiani: tale differenza si può ricondurre alla componente femminile della forza lavoro straniera. Infatti, il divario nel tasso di disoccupazione tra maschi stranieri e italiani è di circa un punto (5,3% contro 5%), mentre il divario per le donne supera i cinque punti percentuali (12,8% contro 7,6%). Il risultato, probabilmente, sconta il crescente numero di donne che cominciano la ricerca di un lavoro dopo essere entrate in Italia per ricongiungimento familiare e che, almeno all'inizio, incontrano difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro .

Secondo l'OCSE, negli ultimi anni **si è accentuata la crescita del livello di disoccupazione, salito al 14% tra i giovani stranieri:** il doppio rispetto ai nativi. Inoltre, per quanto riguarda la crescita occupazionale nei paesi OCSE, il 51% è derivata dagli incrementi del tasso occupazionale dei soggiornanti e il 39% dalla migrazione internazionale, con notevoli variazioni nei diversi territori. Dal rapporto emerge che gli immigrati stanno sperimentando un **grave aumento del tasso di disoccupazione**, mentre la riduzione totale dell'occupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni è stata del 7%, per i giovani immigrati tale dato è quasi raddoppiato.

1.3.3. Lavoro irregolare

Secondo gli ultimi dati Istat, relativi al 2007, il tasso di irregolarità presente nella regione Campania, misurata in unità di lavoro standard a tempo pieno (ula) irregolari sul totale della ula, ammonta al 17,2%. Con questi numeri, l'economia campana si attesta ai primi posti per diffusione di pratiche lavorative in cui si configura una condizione di evasione della normativa che

fonte: http://burc.regione.campania.it

regola il lavoro.

I divari rispetto al resto del paese sono particolarmente significativi. Nell'ambito del Mezzogiorno, che come noto è l'area del paese dove persiste con più intensità il fenomeno, il tasso di irregolarità nella regione è più basso di un punto rispetto alla densità media dell'intero aggregato geografico.

Tabella 8 - Tasso di irregolarità totale economia - 2001-2007

Regioni ripartizioni geografiche	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Campania	**23,0**	**22,2**	**21,2**	**21,0**	**19,8**	**19,1**	**17,2**
Nord-ovest	10,2	8,9	7,7	8,3	8,5	9,0	9,1
Nord-est	9,8	8,9	8,0	8,2	8,4	8,4	8,7
Centro	13,1	11,5	10,0	10,5	10,7	10,3	10,2
Mezzogiorno	21,1	20,4	19,7	19,2	19,7	19,4	18,2
Italia	**13,8**	**12,7**	**11,6**	**11,7**	**12,0**	**12,0**	**11,7**

Fonte: Istat - 2008

Ovviamente le distanze aumentano significativamente quando l'esercizio di comparazione viene fatto sulla media nazionale (+5,5 punti percentuali) e raggiungono il massimo rispetto all'aggregato delle regioni del Nord (tab. 8). Nonostante le dimensioni del fenomeno siano piuttosto rilevanti, nell'ultimo lustro – in altre parole nel periodo che va dal 2001 al 2005 – il trend del tasso di irregolarità ha fatto segnare una flessione significativa, verificatasi a partire dal 2001, fino ad attestarsi ad un tasso inferiore di circa 3 punti percentuali nel 2005, rispetto a cinque anni prima.

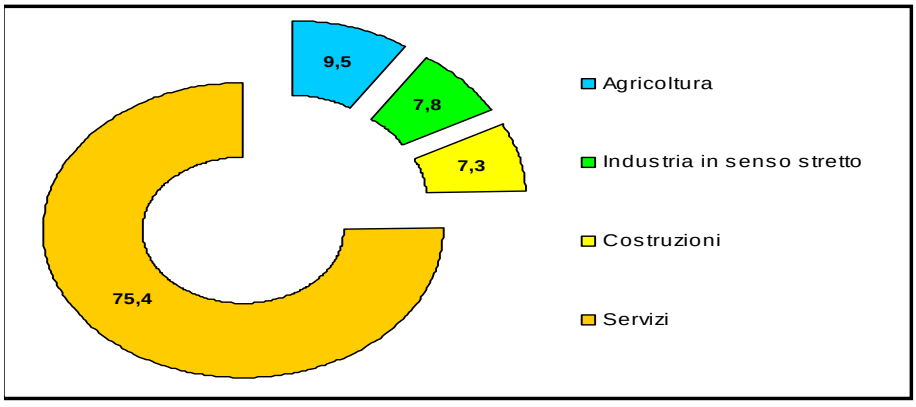
Uno degli aspetti peculiari del lavoro irregolare è indubbiamente l'enorme variabilità morfologica che a livello nazionale si manifesta in comparti, settori e condizioni localmente molto diversi tra di loro. Il lavoro nero nei servizi di cura, ad esempio, è profondamente diverso - territorialmente - da quello del lavoro stagionale nel turismo e nei servizi avanzati. Per non parlare della diversità legata alla natura duale del mercato del lavoro italiano. La distribuzione percentuale degli irregolari per macrosettori economici (fig. 13) mostra un'irregolarità che si concentra per il 75,4% nel Terziario, cui segue Agricoltura (9,5%), Industria in senso stretto (7,8%) e Costruzioni (7,3%)[2].Chiaramente tali valutazioni sono fatte senza tener conto

[2] I dati con disaggregazione settoriale, relativi al 2005, sono gli ultimi disponibili.

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle dimensioni strutturali dei settori. Se infatti si passa a considerare il tasso di irregolarità, pari all'incidenza percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro, si assiste ad una situazione completamente diversa. Il settore dei servizi presenta un tasso di irregolarità più contenuto (20,3%), perché l'incidenza delle ula irregolari viene ridimensionata dal numero di unità di lavoro impiegate nel terziario (fig. 14). Le oltre 30 mila unità irregolari in Agricoltura incidono, invece, pesantemente sulle unità del settore, generando un tasso di irregolarità del 31%. L'Industria in senso stretto, invece, presentano il tasso di irregolarità più basso in assoluto (12,6%) e nelle Costruzioni risultano irregolari il 17,1% delle ula. I dati in serie storica permettono di osservare le dinamiche dell'irregolarità. L'evidenza dei valori rilevati nell'ultimo lustro dimostra una chiara crescita dei tassi. In Agricoltura, ad esempio, si è passati dal 28,5% del 2001 al 31% del 2005, con un andamento divenuto strettamente crescente a partire dal 2003, dopo un calo di quasi 4 punti registrato nel biennio precedente. Nei Servizi il decremento percentuale delle unità di lavoro irregolari è stato di lieve entità. Il numero delle unità di lavoro totali è diminuito di circa 11 punti (diff. 2005 su 2001) con una conseguente contrazione del tasso di irregolarità che è infatti passato dal 23,8% al 20,6%.

Figura 13 - Distribuzione percentuale delle Ula irregolari per settore economico (Campania) - 2005



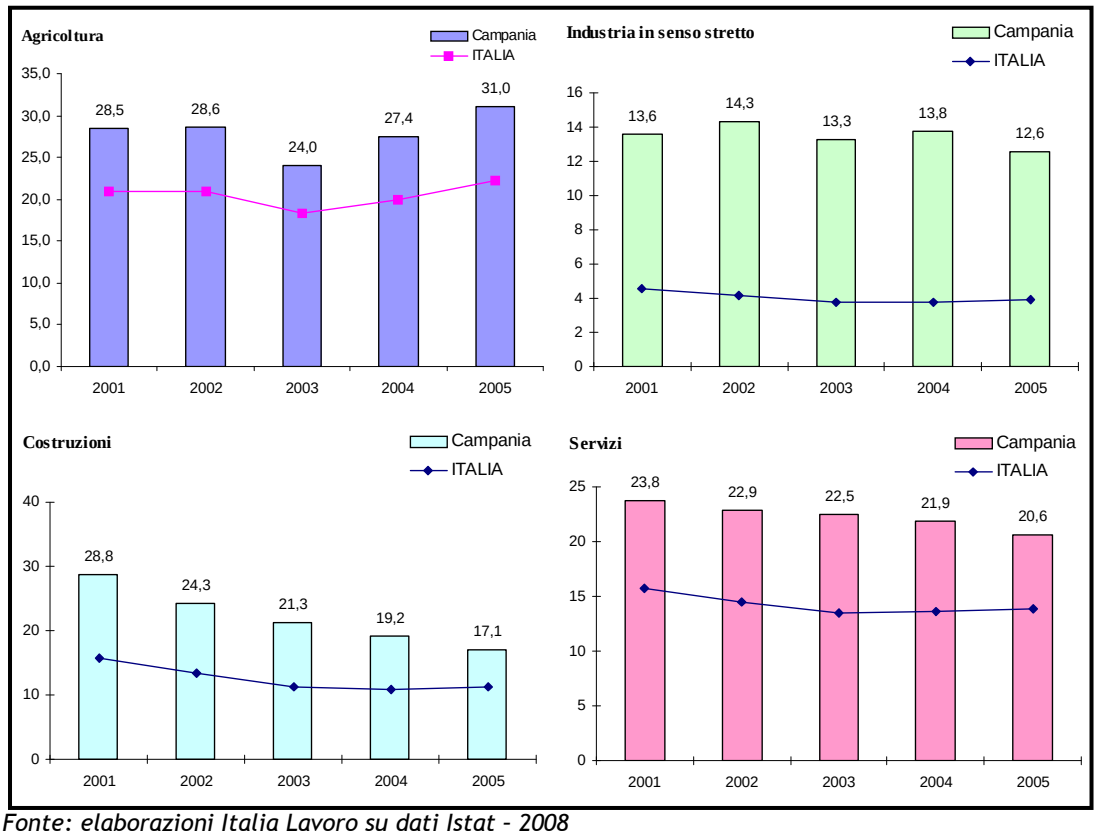
Fonte: elaborazioni Italia Lavoro su dati Istat - 2008

L'industria in senso stretto, settore che come confermano i dati nazionali appare meno esposto all'utilizzo di lavoratori non regolari, fa registrare comunque in Campania tassi di irregolarità molto alti. Dinamiche lievemente

fonte: http://burc.regione.campania.it

positive, inoltre, emergono dai dati in serie storica riguardanti il settore delle Costruzioni. Nel caso specifico, il trend del tasso di irregolarità dell'ultimo lustro è decisamente in diminuzione. Nel 2001 il valore percentuale era pari a 28,8 punti; pertanto si è verificata una contrazione superiore all'11% nell'arco di circa un quinquennio.

Figura 14 - Tassi di irregolarità per settore Campania e Italia (v.%) - 2001-2005



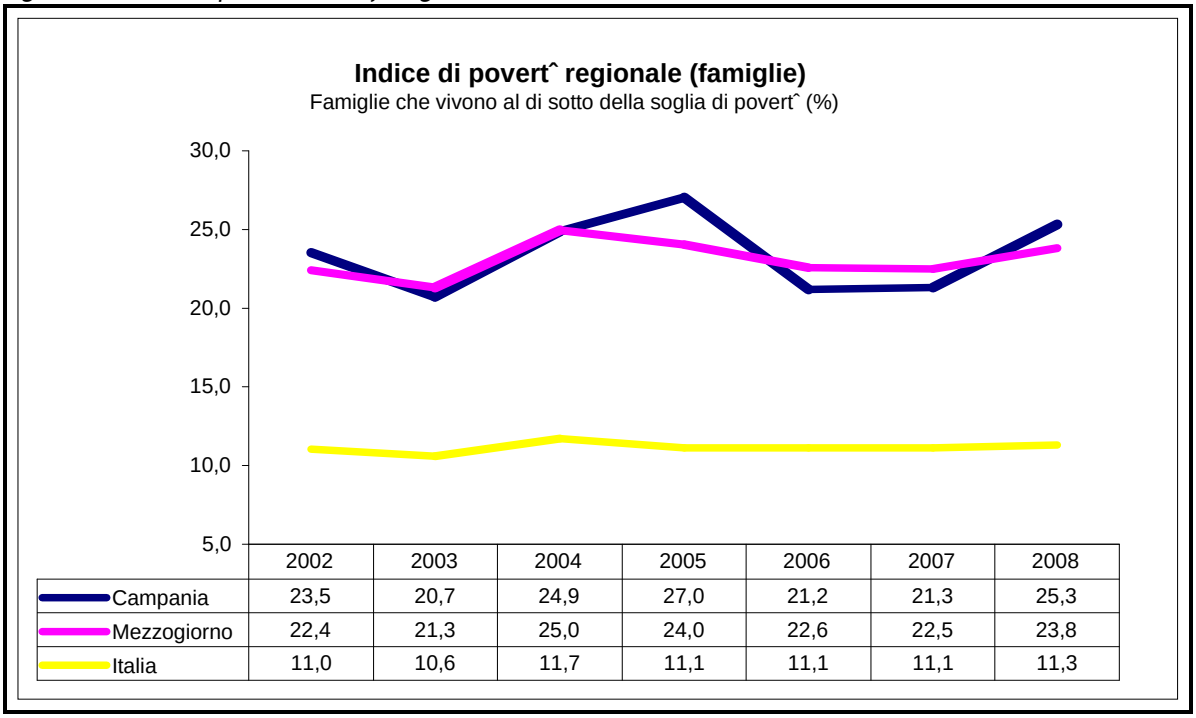
Fonte: elaborazioni Italia Lavoro su dati Istat - 2008

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.3.4. Povertà

Il quarto approfondimento è relativo alla diffusione della povertà. Il grafico che segue (fig.15) mostra l'andamento dell'indice di povertà, riferito alle famiglie, tra il 2002[3] e il 2008. La prima osservazione che può essere fatta è relativa all'estrema variabilità che l'indice mostra nella nostra regione, con incrementi e decrementi di peso notevole nel passaggio da un anno all'altro. Al picco del 27% fatto registrare nel 2005 segue, infatti, il calo vistoso nei due anni successivi, che riporta l'indice a circa il 21%, mentre nel 2008 si assiste ad un ulteriore aumento (25,3%). Si tratta in ogni caso di quote che, rapportate al dato nazionale, (pur negli anni in cui minima è stata la distanza) si sono attestate a poco meno del doppio. Rapporti analoghi, seppur in presenza di una variabilità più contenuta, si registrano nel confronto tra il Mezzogiorno e l'Italia nel complesso.

Figura 15. Indice di povertà delle famiglie. 2002 -2008



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Campania	23,5	20,7	24,9	27,0	21,2	21,3	25,3
Mezzogiorno	22,4	21,3	25,0	24,0	22,6	22,5	23,8
Italia	11,0	10,6	11,7	11,1	11,1	11,1	11,3

Fonte: Elaborazione su dati Istat

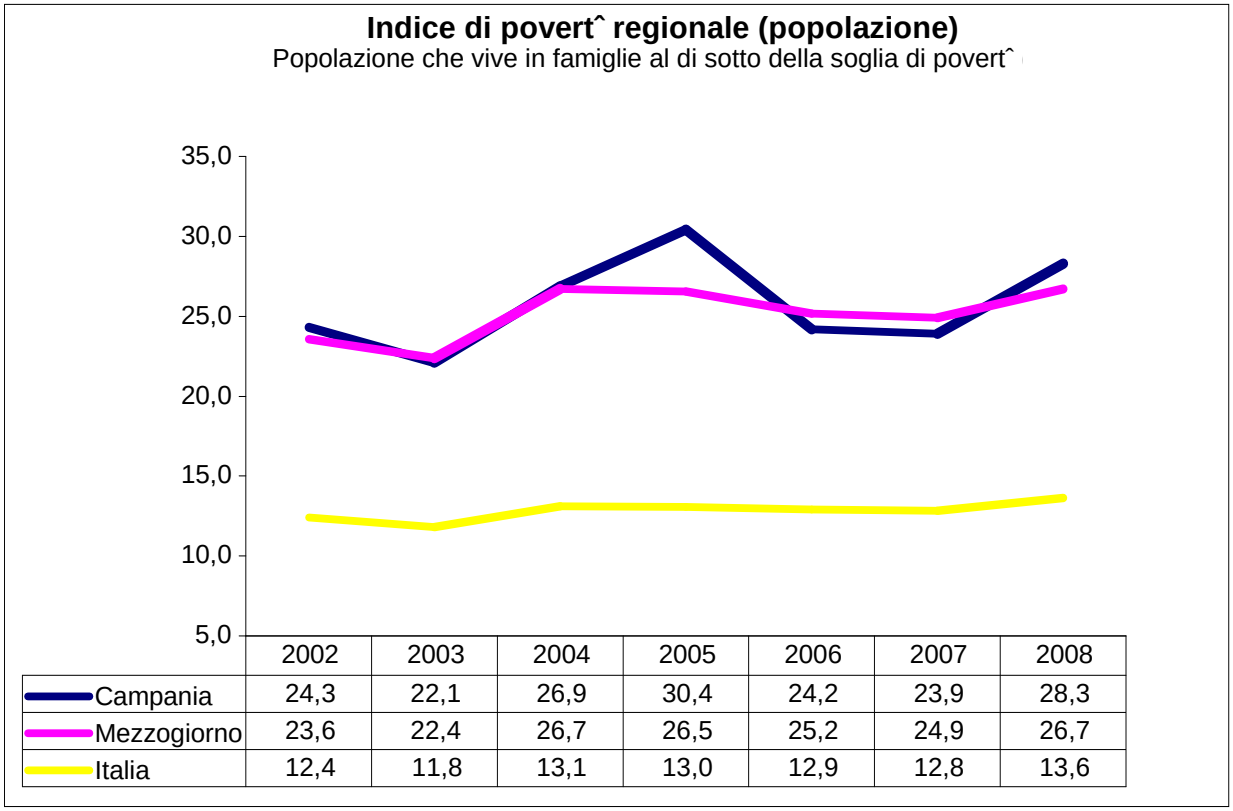
Qualche ulteriore indicazione ce la fornisce il grafico successivo riferito, questa volta, all'insieme della popolazione (fig.16). Come si può notare, il profilo degli andamenti è del tutto simile a quanto visto in precedenza. Le quote sono tuttavia più elevate. In Campania ben il 28,3% della popolazione

[3] Non sono disponibili dati antecedenti al 2002.

fonte: http://burc.regione.campania.it

risulta al di sotto della soglia di povertà nel 2008, nel Mezzogiorno la quota raggiunge il 26,7% mentre in Italia è del 13,6%. La maggiore incidenza del problema, evidenziata da questo secondo indicatore, da un lato dimostra che sono soprattutto le famiglie più numerose quelle a trovarsi in condizioni di maggiore svantaggio, dall'altro, rende più evidente la problematicità della situazione in Campania e nel resto del Mezzogiorno, dove ben un quarto della popolazione vive in condizioni di povertà.

Figura 16. Indice di povertà della popolazione. 2002-2008



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Campania	24,3	22,1	26,9	30,4	24,2	23,9	28,3
Mezzogiorno	23,6	22,4	26,7	26,5	25,2	24,9	26,7
Italia	12,4	11,8	13,1	13,0	12,9	12,8	13,6

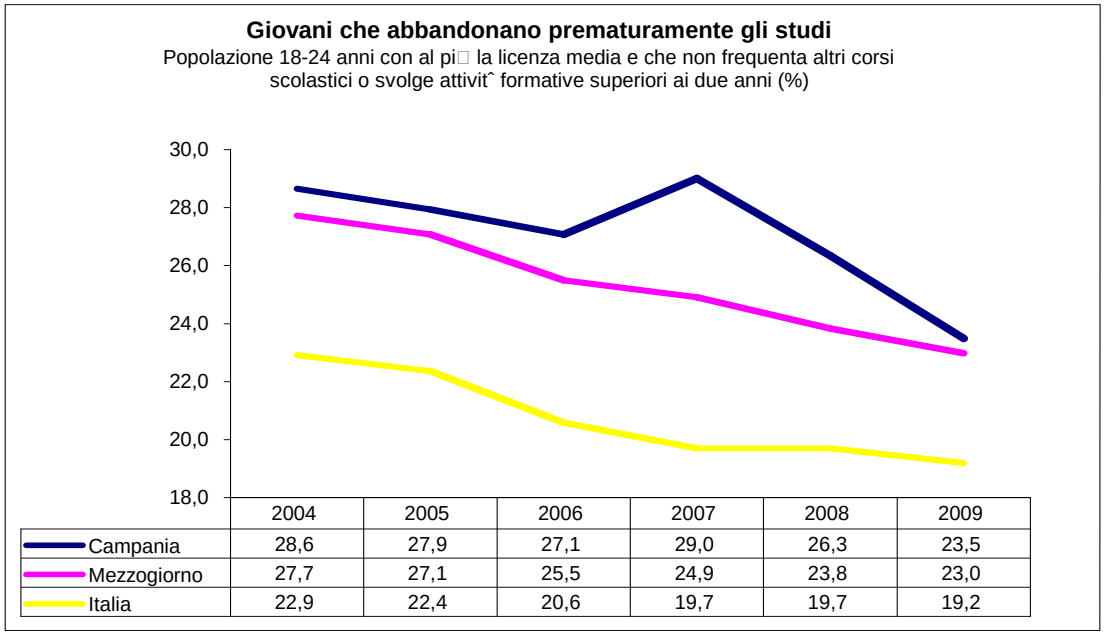
Fonte: Elaborazione su dati Istat

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.3.5. Scolarità

L'analisi del quinto e ultimo approfondimento è probabilmente quella che merita maggiore attenzione, poiché il tema della scolarizzazione prefigura, seppur in maniera indiretta, le capacità future di collocarsi adeguatamente sul mercato del lavoro delle giovani generazioni campane. In questo caso la disponibilità di dati ci permette di considerare l'intervallo temporale 2004-2009, che ha riguardato anche le dinamiche delle grandezze del mercato del lavoro analizzate in precedenza. Il primo grafico (fig.17) è relativo alla quota di giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi. Il quadro che scaturisce dalla sua analisi non è certo confortante. In Campania nel 2009 ben il 23,5% dei giovani in età tra i 18 e i 24 anni ha come titolo di studio al più la licenza media inferiore e non frequenta altri corsi scolastici o attività formative superiori ai due anni. Questa quota, che tra il 2004 e il 2006 si era ridotta, ha subito un'impennata nel 2007, in controtendenza rispetto agli andamenti sia del Mezzogiorno che dell'Italia, per poi ridursi notevolmente negli ultimi due anni. Malgrado ciò, la distanza tra la nostra regione ed il resto del paese è ancora marcata. Va anche osservato che in generale il nostro paese, come ormai molte analisi hanno sottolineato, presenta valori molto distanti da quelli medi europei[4].

Figura 17. Giovani che abbandonano prematuramente gli studi.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Campania	28,6	27,9	27,1	29,0	26,3	23,5
Mezzogiorno	27,7	27,1	25,5	24,9	23,8	23,0
Italia	22,9	22,4	20,6	19,7	19,7	19,2

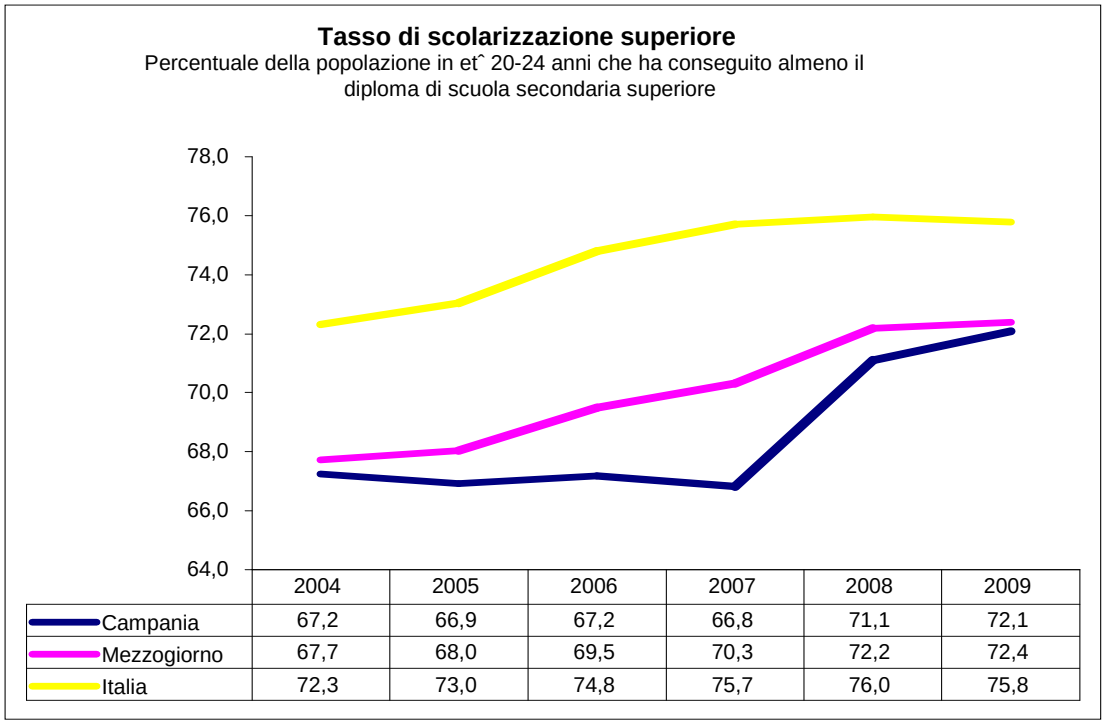
Fonte: Elaborazione su dati Istat

[4] Il dato medio europeo, relativo tuttavia alla fascia di età 16-24 anni, risulta del 14,9% per l'EU a 15 e del 17,6% per l'EU a 27. Va anche detto che l'Agenda di Lisbona, avendo individuato in questa categoria un gruppo a rischio di esclusione sociale, ha stabilito, come obiettivo comune, che ogni paese si impegni a portare tale quota sotto la soglia del 10% entro il 2010, obiettivo verosimilmente lontanissimo dall'essere raggiunto non solo per la Campania, ma anche per l'Italia in generale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Completa quanto visto in precedenza l'analisi dei dati relativi al tasso di scolarizzazione superiore, ovvero la percentuale di giovani tra i 20 e i 24 anni che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore (Graf.10). Anche in questo caso la Campania presenta una situazione di svantaggio nei confronti dell'intero Paese, sebbene vada registrato il netto miglioramento verificatosi negli ultimi due anni. Il tasso di scolarizzazione superiore raggiunge nel 2009 il 72,1% contro il 72,4% del Sud e il 75,8% dell'Italia.

Figura 18. Tasso di scolarizzazione superiore.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Campania	67,2	66,9	67,2	66,8	71,1	72,1
Mezzogiorno	67,7	68,0	69,5	70,3	72,2	72,4
Italia	72,3	73,0	74,8	75,7	76,0	75,8

Fonte: Elaborazione su dati Istat

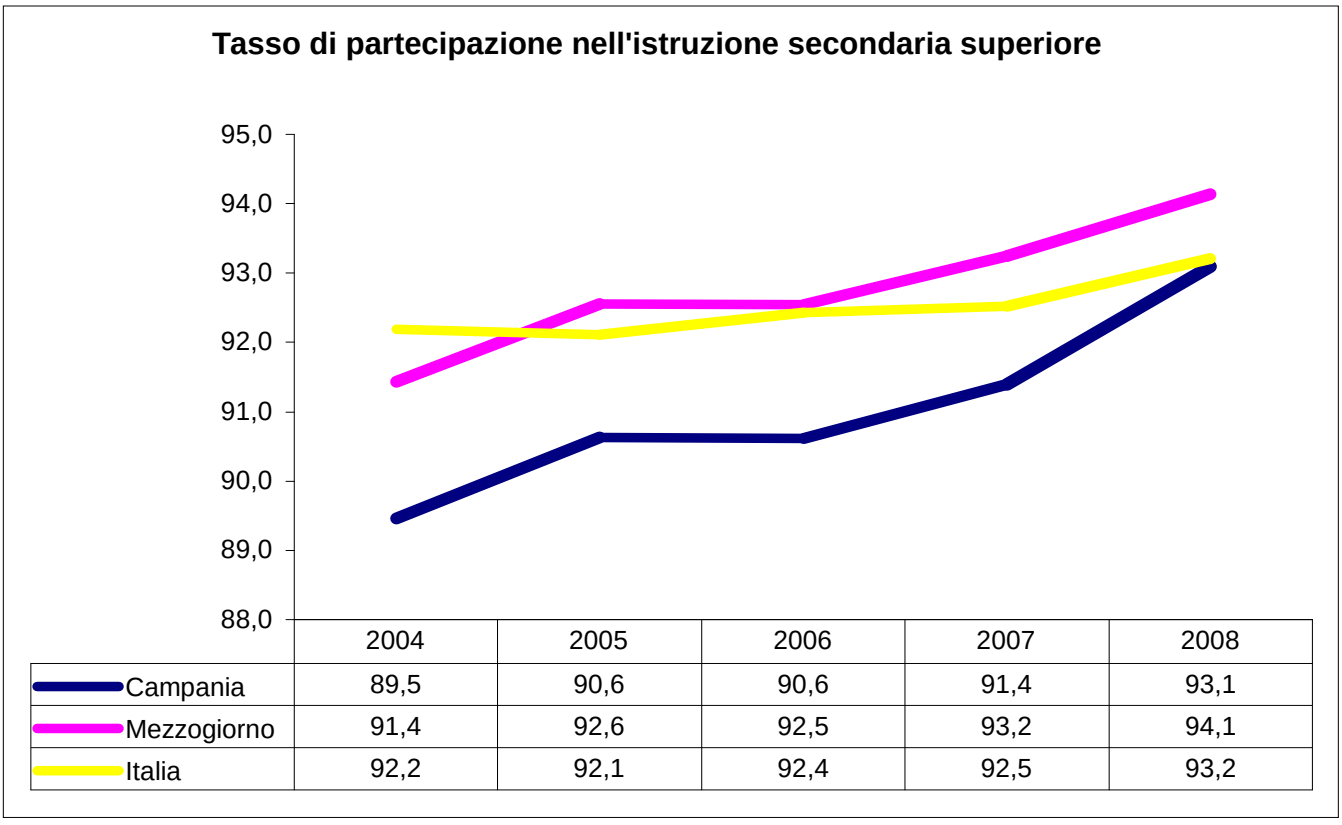
Infine, l'ultimo aspetto analizzato riguarda il tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore[5]. Come mostra la figura 19, in questo caso gli scarti tra i valori della Campania, del Mezzogiorno e dell'Italia sono molto più contenuti. Non solo, ma nel periodo considerato (2004-2008 ultimo dato disponibile) si è verificato, soprattutto in Campania e nel Mezzogiorno, un incremento con valori passati dall'89,5% al 93,1%, per la prima, e dal 91,4% al 94,1%, per il secondo, tasso quest'ultimo superiore anche a quello registrato per l'Italia. Tuttavia non si può attribuire a questi dati una

[5] Il tasso è calcolato rapportando il totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori alla popolazione residente nella classe di età 14-18 anni e può assumere valori superiori a 100 per la presenza di ripetenze o anticipi di frequenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

valenza del tutto positiva. A fronte, infatti, di una partecipazione dei giovani campani all'istruzione pressoché in linea col resto del Paese, i casi di successo e il raggiungimento del titolo sono, invece, come si è visto in precedenza, inferiori. Non pochi studi sui fenomeni di dispersione scolastica hanno al riguardo dimostrato che i tentativi frustrati di acquisire titoli di studio superiori risultano spesso negativamente correlati con la capacità di inserirsi sul mercato del lavoro. Non solo, ma se si considera che nel tasso al numeratore sono compresi anche i ripetenti, gli scarti più contenuti fatti registrare dalla Campania nei confronti del resto del Paese possono, purtroppo, essere dovuti anche ad una maggiore incidenza delle ripetenze che spiegherebbe, tra l'altro, gli abbandoni più frequenti e il minor numero di giovani che riescono a diplomarsi.

Figura 19. Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria



	2004	2005	2006	2007	2008
Campania	89,5	90,6	90,6	91,4	93,1
Mezzogiorno	91,4	92,6	92,5	93,2	94,1
Italia	92,2	92,1	92,4	92,5	93,2

Fonte: Elaborazione su dati Istat

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Strategia di intervento e strumenti operativi

Alla luce di questa analisi va detto che le strategie da adottare intendono superare la logica dell'emergenza occupazionale, affidando certamente la giusta dimensione agli interventi di contrasto alla povertà, i quali però avranno un percorso parallelo alla messa in campo di interventi in materia di istruzione, formazione e occupazione.

Altrettanto importante è il rilievo assegnato al "dialogo" tra i diversi livelli di governo, nazionale e territoriale, nonché al ruolo che le parti sociali potranno svolgere nella attuazione del Piano.

Ci si muove, quindi, in un'ottica strategica più ampia, con **un metodo che ha nel sostegno all'occupazione il denominatore comune ad ogni politica di settore**. Di qui anche la necessità di un ripensamento e una rimodulazione in itinere sia della programmazione ordinaria che di quella strutturale.

Si rende necessario il dispiegamento di una serie di scelte strategiche che favoriscano soprattutto:

- ⇒ lo sviluppo di programmi ed azioni finalizzati alla valorizzazione del capitale umano ed intellettuale della Regione;
- ⇒ lo sviluppo di un maggior orientamento degli interventi a partire dalla domanda di lavoro e di competenze da parte delle strutture produttive del territorio;
- ⇒ lo sviluppo di un collegamento effettivo tra investimenti e trasferimenti a favore delle imprese, da un lato, e le politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, dall'altro;
- ⇒ lo sviluppo di un sistema di servizi per le imprese e per i cittadini più ampio e qualificato;
- ⇒ l'assunzione di una maggiore responsabilità di tutti i soggetti coinvolti per liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo e per contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e formativa.
- ⇒ una particolare attenzione alla dimensione dell'inclusione sociale e lavorativa per le fasce di popolazione svantaggiata, residente soprattutto nelle aree metropolitane.
- ⇒ Il rafforzamento degli strumenti di *welfare to work* anche a favore di soggetti attualmente non coperti da strumenti di sostegno al reddito con

fonte: http://burc.regione.campania.it

un approccio che sostenga l'adattamento delle competenze e l'accompagnamento professionale;

⇒ Il rafforzamento degli interventi per la diminuzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi.

Tali priorità di indirizzo necessitano di approfondimenti anche di natura statistica, a partire dalla caratteristiche dei mercati del lavoro provinciali e settoriali, affinché l'attuazione degli interventi possa contare su una declinazione più articolata a livello territoriale e per i diversi target. La valorizzazione della conoscenza e dell'analisi è infatti indispensabile **per migliorare la qualità dell'azione programmatoria** e dell'azione amministrativa. Per queste motivazioni è prevista l'adozione di un set di indicatori specifici oltre a quelli concordati in sede nazionale e comunitaria a valle della programmazione unitaria regionale 2007- 2013.

Il Piano si muove in sinergia con le linee di azione del Piano Triennale per il Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui intende declinare a livello territoriale le priorità anche per sostenere la ripresa economica dei prossimi anni.

In particolare si tratta di dare seguito e sostegno agli interventi specifici in materia di contrasto al lavoro sommerso, a partire dall'applicazione di quelli previsti nel Piano straordinario per i settori dell'edilizia e dell'agricoltura anche con il concorso della bilateralità. Vale a dire, creare le dovute sinergie in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per superare qualsiasi "dualismo" tra competenze dello Stato e della Regione in favore di "una più integrata e sinergica azione di controllo" ed inaugurare modelli di coordinamento nuovi e più efficaci.

In sinergia con il Piano triennale del lavoro e per sostenere la riforme del secondo ciclo di istruzione e formazione recentemente adottata dal Governo si tratta inoltre di superare il marcato disallineamento fra domanda e offerta di lavoro. Tematica non certo nuova, mentre nuove sono le linee individuate per superare gli effetti del paradigma della separazione fra lavoro e istruzione e formazione, oltre alle problematiche relative alla presenza sul territorio, in maniera diffusa, di operatori pubblici e privati, in grado di fornire servizi utili e qualificati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

A tal fine si tratterà di rendere effettivo sul territorio della regione il sistema di organizzazione del mercato del lavoro che vede la presenza di operatori pubblici e privati, nonché di operatori per certi versi "speciali", di cui è opportuno valorizzare le caratteristiche soggettive trattandosi di università, scuole, associazioni di categoria, enti bilaterali e consulenti del lavoro. La rete dei servizi per il lavoro dovrà contare su un numero maggiore e qualificato di soggetti presenti su tutto il territorio regionale.

Occorre soprattutto declinare a livello territoriale i contenuti dell'Accordo tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010 contenente "Linee guida per la formazione 2010", in base al quale l'organizzazione dell'offerta formativa della Regione sarà oggetto di profondi cambiamenti. Si tratta in prima istanza di sostenere il percorso di strutturazione ed organizzazione dei contenuti e del *setting* formativo a partire dai fabbisogni delle imprese. Ciò avverrà anche attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo regionale in materia di fabbisogni professionali e formativi insieme a quello messo a disposizione dal Ministero del lavoro per ampliare e rafforzare le indagini tipo Excelsior e alle informazioni rilevabili dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie delle aziende. Allo stesso tempo, saranno completati ed aggiornati i sistemi regionali relativi ai repertori professionali per giungere ad una certificazione delle competenze, anche di quelle acquisite in modo non formale e informale.

Ciò vale anche per i sistemi di istruzione e formazione che – come già declinato nel piano Italia 2020[6] – devono adattarsi ai bisogni individuali, per cui anche facendo ricorso agli accordi, a livello territoriale, sarà possibile progettare percorsi che, utilizzando tutta la flessibilità consentita dall'art. 8 del DPR 275/99, permetterà di esplorare e di sperimentare una diversa organizzazione della didattica, centrata non solo sulle ore di lezione frontale, ma su **un'impostazione sui luoghi di lavoro** che consenta economie di organico, strumenti di personalizzazione e accompagnamento e percorsi in alternanza.

Oltre a questi interventi, per rendere effettiva la valenza educativa e formativa del lavoro, risulta centrale promuovere, facendo ricorso anche a strumenti

[6] Il dato medio europeo, relativo tuttavia alla fascia di età 16-24 anni, risulta del 14,9% per l'EU a 15 e del 17,6% per l'EU a 27. Va anche detto che l'Agenda di Lisbona, avendo individuato in questa categoria un gruppo a rischio di esclusione sociale, ha stabilito, come obiettivo comune, che ogni paese si impegni a portare tale quota sotto la soglia del 10% entro il 2010.

fonte: http://burc.regione.campania.it

incentivanti e con una forte attenzione al target delle donne e dei giovani, i contratti a contenuto formativo. Non soltanto per apprendere un mestiere (apprendistato professionalizzante) ma anche per acquisire un titolo di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca (apprendistato di II^ e di III^ livello). L'apprendistato risulta inoltre essere un dispositivo efficace per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, per cui sarà necessario rendere operativo quello per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione.

Rientrano in questo ambito anche gli interventi, attuati attraverso progetti specifici, per sostenere le esperienze in azienda di particolari categorie di soggetti valorizzando stage e tirocini formativi anche quale modalità di selezione per un successivo inserimento lavorativo.

La Regione è impegnata a strutturare l'offerta formativa relativa all'istruzione e formazione tecnica superiore attraverso la costituzione degli ITS (Istituti tecnico superiori) per filiere e settori strategici che saranno oggetto di investimenti per l'innovazione.

Parallelamente, si dovrà intervenire anche per rendere effettivo il collegamento con gli interventi regionali per la competitività e l'innovazione a partire da una cooperazione tra i diversi rami dell'amministrazione regionale, affinché sia realistico l'approccio che fa del sostegno all'occupazione la linea di azione che attraversa ogni politica di settore (Attività produttive, Ricerca Scientifica, Agricoltura, Turismo, Cultura, Welfare e Servizi alla persona). Anche per queste motivazioni vi è l'urgenza di una rimodulazione del Programma Operativo Regionale, nonchè la necessità di affiancare a questa pianificazione straordinaria per l'occupazione **un programma triennale per la formazione**.

Infine, c'è piena consapevolezza che nessuna forma di sviluppo è possibile laddove lo Stato non è in grado di assicurare il rispetto della legge. L'impegno del Governo nella **lotta alla criminalità**, non solo quella organizzata, costituisce il prerequisito di efficacia per qualsiasi intervento di politica di sviluppo per il Mezzogiorno.

Contestualmente, deve esserci l'impegno delle amministrazioni locali a

fonte: http://burc.regione.campania.it

ripristinare e a operare **in un quadro di regole certe**, **di trasparenza delle procedure, di ragionevoli tempi di attuazione degli interventi** adeguando la pubblica amministrazione, anche con programmi di riqualificazione, che producano uno snellimento della burocrazia e più risultati. Ciò riveste particolare importanza nel mercato del lavoro, dove la relazione tra Istituzioni, norme e fattori di contesto e meccanismi di formazione delle preferenze, diviene un elemento cruciale per determinare circoli virtuosi o viziosi che possono favorire comportamenti proattivi o conservativi da parte delle istituzioni locali e dei cittadini.

A livello operativo, il Piano d'Azione per il Lavoro, nel dare vita ad un progetto di immediata esecuzione di disegno del sistema sopra delineato, contiene un pacchetto diversificato di strumenti concepite per far fronte, già nell'immediato, alle specifiche criticità del mercato del lavoro regionale, criticità di natura strutturale e aggravate, nella loro intensità, dalla crisi economica che ha interessato le principali economie industrializzate a partire dalla seconda metà del 2008.

La struttura del documento chiarisce immediatamente la filosofia che lo ispira: **le politiche del lavoro e della formazione sono leva dello sviluppo del nostro territorio** in quanto finalizzate ad accrescerne il capitale sociale, a rafforzare le *capabilities* e i talenti degli attori sociali, a moltiplicare le opportunità offerte ai cittadini della Campania.

L'integrazione degli strumenti proposti con le politiche di sviluppo, rappresenta il secondo profilo su cui riposa l'efficacia del Piano. Le politiche del lavoro possono produrre effetti occupazionali duraturi e di qualità soltanto se sono **complementari ai processi di sviluppo produttivo** e in quanto innescano le condizioni per una loro più concreta realizzazione.

Infine, attraverso la scelta di affiancare, quale strumento di sistema, l'azione pubblica di **semplificazione dei dispositivi** previsti e dei loro meccanismi di gestione, la Regione Campania recupera il ruolo di programmazione e controllo, di sollecitazione e coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di percorsi condivisi per la realizzazione degli obiettivi del Piano, rafforzando e affidando ai livelli più prossimi ai cittadini i servizi necessari per la gestione dei dispositivi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gli obiettivi prioritari del Piano sono declinati attraverso tre Linee di intervento:

- Inserimenti formativi nelle imprese, lavoro e crescita del capitale sociale *(Labor Market Policy)*
- Qualità e innovazione per l'occupazione
- *Governance* Istituzionale.

Gli obiettivi operativi nell'ambito dei tre assi sono rivolti principalmente ai target e alla prima soluzione dei problemi che, per rilevanza e urgenza, sono centrali per l'uscita dalla crisi, per lo sviluppo, per il funzionamento e l'ampliamento del mercato del lavoro, per la valorizzazione del capitale umano, per l'equilibrio e il rafforzamento delle dinamiche legate alla coesione sociale e alla costruzione sociale del mercato del lavoro della Campania.

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà perseguito in tempi diversi, in quanto gli strumenti messe in campo sono destinate ad esplicare i loro effetti nel breve e nel medio periodo, combinandosi con la logica di sistema che vede nel percorso istruzione – formazione – lavoro l'essenza delle politiche attive del lavoro della Regione Campania. Un accorto timing dell'attivazione degli strumenti, in ragione della diversa natura degli interventi previsti, consentirà di produrre gli effetti desiderati di prevenzione delle criticità più pressanti emerse a seguito della crisi economica e di graduale attivazione di meccanismi virtuosi di funzionamento del mercato del lavoro regionale, liberando nuove opportunità per i giovani e i disoccupati della Campania.

Le condizioni dell'economia regionale e i vincoli di bilancio della Regione impongono una attenta scelta del mix di strumenti da mettere in campo per avviare processi virtuosi di sviluppo dell'economia regionale e di ripresa dell'occupazione.

Le politiche del lavoro e della formazione rappresentano da questo punto di vista il terreno più naturale per l'implementazione di tali indirizzi, purché l'integrazione sia sostanziale e la concentrazione delle risorse non sia mera sommatoria di risorse provenienti da Fondi diversi.

Indubbiamente, la Campania presenta delle forti criticità in ambiti che producono impatti negativi anche su altri settori: basti pensare alle ricadute delle condizioni ambientali in alcuni territori della regione su settori come il

fonte: http://burc.regione.campania.it

turismo o la filiera agroalimentare. Eppure, proprio in questi settori, vi sono ampie opportunità di crescita di nuove attività imprenditoriali di contenuto innovativo e di nuovi lavori (attività che vengono comunemente definite '***soft economy***'**)**. Per far fronte a questa prospettiva si è scelto di sostituire la **quantità**, minacciata dalle pressioni delle economie emergenti, con la **qualità**, che coniuga la presenza di settori produttivi specializzati, con politiche orientate contestualmente all'innovazione, al territorio, al mantenimento degli stock ambientali e culturali e alla valorizzazione del capitale umano.

Si può prevedere in questo ambito un intervento ad hoc per **lo sviluppo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio** attraverso la realizzazione di un Piano sperimentale straordinario biennale di cofinanziamento (50%) da parte della Regione di 100 mila buoni lavoro rivolto ai target e alle imprese operanti prioritariamente nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Piano non ha naturalmente l'ambizione di essere esaustivo rispetto a tutti gli obiettivi, ma guarda con questo approccio alle diverse opportunità che la politica regionale può determinare nei diversi ambiti di intervento (programmazione di settore, obiettivi di servizio, programmazione territoriale).

Gli strumenti previsti nel Piano sono state disegnate tenendo conto contestualmente delle potenzialità che questo approccio offre e delle specificità del mercato del lavoro della Regione. Le opportunità di creazione di nuove imprese, di sostegno all'allargamento della base produttiva regionale, di sperimentazione di nuovi approcci allo sviluppo locale, di sostegno del microcredito, sono rivolte prevalentemente ai target più svantaggiati del mercato del lavoro regionale: **giovani, donne e disoccupati ed inoccupati di lungo periodo**. A questi soggetti va dedicata particolare attenzione, soprattutto perchè essi sono portatori di potenzialità inespresse e troppo spesso mortificate.

L'innesto di nuove energie nell'economia regionale e l'apertura a nuove opportunità per i giovani è stato sostenuto attraverso il sostegno ai **dispositivi di ingresso nel mercato del lavoro** (primi inserimenti incentivati) e alla loro trasformazione in forme di assunzione più stabili, all'apprendistato dando particolare rilievo anche a quello relativo alle alte professionalità (dottorati) e alla semplificazione dei percorsi di accesso e di formazione. Gli strumenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

scelti prevedono un coinvolgimento della rete degli attori per **rafforzare la relazione fra scuola, università e impresa**, e una adeguata collocazione dei soggetti nei contesti di apprendimento.

Il mix di dispositivi di politiche attive del lavoro contenuti nel Piano puntano a incentivare le **nuove assunzioni** attraverso strumenti più consolidati, rivolti a target meno specifici, o il bonus per l'assunzione di particolari fasce di svantaggio (cassaintegrati) o per quei soggetti già beneficiari di politiche pubbliche (orientamento e formazione) per i quali, date le condizioni di particolare svantaggio, si propongono percorsi incentivati di assunzione presso le aziende.

Specifici strumenti, orientate al **contrasto al sommerso e alla diffusione della legalità**, sono rivolte a sostenere percorsi di fuoriuscita dalla precarietà o di avvicinamento all'area delle tutele. Ad esempio, Lo strumento 'Minimi termini' prevede, per i soggetti che prestano lavori di tipo parasubordinato, servizi di supporto (orientamento, formazione, ecc.) e di sostegno incentivato all'assunzione.

La targetizzazione degli strumenti prevede, in generale, la **graduazione dell'intensità degli interventi** in base alle diverse tipologie di svantaggio e la distribuzione ben calibrata degli aiuti che sostenga una più alta **partecipazione femminile.**

Come già argomentato e sottolineato, l'efficacia dell'intervento pubblico risiede sempre più nella capacità di *governance* istituzionale delle azioni che si mettono in campo. L'attuazione di quanto già definito a livello legislativo, circa gli assetti istituzionali di governo del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, registra nella nostra Regione dei ritardi in merito ai processi di decentramento delle funzioni, alla qualificazione del sistema dei servizi al lavoro pubblici e privati, ai sistemi di accreditamento dei servizi privati, alla realizzazione del sistema di rilevazione delle informazioni – Sistema Informativo del Lavoro e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo regionale.

L'attivazione di queste funzioni rilevanti rappresenta una delle priorità del Piano e anche una precondizione per facilitare i funzionamenti del mercato del lavoro e una più corretta gestione delle politiche del lavoro e della formazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Diviene evidente, dunque, come politiche e iniziative rivolte a garantire la diffusione dei servizi con standard adeguati, i cui risultati possono essere osservabili in breve termine, possono migliorare l'efficienza delle istituzioni locali e i comportamenti dei soggetti consentendo di individuare più chiaramente **la responsabilità** dei diversi livelli di governo locali.

Ancorata a questi riferimenti, l'implementazione degli strumenti si basa sul **coordinamento** tra gli attori dello sviluppo, cioè tra i diversi livelli delle amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, concretizzando, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo, un sistema di ***governance* multilivello**.

Al contempo, la scelta di istituire un **Tavolo permanente di consultazione delle istituzioni locali e delle parti sociali**, a partire dalle organizzazioni sindacali e da quelle datoriali, non risponde soltanto alla logica di un coinvolgimento, doveroso quanto necessario, degli attori del mercato del lavoro campano, ma si ispira direttamente alla volontà di dare vita ad un percorso di condivisione delle scelte e degli strumenti proposti nel Piano.

In particolare, la determinazione di costruire un approccio al tema della somministrazione della formazione professionale diverso dal passato, incentrandola su attività formative da svolgere principalmente nei luoghi di lavoro, apre il varco per politiche di sistema che siano in grado di incrociare i progetti operativi del Piano con altre risorse già disponibili per queste finalità, a partire da quelle degli Enti bilaterali. In sostanza, gli strumenti di incrocio fra domanda e offerta di lavoro attivate dal Piano possono essere sostenute e amplificate negli effetti, se accompagnate da intese con le parti sociali che appunto direzionino i fondi degli Enti bilaterali al sostegno delle imprese, a partire da quelle piccole e medie, coinvolte nei progetti.

Coerenti con tale modello, infine, sono le altre **Azioni di Sistema** previste nel Piano – a partire dall'implementazione dell'efficacia dei Centri per l'impiego della Regione e, soprattutto, dall'ampliamento su base provinciale del programma "Excelsior" e lo sviluppo dei servizi di *placement* nelle scuole superiori e nelle università - finalizzate a costruire un impianto di strumenti e di assetti istituzionali orientati all'obiettivo prioritario di espandere e innalzare il set di opportunità disponibili e per questa via innescare processi nei quali le persone siano al tempo stesso beneficiarie ed artefici del cambiamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Strumenti di intervento

LABOUR MARKET POLICY (LMP)

Inserimenti formativi nell'impresa, lavoro, crescita del capitale sociale

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Inserimenti formativi nell’impresa, lavoro, capitale sociale

Inserimenti formativi

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Primimpresa

Inserimento formativo per il primo lavoro/reinserimento (riordino del tirocinio orientativo e formativo e unificazione delle *work-experiences, voucher* formativi)

Obiettivo dell'intervento è la promozione e la diffusione di una prima esperienza formativa in azienda (tirocinio, *stages*, *work-experiences, voucher* formativi) con l'unificazione e la semplificazione degli istituti regolativi e delle procedure di accesso. Nella prospettiva di un riordino annunciato della normativa nazionale sull'istituto del tirocinio, si fa riferimento a tale tipologia di primo inserimento e si assegna un contributo indirizzato, insieme a servizi e altri interventi di promozione, ai giovani campani in cerca di occupazione, con particolare riguardo ai target costituiti dai giovani neodiplomati e neolaureati (in collaborazione con le scuole e le università) e dai giovani disoccupati di lunga durata. L'intervento prevede un bonus per le imprese alla trasformazione del tirocinio in assunzione, cumulabile con i benefici di assunzione previsti dall'art.8 c.9 della legge 407/91.

Come funziona: Il tirocinante riceve per l'inserimento in un tirocinio presso un datore di lavoro privato in possesso dei requisiti di legge un bonus mensile di € 300 per la durata massima di 6 mesi. Nei casi di tirocinanti con disabilità il contributo mensile è di € 450 e, se la disabilità è superiore al 75% è concesso per l'intera durata del tirocinio fino al massimo previsto di 24 mesi. Il datore di lavoro riceverà un contributo per l'assunzione al termine del tirocinio pari a euro 1800 per ogni giovane tirocinante raddoppiato nel caso di tirocinante con disabilità. L'assunzione incentivata deve avere carattere subordinato anche a tempo parziale e, se a tempo determinato, durata minima di due anni.

Risorse: € 15.000.000,00
Destinatari: Giovani in cerca di lavoro, neodiplomati, neolaureati, giovani disoccupati da oltre due anni
Numero destinatari: 4.200

fonte: http://burc.regione.campania.it

ITS

Percorsi di accompagnamento dei giovani studenti degli Istituti professionali verso il lavoro.

Obiettivo dell'intervento è rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica, accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, riqualificare chi è già in possesso di un'esperienza lavorativa.

Come funziona: L'intervento interviene a sostegno del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), il canale formativo che integra le risorse di scuola, formazione professionale, università e mondo del lavoro. Le azioni prevedono la ricognizione dei fabbisogni formativi e di innovazione delle imprese operanti sul territorio regionale, la progettazione e la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale, l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi. Le azioni vedono la partecipazione di Istituti di istruzione secondaria superiore, statali o paritari, strutture formative accreditate dalla Regione per l'alta formazione, imprese, dipartimenti universitari, enti locali.

Risorse: € 2.218.321,00
Destinatari: Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore
Numero destinatari: 1.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Più apprendi più lavori

Incentivazione alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante, destinato ai giovani tra 18 e 29 anni

Obiettivo dell'intervento è favorire l'inserimento nel circuito lavorativo dei giovani tra i 18 e i 29 anni, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso il lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante è strumento per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Come funziona: Le imprese localizzate in Campania potranno richiedere un contributo individuale pari a Euro 5.000. L'impresa che inserisce nel percorso di apprendistato, un giovane iscritto alle liste della Legge 68/99, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", può chiedere un contributo maggiorato di Euro 2.500. Il 50% delle richieste è riservato alle donne, con riassorbimento.
Negli avvisi pubblici relativi ai finanziamenti delle attività formative formali per esso previste (minimo 120 ore), la Regione destinerà prioritariamente le risorse alle imprese che svolgeranno attività formative formali al proprio interno e con un tutor aziendale. A sostegno dei formandi verranno erogate risorse per le relative attività formative avvalendosi di uno specifico catalogo formativo sulla base di criteri oggetto di confronto col tavolo di partenariato.
La Regione intende inoltre promuovere un provvedimento legislativo nazionale, compatibile con le normative europee sugli aiuti di Stato, che apra spazi di estensione dei benefici dell'art.8 c.9 Legge 407/91 alle trasformazioni in assunzioni a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato per lavoratori che al momento dell'avvio del contratto di apprendistato risultassero inoccupati-disoccupati di lunga durata (da almeno 24 mesi).

Risorse: € 23.000.000,00
Destinatari: Giovani che, completato il percorso scolastico, intendono inserirsi in modo nel lavoro e conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo.
Numero destinatari: 4.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dottorati in azienda

Apprendistato per percorsi di alta Formazione destinato ai giovani dottorandi campani

Obiettivo dell'intervento è favorire l'attivazione di dottorati nelle università campane e in discipline scientifiche e tecniche legate allo sviluppo dell'economia e dei servizi innovativi nella regione. Realizzare e sostenere un circuito virtuoso che veda l'innovazione alimentata dalla ricerca, dalla disponibilità di capitale umano qualificato e dalla capacità di assimilare nuove conoscenze come fattore determinante per lo sviluppo.
In particolare, lo sviluppo di un progetto di percorsi dottorati di ricerca allo scopo di promuove la ricerca e l'innovazione sul territorio regionale attraverso lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche e la qualificazione delle risorse umane favorendo l'approccio alla R&S di giovani laureati anche in relazione allo sviluppo del territorio, proponendo una varietà di opportunità di specializzazione finalizzate all'occupabilità ed alla crescita professionale di soggetti impegnati in attività di studio, di ricerca e di lavoro in contesti particolarmente innovativi e ad elevato livello tecnologico.

Come funziona: La Regione eroga un contributo individuale pari a Euro 13.000 per finanziare le attività di dottorato

Risorse: € 8.500.000,00
Destinatari: Giovani che intendono conseguire un titolo di dottorato. La sola limitazione prevista è quella dell'età, che non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 29 anni, e residenti in Campania. Il 50% degli interventi è riservato alle donne.
Numero destinatari: 654

fonte: http://burc.regione.campania.it

Cig Più

Erogazione di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di Mobilità in deroga e azioni di orientamento, riqualificazione e ricollocazione collegate alla Cig in deroga

Obiettivo dell'intervento è contrastare gli effetti della crisi sia sostenendo il reddito dei lavoratori sospesi dalla produzione ovvero licenziati da imprese che non hanno i requisiti per accedere ai trattamenti indennitari previsti dalla normativa nazionale, sia erogando misure per la riqualificazione e il reinserimento.

Come funziona: Interventi di politica attiva connessi alla concessione della Cig e della mobilità in deroga presso i centri per l'impiego per colloqui, presa in carico e definizione delle azioni di orientamento e riqualificazione.
Accanto a questi interventi sono previsti incentivi al sistema del collocamento pubblico e privato, che provvedono previo orientamento, alla ricollocazione dei lavoratori cassintegrati.

Risorse: € 125.000.000,00
Destinatari: Lavoratori in Cig e cassa integrazione in deroga
Numero destinatari: 12.526

fonte: http://burc.regione.campania.it

Integrazione e regolarizzazione del lavoro degli immigrati

Incentivazione alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante

Obiettivo dell'intervento è favorire l'inserimento nel circuito lavorativo di giovani immigrati tra i 18 e i 29 anni, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso il lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Favorire i percorsi e i processi di integrazione e di coesione e di inclusione sociale. Tutelare i diritti di cittadinanza con interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo degli immigrati. Favorire percorsi di emersione finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione superiore e/o all'acquisizione di una qualifica professionale. A sostegno dei formandi verranno erogate risorse per le relative attività formative avvalendosi di uno specifico catalogo formativo sulla base di criteri oggetto di confronto col tavolo di partenariato.

Come funziona: Le imprese localizzate in Campania potranno richiedere un contributo individuale pari ad Euro 8.000, di cui Euro 4.000 per il primo inserimento, Euro 4.000 per la trasformazione e la stabilizzazione. Il 50%, almeno delle risorse deve essere destinato alle donne, con possibilità di riassorbimento.

Risorse: € 8.000.000,00
Destinatari: Giovani immigrati che, completato il percorso scolastico, intendono inserirsi in modo nel lavoro e di conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo. La sola limitazione prevista è quella dell'età, che non può essere inferiore ai 18 anni
Numero destinatari: 1.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Più sostegno

Modello di intervento a supporto delle crisi aziendali e occupazionali

Obiettivo dell'intervento è il supporto specifico nella gestione delle crisi aziendali e occupazionali più risalenti nel tempo e nella ricollocazione di specifiche categorie di lavoratori

Come funziona: L'intervento prevede due percorsi differenziati e specifici: uno rivolto alla ricollocazione di lavoratori di aziende in crisi per i quali non si prevede il ritorno in azienda, uno rivolto al mantenimento del posto in azienda attraverso interventi di riqualificazione. I dispositivi consistono in percorsi formativi, aiuti ai destinatari, incentivi all'assunzione.

Risorse: € 17.000.000,00
Destinatari: Lavoratori con trattamenti di Cig
Numero destinatari: 4.809

fonte: http://burc.regione.campania.it

Lavoro & Sviluppo

Attivazione di tirocini

Obiettivo dell'intervento è favorire l'attivazione di: tirocini in loco; tirocini in mobilità interregionale; tirocini in mobilità UE

Come funziona: Un intervento che, attraverso l'implementazione di percorsi di tirocinio personalizzati, permette di realizzare azioni coerenti sulla domanda di competenze qualificate manifestata dalle imprese e sull'offerta di professionalità adeguate espressa dal sistema di istruzione e formazione.

L'intervento prevede una Borsa mensile per tipologia di tirocinante: Tirocini in loco, euro 500 al mese; Tirocini in mobilità interregionale, euro 1.200 al mese; Tirocini in mobilità UE, euro 1.600 al mese; Voucher impresa per attività di monitoraggio di euro 250 al mese; Bonus assunzionale, riconosciuto alle imprese che assumono il tirocinante alla fine del percorso: assunzioni a tempo indeterminato Euro 5.000; assunzioni a tempo determinato 30 ore, Euro 3.750; assunzioni a tempo indeterminato 24 ore, Euro 3.000; apprendistato a tempo pieno, Euro 3.500.

Risorse: € 13.750.000,00
Destinatari: Imprese e tirocinanti
Numero destinatari: 1.500

Più Verde più apprendi più lavori

Incentivazione alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante, destinato ai giovani in possesso di conoscenze tecniche tra 18 e 29 anni, nel settore della *Green Economy*

Obiettivo dell'intervento è favorire l'inserimento nel circuito lavorativo dei giovani tra i 18 e i 29 anni, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso il lavoro e l'acquisizione di conoscenze tecniche nel settore della *green economy*. La qualificazione del lavoratore avverrà con la costituzione di un contratto di apprendistato professionalizzante , individuato quale strumento per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Come funziona: Le imprese operanti nel settore della *green economy,* localizzate in Campania, riceveranno un contributo individuale pari a Euro 2.500 per la costituzione di ciascun rapporto di apprendistato ed usufruiranno di un contributo individuale di Euro 2.500 per la realizzazione delle attività formative .

Risorse: € 5.000.000,00
Destinatari: Giovani in possesso di conoscenze tecniche tra i 18 e 29 anni nel settore della *Green economy*
Numero destinatari: 500

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Inserimenti formativi nell’impresa, lavoro, capitale sociale

Più occupazione più lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Più sviluppo più lavoro

Incentivi all'assunzione di giovani e disoccupati di lunga durata

Obiettivo dell'intervento è favorire nuove assunzioni destinate alle fasce deboli di offerta e ai lavoratori investiti dalla crisi senza possibilità di rientro in azienda. L'intervento è rivolta in particolare alle assunzioni di lavoratori in Cig per cessazione dell'attività (e simili) per i quali non sia previsto il rientro in azienda; ai lavoratori licenziati in mobilità indennizzata e ai lavoratori in mobilità non indennizzata da almeno due anni; ai disoccupati di lunga durata in uscita da percorsi di orientamento, formazione e di inserimento formativo in esperienze di lavoro finanziati con fondi pubblici. Per questi ultimi sono destinati prioritariamente 7,5 milioni di Euro.

Come funziona: L'intervento prevede la concessione di contributi ai datori di lavoro pubblici, privati e agenzie interinali che assumono nuovi lavoratori. Sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, di apprendistato, di inserimento o di altri contratti atipici. I contributi individuali sono pari a € 5.000 incrementati a € 7.500 per lavoratori disabili. Il 50% degli interventi è riservato alle donne con possibilità di riassorbimento. A sostegno dei lavoratori assunti con qualunque contratto, sono inoltre previste risorse per le relative attività formative avvalendosi di uno specifico catalogo formativo sulla base di criteri oggetto di confronto col tavolo di partenariato.

Risorse: € 24.000.000,00
Destinatari: Lavoratori in Cig per i quali non sia previsto il rientro in azienda; lavoratori licenziati in mobilità indennizzata e lavoratori in mobilità non indennizzata da almeno due anni; disoccupati di lunga durata iscritti ai centri per l'impiego in uscita da percorsi di orientamento, formazione e inserimento formativo finanziato on fondi pubblici
Numero destinatari: 4.800

fonte: http://burc.regione.campania.it

Minimi termini

Sostegno all'assunzione dei lavoratori atipici e promozione di sistemi di *security*

Obiettivo dell'intervento è la stabilizzazione del lavoro e la facilitazione dell'accesso dei lavoratori con contratti atipici nell'area della protezione dal rischio di disoccupazione. L'intervento agisce indirettamente sull'obiettivo di contrasto al lavoro irregolare e all'economia sommersa.

Come funziona: L'intervento è rivolto ai lavoratori occupati con contratti flessibili (tempo determinato, inserimento lavorativo, somministrazione, contratto a progetto, lavoro occasionale, lavoro accessorio, lavoro a chiamata o intermittente) e a tutti i tipi di datori di lavoro privati, escluse le collaborazioni familiari, che si rendano disponibili a collaborare a programmi di stabilizzazione dei lavoratori assumendoli con contratto a tempo indeterminato, ovvero per un tempo minimo e con le modalità utili all'acquisizione dei requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. L'adesione al progetto da parte dei lavoratori dà titolo a beneficiare di servizi di orientamento, voucher formativi, consulenze per la creazione di impresa. L'adesione da parte delle imprese è requisito per accedere ai contributi all'assunzione di lavoratori che abbiano aderito al progetto. I contributi all'assunzione variano a seconda della tipologia e della durata del contratto di assunzione e dei target di lavoratori assunti. Il 50% degli interventi è riservato alle donne con possibilità di riassorbimento. I contributi non possono superare l'importo massimo di € 5.000 aumentato a € 7500 per lavoratori disabili o svantaggiati e sono cumulabili con i benefici di cui all'art.8 c.9 della legge 407/91. A sostegno dei lavoratori assunti con qualunque contratto, sono inoltre previste risorse per le attività formative avvalendosi di uno specifico catalogo formativo sulla base di criteri oggetto di confronto col tavolo di partenariato.

Risorse: € 6.000.000,00
Destinatari: Lavoratori atipici che abbiano in essere un contratto certificabile che rientri nelle categorie sopra descritte e che siano iscritti nell'anagrafe dei centri per l'impiego, nonché disponibili a partecipare al progetto Minimi termini.
Numero destinatari: 1.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dal lavoro utile al lavoro stabile
Percorsi di stabilizzazione degli Lsu

Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Obiettivo dell'intervento è la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Come funziona: sono sostenute finanziariamente le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili effettuate sulla base del protocollo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania.

Risorse: € 29.600.000,00

Destinatari: Lavoratori socialmente utili.

Numero destinatari: 2.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN.LA 2

Azione di sistema regionale finalizzata alla nuova occupazione

Obiettivo dell'intervento, già in essere, è sostenere l'inserimento lavorativo di: 1) di giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni, con bassi livelli di scolarizzazione; 2) di giovani di età compresa tra i 18 e 32 anni con alti livelli di scolarizzazione; 3) di soggetti svantaggiati, disoccupati di lunga durata, over 32, con bassa occupabilità.

Come funziona: Inserimento lavorativo di 500 giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con bassi livelli di scolarizzazione, attraverso l'attivazione di un tirocinio della durata di sei mesi con un'indennità mensile pari a euro 400, al netto degli oneri assicurativi (Inail, RCT) ed un incentivo all'assunzione a tempo indeterminato del valore di euro 5.165,11. Inserimento lavorativo di 1087 giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni anni con alti livelli di scolarizzazione, diplomati e laureati attraverso l'attivazione di un tirocinio della durata di sei mesi con un'indennità mensile pari a euro 400, al netto degli oneri assicurativi (Inail, RCT) ed finalizzato all'assunzione con un contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi. Inserimento lavorativo di 800 soggetti svantaggiati, disoccupati di lunga durata, over 32, con bassa occupabilità attraverso l'attivazione di un un incentivo all'assunzione del valore di euro 5.165,11.

Risorse: € 12.999.543,00
Destinatari: Soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.
Numero destinatari: 2.387

fonte: http://burc.regione.campania.it

AR.CO.

Sviluppo sostenibile

Obiettivo dell'intervento, già in essere, è di implementare un innovativo modello di servizi "replicabile" ed "autosostenibile" per lo sviluppo del territorio e del sistema delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese dei comparti dell'artigianato (tipico - anche con riferimento alle produzioni agroalimentari - del manifatturiero tradizionale, delle lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e ambientale connessi al patrimonio edilizio) e del commercio, appartenenti a contesti territoriali caratterizzati da un'elevata vocazione paesaggistica, ambientale, culturale e, soprattutto, produttiva dei comparti indicati.

Come funziona: L'azione incentiva in misura differenziata diverse tipologie di assunzione e fornisce servizi e incentivi alle imprese per l'assistenza tecnica. Le assunzioni a tempo indeterminato sono incentivate con Euro 5.000; le assunzioni a tempo determinato, per 30 ore mensili, con Euro 3.750; le assunzioni a tempo indeterminato, per 24 ore mensili, con Euro 3.000; l'apprendistato a tempo pieno con Euro 3.500; gli Incentivi per l'assistenza tecnica finanziano un massimo di Euro 5.000 per impresa.

Risorse: € 3.130.000,00
Destinatari: Imprese artigiane, microimprese, lavoratori.
Numero destinatari: 313

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Inserimenti formativi nell’impresa, lavoro, capitale sociale

Capitale sociale

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

L’Istruzione che forma

Attività volte a prevenire la dispersione scolastica e a promuovere la crescita del capitale umano per favorire l’occupazione dei “formatori”

Obiettivo dell’intervento è promuovere la realizzazione di iniziative progettuali finalizzate a contrastare l’insuccesso scolastico, con riferimento specifico alle utenze deboli.

Come funziona: Nell’ambito della complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con il programma regionale, basata su una costante attività di concertazione , L’intervento promuove la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, sviluppati, in via prioritaria, in ordine ai seguenti ambiti tematici:

- favorire, prioritariamente, il successo scolastico di soggetti con disabilità e/o a rischio di marginalità sociale;
- favorire l'innovazione didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie, dei contenuti digitali e delle nuove modalità di organizzazione degli ambienti di apprendimento connessi;
- migliorare l'insegnamento della matematica, delle scienze, della tecnologia e delle competenze in lettura nella scuola campana

Risorse: € 20.000.000,00

Destinatari Personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) iscritto nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27/12/2006 n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/94, nonché nelle graduatorie ad esaurimento riguardanti il profilo di collaboratore scolastico e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali nell’area B di cui al D.M. n. 75/2001 – destinatario, nell’anno scolastico 2009/2010, di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione, e che nell’anno scolastico 2010/2011 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili.

Numero destinatari: 3.300

fonte: http://burc.regione.campania.it

Elfi

Formazione e lavoro per lo sviluppo locale

Obiettivo dell'intervento è favorire l'adozione di un modello di formazione finalizzato alla creazione di *skill* adeguati allo sviluppo territoriale e alla produzione di prodotti innovativi e rivolti al mercato. Lo scopo è di valorizzare e migliorare le capacità tecnico-produttive delle PMI attraverso l'inserimento e l'occupazione di competenze innovative e, dunque, di produrre formazione indirizzata a valorizzare le idee industriali innovative e vincenti, di realizzare il progresso tecnico ed economico e di massimizzare l'integrazione fra produzione, lavoro e formazione.

Come funziona: Le PMI, i Consorzi di imprese, le ATS imprese Università, Enti di formazione accreditati localizzati in Campania possono partecipare agli avvisi pubblici per la formazione di inoccupati banditi all'esito di tavoli di confronto territoriali. La formazione è mirata a creare figure professionali legate alle esigenze professionali delle imprese nei settori dell'innovazione tecnologica. L'intervento si propone di individuare i percorsi formativi più utili e corrispondenti alle caratteristiche delle PMI. I profili professionali in uscita dai percorsi formativi devono corrispondere ai fabbisogni professionali espressi dal territorio e dalle imprese locali rivolte al mercato. Le attività di formazione dovranno essere svolte secondo standard, modalità e parametri chiaramente e ponderatamente definiti prevedendo diverte tipologie di azioni formative (corsi, tirocini, formazione continua, educazione permanente) articolati sulle diverse tipologie di target destinatari.

Risorse: € 20.000.000,00
Destinatari: Giovani inoccupati 18-29 anni, occupati in età 18-35 anni con contratti atipici, occupati dipendenti. Almeno il 30% delle attività formative deve essere destinato a donne e almeno il 20% a giovani iscritti nella graduatoria della legge 68/99 e immigrati
Numero destinatari: 2.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Primimpresa OSS

Tirocini di inserimento lavorativo destinati a disoccupati e inoccupati residenti Campania e in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Obiettivo dell'intervento è favorire l'inserimento nel circuito lavorativo di soggetti in possesso di una specifica qualifica professionale. Favorire la crescita professionale attraverso un'esperienza sul campo. Favorire i percorsi e i processi di integrazione e di coesione e di inclusione sociale. Favorire percorsi di emersione finalizzati al rafforzamento della qualifica professionale e alla costituzione di lavoro associato o di lavoro autonomo.

Come funziona: I soggetti in possesso della qualifica di OSS e nello stato di disoccupazione da almeno sei mesi possono essere inseriti in tirocini formativi della durata di 6 mesi nelle attività delle imprese nei settori socio-sanitari con priorità a quelle che offrono servizi di presa in carico e di assistenza domiciliale integrata per anziani e disabili. Ciascun tirocinio prevede un costo d'intervento pari a € 3.00,00 corrispondente a una borsa formativa mensile di € 500 (cinquecento) per la durata di 6 mesi; è previsto inoltre il rimborso all'impresa ospitante delle spese e degli oneri previdenziali e assicurativi per ciascun allievo.

Risorse: € 5.100.000,00
Destinatari: Soggetti in condizione di svantaggio occupazionale in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario, in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.
Numero destinatari: 1.500

fonte: http://burc.regione.campania.it

Microcredito - Microimpresa

Funded risk sharing per il microcredito – Programma Jeremie

Obiettivo dell'intervento è l'avvio di concrete politiche attive del lavoro nel contrasto alla povertà, all' esclusione sociale e al lavoro irregolare

Come funziona: Lo strumento prevede piccoli prestiti per attività e microimprese nei settori dei servizi alle imprese, alle persone e sociali. L'entità massima dei prestiti è pari a 25 mila euro, rimborsabili in 4 anni. Nei criteri di selezione per l'ammissione ai prestiti si considerano prioritarie le richeste provenienti da componenti di nuclei familiari che, alla prova dei mezzi, risultano in condizione di povertà grave. Lo strumento prevede la condivisione del rischio tra le risorse versate dalla Regione al FEI e le risorse degli intermediari finanziari pari almeno al 50%. Gli intermediari finanziari, individuati dal FEI con apposito Avviso pubblico, già emanato, potranno contribuire anche con una quota superiore a quella del fondo FEI. I rimborsi del prestito vanno a ricostituire il fondo.

Risorse: € 17.000.000,00
Destinatari: Soggetti in condizione di svantaggio economico, sociale e occupazionale
Numero destinatari: 640

fonte: http://burc.regione.campania.it

Concilia

Servizi e sovvenzioni a sostegno della conciliazione tra attività di cura e partecipazione al mercato del lavoro

Obiettivo dell'intervento è aumentare il tasso di attività femminile, intervenendo sui meccanismi che possono impedire la permanenza nella condizione occupazionale od ostacolare lo sviluppo di carriera. Favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività formative.

Come funziona: Il progetto finanzia azioni di assistenza domiciliare delle persone a carico e accoglimento in strutture pubbliche e private di bambini in età non scolare. Le donne occupate e disoccupate giovani e adulte, che beneficiavano di un' azione di politica attiva del lavoro finanziata con fondi pubblici, possono richiedere un contributo finalizzato al rimborso delle spese sostenute per la custodia delle persone a carico. Il contributo, dell'importo massimo, pari a circa 4.600 euro per ogni donna beneficiaria, è richiesto al momento dell'ammissione ad un' azione di politica attiva del lavoro finanziata con fondi pubblici, ed è erogato con modalità a sportello fino ad esaurimento delle risorse allocate, previa presentazione dei documenti giustificativi delle spese.

Risorse: € 5.000.000,00
Destinatari: Donne occupate, disoccupate, giovani e adulte che beneficiano di una azione di politica attiva del lavoro finanziata con fondi pubblici
Numero destinatari: 1.000

Riqualificazione degli operatori forestali

Aggiornamento e sensibilizzazione all'innovazione sulle nuove funzioni delle risorse boschive

Obiettivo dell'intervento è l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti delle Comunità Montane e dei Consorzi di Bonifica per:
inspessire le competenze per la programmazione di azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo; acquisire le competenze organizzative funzionali all'allestimento di un cantiere forestale e alla pianificazione, gestione e coordinamento della squadra di operai; garantire un'azione di specializzazione nelle tecniche di abbattimento e di esbosco; favorire l'acquisizione di una visione sistemica del territorio e mettere i partecipanti in condizione di elaborare metodologie e sperimentare strumenti per la gestione e valorizzazione del territorio anche in una logica di fruibilità "turistica" del patrimonio boschivo.

Come funziona: L'aggiornamento è strutturato in due sezioni: una sezione che riguarda la sistemazione idraulico forestale e la bonifica montana facendo acquisire ai partecipanti quelle competenze che gli consentono di lavorare in autonomia e nel rispetto dei principi di sicurezza sul lavoro.
Un'altra sezione mira a sensibilizzare i destinatari sulle "nuove" funzioni assegnate alle foreste attivando un confronto tra i partecipanti sui temi innovativi come la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle risorse boschive (funzione educativa e didattica della foresta, fruizione turistica, culturale e ricreativa della foresta), la competitività del settore, il marketing, l'ingegneria naturalistica, risorse e canali di finanziamento.

Risorse: € 200.000,00
Destinatari: Comunità montane, Consorzi di bonifica, settori delle foreste
Numero destinatari: 200

fonte: http://burc.regione.campania.it

Quadrifoglio II

Favorire l'inclusione sociale e lavorativa di giovani residenti in quartieri di Napoli a rischio criminalità

Obiettivo dell'intervento, già in essere , è individuare e realizzare un'azione concreta e mirata a favore dell'inclusione sociale e dell'inserimento lavorativo di giovani residenti in quartieri del Comune di Napoli considerati maggiormente a rischio di criminalità. La finalità generale del progetto "Quadrifoglio II" è quella di sostenere la lotta per la legalità, attivando un insieme complesso di azioni integrate, mirate all'inclusione sociale di un gruppo di giovani residenti in aree caratterizzate da forti componenti di disagio, utilizzando congiuntamente, in modo flessibile e personalizzato, strumenti di assistenza tecnica e di politica attiva del lavoro e sviluppando sinergie e modelli di interazione con il sistema imprenditoriale locale.
L'intervento nasce da una precisa volontà espressa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, condivisa dall'Unione Industriali di Napoli e dalla Diocesi di Napoli, di proseguire l'esperienza avviata nella precedente edizione del Progetto.

Come funziona: L'azione è finalizzata ad attivare 120 tirocini della durata di 6 mesi, con un'indennità mensile pari a euro 450, al netto degli oneri assicurativi (Inail, RCT) ed un incentivo all'assunzione a tempo indeterminato del valore di euro 5.000

Risorse: € 2.037.531,04
Destinatari: Soggetti in condizione di svantaggio occupazionale e residenti in aree caratterizzate forti componenti di disagio
Numero destinatari: 120

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

QUALITA’ E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE

Crescere nell’innovazione per creare nuova occupazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Imprese spin off da ricerca

Sostegno per la nascita di imprese spin-off dal sistema della ricerca pubblica regionale

Obiettivo dell'intervento è promuovere lo sviluppo duraturo nel sistema della Ricerca Regionale di capacità e competenze con cui favorire il trasferimento tecnologico mediante la nascita di imprese spin-off.

Come funziona: L'intervento è destinato a persone fisiche (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, borsisti, ricercatori, docenti) che intendano avviare un'attività imprenditoriale nel territorio della Regione Campania che abbia ad oggetto lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati di una ricerca di base o applicata .

L'intervento prevede contributi in conto capitale, interessi e spese gestione + formazione specialistica. Sono previste azioni di :

1. Animazione sensibilizzazione della platea dei destinatari
2. Valutazione d'impatto delle idee d'impresa
3. Supporto alla brevettazione
4. Supporto alla redazione di business-plan
5. Tutoraggio e supervisione
6. Formazione mirata
7. Tutoraggio allo start-up

Risorse: € 10.000.000,00

Destinatari: Persone fisiche (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, borsisti, ricercatori, docenti) che intendano avviare un'attività imprenditoriale nel territorio della Regione Campania che abbia ad oggetto lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati di una ricerca di base o applicata

Numero destinatari: 33

fonte: http://burc.regione.campania.it

Imprendo - Più impresa più crescita

Incentivi alla creazione di impresa e consulenza allo start up

Obiettivo dell'intervento è sostenere la nascita di nuova imprenditorialità sia nei settori emergenti che in riferimento a potenziali imprenditori con poche garanzie (neo-imprese femminili, giovanili, sociali, etniche, ecc.)

Come funziona: IMPRENDO coniuga meccanismi di agevolazione e supporto per la prima fase di vita dell'azienda, ossia i primi 18/24 mesi mediante la: concessione di contributi in conto capitale di €. 25.000,00; formazione specialistica in "Cultura di Impresa" consulenza specialistica di importo pari ad € 5.000,00. In caso di creazione di attività lavorativa in forma individuale, l'incentivo è di € 25.000,00; in caso di creazione di attività lavorativa in forma societaria o di cooperativa di produzione e lavoro e dei servizi l'incentivo è di € 25.000,00 pro capite per ciascuno dei soggetti appartenenti al target dei beneficiari. La consulenza specialistica è offerta con il contributo degli ordini professionali interessati, dell'Associazione Dirigenti d'impresa e con la partecipazione di dirigenti d'impresa in pensione.

Risorse: € 15.000.000,00
Destinatari: Soggetti economicamente "deboli" ovvero giovani diplomati /laureandi/laureati residenti in Regione Campania.
Numero destinatari: 200

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fo/cos

Formazione continua per lo Sviluppo e la Competività delle PMI Campane

Obiettivo dell'intervento è favorire l'adozione di un modello di formazione continua finalizzato alla creazione di *skill* adeguati alla produzione di prodotti, di sistemi e di soluzioni che intregrino le competenze delle PMI per renderle competitive. Valorizzare e migliorare le capacità tecnico-produttive delle PMI, in sinergia con Organismi di Ricerca Pubblici. Favorire la diffusione delle competenze innovative delle grandi imprese presso le PMI. Favorire la formazione per valorizzare le idee industriali innovative e vincenti. Favorire la formazione di risorse finalizzate alla condivisione di funzioni aziendali inter-company.

Come funziona: Le PMI localizzate in Campania possono richiedere un contributo per la formazione degli occupati. Le imprese devono operare in rete e/o filiera anche con grandi imprese. L'importo massimo erogabile su base individuale è pari a Euro 8.000 per ogni unità inserita in un percorso di formazione ed Euro 8.000 per i costi di tutoraggio e affiancamento sostenuti dal datore stesso.

Risorse: € 4.000.000,00
Destinatari: Occupati giovani compresi nella classe di età 29 45 anni. Il 50%, almeno, delle risorse deve essere destinato a donne laureate occupate.
Numero destinatari: 500

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piccola e media impresa

Accesso al credito *Funded risk sharing* per le Pmi

Obiettivo dell'intervento è favorire la crescita di nuove imprese in settori innovativi.

Come funziona: L'intervento prevede finanziamenti alle PMI consistenti in prestiti per un ammontare massimo di 500 mila euro per singola impresa ed una durata di massima di 8 anni per il rimborso, volti a finanziare sia l'attivo fisso sia, in parte, il circolante (se legato ad un progetto di espansione). Lo strumento prevede la condivisione del rischio tra le risorse versate dalla Regione al FEI e le risorse degli intermediari finanziari pari almeno al 50%. Gli intermediari finanziari, individuati dal FEI con apposito Avviso pubblico, già emanato, potranno contribuire anche con una quota superiore a quella del fondo FEI. I rimborsi del prestito vanno a ricostituire il fondo.

Risorse: € 80.000.000,00
Destinatari: PMI innovative
Numero destinatari: 280

fonte: http://burc.regione.campania.it

Impresa sociale

Aiuti alle imprese sociali

Obiettivo dell'intervento è il sostegno nelle forme di incentivi e di accesso al credito alle piccole e medie imprese sociali, con priorità a quelle che offrono servizi di custodia e presa in carico dell'infanzia (0-3 anni) e di Assistenza Domiciliare Integrata per anziani e disabili.

Come funziona: L'intervento prevede incentivi alle imprese sociali che erogano servizi per la prima infanzia anche a carattere integrativo e sperimentale e di assistenza domiciliare integrata (ADI) per anziani e disabili. L'intervento prevede inoltre la costituzione di un fondo di garanzia a sostegno delle Piccole e medie imprese sociali.

Risorse: € 25.000.000,00
Destinatari: Imprese sociali
Numero destinatari: 1000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Obiettivo dell’intervento è la valorizzazione di aree a forte tradizione industriale dotate di specifiche vocazioni produttive attraverso il rafforzamento della qualità e competitività delle imprese locali, e il sostegno alla creazione di nuove imprese di filiera.

Come funziona: L’intervento intende sperimentare nell’area Torrese Stabiese un modello di sviluppo integrato rivolto al sostegno delle imprese esistenti e alla creazione di nuove attività produttive a vocazione locale. Le azioni previste riguardano: incentivi alla reindustrializzazione, incentivi alle assunzioni mirati, infrastrutture, piani formativi ad hoc, strutture di servizio per sostenere la competitività delle imprese, misure di creazione di impresa.

Risorse: € 23.000.000,00
Destinatari: Imprese esistenti e di nuova costituzione
Numero destinatari: 250

fonte: http://burc.regione.campania.it

Più sicurezza

Sistema della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro con azioni rivolte al mondo delle piccole e medie imprese operanti nei settori ad levato rischio di incidenti

Obiettivo dell'intervento è avviare una serie di azioni di educazione, di formazione, di comunicazione e di diffusione di modelli avanzati di gestione della sicurezza che, attraverso l'adozione di prassi innovative, favoriscano la crescita e lo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale, in grado di avvicinare sia gli imprenditori che il lavoratore alla cultura della sicurezza del lavoro, con misure specifiche rivolte alla prevenzione contro i rischi di infortunio e di malattie professionali.
L'applicazione delle norme in materia di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro deve necessariamente, in prima istanza, passare attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei lavoratori stranieri e stagionali, e soprattutto dei lavoratori dipendenti occupati presso le medie, piccole e micro imprese del settore edile, dell'agricoltura, dei trasporti e dell'industria meccanica e chimica e dei servizi complementari, quali riparazioni e manutenzione ecc..

Come funziona: L'intervento prevede la realizzazione di azioni formative connesse agli obblighi previsti dalla normativa, gestite dalle associazioni di categoria e rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La realizzazione dei percorsi formativi sarà preceduta da una fase propedeutica finalizzata all'individuazione dei settori produttivi a più elevata incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, coinvolgendo le aziende nella diffusione e nella divulgazione di temi specifici legati alla salute, alla sicurezza, ai sistemi di prevenzione, agli infortuni, ai sistemi di controlli. Gli interventi si articolano in attività di formazione specifica, di durata variabile e distinti per target, e in azioni di supporto tecnico, di adeguamento dell'organizzazione aziendale verso modelli di gestione del rischio.

Risorse: € 2.000.000,00

Destinatari: Lavoratori, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Numero destinatari: 400

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

GOVERNANCE ISTITUZIONALE E AZIONI DI SISTEMA

Una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.*Governance* Istituzionale e Azioni di sistema

Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese

Servizi per l'impiego - Il masterplan regionale

Attraverso il *masterplan* regionale - documento di programmazione in condivisione con le Province della Regione Campania sulle strategie da perseguire per la realizzazione dell'assetto istituzionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati – il Piano intende realizzare la prima e forse più significativa azione di sistema. Gli obiettivi del Piano, sotto questo versante, riguardano l'innalzamento della qualità dei servizi per l'impiego in termini di ampliamento delle prestazioni offerte ai cittadini, il miglioramento e consolidamento del sistema attraverso l'allargamento della rete dei soggetti accreditati, nonché il coordinamento tra pubblico e privato in materia di mercato del lavoro. La qualificazione delle attività dei Centri per l'impiego dovrà consentire di recuperare i ritardi accumulati nelle prestazioni offerte ai cittadini, nel miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta, nel rapporto dei servizi con la realtà economica del territorio. Quest'ultimo aspetto riguarderà in particolare l'ampliamento su base territoriale del programma *Excelsior* – attività da curare in coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - per garantire la rilevazione su base settoriale con maggior dettaglio territoriale dei fabbisogni professionali di competenze. L'azione assegna alle attività dei piani provinciali risorse pari a Euro 18.000.000,00.

Sistema Informativo e Osservatorio del mercato del lavoro – I nuovi sistemi tecnologici e la ricerca nelle funzioni di supporto ai servizi del lavoro

L'azione prevede il completamento del Sistema Informativo Lavoro regionale e dell'Osservatorio della Campania attraverso l'integrazione delle sue componenti territoriali (provinciali) - le quali, allo stato, denunziano sistemi disomogenei riguardo alle componenti tecnologiche e alle funzionalità attivate – con la conseguente attivazione del nodo regionale.

Il completamento e la riattivazione delle funzionalità del Sil regionale con la realizzazione del nodo regionale campana è destinato ad attivare le seguenti funzionalità:

- trattamento dell'intero sistema delle comunicazioni obbligatorie nell'ambito dei rapporti di lavoro e delle conseguenti relazioni con le

fonte: http://burc.regione.campania.it

istituzioni con le funzionalità previste;
- acquisizione dei dati dei SIL provinciali relativi all'anagrafe del lavoro e ai servizi.

La realizzazione di queste componenti di base è destinato altresì a riattivare le componenti del:
- Portale del lavoro connesso con la Borsa del lavoro
- Osservatorio regionale del mercato del lavoro con report e statistiche generati dai vari sistemi informativi.

Le modalità di realizzazione di queste azioni sarà definita in base alla valutazione delle convenienze economiche e tecniche fra le diverse soluzioni (offerta sussidiaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero di Italia Lavoro, soluzioni di riuso da altre Regioni, ecc.) e in coerenza con le linee di indirizzo sottoscritte il 6 agosto 2010 nel "Protocollo di intesa tra il Ministro della PA e dell'Innovazione e il Presidente della Regione Campania per la realizzazione di un programma di innovazione per l'azione amministrativa".

Sistemi di accreditamento

I sistemi di accreditamento investono ambiti di programmazione, certificazione e controllo della Regione sui diversi attori che operano nel mercato del lavoro, siano essi organismi di formazione che servizi per l'impiego.
Per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di formazione, in coerenza con i principi-guida ed i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, le disposizioni della Legge regionale n.14/09 verranno attuate nella direzione di garantire maggiore flessibilità, migliori *performances* qualitative del sistema della formazione regionale oltre che fluidificazione nelle procedure di accesso all'accreditamento.
Per quanto attiene l'accreditamento dei servizi per l'impiego – per il quale la Regione non dispone ancora di procedure – la misura di sistema intende predisporre criteri e regole che ne disciplinino l'operatività e migliorino la relazione rapporto pubblico-privato nella gestione della domanda e dell'offerta di lavoro.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tavolo permanente di concertazione tra rappresentanze imprenditoriali, sindacali e Istituzioni pubbliche per delineare le mappe nuovi fabbisogni formativi

Il Tavolo ha come obiettivo la condivisione con le parti sociali delle linee di programmazione ed attuazione dei programmi formativi regionali in stretta aderenza con i fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo regionale e con gli interventi attivati con la programmazione regionale di settore. Il lavoro del Tavolo sarà improntato ad un approccio dinamico e sistemico che consenta di realizzare un giusto timing tra i fabbisogni espressi dal sistema produttivo e la programmazione e attuazione degli interventi formativi con l'obiettivo di rispondere in tempi adeguati e certi alla richiesta di competenze specifiche espresse dal sistema delle imprese riallineando periodicamente i profili formativi alla evoluzione del sistema produttivo, programmando interventi mirati ad innestare processi di qualità e competitività nei settori strategici del sistema produttivo regionale e stimolando per questa via la qualità e la operatività della rete dei soggetti che offrono servizi formativi.

Assistenza tecnica

L'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (Arlas), Ente strumentale della Regione Campania, e l'Agenzia Italia Lavoro, Ente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso le proprie strutture operative in Campania, svolgono compiti di assistenza tecnica al Piano riguardanti la stesura dello stesso, il supporto tecnico all'Assessorato al Lavoro e alla Formazione nella implementazione dei dispositivi e nella gestione di alcune misure, la predisposizione e attuazione del Piano di Valutazione.

Piano di valutazione

Il Piano di valutazione è destinato al monitoraggio delle azioni previste e al *timing* di verifica degli avanzamenti del programma di interventi al fine di controllare l'efficienza dei processi di gestione delle misure, l'esistenza di eventuali criticità e i correttivi da apportare, l'esigenza di eventuali misure di accompagnamento o di ulteriore coinvolgimento degli attori economici e sociali e della rete degli operatori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piano della comunicazione

Gli obiettivi del piano della comunicazione sono quelli di promuovere l'avvio, la conoscenza e la circolazione trasparente delle informazioni riguardanti l'azione dell'Ente regione nonché stili e comportamenti improntati alla partecipazione attiva dei beneficiari degli interventi. Al di là dell'obiettivo generale di promozione della partecipazione attiva delle imprese e dei cittadini alle azioni che vengono finanziate con risorse comunitarie, gli obiettivi specifici del piano sono orientati a rimuovere le grave criticità del mercato del lavoro regionale che riguardano, endemicamente, la partecipazione attiva al mercato del lavoro.

Per centrare questo obiettivo il piano della comunicazione è funzionale a creare animazione territoriale presso tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione o attivazione delle misure previste. Una corretta attivazione dei servizi che sul territorio offrono informazioni e diffondono le opportunità può rappresentare una leva di diffusione di un diverso modello di gestione delle politiche e del rapporto tra Istituzioni, parti sociali e cittadini fondato sulla trasparenza e sull'accessibilità alle informazioni delle opportunità offerte oltre che sull'ammissione ai dispositivi.

Accanto a questo, il piano della comunicazione intende dare corso ad azioni di veicolazione e di promozione degli strumenti, con forme che consentano la diffusione ad un più vasto pubblico (innanzitutto mass media locali).

Cabina di regia

E' prevista la costituzione di una Cabina di regia, col coordinamento dell'Assessorato al Lavoro e alla Formazione, per la gestione integrata dei dispositivi previsti dal Piano. La Cabina di regia ha il compito di realizzare, sia in sede di predisposizione che di attuazione, tutte le azioni necessarie alla implementazione dei dispositivi previsti dal Piano e di intervenire nel merito di specifiche misure di settore. La Cabina di regia verifica periodicamente lo stato di attuazione cronologico e finanziario del Piano oltre ad intervenire per rimuovere eventuali criticità che dovessero sorgere in corso d'opera.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Deliberazione giunta regionale n.713 del25/10/2010

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore: 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali

Oggetto:

GRANDE PROGRAMMA FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, LA REGIONE CAMPANIA, IL COMUNE DI NAPOLI E LA PROVINCIA DI NAPOLI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- il 19 dicembre 2007 la Fundacio Forum di Barcellona, ente organizzatore e detentore del marchio Forum, ha designato la Città di Napoli quale titolare del ***Forum Universale delle Culture 2013;***
- il Forum Universale delle Culture è evento a carattere internazionale attraverso il quale la Città di Napoli e la Regione Campania intendono rafforzare il proprio posizionamento strategico sullo scenario internazionale, rilanciando la propria immagine ed in particolare modo il ruolo di Napoli, quale grande capitale culturale euro - mediterranea;
- la Giunta municipale della città di Napoli ha approvato il Piano Strategico della città che individua il Forum Universale delle Culture quale progetto bandiera dell'intero piano;
- il 16 febbraio 2009 il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco di Napoli hanno sottoscritto l'accordo con la Fundacio Forum di Barcellona per la celebrazione, a Napoli e nell'ambito della Regione Campania, della quarta edizione del Forum Universale delle Culture;
- nell'indicato accordo la Città di Napoli e la Regione Campania assumono la veste di entità organizzatrici, responsabili della programmazione realizzazione e gestione dell'evento;
- il Comune di Napoli e la Regione Campania, al fine di dare avvio alle *attività di preparazione* dell'Evento Forum Universale delle Culture di Napoli 2013, hanno sottoscritto, in data 2.12.2009, un Protocollo di Intesa approvato con DGRC n. 1739/09;
- l'indicato Protocollo di Intesa ha previsto la costituzione di una Cabina di Regia, quale strumento di programmazione operativa consensuale stabile, che consenta, ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella organizzazione, di dare immediato avvio alle azioni necessarie per la buona riuscita del Forum Universale delle Culture;
- con la deliberazione n. 532 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale ha sospeso l'efficacia delle DDGRC n. 97/2010, n. 287/2010, n. 344/2010 e n. 377/2010 che, rispettivamente, prevedevano l'adesione alla Fondazione Forum delle Culture 2013, un contributo per la gestione, l'approvazione di un Protocollo d'Intesa e la rimodulazione del contributo di 10M€ previsto dalla DGR n.1739/09.

RILEVATO che

- Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) include tra le priorità di intervento per la programmazione 2007/2013 azioni specifiche per l'internazionalizzazione, per il miglioramento delle capacità delle istituzioni pubbliche e dei sistemi produttivi locali di dialogare e competere sul piano internazionale**,** nonché per attrarre e favorire l'afflusso e la localizzazione nel nostro Paese di risorse di elevata qualità, non solo in termini di capitali e di investimenti economici diretti ma anche di competenze, conoscenze, risorse umane e culturali;
- l'internazionalizzazione è considerata strumento di competitività al quale deve essere attribuito rilievo per qualunque settore strategico, nell'ottica di un'azione amministrativa sinergica capace di coinvolgere i vari livelli istituzionali, rappresentati nella specie dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dalla Provincia di Napoli;
- non minore importanza riveste la Cooperazione territoriale, che rappresenta una priorità del QSN in grado di aprire il territorio a scambi con l'estero, diretti a promuovere e valorizzare il territorio campano attraverso il trasferimento di know-how e di best practices anche in campo culturale;
- il *Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 13* delinea, quale obiettivo prioritario la costruzione di una Campania aperta e solidale, in grado di rispondere alle grandi sfide poste dalla globalizzazione e dallo sviluppo esponenziale dell'economia della conoscenza;
- il *Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 13* prevede la promozione di scambi e rapporti internazionali in campi e settori specifici, in conformità alle strategie di Lisbona e Goteborg, in modo da agevolare: a) l'inserimento della Campania nei circuiti internazionali; b) la diffusione di una appropriata cultura sui processi di globalizzazione in corso; c) la formazione di competenze

chiave in materia internazionale al fine di ridurre le distanze geopolitiche tra istituzioni, tra territori e persone;

- nei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/2013 Regionali sono stati inoltre previsti obiettivi specifici ed obiettivi operativi direttamente finalizzati alla promozione di attività culturali, di eventi e di scambi internazionali in linea con le finalità del Forum Universale delle Culture;
- il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Regionale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - promuove la lingua, la cultura, la scienza e la tecnologia italiana all'estero e concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale anche attraverso la sottoscrizione di accordi di cooperazione e protocolli di intesa per il raggiungimento di obiettivi condivisi con i diversi interlocutori istituzionali;
- il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – conduce un'intensa ed articolata opera di promozione della cultura italiana, mirata alla sua diffusione all'estero attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura nonché attraverso l'attività svolta dalla DGPCC in ambito multilaterale presso l'UNESCO ove il Ministero partecipa con un forte contributo di idee e progetti al perseguimento delle sue finalità istituzionali;
- il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – riconosce l'importanza degli incontri istituzionali e dei momenti di scambio culturale anche attraverso confronti con il mondo giovanile, il mondo dell'arte e dell'impegno sociale;
- il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – valorizza la cooperazione territoriale ed individua nel Forum Universale delle Culture evento di particolare importanza idoneo a fare della Regione Campania il centro della produzione culturale euro mediterranea.

RAVVISATO che

- la cooperazione territoriale costituisce elemento aggregante essenziale al conseguimento dell' obiettivo prioritario del *Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 13* sopra descritto, in considerazione del potenziale ruolo di cerniera che la Regione Campania può svolgere tra l'ambito europeo ed il Mediterraneo con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri;
- per conferire efficienza alle azioni per l'internazionalizzazione risulta necessario garantire il coordinamento ed il dialogo interistituzionale tra il Governo, la Regione Campania e il Comune di Napoli;
- vi è pertanto un interesse pubblico concreto a non esercitare i poteri di autotutela con riferimento alla DGRC n. 97/2010 con la DGRC n. 532/2010;
- le previsioni di cui alla succitata DGRC n. 97/2010, agli esiti dell'istruttoria compiuta dal Settore competente per effetto della DGR n. 532/2010, risultano compatibili con la D.G.R.C n. 501 del 11/06/2010 e s.m.i., con l'emanando piano di rientro oltre che con la programmazione regionale;
- vi è un interesse pubblico concreto altresì ad esercitare i poteri di autotutela con riferimento alla DGRC n. 287/2010 attese le determinazioni del presente atto;
- che all'esito della conclusione del procedimento attivato con D.G.R.C. n. 532/2010, relativamente alle DD.GG.RR.CC. n. 344 del 19/03/2010 e n. 377 del 23/03/2010, resta ferma la sospensione dell'efficacia.

RITENUTO che

- per quanto sopra esposto, occorre istituzionalizzare il percorso delineato con la DGRC n. 1739/09, utilizzando uno strumento di programmazione operativa consensuale stabile, che consenta, ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella organizzazione, di dare immediato avvio alle azioni necessarie per la buona riuscita del Forum Universale delle Culture;
- tale strumento può essere individuato nel Protocollo di Intesa tra la Regione Campania, il Ministero degli Affari Esteri, il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli sottoscritto in data 21 ottobre 2010 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, quale modulo dell'azione amministrativa partecipata in grado di definire tra una pluralità di soggetti istituzionali:
  - gli interventi da realizzare, specificandone le modalità di attuazione;
  - i soggetti o l'ente operativo compartecipato responsabile dell'attuazione degli indicati interventi;

- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- gli impegni di ciascun soggetto firmatario;

- in relazione alla elencazione sopra riportata restano ferme le competenze attribuite dalla legge ad ognuno dei sottoscrittori del Protocollo stesso; in particolare restano di esclusiva competenza dei comuni interessati all'evento le decisioni di competenza urbanistica ed edilizia;
- nell'ambito di tale strumento la Fondazione Forum delle Culture 2013 (di seguito la Fondazione), costituita in data 17/02/2010 con sede nell'area patrimonio UNESCO del centro antico di Napoli e precisamente presso il Palazzo Storico dell'ex Asilo Filangieri situato presso San Gregorio Armeno alla via Maffei n. 18, ha il compito di realizzare ed organizzare l'intera manifestazione;
- le attività che svolge e le finalità che si propone di raggiungere la Fondazione rappresentano un patrimonio che la Regione Campania, socio fondatore, intende promuovere e sviluppare;
- pertanto, la Fondazione è meritevole di un contributo in conto esercizio per supportare le sue attività istituzionali.

DATO ATTO che

- l'art. 51, comma 1, lettera e), dello Statuto stabilisce che la Giunta Regionale sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- sul cap. 523 U.P.B. 6.23.57 del Bilancio Gestionale 2010, è disponibile la somma di euro 800.000,00 in conto esercizio per supportare le attività istituzionali della Fondazione.

CONSIDERATO, altresì, che

- il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - valuta il Forum Universale delle Culture: a) occasione di sviluppo per un'intensa ed articolata opera di promozione della cultura italiana e napoletana nel mondo; b) punto di snodo per lo sviluppo di azioni e politiche concrete, finalizzate all'integrazione ed alla cooperazione culturale nell'area euro - mediterranea; c) volano per la valorizzazione del patrimonio culturale campano, attraverso evidenziazione delle sue ricchezze storiche, artistiche, archeologiche e culturali; d) strumento di aggregazione per la condivisione dei principi della memoria, dell'identità nazionale, delle diversità culturali e dei valori della conoscenza e dei saperi, come dichiarato nell'allegato Protocollo d'Intesa;
- la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli ritengono il Forum Universale delle Culture evento straordinario la cui implementazione consolida le politiche di rafforzamento della presenza della cultura campana in genere e napoletana in specie, nel mondo; il Forum si configura, infatti, come progetto che, per dimensione territoriale, finanziaria e culturale, risulta dotato di particolare stimolo per una pluralità di iniziative legate alla crescita della Città di Napoli e del territorio regionale Campano; l'evento concorre inoltre alla valorizzazione, alla conoscenza, alla promozione ed alla fruizione dei Siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO presenti in Campania e a Napoli;
- il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli ritengono il Forum Universale delle Culture grande evento e pertanto intendono esaltarne la funzione propulsiva ed espansiva e potenziarne la capacità comunicativa e mediatica al fine di rinnovare l'immagine della Città di Napoli, e di esaltare la funzione dell'Italia e della Regione Campania nell'area euro - mediterranea.

VISTE

- la legge regionale n. 7/2002;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 9 febbraio 2010;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1739 del 20 novembre 2009;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 2 luglio 2010;

- il DPGRC n. 215/2003, approvato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005, ed in particolare gli articoli 6 e 7;

Propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela in merito alla deliberazione di Giunta Regionale n. 97/2010;
2. per l'effetto di dichiarare cessata la sospensione dell'efficacia dell'indicata deliberazione n. 97/2010, disposta, in via cautelare, con DGRC n. 532 del 2 luglio 2010;
3. di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 19/03/2010;
4. di rinviare , all'esito della conclusione del procedimento, attivato con D.G.R.C. n. 532 del 02/07/2010, a successivi atti deliberativi le determinazioni in merito alle DDGRC n. 344 del 19/3/2010 e n. 377 del 23/3/2010 di cui resta ferma la sospensione dell'efficacia;
5. di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, il Ministero degli Affari Esteri, il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli sottoscritto in data 21 ottobre 2010 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, riservandosi di acquisire i prescritti pareri sugli atti consequenziali;
6. di attribuire alla Fondazione denominata Fondazione Forum Universale delle Culture 2013, un contributo di euro 800.000,00 in conto esercizio per supportare le attività istituzionali della stessa, imputando la spesa al cap. 523 U.P.B. 6.23.57 del Bilancio Gestionale 2010 e demandando l'adozione dei relativi atti consequenziali al Dirigente del Settore 14 dell'Area 01;
7. di dare atto che verrà liquidato alla fondazione un acconto non superiore al cinquanta per cento (50%) del contributo e che la rimanente quota sarà liquidata a consuntivo previa acquisizione ed approvazione da parte del settore competente di idonea rendicontazione effettuata nel rispetto dell'articolo 6 del DPGRC n. 215/2003, approvato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005;
8. di supportare le attività della Cabina di Regia prevista dall'allegato Protocollo, mediante l'istituzione di due tavoli tecnici presso l'amministratore regionale: a) uno relativo alla programmazione degli eventi nella fase propedeutica e di preparazione "Verso il Forum 2013", nella fase destinata alla organizzazione e gestione del "Forum Universale delle Culture" e nella fase conclusiva; b) l'altro relativo alla valorizzazione del patrimonio artistico campano esaltando le sue ricchezze storiche, paesaggistiche, archeologiche e culturali, in particolare modo attraverso l'utilizzazione dei Siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO in Campania;
9. che i succitati tavoli tecnici saranno definiti dai rispettivi Assessori competenti, nell'ambito delle specifiche competenze della stessa cabina di Regia, e concorreranno, in particolare, ad individuare ed istruire i procedimenti relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie nell'ambito della più ampia programmazione degli investimenti a valere sulle risorse nazionali, regionali e comunitarie;
10. di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Capo di Gabinetto del Presidente, alle AAGGC n. 1, 17 e 18 della Giunta Regionale, al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale della Promozione
e la Cooperazione Culturale

la Regione Campania

il Comune di Napoli

la Provincia di Napoli

FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013

PREMESSO CHE:
● il 19 dicembre 2007 la Fundacio Forum di Barcellona, ente organizzatore e detentore del marchio Forum, ha designato la Città di Napoli quale titolare del ***Forum Universale delle Culture 2013;***
● il Forum Universale delle Culture è evento a carattere internazionale attraverso il quale la Città di Napoli e la Regione Campania intendono rafforzare il proprio posizionamento strategico sullo scenario internazionale, rilanciando la propria immagine ed in particolare modo il ruolo di Napoli, quale grande capitale culturale euro - mediterranea;
● la Giunta municipale della città di Napoli ha approvato il Piano Strategico della città che individua il Forum Universale delle Culture quale progetto bandiera dell'intero piano;
● il 16 febbraio 2009 il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco di Napoli hanno sottoscritto l'accordo con la Fundacio Forum di Barcellona per la celebrazione, a Napoli e nell'ambito della Regione Campania, della quarta edizione del Forum Universale delle Culture;
● nell'indicato accordo la Città di Napoli e la Regione Campania assumono la veste di entità organizzatrici: la responsabilità della programmazione realizzazione e gestione dell'evento è assunta dalla Città di Napoli e dalla Regione Campania;
● il Comune di Napoli e la Regione Campania, al fine di dare avvio alle *attività di preparazione* dell'Evento Forum Universale delle Culture di Napoli 2013, hanno sottoscritto, in data 2.12.2009, un Protocollo di Intesa approvato con DGRC n. 1739/09;
● l'indicato Protocollo di Intesa ha previsto la costituzione di una Cabina di Regia che viene oggi disciplinata dal presente protocollo d'intesa;

CONSIDERATO CHE:
● Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) include tra le priorità di intervento per la programmazione 2007/2013 azioni specifiche per l'internazionalizzazione, per il miglioramento delle capacità delle istituzioni pubbliche e dei sistemi produttivi locali di dialogare e competere sul piano internazionale**,** nonché per attrarre e favorire l'afflusso e la localizzazione nel nostro Paese di risorse di elevata qualità, non solo in termini di capitali e di investimenti economici diretti ma anche di competenze, conoscenze, risorse umane e culturali.
● Per conferire efficienza alle azioni per l'internazionalizzazione risulta necessario garantire il coordinamento ed il dialogo interistituzionale tra il Governo, la Regione Campania e il Comune di Napoli.
● L'internazionalizzazione è considerata strumento di competitività al quale deve essere attribuito rilievo per qualunque settore strategico, nell'ottica di un'azione amministrativa sinergica capace di

fonte: http://burc.regione.campania.it

coinvolgere i vari livelli istituzionali, rappresentati nella specie dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dalla Provincia di Napoli.

● Non minore importanza riveste la Cooperazione territoriale, che rappresenta una priorità del QSN in grado di aprire il territorio a scambi con l'estero, diretti a promuovere e valorizzare il territorio campano attraverso il trasferimento di know-how e di best practices anche in campo culturale.

● Il *Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 13* delinea, quale obiettivo prioritario la costruzione di una Campania aperta e solidale, in grado di rispondere alle grandi sfide poste dalla globalizzazione e dallo sviluppo esponenziale dell'economia della conoscenza: l'indicato obiettivo non può realizzarsi senza l'elemento aggregante della cooperazione territoriale, considerando il potenziale ruolo di cerniera che la Regione Campania può svolgere tra l'ambito europeo ed il Mediterraneo con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri.

● Il *Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 13* prevede la promozione di scambi e rapporti internazionali in campi e settori specifici, in conformità alle strategie di Lisbona e Goteborg, in modo da agevolare: a) l'inserimento della Campania nei circuiti internazionali; b) la diffusione di una appropriata cultura sui processi di globalizzazione in corso; c) la formazione di competenze chiave in materia internazionale al fine di ridurre le distanze geopolitiche tra istituzioni, tra territori e persone.

● Nei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/2013 Regionali sono stati inoltre previsti obiettivi specifici ed obiettivi operativi direttamente finalizzati alla promozione di attività culturali, di eventi e di scambi internazionali in linea con le finalità del Forum Universale delle Culture.

● Il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Regionale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - promuove la lingua, la cultura, la scienza e la tecnologia italiana all'estero e concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale anche attraverso la sottoscrizione di accordi di cooperazione e protocolli di intesa per il raggiungimento di obiettivi condivisi con i diversi interlocutori istituzionali.

● Il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – conduce un'intensa ed articolata opera di promozione della cultura italiana, mirata alla sua diffusione all'estero attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura nonché attraverso l'attività svolta dalla DGPCC in ambito multilaterale presso l'UNESCO ove il Ministero partecipa con un forte contributo di idee e progetti al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

● Il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – riconosce l'importanza degli incontri istituzionali e dei momenti di scambio culturale anche attraverso confronti con il mondo giovanile, il mondo dell'arte e dell'impegno sociale;

●Il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – valorizza la cooperazione territoriale ed individua nel Forum Universale delle Culture evento di particolare importanza idoneo a fare della Regione Campania il centro della produzione culturale euro mediterranea.

RITENUTO CHE:

● occorre istituzionalizzare il percorso delineato con la DGRC n. 1739/09, utilizzando uno strumento di programmazione operativa consensuale stabile, che consenta, ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella organizzazione, di dare immediato avvio alle azioni necessarie per la buona riuscita del Forum Universale delle Culture;

● tale strumento può essere individuato nel presente protocollo di intesa quale modulo dell'azione amministrativa partecipata in grado di definire tra una pluralità di soggetti istituzionali:

- gli interventi da realizzare, specificandone le modalità di attuazione;
- i soggetti o l'ente operativo compartecipato responsabile dell'attuazione degli indicati interventi;
- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- gli impegni di ciascun soggetto firmatario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In relazione alla elencazione sopra riportata restano ferme le competenze attribuite dalla legge ad ognuno dei sottoscrittori di questo protocollo; in particolare restano di esclusiva competenza dei comuni interessati all'evento le decisioni di competenza urbanistica ed edilizia.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

● il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - valuta il Forum Universale delle Culture: a) occasione di sviluppo per un'intensa ed articolata opera di promozione della cultura italiana e napoletana nel mondo; b) punto di snodo per lo sviluppo di azioni e politiche concrete, finalizzate all'integrazione ed alla cooperazione culturale nell'area euro - mediterranea; c) volano per la valorizzazione del patrimonio culturale campano, attraverso evidenziazione delle sue ricchezze storiche, artistiche, archeologiche e culturali; d) strumento di aggregazione per la condivisione dei principi della memoria, dell'identità nazionale, delle diversità culturali e dei valori della conoscenza e dei saperi;

● la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli ritengono il Forum Universale delle Culture evento straordinario la cui implementazione consolida le politiche di rafforzamento della presenza della cultura campana in genere e napoletana in specie, nel mondo; il Forum si configura, infatti, come progetto che, per dimensione territoriale, finanziaria e culturale, risulta dotato di particolare stimolo per una pluralità di iniziative legate alla crescita della Città di Napoli e del territorio regionale Campano; l'evento concorre inoltre alla valorizzazione, alla conoscenza, alla promozione ed alla fruizione dei Siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO presenti in Campania e a Napoli;

● il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli ritengono il Forum Universale delle Culture grande evento e pertanto intendono esaltarne la funzione propulsiva ed espansiva e potenziarne la capacità comunicativa e mediatica al fine di rinnovare l'immagine della Città di Napoli, e di esaltare la funzione dell'Italia e della Regione Campania nell'area euro - mediterranea.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa,

il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli, per quanto di competenza, ritengono determinante la sinergica convergenza di iniziative volte a promuovere, valorizzare, sostenere e coadiuvare tutte le azioni ed i programmi necessari per l'organizzazione e realizzazione del *Forum Universale delle Culture* nella Città di Napoli e nella Regione ed a tal fine stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente accordo è finalizzato a definire le strategi**e** di intervento e la realizzazione dell'evento Forum Universale delle Culture 2013 nel rispetto del Quadro Strategico Nazionale 2007/13, nel rispetto degli obiettivi specifici ed operativi definiti nel PON per le Regioni della Convergenza ed in coerenza con le priorità di sviluppo che la Regione Campania ha definito**.**

Il Forum si articolerà in una fase propedeutica e di preparazione denominata "Verso il Forum 2013", di una fase destinata alla organizzazione e gestione del "Forum Universale delle Culture" che si svolgerà a Napoli e nella Regione Campania nel 2013 e di una fase conclusiva tesa a valutare ed implementare i risultati ottenuti in un'ottica di crescita culturale permanente della Città di Napoli e della Regione Campania.

Il programma, con il quale dovranno realizzarsi un insieme integrato di eventi a sfondo culturale e transnazionale, dovrà essere in grado: a) di sviluppare un'intensa ed articolata opera di promozione della cultura italiana nel mondo; b) di valorizzare a livello internazionale la produzione culturale napoletana e campana; c) di mettere in campo azioni e politiche concrete, finalizzate all'integrazione ed alla cooperazione culturale nell'area euro - mediterranea; d) di definire la costruzione delle reti di cooperazione essenziali da porre a base del programma generale del Forum 2013; e) di valorizzare il patrimonio artistico campano esaltando le sue ricchezze storiche,

fonte: http://burc.regione.campania.it

paesaggistiche, archeologiche e culturali in particolare modo attraverso l'utilizzazione dei Siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO in Campania; f) di esaltare i valori della memoria, dell'identità nazionale, della tradizione, della conoscenza condivisa e dei saperi per il raggiungimento della moderna società dell'integrazione culturale; g) di favorire la formazione culturale delle nuove generazioni, attraverso l'ideazione di percorsi formativi diffusi e continui, relativi ai valori ed ai contenuti culturali del Forum al fine di dare risposte concrete ai problemi della disuguaglianza e delle nuove povertà; h) di dare risalto al *valore della coesistenza* ed al principio del *merito responsabile* quali stimoli per proporre iniziative legate alla promozione del rispetto delle libertà consapevoli, al valore della ricchezza culturale, con attività volte a migliorare l'accesso alle informazioni ed alla conoscenza, per favorire nuove opportunità di sviluppo.
Per rispondere a tale obiettivo le tipologie di eventi ed attività da porre in essere attraverso il programma "Verso il Forum 2013" potranno essere:

A) Organizzazione di eventi:

- la promozione nell'ambito delle attività del Forum di un circuito euromediterraneo di produzione cultural**e,** capace di potenziare la cooperazione euromediterranea e di attrarre la creatività internazionale, incoraggiando e intensificando gli scambi culturali soprattutto con la costruzione di relazioni di carattere scientifico-formativo tra gli istituti e enti di ricerca; significativo contributo potrà essere recato, tra gli altri, anche dal Ministero degli Affari Esteri, per il tramite degli Istituti Italiani di Cultura (i quali dipendono dalla Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero), che svolgono la funzione di promuovere la Lingua, la Cultura, la Scienza e la Tecnologia italiane all'estero tramite l'organizzazione di attività ed eventi realizzati in collaborazione con le istituzioni locali all'estero;
- la costruzione di una piattaforma culturale che metta in rete gli operatori nel campo culturale (rappresentanti istituzionali, università, musei, fondazioni, gallerie, accademie, teatri, promotori culturali, artisti, associazioni culturali del terzo settore, studenti, etc.) e sia in grado di innovare ed aprire nuovi spazi per il dialogo, stimolare lo scambio di conoscenze, saldare le esperienze, coordinare le iniziative, programmare la continuità dell'offerta di qualità nel corso dell'anno e elaborare progetti comuni e capaci di generare nuove immagini della città di Napoli;
- l'attivazione di iniziative per la diffusione e la promozione del Forum verso la Città di Napoli, la Regione, la Provincia e la rete internazionale delle città che dovranno poi animare il Forum 2013 con convegni, mostre, concorsi di idee, bandi, dibattiti, campagne specializzate, e l'organizzazione di una reciproca e stretta sinergia con i festival e gli altri eventi presenti a livello regionale, nazionale e internazionale;
- la promozione e la messa in rete della pluralità di esperienze di politica culturale e di educazione civica presenti nel campo della scuola, dell'istruzione in generale, dell'arte, della musica, del teatro, del libro, del tempo libero, dello sport e del turismo, potenziandone la diffusione e dando continuità alle iniziative culturali secondo un'ottica sistemica, finalizzata e territorializzata attraverso la organizzazione di grandi mostre tematiche.

B) Transnazionalità

- Il successo del Forum è legato alla capacità di attrazione che saranno in grado di porre in essere il Ministero degli Affari Esteri la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli nonché le Istituzioni nazionali ed internazionali unitamente alla capacità di partecipazione che l'organizzazione medesima riuscirà a suscitare. L'azione di posizionamento del Forum nel panorama dei grandi eventi internazionali richiede una puntuale ed efficace azione di marketing interno ed esterno in grado di preparare Città e Regione alla ricezione di una moltitudine di visitatori. Si dovranno, pertanto, predisporre piani di marketing specifici ed assicurare la partecipazione del Forum agli eventi di maggior rilievo internazionale, assicurando visibilità e diffusione dell'appuntamento. Si dovrà, inoltre, assicurare una costante ed attiva partecipazione della Città di Napoli alle principali reti di città e reti tematiche di interesse per il Forum**;** dotarsi infine di strumenti di comunicazione efficaci.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le attività si avvarranno della collaborazione della Fundacio Forum di Barcellona che, come previsto negli accordi sottoscritti, assumerà non solo il ruolo di controllo che le spetta ma affiancherà l'organizzazione comunale e regionale in un'azione che tenderà a trasferire know-how ed assicurare il rispetto del format di cui questi ultimi restano proprietari. Si dovrà, inoltre, corrispondere la tranche del pagamento previsto per l'acquisto dei diritti e per lo sfruttamento del marchio.

- la Città di Napoli e la Regione Campania saranno presenti al Forum di Valparaiso 2010 con un proprio spazio espositivo che, oltre a presentare Napoli con la sua storia e la sua cultura, presenterà il Forum del 2013 con anteprime e programma. La presenza di Napoli e della Regione Campania a Valparaiso sarà sottolineata anche con una serie di iniziative collaterali che si svolgeranno in città e nell'ambito dei Siti a ciò destinati che richiameranno il tema scelto dal capoluogo cileno. Sarà, inoltre, allestito uno spazio virtuale attraverso il quale sarà possibile assistere agli eventi promossi dalla città di Napoli e dalla Regione Campania nell'ambito del Forum di Valparaiso.

Articolo 2 - La Cabina di Regia

Al fine di addivenire alla definizione del programma "Verso il Forum 2013" ed al fine di provvedere alla organizzazione e gestione del "Forum Universale delle Culture 2013", il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli, valutate le ipotesi organizzative e gli assetti di governance per l'organizzazione degli indicati eventi, convengono sulla necessità di istituire una Cabina di Regia, nonché di addivenire alla ridefinizione della "Fondazione Forum Universale delle Culture 2013".

La Cabina di Regia, sarà incardinata presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania e sarà presieduta dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o da un suo delegato ed avrà la seguente composizione:

- per il Ministero degli Affari Esteri: un delegato del Ministro;
- per la Regione Campania: l'Assessore alla Promozione Culturale, l'Assessore all'Urbanistica ed al Governo del Territorio e l'Assessore ai Beni Culturali;
- per il Comune di Napoli: l'Assessore all'Urbanistica, l'Assessore alle Risorse Europee, al Centro Storico ed al Forum delle Culture e l'Assessore all'Edilizia;
- per la Provincia di Napoli: il Presidente o suo delegato.

Secondo il tema specifico trattato, potranno essere invitati a partecipare alle sedute della Cabina di Regia, con funzioni consultive: a) i Presidenti delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno o loro delegati, nonché i Sindaci delle città interessate dall'evento ; b) L'Arcivescovo di Napoli o suo delegato per l'Arcidiocesi di Napoli; c) Il Presidente UNESCO Campania o un suo delegato; d) il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania o suo delegato; e) il rappresentante legale di ogni altro soggetto, di natura pubblica o privato, portatore di interessi rilevanti e meritevoli di considerazione ai fini della migliore riuscita del programma.

Ferme le competenze assegnate in via esclusiva agli enti locali dalle normative di settore rilevanti ratione materiae, alla Cabina di Regia sono demandati i seguenti compiti:

- promuove ogni iniziativa ed attività istituzionali, anche di natura propedeutica, finalizzate alla realizzazione del programma *Verso il Forum 2013* e del *Forum Universale delle Culture 2013*;
- definisce gli indirizzi programmatici per lo svolgimento del Forum Universale delle Culture, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente intesa e, in particolare, approva l'individuazione dei siti ove il Forum svolgerà le manifestazioni;
- approva i programmi proposti dalla Fondazione;
- raccorda stimola ed orienta gli interventi;
- monitora e verifica l'avanzamento del programma e dei relativi progetti operativi del Forum spesa.
- procura e destina e attribuisce le somme necessarie per la realizzazione del Forum.

La Cabina di Regia si avvale del coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 3 - La Fondazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Fondazione Forum delle Culture 2013 (di seguito la Fondazione), costituita in data 17/02/2010 con sede nell'area patrimonio UNESCO del centro antico di Napoli e precisamente presso il Palazzo Storico dell'ex Asilo Filangieri situato presso San Gregorio Armeno alla via Maffei n. 18. ha i seguenti compiti:
La realizzazione operativa e l'organizzazione dell'intera manifestazione è affidata alla Fondazione.
La Fondazione curerà:
- la programmazione del Forum universale delle culture da sottoporre all'approvazione della Cabina di Regia;
- la proposta di individuazione dei siti ove si svolgeranno gli eventi da sottoporre all'approvazione della Cabina di Regia;
- la redazione e la realizzazione dei progetti operativi relativi ai singoli eventi;

I Siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO in Campania costituiranno sedi privilegiate di svolgimento delle attività culturali e degli eventi promossi dalla Fondazione stessa.
A far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo decadono tutte le cariche conferire prima d'ora in seno alla fondazione.
Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Sindaco di Napoli.
Il Direttore Generale della Fondazione sarà nominato dal Presidente della Regione Campania.
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di cinque membri compreso il Presidente.
I quattro consiglieri sono così nominati:
- uno dal Sindaco di Napoli;
- uno dal Presidente della Regione Campania;
- uno dal Presidente della Provincia di Napoli;
- uno dal Ministero degli Affari Esteri.

Il consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione sarà però considerata approvata solo se tra i voti favorevoli siano compresi quelli dei membri del Consiglio nominati dai soci fondatori.
Il Comitato scientifico coadiuva il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella definizione dei programmi e propone e stimola iniziative. Svolge, inoltre, funzione consultiva su tutta la programmazione delle attività culturali.
Il Comitato Scientifico è composto da dieci membri; di esso fanno parte di diritto il Presidente della Cabina di Regia e il Presidente della Fondazione; gli altri otto membri saranno nominati quattro dal Presidente della Regione Campania e quattro dal Sindaco di Napoli, scelti tra personalità di altissimo profilo morale, culturale e scientifico di accertato valore nazionale e internazionale.
Con la sottoscrizione del presente Protocollo il Presidente della Regione Campania nomina il Presidente del Comitato Scientifico.
In coerenza con le previsioni del presente protocollo d'intesa si procederà alle consequenziali modifiche dello statuto della Fondazione. Restano comunque confermate le pattuizioni contenute nel vigente statuto della Fondazione non modificate dal presente Protocollo e comunque non incompatibili con lo stesso.

Articolo 4 – Copertura finanziaria

Il Ministero degli Affari Esteri, che farà parte della "Fondazione Forum Universale delle Culture 2013", si impegna a patrocinare, sostenere le azioni ed i programmi tesi alla realizzazione ed alla buona riuscita del *Grande Programma Forum Universale delle Culture 2013.*
La Regione Campania, quale soggetto fondatore della "Fondazione Forum Universale delle Culture 2013", si impegna a finanziare, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio, le azioni ed i programmi tesi alla realizzazione ed alla buona riuscita del Grande Programma *Forum Universale delle Culture 2013*, anche a valere sui fondi della programmazione unitaria regionale 2007/13.
Il Comune di Napoli, soggetto fondatore della "Fondazione Forum Universale delle Culture 2013", metterà a disposizione, previa delibera di Giunta Comunale, mezzi finanziari nei limiti delle risorse

fonte: http://burc.regione.campania.it

disponibili per la buona riuscita del Grande Programma *Forum Universale delle Culture 2013,* avendo peraltro già posto a disposizione l'edificio storico ex Asilo Filangieri, la sede del PAN (Palazzo Roccella) e i locali dell'ex supercinema Forcella.
La Provincia di Napoli, che farà parte della Fondazione Forum Universale delle Culture 2013, metterà a disposizione, previa delibera di Giunta Provinciale, risorse finanziarie, logistiche e strumentali, per sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni ed i programmi diretti alla realizzazione ed alla buona riuscita del Programma Verso il Forum 2013 e del Grande Programma Forum Universale delle Culture 2013.

Articolo 5 - Durata

Il Presente protocollo di intesa ha durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.
L'accordo potrà essere prorogato e/o rinnovato per esigenze ed opportunità che dovessero emergere in futuro.

Articolo 6 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente protocollo le parti fanno esplicito riferimento alla normativa vigente ed in particolare all'art. 15 della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Regione Campania

Il Sindaco del Comune di Napoli

Il Presidente della Provincia di Napoli

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 770 del 12/11/2010

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "MASSIMO MONTALTO", IN FRAGNETO MONFORTE. ESTINZIONE EX L.R. 15 MARZO 1984, N. 14. PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE (CON ALLEGATI).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:
- l'ente "Massimo Montalto", in Fragneto Monforte, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- la legge 6972 del 1890 riferisce alle singole Istituzioni il potere di definire i propri fini istituzionali e di autodeterminare l'organizzazione amministrativa e la struttura degli organi di amministrazione a mezzo dei rispettivi statuti;
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la disciplina recata dal decreto delegato di cui al precedente capoverso, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale e non determina la cessazione della potestà delle Regioni a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sulle IIPPAB;
- a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

premesso altresì, che:
- l'ente "Massimo Montalto" è stato istituito nel 1917 ad iniziativa della cittadinanza e del duca di Fragneto, cui è intitolato, al fine di far fronte alle necessità della popolazione di Fragneto Monforte e, in particolare, "*delle mogli dei richiamati alle armi che dovevano attendere ai lavori agricoli*";
- per disposizione dell'articolo 2 dello statuto originario l'ente "*ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Fragneto Monforte, dall'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età*";
- l'IPAB ha cessato le attività di scuola materna nel 1984;
- successivamente, a seguito dell'approvazione, con deliberazione giuntale n. 1450 del 22 marzo 1994, della riforma dello statuto, l'Istituzione ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle attività istituzionali estendendo le prestazioni agli appartenenti a tutte le fasce di età in condizione di disagio economico;
- la mancanza di risorse finanziarie ha determinato la cessazione delle attività istituzionali;
- l'IPAB è in gestione commissariale dal 2003 a motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto;
- con decreto presidenziale n. 217 del 5 agosto 2009 è stato nominato il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'IPAB e, in particolare, della adozione dei provvedimenti volti al ripristino delle attività istituzionali e alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001, ovvero prodromici della estinzione dell'ente ex L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

vista la deliberazione del 4 dicembre 2009 (allegato n. 1) con la quale il commissario:
- propone la estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto", in Fragneto Monforte, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di procedere alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001;
- propone il conseguente trasferimento al Comune di Fragneto Monforte, nel cui territorio è ubicato il patrimonio dell'IPAB, dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive ricondotte o riconducibili in capo all'Istituzione;
- approva le rilevazioni della consistenza patrimoniale dell'IPAB e le ricognizioni dei rapporti giuridici pendenti e del personale dipendente a mente dell'articolo 3 della L.R. 14/1984;

vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14, recante "*Regolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza*";

fonte: http://burc.regione.campania.it

preso atto che, agli esiti delle rilevazioni e delle ricognizioni effettuate dal commissario dell'IPAB:
- il patrimonio dell'Istituzione è costituito dall'immobile già sede dell'ente, in Fragneto Monforte, riportato in catasto al foglio n. 8, particelle 153-154-155-488, composto da due piani in elevazione e di un ampio cortile con giardino, per complessivi vani 8 + mq. 57 (valore stimato allo stato di inagibilità attuale €. 220.000/00);
- non risultano rapporti giuridici attivi o passivi pendenti, né personale in servizio, di ruolo o non di ruolo, alla data del 30 aprile 1979 e a tutt'oggi;
- l'unica passività riguarda la liquidazione del compenso in favore del commissario così come determinato con il provvedimento di nomina;

preso atto, altresì:
- della deliberazione n. 02 del 25 gennaio 2010 (allegato n. 2) con la quale il consiglio comunale di Fragneto Monforte ha espresso parere favorevole alla estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto", nonché all'attribuzione al Comune dei beni dell'Istituzione e al subentro nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti;
- del parere favorevole alla estinzione dell'IPAB in parola reso dal Coordinamento Istituzionale di cui alla L.R. 11/2007 composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni associati nell'ambito sociale B4, come da processo verbale n. 53 della seduta del 25 marzo 2010 (allegato n. 3);

rilevato che:
- l'IPAB in parola è inattiva nel campo sociale;
- nella fattispecie non è ipotizzabile la ripresa delle attività istituzionali;
- allo scopo statutario dell'IPAB provvede il Comune nell'ambito della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'IPAB ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;
- l'Istituzione versa nelle condizioni previste dall'articolo 70, comma 1, della legge 6972/1890;

considerato che la estinzione dell'IPAB e il conseguente trasferimento del patrimonio al Comune consente il recupero funzionale dei beni dell'Istituzione e l'ulteriore utilizzo per finalità sociali;
ritenuto, a motivo della sussistenza delle condizioni previste dalla L.R. 14/1984, di esprimere parere favorevole alla proposta di estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto" formalizzata dal commissario dell'Istituzione con la deliberazione 4 dicembre 2009 (allegato n. 1);
ritenuto, altresì, di proporre al consiglio regionale la estinzione dell'IPAB e la conseguente attribuzione dei beni al Comune di Fragneto Monforte nel cui territorio è ubicato l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituzione;
preso atto dell'invio ai soggetti interessati, a mezzo raccomandata a.r., della comunicazione n. 195292 del 4 marzo 2010 di avvio del procedimento amministrativo ex legge 7 agosto 1990, n. 241;
vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14;
visto il D. L.gs. 4 maggio 2001, n. 207;
visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati, di:
- esprimere, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, parere favorevole in ordine alla estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto", in Fragneto Monforte;
- proporre al consiglio regionale di dichiarare estinta l'IPAB di cui al precedente capoverso e di destinare i beni dell'Istituzione al Comune di Fragneto Monforte nel cui territorio è ubicato l'intero patrimonio dell'ente;
- inviare la presente deliberazione al consiglio regionale per le determinazioni di competenza ex articoli 1 e 4 della legge regionale 14/1984;
- inviare la presente deliberazione all'IPAB "Massimo Montalto", al Comune di Fragneto Monforte e ai soggetti interessati;
- trasmettere la presente al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PRESO IN CARICO
IL .....

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

PROVINCIA DI BENEVENTO

Tel 0824/986006 – Fax 0824/993655

Prot. 3849 del 24/02/2010

Giunta Regionale della Campania
Settore Assistenza Sociale
Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 Napoli

Avv. Antonio Castaldo
Piazza La Frazia, 47
82010 Calvi (BN)

S. Della Sala

Oggetto: IPAB "Massimo Montalto" – Procedimento di estinzione – Trasmissione atti

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione:

1. Copia delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 25.01.2010 ad oggetto "L.R. 15/03/1984, n. 14 IPAB Asilo Infantile "Massimo Montalto" - Determinazioni;
2. Copia parere favorevole circa l'estinzione dell'ex IPAB Massimo Montalto espresso dal Sindaco di Morcone in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale del Distretto Sociale B4:
3. Delibera del Commissario Regionale, avv. Antonio Castaldo, del 4 dicembre 2009, munita della relata di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune;

Distinti salati

IL SINDACO
- Dott. Raffaele Caputo -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2010.0174182 del 26/02/2010 ore 10.35
Mitt. COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE
Fascicolo 20.16.02/1.1/10
Programmazione sociale anziani e minori

fonte: http://burc.regione.campania.it

IPAB ASILO INFANTILE "MASSIMO MONTALTO" IN FRAGNETO MONFORTE

VIA XX SETTEMBRE, 18 - FRAGNETO MONFORTE (BN) -

FRAGNETO MONFORTE, 4 dicembre 2009

IL COMMISSARIO REGIONALE

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, giusto D.P.G.R.C. n. 217 del 5 agosto 2009

PREMESSO che

- La IPAB "MASSIMO MONTALTO" sorse nel periodo della prima guerra mondiale (anno 1917) per assicurare al paesino sannita un asilo infantile dove accogliere gratuitamente ed educare i bambini in particolari condizioni di bisogno economico;
- In data 12 luglio 1940 con R.D n. 1193 venne eretto a Ente Morale;
- ha svolto le attività statutarie fino all'anno 1984, allorquando venne dichiarata la cessazione di ogni iniziativa, giusta dichiarazione agli atti resa dal presidente in carica, di cui qui se ne prende atto;
- l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 1986;
- non risultano documenti, atti o scritture contabili che lascino presupporre la ripresa, ancorché parziale o temporanea, dell'attività stessa;

CONSIDERATO che allo stato non ricorrono le condizioni per avviare la ripresa delle attività statutarie o della trasformazione dell'Istituto ai sensi del D. Lgs. 4 maggio 2001, n° 207;

CONSIDERATO, altresì, che ricorrono, viceversa, i presupposti per avviare il procedimento di estinzione, come previsto dalla L.R. n° 14 del 15/03/1984;

EFFETTUATE le seguenti ricognizioni:

attivo

1) CONSISTENZA PATRIMONIALE
   Immobile denominato ASILO INFANTILE DUCA DI FRAGNETO, in catasto p.lle 153-154-155-- 488 del fg. 8 del Comune di Fragneto Monforte (BN), composto da due piani in elevazione e di un ampio cortile con giardino, per complessivi vani 8 + mq 57 (valore stimato allo stato di inagibilità attuale **Euro 220.000,00**);

passivo

1) COMPENSO FORFETTARIO per lo svolgimento del mandato commissariale € 780,00;
2) RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI
   Non risultano rapporti giuridici attivi o passivi pendenti;
3) ALLA DATA DEL 30 APRILE 1979 E A TUTT'OGGI
   non risulta in servizio personale di ruolo o di non ruolo;

PRESO ATTO che l'ultimo bilancio approvato risale all'esercizio finanziario dell'anno 1986, con un avanzo complessivo di esercizio di Lire 765.021, le cui tracce si sono perse nel corso degli anni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

RITENUTO opportuno avviare il procedimento di estinzione della IPAB di che trattasi;
PRESO ATTO che il Comune di Fragneto Monforte con nota prot. N. 13195 del 28/10/2009 ha comunicato la propria disponibilità ad acquisire sia la parte attiva che passiva derivante dalla eventuale estinzione dell'Ente;
ATTESO che la sede della IPAB "Massimo Montalto" e tutto il suo patrimonio immobiliare ricadono interamente nell'esclusivo territorio di Fragneto Monforte;
RITENUTO, inoltre, rispondente al dettame della L.R. n. 14/84 proporre l'assegnazione dei beni della IPAB al Comune nel cui territorio detti beni ricadono;
FATTI SALVI ulteriori accertamenti sui precedenti punti 1),2),3) e 4);
VISTI: lo Statuto dell'IPAB; il D.Lgs n. 207/2001; la L. 6972/1890; il D.P.R. n. 9/72; il D.P.R. 616/77.
Atteso quanto sopra e alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Commissario medesimo

DELIBERA

- La premessa, che qui si intende interamente richiamata e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di proporre**, come in effetti propone, alla Giunta della Regione Campania la estinzione della IPAB "Massimo Montalto" di Fragneto Monforte (BN);
- **di proporre,** come in effetti propone, il trasferimento al Comune di Fragneto Monforte, sede esclusiva di tutti i beni dell'IPAB, che si è dichiarato disponibile ad accettare, di tutte le situazioni giuridiche attive e passive ricondotte o riconducibili in capo all'estinguendo Istituto;
- **di approvare,** come in effetti approva, le ricognizioni esattamente come specificate in premessa;
- **di allegare** la seguente documentazione:
  1) dichiarazione di disponibilità del Comune di Fragneto Monforte.....all. 1
  2) bilancio relativo all'esercizio finanziario 1986..... all. 2
  3) visura catastale ..... all. 3
  4) dichiarazione cessazione attività..... all. 4
  5) D.P.G.R.C. n. 217 del 5 agosto 2009..... all. 5
- **di riservarsi**, come in effetti si riserva, fino al definitivo trasferimento, di modificare solo in presenza di accertati fatti nuovi la ricognizione di cui sopra;
- **di inviare** il presente atto alla Giunta Regionale della Campania - Settore Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali- e al Sindaco del Comune di Fragneto Monforte (BN).

Avv. Antonio Castaldo

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 1

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

PROVINCIA DI BENEVENTO

Tel 0824/986006 – Fax 0824/993655

Prot 13193

28.10.2009

Al Commissario I.P.A.B
Di Fragneto Monforte
Avv. Antonio Castaldo
Via La Frazia
80090 Calvi (BN)

Oggetto: IPAB "Massimo Montalto" in Fragneto Monforte – Comunicazione

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2003 e della delibera di Giunta Comunale n. 112 del 14.10.2009 si comunica la disponibilità di questo Ente ad acquisire sia la parte attiva che passiva derivante dall'estinzione dell'IPAB;

Distinti saluti

IL SINDACO
-Dott. Raffaele Caputo -

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALL. E

A S I L O I N F A N T I L E " MASSIMO MONTALTO" Ente Morale
R.D. N. II93 del I2/7/I940 - 82020 FRAGNETO MONFORTE (BN)

SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 3I DICEMBRE I986

I) - CONTO DI CASSA.

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio.....L.		56.7
I) Ammontare delle somme riscosse :		
a) in conto competenza.....L.	28.074.9I0	
b) in conto residui attivi.....L.	//	
esercizi precedenti		L. 28.074.9
Totale.....L.		28.I3I.6
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza.....L.	27.366.644	
b) in conto residui passivi		
esercizi precedenti.....L.	//	L. 27.366.6
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio.....L.		765.0

2) - AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

Attivi..... L.	//
Passivi..... L.	//
Differenza.....L.	//
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio.....L.	765.02
AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO.....L.	765.02

IL SEGRETARIO — IL TESORIERE — IL PRESIDENT

Fragneto Monforte li IO Gennaio I987

fonte: http://burc.regione.campania.it

Data: 12/11/2009 - Ora: 11.49.08

Visura per soggetto
limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 12/11/2009

Visura n.: T23386 Pag: 1 Fine

Dati della richiesta Denominazione: ASILO INFANTILE DUCA DI FRAGNETO
Terreni e Fabbricati siti nel comune di FRAGNETO MONFORTE (Codice: D756) Provincia di BENEVENTO

Soggetto individuato ASILO INFANTILE DUCA DI FRAGNETO

1. Unità Immobiliari site nel Comune di FRAGNETO MONFORTE(Codice D756) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		8	153	1			A/4	3	8 vani	Euro 355,32 L. 688.000	VIA XX SETTEMBRE n . 29 n . 31 piano: T1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
			154	3								
			155	1								
			488	2								
2		8	154	1			C/2	2	33 m²	Euro 49,43 L. 95.700	VIA XX SETTEMBRE n . 35 piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
3		8	154	2			C/2	2	24 m²	Euro 35,95 L. 69.600	VIA XX SETTEMBRE n . 33 piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	

Totale: vani 8 m² 57 Rendita: Euro 440,70

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ASILO INFANTILE DUCA DI FRAGNETO		(10) Oneri RAPPRESENTATO DA MONTALDO GIOVANNI FU MASSIMO
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 30/06/1987		

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

fonte: http://burc.regione.campania.it

SCUOLA MATERNA PRIVATA"M.Montalto" - FRAGNETO MONFORTE(BN)

ALL. 4

Al Sig.DIRETTORE DIDATTICO
di FRAGNETO MONFORTE (BN)

Il sottoscritto ZARRO Raffaele, nato a Fragneto Monforte il 16.12.1933, in qualità di gestore della Scuola Materna Privata"M.Montalto";

D I C H I A R A

manifestamente che, con la conclusione dell'anno scolastico 1983/84, la summenzionata scuola ha cessato ogni attività.

Fragneto Monforte, 12/09/1984

In fede
Zarro Raffaele

Direzione Didattica Statale
FRAGNETO MONFORTE
14 SET. 1984
Prot. 1139
Cat. D Class. 20 Fasc.

P.E.C.

Il direttore dei servizi
generali amministrativi
Anna Fragnito

3

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALL. 5

Giunta Regionale della Campania

Decreto Presidenziale

Area Generale di Coordinamento:
A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
217	05/08/2009	18	1	1

Oggetto:
IPAB "MASSIMO MONTALTO", IN FRAGNETO MONFORTE. NOMINA COMMISSARIO.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : ACE0ED544886F42EBFCC96ABE662E2A5D4E0CACF

Frontespizio Allegato : 1B3259CFFF1333E03D7EF290EBEE8E17B12274AB

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Premesso che:
- l'ente "Massimo Montalto", in Fragneto Monforte, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- l'IPAB in parola, peraltro inattiva nel campo sociale, è stata commissariata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3546 del 5 dicembre 2003, in ragione della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto dell'Istituzione;

vista la deliberazione n. 567 del 4 aprile 2007 con la quale la Giunta Regionale ha disposto il rinnovo della gestione commissariale dell'IPAB, rinviando a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della provvisoria amministrazione dell'Istituzione in sostituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto;
visto che i precedenti commissari designati hanno rinunciato all'incarico ovvero non hanno presentato la documentazione ai fini della nomina;
ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del commissario;
ritenuto di conferire l'incarico di commissario dell'IPAB all'avv. Antonio Castaldo, nato a San Giorgio Piacentino il 23 maggio 1956;
acquisiti agli atti d'ufficio:
- il curriculum dell'interessato dal quale si evince il possesso dei requisiti di professionalità e competenza nel settore inerente la carica da ricoprire;
- la dichiarazione attestante la insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalle norme statali e regionali in particolare ostative ai sensi della L.R. 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 che riferisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi amministrativi delle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni;
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati, di:

- nominare l'avv. Antonio Castaldo, nato a San Giorgio Piacentino il 23 maggio 1956, commissario dell'IPAB "Massimo Montalto", in Fragneto Monforte, per un periodo non superiore a sei mesi;
- riferire al commissario l'incarico della provvisoria amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto e, in particolare, della adozione, entro il termine assegnato, dei provvedimenti volti al ripristino delle attività istituzionali e alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, ovvero prodromici della estinzione dell'ente ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

- confermare, alla stregua della deliberazione giuntale n. 567 del 4 aprile 2007, in €. 780/00 (€. settecentottanta/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, l'ammontare del compenso complessivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato conferito;
- inviare il presente decreto al Consiglio regionale per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 del vigente statuto regionale;
- inviare il presente decreto al commissario incaricato, all'IPAB "Massimo Montalto", al Comune di Fragneto Monforte e ai soggetti interessati;
- trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, al Settore Rapporti e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonchè all'Assessore alle Politiche Sociali, per conoscenza.

-Bassolino-

COMUNE ... PROVINCIA ...
... di Benevento

SI CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 5-01-2010 al 20-01-2010 ai sensi del Legge

Avverso di esso non sono state prodotte opposizioni a questo Ufficio.

IL RESPONSABILE

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE (BN)

Si rilascia copia conforme all'originale

agli atti di questo Comune

Si rilascia a richiesta

per uso AMM.VO

Fragneto Monforte 24 FEB. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

COPIA

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 del 25/01/2010

OGGETTO: L.R. 15/03/1984, n. 14 – IPAB Asilo Infantile "Massimo Montalto" – Determinazioni.-

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori sotto indicati:

	PRE	ASS.
CAPUTO Raffaele	**SI**	
FACCHINO Luigi	**SI**	
DI TOCCO Massimo Antonio	**SI**	
DE CAMILLIS Carmine	**SI**	
ULLO Antonio	**SI**	
VERDURA Raffaele	**SI**	
CAPALDO Tiziana	**SI**	
DELLA CAMERA Francesco	**SI**	
D'ALOIA Daniele	**SI**	
DE CICCO Franco	**SI**	
SIMEONE Nicola Augusto	**SI**	
PETRONE Antonio	**SI**	
SFORZA Nicolino Salvatore	**SI**	
TOTALE	**13**	**0**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4°, lettera a) del D. Leg.vo n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Raffaele VERDURA, dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL PRESIDENTE

introduce l'argomento in oggetto e, dopo aver dato lettura della proposta agli atti, passa la parola al Sindaco il quale, riallacciandosi ad una precisa richiesta del Sindaco Junior, informa i presenti sulla concreta possibilità di un intervento di sistemazione dell'edificio adibito ad ex Asilo Infantile.
L'Amministrazione attiva inoltrerà una richiesta di finanziamento alla Regione Campania, a valere sui fondi PSR, per la completa ristrutturazione dell'immobile di che trattasi.
Al termine, il Presidente invita i Consiglieri a votare sull'argomento di che trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Udita la relazione del Sindaco;

-Vista la proposta redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, ad oggetto: " L.R. 15/03/1984, n.14 - IPAB Asilo Infantile Massimo MONTALTO - Determinazioni";

-Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

-Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

-di approvare l'unita proposta di deliberazione ad oggetto " L.R. 15/03/1984, n.14 - IPAB Asilo Infantile Massimo MONTALTO - Determinazioni";

-di esprimere parere favorevole all'estinzione dell'IPAB Asilo Infantile "Massimo Montalto", nonché all'attribuzione al Comune dei beni e del personale della stessa e al subentro nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti;

-di fare rinvio alla suddetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale;

-di demandare al Responsabile del Settore gli adempimenti consequenziali;

-di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267/2000.-

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel 0824/986006 – Fax 0824/993655

SETTORE II - TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1 del 20/01/2010

OGGETTO: L.R. 15/03/1984, n. 14 - IPAB Asilo Infantile "Massimo Montalto" - Determinazioni.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso:
  - che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2003, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Fragneto Monforte ha deciso l'estinzione dell'IPAB "M.Montalto" chiedendo alla Regione Campania l'emissione del provvedimento definitivo;
  - che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 217 del 5.08.2009, è stato nominato commissario dell'IPAB "Massimo Montalto", nella persona dell'avv. Antonio Castaldo, nato a San Giorgio Piacentino il 23.05.1956, per un periodo non superiore a sei mesi;
  - che con delibera di Giunta n. 112 del 14.10.2009 è stato richiesto al predetto Commissario l'avvio del procedimento di estinzione dell'IPAB Massimo Montalto;
  - che con provvedimento del 4 dicembre 2009, effettuate le dovute ricognizioni della parte attiva e passiva, il Commissario proponeva alla Giunta Regionale della Campania, l'estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto";
  - che con nota prot. 1099508 del 18.12.2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale richiedeva al Comune di Fragneto Monforte parere del Consiglio Comunale in ordine alla proposta di estinzione, nonché all'eventuale attribuzione al comune dei beni, del personale dell'IPAB e al subentro nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti;

- Preso atto:
  - che il patrimonio dell'IPAB è costituito da un immobile denominato "ASILO INFANTILE DUCA DI FRAGNETO", riportato in catasto al fg. 8 p.lle 153-154-488, composto da due piani in elevazione e di un ampio cortile con giardino, per complessivi vani 8 + mq 57 (valore stimato allo stato di inagibilità attuale € 220.000,00);
  - che non risultano rapporti giuridici attivi o passivi pendenti, né personale in servizio, di ruolo o non di ruolo alla data del 30 aprile 1979 e a tutt'oggi;
  - che si rende pertanto necessario procedere, esclusivamente, alla liquidazione del compenso forfetario di € 780,00, in favore del Commissario Avv. Antonio Castaldo, così come stabilito con il decreto di nomina ;
  - che l'immobile di cui innanzi, situato nel centro del paese, ha un notevole valore patrimoniale, nonchè affettivo per intere generazioni di Fragneto Monforte;

- Vista la Legge Regionale n. 14 del 15/03/1984;

- Visto il D.L.vo 267/2000;

PROPONE

- Di esprimere parere favorevole all'estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto" e all'attribuzione in favore del Comune di Fragneto Monforte dell'immobile denominato

fonte: http://burc.regione.campania.it

"ASILO INFANTILE DUCA DI FRAGNETO", riportato in catasto al fg. 8 p.lle 153-154-488, composto da due piani in elevazione e di un ampio cortile con giardino, per complessivi vani 8 + mq 57 (valore stimato allo stato di inagibilità attuale € 220.000,00);

- di prendere atto che non risultano rapporti giuridici attivi o passivi pendenti, né personale in servizio, di ruolo o non di ruolo alla data del 30 aprile 1979 e a tutt'oggi;

- di prendere atto altresì che si rende necessario procedere, solo, alla liquidazione del compenso forfetario di € 780,00, in favore del Commissario Avv. Antonio Castaldo, così come stabilito con il decreto di nomina;

- di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE
Provincia di Benevento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Fragneto Monforte (BN), ai sensi dell'art. 239 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del settore interessato ha espresso il seguente parere:

in merito alla regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Angelo Carmine GIORDANO

in merito alla regolarità contabile: parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in merito alla regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele VERDURA

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li 4 FEB 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n. 12 del registro delle pubblicazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi 4 FEB e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 4 FEB

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

fonte: http://burc.regione.campania.it

IPAB ASILO INFANTILE "MASSIMO MONTALTO" IN FRAGNETO MONFORTE

VIA XX SETTEMBRE, 18 - FRAGNETO MONFORTE (BN) -

FRAGNETO MONFORTE, 16 aprile 2010

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2010.0351899 del 20/04/2010 ore 10.20
Mitt. IPAB ASILO MASSIMO MONTALTO
Fascicolo 2006 [illegible]
Programmazione Sociale [illegible]

REGIONE CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE
CENTRO DIREZIONALE IS A/6
80143 – NAPOLI
Fax. 081 796.6666

e p.c. SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI FRAGNETO MONFORTE
C/O MUNICIPIO
Fax. 0824 993655

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 14 del 15/03/1984, si trasmette il parere favorevole all'estinzione di questa 'IPAB espresso dal Coordinamento Istituzionale del Distretto Sociale B4 di Benevento, come da Verbale n. 53 del 25/03/2010, accluso alla presente.

IL COMMISSARIO REGIONALE
Avv. Antonio Castaldo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Settore Assistenza Sociale
ARRIVO
9 APR. 2010
AREA SETTORE
ASSEGNAZIONE SERVIZIO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
FASCICOLO

Dello Solm

fonte: http://burc.regione.campania.it

19/04/2010 12:02 0824364302 REGIONE CAMPANIA PAG 02
01-APR-2010 09:50 Da:UFFICIO DI PIANO B4 0824934996

Segl

CITTA' DI MORCONE
PROVINCIA DI BENEVENTO
ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIALE B4 TEL 0824.955438
UFFICIO DI PIANO C/O COMUNE DI COLLE SANNITA
TEL/FAX 0824.934996 e.mail: ambitob4@tiscali.it Sito web: www.ambitoterritoriale64.it

Colle Sannita 01.04.2010

Prot. U.P. n. 531

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
- 2 APR. 2010
PROT. N. 6133

Al Sindaco del
Comune di
Fragneto Monforte

Oggetto: L. R. 11/2007 – Trasmissione verbale di Coordinamento Istituzionale n. 53 del 25.03.2010.

Si trasmette Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 53 della seduta del 25.03.2010 relativo al parere sull'estinzione dell'IPAB di Fragneto Monforte.

Cordiali saluti.

PB

Vice Coordinatore Ufficio di Piano
Dott.ssa Parlapiano Rosanna

fonte: http://burc.regione.campania.it

CITTA' DI MORCONE

PROVINCIA DI BENEVENTO
ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIALE B4
UFFICIO DI PIANO C/O COMUNE DI COLLE SANNITA
TEL/FAX 0824934996 e-mail: ambitob4@tiscali.it

VERBALE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. [illegible] del 25/03/2010

OGGETTO:

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2) Decreto n.6 del 4 febbraio 2010 del Presidente Regione Campania: Determinazione delle tariffe per prestazioni erogate da Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Diurni ai sensi della Legge Regionale n.8/2003. Provvedimenti.
3) Parere sull'estinzione dell'IPAB di Fragneto Monforte. Provvedimenti.
4) Trasferimento sede dell'Ufficio di Piano dal Comune di Colle Sannita al Comune di Morcone.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala consiliare del Comune di **Morcone,** in seconda convocazione, si sono riuniti i componenti del Coordinamento Istituzionale del Distretto Sociale B4, ai sensi della L.R. 11/2007, nelle persone dei Sindaci o Loro Delegati dei Comuni di:

N.	COMUNI	Presenti	Assenti
1	CAMPOLATTARO	Sindaco Pasquale Narciso	
3	CASALDUNI	Assessore Antonio Palladino	
3	CASTELPAGANO	Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio	
4	CIRCELLO	Sindaco Carlo Petriella	
5	COLLE SANNITA	Sindaco Giorgio Carlo Nista	
6	FRAGNETO MONFORTE		*
7	FRAGNETO L'ABATE	Cons. Mario Innocenzo Mandrone	
8	MORCONE	Sindaco Costantino Fortunato	
9	PONTELANDOLFO	Assessore Salvatore Viglione	
10	REINO		*
11	S.GIORGIO LA MOLARA	Sindaco Luigi Vella	
12	SAN LUPO		*
13	S.MARCO DEI CAVOTI	Sindaco Francesco Cocca	
14	S.CROCE DEL SANNIO	Assessore Sebastiano Di Micco	
15	SASSINORO	Sindaco Pasqualino Cusano	
16	Azienda Sanitaria Locale BN1		*
17	Provincia di Benevento		*
	Totale	12	5

Alle ore 17,00, constatata la validità della riunione, iniziano i lavori. Assume la funzione di verbalizzante il dott. Paolo Bontempo, tecnico dell'Ufficio di Piano, delegato dal Coordinatore, presente in aula.

Omissis....

Parere sull'estinzione dell'IPAB di Fragneto Monforte. Provvedimenti.

fonte: http://burc.regione.campania.i

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano invita la dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio, segretario comunale del Comune di Fragneto Monforte, a relazione sull'argomento all'ordine del giorno. La dott.ssa Di Nunzio relaziona sull'argomento ricordando le varie tappe che hanno portato all'estinzione dell'IPAB (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza): a Fragneto Monforte fino al 1986 ha operato una IPAB Asilo Infantile "Massimo Montalto"; nel 2003 il Comune di Fragneto Monforte ha deciso l'estinzione dell'IPAB chiedendo alla Regione Campania l'emissione del provvedimento definitivo; con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 217 del 05.08.2009, è stato nominato il commissario dell'IPAB "M. Montalto", nella persona dell'avvocato Antonio Castaldo per un periodo non superiore a sei mesi; con Delibera di Giunta n.112 del 14.10.2009 è stato richiesto al predetto Commissario l'avvio del procedimento di estinzione dell'IPAB M.M.; con nota del Dirigente del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania si richiedeva al Comune di Fragneto Monforte parere del Consiglio Comunale in ordine alla proposta di estinzione, nonché all'eventuale attribuzione al Comune dei beni, del personale dell'IPAB e al subentro nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti. Il patrimonio dell'IPAB è costituito da un immobile denominato "Asilo infantile Duca di Fragneto" e non risultano rapporti giuridici attivi o passivi pendenti, né personale in servizio; il Consiglio Comunale con Delibera n. 2 del 25.01.2010 ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto" e all'attribuzione in favore del Comune di Fragneto Monforte dell'immobile denominato "Asilo infantile Duca di Fragneto".

Successivamente la Regione Campania ha richiesto al Comune di Fragneto Monforte, altresì, il parere dell'estinzione dell'IPAB al Distretto Sociale B4.

I Componenti del Coordinamento Istituzionale con votazione, espressa per alzata di mano, esprimono parere favorevole all'estinzione dell'IPAB "Massimo Montalto" di Fragneto Monforte.

.....Omissis.....

I lavori terminano alle ore 18.40.

Del ché è verbale.
Il verbalizzante
Dott. Paolo Bontempo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 758 del 12/11/2010

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 4867 DEL 13.05.2010 EMESSA DALLA V SEZIONE DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, SU RICORSO PROPOSTO DAL DOTT. FRANCO NARDONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Settori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti dei Settori a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a. con delibera n. 356 del 19.03.2010 la Giunta Regionale ha disposto la sostituzione del dott. Franco Nardone nominato Commissario Straordinario dell'ASL Napoli 2 Nord con atto giuntale n. 1458 dell'11.09.09;

b. con ricorso notificato alla Regione Campania in data 2 aprile 2010 il Dott. Franco Nardone, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Del Grosso, ha adito il TAR Campania per "l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia, della citata deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 356 del 19 marzo 2010, pubblicata sul BURC n.24 del 29 marzo 2010, avente ad oggetto:"Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord. Sosituzione Commissario Straordinario";

c. con sentenza n. 4867 depositata il 13 maggio 2010, il suddetto ricorso è stato accolto con il conseguente effetto dell'annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione n.356 del 19/03/2010 oltre alla condanna della Regione alle spese di giudizio, liquidate in euro 1000,00 e compensate nei riguardi del controinteressato (*allegato 2*);

d. con atto di diffida e costituzione in mora datato 23/07/2010, notificato al Presidente della Giunta Regionale legale rappresentate in data 04.08.2010, pervenuto all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale ed assunto al protocollo n.0744599 del 15/09/2010 lo studio Legale Del Grosso ha invitato e diffidato la Regione Campania in persona del legale rappresentante ad adempiere al giudicato di cui alla sentenza n.4867/2010;

CONSIDERATO che

– che con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. Avvocatura n. 513 del 22/07/2010 (*allegato3*), la Regione Campania ha prestato acquiescenza alla sentenza del TAR Campania Sez. V n. 4867/10, pronunciata sul ricorso proposto dal dott. Nardone Franco, tenuto conto del parere espresso nel merito dalla medesima Avvocatura Regionale che con nota prot. 0504072 del 10/06/2010;

RILEVATO, quindi, che

a. la Sentenza in parola n. 4867/10 n. 4867 del 13.05.2010 è divenuta esecutiva e che allo stato non risultano pervenuti ulteriori comunicazioni da parte della competente A.G.C. Avvocatura;

b. la relativa spesa di € 1000,00 (mille/00), non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/02 e s.m.i., deriva dal fatto che si configura quale obbligazione sorta a seguito di pronuncia giudiziaria di condanna esecutiva;

TENUTO CONTO, altresì, che:

a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania;
b. l'art. 47, comma 3, della citata norma regionale, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro, da sentenze esecutive;
c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
d. l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02, il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio Regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione;

e. con D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
f. il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2010 con L.R. n. 3 del 21/01/2010;
g. la Giunta Regionale, con delibera n. 92 del 9/2/2010, ha approvato il bilancio gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/02;

CONSIDERATO che :
a. il Bilancio gestionale relativo all'esercizio 2010, di cui alla delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010, prevede alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/02" la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'AGC 08ed il capitolo di spesa 588, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/02 di competenza dell'A.G.C. n. 019";
b. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7 del 30.4.2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;
c. la deliberazione di G.R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e l'autorizzazione di variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base;
d. con deliberazione di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stata approvata, tra l'altro, la "Scheda di rilevazione di partita debitoria";

RILEVATO, pertanto, che :
a. occorre, chiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio", derivante dalla Sentenza n. 4867 del 13.05.2010, emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli, determinata in € 1000,00 (mille/00), a favore del Dott. Franco Nardone, nato a Benevento il 17/01/1955 codice fiscale NRD FNC 55A17 A783K, ivi residente alla C.da S.Chirico n.29, rappresentato e difeso dall'Avv.Francesco Del Grosso codice fiscale DLG FNC 67B23 C284L,del foro di Benevento, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Stradolini, secondo quanto riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n.1);
b. per provvedere al pagamento del debito de quo, da imputare al capitolo 588 – U.P.B. 6.23.57 - della spesa, occorre procedere ad una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, fra capitoli della stessa U.P.B. ed, in specie, incrementare della somma di € 1000,00 (mille/00) lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo 588 – U.P.B. 6.23.57 e, parimenti, diminuire lo stanziamento di competenza del capitolo 124 – U.P.B. 6.23.57;

VISTI :
- la L.R. n. 7/2002;
- la L.R. n L.R. n. 3 del 21/01/2010;
- la delibera di Giunta Regionale n. 92 del 9/2/2010**;**
- la Sentenza n. 4867 del 13.05.2010 emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli**;**
- la scheda di rilevazione debitoria che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte :

1) di **PRENDERE ATTO** della Sentenza n. 4867 del 13.05.2010 emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli, come richiamata ed illustrata nell'allegata scheda di partita debitoria, formante

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **PROPORRE** al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, lett. a) della L.R. n. 7/2002 e s.m., il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" per l'importo a carico della Regione Campania, quantificato in € 1000,00 (mille/00) in favore del Dott. Franco Nardone, derivante dalla Sentenza n. 4867 del 13.05.2010 emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli, che ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €1000,00 (mille/00), a favore del Dott. Franco Nardone, nato a Benevento il 17/01/1955 codice fiscale NRD FNC 55A17 A783K, ivi residente alla C.da S.Chirico n.29, rappresentato e difeso dall'Avv.Francesco Del Grosso codice fiscale DLG FNC 67B23 C284L,del foro di Benevento, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Stradolini, secondo quanto riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato n. 3);

3) di **AUTORIZZARE,** ai sensi dell'art. 29, comma 9, lett. b), della L.R. n. 7/02, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima Unità Previsionale di base:
   - capitolo di spesa n.124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 1000,00 (mille/00);
   - capitolo di spesa n.588 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e di cassa per € 1000,00 (mille/00);

4) di **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Programmazione della A.G.C. n. 019 Piano Sanitario Regionale, i conseguenti atti di impegno e di liquidazione e pagamento della predetta somma di € 1000,00 (mille/00), da assumersi sul capitolo n.588 della U.P.B. 6.23.57, da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio derivante da pronuncia giudiziaria di condanna esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7/02 ed in osservanza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;

5) di **DEMANDARE** all'Area 02 la trasmissione della presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere al Settore Programmazione della A.G.C. n. 019 Piano Sanitario Regionale copia della relata dell'avvenuta trasmissione;

6) di **SUBORDINARE**, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica, presso l'A.G.C. Avvocatura, della notifica di atti di precetto e/o di procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;

7) di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
   - all'A.G.C. n. 019 Piano Sanitario Regionale – Settore Programmazione Sanitaria;
   - all' A.G.C. n. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale;
   - all' A.G.C. n. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
   - all'A.G.C. n. 04 Avvocatura – Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario e Settore Contenzioso Civile e Penale, per le valutazioni di competenza;
   - al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
   - di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002;
   - di trasmettere la presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Giunta Regionale della Campania

Allegato n. 1 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N. 1731 DEL 30.10.2006

AREA 19 SETTORE 01

Il sottoscritto Dr. Albino D'Ascoli, nella qualità di Coordinatore dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale,Dirigente del Settore Programmazione 01, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Programmazione e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Dott. Franco Nardone, nato a Benevento il 17/01/1955, codice fiscale NRD FNC 55A17 A783K, ivi residente alla C.da S.Chirico n.29.

Oggetto della spesa: pagamento spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n. 4867 del 13.05.2010 emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli, di accoglimento del ricorso proposto dal Dott. Franco Nardone, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco del Grosso, con il conseguente effetto dell'annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione n. 356 del 19/03/2010 e la condanna alle spese di giudizio, liquidate in euro 1000,00 e compensate nei riguardi del controinteressato;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con delibera n. 356 del 19.03.2010 la Giunta Regionale ha disposto la sostituzione del dott. Franco Nardone nominato Commissario Straordinario dell'ASL Napoli 2 Nord con atto giuntale n. 1458 dell'11.09.09;

Con ricorso notificato alla Regione Campania in data 2 aprile 2010 il Dott. Franco Nardone, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Del Grosso, ha adito il TAR Campania per "l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia, della citata deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 356 del 19 marzo 2010, pubblicata sul BURC n.24 del 29 marzo 2010, avente ad oggetto:"Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord. Sosituzione Commissario Straordinario";

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con sentenza n. 4867 depositata il 13 maggio 2010, il suddetto ricorso è stato accolto con il conseguente effetto dell'annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione n.356 del 19/03/2010 oltre alla condanna della Regione alle spese di giudizio, liquidate in euro 1000,00 e compensate nei riguardi del controinteressato (*allegato 2*);

Con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. Avvocatura n. 513 del 22/07/2010 (*allegato 3*) la Regione Campania ha prestato acquiescenza alla sentenza del TAR Campania Sez. V n. 4867/10, pronunciata sul ricorso proposto dal dott. Nardone Franco, tenuto conto del parere espresso nel merito dalla medesima Avvocatura Regionale con nota prot.0504072 del 10/06/2010;

Con atto di diffida e costituzione in mora datato 23/07/2010, notificato al Presidente della Giunta Regionale legale rappresentate in data 04.08.2010, pervenuto all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale ed assunto al protocollo n.0744599 del 15/09/2010 lo studio Legale Del Grosso ha invitato e diffidato la Regione Campania in persona del legale rappresentante ad adempiere al giudicato di cui alla sentenza n.4867/2010;

La Sentenza in parola è, pertanto, divenuta esecutiva e allo stato non risultano pervenuti ulteriori comunicazioni da parte della competente A.G.C. Avvocatura;

Per quanto esposto occorre adempiere al giudicato di cui alla sentenza 4867/2010, e la relativa spesa di € 1000,00 (mille/00), non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/02 e s.m.i., deriva dal fatto che si configura quale obbligazione sorta a seguito di pronuncia giudiziaria di condanna esecutiva.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito: Sentenza n. 4867 del 13.05.2010 emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli.

TOTALE DEBITO	**€**	**1.000,00**
Spese, di giudizio liquidate dal Tribunale	**€**	**1.000,00**
NETTO A PAGARE	**€**	**1.000.00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che l'obbligo di pagamento, derivante da pronuncia di condanna, è da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, perchè trattasi di debito certo, liquido ed esigibile non previsto dal bilancio;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile;
- che saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

Chiede

fonte: http://burc.regione.campania.it

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€1.000,00**.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 4867 del 13.05.2010 emessa dalla V Sezione del TAR Campania, Napoli;
- Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. Avvocatura n. 513 del 22/07/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dr. G. De Ippolitis

Il Dirigente del Settore
dott. A. D'Ascoli

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa M. Messina

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avv. FRANCESCO DEL GROSSO
82100 BENEVENTO - Via dei Pretori, 65 Tel. e Fax 0824.357204
83024 COLLE SANNITA (BN) - Tel. e Fax 0824.931267
Cod. Fisc. DLG FNC 67B23 C284L
Partita IVA 01 054 640 622

CA
396/10

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2010. 0457702 del 26 05 2010 ore 09.05
Mitt.: TAR NA 5
Fascicolo:

N. 4367/2010 REG.SEN.
N. 01915/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2010, proposto dal Sig. Nardone Franco, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Del Grosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gennaro Stradolini in Napoli, Via De Gasperi n.45;

contro

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Colosimo ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell'Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81;

ASL Napoli 2 Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

2633

SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SERVIZIO GIURISDIZIONE CENTRALE

25 MAG 2010

nei confronti di

24 MAG 2010

fonte: http://burc.regione.campania.it

Savarese Alfredo, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.276;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione di Giunta n.356 del 19/3/2010 di sostituzione del Commissario Straordinario dell'ASL Napoli 2 Nord.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con Deliberazione di Giunta n.1458 dell'11/9/2009 il ricorrente veniva nominato Commissario Straordinario dell'ASL Napoli 2 Nord in sostituzione del precedente dott.ssa Lia Bertoli, incarico conferito sino al completamento del processo di trasformazione da realizzarsi entro il 31/10/2009; con Deliberazione di Giunta n.1661 del 30/10/2009 il citato termine di scadenza della nomina veniva prorogato sino alla scadenza del mandato conferito al Commissario ad acta, ma con Deliberazione di Giunta n.1978 del 31/12/2009 veniva ulteriormente prorogato fino alla predisposizione dei programmi operativi di cui alla Legge n.191/2009. Tuttavia con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato sostituito in ragione "...del clima di tensione...delle proteste delle parti sindacali";

Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;

Vista la memoria di costituzione del controinteressato sig. Savarese;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio

fonte: http://burc.regione.campania.it

del giorno 6 maggio 2010 e udito il difensore come specificato nel verbale;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell'art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall'art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

Premesso che la Sezione ritiene di condividere quella giurisprudenza (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, I, 21.6.2007, n.3431) secondo cui la nomina e la revoca del commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell'ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ritenuto conseguentemente di affermare la giurisdizione di questo giudice amministrativo sulle relative controversie ed il riconoscimento in capo all'autorità di nomina di ampi poteri dispositivi (e di alta amministrazione) nei riguardi dell'Organo straordinario temporaneamente posto al vertice, in attesa della stabile incardinazione degli organi ordinari (cfr. T.A.R Lazio, Roma, II ter, n. 3276/2003), dal momento che i poteri di alta amministrazione presuppongono pur sempre il rispetto delle regole procedimentali e motivazionali previste dalla Legge n.241/1990, ma con un sindacato giudiziario ovviamente proporzionato alla latitudine dispositiva di cui pur sempre dispone l'ente pubblico procedente;

Considerato che si è correttamente rilevato (Cons. Stato, VI, 19.10.2009, n.6388) come gli atti di alta amministrazione, in quanto formalmente e sostanzialmente amministrativi, non debbano essere necessariamente preceduti da formale comunicazione di avvio del procedimento ai membri uscenti, né dal preavviso di rigetto della domanda di conferma, ma siano comunque soggetti all'obbligo di motivazione previsto in generale dalla Legge n.241/1990, ciò perché, anche con riguardo ad atti di alta amministrazione, deve ormai ritenersi chiuso nel sistema, dopo l'entrata in vigore della Legge n.241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero; in sostanza, anche quando deve essere adottato un atto di nomina di tipo fiduciario, l'Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto sì che risulti la ragionevolezza della scelta;

Ritenuto che nella fattispecie, a prescindere dalle diffuse argomentazioni spiegate dalla difesa della Regione in sede di Camera di Consiglio e che comunque non trovano riscontro nelle premesse al provvedimento oggetto di impugnazione, vada censurata il difetto di motivazione che risulta meramente apparente, alludendo ad una sorta di incompatibilità ambientale "...in ragione del clima di tensione generale rilevato dagli Organi di Stampa e dagli Amministratori dei territori rientranti nel comprensorio di competenza dell'ASL Napoli 2 Nord", ciò sul presupposto che (T.A.R. Valle d'Aosta, 8.7.2009, n.59) anche le scelte discrezionali dell'Amministrazione possono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale sia pure sotto il limitato aspetto dell'irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, illogicità; tale potere non trova limite nella circostanza che la Regione sia dotata di uffici altamente specializzati i cui pareri non potrebbero essere contestati da un soggetto privato, in quanto l'alta e riconosciuta qualificazione degli uffici regionali non esclude che in determinate circostanze le scelte effettuate risultino viziate sulla base di puntuali riscontri;

Ritenuto, in particolare, di censurare l'operato dell'Amministrazione nella misura in cui non ha fatto, ad esempio, menzione di addebiti

fonte: http://burc.regione.campania.it

specifici in termini di professionalità, idoneità e proficua gestione, ma si è limitata a riferire di un clima di tensione, quasi ignorando quanto peraltro affermato da questo Tribunale nella materia sanitaria già in epoca assai risalente (15.7.1997, n.1857), ovvero che è illegittimo aver riguardo allo stato di conflittualità interna, soprattutto nei confronti della componente sindacale, ai fini della cessazione del rapporto fiduciario sottostante l'incarico, soprattutto quando non si reputa rilevante, ai fini dell'aggravarsi della tensione all'interno dell'Ente, ad esempio l'opera di risanamento eventualmente compiuta dal Commissario per sopprimere i benefici considerati illegittimi;

Considerato, in definitiva, che tale ampia discrezionalità dell'Amministrazione resta comunque ben differente dalla determinazione puramente fiduciaria, come desumibile dai conformi principi anche di recente espressi dalla Corte Costituzionale sullo spoils system, per cui il corretto esercizio del potere di licenziamento di un dirigente pubblico - non esprimendo una rilevanza solo privatistica a tutela del lavoratore ma implicando di contro anche un interesse pubblicistico al buon andamento ed all'imparzialità della PA - deve presupporre la previa formalizzazione di un giusto procedimento, del tutto incompatibile con un regime di automatica cessazione dell'incarico, ma nel contempo pur sempre idoneo a giustificare una scelta ragionata in senso espulsivo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento con

fonte: http://burc.regione.campania.it

conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;

Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00; spese compensate nei riguardi del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Antonio Onorato, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

fonte: http://burc.regione.campania.it

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13 MAG. 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

13 MAG. 2010

REGIONE CAMPANIA
A.S.L. NAPOLI 2 NORD

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si notifichi a:

1. **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo del procuratore domiciliatario **avv. Salvatore Colosimo – Avvocatura Regionale**, Via S. Lucia n.81, NAPOLI .

CORTE D. APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso destinatario mediante consegna di copia a mani dell'impiegato/a addetto/a alla ricezione degli atti
Esposito Antonino
NA 24 MAG 2010
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca

2. **Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord**, in persona del legale rappresentante p.t., Via C. Alvaro n.8, POZZUOLI

3. **SAVARESE Alfredo**, a mezzo del procuratore domiciliatario **avv. Antonio Nardone**, Riviera di Chiaia n.276, NAPOLI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO — **A.G.C.4 Avvocatura**

COORDINATORE — **Avv. d'Elia Maria**

DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
513	**22/07/2010**	**4**	**2**	**-**	**-**

Oggetto:

Acquiescenza alla sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 4867/10, notificata il 24/05/10, pronunciata sul ricorso proposto dal dott. Nardone Franco c/ R.C. ed altri. Prat. n. 396/10.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

ITER DOCUMENTALE
DEL
DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO — **A.G.C.4 Avvocatura**

COORDINATORE — **Avv. d'Elia Maria**

DIRIGENTE SETTORE — **Avv. d'Elia Maria**

DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA _____

Oggetto:

Acquiescenza alla sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 4867/10, notificata il 24/05/10, pronunciata sul ricorso proposto dal dott. Nardone Franco c/ R.C. ed altri. Prat. n. 396/10.

fonte: http://burc.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

PREMESSO
- che con ricorso notificato alla Regione Campania in data 02/04/10, il dott. Nardone Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Del Grosso, ha adito il TAR Campania, Sez. V, per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta n. 356 del 19/03/10 di sostituzione del Commissario Straordinario dell'ASL Napoli 2 Nord;
- che il TAR Campania, Sez. V, con sentenza n. 4867/10, notificata il 24/05/10, ha accolto il suddetto ricorso;

VISTE:
- la nota prot. n. 0504072 del 10/06/10 con la quale il difensore della Regione Campania, rappresenta che "la ripetuta sentenza non sembri presentare profili censurabili di diritto e di procedura";
- la nota prot. n. 0619614 del 20/07/10 con la quale il Settore Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. rappresenta che "si rimette alle valutazioni espresse da codesta Avvocatura";
- la nota del Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura, trasmessa al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, prot. n. 0614727 del 19/07/10, rimasta priva di riscontro;

RITENUTO:
- quindi, di prestare acquiescenza alla sentenza n. 4867/10, notificata il 24/05/10, resa dal TAR Campania, Sez. V;

VISTI:
- gli artt. 51 e 66 dello Statuto Regionale

Su proposta del Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

DECRETA

- di prestare acquiescenza, per le ragioni in premessa specificate, alla sentenza del TAR Campania Sez. V, n. 4867/10, notificata il 24/05/10, pronunciata sul ricorso proposto dal dott. Nardone Franco c/ R.C. ed altri.;
- di trasmettere copia del presente Decreto all'A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. e al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

mca/

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 775 del 12/11/2010

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 3 Gestione ruolo personale Serv.San.Reg.le proc.concors. rapp. con le OO.SS.

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 47 LR 7 DEL 2002 ATTI DI PIGNORAMENTO PROMOSSI DA CAVUOTI ISABELLA, MEROLLA TIZIANA , AMODIO ROSA E DESPUCCHES ANTONELLA

Al [illegible]oria compiuta dal Settore nelle consultanze e d[illegible]nesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a. l'art. 81 della LR 30.1.2008 n. 1 e s.m.i. ha previsto la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b. al comma 5 dell'art. 81 della predetta legge si dispone che presso l'Assessorato alla Sanità devono essere istituiti elenchi regionali del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale;
c. per l'attuazione di quanto sopra esposto si è proceduto alla nomina di tre commissioni esaminatrici;
d. sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, distinti per profilo professionale, con Decreti Dirigenziali sono stati pubblicati gli elenchi allegato"A" ammessi e allegato "B" non ammessi alla procedura di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale di cui alla predetta LR n. 1/08;
e. molti candidati non ammessi alla predetta procedura di stabilizzazione hanno prodotto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro;
f. con ordinanze del 3.3.2010 il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in accoglimento dei ricorsi delle Sig.re Amodio Rosa e Merolla Tiziana, rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Ferraro ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento di € 1.300,00 per la prima ricorrente e € 1.300,00 per la seconda ricorrente, pari ad un totale del debito di € 2.600,00;ù
g. che in data 23.7.2010 con Raccomandata a mano prot. n. 631022, l'AGC Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale trasmetteva al Settore 03 Gestione Ruolo Personale SSR - AGC 19 copia degli atti di pignoramento presso terzi ad istanze delle Sig.re Amodio Rosa e Merolla Tiziana per il pagamento della complessiva somma di € 2.371,5 per la prima ricorrente e € 2.371.5 per la seconda ricorrente come da atti di precetto notificati unitamente ai titoli esecutivi in data 27.4.2010 ;
h. con ordinanza del 21.4.2010 il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso della Sig.ra Cavuoti Isabella, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Silvestro, ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento per un totale del debito pari a € 1.200,00;
i. in data 26.7.2010 con Raccomandata a mano prot. n. 635339, l'AGC Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale trasmetteva al Settore 03 Gestione Ruolo Personale SSR - AGC 19 copia dell'atto di pignoramento presso terzi ad istanza della Sig.ra Cavuoti Isabella per il pagamento della complessiva somma di € 2.242,17, come da atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo in data 11.5.2010;
j. con ordinanza del 28.5.2010 il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso della Sig.ra Despucches Antonella, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Silvestro, ha , tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento per un totale del debito pari a € 1.200,00;
k. in data 28.7.2010 con Raccomandata a mano prot. n. 643963, l'Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale trasmetteva al Settore 03 Gestione Ruolo Personale SSR – AGC 19 copia dell'atto di pignoramento presso terzi ad istanza della Sig.ra Despucches Antonella per il pagamento della complessiva somma di € 2.242,17, come da atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo in data 7.6.2010;

CONSIDERATO che:

a. nelle note su indicate la scrivente Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale comunica di soddisfare il credito azionato;
b. occorre procedere al pagamento delle somme di che trattasi e rappresentate negli atti di precetto in virtù delle ordinanze del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro così come ripartite: € 2.371,50 a favore della Sig.ra Amodio Rosa € 2.371,50 a favore della Sig.ra Merolla Tiziana, € 2.242,17 a favore della Sig.ra Cavuoti Isabella ed € 2.242,17 a favore della Sig.ra Despucches Antonella;
c. al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico della Regione Campania;

RITENUTO che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a. l'importo complessivo di € 9.227,34 (novemiladuecentoventisette,34) è da considerarsi un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, della LR 7/2002;
b. per il debito fuori bilancio è necessario attivare la procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3 , della LR 7/2002;

DATO ATTO che:
a. il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 con la LR n. 3/2010;
b. la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale con la Delibera n. 92 del 9.2.2010, ai sensi dell'art. 21, della LR 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che:
a. nel succitato bilancio gestionale 2010 è previsto all'U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'AGC 08;
b. all'interno della suddetta U.P.B. 6.23.57 risulta il capitolo 588 destinato al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della LR 7/2002, rientrante nella competenza operativa dell'AGC 19 "Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), LR 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cassa tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO :
a. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo 588 (U.P.B. 6.23.57), denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della LR 7/2002" di competenza dell'AGC 19, di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 9.227,34, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57), rientrante nella competenza operativa del Settore 02 dell'AGC 08 ed avente sufficiente disponibilità;
b. di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'AGC 19 "Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AASSLL" l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 9.227,374 da assumersi sul capitolo 588 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTE:
a. la LR n. 7/2002;
b. la L.R. n. 3/2010:
c. la DGR n. 92 del 9/2/2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riporti:
1. di chiedere al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della LR 30.4.2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma di € 9.227,34 (novemiladuecentoventisette/34) quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante dagli atti di pignoramento presso terzi ad istanze delle Sig.re Amodio Rosa, Merolla Tiziana, Cavuoti Isabella e Despucches Antonella;
2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria (Allegato A), le ordinanze (Allegati B – C - D e gli atti di pignoramento trasmessi dall'Avvocatura Regionale (Allegati E – F – G – H) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), LR n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale 2010 afferente i capitoli di seguito riportati e rientranti nella medesima unità previsionale di base:

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.1. capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 9.227,34;

3.2. capitolo di spesa 588 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 9.227,34;

4. di demandare al Dirigente del Settore 03 "Gestione Ruolo Personale SSR" dell'AGC 19 "Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL", l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 9.227,34 da assumersi sul capitolo 588 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi della LR 7/2002;
5. di subordinare, in ogni caso l'atto di liquidazione alla verifica presso l'AGC Avvocatura, della notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte delle creditrici;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al Consiglio Regionale; all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale – Settore Gestione Ruolo Personale SSR, all'AGC 08 Bilancio e Tributi – Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, AGC 04 Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria , al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale; agli Avv. Nicola Ferraro e Vincenzo Silvestro quali procuratori delle Sig.re Amodio Rosa, Merolla Tiziana, Cavuoti Isabella e Despucches Antonella;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 776 del 12/11/2010

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ALLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DELLA DGRC N. 1627/09 E S.M.I. - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTI

1. il Patto per la Salute, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;
2. l'art. 1, comma 180, della legge 311/2004, il quale prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le condizioni nello stesso previste, ovvero la sussistenza di rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari, stipuli apposito *Accordo* con lo Stato che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli esenziali di assistenza;
3. l'*Accordo* che il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania hanno sottoscritto il 13 marzo 2007 "*… per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*", da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'*Accordo*):
   a) misure di riequilibrio dei profili erogativi dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale ;
   b) misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel *Piano di Rientro;*
4. la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 con cui è stato approvato detto *Accordo* e l'allegato *Piano di Rientro 2007 - 2009* dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;
5. la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 che ha nominato il Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 222 del 29 novembre 2007;
6. la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2010, con cui, il Presidente della Regione Campania eletto a seguito delle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, è stato nominato Commissario *ad Acta* per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191/2009;
7. le delibere di Giunta Regionale n. 541 del 20.3.2009, n. 1627 del 26.10.2009, n. 1753 del 25.11.2009, n. 173 del 25.2.2010, n. 491 del 28.5.2010, n. 524 del 25.6.2010 (come rettificata dalla DGRC n. 593 del 2.8.10), n. 547 9.7.2010 e n. 672 del 8.10.2010, con le quali, per le motivazioni nelle stesse precisate, sono state disposte anticipazioni per € 1.869.541.295,29= da parte della Regione a valere sui fondi attesi dalle Aziende Sanitarie della Campania, per consentire di far fronte, in carenza di liquidità, alle spese obbligatorie e a debiti scaduti verso banche ed istituzioni creditizie, al fine di garantire la tutela dei servizi sanitari essenziali, fermo restando l'obbligo delle predette aziende di restituire, in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle delibere citate, su appositi capitoli di entrata del bilancio regionale, l'eccedenza rispetto al plafond stabilito (e/o rientrare, comunque, nei limiti del plafond, eventualmente attraverso compensazioni con la liquidazione di altri fondi ad essa spettanti);

CONSIDERATO

- che con delibera n. 541 del 20 marzo 2009, recante "*Disposizioni urgenti per contrastare i ritardi nei pagamenti delle aziende sanitarie regionali*", la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro di: "i*ntervenire, attraverso anticipazioni della Regione di parte dei fondi attesi dalle aziende sanitarie in conto debiti 2007 e 2008 ... per estinguere posizioni di scaduto verso intermediari finanziari di particolare gravità, che potrebbero determinare una situazione di insolvenza delle aziende sanitarie,*

tale da pregiudicare il merito creditizio della Regione ed aggravare le difficoltà dei creditori delle medesime aziende ad accedere alle anticipazioni creditizie";

- che a tal fine la medesima DGRC n. 541/09 ha quindi disposto:
  - *Di incrementare di € 300.000.000,00= nel bilancio regionale 2009, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa.*
  - *Di autorizzare il dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa, previa intesa con il dirigente del Settore 01 – Programmazione, ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali ed a fronte delle somme attese ed elencate per ciascuna azienda nell'allegato n. 4* [circa € 1.695 milioni] *… nella misura massima prudenziale - per ciascuna azienda – del 70% degli importi ivi indicati, tenendo conto delle più urgenti esigenze finanziarie con il seguente criterio: le anticipazioni potranno essere erogate esclusivamente per estinguere debiti scaduti da oltre un mese verso banche ed istituzioni creditizie, di importo complessivo per singolo creditore non inferiore ad € 10 milioni; il pagamento sarà effettuato direttamente ai creditori delle aziende sanitarie.*
  - *Di incaricare il dirigente del Settore 01 – Programmazione affinché provveda con propri decreti alla successiva sistemazione contabile di tali anticipazioni, man mano che i fondi anticipati saranno acquisiti nel bilancio regionale e resi disponibili per l'impegno e la liquidazione, mediante versamento degli stessi all'Entrata del bilancio regionale, sul suddetto capitolo 7008 della UPB 19.54.94*";
- che, per effetto di tali disposizioni e della fiducia nella solvibilità delle aziende sanitarie regionali, diverse banche – con l'assistenza tecnica della So.Re.Sa. S.p.A. – hanno messo a disposizione dei creditori anticipazioni su fatture per oltre un miliardo di euro;
- che successivamente, la delibera della Giunta Regionale n. 1627 del 26 ottobre 2009 ha aggiornato la ripartizione dei fondi statali e regionali attesi per € 1.695 milioni da ciascuna azienda sanitaria, secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 alla medesima delibera, ed ha incrementato di ulteriori € 500.000.000,00= nel bilancio regionale 2009 dei suddetti capitoli di Entrata 7008 e di Spesa 9208;
- che la medesima DGRC n. 1627/09 ha stabilito le seguenti finalità e procedure per l'utilizzo dello stanziamento aggiuntivo di € 500 milioni:
  a) *"fornire liquidità alle aziende sanitarie che, a causa di pignoramenti improvvisi, superiori ad un terzo della rimessa mensile, si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria che potrebbe, altrimenti, determinare l'interruzione di servizi sanitari essenziali (stipendi del personale dipendente e convenzionato; servizi di igiene e profilassi; riscaldamento; utenze; ecc.); per tali casi il Commissario Straordinario / Direttore Generale dovrà quantificare esattamente l'ammontare della anticipazione regionale di liquidità strettamente necessario per superare la situazione di difficoltà finanziaria, ed impegnarsi con la So.Re.Sa. S.p.A. – con le modalità definite nel seguito – per rimuovere il blocco dei fondi presso il proprio tesoriere;*
  b) *assicurare il pagamento delle rate mensili di ammortamento (capitale + interessi) derivanti dagli accordi di dilazione stipulati dalle aziende sanitarie ai sensi della DGRC n. 541/09, in scadenza verso banche e/o intermediari finanziari che si siano resi cessionari di crediti per un ammontare in linea capitale di almeno € 10 milioni; a tal fine, le aziende sanitarie che ritengono di non essere in grado di assicurare il puntuale pagamento mensile delle suddette rate dovranno chiedere che tale pagamento sia effettuato dalla Regione in loro sostituzione; la richiesta dovrà essere inviata all'Assessore alla Sanità, all'Assessore al Bilancio, alla So.Re.Sa. S.p.A. e, per conoscenza, al Presidente Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza mensile di pagamento, accompagnata da una relazione del Commissario Straordinario / Direttore Generale che evidenzi lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati dalla DGRC n. 541/09, dalla presente delibera e dai provvedimenti regionali di attuazione del Piano di Rientro …;*
  c) *in entrambi i casi a) e b), sopra descritti, la richiesta dovrà essere approvata dagli Assessori alla Sanità ed al Bilancio, sentito il parere tecnico della So.Re.Sa. S.p.A.; per l'impegno e*

l'erogazione provvederà il dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa con proprio decreto;"

- che successivamente la Giunta Regionale con delibere n. 1753 del 25.11.2009 e n. 1907 del 29.12.2009 ha stabilito:
  - di elevare dal 70% al 100% la quota dei fondi attesi dalla Regione in conto debiti 2007 e 2008 per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della DGRC n. 541/09 (come aggiornata dalla DGRC n. 1627/09);
  - di consentire a singole aziende sanitarie un temporaneo superamento di tale plafond, fermo restando il limite complessivo dato dalla residua disponibilità del capitolo 9208, con obbligo di rientro dal superamento entro tre mesi (poi elevato a sei mesi dalla DGRC n. 173/2010), e ferme restando tutte le altre disposizioni recate dalle sopra citate delibere;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 173 del 25 febbraio 2010 ha stabilito di incrementare di € 300.000.000,00= nel bilancio regionale 2010 lo stanziamento dei correlati capitoli di Entrata 7008 e di Spesa 9208, autorizzando il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 in favore delle aziende sanitarie regionali con le modalità e procedure già specificate nella DGRC n. 1627/09 e s.m.i.;
- che la Giunta Regionale con delibere n. 491 del 28.5.2010, n. 524 del 25.6.2010 (rettificata dalla DGRC n. 593 del 2.8.10) e n. 672 del 8.10.2010, ha stabilito di incrementare di ulteriori € 723.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 e di Spesa 9208, autorizzando il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali con le modalità e procedure già specificate nella DGRC n. 1627/09 e s.m.i.;
- che, analogamente, e sempre a valere sui fondi attesi dalle aziende sanitarie ai sensi delle DGRC n. 541/09 e 1627/09, la Giunta Regionale con delibera n. 547 del 9.7.2010 ha stabilito di iscrivere € 49.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, per competenza e per cassa sui nuovi e correlati capitoli di Entrata 7042 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione per la realizzazione di interventi urgenti per l'ASL Napoli 1 Centro per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A.* e di Spesa 9244 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, avente la stessa denominazione, autorizzando il dirigente del *Settore 01 Programmazione* della AGC 19 ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo di Spesa 9244 della UPB 8.27.47 in favore della ASL Napoli 1 Centro con destinazione vincolata al pagamento - per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. - delle mensilità di gennaio e febbraio 2010 alle farmacie dell'ASL Napoli 1 Centro;

DATO ATTO

- che ad oggi risultano scadute al 31 ottobre 2010 e non pagate rate per € 139.428.881,83= (come dettagliatamente esposto nell'allegato n. 2 alla presente delibera) da pagare a banche o intermediari finanziari, per le quali diverse aziende sanitarie in maggiore difficoltà finanziaria hanno chiesto il pagamento sostitutivo da parte della Regione ai sensi della sopra citata DGRC n. 1627/09 e s.m.i.;
- che le richieste delle aziende sanitarie relative alle suddette rate scadute, di cui all'allegato n. 2, sono state riscontrate dalla So.Re.Sa. S.p.A. che, ai sensi della DGRC n. 1627/09, ha rilasciato il parere tecnico favorevole n. 23 del 25/10/2010, prot. R 215/10 (rettificato con E-Mail del 27/10/2010, ore 11.45, per il solo importo dovuto dalla ASL di Benevento alla Deutsche Bank);
- che è interesse della Regione pagare le suddette rate, sia al fine di evitare il maturare di maggiori oneri per interessi di mora a carico delle aziende sanitarie, sia per non compromettere il merito creditizio della Regione;
- che a tal fine si autorizza il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* a fare ricorso, se necessario, alla anticipazione del tesoriere regionale;

CONSIDERATO

- che in seguito ai parziali esiti positivi della verifica del Piano di Rientro intervenuta il 28 gennaio 2010, il Governo ha effettuato una prima erogazione di € 85 milioni a valere sulla quota spettante alla

Campania a titolo di contributo statale di affiancamento per l'esercizio 2008, mentre risulta ancora da incassare il contributo statale di affiancamento per l'esercizio 2009, pari ad € 248.498.000,00;
- che, successivamente, all'esito della riunione di verifica del Piano di Rientro tenutasi in Roma il 13 ed il 26 ottobre 2010, sono stati sbloccati € 1.021 milioni a fronte delle spettanze residue a tutto l'anno 2009;
- che in attuazione dell'art. 11, comma 3 del DL 31 maggio 2010, n. 78, il Ministero dell'economia ha provveduto nello scorso mese di luglio ad erogare un primo acconto di € 209 milioni, pari al 50% del gettito derivante dalle manovre fiscali aggiuntive, disposte dalla Regione per l'anno d'imposta 2009 e finalizzate alla copertura del disavanzo sanitario;
- che dai riscontri effettuati presso il Settore Entrate e Spese risultano incassati circa € 70 milioni in conto versamenti delle aziende farmaceutiche per ripiano spesa sanitaria (cd. Pay Back ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 296/2006 e s.m.i.) di competenza degli esercizi 2007 – 2009, ed è previsto per il 2010 il versamento di circa € 25 milioni, giusta comunicazione AIFA del 6 luglio 2010, per un importo complessivo nel periodo 2007 – 2010 di € 95.414.406,10=;
- che sussistono, inoltre, fondi bloccati presso le banche tesoriere delle AA.SS. per circa 1,2 miliardi di euro, nonché fondi statali a destinazione vincolata per la sanità, già incassati dalla Regione negli ultimi anni per circa € 500 milioni ed ancora da ripartire alle aziende sanitarie previa rendicontazione di specifiche attività realizzate dalle stesse;
- che, in adempimento delle disposizioni recate dalle delibere sopra richiamate, sono state effettuate dalla Regione anticipazioni di liquidità per € 1.869.541.295,29= a valere su fondi attesi in conto debiti sanitari 2006 - 2010 per € 2.514.480.444,27=, con un residuo anticipabile di € 644.939.148,98=, come esposto nell'allegato n. 1 alla presente delibera;

RITENUTO
- che, pertanto, nelle more della più organica e complessiva programmazione dei flussi finanziari regionali, richiesta dai compiti del Presidente della Regione Campania - Commissario ad acta ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, è opportuno e necessario fornire ulteriori anticipazioni della Regione a valere sui fondi attesi per la sanità e sui fondi bloccati presso i tesorieri delle aziende sanitarie, incrementando a tal fine di € 140.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti* e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti*, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa;
- che, in considerazione dell'urgenza di erogare le somme esposte nell'allegato n. 2 alla presente delibera, è opportuno dare mandato al dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare immediatamente con proprio decreto le anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali, pagando direttamente alle banche creditrici gli importi dettagliatamente esposti nell'allegato n. 2 alla presente delibera;
- che resta fermo l'obbligo delle aziende sanitarie – in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09 - di adempiere a quanto stabilito al punto 3) della DGRC n. 1907/09, come modificato dal punto 3) della DGRC n. 173/2010, nonché ogni altro obbligo su di esse incombente per effetto delle statuizioni recate dalle deliberazioni citate in premessa;
- che il suddetto pagamento sostitutivo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, in modo da evitare o ridurre eventuali addebiti per interessi di mora a carico delle aziende sanitarie;

DATO ATTO
- che le disposizioni della presente delibera non rientrano nell'elenco dei provvedimenti regionali per i quali l'art. 3, comma 6, del sopra citato *Accordo* del 13 marzo 2007, relativo al *Piano di Rientro*, prevede espressamente la preventiva approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia;
- che, in ogni caso, il comma 8 dello stesso art. 3 del sopra citato *Accordo* del 13 marzo 2007 fa salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, come deve intendersi la presente delibera;

- che la presente delibera sarà comunque trasmessa al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia subito dopo la sua adozione e, se del caso, con successivi atti della Giunta Regionale, potranno essere recepite eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri;

Il Presidente e l'Assessore al Bilancio PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di incrementare di € 140.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti* e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti*, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa*.
3. Di autorizzare il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare immediatamente con proprio decreto le anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali, pagando direttamente alle banche creditrici gli importi dettagliatamente esposti nell'allegato n. 2 alla presente delibera.
4. Di autorizzare a tal fine il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* a fare ricorso, se necessario, alla anticipazione del tesoriere regionale.
5. Di incaricare il dirigente del *Settore 01 – Programmazione* affinché provveda con propri decreti alla successiva sistemazione contabile di tali anticipazioni, man mano che i fondi anticipati di cui allegato n. 2 saranno acquisiti nel bilancio regionale e resi disponibili per l'impegno e la liquidazione, mediante versamento degli stessi all'Entrata del bilancio regionale, sul suddetto capitolo 7008 della UPB 19.54.94.
6. Di precisare che rimane fermo l'obbligo delle aziende sanitarie – in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalla presente delibera ed esposto nell'allegato n. 1 - di adempiere a quanto stabilito al punto 3) della DGRC n. 1907/09, come modificato dal punto 3) della DGRC n. 173/2010, nonché ogni altro obbligo su di esse incombente per effetto delle statuizioni recate dalle deliberazioni citate in premessa.
7. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano sanitario regionale", "Assistenza sanitaria", "Bilancio ragioneria e tributi", "Gabinetto Presidente della Giunta regionale", al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002, ed al Settore "Stampa e documentazione" per la immediata pubblicazione sul BURC.

ALLEGATO n. 1

Stima dei fondi attesi dalle AA.SS. in conto debiti 2007 - 2010: importi già anticipati e residuo ancora anticipabile					
Importi in Euro	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**
Aziende	Stima fondi attesi 2007 - 2010 (come da allegato n. 3 alla DGRC n. 672 del 8 ottobre 2010)	Importi già antcipati ai sensi delle DGRC 541/09, 1627/09, 173/10, 491/10, 524/10, 547/10, 593/10 e 672/10	di cui: per rate alle banche	di cui: per stipendi e servizi essenziali	**Residuo ancora antcipabile**
ASL Avellino	52.367.200,00	0,00	0,00	0,00	**52.367.200,00**
ASL Benevento	47.230.000,00	13.218.565,27	13.218.565,27	0,00	**34.011.434,73**
ASL Caserta	220.336.400,00	86.516.481,53	86.516.481,53	0,00	**133.819.918,47**
ASL Napoli 1 Centro	795.438.000,00	996.276.355,10	517.834.332,73	478.442.022,37	**-200.838.355,10**
ASL Napoli 2 Nord	202.168.800,00	90.838.181,38	90.838.181,38	0,00	**111.330.618,62**
ASL Napoli 3 Sud	226.813.448,81	78.274.556,45	78.274.556,45	0,00	**148.538.892,36**
ASL Salerno	553.257.700,00	465.727.097,79	355.727.097,79	110.000.000,00	**87.530.602,21**
A.O. CARDARELLI	158.029.100,00	85.432.094,62	85.432.094,62	0,00	**72.597.005,38**
A.O. SANTOBONO	5.712.600,00	0,00	0,00	0,00	**5.712.600,00**
A.O. MONALDI	17.936.000,00	1.603.622,30	1.603.622,30	0,00	**16.332.377,70**
A.O. SALERNO	17.887.200,00	2.476.192,39	2.476.192,39	0,00	**15.411.007,61**
A.O. AVELLINO	15.048.700,00	0,00	0,00	0,00	**15.048.700,00**
A.O. BENEVENTO	11.492.400,00	0,00	0,00	0,00	**11.492.400,00**
A.O. CASERTA	15.423.300,00	0,00	0,00	0,00	**15.423.300,00**
AOU SUN	49.912.700,00	6.858.802,93	6.858.802,93	0,00	**43.053.897,07**
AOU Federico II	112.238.100,00	39.751.185,03	39.751.185,03	0,00	**72.486.914,97**
Pascale	4.376.395,46	2.431.078,87	2.431.078,87	0,00	**1.945.316,59**
A.O. COTUGNO	8.812.400,00	137.081,63	137.081,63	0,00	**8.675.318,37**
TOTALE	2.514.480.444,27	1.869.541.295,29	1.281.099.272,92	588.442.022,37	**644.939.148,98**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione (ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 31 ottobre 2010
AO Cardarelli	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	2.197.227,41
AO Cardarelli	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	878.617,33
AO Cardarelli	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	769.069,50
AO Cardarelli	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	2.103.477,23
AO Cardarelli	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	827.111,20
AO Cardarelli	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	727.415,79
AO Cardarelli	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	546.425,60
AO Cardarelli	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	235.672,47
AO Cardarelli	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	1.551.367,74
AOU Federico II	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	1.569.881,54
AOU Federico II	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	6.269,26
AOU Federico II	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	1.141.882,61
AOU Federico II	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	997.662,41
AOU Federico II	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	1.746.377,30
AOU Federico II	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	328.708,82
AOU Federico II	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	81.936,86

fonte: http://burc.regione.campania.it

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione (ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 31 ottobre 2010
AOU Federico II	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	767.393,61
AOU SUN	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	173.954,74
AOU SUN	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	27.170,66
AOU SUN	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	126.749,09
AOU SUN	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	538.592,17
AOU SUN	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	1.655,57
AOU SUN	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	901.415,60
AOU SUN	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	150.312,06
AOU SUN	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	128.616,95
AOU SUN	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	398.700,20
ASL BN	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	2.737.740,43
ASL BN	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	98.319,69
ASL BN	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	1.299.483,44
ASL CE	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	609.020,18
ASL CE	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	3.447.595,68
ASL CE	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	634.449,28

fonte: http://burc.regione.campania.it

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione (ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 31 ottobre 2010
ASL CE	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	1.423.699,58
ASL CE	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	257.355,33
ASL CE	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	1.720.603,88
ASL CE	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	1.080.009,24
ASL CE	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	550.468,37
ASL NA1 Centro	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	9.260.719,32
ASL NA1 Centro	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	6.259.212,38
ASL NA1 Centro	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	8.394.126,86
ASL NA1 Centro	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	13.012.086,12
ASL NA1 Centro	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	2.128.775,69
ASL NA1 Centro	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	2.283.951,85
ASL NA1 Centro	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	1.583.759,69
ASL NA2 Nord	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	1.582.433,93
ASL NA2 Nord	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	18.429,14
ASL NA2 Nord	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	503.725,74
ASL NA2 Nord	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	6.025.185,48
ASL NA2 Nord	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	1.171.868,73

fonte: http://burc.regione.campania.it

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione (ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 31 ottobre 2010
ASL NA2 Nord	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	1.295.730,89
ASL NA2 Nord	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	406.537,67
ASL NA2 Nord	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	150.583,88
ASL NA2 Nord	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	827.890,30
ASL NA3 Sud	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	4.360.918,28
ASL NA3 Sud	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	2.499.594,04
ASL NA3 Sud	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	2.406.366,89
ASL NA3 Sud	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	3.982.263,49
ASL NA3 Sud	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	674.250,58
ASL SA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	3.811.328,86
ASL SA	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	3.911.795,69
ASL SA	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	3.645.465,08
ASL SA	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	14.200.977,50
ASL SA	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	2.827.766,43
ASL SA	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	62.630,62
ASL SA	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	847.767,02

fonte: http://burc.regione.campania.it

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione (ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 31 ottobre 2010
ASL SA	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	3.301.054,01
ASL SA	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	3.827.488,36
ASL SA	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	1.381.788,49
	TOTALE			TOTALE	139.428.881,83
	TOTALE GENERALE			TOTALE G	**139.428.881,83**

di cui:	scad 31/10
A.O. Cardarelli	9.836.384,27
AOU Federico II	6.640.112,41
AOU Seconda Università	2.447.167,04
ASL BENEVENTO	4.135.543,56
ASL CASERTA	9.723.201,54
ASL NAPOLI 1 Centro	42.922.631,91
ASL NAPOLI 2 Nord	11.982.385,76
ASL NAPOLI 3 Sud	13.923.393,28
ASL SALERNO	37.818.062,06

di cui:	scad 31/10
Banca Infrastrutture Innovazion	23.565.484,26
Centro Factoring S.p.A.	17.048.684,18
DEUTSCHE BANK A.G.	20.359.575,48
Dexia Crediop S.p.A.	42.283.943,98
FARMAFACTORING S.p.A.	5.184.076,95
IFIS - Banca IFIS S.p.A	2.510.650,29
JUSTINE CAPITAL S.r.l.	4.791.290,81
MEDIOFACTORING S.p.A.	9.915.557,11
PUBBLICA FOUNDING N.1	7.258.718,74
SACE FCT S.p.A.	6.510.900,03

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 12/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

ADEMPIMENTI DGRC N 533/2010 - REVOCA DGRC N 402 DEL 23.03.2010 ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA DIAGNOSI ED IL TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali "*nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto*", ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;

- con l'indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta Regionale "*sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente […] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;

- in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottate, tra le altre, deliberazioni di Giunta Regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione anche alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono "*di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in* prorogatio" (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);

- con delibera n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale nel periodo antecedente le elezioni, è stata annullata la delibera n. 125 del 15 febbraio 2010;

- con delibera n. 533 del 02/07/2010 ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
    1. attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;
    2. sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;
    3. incaricare il Coordinatore dell'AGC 01 di trasmettere immediatamente il provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
    4. dare mandato ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
- tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010, vi è, tra le altre, la delibera n. 402 del 23.3.2010, avente ad oggetto: " Istituzione di un Centro di Riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie ginecologiche";

CONSIDERATO che

- in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010, il Settore Assistenza Sanitaria dell'AGC 20, con nota n. 635117 del 26.07.2010, ha dato comunicazione al Direttore Generale dell'AOU Federico II del formale avvio del procedimento suddetto;
- l'azienda proponente non ha eccepito osservazioni in merito;
- alla delibera di Giunta regionale n 402/2010 non hanno fatto seguito, allo stato, atti consequenziali applicativi o esecutivi e che non sussistono elementi ostativi all'assunzione di determinazione di autotutela in merito allo stesso;

RILEVATO inoltre

- che con decreto del Commissario ad acta n 61 del 15/10/2010 è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II per disciplinare il rapporto tra SSR ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali;

- che l'art 11 del citato protocollo, sottoscritto dalle parti in data 14.10.2010, disciplina la procedura ed i requisiti per il riconoscimento dei Centri di Riferimento e per la conferma di quelli esistenti, prevedendo che alla relativa valutazione provvede una Commissione regionale appositamente istituita;

RITENUTO

per quanto sopra precisato e senza entrare nel merito del provvedimento che non costituisce elemento di valutazione del presente atto, sussistere l'interesse pubblico alla revoca della suindicata deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 23.3.2010, in considerazione del fatto che la stessa si configura quale atto programmatico di straordinaria amministrazione e che la istituzione del Centro di Riferimento dovrà conformarsi alle previsioni contenute nel citato protocollo di intesa di cui al decreto commissariale n 61/2010;

VISTI

- la DGRC n. 497 del 04/06/2010
- la DGRC n. 533 del 02/07/2010
- l'art. 1 comma 2 della L.R. 4 del 27/03/09 e l'art. 3 comma 2 della L. 108 del 17/02/1968
- l'art. 51 del vigente Statuto in tema di attribuzione della Giunta Regionale

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 23.03.2010 avente ad oggetto "Istituzione di un Centro di Riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie ginecologiche";
- di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all'AGC 20 e al BURC per la pubblicazione.

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 754 del 12/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA E LA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA". PRESA D'ATTO. CON ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che con Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 11 dicembre 2006, tra il Ministero della Salute – Dipartimento di Prevenzione e Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, e la Regione Piemonte – Direzione Sanità, venivano affidati alla Regione Piemonte compiti di predisposizione, coordinamento e gestione finanziaria del progetto "Guadagnare salute negli Adolescenti", articolazione del Programma "Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari", approvato con DCM del 4 maggio 2007, che promuove azioni mirate a modificare comportamenti inadeguati nella cornice della strategia per la prevenzione ed il controllo delle malattie croniche, in accordo con Regioni e Province Autonome;
- che tale Accordo è stato recepito dalla Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n° 45-4936 del 18 dicembre 2006 che ha, pertanto autorizzato la propria Direzione Sanità all'adozione dei provvedimenti necessari a dare applicazione ai contenuti del progetto;
- che all'art. 1 dell'Accordo sono attribuite alla Regione Piemonte i compiti di coordinamento e di organizzazione di un piano nazionale unitario di promozione alla salute negli adolescenti, su cinque aree tematiche identificate da realizzarsi in accordo con le Regioni e finanziati con i fondi del Progetto stesso, nell'ambito del Programma "Guadagnare Salute: Rendere facili le scelte salutari";

CONSIDERATO

- che, in occasione dell' incontro nazionale "In Adolescenza – Guadagnare Salute" rivolto a tutte le regioni, effettuato nei giorni 22 e 23 febbraio 2010 a Torino, sono state illustrate, all'interno di cinque workshop tematici, corrispondenti alle aree tematiche previste dal Progetto, le linee progettuali di sviluppo all'intero progetto "Guadagnare Salute negli Adolescenti";
- che a tale incontro hanno partecipato cinque operatori della Regione Campania formalmente incaricati dal Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria con nota Prot. 130747 del 12.02.2010;
- che, valutata la fattibilità sul territorio regionale dei progetti presentati nell'incontro di Torino con i referenti incaricati in una riunione tenutasi in data 08.03.2010, il Settore "Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria", con nota Prot. n° 236191 del 16.03.2010, ha inteso aderire alle linee progettuali come di seguito riportate:

    a) area tematica "Tabacco, Alcol, Sostanze": Progetto *"Fuoriposto"*
    b) area tematica "Sessualitá": Progetto *"Peer Education"*
    c) area tematica "Attivitá Fisica - Alimentazione": Progetto *"Proposta operativa di promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana"*
    d) area tematica "Incidenti Stradali": Progetto *"Moltiplichiamo la sicurezza"*
    e) area tematica "Salute Mentale - Benessere": Progetto *"Peer to Peer"*

TENUTO CONTO

- che la Regione Piemonte con nota Prot. n° 22522/DB. 2001 del 21.07.2010 ha trasmesso al Settore Assistenza Sanitaria la Determinazione n° 4 75 del 19.07.2010 con la quale è approvato lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e le Regioni e Province Autonome che aderiscono al progetto "Guadagnare Salute negli Adolescenti" per la realizzazione delle linee progettuali sperimentali da realizzarsi localmente e la liquidazione del 60% del finanziamento totale per consentire alle Regioni e Province Autonome l'avvio delle attività;
- che la somma totale spettate alla Regione Campania è pari ad € 107.142,86, calcolata in base al numero dei progetti da sviluppare e all'ammontare del finanziamento previsto per lo sviluppo di ogni singolo progetto e comprensiva di qualsiasi spesa e onere;

- che per la buona conduzione delle attività progettuali e la materiale erogazione del 60% del finanziamento totale, pari ad € 64.285,71, si è proceduto alla stipula della convenzione con la Regione Piemonte, approvata con decreto dirigenziale n°256 del 03.11.2010;

RITENUTO

- di prendere atto del succitato Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 11 dicembre 2006, tra il Ministero della Salute – Dipartimento di Prevenzione e Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, e la Regione Piemonte – Direzione Sanità per la realizzazione del Progetto "Guadagnare Salute in Adolescenza".

VISTE:

- la Legge regionale n. 3 del 21/1/2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- la D.G.R. n. 92 del 9/2/2010 recante "Approvazione Bilancio gestionale 2010 ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7";

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati:

- di prendere atto che per effetto dell' Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 11 dicembre 2006, tra il Ministero della Salute – Dipartimento di Prevenzione e Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, e la Regione Piemonte – Direzione Sanità (Allegato A), per la realizzazione dell'allegato Progetto "Guadagnare Salute in Adolescenza" (Allegato B), la Regione Campania partecipa per le seguenti linee progettuali:

  a) area tematica "Tabacco, Alcol, Sostanze": Progetto *"Fuoriposto"*
  b) area tematica "Sessualitá": Progetto *"Peer Education"*
  c) area tematica "Attivitá Fisica - Alimentazione": Progetto *"Proposta operativa di promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana"*
  d) area tematica "Incidenti Stradali": Progetto *"Moltiplichiamo la sicurezza"*
  e) area tematica "Salute Mentale - Benessere": Progetto *"Peer to Peer"*

- di stabilire che agli oneri derivanti dall'attuazione dei summenzionati progetti si farà fronte con il finanziamento reso disponibile dalla Regione Piemonte per un totale pari ad € 107.142,86, calcolato in base al numero dei progetti da sviluppare e all'ammontare del finanziamento previsto per lo sviluppo di ogni singolo progetto e comprensivo di qualsiasi spesa e onere, subordinatamente all'effettivo introito del finanziamento stesso nelle casse regionali;

- di incaricare il Coordinatore dell'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria di provvedere all'ulteriore corso del presente provvedimento ed agli adempimenti conseguenti;

- di trasmettere il presente atto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e alla Regione Piemonte per opportuna conoscenza;

- di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento comprensivo di allegati;

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Premesso

- che il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha tra le sue priorità quelle della tutela delle prime fasi della vita: l'infanzia e l'adolescenza e in particolare si propone di "*educare i giovani alla promozione della salute, all'attività motoria, ai comportamenti e stili di vita adeguati nel campo delle abitudini alimentari, alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale compresa l'infezione da HIV, della tossicodipendenza e dell'alcolismo, alla procreazione responsabile, sollecitando il contributo della scuola, attivando anche interventi, in particolare nei consultori familiari e negli spazi destinati agli adolescenti, di prevenzione e di lotta ai maltrattamenti, abusi e sfruttamento dei minori e alla prevenzione degli incidenti stradali e domestici*". Inoltre prevede di "*potenziare le attività di prevenzione per gli adolescenti e i giovani adulti stranieri attraverso un approccio trans-culturale e multidisciplinare*";
- che in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, definito nell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, alcuni progetti regionali sono focalizzati sulla prevenzione e la promozione della salute fra i giovani, in particolare in materia di alimentazione, attività fisica e prevenzione degli incidenti stradali;
- che con la legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), che opera attraverso convenzioni con vari enti, tra cui le strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private;
- che nel programma 2006 del CCM, approvato con DM 18 ottobre 2006, tra i progetti "innovativi", è previsto il monitoraggio e la prevenzione dei comportamenti a rischio nell'adolescenza;
- che l'adolescenza è un periodo cruciale, poiché proprio in questa età si manifestano, e sempre più diffusamente sono oggetto di studio, comportamenti a rischio, le cui conseguenze sulla salute possono essere immediate, come nel caso della guida pericolosa, oppure posticipate nel tempo, come nel caso dei disturbi della alimentazione, delle condotte sessuali a rischio, del fumo di tabacco, dell'assunzione di droghe e dell'abuso di alcol;
- che sul territorio nazionale esistono numerosi interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti, la cui diffusione è ancora insufficiente, frammentaria; gli interventi sono brevi, spesso solo informativi, senza continuità di programmazione, episodici, settoriali, e manca un'adeguata integrazione tra i servizi sanitari, educativi e del volontariato, che promuovono tali interventi;
- che è necessario coordinare ed armonizzare gli interventi attualmente esistenti su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo: enti locali, servizi sanitari, servizi sociali, autorità scolastiche, associazionismo giovanile, culturale, sportivo, e le famiglie, così da permettere lo scambio di conoscenze tra coloro che promuovono gli interventi di

fonte: http://burc.regione.campania.it

prevenzione nei giovani e la diffusione delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche, disponibili a livello nazionale e internazionale;

- che ai fini sopra detti è utile avvalersi di esperienze già consolidate e dimostratesi efficaci in varie realtà Regionali
- che la Regione Piemonte ha maturato esperienze significative nella realizzazione di indagini conoscitive degli interventi di prevenzione e promozione della salute condotti tra gli adolescenti piemontesi sulle infezioni sessualmente trasmesse (IST) e HIV/AIDS, sul fumo di sigaretta, alimentazione e, in generale, sui comportamenti a rischio;
- che per l'expertise acquisita la Regione Piemonte può fornire un valido contributo per la costruzione di una programmazione unitaria di interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti su tutto il territorio nazionale, mediante il coordinamento degli interventi esistenti e la promozione di interventi di provata efficacia che siano continuativi, multidisciplinari, integrati su tutto il territorio nazionale, tramite il coinvolgimento di tutte le Regioni, il sostegno dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, degli Enti Locali, delle autorità scolastiche, dell'associazionismo giovanile, culturale, sportivo, e la partecipazione delle famiglie.

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2006, il giorno 11 del mese di dicembre ,

TRA

Il Ministero della salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via della Civiltà Romana 7, nella persona del dr. Donato Greco, direttore generale reggente ai sensi del DPCM 3 ottobre 2006, nato a Napoli il 24 aprile 1947, di seguito "Ministero"

E

La Regione Piemonte – Direzione regionale programmazione sanitaria, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Piazza Castello 165, nella persona del dirigente generale dr. Vittorio Demicheli, nato a Novi Ligure (AL) il 29 dicembre 1955, di seguito Regione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 1
(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo di collaborazione è lo svolgimento da parte della Regione Piemonte delle seguenti attività - riportate in dettaglio nel progetto allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo :
   a) Effettuazione di una ricognizione che permetta di ottenere un quadro, il più completo possibile, di tutte le iniziative di prevenzione e promozione della salute rivolte agli adolescenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, condotte nelle Regioni italiane, relativamente a: abitudini alimentari; attività fisica; infezioni sessualmente trasmesse consumo di droghe e alcol; salute mentale; incidenti stradali.
   b) Effettuazione di una rassegna della letteratura scientifica al fine di identificare gli interventi di provata efficacia rivolti agli adolescenti, relativamente agli ambiti tematici scelti.
   c) Organizzazione di un convegno nazionale su salute e adolescenza, al quale parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni centrali e locali coinvolte e gli esperti del settore, al fine di confrontarsi sulla scelta degli interventi prioritari da avviare e sulle modalità di attuazione di un programma unitario nazionale di interventi di prevenzione rivolti all'adolescenza.
   d) Coordinamento di un piano nazionale di interventi di prevenzione rivolti all'adolescenza da attuare in accordo con le Regioni.
2. La Regione, al fine di realizzare il progetto, potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Qualora si tratti di enti e/o associazioni non previste nel progetto, la Regione è tenuta a richiedere al Ministero l'autorizzazione alla stipula del relativo accordo.

Art. 2
(Durata)

3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
4. La Regione dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 1.

Art. 3
(Verifiche e relazioni sull'attività)

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nonché in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute, la Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Ministero un rapporto tecnico ed un rapporto finanziario.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate modifiche al progetto ed al piano finanziario. Tali modifiche comunque non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del progetto. Le variazioni possono essere richieste dall'Agenzia, e sono sottoposte all'assenso del Ministero, con richiesta a firma del legale rappresentante, mentre le motivazioni saranno a firma del referente scientifico. Resta fermo, che le variazioni non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico ed una rendicontazione finanziaria finali su tutta l'attività svolta nel periodo di durata dell'accordo stesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti sulle attività svolte non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione.
5. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 4
(Uso degli elaborati)

1. Il Ministero potrà disporre degli elaborati di cui all'art. 3 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto alla Regione di pretendere ulteriori compensi, oltre quelli previsti dal contratto stesso.
2. Il Ministero, per il tramite del referente, di cui al successivo art. 5, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'art. 1.
3. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'art. 1, previo accordo con il Ministero, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto grazie al finanziamento del Ministero, riportando gli estremi dello stesso: : "capitolo 4393/2006 - CCM".
4. I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero della Salute.

Art. 5
(Responsabile e referente delle attività)

1. La Regione identifica, quale responsabile delle attività oggetto del presente accordo, la dr.ssa Renata Magliola, che assicura il collegamento operativo con il Ministero nonché trasmette al referente scientifico del Ministero i rapporti di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero indica il Dr. Giuseppe Salamina, quale referente delle attività oggetto del presente accordo per conto del Ministero, che assicura il collegamento operativo con la Regione e il monitoraggio del presente accordo.
3. Il Ministero e la Regione si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza e/o impedimento dei referenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6
(Corrispettivo)

1. Per le attività di cui all'art. 1 è stabilito a favore della Regione Piemonte un finanziamento complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00), comprensivo di qualsiasi spesa ed onere sostenuti dalla Regione. Tale importo verrà così ripartito:
   a) il 70%, pari a 1.400.000. (un milione e quattrocento/00), dopo la comunicazione, da parte della Regione, dell'avvio delle attività e comunque ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione da parte degli Organi di controllo;
   b) il 30%, pari a 600.000 (seicento mila/00), alla scadenza del presente accordo.
2. Il finanziamento concesso non potrà essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le prime si dimostrino superiori alle seconde, come dai rendiconti di cui all'art. 3, e non potrà mai determinare un utile per la Regione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. I pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di formale richiesta, previa positiva valutazione da parte del Ministero dell'attività svolta, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente e ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sulla contabilità speciale n. 31930 intestata alla Regione.
4. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 7
(Sospensione dei pagamenti. Risoluzione)

1. Nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. E' espressamente convenuto che il presente accordo si risolve qualora il Ministero accerti che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'accordo. In tale caso la Regione ha l'obbligo di provvedere alla restituzione delle somme erogate, fatte salve le spese effettivamente sostenute.

Il presente accordo si compone di 7 articoli, e di un allegato, e viene redatto in due originali.
Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

Il Direttore Generale Reggente
Donato Greco

REGIONE PIEMONTE

Direzione regionale programmazione sanitaria

Il Direttore Generale
Vittorio Demicheli

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO B

Progetto Adolescenti Piemonte

GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI

PREMESSA

Promuovere la capacità di fare scelte di salute

L'adolescenza è un periodo cruciale, nel ciclo evolutivo della persona, caratterizzato da molteplici trasformazioni, che riguardano l'individuo nella sua totalità e in cui si intrecciano eventi che ne coinvolgono la sfera biologica, psicologica, culturale e sociale.

E' un tempo di verifica delle capacità innate e acquisite, dei bisogni e dei desideri di ogni adolescente che si prepara ad affrontare le scelte, i distacchi che il passaggio al mondo degli adulti comporta. In famiglia, a scuola e con i coetanei l'adolescente infatti vive una rete di rapporti, di esperienze, non solo psicologiche e affettive, ma culturali e sociali, che sono i nodi essenziali per lo sviluppo futuro della sua persona.

Proprio in questa età, si manifestano, e sempre più diffusamente sono oggetto di studio, comportamenti a rischio che possono essere considerati come una ricerca e una prova di sensazioni nuove e forti e che rivelano quanto la componente relativa alla sfida e alla sperimentazione di sé attraggano l'adolescente.

Le conseguenze sulla salute possono essere immediate, come nel caso della guida pericolosa, oppure posticipate nel tempo, come nel caso dei disturbi dell'alimentazione, delle condotte sessuali a rischio, del fumo di tabacco, dell'assunzione di droghe e dell'abuso di alcol. Inoltre, sono molto più a rischio quei giovani che, per il contesto in cui sono cresciuti e vivono, non dispongono di capacità personali e relazionali sufficienti per proteggersi da comportamenti a rischio. Infine, se le condotte errate non sono affrontate in modo adeguato, possono concorrere, nell'età adulta, all'instaurarsi di stili di vita pericolosi per il singolo e per la collettività.

I giovani rappresentano la risorsa più importante per il futuro di una società: promuovere la loro capacità di fare scelte di salute, di tutelare la propria integrità fisica e mentale, con senso critico e decisione, è una responsabilità a cui i decisori di sanità pubblica non possono sottrarsi.

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha tra le sue priorità quelle della tutela delle prime fasi della vita: l'infanzia e l'adolescenza. In particolare si propone di *"educare i giovani alla promozione della salute, all'attività motoria, ai comportamenti e stili di vita adeguati nel campo delle abitudini alimentari, alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale compresa l'infezione da HIV, della tossicodipendenza e dell'alcolismo, alla procreazione responsabile, sollecitando il contributo della scuola, attivando anche interventi, in particolare nei consultori familiari e negli spazi destinati agli adolescenti, di prevenzione e di lotta ai maltrattamenti, abusi e sfruttamento dei minori e alla prevenzione degli incidenti stradali e domestici"*. Inoltre prevede di *"potenziare le attività di prevenzione per gli adolescenti e i giovani adulti stranieri attraverso un approccio trans-culturale e multidisciplinare"*.

Alcuni progetti regionali del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, definito nell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, sono focalizzati sulla prevenzione e la promozione della

fonte: http://burc.regione.campania.it

salute fra i giovani: in particolare i progetti sull'alimentazione e l'attività fisica e sulla prevenzione degli incidenti stradali.

La proposta di Piano Socio-Sanitario Regionale del Piemonte per il 2006-2010 , afferma "il primato della prevenzione e il ruolo strategico delle attività di promozione della salute"; sottolinea l'importanza di "*operare con un atteggiamento culturale maggiormente rivolto all'appropriatezza degli interventi ed alla valutazione di efficacia degli stessi, per migliorare le condizioni di salute, razionalizzare gli interventi e implementare un processo di miglioramento qualitativo dei risultati*".

Le criticità degli interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti

Tra gli interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti attivati sul territorio nazionale, esistono numerosi esempi di buone pratiche ormai consolidate nel tempo, tuttavia la diffusione degli interventi sul territorio è ancora complessivamente insufficiente, frammentaria e disarticolata. Gli interventi sono brevi, spesso solo informativi, senza continuità di programmazione; hanno un carattere isolato, settoriale, locale e manca integrazione tra i servizi sanitari, educativi e di volontariato, che di volta in volta ne sono i promotori, con il rischio di una dispersione dei saperi maturati, oltre che dei materiali prodotti nel corso dei progetti stessi (schede progetto, questionari, volantini, valutazioni conclusive, ecc.).

La coerenza con le principali acquisizioni scientifiche prodotte e la componente di valutazione dei risultati sono insufficienti in molti interventi; i progetti di prevenzione e promozione della salute rivolti ai giovani continuano ad essere attuati quasi esclusivamente nella scuola, mentre gli ambiti extrascolastici sono spesso ancora esclusi dalla programmazione limitando in tal modo la possibilità di raggiungere una quota importante della popolazione giovanile. E' assente un disegno unitario coordinato e multisettoriale dei programmi di prevenzione.

Un simile quadro si osserva nei risultati emersi da una ricerca effettuata in Piemonte dal Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive dell'ASL 20 di Alessandria, in collaborazione con il Centro di documentazione per la Promozione della Salute DoRS. In questa ricerca è stata effettuata una ricognizione di tutti gli interventi di prevenzione e promozione della salute condotti tra gli adolescenti piemontesi sulle infezioni sessualmente trasmesse (IST) e HIV/AIDS. E' risultato che: dei 46 progetti di prevenzione effettuati in Piemonte nel periodo che va dal 2000 al 2005, rilevati dallo studio, 44 sono stati realizzati in ambito scolastico, solo due in ambito extrascolastico. Ad eccezione di due province (Verbania e Cuneo), nel resto della Regione, inclusa la città di Torino, non esiste una programmazione che coinvolge tutte le scuole, sono invece presenti molte iniziative promosse dai singoli istituti.

Il Centro di riferimento per l'oncologia e la prevenzione oncologica in Piemonte (CPO), ha realizzato un'indagine conoscitiva degli interventi di promozione della salute presso gli enti pubblici e privati, attivi sul territorio piemontese. Sono stati identificati 52 progetti di prevenzione del fumo di sigarette e, più in generale, di prevenzione delle dipendenze e/o di promozione della salute, effettuati in Piemonte tra il 2000 e il 2004.. La percentuale di studenti delle scuole raggiunti da questi programmi è stata del 15% nell'anno scolastico (a.s.) 2000-2001, del 2% nell'a.s. 2001-2002, del 8% nell'a.s. 2002-2004. Relativamente alla durata dei progetti, l'88% è stato realizzato solo per un anno scolastico; per molti altri si è trattato solo di

fonte: http://burc.regione.campania.it

singoli incontri di durata inferiore alle 3 ore, oppure compresa tra le 4-8 ore. Solo per 6 progetti sono stati previsti interventi continuativi della durata di due o tre anni. Il 29% degli interventi ha previsto il coinvolgimento di una o più figure professionali socio-sanitarie, senza la collaborazione degli insegnanti. La maggioranza dei progetti (69%) è stata promossa da un solo ente/associazione, a testimonianza dell'integrazione ancora scarsa fra soggetti operanti nel medesimo ambito.

E' attualmente in corso un'analoga ricognizione degli strumenti e degli interventi di prevenzione effettuati nelle scuole italiane o comunque adatti alla fruizione giovanile in ambito scolastico, nell'ambito del progetto:" *Valutazione dei programmi scolastici di prevenzione dell'abuso di alcol e dei rischi alcol-correlati, per la costruzione di nuovi modelli di intervento che utilizzino i giovani come "risorsa"*" condotto con il coordinamento della Regione Emilia Romagna, dai cui risultati preliminari emergerebbe un quadro simile a quello descritto in Piemonte, anche nell'ambito della programmazione degli interventi specifici sulla prevenzione dell'abuso di alcol nella popolazione giovanile.

Coordinare, coinvolgere, condividere: requisiti di una programmazione efficace

Una possibile risposta alle criticità sopra descritte è l'attivazione di una azione di coordinamento e armonizzazione degli interventi esistenti, costruita a partire dal coinvolgimento di diversi tipi e livelli di competenze: enti locali, servizi sanitari, servizi sociali, autorità scolastiche, associazionismo giovanile, culturale, sportivo, e con la partecipazione delle famiglie.

Per il raggiungimento della massima diffusione a livello territoriale di interventi efficaci e continuativi, sono importanti lo scambio di conoscenze tra i vari attori della prevenzione e promozione della salute dei giovani e la socializzazione delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche disponibili a livello nazionale e internazionale.

Il coordinamento, la presenza di professionalità multidisciplinari e complementari, la condivisione, sono requisiti imprescindibili per una programmazione efficace e favoriscono l'adozione di un disegno unitario.

Questi elementi sono presenti nel progetto del Ministero della Salute Guadagnare Salute. "*Tale programma consente di inquadrare in maniera coordinata il contrasto ai fattori di rischio con un approccio non solo agli aspetti sanitari ma anche alle implicazioni ambientali, sociali ed economiche e prevede la condivisione degli obiettivi da parte degli attori coinvolti (Amministrazioni centrali e regionali, enti locali, settori privati) e la definizione di reciproche responsabilità, attraverso una programmazione ampiamente concertata e l'attivazione di azioni ed interventi che agiscano in maniera trasversale sui diversi determinanti, al fine di aumentare l'efficacia ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse, e che comprendano interventi di comunicazione, regolatori, di comunità e sugli individui.*" E agli stessi principi questo progetto si ispira:

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto si propone di costruire una programmazione unitaria di interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti su tutto il territorio nazionale mediante

- Il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi esistenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- La promozione di interventi di provata efficacia che siano continuativi, multidisciplinari, integrati su tutto il territorio nazionale, tramite il coinvolgimento di tutte le Regioni, il sostegno dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, degli Enti Locali, delle autorità scolastiche, dell'associazionismo giovanile, culturale, sportivo, e la partecipazione delle famiglie.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Effettuare una ricognizione che permetta di ottenere un quadro, il più completo possibile, di tutte le iniziative di prevenzione e promozione della salute rivolte agli adolescenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, condotte nelle Regioni italiane, relativamente a:
  - abitudini alimentari;
  - attività fisica;
  - infezioni sessualmente trasmesse;
  - consumo di droghe e alcol;
  - salute mentale;
  - incidenti stradali.
- Effettuare una rassegna della letteratura scientifica al fine di identificare gli interventi di provata efficacia rivolti agli adolescenti, relativamente agli ambiti tematici scelti.
- Organizzare un convegno nazionale su salute e adolescenza, al quale parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni centrali e locali coinvolte e gli esperti del settore, al fine di confrontarsi sulla scelta degli interventi prioritari da avviare e sulle modalità di attuazione di un programma unitario nazionale di interventi di prevenzione rivolti all'adolescenza.
- Coordinare la realizzazione del Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti per l'avvio di interventi coordinati di prevenzione rivolti all'adolescenza

FASI DEL PROGETTO

Il progetto si svilupperà in due fasi:

- una prima fase, preparatoria che si concluderà con l'organizzazione del convegno nazionale, in cui verrà descritto "lo stato dell'arte" degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli adolescenti in Italia e presentata una sintesi della letteratura scientifica in merito agli interventi di provata efficacia negli ambiti scelti.

- una seconda fase, di organizzazione di un piano nazionale unitario di promozione della salute negli adolescenti, sui 6 ambiti tematici identificati, da realizzarsi in coordinamneto con le Regioni, per l'avvio di interventi di prevenzione finanziati con i fondi del progetto, nell'ambito del Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le strutture organizzative deputate al governo, gestione e sviluppo della prima fase del progetto saranno:

- *CCM*
- *Regione Piemonte - Assessorato alla tutela della salute e sanità*
- *Consulta regionale piemontese*
- *Gruppo Tecnico di Coordinamento*
- *Gruppi Tematici*
- *Centro di Documentazione DORS*

Nella prima fase del progetto si costituiranno 6 gruppi tematici, uno per ciascuna delle sei aree individuate, composti da esperti piemontesi, coordinati da una consulta. Un gruppo tecnico di coordinamento governerà lo sviluppo e la gestione del progetto, garantendo il coordinamento tra i gruppi tematici e la Consulta. Il DORS coordinerà numerosi centri di documentazione regionali extra-piemontesi in accordo con il Gruppo Tecnico di Coordinamento.

COMPITI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

1. Il CCM:

- Assicura l'assistenza tecnica al progetto, il coordinamento con altri enti di ricerca,
- Garantisce la rilevanza e la pertinenza delle aree di studio.

2 Referente regionale Assessorato alla tutela della salute e sanità (suo ufficio/collaboratori)

Da individuare tra i responsabili della struttura regionale (Direzione dell'Assessorato, Dipartimento di Prevenzione, ecc.),

- Garantisce il coordinamento con altri progetti di livello regionale/nazionale,
- Garantisce il supporto decisionale e amministrativo necessario per il regolare svolgimento del progetto a livello territoriale.

3 Consulta

Sarà costituita da rappresentanti delle istituzioni (saranno invitati a farne parte tutti gli Assessorati coinvolti, l'Università, gli Enti di Ricerca, le Società Scientifiche le Associazioni che si occupano di adolescenza). All'interno della consulta saranno discusse le linee generali di progetto e i documenti che dal progetto stesso scaturiranno.

4 Gruppi Tematici

- forniscono informazioni riguardanti progetti di prevenzione e promozione della salute e nei rispettivi ambiti,
- organizzano la raccolta di informazione riguardanti progetti e interventi,

fonte: http://burc.regione.campania.it

- favoriscono la creazione di reti,
- suggeriscono nuovi temi per la conduzione dell'indagine conoscitiva e appropriate modalità di comunicazione dei dati,
- forniscono strumenti: metodi e consulenza per nuovi contatti e per la costituzione di reti, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati, per l'organizzazione della conferenza nazionale,
- predispongono report periodici.

5 Gruppo Tecnico regionale di Coordinamento (GTC) del progetto

Rappresenta lo staff centrale incaricato del management e della conduzione del progetto.

- Riunisce i responsabili di ciascun gruppo tematico e si avvale dell'apporto di tecnici del settore e dai responsabili dei Gruppi Tematici,
- Coordina l'attività di ricognizione regionale ed extraregionale condotta dai centri di documentazione coinvolti,
- Contribuisce a predisporre report periodici,
- Monitoraggio del progetto: durante lo svolgimento del progetto, anche su suggerimento della Consulta, il gruppo di coordinamento seguirà l'andamento del progetto e prenderà provvedimenti per la correzione della rotta, permettendo di valutare velocità e direzione di avanzamento del progetto e utilizzo di risorse finanziarie.

6 Il centro di documentazione DoRS

- coordina i centri di documentazione regionali extra-piemontesi (il numero al momento in cui si scrive non è ancora definito) che cureranno la ricognizione sistematica di tutti gli interventi di prevenzione negli adolescenti nei sei ambiti scelti all'interno delle proprie Regioni, al fine di ottenere un quadro, il più completo possibile della situazione nazionale. Per questa attività il Dors riceverà un finanziamento ad hoc, esterno al finanziamento del presente progetto, che verrà ripartito tra i vari centri che collaboreranno alla raccolta delle informazioni.
- predispone la banca dati informatizzata per l'inserimento dei progetti e collabora con il Gruppo Tecnico di Coordinamento per il controllo della qualità dei dati e la regolare gestione dei supporti informatici.

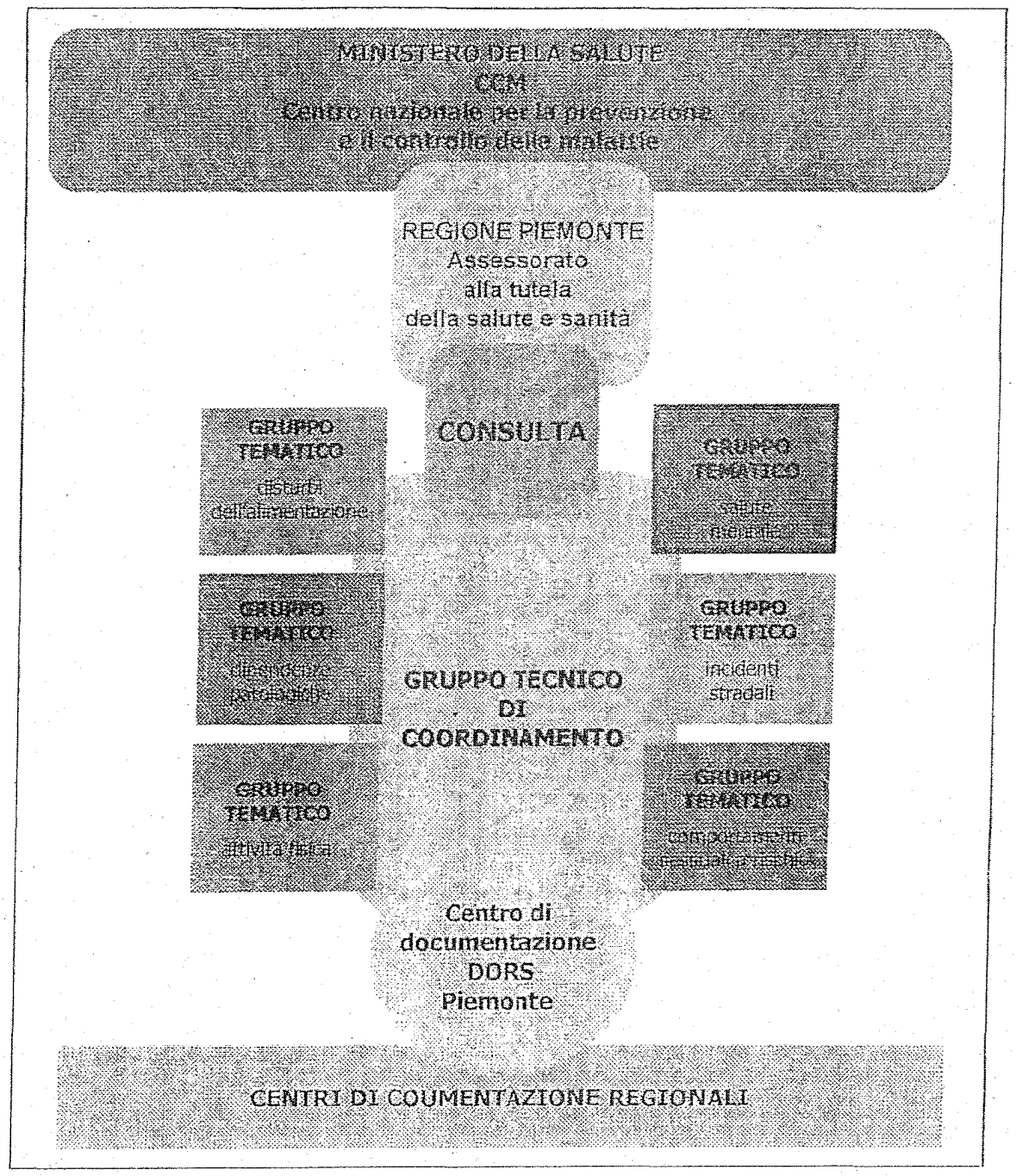
A tutti i livelli i soggetti coinvolti nel progetto dovranno:

- identificare e mantenere i rapporti con gli altri soggetti coinvolti e con altri gruppi di interesse (amministratori/decisori, strutture operative di sanità pubblica, professionisti, comunità);
- cercare il consenso ed il supporto capace di assicurare il regolare funzionamento del progetto;
- contribuire a promuovere lo sviluppo di una rete;
- creare un contesto favorevole all'uso appropriato dei risultati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Schema riassuntivo



fonte: http://burc.regione.campania.it

SVILUPPO DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO

LA RICOGNIZIONE DEI PROGETTI E INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

L'indagine conoscitiva dei programmi e degli interventi di prevenzione consisterà nella raccolta sistematica di dati su chi opera nella prevenzione, sulla natura degli interventi, sul setting e sul contesto nel quale tali interventi sono effettuati. Tali informazioni saranno messe a disposizione di coloro che devono progettare, realizzare e valutare interventi. I progetti e gli interventi raccolti in una banca dati documentale potranno essere condivisi con i gruppi di interesse, formati da operatori, rappresentanti del mondo accademico, operatori pari, consulta dei giovani. La banca dati registrerà anche tutti i progetti che saranno segnalati da altre regioni. La ricognizione a livello nazionale si effettuerà avvalendosi della collaborazione dei centri di documentazione regionali con metodologie scelte dai vari gruppi e le informazioni saranno raccolte in modo standardizzato tramite un questionario costruito ad hoc.

I principali vantaggi portati dalla ricognizione saranno: acquisire informazioni sui progetti messi in atto e sulle loro caratteristiche, individuare i responsabili e le strutture di appartenenza; acquisire i materiali dei progetti stessi per poterli analizzare e archiviare e fornire una rappresentazione il più vicina possibile alla realtà del paese.

Procedure per la ricognizione dei progetti

Popolazione di riferimento

Adolescenti presenti di età compresa tra 14 e 18 anni

Oggetto dell'indagine

programmi di prevenzione e promozione della salute che coinvolgano la comunità, le scuole, i luoghi di lavoro e di aggregazione realizzati relativamente ai seguenti temi: alimentazione, attività fisica, infezioni sessualmente trasmesse, consumo problematico di alcol e droghe, fumo, salute mentale, sicurezza stradale.

Lista di partenza

progetti già catalogati nella banca dati ProSA di promozione della salute

Ambito di indagine

progetti realizzati dall'anno 2000 in al 2006

Costruzione del questionario

Il questionario permetterà di acquisire le informazioni su CHI FA COSA E DOVE. Sarà predisposto dal Gruppo Tecnico di Coordinamento con la collaborazione del gruppo di esperti e di DoRS. I dati acquisiti saranno inseriti nella banca dati Pro.Sa attraverso la compilazione di una scheda che riporta dati sulla responsabilità del progetto, informazioni su setting e partecipanti, un riassunto degli obiettivi e delle attività previste.

fonte: http://burc.regione.campania.it

I ricercatori che effettueranno la ricognizione dovranno stabilire contatti telefonici con enti coinvolti nella promozione della salute e della prevenzione nei confronti di adolescenti, referenti della salute delle scuole, testimoni privilegiati. A partire dai dati già presenti presso il Dors, e dalle informazioni provenienti dall'analisi dei progetti di Prevenzione Attiva (per quanto riguarda fumo, incidenti stradali e obesità), dalle indicazioni dei Gruppi Tematici si stabiliranno contatti con gli operatori; attraverso una metodologia "a palla di neve" si ricercherà un incontro con i responsabili dei singoli progetti.

In particolare saranno contattati i seguenti soggetti:

- Autorità scolastiche
- Uffici regionali che si occupano di dipendenze, salute mentale, giovani, infezioni sessualmente trasmesse, osservatorio epidemiologico sulle droghe, centro di documentazione per la promozione della salute
- Responsabili dei progetti regionali di prevenzione attiva coinvolti (incidenti stradali, obesità, fumo).
- Consulta regionale dei giovani
- Università degli studi: esperti afferenti alle facoltà di psicologia, medicina, scienza della formazione

Raccolta ed inserimento dei dati e dei materiali

I ricercatori effettueranno una intervista; in seguito, si prevede l'inserimento dei dati acquisiti nella banca dati elettronica ProSa on-line messa a punto presso il Centro di documentazione DoRS.

DoRS ha avviato, attraverso il progetto ProSa on-line (programma operativo BD/SI Prosa on-line) la progressiva costruzione di un sistema di documentazione tesa a rendere disponibili progetti, programmi e materiali riguardanti la promozione della salute. I materiali reperiti sono presenti nella banca dati insieme alle informazioni su "CHI FA COSA". Sono infatti presenti dati sugli autori, sui partner dei progetti e dei programmi, sugli enti collaboranti. La banca dati Pro.Sa on-line, consente la consultazione e l'utilizzo di questi materiali da parte di operatori e cittadini interessati a queste tematiche.

Si tratta di un sistema informativo di collegamento per interrogazione integrata e accessibile on-line, alimentato in parte da referenti delle aziende sanitarie e membri di gruppi di lavoro, con filtri che ne assicurino la qualità (in termini di catalogazione e referee). La banca dati, che potrà essere ulteriormente messa a punto in vista dell'utilizzo da parte del Progetto "La salute degli adolescenti", può contenere:

- Schede Progetti e Interventi correlati – Interventi informativi
- Riferimenti e contatti dei responsabili di progetto, dei componenti dei gruppi di intervento, degli enti partner
- Materiali di lavoro e report allegati e disponibili in formato elettronico

fonte: http://burc.regione.campania.it

Analisi dei dati/Reportistica

- Le schede riassuntive dei progetti saranno disponibili su sito web insieme alle schede riassuntive dei progetti.
- I gruppi tematici, il gruppo tecnico di coordinamento, insieme ai ricercatori/documentalisti si occuperanno della stesura di un rapporto di sintesi in cui saranno descritti: il numero dei progetti rilevati, la presenza sul territori, alcune caratteristiche rilevate nella maggioranza nei progetti stessi; sarà posto l'accento anche su eventuali carenze e difficoltà..

La piattaforma tecnologica dovrà essere in grado anche di fornire un supporto alla rete degli operatori. Saranno inoltre previste modalità di presentazione dei risultati dedicate ai gruppi di interesse e al pubblico .

Un ambito rilevante del progetto riguarderà la valutazione delle distorsioni dovute alle diverse possibili carenze dell'indagine (strumento, modalità, ricercatore, etc.) sia per valutare l'entità della carenza sia per individuare possibili strategie di riduzione/contenimento di questa.

Ciò sarà possibile con specifiche analisi dei dati raccolti, oppure attraverso indagini ad hoc aggiuntive, che possono nascere dai rilievi mossi da responsabili dei progetti o altri soggetti, a seguito della pubblicazione delle schede – progetto su web.

fonte: http://burc.regione.campania.it

RASSEGNA DELLA LETTERATURA IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

La prevenzione e la promozione della salute devono privilegiare interventi per i quali esistono, in base alle evidenze disponibili in letteratura, valide prove di efficacia.

L'analisi della letteratura consentirà di raccogliere revisioni sistematiche, articoli scientifici, linee guida, indicazioni prodotte ad istituzioni e enti di ricerca sull'efficacia delle iniziative di prevenzione e promozione della salute presso gli adolescenti; metterà a disposizione dei decisori e degli operatori della prevenzione informazioni e materiali di studio o approfondimento. Contribuirà alla costruzione di un processo culturale rivolto all'acquisizione di metodi basati sulle prove di efficacia.

Tale analisi riguarderà i progetti di prevenzione e promozione della salute che riguardano la salute mentale, il consumo di sostanze pericolose, il fumo, l'alcol, l'attività fisica, l'alimentazione, gli incidenti stradali, le infezioni sessualmente trasmesse

Procedure per l'analisi della letteratura

I ricercatori documentalisti saranno orientati dai componenti dei Gruppi tematici e del Gruppo Tecnico di coordinamento e svolgeranno ricerca di analisi della letteratura internazionale e nazionale presente in materia di prevenzione promozione della salute rivolta agli adolescenti. In particolare verranno:

- identificati e definiti i quesiti della strategia di ricerca;
- definiti i criteri di inclusione per selezionare gli studi ottenuti dalle strategie di ricerca eseguite;
- definite le schede per la valutazione della qualità metodologica degli studi;
- effettuata la raccolta della letteratura scientifica sull'argomento, consultando le banche dati Medline, Embase, Cochrane, ecc.
- effettuata la selezione per pertinenza degli articoli individuati;
- predisposte tabelle riassuntive sulle evidenze degli studi valutati;
- effettuata la formulazione delle evidenze: per ogni singolo quesito la forza delle prove sarà definita utilizzando uno schema di grading che tenga conto di diversi fattori (qualità delle prove scientifiche a favore o contro; costi, accettabilità e praticabilità dell'intervento);
- effettuata la valutazione e validazione della rassegna da parte di esperti esterni;
- effettuata la presentazione e pubblicazione della versione definitiva della rassegna;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Verifica e validazione della rassegna

Saranno individuati alcuni referees che avranno il compito di verificare il processo avviato per realizzare la rassegna e di validarne i risultati. Infine, la rassegna sarà discussa all'interno dei gruppi tematici.

La valutazione della rassegna sarà affidata a due referees scelti dal Gruppo tecnico di coordinamento. Anche i gruppi di progetto potranno intervenire durante il processo per porre questioni e verificare la validità del lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

La comunicazione rappresenta una componente fondamentale del progetto in quanto può favorire il dialogo e l'integrazione tra i soggetti -istituzionali e sociali- coinvolti; la condivisione degli obiettivi e la creazione del consenso; il riconoscimento di ruoli/funzioni/compiti; lo scambio delle informazioni anche in merito ad attività e iniziative intraprese.

È pertanto opportuno che il processo comunicativo venga studiato e pianificato fin dall'inizio per le diverse fasi di organizzazione e svolgimento del sistema: fase preparatoria, fase di avvio, fase di rilevazione dei dati e fase di diffusione dei risultati, secondo un approccio di "comunicazione in itinere".

In tal senso si ritiene opportuno realizzare dopo l'estate 2007 (vedi cronoprogramma allegato) un convegno nazionale durante il quale verranno presentati risultati della prima fase del progetto e dove prenderà avvio la seconda fase per la costruzione e coordinamento del Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti, consistente in un programma unitario nazionale di prevenzione e promozione di interveti efficaci rivolti agli adolescenti.

Procedure per l'organizzazione del convegno

Nel convegno verranno:

- riportati i risultati della ricognizione degli interventi effettuati nell'ambito delle 6 aree tematiche a livello piemontese;
- verranno presentati i dati degli interventi di prevenzione e promozione della salute in quelle Regioni italiane dove i centri di documentazione che avranno aderito al progetto, saranno riusciti a raccogliere le informazioni;
- verranno presentate le migliori esperienze realizzate in Italia, scelte tra gli *abstract* pervenuti a seguito di un *call for proposal*

Il convegno si terrà dopo l'estate 2007 e avrà durata di 2 giorni. Durante il primo giorno verranno presentati i risultati della ricognizione, le sintesi della letteratura e alcune delle migliori esperienze rilevate in Italia. Nel secondo giorno verranno avviati 7 gruppi di lavoro per ognuno dei 6 ambiti tematici scelti, più un settimo nel quale ci si confronterà sulle modalità di attuazione del Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ciascun gruppo avrà l'obiettivo di identificare gli interventi prioritari su cui costruire la programmazione unitaria nell'ambito del piano nazionale

SVILUPPO DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO

La seconda fase del progetto prenderà avvio a partire dal convegno che sarà l'occasione per un primo confronto sugli elementi emersi dal percorso effettuato nei primi mesi di realizzazione del progetto.

Gli elementi di criticità e quelli positivi emersi nelle prime tappe di attuazione del progetto, costituiranno la base di partenza per la costruzione di un tavolo interregionale per la concertazione del Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti

La struttura degli organi di governo del progetto sperimentata in Piemonte potrà essere suggerita come soluzione organizzativa da adottare nelle altre regioni che aderiranno al progetto.

La ricognizione effettuata presso i centri di documentazione potrà fornire una base di conoscenza utile dalla quale partire per la prosecuzione dei lavori di coordinamento nelle singole riunioni.

La condivisione degli obiettivi e la discussione sui metodi sarà un punto di forza ai fini dell'implementazione di progetti di prevenzione efficaci. Dovranno essere costituiti gruppi inter-disciplinari, inter-professionali e inter-settoriali che attraverso la metodologia della consensus conference o altra metodologia, possano discutere e approvare un progetto unitario, fondato sulle migliori pratiche derivate dagli interventi esistenti e dalle prove di efficacia disponibili, nella cui promozione e attuazione saranno tutti coinvolti ed impegnati.

E' fondamentale che le autorità scolastiche, gli enti preposti direttamente o indirettamente alla formazione e educazione dei giovani e le associazioni stipulino accordi per dare forza e sostegno ai progetti condivisi e insieme formulati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Cronogramma

Entro gennaio 2006

I responsabili di Progetto, in accordo con il CCM, procederanno alla composizione della Consulta, dei gruppi tematici multidisciplinari, dei coordinatori di tali gruppi e dei membri del Gruppo Tecnico di coordinamento. I due Gruppi si riuniranno mensilmente.

Si terrà un primo incontro della Consulta, dei gruppi tematici e con i gruppi tecnici di coordinamento.

Il Referente regionale si occuperà di predisporre le risorse (umane, materiali ed organizzative) necessarie per l'avvio del sistema.

Verranno anche individuati i ricercatori documentalisti che si occuperanno della ricognizione, che saranno formati.

Entro marzo 2007

I Gruppi tematici e il Gruppo Tecnico di Coordinamento si riuniranno e definiranno una strategia efficace per individuare le iniziative di prevenzione e promozione della salute. Forniranno una attiva consulenza per nuovi contatti e per la costituzione di reti, oltre che per la raccolta, validazione e inserimento dei dati.

I ricercatori/documentalisti diffonderanno, al proprio livello, informazioni sull'avvio del sistema di sorveglianza ai gruppi di interesse interni ed esterni al Sistema Sanitario.

Sarà definita anche una strategia di lavoro comune per costruire una rassegna della letteratura che riporti le evidenze di efficacia nei programmi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti.

Si riunirà il Gruppo Centrale di Coordinamento per definire quali saranno i contenuti della Conferenza Nazionale. Inizierà in questo periodo l'organizzazione dell'evento.

Da Febbraio a maggio 2007

Verrà effettuata ricognizione degli interventi sul territorio regionale i progetti saranno inseriti con i materiali corrispondenti nella banca dati ProSa on-line.

Verranno raccolti i dati presso il DORS provenienti dai centri di documentazione delle regioni che parteciperanno al progetto

Verrà realizzata la rassegna della letteratura che riporti le evidenze di efficacia nei programmi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti.

Verrà inviato a Ministeri, Regioni, ASL, Enti Locali, autorità scolastiche, associazioni giovanili, culturali, sportive, e della famiglie un invito per la presentazione di abstract su interventi di prevenzione e promozione della salute effettuati negli adolescenti e sui relativi risultati nell'ambito delle 6 aree tematiche scelte

Entro giugno 2007

Selezione abstract per comunicazioni orali o in forma di poster da presentare al convegno

Definizione della lista degli oratori e preparazione programma convegno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento, i Gruppi Tematici e i ricercatori documentalisti, faranno una prima analisi dei dati e lavoreranno insieme ad un rapporto di sintesi. Il rapporto di sintesi sarà presentato alla Consulta.

ottobre 2007

Conferenza nazionale di 2 giorni, in cui saranno invitati esperti e sarà presenta la ricognizione dei progetti. Per quella data sarà disponibile anche on-line una rassegna della letteratura che riporti le evidenze di efficacia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Schema CRONOGRAMMA

ATTIVITA'	2007									
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Composizione Consulta, GT e GC, individuazione dei ricercatori										
Diffusione nella Regione di informazioni sulla ricognizione										
Costituzione di reti e alleanze per favorire la ricognizione										
Riunioni periodiche GT e GC										
Predisposizione di una rassegna della letteratura										
Ricognizione dei programmi di prevenzione										
Raccolta dati dai centri di documentazione										
Invio invito per abstract al convegno										
Definizione dei contenuti della Conferenza nazionale										
Selezione degli abstract e preparazione del programma (lista oratori, ecc.)										
Organizzazione della Conferenza										
Realizzazione di un rapporto di sintesi sul progetto.										
Conferenza nazionale										

fonte: http://burc.regione.campania.it

PIANO FINANZIARIO

Unità Operativa	referente	compiti
REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA'	RENATA MAGLIOLA	- Effettuare la ricognizione degli interventi di PPS rivolti agli adolescenti nelle regioni italiane - Rassegna della letteratura scientifica disponibile relativa alle 6 aree tematiche - Convegno nazionale - Coordinamento Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti

Risorse	Compiti e prodotti attesi	1° anno *	2° anno *	3° anno*	totale
Personale					
2 coordinatori (1/2 di tempo)	Prima fase del progetto: Coordinamento dei gruppi tematici e del gruppo di coordinamento Organizzazione del convegno Scrittura di report	20.000	20.000		
2 amministrativi (tempo pieno annuale)	Attività segretariale	50.000	50.000		
6 ricercatori (profilo sanitario) uno per area tematica (tempo pieno per 6 mesi)	Ricognizione degli interventi di PPS: - coordinamento con i rispettivi gruppi tematici - raccolta delle informazioni in Piemonte presso le fonti identificate dai gruppi tematici - raccolta delle informazioni provenienti dai CD extra regionali e coordinamento con gli stessi - analisi delle informazioni dei CD - preparazione di report sintetici	120.000	--------		
3 documentalisti due aree tematiche per ciascuno (tempo pieno per 6 mesi)	Raccolta e analisi della letteratura scientifica Sintesi delle revisioni Scrittura di report Coordinamento con i rispettivi gruppi tematici e con il gruppo di	60.000	--------		

fonte: http://burc.regione.campania.it

	coordinamento				
3 consulenti esterni (1/4 di tempo)	Consulenza rispetto alle attività del gruppo tecnico di coordinamento sui temi specifici Scrittura di documenti Organizzazione del convegno	30.000	30.000		
Beni e servizi					
Outsourcing	Organizzazione convegno Consulenza grafica Spese tipografiche	50.000			
Missioni					
	Organizzazione riunioni Funzionamento dei gruppi di lavoro Partecipazione a convegni nazionali e internazionali	20.000	40.000		
Spese generali					
Trasferimento alle regioni	Finanziamento progetti regionali nell'ambito del Programma Nazionale Guadagnare Salute Adolescenti	-------	1.500.000		
Totale		350.000	1.650.000		2.000.000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato C.

SCHEDE DI PROGETTO

Area tematica Uso di sostanze

Titolo	**Fuoriposto – Safe Night** Progetto capofila della Rete Regionale Veneta "Safe Night" – Coordinamento Veneto degli Interventi di Prevenzione Selettiva nei luoghi del divertimento e dell'intrattenimento tramite l'utilizzo di Unità Mobili.
Obiettivo generale	prevenzione del consumo di sostanze nei luoghi del divertimento e dell'intrattenimento
Obiettivi specifici	creare una rete operativa di interventi di prevenzione selettiva nei luoghi del divertimento e dell'intrattenimento per l'adozione di una metodologia di lavoro condivisa e ripetibile. agganciare e avviare relazioni significative con il target. raccogliere e condividere dati relativi al consumo, allo stile del divertimento e al nomadismo notturno. elaborare strategie e contenuti di marketing sociale.
Destinatari	finali: adolescenti e giovani (> 14 anni) intermedi: associazioni di categorie degli esercenti (Ascom, FiPe, SILB, ...), associazioni sportive, scuole guida, ecc.
Azioni	studio e analisi del territorio di riferimento. individuazione e formazione dell'equipe operativa. individuazione e formazione degli operatori pari attraverso lezioni frontali, gruppi di discussione, attività di formazione sul campo con operatori tutor, riflessione periodica sulle pratiche attivate. individuazione e selezione dei luoghi di intervento con il coinvolgimento attivo dei gestori dei locali e/o gli organizzatori degli eventi pubblici. raccolta, condivisione (con supporto telematico) ed elaborazione dei dati raccolti durante gli interventi.
Standard minimi di adesione	formazione iniziale e periodica degli operatori (organici e volontari). costituzione di una equipe operativa multidisciplinare stabile. adozione di strumenti di prevenzione (etilometro e piCOmetro) ed utilizzo secondo le linee guida pubblicate e disponibili online all'indirizzo web www.fuoriposto.it. adozione dello strumento della Go-Card secondo le indicazioni contenute nel sito web www.fuoriposto.it e www.go-card.org. almeno 1 presenza settimanale nei luoghi del divertimento e dell'intrattenimento durante i mesi di maggiore attività. adesione ad un Coordinamento inter-regionale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area tematica Uso di sostanze

Titolo	**Unplugged** Programma di prevenzione scolastica dell'uso di sostanze di comprovata efficacia nel ridurre il fumo di sigarette, il consumo di alcol e l'uso di droghe
Obiettivo generale	prevenzione del consumo di sostanze in ambito scolastico attraverso il potenziamento della abilità personali
Obiettivi specifici	favorire e consolidare il rafforzamento delle competenze interpersonali sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali modificare le errate convinzioni sulla diffusione e accettazione sociale dell'uso di sostanze aumentare le conoscenze sui rischi connessi all'uso di sostanze
Destinatari	finali: ragazzi e ragazze frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di I grado o il primo anno della scuola secondaria di II grado intermedi: operatori socio-sanitari e insegnanti
Azioni	formazione dei formatori (operatori socio-sanitari) e degli insegnanti a livello locale applicazione del programma da parte degli insegnanti in classe monitoraggio e valutazione dell'intervento
Standard minimi di adesione	costituzione di una o più equipe operative per Regione, ciascuna costituita da almeno 2 – 3 operatori provenienti dai servizi coinvolti nella prevenzione delle dipendenze e nella promozione della salute. Gli operatori dell'equipe operativa riceveranno la formazione dal National team *Unplugged* dell'OED per poter diventare Local trainers *Unplugged* e formare gli insegnanti del proprio territorio. Ad uno degli operatori verrà richiesto di assumere un ruolo organizzativo, per gestire i contatti con le scuole, in costante riferimento con il National team *Unplugged* dell'OED. ogni equipe operativa dovrà impegnarsi ad attivare almeno 3 - 4 corsi di formazione per insegnanti (preferibilmente delle classi terze della scuola secondaria di primo grado oppure delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado) l'implementazione a livello locale si propone come obiettivo di raggiungere almeno il 10% delle classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio regionale l'equipe operativa dovrà inoltre assicurare l'help desk agli insegnanti durante l'applicazione di *Unplugged* in classe, il monitoraggio delle attività di formazione (in termini di corsi attivati, insegnanti formati e studenti raggiunti dall'intervento) e una comunicazione costante con il gruppo formazione *Unplugged* dell'OED.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area tematica Incidenti Stradali

Titolo	Insieme per la sicurezza. Moltiplichiamo le azioni preventive.
Obiettivi generali	diffondere la cultura della sicurezza alla guida attraverso la riduzione di comportamenti a rischio (consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, eccesso di velocità, non uso di dispositivi di sicurezza, stanchezza, ecc.). progettare e organizzare interventi di prevenzione degli incidenti stradali in contesti aggregativi (luoghi del divertimento) ed educativi/formativi (autoscuole, scuole in occasione dei corsi per l'acquisizione del patentino per la guida del ciclomotore, ecc.).
Obiettivi specifici	individuare i "*moltiplicatori dell'azione preventiva*" che operano in contesti del divertimento (associazioni del soccorso, Forze dell'Ordine, peer educator, gestori di locali e di eventi, ad es. sagre, festival, eventi sportivi). individuare i "*moltiplicatori dell'azione preventiva*" che operano in contesti educativi/formativi (insegnanti di autoscuola, Forze dell'Ordine, insegnanti patentino, peer educator, etc). sensibilizzare, informare e formare i "*moltiplicatori dell'azione preventiva*". favorire l'individuazione di strategie comunicative adeguate per agire sulla percezione del rischio e sull'aumento della consapevolezza nel target finale. creare alleanze al fine di costruire una rete territoriale tra operatori della sanità e moltiplicatori dell'azione preventiva. sensibilizzare e informare guidatori e utilizzatori della strada (passeggeri) sui comportamenti a rischio alla guida (guida sotto l'effetto di sostanze, eccesso di velocità, non uso di dispositivi di sicurezza, stanchezza, uso del telefono, etc). favorire la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione nei luoghi del divertimento.
Destinatari	finali: giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni intermedi: moltiplicatori dell'azione preventiva
Azioni	costituzione gruppo di coordinamento. costruzione di alleanze formazione dei moltiplicatori dell'azione preventiva costituzione di equipe operative realizzazione azioni di prevenzione nei contesti formativi e del divertimento
Standard minimi di adesione	n.1 corso di formazione rivolto a chi opera nei contesti educativi n. 1 corso di formazione rivolto a chi opera nei contesti del divertimento n. 1 équipe operativa che opera nei luoghi del divertimento (operatori, volontari, peer, ecc) al fine di realizzare interventi di sensibilizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area tematica Sessualità

Titolo	Peer education e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili
Obiettivo generale	informare e sensibilizzare gli adolescenti sulle infezioni sessualmente trasmissibili attraverso un intervento di educazione tra pari in ambito scolastico
Obiettivi specifici	favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle azioni di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. promuovere la partecipazione degli studenti nell'ambito scolastico. favorire lo sviluppo delle abilità personali. organizzare iniziative di promozione della salute tra pari. promuovere la collaborazione tra adulti e giovani sui temi della promozione della salute e tra varie istituzioni.
Destinatari	intermedi: ragazzi/e di età compresa tra i 15 e i 17 anni finali: studenti di scuola secondaria di II grado
Azioni	costituzione gruppo di coordinamento individuazione dei *peer educators* (promotori di salute) formazione degli insegnanti formazione dei peer progettazione dell'intervento tra pari realizzazione dell' intervento tra pari in classe valutazione
Standard minimi di adesione	1 gruppo di coordinamento interistituzionale (ASL, scuola, privato sociale, ecc.) composto da almeno un referente per ogni settore 1 gruppo di peer educator composto da almeno 15-20 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni 1 corso di formazione destinato ai peer educator di almeno 5 incontri 1 intervento tra pari condotto dai peer educator in almeno 20 classi oppure il coinvolgimento dei pari in attività informali (almeno 400 ragazzi) elaborazione di un piano di valutazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area tematica Alimentazione e attività fisica

Titolo	Progetto di promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana
Obiettivo generale	promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana negli adolescenti
Obiettivi specifici	informare e sensibilizzare gli adolescenti sull'attività fisica e l'alimentazione sana sensibilizzare insegnanti e genitori sull'attività fisica e l'alimentazione sana creare occasioni di promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana in adolescenza dentro e fuori il contesto scolastico creare una rete locale di promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana
Destinatari	finali: studenti delle scuole secondarie superiori intermedi: insegnanti, genitori, operatori ASL, adulti significativi
Azioni	formazione dei formatori (operatori ASL) costituzione gruppo di coordinamento coinvolgimento delle scuole e di altre agenzie educative e formative formazione degli insegnanti coinvolgimento dei genitori progettazione intervento educativo e materiali didattici realizzazione intervento educativo in classe progettazione e realizzazione evento conclusivo monitoraggio e valutazione dell'intervento
Standard minimi di adesione	avviare a livello locale interventi multicomponenti (informativo + comportamentale + ambientale) in cui siano affrontate sia l'attività fisica che l'alimentazione sana coinvolgere più servizi all'interno della medesima ASL coinvolgere le realtà territoriali impegnate nella promozione dell'attività fisica e dell'alimentazione sana coinvolgere due o più categorie di adulti significativi investire sulla formazione e sull'accompagnamento degli insegnanti progettare il piano di valutazione dell'intervento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area tematica Benessere psico - fisico

Titolo	Peer to Peer
Obiettivo generale	promozione del benessere sociale ed emotivo e sviluppo dell'empowerment in adolescenza attraverso un intervento di educazione tra pari
Obiettivi specifici	promuovere il protagonismo degli adolescenti nella costruzione e realizzazione di un percorso nel gruppo dei pari all'interno del contesto scolastico attraverso la metodologia della educazione tra pari, promovendo lo sviluppo delle competenze psicosociali (Life Skills) e migliorando il benessere relazionale degli adolescenti. favorire un'interazione e una ricerca di integrazione tra le competenze e le conoscenze del mondo adulto e le esperienze comunicative ed emotive degli adolescenti. aumentare nei ragazzi il livello di consapevolezza sulle strategie relative alla propria salute.
Destinatari	intermedi: ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni finali: studenti delle scuole secondarie di II grado
Azioni	creazione gruppo di coordinamento coinvolgimento delle scuole individuazione e reclutamento dei peer educator formazione dei peer educator progettazione degli interventi tra pari realizzazione degli interventi tra pari nelle classi monitoraggio e valutazione
Standard minimi di adesione	coinvolgimento di almeno due Enti e/o Istituzioni (es. ASL + Ente locale, ASL + terzo settore, ecc.) gruppo di lavoro multidisciplinare composto da almeno due figure professionali diverse (es. psicologo + educatore professionale, psicologo + medico, ecc.) esperti su tematiche inerenti gli adolescenti durata di almeno 2 anni coinvolgimento di almeno una scuola secondaria di II grado ubicata nel territorio di competenza dell'ASL e di 3 insegnanti referenti inserimento del progetto Peer to Peer nel POF della scuola coinvolta co-progettazione delle attività da parte dei ragazzi/e

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area tematica Benessere psico - fisico

Titolo	Luoghi di Prevenzione
Obiettivo generale	promozione della salute e del benessere negli adolescenti attraverso un laboratorio didattico interattivo
Obiettivi specifici	favorire negli adolescenti un cambiamento di atteggiamento e di comportamento in tema di stile di vita e benessere promuovere il potenziamento delle life skills formare gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari all'uso di metodologie e tecniche didattiche interattive per la promozione della salute sperimentare approcci innovativi per la gestione del cambiamento degli stili di vita
Destinatari	intermedi: operatori ASL, insegnanti finali: studenti di scuola secondaria di II grado
Azioni	creazione del gruppo di coordinamento coinvolgimento delle scuole formazione degli insegnanti e degli operatori sulle metodologie didattiche interattive sperimentazione di un laboratorio didattico interattivo sui temi della salute con gli studenti monitoraggio e valutazione
Standard minimi di adesione	stesura di un protocollo d'intesa tra ASL, Comune, CSA, associazioni del territorio, ecc. (minimo 3 enti coinvolti) adesione a una carta di intenti per la promozione della salute in adolescenza da parte delle scuole (e degli altri enti coinvolti nel protocollo di intesa) e suo inserimento nel POF con approvazione dal parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto sperimentazione del programma Luoghi di Prevenzione e inserimento delle tecniche interattive con almeno due gruppi di destinatari scelti tra operatori sanitari, docenti e studenti realizzazione di un modulo formativo o operativo supportato da tecniche interattive per ognuno dei tre gruppi di destinatari

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato 2)

Regione	Aree tematiche							n. progetti per Regione	finanziamento totale	60% in acconto	40% a consuntivo
	Uso sostanze		Incidenti stradali	Sessualità	Alimentazione e Attività fisica	Benessere psicofisico					
	Unplugged	Fuoriposto	Insieme x la sicurezza	Peer education - prevenzione delle IST	Promozione attività fisica corretta alimentazione	Peer-to-peer	Luoghi di prevenzione				
Piemonte	X	X	X	X	X	X		6	€ 128.571,43	€ 77.142,86	€ 51.428,57
Valle d'Aosta	X			X				2	€ 42.857,14	€ 25.714,29	€ 17.142,86
Liguria	X		X	X	X	X		5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Lombardia	X		X					2	€ 42.857,14	€ 25.714,29	€ 17.142,86
Veneto				X	X			2	€ 42.857,14	€ 25.714,29	€ 17.142,86
Friuli Venezia Giulia	X		X	X	X		X	5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Provincia di Trento	X			X	X	X		4	€ 85.714,29	€ 51.428,57	€ 34.285,71
Emilia Romagna				X	X	X		3	€ 64.285,71	€ 38.571,43	€ 25.714,29
Toscana	X		X		X	X		4	€ 85.714,29	€ 51.428,57	€ 34.285,71
Marche	X		X	X	X		X	5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Umbria			X					1	€ 21.428,57	€ 12.857,14	€ 8.571,43
Lazio	X							1	€ 21.428,57	€ 12.857,14	€ 8.571,43
Abruzzo	X		X	X	X	X		5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Molise	X		X	X	X	X		5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Basilicata					X			1	€ 21.428,57	€ 12.857,14	€ 8.571,43
Puglia	X	X	X	X	X			5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Campania		X	X	X	X	X		5	€ 107.142,86	€ 64.285,71	€ 42.857,14
Calabria	X		X	X	X	X	X	6	€ 128.571,43	€ 77.142,86	€ 51.428,57
Sicilia				X				1	€ 21.428,57	€ 12.857,14	€ 8.571,43
Sardegna				X	X			2	€ 42.857,14	€ 25.714,29	€ 17.142,86
Totale	13	3	12	15	15	9	3	70	€ 1.500.000,00	€ 900.000,00	€ 600.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 756 del 12/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER I TRAPIANTI DELLA REGIONE CAMPANIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che l'incremento delle donazioni registrato in regione Campania negli ultimi dieci anni ha comportato una correlata crescita del numero dei trapianti di cuore, fegato e rene, consentendo una riduzione progressiva della spesa storicamente registrata per la migrazione sanitaria per tali interventi verso altre regioni e verso l'estero;
b. che, tuttavia, in Campania il livello di donazioni di organi non ha subito un corrispondente incremento, mediamente attestato al di sotto della media nazionale; i dati al 30/9/2010 della Campania, confrontati con quelli del 2009, segnano una riduzione del numero dei donatori segnalati per milione di popolazione (27,5 PMP del 2009 contro 21,6 PMP del 2010) a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli nelle altre regioni; analoga situazione si registra per i donatori effettivi il cui numero per milioni di popolazione, per il 2010, si attesta a 9 PMP contro i 12,7 PMP del 2009 (fonte: Sistema Informativo Trapianti del Centro Nazionale Trapianti);
c. che il forte disallineamento tra domanda di trapianti e numero di organi disponibili fa sì che la spesa per i trapianti effettuati fuori regione rimanga ancora considerevole, pur disponendo di professionalità eccellenti e di strutture regionali all'avanguardia;

CONSIDERATO:

a. che i trapianti di organo, che rappresentano a tutti gli effetti livelli essenziali di assistenza (LEA), si configurano quali attività di alta specializzazione, con costi elevati in considerazione delle specifiche professionalità e degli investimenti tecnologici richiesti;
b. che, pertanto, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza in termini di efficacia e di efficienza e, quindi, implementare il livello di donazioni di organi occorre assumere le opportune misure, di seguito elencate:
   b.1 razionalizzazione della rete trapiantologica con concentrazione delle attività per consentire l'utilizzo integrato del personale in centri che svolgano attività di trapianto anche riferiti a più organi; corrispondente riduzione della duplicazione di investimenti quale conseguenza della plurilocalizzazione dei centri dedicati a tali attività;
   b.2 attuazione di programmi atti a favorire, da un lato, lo sviluppo delle donazioni di organi, di midollo e di tessuto, al fine di consentire, da un lato, un progressivo allineamento della domanda di trapianti al numero degli organi disponibili e, dall'altro, l'incremento delle attività di trapianto intesa sia in termini di interventi effettuati, sia di tipologie di organi impiantabili;
   b.3 consequenziale riduzione del fenomeno della migrazione sanitaria extra regionale per l'esecuzione di detti interventi e per il follow up;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare un nuovo modello organizzativo con il fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a. potenziare le strutture per i prelievi d'organo, con interventi di ordine strutturale, tecnologico ed organizzativo degli attuali centri di rianimazione, dando priorità alle strutture presenti negli ospedali dotati anche di reparto e di pronto soccorso neurochirurgico;
b. definire una rete regionale delle strutture deputate alle attività di prelievo e di trapianto sia di organo che di tessuto, con la formazione di una rete che assicuri la disponibilità di posti letto di rianimazione occupati da pazienti con problemi di assistenza assistita respiratoria o neurologica, anche attraverso l'utilizzo di centri di riabilitazione specifici;
c. promuovere iniziative atte a favorire la formazione di una più ampia coscienza della donazione tra la popolazione e tra gli operatori sanitari;

d. adeguare le strutture organizzative ed operative dei Centri trapianti al fine di consentire alla regione il massimo impiego delle strutture dedicate;

RITENUTO di istituire, per il perseguimento dei suddetti obiettivi generali, un Comitato Scientifico con il compito di supportare la competente Area generale di coordinamento nelle seguenti materie:

- elaborazione di programmi di donazione, prelievo e trapianto di organi;
- definizione della rete regionale delle strutture deputate alle attività di trapianto e di prelievo;
- elaborazione di campagne di sensibilizzazione per stimolare le attività di donazione;
- predisposizione dei programmi di formazione per gli operatori del settore;
- programmazione degli interventi strutturali, tecnologici ed organizzativi per il potenziamento delle strutture dei prelievi e dei centri trapianto;
- consulenza scientifica su altre problematiche riferite ai trapianti individuate dall'Assessore alla Sanità;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

1. di istituire il Comitato Tecnico Scientifico per i Trapianti della Regione Campania con il compito di supportare la competente Area Generale di Coordinamento nelle seguenti materie:
   1.1 elaborazione di programmi di donazione, prelievo e trapianto di organi;
   1.2 definizione della rete regionale delle strutture deputate alle attività di trapianto e di prelievo;
   1.3 elaborazione di campagne di sensibilizzazione per stimolare le attività di donazione;
   1.4 predisposizione dei programmi di formazione per gli operatori del settore;
   1.5 programmazione degli interventi strutturali, tecnologici ed organizzativi per il potenziamento delle strutture dei prelievi e dei centri trapianto;
   1.6 consulenza scientifica su altre problematiche riferite ai trapianti individuate dall'Assessore alla Sanità;

2. di stabilire che il Comitato avrà la seguente composizione:

   - il Coordinatore dell'A.G.C. "Assistenza Sanitaria";
   - i Direttori delle Strutture Complesse dei centri di trapianto d'organo regionali;
   - il Responsabile del Coordinamento Regionale dei Trapianti (CRT) di cui all'art. 11 della legge n. 91/1999;
   - n. 4 Coordinatori locali di cui all'art. 12 della legge n 91/1999;
   - un Funzionario regionale del Settore Assistenza Sanitaria dell'AGC 20, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti del Comitato, prevedendone la durata in un triennio dalla data di adozione del relativo provvedimento; il Presidente del Comitato è individuato tra i Direttori delle Strutture Complesse del centri trapianto;

4. di inviare il presente provvedimento all'AGC "Assistenza Sanitaria", per quanto di competenza e al BURC per la pubblicazione.

Delibera della Giunta Regionale n. 755 del 12/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 3 Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente 'deboli'

Oggetto dell'Atto:

DGRC N. 474 DEL 25.03.2010 "LEGGE 284/97. ISTITUZIONE CENTRI PER LA RIABILITAZIONE E L'EDUCAZIONE VISIVA A FAVORE DI CITTADINI CAMPANI CIECHI PLURIMINORATI. INDIRIZZI PROGRAMMATICI." PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 7 E SS. L. 241/90 E S.M.I. E CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE EX DGRC N. 533 DEL 02.07.2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a. con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali "*nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto*", ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
b. con l'indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta Regionale "*sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente […] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
c. in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottate, tra le altre, deliberazioni di Giunta Regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione, anche alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono "*di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in* prorogatio" (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);
d. con DGRC n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale nel periodo antecedente le elezioni, è stata annullata la delibera n. 125 del 15 febbraio 2010;
e. con delibera n. 533 del 02/07/2010 avente ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
   - *attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;*
   - *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;*
   - *incaricare il coordinatore dell'A.G.C.1 di trasmettere immediatamente il presente provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
   - *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.*
f. tra gli atti deliberativi sospesi dalla citata delibera di Giunta n. 533 è compresa la deliberazione n. 474 del 25/03/2010, avente ad oggetto: "*Legge 284/97. Istituzione Centri per la riabilitazione e l'educazione visiva a favore di cittadini campani ciechi pluriminorati. Indirizzi programmatici*" pubblicata sul BURC n. 28 del 12/04/2010;

CONSIDERATO che:

a. in attuazione del disposto della DGRC n. 533 del 02/07/2010, il Settore Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli dell'AGC 20, con nota n. 618734 del 20/07/2010, ha dato formale avvio al procedimento suddetto;
b. la nota sopra richiamata è stata regolarmente notificata agli originari destinatari della DGRC 474/10 ossia il Direttore Generale della Seconda Università di Napoli, il Commissario Straordinario dell'ASL Avellino, il Direttore Generale dell'A.O. "G. Rummo" di Benevento e al Direttore Generale dell'A.O. "San Sebastiano" di Caserta;
c. che, all'esito del procedimento avviato, non risultano pervenute osservazioni da parte dei destinatari;

d. il competente Settore dell'A.G.C. 20 ha proceduto all'esame istruttorio effettuando, così come prevede la citata D.G.R. n. 533/2010, le opportune verifiche amministrativo contabili in ordine alla compatibilità ed alla coerenza degli adottandi provvedimenti di autotutela con il piano di rientro di cui all'art.14 co. 22 d.l. 31 maggio 2010 n.78 e con la programmazione dei fondi FERS 2007-2013;
e. in merito alla compatibilità con il piano di rientro di cui all'art. 14, comma 22, del D.L. n.78/2010, il comma 4 dell'art.77-ter del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n. 133, esclude , dal complesso delle spese finali, tra l'altro, quelle per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore. Il capitolo 7010 della U.P.B. 4.15.38, dal quale prelevare le risorse necessarie è un capitolo di spesa sanitaria e, pertanto, non soggetto ai vincoli del patto di stabilità; difatti, la Giunta Regionale, nel rideterminare il tetto programmatico di spesa soggetto a patto di stabilità interno, con deliberazione n. 501 del 11/06/2010 ha escluso i capitoli assegnati all' Area 20;
f. il finanziamento non rientra nella programmazione dei fondi FERS 2007 - 2013;

RILEVATO che dal suddetto esame istruttorio è emerso quanto segue:

a. il Settore Fasce Deboli con nota del 05/11/2008 prot. n. 2008.0920842 ha invitato le Aziende Sanitarie della Regione, privi di riferimenti specialistici pubblici in materia, a presentare proposte per l'istituzione di centri di riabilitazione per l'educazione visiva a favore di cittadini campani ciechi pluriminorati;
b. all'esito dell'invito rivolto hanno presentato progetti per l'istituzione dei suddetti Centri le seguenti Aziende:
   - l'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano di Caserta, con nota acquisita agli atti in data 21/12/2009 prot. n. 2009.1103788;
   - l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, con nota acquisita agli atti in data 11/11/2009 prot. n. 2009.0976245;
   - la Azienda Sanitaria Locale Avellino (già ex ASL AV 2), con nota acquisita agli atti in data 19/11/2009 prot. n. 2009.1001034;
c. la Regione Campania ha ricevuto finanziamenti dallo Stato, vincolati per il raggiungimento delle finalità disciplinate dalla L. 284/97 art. 2 comma 1), per un importo complessivo di € 1.478.002,08;
d. il Ministero della Salute ha attivato un sistema di monitoraggio teso alla rilevazione dello stato di attuazione dei finanziamenti erogati alle Regioni invitandole nel contempo ad accelerare le procedure di avvio delle attività previste dalla Legge al fine di evitare la mancata erogazione annuale del relativo fondo dedicato;
e. contemporaneamente, con i fondi relativi alle precedenti annualità, è stato realizzato, con risultati positivi, un programma di rilevanza regionale in materia con la Seconda Università di Napoli "Dipartimento di Oftalmologia", per la riconosciuta esperienza scientifica;
f. con deliberazione n. 474 del 25/3/2010, la Giunta regionale ha approvato i progetti presentati all'esito della procedura di manifestazione di interesse, avviata dal competente Settore regionale, che ha visto coinvolte tutte le Aziende Sanitarie della Regione Campania;

RITENUTO:

a. che risulta necessario potenziare il sistema di offerta pubblico per assicurare il diritto alla salute ed all'inclusione sociale dei ciechi pluriminorati e l'appropriatezza delle prestazioni;
b. che le iniziative approvate con la delibera n. 474 del 25/03/2010, finanziate con fondi statali a destinazione vincolata, corrispondono alle finalità suindicate;
c. che, pertanto, sussiste l'interesse pubblico all'attuazione dei progetti approvati con la suindicata deliberazione;

RAVVISATO

- che, per quanto esposto, non ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela in merito all'indicata deliberazione n. 474 del 25/03/2010;

VISTI:

- la L. n. 241/90 e smi;
- la L. n. 284/97;
- il Decreto del Ministero della Sanità del 18/12/1997;
- il DL n. 78/10;
- la DGRC n. 125/10;
- la DGRC n. 474/10;
- la DGRC n. 497/10;
- la DGRC n. 501/10;
- la DGRC n. 533/10;
- il DPGR n. 109/10;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati:

1. di prendere atto che, a conclusione dell'iter del procedimento istruttorio attivato ai sensi della deliberazione di Giunta n. 533 del 2/7/10 risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 474 del 25/03/2010 e che permane l'interesse pubblico concreto ad assicurare l'attivazione di un sistema di offerta pubblica che garantisca l'appropriatezza delle prestazioni e il diritto alla salute ed all'inclusione sociale dei ciechi pluriminorati;

2. di prendere, altresì, atto che, per l'effetto, cessa la sospensione dell'efficacia della DGRC n. 474/10;

3. di incaricare il Dirigente del Settore 03 dell'AGC 20 dell'adozione degli atti consequenziali;

4. di trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;

5. inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.

REGIONE CAMPANIA

Decreto Presidente Giunta n. 209 del 16/11/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO UNICO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DI AZIENDE SANITARIE ED AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA, NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 180 DEL 02/11/2010.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:
che la Giunta regionale con deliberazione n. 575 del 02/08/2010 ha approvato "Avviso di selezione per l'istituzione dell'Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania ;

che la citata deliberazione ha demandato al Presidente della Giunta regionale la costituzione di una Commissione con il compito di accertare, alla stregua di quanto previsto dall'avviso pubblico de quo, il possesso dei requisiti, la tempestività e la completezza della domanda da parte degli aspiranti e di formulare la proposta di elenco da approvare con successiva delibera della Giunta regionale;

che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 180 del 2/11/2010 è stata costituita la Commissione formata da cinque componenti individuati tra Dirigenti regionali, Dirigenti A.R.SAN. e docenti universitari e per l'effetto, sono stati nominati:

Presidente
Avv. Maria D'Elia – Coordinatore dell'A.G.C. 04 "Avvocatura";
Componenti
Avv. Antonio Postiglione Dirigente del Settore 03 "Gestione ruolo del Personale" dell'A.G:C. n. 19 "Piano Sanitario"; Dr. Giuseppe Longo Dirigente Medico A.R.San.: Prof.ssa Renata Spagnuolo Vigorita, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; Prof. Antonio Ricciardi, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Calabria;

CONSIDERATO
Che il rilevante numero di domande di partecipazione pervenute rende opportuno integrare la Commissione con un ulteriore componente dotato di specifica professionalità;

Visto il curriculum professionale

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di integrare il numero dei componenti della Commissione, istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 2/11/2010, per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'inserimento nell'Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania, elevandone il numero da cinque a sei;
2. di nominare, per l'effetto, l'Avv. Francesco Lanocita, nato a Salerno il 25/10/1953, quale ulteriore componente della Commissione stessa ;
3. di stabilire che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, salvo il diritto per i componenti esterni, al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti all'incarico conferito;

4. di subordinare, per i componenti esterni all'Amministrazione, l'efficacia delle nomine all'accertamento sull'insussistenza di eventuale cause di incompatibilità e di cumulo degli incarichi ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 1996 , n. 17 e s.m.i. e dell'art. 2 della L.R. 1/2007;
5. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 del vigente Statuto Regionale;
6. di inviare il presente decreto all'A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale per quanto di competenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Caldoro

REGIONE CAMPANIA

Decreto Presidente Giunta n. 208 del 12/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 746 DEL 02.11.2010 - SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

a) che la legge 18.5.1989, n. 183, come modificata con D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, ha regolamentato la materia della difesa del suolo;
b) che la legge regionale 7.02.1994, n. 8, ha disciplinato la specifica materia della difesa del suolo in Campania con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;
c) che con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 663 del 19 maggio 2006, concernente: "Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino", è stata garantita, in attesa della emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio regionale;
d) che con l'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, correttivo del D. Lgs. n. 152/2006, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, sono state prorogate le funzioni delle Autorità di Bacino di cui alla legge 183/89, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 152/06;

CONSIDERATO

a) che, con Deliberazione n. 226 del 01 febbraio 2008, la Giunta Regionale ha deliberato di commissariare l'organo Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele e di nominare il dott. Eugenio Aveta, Dirigente della Giunta Regionale della Campania, quale Commissario Straordinario per l'esercizio delle funzioni che rientrano nella competenza del Segretario Generale;
b) che il Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 226/2008, con nota n. 2633 del 23.9.2010, ha rassegnato le proprie dimissioni per la difficoltà di continuare ad assicurare la necessaria continuità alle funzioni commissariali;
c) che il Segretario Generale, nella configurazione legislativa dell'assetto organizzativo dell'Autorità di Bacino, è l'organo monocratico che assicura gli adempimenti essenziali per il funzionamento complessivo della struttura e componente necessario per il funzionamento degli altri organi e, in particolare, del Comitato tecnico, che presiede, e del Comitato Istituzionale alle cui riunioni partecipa con diritto di voto;
d) che la mancanza del Segretario Generale pregiudica la funzionalità dell'Autorità di Bacino risultando compromesso anche il normale funzionamento di tutti gli organi che la compongono, essendo il Segretario Generale membro di ciascuno di essi;
e) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 02.11.2010 è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, per l'esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del Segretario Generale, in sostituzione del dimissionario dott. Eugenio Aveta, l'ing. Pasquale Marrazzo, nato a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) il 27.04.1949, codice fiscale MRRPQL49D27I317W, il quale ha fornito dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità, di cui alle leggi statali e regionali, ed il cui curriculum evidenzia il possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione di legge;
f) che, con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2010, le Aree Generali di Coordinamento 01 Gabinetto del Presidente e 15 Lavori Pubblici, sono state demandate per l'attuazione di quanto deliberato;
g) che sussistono i presupposti di necessità ed urgenza per provvedere alla sostituzione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, determinati dall'esigenza di assicurare la continuità della gestione commissariale;

RITENUTO necessario ed urgente procedere alla sostituzione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele;

PRESO ATTO

a) che con nota dell'A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, prot. 0899421 del 10.11.2010, è stata incaricata l'A.G.C. 15 Lavori Pubblici ad approntare, per competenza, gli atti consequenziali alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2010, per consentire l'esercizio delle funzioni del Commissario Straordinario;
b) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11186 del 30.12.1997 è stato approvato lo schema di contratto del Segretario Generale delle Autorità di Bacino di cui alla L.R. 8/94;

VISTO

- la Legge n. 183/1989;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la Legge n. 13/2009;
- la L.R. n. 8/1994;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11186/1997;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 226/2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2010;

SU conforme proposta dell'Assessore delegato alla Difesa del Suolo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

DECRETA

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di sostituire il Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, già nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 226/2008, per effetto delle dimissioni dallo stesso rassegnate;
2. di nominare, in conformità della Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2010, l'ing. Pasquale Marrazzo, nato a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) il 27-04-1949, codice fiscale MRRPQL49D27I317W, quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele per l'esercizio delle che rientrano nelle competenze del Segretario Generale;
3. di stabilire che la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele ha scadenza alla data del 31 dicembre 2011, eventualmente prorogabile, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata in caso di ricostituzione dell'organo ordinario ovvero di soppressione e/o riorganizzazione delle Autorità di Bacino;
4. di immettere il nominato Commissario Straordinario nelle proprie funzioni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di riconoscere allo stesso il medesimo trattamento economico previsto per i Segretari Generali delle Autorità di Bacino, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 11186/1997;
6. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del vigente Statuto Regionale;
7. di inviare, altresì, il presente provvedimento all'Assessore alla Difesa del Suolo, alle Aree Generali di Coordinamento 01 Gabinetto del Presidente e 15 Lavori Pubblici, al Settore Difesa del Suolo, all'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore Stampa e Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Caldoro

Decreto Presidente Giunta n. 210 del 18/11/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA (PSR) 2007-2013 - COORDINATORE A.G.C. 11

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a) la Commissione UE con Decisione C(2010)1261 del 2 marzo 2010, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013, modificando la precedente Decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;
b) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea innanzi indicata;
c) il Programma di sviluppo rurale al Capitolo 11 "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili", prevede, al paragrafo 11 .1.1., che: l'Autorità di Gestione del PSR è il Presidente della Giunta Regionale che, per fini di snellezza ed efficienza operativa, può delegarne la responsabilità e le funzioni al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

CONSIDERATO che con DPGR n 66 del 13/03/2008 è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013 il Coordinatore pro-tempore dell'AGC 11 "Sviluppo attività Settore primario" dott. Giuseppe Allocca.

PRESO ATTO che con la D.G.R. 751 del 2 novembre 2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore pro-tempore dell'AGC 11 al Dr. Francesco Massaro;

RITENUTO opportuno, allo scopo di evitare soluzioni di continuità, delegare la funzione di responsabile dell'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell'AGC 11 "Sviluppo attività Settore primario";

VISTI

- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- la Decisione della Commissione Europea C(2010)1261 del 2 marzo 2010;
- la DGR n. 283 del 19 marzo 2010;
- il DPGR n 66 del 13/03/2008;
- la DGR n. 751 del 2 novembre 2010;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore AAGG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

per le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. di delegare, per tutta la durata dell'incarico di Coordinatore dell'A.G.C. n. 11, la responsabilità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013 al Dr. Francesco Massaro, che si avvarrà dell'assistenza dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario;
2. al Coordinatore pro-tempore dell'AGC 11, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007 -2013, è attribuita la responsabilità dell'efficace, efficiente e corretta. gestione e attuazione del Programma secondo quanto espressamente previsto dal PSR 2007–2013;
3. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, per le necessarie notifiche alle Strutture competenti, all'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e, al Settore BURC, per la pubblicazione.

CALDORO

Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

Prot. n. 3888/C del 15.11.2010

Ai Commissari Straordinari delle
Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori Generali delle
Aziende Ospedaliere

Ai Direttori Generali delle A.O.U.
- Federico II
- Seconda Università

Al Direttore Generale della
"Fondazione PASCALE"

Al Legale Rappresentante degli Enti:
- Villa Betania
- Fatebenefratelli di Napoli
- Fatebenefratelli di Benevento
- S. Maria della Pietà di Casoria

Al Direttore Generale dell'Agenzia
Sanitaria Regionale – Ar.San.

Al Legale Rappresentante dei
Centri Privati erogatori di:
- Assistenza Specialistica Ambulatoriale
- Assistenza Termale

Alle Associazioni di Categoria dei
Centri Privati erogatori di Assistenza
Specialistica Ambulatoriale e di Assistenza
Termale

Oggetto: Misure straordinarie di compartecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza termale e specialistica: chiarimenti in ordine all'applicazione dei decreti n. 50 e n. 53 del 27 settembre 2010

I decreti commissariali n. 50 e n. 53 del 27 settembre 2010, pubblicati sul BURC n. 66 del 4 ottobre 2010, hanno istituito con decorrenza dal primo ottobre 2010 e fino al 31 dicembre 2011 misure straordinarie di compartecipazione dei cittadini utenti alla spesa sanitaria, rispettivamente, per l'assistenza termale e per l'assistenza specialistica ambulatoriale.

L'adozione di tali misure si è resa necessaria per sostenere gli impegni di riduzione dei costi assunti dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, accompagnando con misure straordinarie e – si auspica – temporanee, l'attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

Ai fini dell'attuazione di tali misure si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Esenzione dalla compartecipazione introdotta dai decreti n. 50 e n. 53/2010

L'uniforme applicazione del regime di esenzioni su tutto il territorio regionale costituisce il presupposto imprescindibile per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria), che si pone l'obiettivo di realizzare un sistema informativo delle prescrizioni mediche, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria, nonché la verifica dell'appropriatezza prescrittiva, attraverso la rilevazione dei dati delle ricette mediche relative alla farmaceutica e specialistica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È per tale ragione che è assolutamente necessario che tutte le Aziende si attengano alle presenti indicazioni, revocando eventuali disposizioni in contrasto impartite al riguardo. È opportuno inoltre precisare che i Decreti Commissariali non hanno apportato alcuna modifica al sistema di compartecipazione alla spesa vigente in regione, ma hanno solo introdotto quote aggiuntive che variano in relazione al codice di esenzione.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno disponibile. **Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.** Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). **La verifica della permanenza della condizione reddituale che determina l'esenzione è annuale.**

Per la definizione di "*stato di disoccupazione*" finalizzata al rilascio del cod. E02, si fa rinvio alle norme dettate dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., riferendosi alla condizione del soggetto già occupato ed attualmente privo di relazione di impiego, che sia "*immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti*" (Centri per l'impiego). Tale stato, nelle more della piena disponibilità delle funzionalità del Sistema Informativo Lavoro,

- va autocertificato dall'assistito, assumendo il contestuale impegno a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
- verificato dall'Azienda Sanitaria Locale presso i servizi competenti (Centri per l'impiego).

Sul contenuto delle autocertificazioni, per reddito e/o stato di disoccupazione, le Aziende Sanitarie Locali operano i controlli, ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da concludersi entro 6 mesi dal momento in cui sono resi disponibili i dati del Sistema Tessera Sanitaria (art. 1 comma 10 del DM 11.12.2009).

Il periodo di validità dell'esenzione codice E02 copre l'intero periodo di permanenza di tale condizione.

Le indicazioni di cui sopra - e quindi anche la procedura per accedere al riconoscimento del diritto all'esenzione - si applicano anche ai cittadini temporaneamente dimoranti che abbiano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

ottenuto l'iscrizione temporanea nell'elenco degli assistiti di una ASL della Regione Campania (intesa Stato-Regioni del 8.05.2003 rep. 1705).

1.1 Assistiti titolari di più codici di esenzione

Con i decreti in oggetto, si è stabilito:

a) l'introduzione, per gli assistiti non esenti, di una quota aggiuntiva fissa sulla ricetta pari ad € 10,00=, anche se ciò dovesse comportare il superamento dell'importo massimo previsto dalle misure di compartecipazione vigenti;
b) obbligo, per gli assistiti esenti secondo la normativa vigente, di pagare una quota fissa di € 5,00= a ricetta, ad esclusione delle categorie individuate nell'allegato n. 1 ai citati decreti.

Si chiarisce che nel caso in cui il medesimo assistito sia titolare di un codice di esenzione che lo esenti dal pagamento del ticket sulle prestazioni e sia, contemporaneamente, titolare del codice di esenzione E05 che lo esenta dal pagamento della quota fissa sulla ricetta, ha diritto di avvalersi di entrambi i benefici.

Si rappresenta, in proposito, che è in istruttoria e sarà resa disponibile a breve la nuova tabella dei codici di esenzioni della Regione Campania, per disciplinare tutte le possibili combinazioni di codici di esenzione. Nel frattempo, in caso di assistito titolare di codice di esenzione nazionale in abbinamento al codice E05, sulla ricetta dovrà essere riportato esclusivamente il codice di esenzione nazionale e l'erogatore dovrà conservare copia del tesserino di esenzione E05. Alle Aziende Sanitarie Locali spetta il compito di controllare la sussistenza del diritto dell'assistito all'esenzione dalla quota fissa tramite sistema Tessera Sanitaria.

1.2 Prestazioni ad accesso diretto

Le prestazioni ad accesso diretto erogate prevalentemente dai Consultori familiari delle UOMI e dagli ambulatori STP, ove presenti, e per le quali non è richiesta la ricetta del SSN, continuano ad essere erogate a carico del SSN. In mancanza della prescrizione SSN, non è previsto il versamento di alcuna quota fissa. Si rinvia per l'elenco di tali prestazioni alla circolare 545116 del 18.06.2007.

1.3 Prestazioni in assistenza domiciliare integrata

Trattasi di prestazioni erogate ai cittadini attivando i servizi territoriali. Il medico responsabile concorda con il MMG il progetto assistenziale domiciliare. Per tale ragione le prestazioni erogate in ADI non sono prescritte su ricetta del SSN ma attraverso un modulo di arruolamento. Di conseguenza non è previsto nemmeno il versamento della quota aggiuntiva.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

1.4 Prestazioni richieste dalle Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile

Come già chiarito in precedenti occasioni, le prestazioni richieste dalle Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile non sono esenti *ex se* dal ticket e, quindi, è dovuto anche il pagamento della quota fissa. Per quelle richieste in sede di verifica (cod. C07), invece, analogicamente che per tutti gli altri codici C, vi è esenzione dal ticket e pagamento di 5 euro.

1.5 Prestazioni per extracomunitari irregolari - STP (Codice X01)

Trattasi di codice residuale che fa riferimento alle prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, così come dettagliatamente descritte nella circolare dell'Assessorato Sanità Regione Campania n. 3857 del 20/02/2001, avente ad oggetto: "Circolare n. 5 del 24.3.2000 Ministero Sanità pubblicata su G.U. n. 126 dell'1.6.2000". In essa si precisa che l'extracomunitario irregolare, per accedere a tali prestazioni, può autocertificare la propria condizione di indigenza. In tal caso, quindi, tale autocertificazione riguarda anche il pagamento della quota aggiuntiva. Si rammenta tuttavia che le condizioni richieste sono che le prestazioni siano urgenti ed essenziali, e che l'extracomunitario sia irregolare. I cittadini extracomunitari in regola e, quindi, iscritti al SSR sono tenuti al pagamento del ticket e della quota aggiuntiva, a meno che non siano titolari di un altro codice di esenzione (per esempio, per maternità o patologia).

2. Debito informativo delle strutture erogatrici: tracciato record dei FILE C ed E

Per quanto riguarda i flussi informativi mensili che le strutture erogatrici conferiscono alle ASL (Sistema Informativo Regionale – Piattaforma ARSAN) relativi ai File C (specialistica ambulatoriale) ed al File E (assistenza termale) di cui alla DGRC n. 1200/2006 e s.m.i. (da ultimo: decreto dirigenziale n. 394 del 27/11/2009), che costituiscono debito informativo di tutte le strutture erogatrici di tali prestazioni sanitarie, si fa presente che è in corso di istruttoria la modifica dei tracciati record.

Fino a quando non saranno introdotti nuovi tracciati record, la compilazione dei FILE C ed E dovrà seguire le seguenti regole:

1. File C (specialistica ambulatoriale)

Tutte le strutture erogatrici, a partire dal flusso informativo relativo al mese di ottobre c.a. dovranno alimentare i rispettivi tracciati record con le modalità di seguito specificate :

- nel file C2, campo "Importo quota a carico dell'assistito", in posizione 111, dovrà essere riportato il valore della quota fissa prevista dal decreto 53, con valorizzazione nella sola riga 99;
- nel calcolo dell'importo totale della riga 99, il netto sarà calcolato come: LORDO – TICKET – QUOTA FISSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

2. File E (assistenza termale)

- le strutture erogatrici, non essendo presente nel File E un campo utile, rendiconteranno la quota fissa attraverso le attuali distinte contabili mensili;
- nella colonna "importo ticket" dovrà essere valorizzato solo l'importo del ticket nazionale.

In considerazione delle nuove modalità sopra specificate, il termine per la consegna alle Aziende Sanitarie Locali dei flussi informativi relativi alle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2010 **è prorogato al 22 novembre 2010** (fermo restando il rispetto delle scadenze di trasmissione al Ministero dell'economia - SOGEI dei flussi informativi ex art. 50 L. 250/2003 e s.m.i.).

Qualora gli erogatori abbiano già effettuato l'invio alle ASL competenti dei flussi informativi relativi al mese di ottobre 2010, gli stessi dovranno provvedere **entro il 22 novembre 2010** ad un ulteriore invio sostitutivo, nel rispetto delle specifiche sopra esposte.

3. Quote di compartecipazione e limiti di spesa

Si chiarisce che le quote straordinarie di compartecipazione alla spesa sanitaria, introdotte dai decreti n. 50 e n. 53 del 27 settembre 2010, per le motivazioni esposte nei medesimi decreti, sono da intendersi interamente ed esclusivamente finalizzate alla riduzione del costo netto di tali prestazioni sanitarie a carico della Regione Campania, direttamente, o tramite le Aziende Sanitarie Locali. Ne consegue che, laddove l'acquisto delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale o di assistenza termale è regolato da precisi limiti di spesa netta (al netto dei ticket e dello sconto di legge, per l'assistenza specialistica ambulatoriale; al netto del ticket per l'assistenza termale), le quote di compartecipazione introdotte dai citati decreti n. 50 e n. 53/2010 devono essere considerate a parte e, pertanto, non consentono – a parità di spesa sanitaria netta – l'erogazione di maggiori quantità di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

In altri termini, ai fini della applicazione dei limiti di spesa definiti per l'esercizio 2010:

- dal decreto commissariale n. 35 del 22 giugno 2010 per i soggetti privati erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale;
- dal decreto commissariale n. 48 del 10 settembre 2010 per i soggetti privati erogatori di assistenza termale;
- dalla DGRC n. 2003 del 16 dicembre 2008 per il Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria dei Religiosi Camilliani;
- dalla DGRC n. 2004 del 16 dicembre 2008 per gli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento;
- dal decreto commissariale n. 11 del 17 novembre 2009 per l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese,

le quote straordinarie di compartecipazione alla spesa sanitaria introdotte dai decreti in oggetto, poiché **NON** consentono l'erogazione di un maggior numero di prestazioni a parità di spesa netta a carico della Regione Campania, direttamente, o tramite le Aziende Sanitarie Locali, **sono escluse** dal computo del consuntivo della spesa sanitaria rendicontato dalle strutture erogatrici, rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito nei medesimi provvedimenti.

Le ASL, quindi, nel comunicare (ai sensi del decreto n. 35 del 22/6/2010) **entro il 30 novembre 2010** a ciascun centro privato:

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

- la percentuale consuntiva di consumo del limite di spesa;
- la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi), ovvero,
- la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo,

ai fini del calcolo del consumo del limite di spesa dovranno prestare particolare attenzione a non detrarre dalla spesa consuntiva al 31 ottobre 2010, rendicontata dai centri privati, le quote di compartecipazione introdotte dai decreti in oggetto. Parimenti, ai fini della applicazione dei tetti di spesa le ASL provvederanno ad evitare anche per i mesi successivi ogni confusione tra la somma del ticket preesistente e quella della nuova quota di compartecipazione.

Le Aziende Sanitarie sono tenute ad applicare ed a far rispettare integralmente e con la massima esattezza e puntualità la presente Circolare, che viene notificata agli Enti in indirizzo a mezzo immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Il Sub Commissario
Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Servizio
Assistenza Sanitaria Accreditata
Dott.ssa Eleonora Amato

Il Dirigente del Servizio
Economico Finanziario
Dott. G.F. Ghidelli

Il Dirigente del Servizio
Compensazione della Mobilità
Dott. Luigi Riccio

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 348 del 16/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

PROROGA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE - DD N128 DEL 22 MAGGIO 2009 - SRL DELLA CORTE CON SEDE LEGALE IN AVERSA ALLA VIA GRAMSCI 69 E IMPIANTO UBICATO IN AVERSA ALLA VIA GRAMSCI 71

IL DIRIGENTE

Premesso che

a.Della Corte Renato è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di autodemolizione per l'impianto ubicato in Aversa alla via Gramsci 71, con Decreto del Presidente della GR-Commissario Delegato n.211/DEC/00, successivamente volturato con D.D.251 del 21.04.2005 in favore della srl Della Corte;
b.questo Settore con DD n.150 del 22.05.2006, ha prescritto alla ditta, ai sensi del DLgs 209/03, la delocalizzazione, concedendo nelle more l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività per un periodo di tre anni;
c.la Società ha acquistato area idonea nel comune di Gricignano di Aversa in Località Cesina (CE), identificata al NCT al Fg.3 P.lle 126-167-168-274-296-297, ricadente in zona ASI;
d.questo Settore, con Decreto Dirigenziale n.128 del 22.05.2009, nelle more della delocalizzazione, ha concesso una proroga dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di autodemolizione per 18 mesi;
e.la Società ha presentato in data 21.10.2009 il progetto di delocalizzazione dell'impianto sul nuovo sito, acquisito agli atti d'ufficio al prot.n.0904387;
f.la Società ha richiesto presso il Servizio VIA di Napoli la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.20 del Dlgs 4/2008, ma non ha ancora ottenuto il parere;
g.la Società non avendo potuto provvedere alla delocalizzazione dell'impianto nel termine prescritto (17.11.2010), in data 18.10.2010 ha presentato richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di autodemolizione, acquisita agli atti d'ufficio con prot.n.0833818, nelle more della definizione della verifica di assoggettabilità;

Rilevato che

a.la CTI, prevista dalla DGRC 778/07 e smi, riunitasi in data 15.11.2010, ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta proroga, nelle more del rilascio del parere VIA, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;
b.questo Settore con nota del 16.11.2010 n.prot.0343099 ha richiesto alla Provincia di Caserta Settore Ecologia di effettuare un sopralluogo presso il predetto impianto, al fine di verificare la conformità dell'esercizio dell'attività in essere al progetto approvato con Decreto del Presidente della GR-Commissario Delegato, n. 211/DEC/00;
c.questo Settore provvederà a richiedere alla Prefettura di Caserta l'informativa antimafia ai sensi dell'art.4 Dlgs 490/94 e artt.10-11 DPR 252/98

Ritenuto che

a.è possibile accogliere, conformemente alle determinazioni della CTI, la richiesta della srl Della Corte di proroga della autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di autodemolizione, concessa con D.D. n.128 del 22.05.2009 per l'impianto sito in Aversa alla via Gramsci 71 per un periodo non superiore a 12(dodici) mesi e precisamente fino al 20.11.2011;
b.la Società, ai fini della concessione della predetta proroga, dovrà necessariamente estendere la garanzia fideiussoria fino al 30.11.2012;

Visti

-il DD.n.18 del 10.08.2009
-la Legge n.241/1990 e s.m.i.;
-il DLgs.209/2003 e il DLgs. n.152/2006;
-le delibere di GRC n.778 del 11.05.2007 e n.1411 del 27.07.2007;
-il verbale della CTI del 15.11.2010;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata e del parere del RUP che ha proposto l'adozione del presente atto

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:
1)Concedere alla srl Della Corte, la proroga della autorizzazione provvisoria al prosieguo dell'esercizio di attività di autodemolizione rilasciata con DD n128 del 22.05.2009, relativa all'impianto ubicato in Aversa alla via Gramsci 71 per un periodo non superiore a **12 (dodici) mesi** e precisamente fino al 20.11.2011;
2)Obbligare la Società ad estendere la garanzia fideiussoria fino al 30.11.2012, entro gg.45 (quarantacinque) dalla notifica del presente provvedimento;
3)Dare atto che. in caso di mancata estensione della garanzia fideiussoria nel termine predetto, il presente provvedimento perderà efficacia;
4)Dare atto che, in caso di informativa antimafia positiva, il presente provvedimento perderà efficacia;
5)Precisare che, nella ipotesi in cui il sopralluogo richiesto alla Provincia di Caserta Settore Ecologia, al fine di verificare la conformità dell'esercizio dell'attività in essere al progetto approvato con Decreto del Presidente della GR-Commissario Delegato n.211/DEC/00, successivamente volturato con DD n.251 del 21.04.2005, dovesse avere esito negativo, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente;
5) Notificare il presente provvedimento alla Società Della Corte srl;
6) Inviarne copia all'ASL CE/2 UOPC distretto n.34 di Aversa, all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta ed alla Provincia di Caserta che, in conformità a quanto disposto dall'art 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli i cui esiti dovranno essere tempestivamente trasmessi allo scrivente Settore;
7) Inoltrarlo, infine, all'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.

dr.ssa Maria Flora Fragassi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 228 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

IMPEGNO INTEGRATIVO DI EURO 28.472,00 SUL CAP. 1148 DELL'UPB 1.1.1. DEL BILANCIO 2010 OCCORRENTE PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI PER LA RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICA RIGUARDANTE LA SITUAZIONE IGIENICO-SANITARIA DI UNA COMUNITA' DI IMMIGRATI MAROCCHINI ACCAMPATI NEL COMUNE DI EBOLI, IN LOCALITA' CIOFFI " EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO"

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che l'Assessore alle Politiche Sociali ha compulsato l'Assessore all'Ambiente nonché il Settore Protezione Civile dello stesso Assessorato sulla problematica riguardante la grave situazione igienico sanitaria in cui versava una comunità di immigrati marocchini attualmente accampati nel comune di Eboli, in loc. Cioffi, in area di proprietà regionale di circa 14 ettari, in precedenza utilizzata quale mercato ortofrutticolo, in condizioni estremamente precarie e al limite della sostenibilità ambientale;

Che a seguito di incontri effettuati tra l'Assessore alle Politiche Sociali, la coordinatrice della segreteria particolare dell'Assessore medesimo, dott.ssa Ines Mainieri, il dirigente del Settore Protezione Civile Ing. Bruno Orrico, ed un rappresentante dell'Associazione "Medici senza Frontiere", la soluzione perseguibile nel minor tempo possibile, nelle more della soluzione definitiva della problematica, è stata individuata nell'allestimento di un campo di accoglienza provvisorio da allocare nella medesima area, previa pulizia superficie di circa mq. 10.000, sistemazione della massicciata, da attrezzare con n. 80 containers, n. 50 roulottes e n. 10 bagni chimici;

Che con Decreto Dirigenziale n. 28 del 20/03/2009 il Dirigente del Settore Protezione Civile confermava l'adesione all'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali per la risoluzione della problematica riguardante la grave situazione igienico-sanitaria in cui versa una comunità di immigrati marocchini attualmente accampati nel Comune di Eboli, in località Cioffi " ex mercato ortofrutticolo" in condizioni estremamente precarie ed al limite della sostenibilità ambientale, impegnando per quanto di competenza la somma di € 150.000,00 a gravare sul cap. 1176 del bilancio, per porre in essere, d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e all'Assessorato all'Ambiente, le procedure per l'affidamento di:

- pulizia dell'area di circa mq.10.000 con rimozione arbusti, erbacce, da accantonarsi provvisoriamente in cassoni scarrabili;
- ricarica dell'area per la superficie di circa mq. 10.000 con materiale inerte composto da misto stabilizzato di cm. 20;
- sistemazione della strada di accesso all'area per una lunghezza di circa 200 ml. Con materiale inerte misto stabilizzato di cm. 20;
- pulizia ed igienizzazione di n. 80 containers e n. 50 roulottes attualmente stoccati nel presidio di Protezione Civile di S. Marco Evangelista (CE);
- trasferimento dei cennati moduli abitativi nel comune di Eboli – loc. Cioffi nell'area di proprietà regionale dove insiste la comunità di marocchini;
- predisposizione dei moduli abitativi per gli allacciamenti alle varie utenze disponibili e/o da attivare (ad es. acqua ed energia elettrica);
- installazione di n. 10 bagni chimici;

Che con Decreto Dirigenziale n. 234 dell' 8/07/09 é stata disposta una prima liquidazione di € 18.000,00 alla ditta ICOL s.r.l., incaricata dei lavori di sistemazione dell'area di mq. 10.000 in località Cioffi nel Comune di Eboli da destinare a campo di accoglienza.

Che con Delibera di G.R. n. 1234 del 10/07/2009, di intesa con l'Assessorato all'Ambiente – Protezione Civile, l'Assessorato al Demanio e Patrimonio, l'Assessorato alle Attività Produttive e l'Assessorato alle Politiche Sociali, per le rispettive competenze e con impegni finanziari assunti sui vari capitoli di competenza, sono stati definiti gli ulteriori interventi finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli immigrati attraverso processi di autopromozione responsabile nell'area in località S. Nicola Varco nel Comune di Eboli, e precisamente:

- completamento della bonifica di mq. 20.000 di terreno;
- rifacimento della piazzola per allocare i presidi spciali e sanitari;

- allocazione di n. 4 containers, n. 1 bagno chimico e alllacciamento energia elettrica, fognario e acqua;
- rimozione dei rifiuti in prossimità delle baracche;
- installazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
- attivazione di un corso per operatore ecologico a cura della scuola di Protezione Civile regionale presso sede individuata dal Comune di Eboli;

Che con Decreto Dirigenziale n. 219 del 19/10/2009 del Settore Programmazione Interventi di protezione Civile, é stato confermato l'impegno definitivo di spesa di € 150.000,00 sul capitolo 1176 del bilancio esercizio finanziario 2009;

CONSIDERATO

Che per il prelievo dal Centro operativo di S. Marco Evangeista, il trasporto e il posizionamento dei containers in S. Nicola Varco ad Eboli sono state interessate le ditte Icol s.r.l. e Daniele Giovanni s.r.l. Per un costo complessivo di € 2.880,00 IVA inclusa;

Che con verbale acquisito al prot. 325969 del 14.4.2010 l'arch. Antonio Discetti responsabile di PO del Settore Protezione Civile, alla luce delle verifiche effettuate, ha quantificato le spese relative all'emergenza in questione in € 59.486,40 per lavori effettuati dalla ditta Icol s.r.l., ed in € 109.145,28 per lavori e forniture effettuate dalla ditta Boutique del Campeggiatore s.a.s., nonché in € 6.960,00 per la rimozione di containers e monoblocchi dal campo di S. Nicola Varco ad Eboli al Centro operativo di S. Marco Evangeista effettuato dalla Icol s.r.l.;

Che alla luce di quanto sopra, l'importo totale dell'iniziativa in questione, a carico del settore Protezione Civile ammonta ad € 178.472,00 superando di € 28.472,00 l'impegno assunto con D.D. 28 del 219 deldel 20/03/2009 così come confermata con D.D. 219 del 19.10.2009;

Che pertanto occorre assumere l'impegno della differenza di € 28.472,00 sul cap. 1148 del bilancio 2010 U.P.B. 1.1.1. Codice Siope 1364 occorrenti, unitamente all'importo di € 150.000,00 impegnato con DD 28/2009 e DD 219/2009, per far fronte al pagamento delle spese sostenute per l'iniziativa di cui alle premesse;

RITENUTO:

- di dover procedere all'assunzione dell'impegno della somma di € 28.472,00 sul cap. 1148 del bilancio 2010 U.P.B. 1.1.1. Codice Siope 1364 occorrenti, unitamente all'importo di € 150.000,00 impegnato con DD 28/2009 e DD 219/2009, a far fronte al pagamento delle spese sostenute per l'iniziativa di cui alle premesse;
-

DATO ATTO

che il presente provvedimento viene adottato in quanto sussistono i requisiti di urgenza ed indifferibilità previsti dal DPGR n. 2 DECCOMDEF del 12 agosto 2010 art. 1 comma c) e che trattasi di spesa corrente

VISTO:

- la L.R. n. 7/2002;
- la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- la circolare n. 5 prot. 5/circ/SP del 12/06/2006 dell'Assessore al personale;
- la D.G.R.211 dell'1.2.2008 ad oggetto: "Revisione codificazione SIOPE"
- la L.R. n°2 del 21.1.2010 (legge finanziaria 2010)

- la L.R. N°3 del 21.1.2010
- la D.G.R n. 92 del 9/02/2010
- la DGR n. 501 dell'11.6.2010 ad oggetto: “Patto di stabilità interno anno 2010 – determinazioni”
- la DGR n. 574 del 22.7.2010
- Il DPGR n. 2 DECCOMDEF del 12.8.2010
- il decreto dirigenziale n. 14 del 6.9.2010 del Coordinatore dell'AGC 05
- La Deliberazione di Giunta Regionale n.501 dell'11.6.2010 ad oggetto: “Patto di stabilità interno anno 2010 - determinazioni”

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella narrativa,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di impegnare** la somma di € 28.472,00 sul cap. 1148 del bilancio 2010 U.P.B. 1.1.1. Codice Siope 1364 occorrenti, unitamente all'importo di € 150.000,00 impegnato con DD 28/2009 e DD 219/2009, a far fronte al pagamento delle spese sostenute per l'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali per la risoluzione della problematica riguardante la grave situazione igienico-sanitaria di una comunità di immigrati marocchini accampati nel Comune di Eboli, in località Cioffi “ ex mercato ortofrutticolo” in condizioni estremamente precarie ed al limite della sostenibilità ambientale;
- **che il presente provvedimento** viene adottato in quanto sussistono i requisiti di urgenza ed indifferibilità previsti dal DPGR n. 2 DECCOMDEF del 12 agosto 2010 art. 1 comma c) e che trattasi di spesa corrente
- **di inviare** il presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per l'impegno della spesa ed al BURC per la pubblicazione

Il Dirigente del Settore 03
Ing. Generoso Schiavone

Il Coordinatore dell'AGC 05
Dott. Luigi Rauci

Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

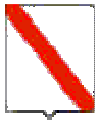
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO	**A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile**
COORDINATORE	**Dr. Rauci Luigi**
DIRIGENTE SETTORE	**Ing.Schiavone Generoso (ad interim)**
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA	

A.G.C.	5	Settore	3

OGGETTO

Impegno integrativo di Euro 28.472,00 sul cap. 1148 dell'UPB 1.1.1. del bilancio 2010 occorrente per far fronte al pagamento delle spese sostenute per l'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali per la risoluzione della problematica riguardante la situazione igienico-sanitaria di una comunità di immigrati marocchini accampati nel Comune di Eboli, in località Cioffi " ex mercato ortofrutticolo"

fonte: http://burc.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Esercizio	Capitolo	Ambito	F.Obiettivo	UPB	IMPORTO	RITENUTA
2010	1148	1	1	1	28.472,00	,00

TOTALE	28.472,00	,00

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 295 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. DINIEGO AUTORIZZAZIONE. DITTA: "ROSATO MARIO". ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. SEDE OPERATIVA: FONTANAROSA, VIA CAPRINO, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0455829 del 25 maggio 2009 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di autorizzazione per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Fontanarosa, via Caprino, s. n.;
- CHE alla domanda è, tra l'altro, allegata – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – la relazione tecnica ove sono descritti:
  a. ciclo produttivo;
  b. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
  c. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  a) è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "*i*", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
  b) risulta in esercizio, in continuità di autorizzazione a validità triennale, rilasciata con D. D. 18 maggio 2006, n. 67, ai sensi di previgente normativa, e trasmessa con nota prot. n. 0485020 del 5 giugno 2006;
- CHE con nota prot. n. 0036389 del 15 gennaio 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 16 febbraio, deserta e nuovamente fissata al successivo 2 marzo;
- CHE in tale seduta il procedimento amministrativo è stato sospeso, ritenendosi indispensabile la presentazione di atti integrativi (autorizzazione provinciale all'utilizzo di vasca IMHOFF, utilizzata per il contenimento dei reflui certificato d'agibilità, utile anche sotto il profilo igienico–sanitario, in relazione ai locali di lavorazione), richiesti dallo scrivente con prot. n. 0187834 del 2 marzo;
- CHE, pure in loro mancanza, si è proceduto a due successive convocazioni della Conferenza di Servizi (l'ultima fissata per il 10 giugno 2010), entrambe deserte;
- CHE nessun'ulteriore seduta è stato possibile fissare, in ragione dei termini del procedimento;
- CHE le attestazioni comunali acquisite al prot. n. 0537398 del 23 giugno 2010 non sono risultate idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze documentali poste in sede istruttoria dalla Conferenza di Servizi;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che, nell'appropriata sede, sia stato possibile acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), con nota prot. n. 0784324 del 14 settembre 2009, non disponendo di atti utili alla positiva definizione del procedimento, lo scrivente ha comunicato il proprio parere non favorevole sulla domanda d'autorizzazione;
- CHE contestualmente, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, ss. mm. ii., ha preavvisato alla ditta interessata l'emissione del diniego, assegnandole il perentorio termine di gg. 10 per fornire eventuali chiarimenti e/o documentazioni, utili a determinare il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE nulla, entro i predetti termini ed a tutt'oggi, risulta pervenuto a riscontro della nota sopra richiamata;

RITENUTO:
- doversi rilasciare alla ditta "ROSATO MARIO" il provvedimento di diniego dell'autorizzazione richiesta;

VISTI:
1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2. di NON AUTORIZZARE la ditta "ROSATO MARIO" per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Fontanarosa, via Caprino, s. n.;
3. di notificare il presente atto alla ditta "ROSATO MARIO", sede legale di Fontanarosa, via Villaggio L. Loro, n. 1;
4. di specificare espressamente che avverso di esso – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
5. d'inviarne copia al Comune di Fontanarosa, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1);
6. d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 296 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "G. & S. LAVANDERIA INDUSTRIALE" DI R. SETTEMBRINO & C. . ATTIVITA': LAVANDERIA INDUSTRIALE. SEDE OPERATIVA: STURNO, VIA G. VERDI, N. 58.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0238504 del 13 marzo 2007 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di LAVANDERIA INDUSTRIALE, sito in Sturno, via G. Verdi, n. 58;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  a. è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "*i-ter*";
  b. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269^6 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0258150 del 20 marzo 2007 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 8 maggio, deserta e nuovamente fissata al 15 maggio;
- CHE in tale seduta il procedimento amministrativo è stato sospeso, ritenendosi indispensabile la presentazione di atti integrativi, richiesti dallo scrivente con prot. n. 0419620 del 10 maggio ed acquisiti al prot. n. 0526929 del 12 giugno 2007;
- CHE, nuovamente convocata al 12 giugno, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità è stato espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0543272 del 15 giugno 2007;
- CHE solo in data 8 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0584454 copia della disposizione di bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 1.160,71 (euro millecentosessanta/71), conforme al preventivo;

RITENUTO:
- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVANDERIA INDUSTRIALE, sito in Sturno, via G. Verdi, n. 58;

VISTI:
1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;

5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269[2] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "G. & S. LAVANDERIA INDUSTRIALE" di R. Settembrino & C., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di Sturno, via G. Verdi, n. 58, sito in Sturno, via G. Verdi, n. 58;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
   e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
   f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
      I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
      II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
      III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
   h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271[14] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
   i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
   j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269[6] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "*d*") la data di messa in esercizio;
6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi allo scrivente Settore;
7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "*d*"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un

periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

8) di precisare che:
   a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
   b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
   c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
6) di puntualizzare ulteriormente che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
   b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
7) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
11) di notificarlo alla ditta "G. & S. LAVANDERIA INDUSTRIALE" di R. Settembrino & C., sede di Sturno, via G. Verdi, n. 58;
12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sturno, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

ALLEGATO

– Schema emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori			E1		E2		E3	
Altezza dal suolo		m	10,00		10,00		7,00	
Altezza dal colmo			1,00		1,00		2,00	
Diametro			∅ 0,12		∅ 0,20		∅ 0,20	
Sezione		m^2	0,0113		0,0314		0,031	
Temperatura		°C	100,00		100,00		40,00	
Velocità		m/s	0,90		0,80		0,50	
Portata		Nm^3/h	35,00		92,00		52,00	
Direzione del flusso			Verticale		Verticale		Verticale	
Durata emissioni		h/d	4,00		4,00		2,00	
Frequenza		n/d	----------		Discontinua		Discontinua	
Provenienza			Produzione acqua calda		Produzione vapore		Asciugatura	
Impianto termico	Alimentazione		Metano		Metano		Metano	
	Potenzialità	MW	0,0195		0,0513		0,0394	
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)
Biossido d'azoto			< 150,00	0,0053	< 150,00	0,0138	150,00	0,0078
Biossido di zolfo			< 1,00	0,0	< 1,00	0,0001	< 1,00	0,0001
C.O.V. totali			---------	---------	---------	---------	< 1,00	0,0001
Polveri totali			< 1,00	0,0	< 1,00	0,0001	< 1,00	0,0001

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 297 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "ECOERRE" DI R.TORNILLO. ATTIVITA': PRODUZIONE PELLET. SEDE OPERATIVA: CALITRI, C.DA ISCA FICOCCHIA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0733984 del 21 agosto 2009, in data successiva correttamente formalizzata con atti registrati al prot. n. 0960828 del 6 novembre 2009, la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE PELLET, sito in Calitri, c.da Isca Ficocchia, s. n.;
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
  a) è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "*i-ter*" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
  b) non risulta in esercizio ed è, pertanto da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269^6 della normativa predetta;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0802232 del 18 settembre 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 13 ottobre, deserta e nuovamente fissata al 10 novembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità è stato espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0977948 in data 11 novembre 2009;
- CHE solo il 28 giugno 2010 è stata acquisita al prot. n. 0548354 fotocopia della disposizione di bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 691,88 (euro seicentonovantuno/88);

RITENUTO:
- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE PELLET, sito in Calitri, c.da Isca Ficocchia, s. n.;

VISTI:
1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;

7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ex art. 269^{2} D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "ECOERRE" di R. Tornillo, l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di PRODUZIONE PELLET, sito in Calitri, c.da Isca Ficocchia, s. n.;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
   e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
   f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
      I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
      II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
      III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
   h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271^{14} D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
   i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
   j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269^{6} D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "*d*") la data di messa in esercizio;
6) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "*d*"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
8) di precisare che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove

disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

9) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
13) di notificarlo alla ditta "ECOERRE" di R. Tornillo, sede di Calitri, c.da Isca Ficocchia, s. n.;
14) d'inviarlo in copia al Sindaco del Calitri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all' A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

ALLEGATO

– Schemi emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori		E1		E2	
Altezza dal suolo	m	> 5,00		> 5,00	
Altezza dal colmo		> 1,00		> 1,00	
Diametro		∅ 0,25		∅ 0,25	
Sezione	m^2	0,05		0,05	
Temperatura	°C	----------		----------	
Velocità	m/s	11,11		16,67	
Portata	Nm^3/h	2.000,00		3.000,00	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale	
Durata emissioni	h/d	8,00		8,00	
Frequenza	n/d	1,00		1,00	
Provenienza		Separazione 1		Separazione 2	
Tipo abbattimento		Filtri a maniche		Filtri a tessuto	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)
Polveri totali		18,75	0,38	13,33	0,40

Emissioni aerodisperse	P1
Provenienza	Caricamento
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm^3)
Polveri	8,33

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 298 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 8. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "ZAFER" DI C. ZARRELLA. ATTIVITA': PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI. SEDE OPERATIVA: SAN MANGO SUL CALORE, VIA GARIELLO, N. 15.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0917698 del 26 ottobre 2009 la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269^{2} (ma, più propriamente da ricondursi alle previsioni dell'art. 269^{8}) D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI, sito in San Mango sul Calore, via Gariello, n. 15;
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
  a) è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art 268, lett. "*i-bis*" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
  b) risulta in esercizio, in sostanziale continuità dell'autorizzazione rinnovata (a legislazione previgente, con obbligo di ulteriore rinnovo triennale, già ottenibile a presentazione di mera istanza, corredata da certificato analitico) con D. D. 6 ottobre 2006, n. 135;
  c) comporterà modifiche sostanziali del ciclo produttivo, consistenti nella variazione qualitativa delle emissioni, nonché alterative delle condizioni di loro convogliabilità tecnica;
  d) è, pertanto, solo parzialmente da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269^{6} della normativa predetta;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0933123 del 29 ottobre 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 3 dicembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità è stato espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 1061246 del 7 dicembre 2009;
- CHE solo il 7 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0580166 fotocopia del versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 442,75 (euro quattrocentoquarantadue/75);

RITENUTO:
- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269^{8} D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI, sito in San Mango sul Calore, via Gariello, n. 15;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
10. il D. D. 6 ottobre 2006, n. 135;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ex art. 269[8] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "ZAFER" di C. Zarrella, l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI, sito in San Mango sul Calore, via Gariello, n. 15;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
   e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
   f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
      I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
      II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
      III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
   h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271[14] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
   i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
   j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
5) di fissare in 90 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

fonte: http://burc.regione.campania.it

6) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "*d*"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
7) di precisare che:
   a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
   b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
   c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
8) di puntualizzare ulteriormente che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
   b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
9) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
13) di notificarlo alla ditta "ZAFER" di C. Zarrella, sede di San Mango sul Calore, via Gariello, n. 15;
14) d'inviarlo in copia al Sindaco del San Mango sul Calore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/2), all' A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

ALLEGATO

– Schema emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori		E1	
Altezza dal suolo	m	7,00	
Altezza dal colmo		1,00	
Diametro		∅ 0,15	
Sezione	m^2	0,017	
Temperatura	°C	Ambiente	
Velocità	m/s	23,50	
Portata	Nm^3/h	1.500,00	
Direzione del flusso		Verticale	
Durata emissioni	h/d	4,00	
Frequenza	n/d	Discontinua	
Provenienza		Saldatura	
Tipo abbattimento		Filtra a carboni attivi	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm^3)	Flusso massa (Kg/h)
Cromo		< 0,10	0,0001
Manganese		< 0,10	0,0001
Rame		< 0,10	0,0001
Cr + Cu + Mn		0,20	0,0003
Polveri totali		15,00	0,025

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 299 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2 E SUCC.MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: L.P.G. S.A.S. DI PIANTEDOSI EMILIO E GUANCI ANIELLO & C. ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI. SEDE PRODUTTIVA: VIALE DEI FIORI, N.35 DEL COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito il 23/08/2007 con prot. n.724102 la ditta Individuale *Lepore Luigi* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per attività di *riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli* da esercitarsi nell'impianto ubicato in Viale dei Fiori, n.35 del Comune di Prata di Principato Ultra (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma del dr. Tommaso Antonio Lanza iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1102 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni;
- CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 777817 del 14/09/2007, la ditta ha perfezionato la documentazione prodotta, su richiesta del Settore.

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286:
  a. l'impianto:
     I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
     II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
  b. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
  c. CHE con nota prot. n. 787251 del 19/09/2007 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 15/11/2007;
  d. CHE in tale seduta, la Conferenza dei Servizi esaminato il progetto anche in via istruttoria, così come proposto ed integrato ha espresso unanime parere favorevole;
  e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
  f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
  g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 979003 del 19/11/2007;
  h. CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 147422 del 19/02/2008, il sig. Lepore Luigi, legale rappresentante della ditta omonima ha comunicato di aver modificato la natura giuridica in ditta "Autocarrozzeria L.P.G. s.a.s. di Piantedosi Emilio e Guanci Aniello & C.", allegando l'atto costitutivo della società in accomandita semplice a firma del notaio Leonardo Baldari – repertorio n.98.929;
  i. CHE solo in data 8/07/2010 si è acquisita con prot. n. 584256 la fotocopia del bonifico di € 722,33 (settecentoventidue/33), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

fonte: http://burc.regione.campania.it

RITENUTO:
- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di *riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli* da esercitarsi in Viale dei Fiori, n.35 del Comune di Prata di Principato Ultra (AV).

VISTI:
1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R.15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
9. la nota prot. n. 147422 del 19 febbraio 2008.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento autorizzatorio dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale in favore della ditta Autocarrozzeria *L.P.G. s.a.s. di Piantedosi Emilio e Guanci Aniello & C* per le emissioni derivanti dall'attività di *riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli* da esercitarsi nell'impianto sito in Viale dei Fiori n. 35 del Comune di Prata di Principato Ultra (AV);
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Prata di Principato Ultra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   g) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Prata di Principato Ultra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in

fonte: http://burc.regione.campania.it

un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);

h) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-h;

n) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4–h dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare ulteriormente che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

fonte: http://burc.regione.campania.it

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta *L.P.G. s.a.s. di Piantedosi Emilio e Guanci Aniello & C.* con sede in Prata di Principato Ultra (AV) al Viale dei Fiori, n.35;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Prata di Principato Ultra , all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori stimati	Punti di emissione			
	E1		E2	
Altezza dal piano di campagna (m)	5,5		5,5	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1		1	
Sezione allo sbocco (m^2)	0,24		0,0314	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,4 X 0,6		0,2	
Temperatura allo sbocco (^oC)	AMBIENTE		85	
Portata (Nmc/h)	11.567		850	
Velocità allo sbocco (m/s)	1339		7,5	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	1		1	
Provenienza emissioni	Cabina di verniciatura		Impianto termico	
Alimentazione			Gasolio desolfonizzato	
Potenza termica (MW)			0,105	
Tipo di abbattimento	Pre-filtri in poliestere. Pannelli a carbone attivo			
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)
Polveri-particelle vernici	0,6	6,8		
COV TOTALI di cui: Toluene Xitolo-Etilbenzene-Acetato di Etile-Butilacetato-Etilacetato	8,5	110,5		
Polveri			< 0,1	< 0,095
SO_2			3,4	3,23
NO_2			5,6	5,32

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 300 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152. ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: PANIFICIO ROMANO AURORA. ATTIVITA': PANIFICAZIONE. SEDE PRODUTTIVA: VIA ANNUNZIATA, 27 DEL COMUNE DI FORINO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n.8 del 17/02/2006, (validità triennale) la ditta Panificio Romano Aurora, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2, allegato 2 punto 9 per l'attività di panificazione ed affini con un consumo di farina non superiore a Kg 1500 al giorno ubicata in Via Annunziata, n.27 del Comune di Forino (AV);
- CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 928041 del 28/10/209 l'Amministrazione Comunale di Forino ha comunicato, su richiesta dell'Ufficio (nota prot. n. 876489 del 13/10/2009) che la ditta svolge ancora l'attività in oggetto;
- CHE con nota prot. n. 1064137 del 9/12/2009 si è diffidata la ditta dallo svolgere qualsiasi attività che producesse emissioni in atmosfera senza la prescritta e preventiva autorizzazione, dandone comunicazione agli Enti preposti al controllo, per quanto di rispettiva competenza;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 23798 del 12/01/2010 la ditta ha presentato domanda di continuazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, derivanti dall'attività di panificazione ed affini esercitata nell'impianto ubicato in via Annunziata, n.27 del Comune di Forino (AV);
- CHE ad essa è allegata:
  il progetto e la relazione a firma dal dr Francesco Chirola iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1668 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286::
  a. l'impianto:
     I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "l" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
     II. risulta in esercizio – in forza del D.D. n. 8 del 17/02/2006/2006 - e pertanto non essendovi state variazioni nel ciclo produttivo non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
  b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
  c. CHE con nota prot. n. 98426 del 03/02/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 25/02/2010;
  d. CHE in tale seduta la Conferenza dei Servizi, esaminato anche in via istruttoria, il progetto così come proposto, all'unanimità esprime parere favorevole subordinando l'emissione del provvedimento all'attestazione da parte dell'Amministrazione Comunale di compatibilità d'uso del locale ove si svolge l'attività;
  e. CHE con nota prot. n. 175775 del 26/02/2010, l'Amministrazione Comunale di Forino ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 13/03/2006, con la quale si delibera di autorizzare a favore della ditta Panificio Romano Aurora a svolgere l'attività di produzione, oltre che di vendita, dei prodotti di panificazione ed affini nella sede di via Annunziata n. 29 del Comune di Forino;

fonte: http://burc.regione.campania.it

f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 187788 del 02/03/2010;
i. CHE si è acquisita con prot. n. 611642 del 19/07/2010 la fotocopia del bonifico di € 472,75 (quattrocentosettantadue/75), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:
potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di panificazione ed affini esercitata nel Comune di Forino (AV) alla Via Annunziata, n.27.

VISTI :
1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.D. n. 8 del 17 febbraio 2006;
9. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..:

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento autorizzatorio dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Panificio Romano Aurora, per le emissioni derivanti dall'attività di panificazione ed affini con l'utilizzo di materie prime non superiore a Kg 1500 al giorno esercitata nell'impianto sito in Forino (AV) alla Via Annunziata, n.27 ;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le

fonte: http://burc.regione.campania.it

analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Forino, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
   I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
   II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
   III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

i) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

fonte: http://burc.regione.campania.it

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Panificio Romano Aurora, con sede in Forino alla Via Annunziata, n.25;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Forino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

misurati	E1	
altezza dal piano campagna (m)	11	
altezza dal colmo (m)	1,0	
diametro allo sbocco (m)	0,3	
sezione allo sbocco (m^2)	0,07	
direzione del flusso	Verticale	
portata normalizzata (m^3/h)	2500	
temperatura (c)	90	
velocità allo sbocco (m/s)	9,9	
Durata delle emissioni (n/d)	8 - discontinua	
Potenza termica (MW)	0,25	
provenienza emissioni	n.3 forni a legna vergine non trattata di cui alla parte II – sezione 4 – allegato X del D.Lgs 152/2006	
inquinanti	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (Kg/h)
Polveri	25	0,062
CO	250	0,62
SO_2	100	0,25
No_2	400	1,0

Decreto Dirigenziale n. 301 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 203/88 - ART.12. VOLTURA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.130 DEL 5 LUGLIO 2007, RILASCIATO ALLA DITTA GE.AL.PEL. CON SEDE PRODUTTIVA IN VIA ARCO TORRE, N.31 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV), IN FAVORE DELLA DITTA RINOPELL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007 la ditta GE.AL.PEL. (legale rappresentante D'Urso Maria Rosaria) con sede produttiva in via Arco Torre, n.31 del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.P.R. 203/1988 art.12 alle emissioni in atmosfera , per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli (raffinatura), ritenendo conseguentemente superato ogni altro provvedimento rilasciato in materia riferito all'impianto di che trattasi;

CHE con nota prot. n.469104 del 28/05/2010 sono state acquisite:

a) la richiesta del sig. De Maio Francesco in qualità di legale rappresentante della ditta, Rinopell tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n.130 del 05/07/2007 dalla ditta GE.AL.PEL. alla ditta Rinopell e contestualmente la rinuncia a proseguire l'attività da parte della GE.AL.PEL ;
b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta Rinopell attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Diirgenziale succitato.

CONSIDERATO:
CHE la ditta Rinopell subentra alla ditta GE.AL.PEL nell'esercizio dell'attività di lavorazioni delle pelli (raffinatura) svolta in VIA Arco Torre, n.31 del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:
CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta Rinopell la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007.

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 luglio 2007.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007 dalla ditta GE.AL.PEL. in favore della ditta Rinopell subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati;
3) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007[+];
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);

* fatto salvo ogni adempimento cui la ditta sia tenuta in forza della vigente normativa, in particolare a quanto disposto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 e succ. modd. ed intt.

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
e) effettuare, con cadenza annuale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n.130/2007 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

7) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
8) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
9) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Rinopell ubicato in via Arco Torre, n.31 del Comune di Solofra (AV);
12) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (ex ASL AV/2) e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr.Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori misurati	Punto di emissione
	E1
Altezza dal piano di campagna (m)	15
Altezza dal piano di calpestio terrazzo (m)	4
Sezione allo sbocco (m^2)	0,72
Diametro allo sbocco (m)	Ø 0,9
Temperatura allo sbocco (^oC)	21
Velocità allo sbocco (m/s)	14,83
Direzione del flusso allo sbocco	verticale
Durata delle emissioni (h/giorno)	Secondo esigenze di produzione discontinua
Provenienza emissioni	Palissonatura-Prima smerigliatura-Seconda smerigliatura
Tipo di abbattimento	Impianto di aspirazione centralizzato e convogliamento polveri in multiciclone (n.2 settori in parallelo) collegato in serie a sistema di filtrazione in tessuto (poliestere antistatico) con n.56 cartucce
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)
Polveri totali	0,80
Cromo (Cr)	0,0045

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 302 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: STIN FERRO S.R.L. ATTIVITA': LAVORAZIONI DEL FERRO. SEDE PRODUITTIVA: ZONA ASI DEL COMUNE DI CERVINARA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito il 21/12/2007 con prot. n. 1092411 la ditta *Stin Ferro s.r.l.* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per attività di *lavorazioni del ferro* da esercitarsi nell'impianto ubicato inella zona ASI del Comune di Cervinara (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma dalla dott.ssa Colella Antonella iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. 47192 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:
- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286:
  a. l'impianto:
     I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
     II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
  b. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
  c. CHE con nota prot. n. 33689 del 14/01/2008 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 21/02/2008;
  d. CHE in tale data la seduta è andata deserta e riconvocata per il giorno 20/03/2008; stante la presenza dell'Amministrazione Comunale si acquisisce il parere favorevole in merito alla destinazione d'uso, di agibilità ed urbanistica;
  e. CHE nella seduta del 20/03/2008, la Conferenza, dopo aver esaminato anche in via istruttoria il progetto, così come proposto ed integrato con atti al prot. n. 145598 del 18/04/2008 e prot. n.172934 del 27/02/2008, nonché preso atto delle dichiarazioni da parte del tecnico consulente della ditta in merito ai reflui civili che sono recapitati alla rete fognaria comunale ed all'approvvigionamento idrico che verrà da distribuzione pubblica, esprime unanime parere favorevole a condizione che i locali chiusi non vengano adibiti a luoghi di lavoro e/o a stazionamento di persone;
  f. CHE con nota prot. n. 253981 del 22/03/2010 la ditta ha trasmesso ulteriore integrazioni tecniche valutate con parere favorevole sia dal Settore che dall'ASL territoriale;
  g. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
  h. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
  i. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 258842 del 26/03/2008;

fonte: http://burc.regione.campania.it

j. CHE solo in data 23/03/2010 si è acquisita con prot. n. 259582 la fotocopia del bonifico di € 454,21 (quattrocentocinquantaquattro/21), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:
- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di *lavorazioni del ferro* da esercitarsi alla zona ASI - Valle Caudina - del Comune di Cervinara (AV).

VISTI:
1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R.15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento autorizzatorio dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale in favore della ditta *Stin Ferro s.r.l.* per le emissioni derivanti dall'attività di *lavorazioni in ferro* da esercitarsi nell'impianto sito in Zona ASI - Valle Caudina del Comune di Cervinara (AV);
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Cervinara e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   g) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Cervinara e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
   h) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in

fonte: http://burc.regione.campania.it

un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Cervinara, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-h;

n) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4–i dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare ulteriormente che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi

fonte: http://burc.regione.campania.it

giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta *STIN FERRO s.r.l.* con sede in Cervinara (AV) alla Zona ASI Valle Caudina
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Cervinara , all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori stimati	Punti di emissione
	E1
Altezza dal piano di campagna (m)	**10**
Altezza dal colmo dei tetti (m)	**1**
Provenienza emissioni	**Saldatura**
Tipo di abbattimento	**Carbone attivi**
Inquinanti	**Concentr. (mg/Nm^3)**
Polveri di saldatura	**> 10**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 303 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "TOP CAR" DI LORENZO FRINO. ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. SEDE OPERATIVA: SANT'ANDREA DI CONZA, AREA P.I.P., C.DA CESINA NUOVA, S. N.
.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
– CHE con D. D. 11 maggio 2010, n. 116, è stata rilasciata alla ditta "TOP CAR" di Vito Frino l'autorizzazione ex art. 269[2] D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Sant'Andrea di Conza, c.da Cesina Nuova, area P.I.P., s. n.;
– CHE con atto acquisito al prot. n. 0803449 del 6 ottobre 2010 il signor Lorenzo Frino, subentrato a seguito di cessione d'azienda nella titolarità della citata ditta individuale "TOP CAR", presentava domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento;

CONSIDERATO:
– CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
– CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto preliminarmente al rilascio del citato D. D. n. 116/2010;

RITENUTO:
– CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D. D. 11 maggio 2010, n. 116, per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Sant'Andrea di Conza, c.da Cesina Nuova, area P.I.P., s. n.;

VISTI:
1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
3) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
4) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
5) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
6) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
7) il D. D. 11 maggio 2010, n. 116;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D. D. 11 maggio 2010, n. 116;
2) di prendere atto del subingresso della ditta "TOP CAR" di Lorenzo Frino nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a "TOP CAR" di Vito Frino, svolta nello stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Sant'Andrea di Conza, c.da Cesina Nuova, area P.I.P., s. n.;
3) di rilasciare in favore di "TOP CAR" di Lorenzo Frino – impresa cessionaria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – voltura dell'autorizzazione emessa con D. D. 11 maggio 2010, n. 116, ed avente validità quindicennale;
4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, riportati in allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del D. D. 11 maggio 2010, n. 116 – durante il normale

ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;

e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
   I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
   II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
   III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271[14] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

6) di precisare che:
   I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
   II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
   III. ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
7) di puntualizzare ulteriormente che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
   b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
8) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data del D. D. 11 maggio 2010, n. 116, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
10) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3[4] Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
12) di notificarlo alla ditta "TOP CAR" di Lorenzo Frino, sede di Sant'Andrea di Conza, c.da Cesina Nuova, area P.I.P., s. n.;
13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sant'Andrea di Conza, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

ALLEGATO
– Schema emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori			E 1		E 2
Altezza dal suolo		m	7,50		7,50
Altezza dal colmo			1,00		1,00
Diametro			0,80 x 0,50		Ø 0,20
Sezione		m^2	0,40		0,0314
Temperatura		°C	Ambiente		95,00
Velocità		m/s	12,15		6,50
Portata		Nm^3/h	17.500,00		695,00
Direzione del flusso			Verticale		Verticale
Impianto termico	Alimentazione		----------		Gasolio desolforizzato
	Potenzialità	MW	----------		0,0756
Durata emissioni		h/d	1,00		1,00
Provenienza			Verniciatura in cabina		Essiccazione
Tipo d'abbattimento			– Pre-filtri in poliestere – Carbone attivo		----------
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	Concentrazione (mg/Nm^3)
Biossido d'azoto			-------	-------	10,50
Biossido di zolfo			-------	-------	< 0,10
Monossido di carbonio			-------	-------	14,50
Polveri			0,65	11,35	----------

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 304 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: IALLONARDO GENNARO. ATTIVITA': PRODUZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO. SEDE PRODUTTIVA: VIA SAN FELICE, N.15 DEL COMUNE DI PATERNOPOLI (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n.83 del 16/06/2006, (validità triennale) la ditta Iallonardo Gennaro è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2, allegato 2 punti 6,7 e 15 per l'attività di produzione manufatti in legno ubicata in Via San Felice, n. 15 del Comune di Paternopoli (AV);
- CHE con atto acquisito al prot. n. 655492 del 20/07/2009 e perfezionato con atto prot. n. 822854 del 25/09/2009 la ditta ha presentato domanda di continuazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, derivanti dall'attività di produzione manufatti in legno, esercitata nell'impianto ubicato in Via San Felice, n.15 del Comune di Paternopoli (AV);
- CHE ad essa è allegata:
  il progetto e la relazione a firma dal dr. Barisano Emilio iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 944 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
   I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "l" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
   II. risulta in esercizio in forza del D.D. n. 83 del 16/06/2006 e pertanto non essendovi state variazioni nel ciclo produttivo non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n. 868048 del 12/10/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 17/11/2009;
d. CHE in tale data la Conferenza dei Servizi esaminato, anche in via istruttoria, il progetto così come proposto ed integrato ha espresso unanime parere favorevole, subordinando l'emissione del provvedimento e certificazione comunale attestante che "l'immobile in cui è destinata l'attività, disti oltre i duecento metri dalla rete fognaria pubblica. Nel caso dovesse risultare a distanza inferiore vi è l'obbligo di allaccio e nel caso di distanza maggiore va realizzato pozzo a tenuta e i reflui smaltiti con ditta autorizzata";
e. CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 238762 del 147/03/2010, la ditta ha trasmesso la dichiarazione attestante che l'opificio in cui si svolge l'attività non è servito dalla rete fognaria pubblica e che la stessa dista più di 200m dal fabbricato (nota del Comune di Paternopoli prot. gen. n. 1192 del 15/03/2010), altresì la relazione tecnica di certificazione di conformità della vasca a tenuta e copia del contratto di smaltimento dei reflui di lavorazione.
f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge

comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 1019985 del 25/04/2009;
i. CHE si è acquisita con prot. n. 602762 del 14/07/2010 la fotocopia del bonifico di € 666,80 (seicentosessantasei/80), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di manufatti in legno esercitata nel Comune di Paternopoli (AV) alla Via San Felice, n.15.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. il D.D. n. 8 del 17 febbraio 2006;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..
10. il D.D. n.83 del 16 giugno 2006;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Iallonardo Gennaro per le emissioni derivanti dall'attività di manufatti in legno esercitata nell'impianto sito in Paternopoli (AV) alla Via San Felice, n.15;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi

ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Paternopoli, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

i) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120

(centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Iallonardo Gennaro con sede in Paternopoli alla Via San Felice, n.15;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Paternopoli, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/1), ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

Valori misurati	Punti di emissione			
	E1		E2	
Altezza dal piano di campagna (m)	6		6	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1,1		1,1	
Sezione allo sbocco (m^2)	0,0707		0,1256	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,3		0,4	
Temperatura allo sbocco (^oC)	Ambiente		Ambiente	
Portata (Nmc/h)	450		7541	
Velocità allo sbocco (m/s)	1,9		17,9	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	3 – discontinua		1 - discontinua	
Provenienza emissioni	Macchine lavorazione legno		Cabina di verniciatura	
Tipo di abbattimento	Filtri a tessuto		A carboni attivi	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)
Polveri	4,5	2,0	1,2	9,0
COV classe IV (toluene-xilene-n-butilacetato-metiletilchetone)			12,0	90,5
COV classe V (Etilacetato)			1,0	7,5
Altri COV (come n-esano)			5,0	37,7
COV TTOALI			12,0	90,5

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 305 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152,, ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: IL PICCOLO ARREDATORE DI CASALINO ANTONIO. ATTIVITA': PRODUZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO. SEDE PRODUTTIVA: VIA CAVALIER FERRANTE DEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n.109 del 15/09/2005, (validità triennale) la ditta Il Piccolo Arredatore di Casalino Antonio è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2, allegato 2 punti 6,7 e 15 per l'attività di produzione manufatti in legno ubicata in Via Cavalier Ferrante del Comune di Marzano di Nola (AV);
- CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 339762 del 20/04/2009, l'Amministrazione Comunale di Marzano di Nola (su richiesta del Settore nota prot. n. 167909 del 26/02/2009) ha comunicato che la ditta ha sospeso l'attività di produzione di manufatti in legno (per motivi personali) dell' 1/07/2008 continuando con la sola attività di commercio);
- CHE con atti acquisiti al prot. n.339832 del 20/04/2009 e perfezionati con atti al prot. n. 770797 del 08/09/2009 (su richiesta del Settore) la ditta ha presentato domanda di continuazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 coma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, derivanti dall'attività di produzione manufatti in legno esercitata nell'impianto ubicato in via Cavalier Ferrante del Comune di Marzano di Nola (AV);
- CHE ad essa è allegata:
  il progetto e la relazione a firma dal Perito Industriale Giuseppe Napolitano iscritto all'Albo dei periti Industriale al n. 4139 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:
CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
   I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "l" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
   II. risulta in esercizio – anche se in assenza della prescritta e preventiva autorizzazione e pertanto non essendovi state variazioni nel ciclo produttivo non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n. 814999 del 23/09/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 29/10/2009;
d. CHE in tale data la seduta è andata deserta e riconvocata per il giorno 10/12/2009;
e. CHE in tale data la Conferenza dei Servizi esaminato, anche in via istruttoria, il progetto così come proposto dopo ampia discussione ha espresso unanime parere favorevole, subordinando l'emissione del provvedimento alla presentazione del certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

fonte: http://burc.regione.campania.it

h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 207070 del 14/12/2009 e sollecitato con nota prot. 501821del 10/06/2010;
i. CHE si è acquisita con prot. n. 610165 del 1607/2010 la fotocopia del bonifico di € 384,84 (trecentoottantanquattro/84), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;
j. CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 696799 del 25/08/2010 l'Amministrazione Comunale ha trasmesso il certificato di agibilità e di destinazione d'uso a laboratorio di falegnameria.

RITENUTO:

-potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di manufatti in legno esercitata nel Comune di Marzano di Nola (AV) alla Via Cavalier Ferrante..

VISTI
1. a D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. il D.D. n. 8 del 17 febbraio 2006;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.D. n.109 del 15 settembre 2005;
10. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento autorizzatorio dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Il Piccolo Arredatore di Casalino Antonio, per le emissioni derivanti dall'attività di manufatti in legno esercitata nell'impianto sito in Marzano di Nola (AV) alla via Cavalier Ferrante;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva

fonte: http://burc.regione.campania.it

comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Monteverde, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

i) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

– qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

– qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

– i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

– al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:

– i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

– l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

– che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Il Piccolo Arredatore di Casalino Antonio con sede in Marzano di Nola alla Via Cavalier Ferrante;

fonte: http://burc.regione.campania.it

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Marzano di Nola, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori misurati	Prelievo emissioni diffuse	
Temperatura allo sbocco (°C)	ambiente	
Portata (m^3/h)	900	
Provenienza emissioni	Lavorazioni meccaniche del legno con macchine semiautomatiche	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)
Polveri totali	< 3	< 3
Efficienza di abbattimento > 99% - Le colle utilizzate sono a base acquosa		

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 306 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA NAPOLITANO FRANCESCO. ATTIVITA': VIA A,DE GASPERI, N.4 DEL COMUNE DI SPERONE (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ.modd. ed intt. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 1078627 del 14/12/2009 la ditta *Napolitano Francesco* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività *di manufatti in legno* da esercitarsi in Via A.De Gasperi, n.4 del Comune di Sperone (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma del dr. Gian Piero Pedron iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 909 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;

b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n.36049 del 15/01/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 04/02/2010;
d. CHE in tale data la seduta è andata deserta e riconvocata per il giorno 4 marzo 2010, in tale seduta la Conferenza dei Servizi, esaminato il progetto così come proposto, ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione per esprimere il proprio parere, decidendo di riconvocarsi dopo la presentazione degli stessi;
e. CHE con nota prot. n. 373141 del 28/04/2010 è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 13/05/2010, che in tale seduta la Conferenza dei Servizi riesaminato il progetto così come proposto ed integrato, ha espresso unanime parere favorevole, subordinandop l'emissione del provvedimento alla presentazione di una ulteriore relazione tecnica di chiarimenti in merito al layout dei macchinari, comprensivo del sistema di canalizzazione delle emissioni, timbrata e firmata da tecnico abilitato, nonché le caratteristiche del sistema di abbattimento delle polveri;
f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 437796 del 19/05/2010;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i. CHE in data 15/09/2010 si è acquisita con prot. n. 746726 la copia del bonifico di € 370,75 (trecentosettanta/75) conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:
potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di *manufatti in legno da* esercitarsi nel Comune di Sperone (AV) alla Via A.De Gasperi;

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il D.D. n. 1658 del 18 luglio 2003;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta *Napolitano Francesco* per le emissioni derivanti dall'attività di *manufatti in legno* da esercitarsi nell'impianto sito in Sperone (AV) alla Via De Gasperi, n.4;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Sperone e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Sperone, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

fonte: http://burc.regione.campania.it

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta *Napolitano Francesco* . con sede in Sperone alla Via De Gasperi, n.4;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Sperone, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori stimati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna (m)	4,0	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1,0	
Sezione allo sbocco (m^2)	0,1256	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,40	
Temperatura allo sbocco (^oC)	AMBIENTE	
Portata (m^3/h)	15.300	
Velocità allo sbocco (m/s)	33	
Direzione del flusso allo sbocco	VERTICALE	
Durata delle emissioni (h/giorno)	DISCONTINUA	
Provenienza emissioni	IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI	
Tipo di abbattimento	Filtri in feltro sintetico	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)
Polveri totali	0,12	1,8

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 307 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. DITTA: CHEMICAL N.C. S.C.A.R.L. ATTIVITA': PROVE DI LABORATORIO DI SPRUZZATURA SU PELLI. SEDE PRODUTTIVA: VIA CELENTANE DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ.modd. ed intt. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 421828 del 13/05/2010 la ditta *CHEMICAL N.C. s.c.a.r.l.* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività di *prove di laboratorio di spruzzatura su pelli* da esercitarsi in Via Celentane del Comune di Solofra;
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma dell'Ing. Gennaro Cardea, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 982 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;

II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;

b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

c. CHE con nota prot. n. 519764 del 16/06/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 15/072010;

d. CHE in tale seduta, la Conferenza dei Servizi, esaminato il progetto anche in via istruttoria, dopo ampia discussione, ha espresso all'unanimità parere favorevole subordinando la messa a regime degli impianti alla produzione di apposita certificazione di autorizzazione allo scarico delle acque di piazzale, rilasciato dall'Amministrazione provinciale, la realizzazione del bacino di contenimento del serbatoio delle acque di spruzzo;

e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 1610393 del 16/07/2010;

h. CHE con nota prot. n. 375787 del 29/04/2010 la ditta ha prodotto gli atti richiesti dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11/02/2010;

i. CHE in data 28/09/2010 si è acquisita con prot. n. 279635 la copia del bonifico di € 683,33 (seicentoottantatre/33) conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

fonte: http://burc.regione.campania.it

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di *prove di laboratorio di spruzzatura su pelli da* esercitarsi nel Comune di Solofra (AV) alla Via Celentane.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
9. la nota prot. n. 37587 del 29 aprile 2010.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta *Chemical N.C. s.c.a.r.l.* per le emissioni derivanti dall'attività di *prove di laboratorio con l'utilizzo della cabina di spruzzatura* su pelli da esercitarsi nell'impianto sito in Solofra (AV) alla Via Celentane;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che alla ditta della messa a regime sia stata acquisita del Settore copia della apposita certificazione provinciale allo scarico delle acque di piazzale e la realizzazione del bacino di contenimento del serbatoio;
   g) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   h) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e

fonte: http://burc.regione.campania.it

successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

n) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

fonte: http://burc.regione.campania.it

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta *Chemical N.C. s.c.a.r.l..* con sede in Solofra alla Via Celentane;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

valori	stimati	E1		E2	
altezza dal colmo (m)		1		1	
sezione allo sbocco (m^2)		0,07		0,29	
portata normalizzata (m^3/h)		1400		12000	
temperatura (c)					
Durata delle emissioni (n/d)		Secondo esigenze – discontinua		Secondo esigenze - discontinua	
provenienza emissioni		Impianto spruzzatura manuale		Impianto spruzzatura automatico	
Tipo di abbattimento		Ad umido		Ad umido	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)
SOV	II CLASSE	2	2,8	4	48,0
	III CLASSE	4	5,6	9	108,0
	IV CLASSE	14	19,6	20	240,0
	V CLASSE	30	42,0	50	600,0
SOV TOTALI		50	70	83	996
RESIDUO SECCO		10	14,0	15	18,0

fonte: http://burc.regione.campania.it

valori	stimati	E13		E14		E15	
altezza dal piano campagna (m)		11		11		11	
altezza dal colmo (m)		1		1		1	
sezione allo sbocco (m^2)		0,5		0,5		0,5	
direzione del flusso							
portata normalizzata (m^3/h)		19000		19000		19000	
temperatura (c)		Ambiente		Ambiente		ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)		Secondo esigenze – discontinua		Secondo esigenze – discontinua		Secondo esigenze – discontinua	
provenienza emissioni		Cabina 1 spruzzo a 3 cabine		Cabina 2 spruzzo a 3 cabine		Cabina 3 spruzzo a 3 cabine	
Sistema di abbattimento		Ad umido		Ad umido		Ad umido	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)
SOV	II	5	95	5	95	5	95
	III	7	133	7	133	7	133
	IV	10	190	10	190	10	190
	V	15	285	15	285	15	285
SOV TOTALI		37	703	37	703	37	703
RESIDUO SECCO		10	190	10	190	10	190

valori	stimati	E16		E17	
altezza dal piano campagna (m)		25		25	
altezza dal colmo (m)		1		1	
sezione allo sbocco (m^2)		0,28		0,28	
portata normalizzata (m^3/h)		20000		12000	
temperatura (c)		Ambiente		Ambiente	
velocità allo sbocco (m/s)					
Durata delle emissioni (n/d)		Secondo esigenze – discontinua		Secondo esigenze – discontinua	
provenienza emissioni		Abbattitore polveri		Abbattitore polveri	
Sistema di abbattimento		A ciclone		A maniche	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)
Polveri		10	200	10	120
Cromo		1	20	1	1200

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 308 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: INDIVIDUALE RUGGIERO GIANCARLO. ATTIVITA': OFFICINA MECCANICA IN GENERE - VERNICIATURA DI VEICOLI. SEDE PRODUTTIVA: VIA ASTOLELLA, N.6 DEL COMUNE DI FORINO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ.modd. ed intt. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 711870 del 06/08/2009 la ditta *individuale Ruggiero Giancarlo* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività *di officina meccanica in genere – verniciatura di veicoli* da esercitarsi in Via Astolella, n.6 del Comune di Forino (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma del p.i. Napoletano Giuseppe iscritto all'Albo dei Periti Industriali di Napoli al n. 41399423 e dall'Ing. Gerardo Rizzo (tecnico competente in acustica) con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;

b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n.745492 del 31/08/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 24/09/2009;
d. CHE in tale data la seduta è andata deserta e riconvocata per il giorno 22/10/2009, anch'essa andata deserta e riconvocata per il giorno 26/11/2009, andata ulteriormente deserta e riconvocata per il giorno 7/01/2010;
e. CHE in tale data, la Conferenza esaminato il progetto così come proposto esprime unanime parere favorevole con la prescrizione che i locali chiusi non siano adibiti a luoghi di lavoro (in particolare locale individuato in pianta lettera D – Ufficio);
f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n.17238 del 11/01/2010;
i. CHE in data 20/09/2010 si è acquisita con prot. n. 755755 la copia del bonifico di € 489,55 (quattrocentoottantanove/55) conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

fonte: http://burc.regione.campania.it

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di *officina meccanica in genere – verniciatura di veicoli da* esercitarsi nel Comune di Forino (AV) alla Via Astolella, n.6.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta *ind.le Ruggiero Giancarlo* per le emissioni derivanti dall'attività di *officina meccanica in genere – verniciatura di veicoli* da esercitarsi nell'impianto sito in Forino (AV) alla Via Astolella, n.6;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Forino e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Forino, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

fonte: http://burc.regione.campania.it

h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d'analisi);
II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta *ind. Ruggiero Giancarlo* con sede in Forino alla Via Astolella, n.6;

fonte: http://burc.regione.campania.it

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Sperone, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori stimati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna (m)	> 5	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	> 1	
Sezione allo sbocco (m^2)	0,196	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,50	
Temperatura allo sbocco (°C)	< 30	
Portata (m^3/h)	16000	
Velocità allo sbocco (m/s)	22	
Durata delle emissioni (h/giorno)	4	
Provenienza emissioni	CABINA VERNICIATURA	
Alimentazione	Gasolio	
Potenza termica (MW)	0,300	
Tipo di abbattimento	Filtri in fibra di vetro – Tessuto non tessuto – filtri a carboni attivi	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)
Polveri	< 1	6,25
Solventi	1,56	25,0
Che l'utilizzo del combustibile sia conforme a quanto previsto dalla normativa		

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 309 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: ARTEFERRO DI RICCIARDI GIUSEPPE. ATTIVITA': SALDATURA DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE. SEDE PRODUTTIVA: VIA SANT'ANNA, N.81 DEL COMUNE DI CARIFE (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ.modd. ed intt. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 711870 del 06/08/2009 la ditta *ARTEFERRO di Ricciardi Giuseppe* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività *di saldatura di oggetti e superfici metalliche* da esercitarsi in Via Sant'Anna n.81 del Comune di Carife (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma dell'Ing. Nicola Pannese iscritto all'Ordine degli Ingegneri al n.1644 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;

b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n.679148 del 04/08/2008 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 02/09/2008;
d. CHE in tale data la seduta la Conferenza esaminato, anche in via istruttoria, il progetto così come proposto ha espresso unanime parere favorevole;
e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 733017 del 4/09/2008 e risollecitata con nota prot. n. 502899 del 10/06/2010;
h. CHE in data 16/07/2010 si è acquisita con prot. n. 606509 la copia del bonifico di € 517,93 (cinquecentodiciasette/93) conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di *saldatura di oggetti e superfici metalliche da* esercitarsi nel Comune di Carife (AV) alla Via S.Anna, n.81.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta *ARTEFERRO di Ricciardi Giuseppe* per le emissioni derivanti dall'attività di *saldatura di oggetti e superfici metalliche* da esercitarsi nell'impianto sito in Carife (AV) alla Via S.Anna, n.81;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Carife e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Carife, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d'analisi);
II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta *ARTEFERRO di Ricciardi Giuseppe* con sede in Carife alla Via S.Anna, n.81;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Carife, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/1), all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

Valori stimati	Punti di emissione
	E1
Altezza dal piano di campagna (m)	6
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1
Sezione allo sbocco (m^2)	Circolare
Diametro allo sbocco (m o mxm)	15
Temperatura allo sbocco (^oC)	ambiente
Portata (m^3/h)	1500/1800
Velocità allo sbocco (m/s)	27/31
Durata delle emissioni (h/giorno)	4
Provenienza emissioni	saldatura
Tipo di abbattimentio	Braccio carrellato – aspiratore mobile e filtrazione meccanica collegato ed un elettroaspiratore
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)
Polveri totali	4,7
Biossido di azoto (NOx)	2,1
Ossido di carbonio	2,8
La fase di verniciatura eè affidata a ditta esterna	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 310 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "CONDOR GROUP" S.P.A. . ATTIVITA': PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI. SEDE OPERATIVA: CONZA DELLA CAMPANIA, AREA INDUSTRIALE (F. 6, PART. N. 231).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0185902 del 4 marzo 2009 la ditta "SKY EDILAGRO" S.R.L. (interamente posseduta dall'unico socio "CONDOR" S.R.L., oggi divenuto "CONDOR GROUP" S.P.A., a seguito di fusione per incorporazione e di trasformazione della natura giuridica) ha presentato ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI, sito in Conza della Campania, area industriale (f. 6, part. n. 731);
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  a. è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "*i-ter*";
  b. risulta in esercizio, pur in mancanza della prescritta e preventiva autorizzazione;
  c. è, comunque, da assoggettarsi, ancorché parzialmente, agli adempimenti di cui all'art. 269^6 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0225298 in data 16 marzo 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 31 marzo ed andata deserta per mancanza del quorum, come pure nelle successive sedute, compresa quella fissata al 23 giugno 2009, ultima possibile in ragione dei termini del procedimento;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che, nell'appropriata sede, sia stato possibile acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si ritiene potersi emettere provvedimento autorizzativo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0569670 del 26 giugno 2009;
- CHE, a firma dell'amministratore unico di "CONDOR GROUP" S.P.A., è pervenuta domanda, registrata al prot. n. 0619965 del 9 luglio 2009 e finalizzata al rilascio del presente provvedimento in favore della citata società;
- CHE solo il 12 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0593178 copia della disposizione di bonifico, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 810,68 (euro ottocentodieci/68);

RITENUTO:
- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto

l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI, sito in Conza della Campania, area industriale (f. 6, part. n. 731);

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente ed in conformità con i suoi esiti, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269[2] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "CONDOR GROUP" S.P.A., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI METALLICI, sito in Conza della Campania, area industriale (f. 6, part. n. 731);
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente – con esito favorevole – e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
   e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
   f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
      I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
      II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
      III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
   h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271[14] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
   i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
   j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la

fonte: http://burc.regione.campania.it

visione a quanti legittimati al controllo;

5) di fissare in 90 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
6) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "*d*"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
7) di precisare che:
   a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
   b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
   c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
8) di puntualizzare ulteriormente che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
   b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
9) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data del presente atto, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
13) di notificarlo alla ditta "CONDOR GROUP" S.P.A., sede legale di Castel San Giorgio, uscita A30, S. S. n. 266;
14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Conza della Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi;
15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

ALLEGATO

– Schema emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori		E1		E2		E3	
Altezza dal suolo	m	10,50		10,50		10,50	
Altezza dal colmo		1,20		1,20		1,20	
Diametro		∅ 0,65		∅ 0,65		∅ 0,60	
Sezione	m^2	0,3316		0,3316		0,2826	
Temperatura	°C	Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Velocità	m/s	8,50		8,17		6,40	
Portata	Nm^3/h	10.145,00		9.750,00		6.511,00	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale		Verticale	
Durata emissioni	h/d	8,00		8,00		8,00	
Provenienza		Saldatura, smerigliatura		Saldatura, smerigliatura		Asciugatura	
Tipo abbattimento		Filtri a tasche		Filtri a tasche		Carbone attivo	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)
C.O.V. totali		---	---	---	---	12,40	0,0807
Polveri totali		0,80	0,0081	0,75	0,0073	---	---

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 311 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "TEDESCO POMPILIO". ATTIVITA': PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO. SEDE OPERATIVA: MONTECALVO IRPINO, C.DA ORSILIO, N. 7.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0365274 del 28 aprile 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO, sito in Montecalvo Irpino, c.da Orsilio, n. 7;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  a. è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "*i-bis*";
  b. risulta in esercizio, pur essendo scaduta l'autorizzazione a validità triennale rilasciata, ai sensi di previgente normativa, con D. D. 31 dicembre 2003, n. 2996;
  c. non risultandovi apportate modifiche di alcun genere rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269^6 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0422524 in data 14 maggio 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 16 giugno, deserta per mancanza del quorum, come pure in successive sedute, compresa quella fissata al 21 luglio 2009;
- CHE nella nuova seduta fissata al 29 settembre 2009, ultima possibile in ragione dei termini del procedimento, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità è stato espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0868308 del 12 ottobre 2009;
- CHE solo il 5 agosto 2010 è stata acquisita al prot. n. 0665043 copia della ricevuta di versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 384,94 (euro trecentoottantaquattro/94);

RITENUTO:
- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO, sito in Montecalvo Irpino, c.da Orsilio, n. 7;

VISTI:
1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;

4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269[2] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "TEDESCO POMPILIO", l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO, sito in Montecalvo Irpino, c.da Orsilio, n. 7;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
   e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
   f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
      I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
      II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
      III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
   h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271[14] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
   i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
   j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
5) di precisare che:
   a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
   b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare ulteriormente che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
   b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
7) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data del presente atto, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
11) di notificarlo alla ditta "TEDESCO POMPILIO", sede legale di Montecalvo Irpino, c.da Orsilio, n. 7;
12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montecalvo Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino;
13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA:	TEDESCO POMPILIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:	PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO
SEDE STABILIMENTO:	Montecalvo Irpino, c.da Orsilio, n. 7

ALLEGATO

– Schema emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori		E1	
Altezza dal suolo	m	4,00	
Altezza dal colmo		1,00	
Diametro		∅ 0,20	
Sezione	m^2	0,0314	
Temperatura	°C	Ambiente	
Velocità	m/s	13,60	
Portata	Nm^3/h	1.865,00	
Direzione del flusso		Verticale	
Durata emissioni	h/d	1,00	
Provenienza		Lavorazioni meccaniche	
Tipo abbattimento		A tessuto	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)
Polveri totali		0,42	0,00078

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 312 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "RUSSONIELLO ANTONIO". ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. SEDE OPERATIVA: CONZA DELLA CAMPANIA, C.DA PESCARA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0217815 in data 11 marzo 2008 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Conza della Campania, c.da Pescara, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  a. è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "*i*";
  b. risulta in esercizio, pur essendo scaduta l'autorizzazione a validità triennale rinnovata, ai sensi di previgente normativa, con D. D. 23 novembre 2004, n. 181;
  c. non risultandovi apportate modifiche di alcun genere rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269^6 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0301769 in data 8 aprile 2008 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 22 aprile;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità è stato espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, subordinando il rilascio del provvedimento autorizzativo alla presentazione del certificato d'agibilità dello stabilimento;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0355425 in data 24 aprile 2008;
- CHE solo il 7 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0579478 copia del versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 714,91 (euro settecentoquattordici/91);
- CHE è stato presentato il certificato d'agibilità, registrato al prot. n. 0854880 del 26 ottobre 2010, cui è subordinato il rilascio del presente atto;

RITENUTO:
- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Conza della Campania, c.da Pescara, s. n.;

VISTI:
1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;

2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269[2] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "RUSSONIELLO ANTONIO", l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Conza della Campania, c.da Pescara, s. n.;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
   b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
   e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
   f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
   g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
      I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "*d*" (allegare i relativi certificati d'analisi);
      II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
      III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
   h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271[14] D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
   i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
   j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
5) di precisare che:
   a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
   b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve

fonte: http://burc.regione.campania.it

essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

9) di puntualizzare ulteriormente che:
   a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
   b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
10) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data del presente atto, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
14) di notificarlo alla ditta "RUSSONIELLO ANTONIO", sede di Conza della Campania, c.da Pescara, s. n.;
15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Conza della Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi;
16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA:	RUSSONIELLO ANTONIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:	RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI
SEDE STABILIMENTO:	Conza della Campania, c.da Pescara, s. n.

ALLEGATO
– Schemi emissioni inquinanti –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Parametri e valori			E1			E2	
Altezza dal suolo		m	5,00			5,00	
Altezza dal colmo			1,00			1,00	
Diametro			∅ 0,40			∅ 0,25	
Sezione		m^2	1,125			0,049	
Temperatura		°C	30,00			85,00	
Velocità		m/s	13,60			2,80	
Portata		Nm^3/h	6.120,00			494,00	
Direzione del flusso			Verticale			Verticale	
Durata emissioni		h/d	2,00			1,00	
Frequenza		n/d	1,00			1,00	
Impianto termico	Alimentazione		----------			Gasolio	
	Potenzialità	MW	----------			0,10	
Provenienza			Verniciatura			Produzione aria calda	
Tipo abbattimento			Filtri a carboni attivi			---------	
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)
Biossido d'azoto			---------	---------	---------	61,80	< 0,01
Biossido di zolfo			---------	---------	---------	12,50	< 0,01
C.O.T.			< 13,80	< 0,084	---------	---------	---------
C.O.V. totali			13,80	0,084	42,20	---------	---------
Polveri totali			1,40	< 0,01	---------	1,80	< 0,01

Emissioni aerodisperse	P1	TLV–TWA
Provenienza	Rifinitura	
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm^3)	Concentrazione (mg/Nm^3)
Polveri	1,00	10,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 313 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269 COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: C.G. CHEMICAL S.P.A. ATTIVITA': LAVORAZIONE PELLI. SEDE PRODUTTIVA: VIA ARCO TORRE - ZONA ASI DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 155 del 26/10/2006 (validità triennale) la ditta C.G. Chemical S.p.A. (amministratore unico il sig. Gagliardi Giovanni Angelo) con sede dell'impianto in via Arco Torre – Zona ASI del Comune di Solofra, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 e DPR 25/07/1991 art. 4, comma 2, allegato 2 punto 26;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 917556 del 2/10/2009/ la ditta C.G. CHEMICAL S.p.A. ha presentato domanda di continuazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione pelli - prove di laboratorio su pelli e miscelazione dei prodotti da destinare all'industria conciaria esercitata alla Via Arco Torre – zona ASI *del* Comune di Solofra *(AV).*
- CHE ad essa è allegata:
  relazione tecnica redatta dal dr. Del Regno Giuseppe iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n.36369, con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
   - è anteriore al 2006 dell'art. 268 lett.l D.Lgs. 152/2006;
   - risulta in esercizio – in forza del D.D. n. 155 del 26/10/2006 – ma si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 2 del medesimo D.Lgs.,avendo la ditta rimodulato alcuni punti di emissione;
b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n. 980841 del 12/11/2009 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 10/12/2009;
d. CHE in tale seduta la Conferenza, esaminato il progetto, anche in via istruttoria, ha espresso unanime parere favorevole subordinando la messa in esercizio dell'impianto all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di piazzale, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale;
e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 1078690 del 14/12/2009;

h. CHE si è acquisita con prot. n. 665059 del 05/082010 la copia del bonifico di € 963,38 (novecentosessantatre/38), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione pelli - (prove di laboratorio su pelli e miscelazione dei prodotti), esercitata nel Comune di Solofra (AV) alla via Arco Torre – zona ASI.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..;
9. il Decreto Dirigenziale n. 155 del 26 ottobre 2006.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio e dal Responsabile del procedimento autorizzatorio dott.ssa Rosanna Dattoli

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta C.G. CHEMICAL S.p.A. per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazione pelli - prove di laboratorio su pelli e miscelazione dei prodotti, esercitata nell'impianto sito in Solofra (AV) alla Via Arco Torre – Zona ASI.
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
f) che la ditta, prima della messa in esercizio trasmetta al Settore copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, allo scarico delle acque meteoriche di piazzale;

g) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
h) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
   I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto h (allegare i relativi certificati d'analisi);
   II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
   III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
n) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza allo scrivente Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio ed il successivo monitoraggio nel rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta C.G. CHEMICAL S.p.A con sede in Solofra alla via Arco Torre – zona ASI;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

valori	stimati	E1		E2		E3		ESr	
altezza dal piano campagna (m)		14		5		5		5	
altezza dal colmo (m)		1		1		1		1	
sezione allo sbocco (m^2)		0,135		0,031		0,070		0,031	
Diametro allo sbocco (m)		0,3x0,45		0,20		0,30		0,2	
portata normalizzata (m^3/h)		7500		2000		12500		3500	
Velocità allo sbocco (ms)		15,4		17,7		49,6		31,3	
temperatura (c)		ambiente		Ambiente		Ambiente		ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)		24 - discontinua		24 discontinua		24 discontinua		24 discontinua	
provenienza emissioni		Colorazione a spruzzo		Miscelazione prodotti		Miscelazione prodotti		Concia	
Tipo di abbattimento		Abbattitore ad acqua		Filtro a sacco		Filtro a maniche			
inquinanti		conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (K g/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (K g/h)	conc.ne (mg/Nm^3)	flusso massa (Kg/h)
Polveri		8,5	0,06	15,3	0,43	21,4	0,2		
COV	CLASSE II	2,2	0,01						
	CLASSE III	28,3	0,21						
	CLASSE IV	30	0,23						
COV TTOALI		61,4	0,46						
NO								12,5	0,43
NOX								45,0	0,15
NO/NOx								5,5	0,019

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 314 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269 COMMA 2 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: CARROZZERIA MARICONDA DOMENICO. ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI. SEDE PRODUTTIVA: VIA S.TEN- MARICONDA, N.51 DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ.modd. ed intt. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 68629 del 26/01/2010 la ditta *Carrozzeria Mariconda Domenico* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli da esercitarsi in Via S.Ten.Mariconda, n.51 del Comune di Santa Lucia di Serino (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
  il progetto e la relazione a firma dal dr. Urciuolo Salvatore iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1003 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
   I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
   II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n. 98437 del 03/02/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 23/02/2010;
d. CHE in tale seduta, la Conferenza, esaminato il progetto anche in via istruttoria, ha espresso unanime parere favorevole;
e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 187635 del 02/03/2010;
h. CHE in data 31/08/2010 si è acquisita con prot. n. 706040 la copia del bonifico di € 778,73 (settecentosettantotto/73) conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di riparazione e

fonte: http://burc.regione.campania.it

verniciatura di carrozzerie di autoveicoli *da* esercitarsi nel Comune di Santa Lucia di Serino (AV) alla Via S.Ten.Mariconda, n.51.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta *Carrozzeria Mariconda Domenico* per le emissioni derivanti dall'attività di *riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli* esercitata nell'impianto sito in Santa Lucia di Serino (AV) alla Via S.Ten.Mariconda, n.51;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
   e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Santa Lucia di Serino e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
   f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
   g) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

fonte: http://burc.regione.campania.it

h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d'analisi);
II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio nel rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Carrozzeria Mariconda Domenico con sede in Santa Lucia di Serino alla Via S.Ten.Mariconda, n.51 ;

fonte: http://burc.regione.campania.it

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori stimati	Punti di emissione				
	E1				E2
Altezza dal piano di campagna (m)	4,00				3,00
Sezione allo sbocco (m^2)	1,0				0,07
Temperatura allo sbocco (^oC)	Ambiente				ambiente
Portata (Nm^3/h)	6.000				2.000
Durata delle emissioni (h/giorno)	1				1
Provenienza emissioni	RISAGOMATURA	STUCCATURA/ CARTEGGIATURA	PREVERNICIATURA/ VRNICIATURA	ESSICCAZIONE	Bruciatore caldaia
Alimentazione					gasolio
Tipo di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	adsorbitore	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)				Concentr. (mg/Nm^3)
Polveri	0,3	0,5	1,2	n.r.	0,2
SOV			39,0	25,0	
COT				< 25,0	
SO_2					350
NOx (come NO_2)					75
Che il combustibile utilizzato sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (allegato X parte I D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. ed intt.)					

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 315 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ART.269 COMMA 2.AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: CANDELA CARMINE. ATTIVITA': TOSTATURA DI NOCCIOLE, CASTAGNE E PRODUZIONE DI TORRONE. SEDE PRODUTTIVA: VIA CHIUSA DI SOTTO DEL COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n.20 del 20/03/2006, (validità triennale) la ditta Candela Carmine è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2, allegato 2 per l'attività di tostatura di nocciole, castagne e produzione di torrone, con produzione non superiore a 450 Kg/g , ubicata in Via Chiusa di Sotto del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV);
- CHE con atti acquisiti al prot. n. 324935 del 14/04/2010 e perfezionati con nota prot. n. 822854 del 25/09/2009 la ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, derivanti dall'attività di produzione di tostatura di nocciole, castagne e torrone, con produzione non superiore a 450 Kg/g esercitata nell'impianto ubicato in Via Chiusa di Sotto del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV);
- CHE ad essa è allegata:
- il progetto e la relazione a firma dall'Ing. Carmine Speranza iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 85/B con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.
- CHE con nota, acquisita agli atti prot. n. 370930 del 28/04/2010, la ditta ha dichiarato che l'attività produttiva di torrefazione e prodotti tostati, è rimasta per problemi economici, inattiva dalla scadenza del D.D. n.20/2006 alla data di sottoscrizione della richiesta di autorizzazione, e pertanto non si sono prodotte emissioni in atmosfera.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:
   I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "l" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
   II. non risulta in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
c. CHE con nota prot. n. 461456 del 26/05/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 10/06/2010;
d. CHE in tale seduta, la Conferenza esaminato, anche in via istruttoria, il progetto così come proposto ed integrato ha espresso unanime parere favorevole;
e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

fonte: http://burc.regione.campania.it

g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 576680 del 6/07/2010;
h. CHE si è acquisita con prot. n. 639120 del 27/07/2010 la fotocopia del bonifico di € 422,35 (quattrocentoventidue/35), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di produzione di tostatura di nocciole, castagne e torrone, con produzione non superiore a 450 Kg/g da esercitarsi nel Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla Via Chiusa di Sotto.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. il D.D. n. 8 del 17 febbraio 2006;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.D. n.20 del 20 marzo 2006;
10. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..
11. la nota prot. n. 370930 del 28 aprile 2010.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Candela Carmine per le emissioni derivanti dall'attività di produzione di tostatura di nocciole, castagne e torrone, con produzione non superiore a 450 Kg/g da esercitarsi nell'impianto sito in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla Via Chiusa di Sotto;
3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
   b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
   c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
   d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Ospedaletto D'Alpinolo e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d'analisi);
II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari

fonte: http://burc.regione.campania.it

eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

– che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Candela Carmine con sede in Ospedaletto D'Alpinolo alla Via Chiusa di Sotto;
12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Valori stimati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna (m)	12	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1	
Sezione allo sbocco (m^2)	0,0314	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,2	
Temperatura allo sbocco (^oC)	250	
Portata (m^3/h)	1800	
Velocità allo sbocco (m/s)	15,9	
Direzione del flusso allo sbocco	verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	Discontinua	
Provenienza emissioni	forno	
Alimentazione	GPL	
Potenza termica (MW)	0,070	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm^3)	flusso massa (g/h)
Ossidi di azoto (NO_2)	25,5	45,9

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 135 del 21/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: ALL.FER. S.R.L. - MOLINARA (BN) - ZONA IND.LE LOC. CERZA CUPA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".
- che il Sig. Donato Cirocco, nato a Molinara (BN), il 17/07/49, legale rappresentante della ditta All.Fer. S.r.l. già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 87 del 29/07/05, con sede legale e stabilimento sito a Molinara (BN), zona Ind.le Loc. Cerza Cupa, esercente l'attività di" Produzione manufatti in ferro e alluminio", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 comma 8 per la modifica dell' impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 07/10/10, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.
- dell'assenso del Comune di Molinara (BN), acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa,che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta All.Fer. S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Donato Cirocco, nato a Molinara (BN), il 17/07/49, con stabilimento sito a Molinara (BN), zona Ind.le Loc. Cerza Cupa, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Produzione manufatti in ferro e alluminio", e di seguito specificati:
   - Camino C1(Taglio, smerigliatura e finiture, manufatti in ferro) con emissione di Polveri;
   - Camino C2 (Taglio, modellatura e smussatura, manufatti in alluminio) con emissione di Polveri;
   - Camino C3 (Produzione componentistica alluminica, manufatti in legno ed alluminio) con emissione di Polveri;
   - Camino C4 (Produzione componentistica legnosa) con emissione di Polveri;
2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

   a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 737643 del 13/09/10);
   b) tenere in continua e costante efficienza gli impianti di abbattimento;

c) non effettuare la fase di verniciatura;
d) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
e) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
f) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **Tre anni**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Molinara (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
g) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
   - comunicare, almeno 15gg prima, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti;
   - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime una misurazione delle emissioni prodotte;
   - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni delle emissioni al Settore Prov.le Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
   - la messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;
h) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato,in particolare:
   - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n 28 del 08/03/06 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della del presente;
4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questoSettore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs152/06
6 notificare il presente atto alla Ditta All.Fer. S.r.l.;
7 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
8 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
9 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Molinara (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
10 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Dott. Antonello Barretta

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 141 del 05/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/2006 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA:OMNIASOLAR ITALIA S.R.L. - PADULI (BN) - LOC. SCAGLIETA SS 90 BIS KM 6.900.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che la Ditta Omniasolar Italia S.r.l., legale rappresentante Dr. Giuseppe Mangiapia nato a Napoli il 21/07/74, con sede legale a Napoli P.zza dei Martiri,30 e stabilimento sito a Paduli (BN) Loc. Scaglieta SS 90 bis Km 6.900, esercente l'attività di "Produzione celle fotovoltaiche" è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88, con Decreto Dirigenziale n. 136 del 29/10/09;
- che con nota n. 751750 del 17/09/10, il Dr. Giuseppe Papa ha richiesto il cambio del legale rappresentante dal Dr. Giuseppe Mangiapia nato a Napoli il 21/07/74, al Dr. Giuseppe Papa nato a Napoli il 06/12/71, e il cambio della Sede Sociale da P.zza dei Martiri,30 Napoli a via Alcide De Gaspari,46 Napoli, allegando documentazione attestante il subentro e confermando la permanenza delle condizioni che consentirono il rilascio della stessa;

VISTO

- il D.lgs 152/06 smi;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

RITENUTO

Di dover provvedere alla voltura dell' autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1 volturare, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al Decreto Dirigenziale n. 136 del 29/10/09 dal legale rappresentante Dr. Giuseppe Mangiapia nato a Napoli il 21/07/74 al Dr. Giuseppe Papa nato a Napoli il 06/12/71 con sede legale a Napoli via Alcide De Gaspari,45 e sede operativa a Paduli (BN), Loc. Scaglieta SS 90 bis Km 6.900;

2 la Ditta è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nei Decreti Dirigenziali n. 136 del 29/10/09;

3 notificare il presente atto alla Ditta Omniasolar Italia S.r.l.;

4 darne comunicazione all'Assessore al ramo;

5 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;

6 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Paduli (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

7 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 144 del 05/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: AUTOCARROZZERIA FORMATO ALBERTO - BENEVENTO - C/DA SERRETELLE,70.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione…omissis…";
- che il Sig. Alberto Formato nato a Benevento il 20/09/50, legale rappresentante della ditta Autocarrozzeria Formato Alberto**,** con sede legale e stabilimento sito in Benevento c/da Serretelle,70, foglio 55 part. 584, esercente l'attività di "Autocarrozzeria" ha avanzato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 e art. 272 comma 2 (attività in deroga) ed in quanto tale soggetta all'autorizzazione in via generale;
- che la Regione Campania, allo stato, non ha provveduto all'adozione delle autorizzazioni generali;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 28/10/09 della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- dell'assenso del Comune di Benevento, acquisito ai sensi dell'art. 14 ter commi 7 e 9 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06 s.m.i.;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata:

1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la ditta Autocarrozzeria Formato Alberto legalmente rappresentata dal Sig. Alberto Formato nato a Benevento il 20/09/50, con stabilimento sito in Benevento c/da Serretelle,70 foglio 55 part. 584,esercente l'attività di "Autocarrozzeria", alle emissioni in atmosfera prodotte nel corso della suddetta attività, e di seguito specificate:
- Camino E1 (Cabina di verniciatura) con emissioni di Polveri – COV;
- Camino E2 (Stuccatura e carteggiatura) con emissioni di Polveri;

2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot.793350 del 04/10/10);
b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

c) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
d) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **tre anni**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
e) qualsiasi operazione di verniciatura, anche minima, e qualsiasi tutti utilizzo di solventi (lavaggio attrezzi) devoe essere effettuata nella cabina di verniciatura con l' impianto di aspirazione in funzione;
f) utilizzare massimo 2 Kg/h di vernici;
g) l' impianto di abbattimento a carboni attivi deve essere tenuto in continua e documentata efficienza;
h) i camini devono essere posti oltre un metro al di sopra del colmo dei tetti limitrofi;
l) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
   - comunicare, almeno 15gg prima la data di messa in esercizio dell'impianto;
   - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, con una misurazione delle emissioni prodotte;
   - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Prov.le Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
m) la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio:
n) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato,in particolare:
   - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3 la presente autorizzazione, ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
7 notificare il presente atto alla Ditta Autocarrozzeria Formato Alberto;
8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Prov.le diBenevento;
11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Dott. Antonello Barretta

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 145 del 05/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/2006 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA:PORCELLI EMANUELE MARIA - APICE (BN) - C/DA CASTIGLIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che la Ditta Porcelli Antonio**,** legale rappresentante Sig. Antonio Porcelli nato ad Apice (BN) il 30/05/50, con sede legale e stabilimento sito ad Apice (BN) c/da Castiglione, esercente l'attività di "Allevamento polli" è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88, con Decreto Dirigenziale n. 1779 del 19/11/01;
- che con nota n. 845791 del 21/10/10, il Sig. Emanuele Maria Porcelli ha richiesto la voltura della autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.D. n. 1779 del 19/11/01 da ditta Porcelli Antonio a ditta Porcelli Emanuele Maria e il cambio del legale rappresentante dal Sig. Antonio Porcelli nato ad Apice (BN) il 30/05/50 al Sig. Emanuele Maria Porcelli nato a Benevento il 22/07/86, allegando documentazione attestante il subentro e confermando la permanenza delle condizioni che consentirono il rilascio della stessa;

VISTO

- il D.lgs 152/06 smi;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

RITENUTO

Di dover provvedere alla voltura dell' autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1 volturare, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al Decreto Dirigenziale n. 1779 del 19/11/01 da ditta Porcelli Antonio, legale rappresentante Sig. Antonio Porcelli nato ad Apice (BN) il 30/05/50 a ditta Porcelli Emanuele Maria legale rappresentante Sig. Emanuele Maria Porcelli nato a Benevento il 22/07/86 con sede legale a Benevento via Enrico Fermi,6 e sede operativa ad Apice (BN) c/da Castiglione;
2 la Ditta è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nei Decreti Dirigenziali n. 1779 del 19/11/01;
3 notificare il presente atto alla Ditta Porcelli Emanuele Maria;
4 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
5 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
6 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Apice (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
7 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 344 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

DLGS152/06, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA PAPA ANTONIO, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN MADDALONI (CE) VIA DE CURTIS, PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI E PIETRE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
c. che il sig. Antonio Papa, nato il 19.08.1976 a Caserta, legale rappresentante della ditta individuale PAPA ANTONIO, con sede legale ed operativa in Maddaloni (CE) alla via A. De Curtis snc, ha presentato – ai sensi dell'art. 269, comma 2, Dlgs. 152/06 – domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione marmi e pietre;
d. che allegata alla domanda - acquisita al protocollo n. 531702 del 21.06.10, integrata, su richieste di questo Settore, in data 22.07.10 con prot. 624820 e in data 02.09.2010 con prot. 712574 - è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative, e da cui si rileva che i quantitativi giornalieri della materia prima utilizzata nel ciclo produttivo sono pari a Kg 1000 di lastroni di marmo;

RILEVATO che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 09.11.2010, il cui verbale si richiama, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e che in tale sede il rappresentante dell'ARPAC ha precisato che l'impianto, tenuto conto della tipologia dell'attività, non debba essere sottoposto alla prescrizione di effettuare campionamenti e analisi delle emissioni prodotte per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, mentre debba unicamente comunicare la data di messa in esercizio;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi e per quanto su esposto, alle emissioni in atmosfera lo stabilimento gestito dalla ditta individuale PAPA ANTONIO, sito in Maddaloni alla via De Curtis snc;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
b. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
c. il D.D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla ditta individuale PAPA ANTONIO - sito in Maddaloni (CE) alla via A. De Curtis snc, esercente l'attività di lavorazione marmi e pietre - alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
DIFFUSE	Taglio	Polveri	Flusso di acqua continua
E1	Rifinitura e smussatura marmo	Polveri	Cabina a velo d'acqua

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
   2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con **cadenza triennale** e successivamente trasmesse alla Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento provinciale ARPAC di Caserta;
   2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
   2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. LGS n. 152/06;
   2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06, in particolare:
      2.7.1. comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio dell'impianto;
      2.7.2. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
   2.8. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
      2.8.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
      2.8.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento o il rinnovo dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
   3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta PAPA ANTONIO;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Maddaloni, alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta e all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta.
9. **inoltrare** copia del presente atto alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr.ssa Maria Flora Fragassi

Decreto Dirigenziale n. 347 del 16/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

PROROGA DELLA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL PROSIEGUO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE - DECRETO DIRIGENZIALE N113 DEL 18 MAGGIO 2009 - DITTA RICCIO MICHELE - IMPIANTO UBICATO IN MADDALONI ALLA VIA LIBERTA' N277

IL DIRIGENTE

Premesso che

a.la ditta Riccio Michele è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di autodemolizione per l'impianto ubicato in Maddaloni (CE) alla via Libertà n.277, con Decreto del Presidente della GR-Commissario Delegato n.150/DEC/98 del 23.09.98;

b.questo Settore, con Decreto Dirigenziale n.111 del 03.05.2006, ha prescritto alla ditta la delocalizzazione ai sensi del DLgs 209/03, concedendo nelle more l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività per un periodo di tre anni;

c.il Comune di Maddaloni con delibera n.66 del 05.03.2009 ha deliberato di adottare ai sensi dell'art.26 co.1-2 lett.a della L.Reg.n.16/2004, il Progetto del Piano Particolareggiato degli insediamenti produttivi della zona D9 del PRG ricadente lungo la S.S.Sannitica 265;

d.questo Settore, con Decreto Dirigenziale n.113 del 18.05.2009, ha concesso una proroga dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di autodemolizione per 18 mesi, nelle more dell'entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona D9 del PRG, di cui al precedente punto c);

e.la Ditta Riccio, non avendo provveduto alla delocalizzazione dell'impianto nel termine prescritto (17.11.2010), a causa della mancata ultimazione da parte del Comune di Maddaloni dell'iter procedurale per consentire la delocalizzazione dell'impianto sui siti individuati, in data 09.11.2010 ha presentato richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di autodemolizione, acquisita agli atti d'ufficio con prot.n.0891579;

Preso atto che

-Il Comune di Maddaloni con nota n.prot.34447 del 28.10.2010, pervenuta a questo Settore in data 10.11.2010 ed acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0897245, ha espresso parere favorevole alla proroga di almeno 1 anno dell'autorizzazione alla ditta Riccio nell'attuale sito, nelle more della conclusione dell'iter procedurale relativo all'adozione del Piano Particolareggiato degli insediamenti produttivi della zona D9 del PRG ricadente lungo la SS. Sannitica 265;

Rilevato che

a.la CTI riunitasi in data 11.11.2010, vista la nota del Comune di Maddaloni, Ente competente in materia di pianificazione urbanistica, ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta proroga per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;

b.questo Settore, con nota del 12.11.2010 n.prot.0905567, ha richiesto alla Provincia di Caserta Settore Ecologia di effettuare un sopralluogo presso il predetto impianto, al fine di verificare la conformità dell'esercizio dell'attività in essere al progetto approvato con Decreto del Presidente della GR-Commissario Delegato, n.150/DEC/98 del 23.09.98;

c.questo Settore con nota del 15.11.2010 n.prot.0908440 ha richiesto alla Prefettura di Caserta l'informativa antimafia ai sensi dell'art.4 Dlgs 490/94 e artt.10-11 DPR 252/98

Ritenuto che

a.è possibile accogliere, per i motivi su esposti, la richiesta della ditta RICCIO MICHELE di proroga della autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di autodemolizione, concessa con Decreto Dirigenziale n.111 del 04.05.2006 per l'impianto sito in Maddaloni (CE) alla via Libertà n.277, nelle more della conclusione dell'iter procedurale relativo all'adozione del Piano Particolareggiato degli insediamenti produttivi della zona D9 del PRG e per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi e precisamente fino al 16.11.2011;

b.la Ditta, ai fini della concessione della predetta proroga, dovrà necessariamente estendere la garanzia fideiussoria fino al 30.11.2012.

Visti

-il DD.n.18 del 10.08.2009
-la Legge n.241/1990 e s.m.i.;
-il DLgs.209/2003 e il DLgs. n.152/2006;
-le delibere di GRC n.778 del 11.05.2007 e n.1411 del 27.07.2007;
-il verbale della CTI del 11.11.2010;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata e del parere favorevole del RUP che ha proposto l'adozione del presente atto

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1)Concedere alla ditta RICCIO MICHELE la proroga della autorizzazione provvisoria al prosieguo dell'esercizio di attività di autodemolizione rilasciata con Decreto Dirigenziale n.113 del 18.05.2009, relativa all'impianto ubicato in Maddaloni (CE) alla via Libertà n.277, per un periodo non superiore a **12 (dodici) mesi** e precisamente fino al 16.11.2011;

2)Obbligare la Ditta ad estendere la garanzia fideiussoria fino al 30.11.2012 entro gg.45 dalla notifica del presente provvedimento;

3)Dare atto che in caso di mancata estensione della garanzia fideiussoria nel termine predetto, il presente provvedimento perderà efficacia;

4)Dare atto che, in caso di informativa antimafia positiva, il presente provvedimento perderà efficacia;

5)Precisare che, nella ipotesi in cui il sopralluogo richiesto alla Provincia di Caserta Settore Ecologia, al fine di verificare la conformità dell'esercizio dell'attività in essere al progetto approvato con Decreto del Presidente della GR-Commissario Delegato n. 150/DEC/98 del 23.09.98, dovesse avere esito negativo, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente;

6)Notificare il presente provvedimento alla Ditta RICCIO MICHELE;

7)Inviarne copia al Comune di Maddaloni, all'ASL CE/1 UOPC distretto n.27 di Maddaloni, all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta ed alla Provincia di Caserta che, in conformità a quanto disposto dall'art 197 del DLgs n.152/06, procederà agli opportuni controlli i cui esiti dovranno essere tempestivamente trasmessi allo scrivente Settore;

8)Inoltrarlo, infine, all'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.

dr.ssa Maria Flora Fragassi

Decreto Dirigenziale n. 301 del 26/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA CINQUEGRANA SUOLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI CASORIA ALLA VIA I TRAV. IV NOVEMBRE N. 2, PER L'ATTIVITA' DI SUOLIFICIO E VERNICIATURA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Cinquegrana Suole – Piccola Società Cooperativa a r.l., con sede legale e operativa nel Comune di Casoria alla via I Trav. IV Novembre, 2, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di suolificio e verniciatura, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** e con l'uso di 0,2 kg/g di vernice a solvente, di 0,05 Kg/g di colore per vernice, di 0,5 Kg/g di colla policloroprenica e di 0,05 Kg/g di smacchiatore;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 13/02/2008 con prot. 131057, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 21/05/10, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole ritenendo l'impianto di abbattimento idoneo per il contenimento delle SOV e ha prescritto la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
a.2. la Società ha dichiarato di avere richiesto in data 28/03/86 con prot. 915 la concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85 e che il Comune con nota prot. 158 del 19/02/2010, notificata alla Società solo in data 20/05/2010, ha richiesto integrazioni. L'istruttoria per il permesso a costruire in sanatoria a tutt'oggi non è stata conclusa.
a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;
a.5. l'Amministrazione procedente, alla luce di quanto evidenziato dalla Società, ha deciso di chiedere al Comune di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il proprio parere motivato;

b. che gli Enti presenti alla Conferenza hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Cinquegrana Suole – Piccola Società Cooperativa a r.l., prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

CONSIDERATO che il Comune non ha trasmesso entro il termine stabilito il parere richiesto dalla Conferenza e che esso si ritiene acquisito ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L.241/90;

DATO ATTO
a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Cinquegrana Suole – Piccola Società Cooperativa a r.l. sito nel Comune di Casoria, alla via I Trav. IV Novembre, 2, esercente attività di suolificio e verniciatura, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi con cadenza semestrale e di effettuare le misurazioni delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Cinquegrana Suole – Piccola Società Cooperativa a r.l., con sede legale e operativa nel Comune di Casoria, alla via I Trav. IV Novembre, 2, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** e con l'uso di 0,2 kg/g di vernice a solvente, di 0,05 Kg/g di colore per vernice, di 0,5 Kg/g di colla policloroprenica e di 0,05 Kg/g di smacchiatore, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/mc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Incollaggio, verniciatura e finitura**	**SOV**	**2.500**	**------**	**13,508**	**Filtro a carbo-ni attivi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
   2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza semestrale;
   2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
   4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
   5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla Cinquegrana Suole – Piccola Società Cooperativa a r.l. con sede legale e operativa nel Comune di Casoria, alla via I Trav. IV Novembre, 2, esercente attività di suolificio e verniciatura;

10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casoria, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 302 del 26/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA ESPOSITO LUIGI CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA A. VIVALDI, 23, PER L'ATTIVITA' DI AUTOCARROZZERIA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Esposito Luigi, con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via A.Vivaldi, 23, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di autocarrozzeria, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"** e con l'uso di 1 Kg/g di vernici;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 09/05/2008 con prot. 399341, ai sensi del D.Lgs. 152/06, reiterata ed integrata in data 14/07/10 con prot. 599906, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigente normativa;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/09/2010, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
a.2. il Servizio Ambiente del Comune ha espresso parere favorevole con nota prot. 2467 del 10/05/10, confermato dal SUAP del Comune di Napoli con nota prot.596/us del 23/09/10;
a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Ditta Esposito Luigi, prescrivendo la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi con cadenza annuale;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della ditta Esposito Luigi sito nel Comune di Napoli, alla via A. Vivaldi, 23 esercente attività di autocarrozzeria, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi e di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta Esposito Luigi, con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via A.Vivaldi, 23, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"** e con l'uso di 1 Kg/g di vernici, così come di seguito specificate:
1.2.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Impianto termico a gasolio < 1 mw**	**----**		**-----**	**------**	**nessuno**
E2	**Impianto di verniciatura**	**COV POLVERI**	**13.500**	**7 < 1**	**140 < 20**	**Filtri in fibre sintetiche + Carboni atti-vi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata

all'istanza;
2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza annuale;
2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
7. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Esposito Luigi, con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via A.Viviani, 23. esercente attività di autocarrozzeria;
8. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 303 del 26/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA O.PRE. MECCANICA SRL, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI CERCOLA ALLA VIA EUROPA, 20, CON ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE DI PRECISIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
c. che il legale rappresentante pro tempore della ***O.PRE. Meccanica srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Cercola alla Via Europa, 20***, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. 259879 del 23/03/2010 è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 14/06/201010 e conclusa in data 21/09/2010, i cui verbali si richiamano:
   a.1 il rappresentante legale della ***O.PRE. Meccanica srl*** ha prodotto relazione tecnica integrativa con progetto di adeguamento degli impianti, piano di manutenzione e controllo abbattitori, acquisita con prot. 671224 del 06/08/2010;
   a.2 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, prescrivendo che il controllo delle emissioni e la sostituzione dei filtri a carboni attivi avvenga con cadenza semestrale;
   a.3 l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario, considerato che l'attività si svolge in area artigianale – industriale e che la società è dotata di concessioni edilizie;
   a.4 la Provincia ha espresso parere favorevole;
   a.5 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;
b. che, a conclusione dei lavori, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni suindicate;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, lo stabilimento sito in ***Cercola alla Via Europa, 20***, gestito dalla ***O.PRE. Meccanica srl***, esercente attività di ***produzione di parti meccaniche di precisione*** con l'obbligo, per la ditta, di effettuare il controllo delle emissioni e la sostituzione dei filtri a carboni attivi con cadenza semestrale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di ***produzione di parti meccaniche di precisione***, ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in ***Cercola alla Via Europa, 20***, gestito dalla ***O.PRE. Meccanica srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Cercola alla Via Europa, 20***, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	PORTATA Nm^3/h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Ricambio d'aria reparto	Nebbie d'olio	0,55	1.500	0,82	Filtro a cartucce
E2	Ricambio d'aria reparto	Nebbie d'olio	0,64	1.500	0,96	Filtro a cartucce
E3	Ricambio d'aria reparto	Nebbie d'olio	0,63	1.500	0,94	Filtro a cartucce
E4	Ricambio d'aria reparto	Nebbie d'olio	0,56	1.500	0,84	Filtro a cartucce
E5	Elettroerosione a tuffo	Nebbie d'olio	1,42	3.500	4,97	Rete metallica separatore di gocce filtro a cartucce
E6	Centro di lavoro okuma	Nebbie d'olio	1,12	1.400	1,57	Filtro a cartucce
E9	Da n. 2 sabbiatrici	Polveri	5,32	8.000	19,75	Filtro a cartucce e filtro a tessuto
E10	Da n. 3 postazioni di saldatura	Polveri	2,04	2.000 2.000 2.500	3,77	Filtro a tasche in microfibre di vetro
E14	Lavatrice	SOV	< 0,1			
E15	Tornio centrifuga	Polveri	0,23		0,69	
E16	Forgiatura	Polveri	1,56		1,09	
E17	Cabina di verniciatura a secco	SOV Polveri	2,43 0,56	11.000	26,73 6,16	Filtri a carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
   2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e la sostituzione dei filtri deve avvenire con cadenza semestrale;

2.6 il/i camino/i di emissione deve/devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:
3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla ***O.PRE. Meccanica srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Cercola alla Via Europa, 20***;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Cercola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 SUD ex NA 4 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 304 del 26/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA CIRILLO PELLETTERIE S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA MARINO E COTRONEI, 10 E SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI, ALLA VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE, 46 - P.CO VILLA TERESA, LOTTO 26 A-B - PER L'ATTIVITA' DI PELLETTERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art.269, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art.267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;

c. che la Cirillo Pelletterie s.r.l., con D.D. n. 463 del 08/11/04, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 25/07/91, per l'impianto sito in Napoli alla Via S.Antonio a Capodimonte, 46;

d. che il legale rappresentante della ditta Cirillo Pelletterie s.r.l., con sede legale nel Comune di Napoli alla Via Marino e Cotronei, 10 e con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via S. Antonio a Capodimonte, 46 – Parco Villa Teresa, lotto 26 a-b, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di pelletteria, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come ***"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g" e verniciatura*** con l'uso di circa 2 Kg/g di colla e di circa 1 Kg/g di vernice**;**

e. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 17/07/08 con prot. 629091, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata con nota prot.70124 del 27/01/09, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/10/09, il cui verbale si richiama:

a.1. L'ARPAC ha espresso parere favorevole prescrivendo la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale;
a.2. Il Comune ha comunicato con nota del 21/10/09 prot. 179/us che la ditta doveva produrre documentazione integrativa, riservandosi di inviare successivamente il proprio parere di compatibilità edilizio-urbanistica;
a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;
a.4. ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che il Settore si è riservato di adottare il provvedimento conforme alle determinazioni della Conferenza di Servizi dopo aver acquisito il parere del Comune;

CONSIDERATO

a. che il Comune ha espresso con nota prot. 646/us del 01/10/10 parere favorevole a condizione che i locali interessati siano parte originaria del manufatto esistente e che gli eventuali condotti di convogliamento dei fumi non siano ubicati sulla facciata principale;

b. che dal parere reso dal Comune non è chiaro se allo stato risulta o meno la conformità edilizia dell'immobile;

c. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

d. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera lo stabilimento della Società Cirillo Pelletterie s.r.l., sito nel Comune di Napoli, alla via S.Antonio a Capodimonte, 46 – Parco Villa Teresa, lotto 26 a-b, esercente attività di pelletteria, con l'obbligo di osservare le prescrizioni dettate dall'ARPAC;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;

b. la Legge n.241/90 e s. m. i;

c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedi-mento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della società Cirillo Pelletterie s.r.l., con sede legale nel Comune di Napoli alla via Marino e Cotronei, 10 ed operativa nel Comune di Napoli, alla via S.Antonio a Capodimonte, 46, P.co Villa Teresa, lotto 26 a-b, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata ***"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g" e verniciatura*** con l'uso di circa 2 Kg/g di colla e di circa 1 Kg/g di vernice**,** così come di seguito specificate:
1.2.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/mc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Verniciatu-ra**	**SOV**	**3.000**	**0,83**	**2,5**	**Filtri a carbo-ni attivi**
E2	**Incollaggio**	**SOV**	**3.000**	**0,25**	**0,75**	**Filtri a carbo-ni attivi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
2.2. **l'altezza** dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri e i condotti di convogliamento non siano ubicati sulla facciata principale dell'edificio;
2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti **con cadenza semestrale**;
2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.l.gs 152/06;
7. di **notificare** il presente provvedimento alla Cirillo Pelletterie s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Marino e Cotronei, 10 e sede operativa nel Comune di Napoli alla via S. Antonio a Capodimonte, 46, Parco Villa Teresa lotto 26 a-b, esercente attività di pelletteria;
8. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto, al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento,

Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 305 del 29/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA "LA MADONNELLA DI PUNZO COSTANTINO" CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI FORIO D'ISCHIA ALLA VIA M.VERDE, 32, PER L'ATTIVITA' DI SMALTATURA E DECORATURA DI OGGETTI IN ARGILLA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta La Madonnella di Punzo Costantino, con sede legale ed operativa nel Comune di Forio d'Ischia alla via M. Verde, 32, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di smaltatura e decoratura di oggetti in argilla, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g"** e con l'uso di circa 1 Kg/g di smalto, di cristallina e di colori;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 17/02/2009 con prot. 137296 e integrata con note prot. 872308 del 12/10/09, prot. 1038861 del 30/11/09 e prot. 94062 del 03/02/10, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 30/03/09 e terminata in data 11/02/10, i cui verbali si richiamano:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole, in quanto il sistema di abbattimento adottato composto da filtro a tasche e filtro a carbone attivo è idoneo al contenimento delle polveri e delle SOV, prescrivendo la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi con cadenza annuale;
a.2. la Provincia ha espresso parere favorevole con l'obbligo per la ditta di trasmettere planimetria con la rappresentazione grafica del camino di emissione da cui si possa rilevare che lo stesso si elevi di almeno 1 m. al di sopra del colmo dei tetti di eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 m.;
a.3. l'ASL ha espresso con nota prot.1905/A del 10/02/10 parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario subordinandolo al possesso della seguente documentazione: agibilità del manufatto, destinazione urbanistica conforme al PRG, autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e di lavorazione, relazione relativa all'impatto acustico, planimetria 1:2000 che riporti gli insediamenti limitrofi in un raggio di 500 metri;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso del Comune;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Ditta La Madonnella di Punzo Costantino, con le prescrizioni di cui sopra;

CONSIDERATO
a. che la Ditta ha trasmesso con nota prot. 377322 del 29/04/10 l'agibilità del manufatto dove si intende svolgere l'attività, autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e quelle derivate dalle lavorazioni, relazione tecnica sull'impatto acustico, planimetria in scala 1:2000 riproducente gli insediamenti limitrofi nel raggio di 500 metri, planimetria con rappresentazione grafica del camino di emissione, destinazione urbanistica del manufatto;
b. che l'A.S.L. ha espresso in modo definitivo con nota prot. n. 11686/7 del 27/09/10 il proprio parere igienico-sanitario favorevole;

DATO ATTO
a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi e per quanto in "considerato", lo stabilimento della ditta La Madonnella di Punzo Costantino, sito nel Comune di Forio d'Ischia, alla via M. Verde, 32, esercente attività di smaltatura e decoratura di oggetti in argilla, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi ed effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta La Madonnella di Punzo Costantino, con sede legale ed operativa nel Comune di Forio d'Ischia alla via M. Verde, 32, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g"** e con l'uso di circa 1 Kg/g di smalto, di cristallina e di colori, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**N. 2 Forni elettrici e Cabina di verniciatura**	**SOV** **Classe I** **Classe II** **Classe III** **Classe IV**	**1.800**	**< 5** **< 20** **< 150** **< 300**	**_____** **_____** **_____** **_____**	**Filtro a tasche e ondulato + carboni attivi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, definendo un piano di manutenzione; occorre predisporre prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli;
   2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza **annuale**;
   2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
   4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in modifica sostanziale;

5. di **precisare** che:
   5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta La Madonnella di Punzo Costantino, con sede legale ed operativa nel Comune di Forio, alla via Matteo Verde, 32, esercente attività di smaltatura e decoratura di oggetti in argilla;
10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Forio d'Ischia, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 306 del 29/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA SOCIETA' AUTOCARROZZERIA TORRETTA SNC DI PARENTE LORENZO E MONTELLA SALVATORE CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI, ALLA VIA CUPA CAIAFA, 4.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;

c. che la Società Autocarrozzeria Torretta snc di Parente Lorenzo e Montella Salvatore è stata autorizzata con D.D. n. 813 del 22/04/02 alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25/07/91 per l'impianto sito in Napoli alla Via Cupa Caiafa 4;

d. che il legale rappresentante della società Autocarrozzeria Torretta snc di Parente Lorenzo e Montella Salvatore, con sede legale ed operativa nel Comune di Napoli, alla via Cupa Caiafa, 4, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di autocarrozzeria, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"** e con l'uso di 1,2 kg/g di vernice;

e. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 19/11/2008 con prot. 967271 e integrata con note prot. 485448 del 04/06/10 e prot. 487936 del 07/06/10, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/01/09, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha chiesto di integrare la perizia con la descrizione dei sistemi di abbattimento adottati;
a.2. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario, allegando autorizza- zione sanitaria prot. n.48 dell'8/01/2009;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Società Autocarrozzeria Torretta s.n.c. di Parente Lorenzo e Montella Salvatore subordinandolo alla presentazione delle integrazioni richieste dall'ARPAC;
c. che il Comune in data 11/05/2010 con nota telefax prot. 2502 dell'11/05/2010 ha trasmesso il proprio parere favorevole evidenziando che per l'immobile è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria;

CONSIDERATO

a. che la Ditta ha fornito le integrazioni tecniche richieste dall'ARPAC con prot.n. 487936 del 07/06/10;
b. che l'ARPAC ha espresso con nota prot. 5890 del 05/10/2010 parere favorevole con le seguenti prescrizioni: le misure ed analisi delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi devono effettuarsi con cadenza almeno semestrale, occorre definire un piano di manutenzione che garantisca nel tempo, l'efficacia e l'efficienza del sistema di abbattimento e predisporre prese di campionamento al camino con un idoneo accesso per i successivi controlli;

c. che ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

DATO ATTO
a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Società Autocarrozzeria Torretta snc di Parente Lorenzo e Montella Salvatore, con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via Cupa Caiafa, 4, esercente attività di autocarrozzeria, con l'obbligo per la società di misurare le emissioni e sostituire i carboni attivi con cadenza almeno semestrale, di definire un piano di manutenzione efficace ed efficiente del sistema di abbattimento e di predisporre prese di campionamento al camino con idoneo accesso per i controlli successivi;

VISTI
a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della società Autocarrozzeria Torretta snc di Parente Lorenzo e Montella Salvatore, con sede legale ed operativa nel Comune di Napoli, alla via Cupa Cajafa, 4, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **" Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"** e con l'uso di 1,2 kg/g di vernici, così come di seguito specificate:
1.1.

Camini	Fase	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/mc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Verniciatura**	**SOV Polveri**	**20.000**	**0,9 3,0**	**18 60**	**Filtri metallici + carboni attivi**
E2	**Bruciatore a gasolio Kcal/g 180.000**	---	---	---	---	---

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   2.6. **l'impianto** di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, definendo un piano di manutenzione e predisponendo prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;
   2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza **semestrale**;
   2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
   4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
   5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla "Autocarrozzeria Torretta s.n.c. di Parente Lorenzo e

Montella Salvatore con sede legale e operativa nel Comune di Napoli, alla via Cupa Caiafa, 4, esercente attività di autocarrozzeria;
10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 309 del 10/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA "ROCCO GAETANO" IN FAVORE DELLA DITTA "ROCCO GIUSEPPE" CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI AFRAGOLA ALLA VIA G. PELLICCIA 25.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con Decreto Dirigenziale n. 267 del 15/09/2009 la Ditta "Rocco Gaetano" con sede legale e operativa in Afragola alla via G. Pelliccia, 25, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 2, per l'attività di panificio;
b. che con istanza del 07/10/2009 prot. n. 856288, è stata chiesta la voltura della citata autorizzazione, per cessione dell'attività in favore di "Rocco Giuseppe", e dichiarato che nessuna modifica è stata apportata all'impianto né al ciclo produttivo;

PRESO ATTO

a. che all'istanza risultano allegati:

a.1. copia dell'atto notarile di donazione dell'azienda da "Rocco Gaetano" a "Rocco Giuseppe", rogato in data 4/01/2010 dal dott. Antonio Decimo, notaio in S.Maria Capua Vetere, Repertorio n. 68589, Raccolta n. 10685 e registrato c/o Tribunale di S.Maria Capua Vetere in data 12/01/10 al n. 263 S1/T ;
a.2. certificato Camera di Commercio con dicitura antimafia della ditta Rocco Giuseppe;

RITENUTO, per quanto suesposto, di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al D.D. n. 267 del 15/09/09 in favore della ditta "Rocco Giuseppe";

VISTI

a. il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento

DECRETA

1. volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al D.D. n. 267 del 15/09/2009, dalla ditta "Rocco Gaetano" alla ditta "Rocco Giuseppe", con sede legale ed operativa in Afragola alla via G. Pelliccia, 25, per l'attività di panificio;
2. confermare tutte le prescrizioni previste nel decreto di autorizzazione n. 267 del 15/09/09, che qui si intendono integralmente riportate, fermo restando ulteriori disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006;
3. demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
4. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata;
5. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Regionale per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs. n. 152/06;
6. **notificare** il presente provvedimento alla ditta "Rocco Giuseppe" con sede legale e operativa nel Comune di Afragola alla Via G. Pelliccia 25;

7. inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Afragola, alla Provincia di Napoli, all'A.S.L. territorialmente competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
8. inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 311 del 10/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO DELLA MERIDIANA INFISSI S.A.S. DI A.LEVANO, CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI VOLLA ALLA VIA TORINO, 24, PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO E FERRO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Meridiana Infissi di A. Levano s.a.s., con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla Via Torino, 24, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione infissi in alluminio e ferro, elencata nella parte II dell'Allegato IV del D.Lgs.152/06 come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** con l'uso di 40 Kg/g di alluminio e di 100 Kg/g di ferro;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 03/12/07 con prot. 1026831, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata con nota prot. 376606 del 29/04/10, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigente normativa;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/09/10, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole prescrivendo la misurazione delle emissioni con cadenza annuale, la predisposizione di prese di campionamento con tronchetto filettato e un piano di manutenzione del sistema di abbattimento;
a.2. la Società ha dichiarato di avere una concessione edilizia per la costruzione dell'opificio industriale e si è impegnata a trasmettere copia di essa all'Amministrazione procedente;
a.3. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia, del Comune e dell'A.S.L.;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento della Meridiana Infissi di A. Levano s.a.s., con le prescrizioni di cui sopra;

CONSIDERATO

a. che in data 10/09/10, dopo la conclusione della Conferenza con prot. 736010 è stato acquisito il parere favorevole igienico sanitario trasmesso dall'A.S.L. con nota prot. 896/UOPC/95 dell'8/09/10;
b. che la Società ha inviato con nota prot. 860784 del 27/10/10 copia delle concessioni edilizie n. 91 del 1991 e, in variante, n. 32 del 1994, rilasciate dal Comune di Volla, riguardante la demolizione e la ricostruzione di un opificio industriale ove si svolge l'attività;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Meridiana Infissi di A. Levano s.a.s., sito nel Comune di Volla, alla via Torino, 24, esercente attività di lavorazione infissi in alluminio e ferro, con l'obbligo di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale, di predisporre prese di campionamento con tronchetto filettato e un piano di manutenzione del sistema di abbattimento;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Meridiana Infissi s.a.s. di A. Levano, con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla Via Torino, 24, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per l'attività di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** con l'uso di 40 Kg/g di alluminio e di 100 Kg/g di ferro, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Saldatura**	**Polveri**	**1.500**	**0,17**	**0,25**	**Filtri in fibra di vetro e filtri a carboni attivi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, predisponendo un piano di manutenzione, che contempli la sostituzione dei carboni attivi e dei filtri con cadenza **annuale**;
   2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
   2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
      2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
      2.8.2. predisporre delle prese di campionamento con tronchetto filettato;
      2.8.3. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
      2.8.4. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
      2.8.5. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
   2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
      2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
      2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
   3. di **precisare** che:
      3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
      3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
   4. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
   5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
   6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di **notificare** il presente provvedimento alla Meridiana Infissi s.a.s. di A. Levano, con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla Via Torino, 24, esercente attività di lavorazione infissi in alluminio e ferro;

8. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Volla, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 312 del 10/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA L'ARTELEGNO DI AVINO S.R.L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI TERZIGNO ALLA VIA G.VERDI, 262, PER L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della L'Artelegno di Avino s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Terzigno alla via G.Verdi 262, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di falegnameria, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg" e " Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g" e "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** con l'uso di 100 Kg/g di legno, di 0,50 Kg/g di colla vinilica e di 1 Kg/g di vernice;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 05/08/2005 con prot. 673065, ai sensi del D.P.R. 25/07/91, reiterata in data 18/11/09 con prot.1000251, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata in data 04/05/10 con prot.387529, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/10/10, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole in quanto gli impianti di abbattimento delle polveri (filtri a maniche) e delle vernici (a carboni attivi) sono idonei e ha prescritto la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
a.2. agli atti dell'Amministrazione procedente risulta parere favorevole del Comune espresso con nota prot. 2642 del 23/02/06, reso sotto l'aspetto urbanistico-edilizio ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 203/88;
a.3. il rappresentante dell'ASL, visionato il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Terzigno con prot. 17655 del 07/10/2010 e acquisito in Conferenza, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considerano acquisiti gli assensi della Provincia e del Comune;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della L'Artelegno di Avino s.r.l., con le prescrizioni di cui sopra;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della L'Artelegno di Avino s.r.l, sito nel Comune di Terzigno, alla via G. Verdi, 262, esercente attività di falegnameria, con l'obbligo di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della L'Artelegno di Avino s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Terzigno alla via G.Verdi, 262, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg" e " Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g" e "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** con l'uso di 100 Kg/g di legno, di 0,50 Kg/g di colla vinilica e di 1 Kg/g di vernice, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E2	Taglio legno	Polveri	8.000	23,4	200	Filtri a manica
	Verniciatura	Polveri S.O.V.	9.000	0,2 1,57	0,0018 15	Filtri a tasche + carboni attivi
	Incollaggio	Colla a base acquosa (Tecnovil S 11)	-------	-----	----	----------

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, definendo un piano di manutenzione; occorre predisporre prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli;
   2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza **annuale**;
   2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
   4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
   5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

9. di **notificare** il presente provvedimento alla L'Artelegno di Avino s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Terzigno alla via G.Verdi, 262, esercente attività di falegnameria;
10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Terzigno, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 313 del 10/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA CAMPANIA INFISSI DI F. SCOTTI, CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI NOLA ALLA VIA S.LUCA, 244, PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE INFISSI IN ALLUMINIO E FERRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Campania Infissi di F. Scotti, con sede legale e operativa nel Comune di Nola, alla Via S. Luca 244, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di produzione infissi in alluminio e ferro, elencata nella parte II dell'Allegato IV del D.Lgs.152/06 come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** con l'uso di 0,500 Kg/g di elettrodi rivestiti al rutilo, di 180 Kg/g di alluminio e di 180 Kg/g di acciaio al carbonio;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 29/10/08 con prot. 899965 e successivamente reiterata in data 22/12/08 con prot. 1066446, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata con nota prot. 704201 del 31/08/10, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 26/02/09 e terminata in data 11/10/10, i cui verbali si richiamano:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole ritenendo idoneo l'impianto di abbattimento mobile con un filtro a tasche rigide ed un successivo filtro a carboni attivi con un solo punto di emissione e ha prescritto la sostituzione dei carboni attivi, dei filtri e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
a.2. il rappresentante del Comune ha dichiarato che l'attività esercitata è compatibile con la zona ove è ubicato l'impianto;
a.3. l'A.S.L., ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della ditta Campania Infissi di F. Scotti, prescrivendo la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi e dei filtri con cadenza annuale;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della ditta Campania Infissi di F. Scotti, sito nel Comune di Nola, alla via S. Luca, 244, esercente attività di produzione infissi in alluminio e ferro, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi e i filtri ed effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta Campania Infissi di F.Scotti, con sede legale e operativa nel Comune di Nola, alla Via S. Luca 244, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per l'attività di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** con l'uso di 0,500 Kg/g di elettrodi rivestiti al rutilo, di 180 Kg/g di alluminio e di 180 Kg/g di acciaio al carbonio, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa kg/h	Sistema di abbattimento
E1	**Saldatura**	**Polveri** **Manganese**	**1.638**	**61** **0,3**	**0,1**	**Carrellato con filtro a tasche rigide + filtro a carboni attivi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia,

Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi e i filtri devono essere sostituiti con cadenza annuale;
2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
7. di **notificare** il presente provvedimento allo stabilimento della Ditta Campania Infissi di F. Scotti, con sede legale e operativa nel Comune di Nola alla via S. Luca, 244, esercente attività di produzione infissi in alluminio e ferro;
8. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Nola, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 314 del 10/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO DELLA DITTA ARTE DELLA CERAMICA DI SCHETTINO ANNA CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA ALLA VIA STEFANO TRINCHERA, 18, PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CERAMICHE ARTISTICHE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Arte della Ceramica di Schettino Anna, con sede legale ed operativa nel Comune di Pollena Trocchia alla via Stefano Trinchera, 18, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di produzione ceramiche artistiche, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg"** e **"Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura"** con un consumo di 1 Kg/g di prodotti vernicianti pronti all'uso e di 18,2 Kg/g di impasti ceramici pronti all'uso;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 17/06/2008 con prot. 520425, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/10/10, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole in quanto per le due fasi sia di cottura che di decorazione sono previsti idonei impianti di abbattimento (scrubber ad acqua e carboni attivi);
a.2. il Comune ha espresso parere favorevole urbanistico-edilizio presentando certificato di destinazione d'uso prot. n.6581 del 26/02/10;
a.3. l'ASL ha espresso con nota prot.1086 dell'11/10/10 parere favorevole igienico-sanitario;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento della Ditta Arte della Ceramica di Schettino Anna;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della ditta Arte della Ceramica di Schettino Anna, sito nel Comune di Pollena Trocchia, alla via Trinchera, 18, esercente attività di produzione ceramiche artistiche;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta Arte della Ceramica di Schettino Anna, con sede legale ed operativa nel Comune di Pollena Trocchia alla via Stefano Trinchera, 18, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg"** e **"Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura"** con un consumo di 1 Kg/g di prodotti vernicianti pronti all'uso e di 18,2 Kg/g di impasti ceramici pronti all'uso, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Forno cottura ceramica**	**Polveri**	**1.002**	**5,0**	**5,0**	**Scrubber – lavaggio ad acqua**
E2	**Forno cottura ceramica**	**Polveri**	**986**	**5,0**	**4,9**	**Scrubber – lavaggio ad acqua**
E3	**Decorazione ceramica**	**Polveri** **COV Classe III** **COV Classe IV** **COV Classe V**	**1.400**	**< 0,1** **2,13** **10,7** **2,5**	**< 0,14** **3,0** **15,0** **3,5**	**Filtri in fibra di vetro + carboni attivi**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2**. l'altezza** dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, definendo un piano di manutenzione; occorre predisporre prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli;
2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza **annuale**;
2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
   4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
   5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Arte della Ceramica di Schettino Anna, con sede legale ed operativa nel Comune di Pollena Trocchia alla via Stefano Trinchera, 18, esercente attività di produzione ceramiche artistiche;

10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pollena Trocchia, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 315 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA JEANS TREATMENT DI VITALE LUIGI, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI FRATTAMAGGIORE ALLA VIA G. CAPASSO, 9, CON ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
c. che il legale rappresentante pro tempore della ***Jeans Treatment di Vitale Luigi, con sede legale ed operativa nel Comune di Frattamaggiore alla Via G. Capasso, 9***, con attività di lavanderia industriale, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. 661272 del 03/08/2010 è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 05/10/2010 e conclusa in data 29/10/2010, i cui verbali si richiamano:
   a.1 il rappresentante legale della *Jeans Treatment di Vitale Luigi* **ha prodotto integrazioni documentali, acquisite con prot. 810399 del 08/10/2010 e prot. 852462 del 25/10/2010;**
   a.2 l'ARPAC, esaminate le integrazioni, ha espresso parere favorevole, con la prescrizione di effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;
   a.3 il rappresentante del Comune ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio e ha consegnato alla Conferenza il certificato di destinazione urbanistica a firma del Dirigente del Settore del Comune;
   a.4 l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario subordinato al parere favorevole rilasciato dall'ARPAC sull'adeguamento dell'impianto agli standard antinquinamento
   a.5 ai sensi del comma 7, dell'art.14 ter, L.241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che, a conclusione dei lavori, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ***Jeans Treatment di Vitale Luigi*** con le prescrizioni suindicate;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, lo stabilimento sito in ***Frattamaggiore alla Via G. Capasso, 9***, gestito dalla ***Jeans Treatment di Vitale Luigi***, esercente attività di ***lavanderia industriale*** con l'obbligo, per la ditta, di effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **lavanderia industriale**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in Frattamaggiore alla via G.Capasso, 9, gestito dalla ***Jeans Treatment di Vitale Luigi, con sede legale ed operativa nel Comune di Frattamaggiore alla Via G. Capasso, 9***, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	PORTATA Nm^3/h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	**Lavorazioni a secco**	**Polveri**	**1,80**	**2.537**		**Ad acqua**
E2	**Stuccatura e trattamenti superficiali con cere e resine**	**SOV**	**36**	**4.531**	**163**	**Carboni attivi**

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
   2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
   2.6 il/i camino/i di emissione deve/devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
   2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
   2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
      2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
      2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
      2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
   2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
   2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
      2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:
   3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
8. **notificare** il presente provvedimento alla ***F Jeans Treatment di Vitale Luigi, con sede legale ed operativa nel Comune di Frattamaggiore alla Via G. Capasso, 9*** **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Ercolano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 nord ex NA 3 e all'ARPAC;

9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.310 del 10/11/2010

d.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 316 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO DELLA STRATOS PUBBLICITA' S.A.S., DI CAMMAROTA RAIMONDO E C., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA TRAV. SCARFOGLIO, 75, PER L'ATTIVITA' DI SALDATURA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Stratos Pubblicità s.a.s., di Cammarota Raimondo e C., con sede legale e operativa nel Comune di Napoli, alla Via Trav. Scarfoglio, 75, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di saldatura, elencata nella parte II dell'Allegato IV del D.Lgs.152/06 come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** con l'uso di 150 Kg/g di profilati metallici, di 0,1 Kg/g di filo di rame per saldature a filo continuo, di 10/pz al giorno di elettrodi per saldature;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 24/09/03 con prot. 525762, ai sensi del D.P.R. 25/07/91, integrata in data 07/11/07 con prot. 941772, reiterata in data 31/07/09 con prot.697874, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigente normativa;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 11/06/09 e terminata in data 22/10/10, i cui verbali si richiamano:

a.1. il SUAP del Comune di Napoli con nota prot.809506 dell'8/10/10 ha preso atto del parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune reso con nota prot.2075 dell'08/07/09;
a.2. l'ARPAC, preso atto della dichiarazione della Società sul non utilizzo di colla, ha espresso parere favorevole, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento della Stratos Pubblicità s.a.s., di Cammarota Raimondo e C., con le prescrizioni di cui sopra;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Stratos Pubblicità s.a.s., sito nel Comune di Napoli, alla Via Trav. Scarfoglio, 75, esercente attività di saldatura, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi e di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Stratos Pubblicità s.a.s., di Cammarota Raimondo e C., con sede legale e operativa nel Comune di Napoli, alla Via Trav. Scarfoglio, 75, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per l'attività di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** con l'uso di 150 Kg/g di profilati metallici, di 0,1 Kg/g di filo di rame per saldature a filo continuo, di 10/pz al giorno di elettrodi per saldature, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Saldatura**	**Polveri totali**	**1.500**	**0,33**	**0,5**	**Prefiltri in acciaio e filtri a carboni attivi**
		NOx		**0,66**	**1,0**	
		SOx		**0,66**	**1,0**	

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia,

Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e occorre sostituire i carboni attivi con cadenza **annuale;**

2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di **precisare** che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di **notificare** il presente provvedimento alla Stratos Pubblicità s.a.s., di Cammarota Raimondo e C., con sede legale e operativa nel Comune di Napoli, alla Via Trav. Scarfoglio, 75, esercente attività di saldatura;

8. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 317 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO ESSO ITALIANA S.R.L. PUNTO VENDITA CARBURANTI N.6507-107371 UBICATO IN CASORIA (NA) VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 38. APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 242 DEL D.LGS. 03.04.2006 N.152

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che la Esso Italiana S.r.l. in relazione al Punto Vendita carburanti (P.V.) N.6507-107371 ubicato in Viale Principe di Piemonte, 38 80026 Casoria (NA) ha trasmesso, per il tramite della Stazione Servizio Esso, con nota del 15.1.09 il Piano della Caratterizzazione.

RILEVATO

a. che in data 18.05.2010 ha avuto inizio la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano della Caratterizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n.152/2006 per il sito in oggetto, che si è conclusa con la seduta del 12.10.2010, i cui verbali si intendono qui richiamati;

b. che l'ARPAC, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni, qui di seguito riportate dalla lettera b.1 a b.6:

b.1 pag. 5 par. 3, 7° capoverso: nei campioni di ac qua di falda deve essere ricercato anche l'analita Piombo, coerentemente con quanto indicato nel testo a pag. 7 e pag 21.

b.2 pag. 21 par. 8.4: nella lista di analiti acque non sono riportati gli analiti appartenenti alla famiglia degli IPA.

b.3 pag. 19: non è condivisibile quanto riportato nel testo "….le caratteristiche della tubazione piezometrica (tratto cieco e tratto fessurato) verranno stabilite in fase di esecuzione delle indagini in base alle evidenze ambientali…."; a riguardo si ribadisce la prescrizione n. 9 della Relazione istruttoria ARPAC del 14/05/2010, allegata al verbale di C.d.S. del 18/05/2010.

b.4 ai fini dell'eventuale elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica occorre ricercare tutti i parametri di cui alla nota APAT prot. n. 009462 del 21/03/2007.

b.5 alla luce dei valori di contaminazione riscontrati per alcuni analiti nei campioni di parete e fondo CP7, CF12, CF1 e CP3 degli scavi realizzati a seguito della rimozione dei vecchi serbatoi interrati, molto superiori alle corrispondenti CSC (colonna A), si ritiene opportuno procedere, per il principio di prevenzione, alla limitazione dell'eventuale diffusione della contaminazione riscontrata attraverso la rimozione degli hot-spot già rilevati e alla successiva fase di collaudo, in contraddittorio con l'ARPAC, delle pareti e del fondo degli scavi da realizzare.

b.6 A seguito di ciò, per indagare ulteriormente sulla diffusione di tale contaminazione sulle matrici ambientali, si ritiene opportuno procedere all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale sul sito, ubicando alcuni dei carotaggi proposti nell'intorno dei punti dove è stata riscontrata la contaminazione e, relativamente ad essi, prelevando campioni in corrispondenza degli orizzonti risultati contaminati. In particolare, rispetto all'ubicazione proposta dei sondaggi ambientali nella Tav. IX del documento in esame, in considerazione anche della direzione del flusso di falda indicata, si richiede di spostare:

b.6.1 il sondaggio S7 a valle idrogeologico nell'intorno del punto CP7;

b.6.2 il sondaggio S3 più a destra dell'ubicazione proposta, in posizione di valle idrogeologica rispetto al punto CF12;

b.6.3 il sondaggio S2 nella zona del sito posta a nord-ovest, non oggetto finora di accertamenti ambientali;

b.6.4 il sondaggio S5 nell'intorno dei punti CP3 e CF1, a valle idrogeologico degli stessi.

c. che l'Amministrazione provinciale di Napoli, l'ASL NA2 Nord, il Comune di Casoria e questo Settore, hanno espresso il proprio parere favorevole condividendo le prescrizioni dell'ARPAC:

d. che la Conferenza dei servizi alla luce della relazione istruttoria dell'ARPAC ha inoltre ritenuto che propedeuticamente alle attività di caratterizzazione, la Esso Italiana S.r.l. dovrà redigere un elaborato tecnico, di dettaglio delle attività di rimozione degli hot-spot di contaminazione e di collaudo degli scavi da realizzare, da trasmettere a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei servizi, entro trenta giorni, ed ha stabilito che ai fini dei controlli sulla caratterizzazione si procederà al contraddittorio sul 25% dei campioni di terreno prelevati dai sondaggi proposti e su n.2 campioni di acque, a monte e valle idrogeologico, nel caso di intercettazione della falda.

RITENUTO
di dover, per quanto su esposto, conformemente alle determinazioni della Conferenza dei Servizi di cui sopra, approvare il Piano di Caratterizzazione elaborato dalla Esso Italiana S.r.l. per l'area del P.V. carburanti 6507-107371 in Casoria (NA), con le suddette prescrizioni dell'ARPAC, con l'obbligo a carico del Esso Italiana S.r.l. di trasmettere a tutti gli enti invitati alla Conferenza dei servizi un elaborato tecnico di dettaglio delle attività di rimozione degli hot-spot di contaminazione e di collaudo degli scavi da realizzare, entro trenta giorni dal 12.10.2010, e con la condizione ulteriore di procedere per i controlli sulla caratterizzazione al contraddittorio sul 25% dei campioni di terreno prelevati dai sondaggi proposti e su n.2 campioni di acque, a monte e valle idrogeologico, nel caso di intercettazione della falda.

Visti
a. Il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 "Norme in Materia Ambientale" in particolare la Parte IV, Titolo V art. 242;
b. La Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento Amministrativo"
c. Il D.D. n.19 del 10.08.2009 del Coordinatore dell'AGC 05;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e su proposta del R.U.P. di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato;

1. Di approvare, conformemente alle determinazioni conclusive della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006 n.156, il Piano di caratterizzazione trasmesso con nota del 14.7.2010, relativo all'Area del P.V. carburanti n.6507-107371 ubicata in Viale Principe di Piemonte, 38 80026 Casoria (NA), elaborato dalla Esso Italiana S.r.l. con le prescrizioni contenute nel parere dell'ARPAC riportate in narrativa, con l'obbligo a carico della Esso Italiana S.r.l. di trasmettere a tutti gli enti invitati alla Conferenza dei servizi un elaborato tecnico di dettaglio delle attività di rimozione degli hot-spot di contaminazione e di collaudo degli scavi da realizzare, entro trenta giorni dal 12.10.2010, e con la condizione ulteriore di procedere per i controlli sulla caratterizzazione al contraddittorio sul 25% dei campioni di terreno prelevati dai sondaggi proposti e su n.2 campioni di acque, a monte e valle idrogeologico, nel caso di intercettazione della falda.

2. Di autorizzare la Esso Italiana S.r.l. con sede in Viale Castello della Magliana, 25 00148 Roma all'esecuzione degli interventi e delle attività previste nel suddetto Piano di caratterizzazione con gli obblighi di cui sopra.

3. Di dare atto che le attività di controllo di cui all'art. 248 comma 1 del D..Lgs. 152/06 spettano alla Provincia di Napoli ed all'ARPA Campania;

4. Di notificare il presente atto alla Esso Italiana S.r.l.
5. Di trasmettere, copia del presente decreto al Comune di Casoria, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'A.S.L. NA2 Nord competente per territorio, per quanto di rispettiva competenza.
6. Di inviare, via telematica, copia del presente decreto al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05), ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 318 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA GRAZIOSO MARMI SAS DI GRAZIOSO FERDINANDO & C., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI SANT'ANTIMO AL CORSO EUROPA, 109, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
c. che il legale rappresentante pro tempore della ***Grazioso Marmi sas di Grazioso Ferdinando & C., con sede legale ed operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Europa, 109***, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DPR 25/07/1991, reiterata ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. 497538 del 07/06/2006 e prot. 377050 del 29/04/2010 è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, tenutasi in data 07/09/2010, il cui verbale si richiama:
   a.1 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, prescrivendo che il controllo delle emissioni e la sostituzione dei filtri a carboni attivi avvenga con cadenza annuale;
   a.2 l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
   a.4 la Provincia ha espresso parere favorevole;
   a.5 il Comune ha espresso parere favorevole per quanto attiene la compatibilità urbanistica ed edilizia;
b. che, a conclusione dei lavori, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni suindicate;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, lo stabilimento sito in ***Sant'Antimo al Corso Europa, 109***, gestito dalla ***Grazioso Marmi sas di Grazioso Ferdinando & C.***, esercente attività di ***lavorazione marmi*** con l'obbligo, per la ditta, di effettuare il controllo delle emissioni e la sostituzione dei filtri a carboni attivi con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **lavorazione marmi**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in ***Sant'Antimo al Corso Europa, 109***, gestito dalla ***Grazioso Marmi sas di Grazioso Ferdinando & C., con sede legale ed operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Europa, 109***, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	PORTATA Nm^3/h	FLUSSI DI MASSA Kg/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	**Lavorazioni a secco**	**Polveri**	**4,1**	**11.000**	**0,0451**	**Scrubber ad acqua**
E2	**Stuccatura e incollaggio**	**SOV (stirene classe III)**	**1,2**	**2.500**	**0,003**	**Carboni attivi**

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
   - 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e la sostituzione dei filtri a carboni attivi deve avvenire con cadenza annuale;
   - 2.6 il/i camino/i di emissione deve/devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
   - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
   - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
     - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
     - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
     - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
   - 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
   - 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
     - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
     - 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
   - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla ***Grazioso Marmi sas di Grazioso Ferdinando & C., con sede legale ed operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Europa, 109***;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Sant'Antimo, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 NORD ex NA 3 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 319 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA CILIBERTI SALVATORE CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI PORTICI ALLA VIA LIBERTA' 25/27 E OPERATIVA NEL COMUNE DI ERCOLANO ALLA VIA MARITTIMA, 35, PER L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Ciliberti Salvatore, con sede legale nel Comune di Portici alla via Libertà 27 e operativa nel Comune di Ercolano alla via Marittima, 35, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di falegnameria, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg"** e **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** e **"Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g"** e con l'uso di 150 kg/g di legno e di 4,2 Kg/g di colla e vernice;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 16/01/2007 con prot. 43643 ai sensi del D.P.R. 25/07/91 e reiterata in data 14/01/2009 con prot. 27875, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/05/09, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha chiesto con nota fax prot. n.3881 del 07/05/2009 integrazioni sul sistema di abbattimento delle emissioni;
a.2. il Comune ha espresso con nota prot. n.10824 del 14/03/08 parere favorevole urbanistico-edilizio, reiterato successivamente con note n. 27447 del 04/06/09 e n.23044 del 06/05/09;
a.3. l'ASL ha espresso parere favorevole igienico-sanitario, attestato anche dalla nota del U.O.P.C. – Distretto Sanitario n. 82 con prot. n.135 del 28/03/2007;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Ditta Ciliberti Salvatore, subordinandolo all'acquisizione del parere favorevole dell'ARPAC;

CONSIDERATO

a. che la Ditta, con nota acquisita il 25/05/09 prot. 454368, ha trasmesso atto tecnico integrativo relativo al potenziamento del sistema di abbattimento a velo d'acqua, mediante installazione di sistema di filtrazione a carboni attivi con efficienza complessiva di abbattimento per le polveri e per le SOV pari al 99%;

b. che l'ARPAC ha espresso con nota prot. n.36907 del 05/10/10 parere favorevole, prescrivendo misure ed analisi delle emissioni e sostituzione dei carboni attivi con cadenza annuale, la definizione di un Piano di manutenzione che garantisca l'efficacia e l'efficienza del sistema di abbattimento e la predisposizione di prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

DATO ATTO
a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della ditta Ciliberti Salvatore sito nel Comune di Ercolano, alla via Marittima, 35, esercente attività di falegnameria, con l'obbligo di osservare le prescrizioni date dall'ARPAC ;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta Ciliberti Salvatore, con sede legale nel Comune di Portici alla via Libertà 27 e operativa nel Comune di Ercolano alla via Marittima, 35, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg"** e **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** e **"Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g"** e con l'uso di 150 Kg/g di legno e di 4,2 Kg/g di colla e vernice, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Verniciatura e incollaggio**	**SOV**	**15.000**	**2,24**	**2,1**	**Cabina a velo d'acqua + carboni attivi**
E2	**Lavorazione legno**	**Polveri di legno**	**15.000**	**0,02**	**0,3**	**Filtri in microfibra di vetro e a tasche in poliestere**

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
   2.2**. l'altezza** dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
   2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
   2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
   2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, definendo un piano di manutenzione; occorre predisporre prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli;
   2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza **annuale**;
   2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

5. di **precisare** che:
5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;

8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

9. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Ciliberti Salvatore, con sede legale nel Comune di Portici alla via Libertà 27 e operativa nel Comune di Ercolano alla via Marittima, 35, esercente attività di falegnameria;

10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Ercolano, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 324 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

AUTODEMOLIZIONE 2000 SRL - ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, ALLE NORME DI CUI AL DEL D.LGS. 209/03 DEL "CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO" DI VEICOLI FUORI USO, PRESENTATO DALLA UBICATO IN CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE KM 36,100

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art.208 D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

b. che il co. 1 dell'art. 15 del D. Lgs.209/2003 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"dispone che i titolari di Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentino, entro 6 mesi, alla Regione una nuova domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto stesso;

c. che con D.G.R.C. n° 2156 del 23.11.2004 modificata con deliberazioni n. 778/200 e n. 1411/07 è stato dettagliato l'iter procedurale relativo alle autorizzazioni da rilasciare ai titolari dei "Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso;

d. che la Ditta Autodemolizione 2000 Srl, titolare del Centro di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso ubicato in Casalnuovo di Napoli alla Via Nazionale delle Puglie km 36,100, in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 209/03, ha presentato, ai sensi dell'art.15 del citato decreto, acquisita agli atti di questa Regione in data 13.05.2004 prot. 398681, progetto di adeguamento dell'impianto, già autorizzato con Decreto n. 106 del 22.07.1998 del Commissario di Governo delegato;

RILEVATO

a. che nella seduta del 30.11.2006, la Commissione Tecnico Istruttoria, istituita con D.G.R.C. n. 2156 del 23.11.2004 ,preso atto che l'area, su cui insiste l'impianto, al foglio 10 p.lla n. 44 ricade nella z.t.o "Vr" (verde di rispetto ferroviario e stradale) del vigente PRG del Comune di Casalnuovo, ha proposto di convocare apposita Conferenza di Servizi preliminare al fine di acquisire il parere sulla compatibilità urbanistica territoriale per la localizzazione definitiva dell'impianto ovvero di prescrivere ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 209/03 la delocalizzazione concordata dell'impianto in tempi definiti;

b. che nella Conferenza di Servizi, definita preliminare, tesa a verificare la compatibilità urbanistica del sito dell'impianto, iniziata in data13.03.2007 e conclusasi in data 18.12.07, i cui verbali si richiamano:

b.1 la Provincia ha espresso parere non favorevole al progetto di adeguamento, per la non conformità urbanistica del sito formalizzato con nota prot. 27649 del 12.03.2007, nella quale si dichiarava, tra l'altro, che l'impianto ricade in zona ostativa agli obbiettivi di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 16/2004. Nel merito la localizzazione di un'attività produttiva in un contesto agricolo implicherebbe la necessità di dotare l'area di infrastrutture a rete stradale, fognature, condotte idriche, linee elettriche) e di attrezzature pubbliche (standard urbanistici), generalmente non previste in zona agricola e, qualora esistenti, certamente non adeguatamente dimensionate per un'attività produttiva. Tali opere comporterebbero di fatto l'urbanizzazione di una porzione di zona agricola con ricadute negative sull'attività agricola cui quelle zone sono destinate. A conclusione del parere la Provincia ha dichiarato "alla luce delle disposizioni vigenti in materia territoriale ed urbanistica qualsivoglia fattispecie di variante urbanistica deve essere proposta esclusivamente mediante una delle procedure previste dalla legge (il citato art. 24 per le varianti ordinarie; art. 12 L.R. 16/04; art. 10 D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. per opere pubbliche o di pubblica utilità, art. 5 D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii.);

b..2 l'A.R.P.A.C. trasmise nota prot.2548 dell'08.03.2007, in cui dichiarava che la sua partecipazione a siffatta Conferenza, convocata per stabilire l'idoneità dell'area dal punto di vista urbanistico, non era pertinente, ritenendo quindi estranee alla competenza dell'agenzia valutazioni sulla idoneità urbanistica del sito;

b.3 il rappresentante del Comune di Casalnuovo, ritenendo per quanto evidenziato nel certificato di destinazione urbanistica del 04.11.2004**,** agli atti della conferenza, nella D.G.C. n.353/06 e nella D.G.C.n.192/07, l'impianto compatibile con il territorio di riferimento, espresse parere favorevole all'approvazione del progetto in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06. Nella deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 20.10.2006, - dichiarò il rappresentante del Comune - l'area in questione risulta avere vocazione di zona B1 " insediamenti edificati costituenti frange del territorio

urbano consolidato"; tale zona prevede sostanzialmente il mantenimento delle attuali destinazioni d'uso direzionali e commerciali. Tale destinazione deriva dallo studio urbanistico effettuato dal Prof. Luigi Piemontese dell'Università di Napoli, per la cosiddetta variante dei cinque comuni, ancora in fase di approvazione. Più recentemente il Consiglio Comunale con propria Delibera n. 20 del 28.05.2007, ha confermato l'indirizzo di cui alla citata delibera, aggiungendo che, per detta zona B1, non sarà possibile alcun cambio di destinazione d'uso a scopo residenziale, rafforzando così ulteriormente la sola vocazione Direzionale e Commerciale, della fascia omogenea B1 in cui verrebbe inserita l'attività in questione;

b.4. il rappresentante dell'ASL, preso atto della volontà politica e delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Comune, espresse parere favorevole;

b.5. che in data 10.06.2009 si è svolta la Conferenza di Servizi al fine di verificare la conformità del progetto di adeguamento alla speciale disciplina prevista dal D.L.gs.209/03, sulla base degli elaborati progettuali trasmessi dalla Società, con nota acquisita agli atti in data 08.07.2008 prot. 591282, di seguito riportati ed esaminati dalla Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 02.09.2008:

b.5.1. relazione di compatibilità idraulica datata 02.06.2008 a firma dell'ing. Angelo Rea;

b.5.2. valutazione dell'inquinamento ambientale da rumore datata 13.05.2008 a firma dell'Ing.Angelo Rea;

b.5.3. tav n. 1 riportante stralcio PRG- catastale- aerofotogrammetrico- corografia- satellitare- planimetria generale quotata- planimetria dei corpi di fabbrica- sezioni - prospetti datata 26.06.2008, redatta dell'ing. Angelo Rea;

b.5.4. tav n. 2 riportante la planimetria generale quotata- Aree con diversi settori- Impianto di smaltimento acque- Piano di evacuazione;

b.5.5. relazione tecnica datata giugno 2008 dell'ing. Angelo Rea

b.6. che nella citata Conferenza, il cui verbale si richiama:

b.6.1. l'A.R.P.A.C. ha espresso parere favorevole ritenendo il progetto di adeguamento del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in Casalnuovo di Napoli alla Via Nazionale delle Puglie km 36,100 presentato dalla Autodemolizione 2000 Srl, conforme a quanto previsto dal D.Lgs.209/03;

b.6.2 l'A.S.L. ha espresso parere favorevole;

c. questo Settore con nota del 10.06.2009 prot. 509352, ha trasmesso il verbale della conferenza agli assenti, Comune di Casalnuovo e Provincia di Napoli, per eventuali osservazioni;

c.1. che la Provincia di Napoli, con nota del 25.06.2010 prot. 65763, acquisita agli atti in data 26.06.2010 prot. 566714, ha ribadito il parere non favorevole espresso nella conferenza preliminare;

c.2. che il Comune di Casalnuovo nulla ha osservato in merito;

CONSIDERATO

a. che, trattasi di Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso già esistente, munito di concessione edilizia in sanatoria n. 79 del 19.12.2002, con destinazione d'uso artigianale;

b. che dalla relazione del responsabile del Settore Urbanistico del Comune di Casalnuovo, prot. n. 3299 del 11.10.2007 approvata con D.G. Muncipale n. 192 del 15.10.2007, il sito di cui si tratta non risulta area agricola, come parrebbe dal parere della Provincia, ma "il *Capannone (manufatto), ricade, in fascia di rispetto ferroviario mentre le aree di pertinenza ricadono parte in fascia di rispetto ferroviario e parte in "fascia di rispetto stradale. Per la intervenuta dismissione della linea ferroviaria della Circumvesuviana di fatto, la stessa, è decaduta. Con riferimento alla fascia di rispetto stradale la stessa origina dalla presenza di Via Nazionale della Puglie e di Via Ascalesi, entrambe cedute dall'ANAS e dalla Provincia al Comune ai sensi della L. 126/58 secondo la quale diventano comunali tutte le strade che attraversano un territorio con popolazione superiore ai ventimila abitanti. L'immobile - capannone in uno all'area di pertinenza esterna sono stati oggetto prima di una concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L 724/94 e poi di un successivo permesso a costruire per le opere di ristrutturazione (PdC in sanatoria n. 79 del 19.12.2002).*

L'art. 32, comma 1, della L. 47/85 e ss mm ii. ha stabilito che "… il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte al vincolo, ivi comprese …...omissis…, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Essendo il Comune, l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo "fascia di rispetto stradale "`e pacifico comprendere che, di fatto, col rilascio delle sanatorie richiamate si é anche rimosso il vincolo della fascia a protezione delle strade prospicienti il lotto di che trattasi. Pertanto, il manufatto, la sua destinazione d'uso e di quella della aree esterne di pertinenza ad attività di demolizione è legittimato". Dalla relazione risulta, che:

b.1. il lotto in questione , nel vigente P.R.G., è incuneato a nord, sud, est ed ovest in aree Z.T.O. D (aree per insediamenti industriali, artigianale, commerciale);

b.2. il lotto non ricade nel piani di bacino (L. 183 / 89 - difesa suolo);

b.3. non ricade nelle aree protette ai sensi della L. 394/91;

b.4. non ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico (D. Lgs 29/ 10/99 n. 45O e ss mm ii.);

b.5. non ricade in aree esondabili individuate dal Piane di Assetto idrogeologico di cui alla L. 183/ 89 (difesa del suolo);

b.6. il lotto, trovandosi al centro di una più vasta area destinata agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali ecc., si trova a considerevole distanza dal centro abitato residenziale come definito da D. Lgs 24.06.03, n. 209;

b.6. l'area é servita da una ex strada statale ex 7 bis (ora comunale) e da una ex strada provinciale (ora Comunale) di ottimo scorrimento urbano facilmente accessibile dagli automezzi pesanti;

c. che. **c**on nota prot.33888 del 21.07.2010, acquisita agli atti in data 03.08.2010 prot. 661549 il Dirigente del 5° Settore – Edilizia Pubblica e Privata – Servizio Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Casalnuovo, ha attestato che il sito ove insiste l'impianto non ricade nelle aree di cui al punto 1.1.1. ed 1.1.2. dell'alleg. 1) del D.Lgs. n. 209/03, confermando, di fatto, quanto già evidenziato nella relazione di cui sopra;

d. che per quanto evidenziato ed attestato dal comune, sussiste una concreta compatibilità dell'impianto con la destinazione urbanistica di fatto del sito;

PRESO ATTO

a. che con nota del 14.09.2010, acquisita agli atti in pari data prot.743681, la Autodemolizione 2000 s.r.l. ha trasmesso:
   a.1 certificato di iscrizione alla CCIA di Napoli datato 09.09.2010 con dicitura antimafia;
   a.2 polizza fidejussoria n. 715678666 del 01.09.2010, con scadenza 09.09.2016, prestata a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'esercizio dell'attività, dalla Allianz S.p.A.,in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per l'importo di € 12.300,00;
b. che con nota del 17.09.2010 prot. 752244, sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 DPR 3.6.98 n. 252;

RITENUTO

a. per quanto su esposto, e conformemente alle posizioni prevalenti espresse nelle Conferenze di Servizi, di approvare il progetto di adeguamento alle norme di cui al D. Lgs. 209/03 del "Centro di Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso", della Autodemolizione 2000 srl, ubicato in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie km 36,100;

VISTI

il D.Lgs. n° 209 del 24.06.2003 e s.m.i;
l' art.208 D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 2156/04;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;

il D.D. n.19 del 10.08.2009 del Coordinatore dell'A.G. 05

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del RUP di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e riportato;

1. APPROVARE, per quanto su considerato e conformemente alle posizioni prevalenti espresse nelle **Conferenze di Servizi,** il progetto di adeguamento alle norme di cui al D. Lgs. 209/03 del "Centro di Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso", ubicato in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie km 36,100, sul suolo individuato catastalmente al foglio 10 p.lla n. 44 (ex 530), della Autodemolizione 2000 Srl.; che costituisce variante al P.R.G. del Comune di Casalnuovo di Napoli;

2. **AUTORIZZARE** la Autodemolizione 2000 Srl., legalmente rappresentata dal Sig. Barretta Giuseppe nato a San Giovanni in Marignano (RN) il 03.12.1970, a realizzare l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1, entro 12 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento;

3. **STABILIRE** che:

4. 3.1.la Autodemolizione 2000 Srl è autorizzata a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività, fino al termine massimo di 15 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento;

3.2. la Autodemolizione 2000 Srl è tenuta a comunicare a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori, quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato;

3.3. l'Amministrazione Provinciale di Napoli ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni, predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;

3.4. qualora la Società, attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti;

3.4.1. diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;

3.4.2. diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

3.4.3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

3.5 la Società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;

3.6. l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, sarà rilasciata con D.D. di questo Settore, previo acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto di cui al progetto approvato, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Napoli;

3.7 in relazione alla superficie complessiva di circa 1.650 mq. possono essere stoccati n.41 autoveicoli (Cod. CER 160104*) per una durata massima di 180 giorni;

3.8 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 15 D.Lgs. 209/03 e s.m.i, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "airbag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)

fonte: http://burc.regione.campania.it

16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi dea quelli di cui alla voce 19.10.03*

3.9 il progetto approvato è costituito dai seguenti elaborati:

3.9.1. relazione tecnica datata giugno 2008 dell'ing. Angelo Rea

3.9.2. tav n. 1 riportante stralcio PRG- catastale- aerofotogrammetrico- corografia- satellitare- planimetria generale quotata- planimetria dei corpi di fabbrica- sezioni - prospetti datata 26.06.2008, redatta dell'ing. Angelo Rea;

3.9.3. tav n. 2 riportante la planimetria generale quotata- Aree con diversi settori- Impianto di smaltimento acque- Piano di evacuazione datata 26.06.2008, redatta dell'ing. Angelo Rea;

3.9.4. relazione di compatibilità idraulica datata 02.06.2008 a firma dell'ing. Angelo Rea;

3.9.5. valutazione dell'inquinamento ambientale da rumore datata 13.05.2008 a firma dell'ing. Angelo Rea;

5. SPECIFICARE che per l'esercizio dell'attività in questione la Autodemolizione 2000 srl, dovrà acquisire i provvedimenti ll'autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

6. PRESCRIVERE che:

5.1. le operazioni di trattamento di cui all'art. 3 comma. 1 lettera f) D.Lgs. 209/03, debbono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'allegato 1, nonché, degli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i;

5.2. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III D.Lgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e.s.m. e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 D.Lgs. n. 285/92;

5.3 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;

6.4. il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera m) punti da 1) a 4);

6.5. il carico e lo scarico dei rifiuti, deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. 152/06 che deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;

6.6. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;

7. Per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;

8. Il presente provvedimento perderà efficacia, in caso di informativa antimafia positiva;

9. NOTIFICARE, il presente atto alla Autodemolizione 2000 Srl;

10. TRASMETTERE, inoltre, copia del presente provvedimento, al Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), all'ASL NA 2/Nord, all'A.R.P.A.C. e al P.R.A. per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all' Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;

11. INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 326 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

ECOPLASTICA ABATESE SRLART. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO IN SANT'ANTONIO ABATE (NA) ALLA VIA CASONI MARNA N° 18. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con D.D. n. 45 del 26/02/2009, modificato con D.D. 251 del 06.09.2010 è stato approvato il progetto dell' impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Casoni Marna n° 18, presentato dalla Ecoplastica Abatese Srl;
b. con D.D. n. 251 del 06.09.2010, nelle more, del sopralluogo dell'Amministrazione Provinciale di Napoli per la verifica della conformità dell'impianto, la Ecoplastica Abatese Srl è stata autorizzata a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività per un periodo di 90 gg;
c. con il citato D.D. n. 45 del 26/02/2009 è stato stabilito che l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, per un periodo di dieci anni sarebbe stata rilasciata da questo Settore, previo acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto al progetto approvato

PRESO ATTO

a. che l'Amministrazione Provinciale di Napoli, con nota prot. gen 102338 del 04.11.2010, acquisita agli atti in data 09.11.2010 prot. 893192, ha attestato la conformità dell'impianto della Ecoplastica Abatese Srl; al progetto approvato con Decreto Dirigenziale n.° n. 45 del 26/02/2009, modificato con D.D. 251 del 06.09.2010;

RITENUTO

a. per quanto su riportato, di autorizzare la Ecoplastica Abatese Srl all'attività di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso fino al 04.11.2018 (un anno prima della scadenza della garanzia finanziaria già presentata all'atto della comunicazione del completamento dei lavori), emessa in data 04.11.2009 dalla Allianz S.p.AItaliana Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano Via Traiano n. 18.

VISTI

a. il D.Lgv n° 152 del 03.04.2006;
b. la Delibera di G.R. n° 1411 del 27.07.2007;
c. il D.D. n.19 del 10.08.2009 del Coordinatore dell'A.G. 05
d. il D.D. n. 45 del 26/02/2009, modificato con D.D. 251 del 06.09.2010 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del RUP di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente trascritto e riportato:

1) Autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, fino al 04.11.2018 (un anno prima della scadenza della polizza fidejussoria) l'esercizio dell' impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Casoni Marna n° 18, della Ecoplastica Abatese Srl, il cui progetto è stato approvato con D.D. n. 45 del 26/02/2009, modificato con D.D. 251 del 06.09.2010;

2) Richiamare il D.D. n. 45 del 26/02/2009 modificato con D.D. 251 del 06.09.2010, **le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate.**

3) Notificare il presente atto alla Ecoplastica Abatese Srl**;**

4) **Trasmettere**, copia del presente provvedimento, al Comune di Sant'Antonio Abate (NA), all'ASL NA 3 Sud e all'A.R.P.A.C. per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all' Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.

5) **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Decreto Dirigenziale n. 335 del 11/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

DECRETO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ART. 269, COMMA 2, D. LGS N. 152/06. DITTA L'INCUDINE DI NATALE DI DI LEVA GIUSEPPE CON SEDE LEGALE E SEDE IMPIANTO IN VIA MONS. TALAMO VITO N. 5, POSITANO.

IL DIRIGENTE

***PREMESSO*:**

- che la Ditta L'INCUDINE DI NATALE di Di Leva Giuseppe , con sede legale nel Comune di Positano (SA), Via Mons. Talamo Vito n. 5, Legale Rappresentante Di Leva Giuseppe, nato a Caserta, il 25.02.1975, ha presentato in data 27.03.2009, prot. 0269051, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs.152/2006, per l'impianto sito nel Comune di Positano (SA), Via Mons. Talamo Vito n. 5, per l'attività di lavorazione e montaggio di strutture in acciaio e ferro e saldatura di oggetti e superfici metalliche;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
a) il ciclo produttivo;
b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punto di emiss. n.	Provenienza	Sostanze inquinanti	Concentrazione inquinante mg/Nm³	Flusso di massa Kg/h
E1	**Impianto di captazione localizzato per fumi di saldatura e polveri del tipo aspiratore con braccio mobile**	*polveri*	0.3	0.3

- che l'impianto così progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che la Conferenza di Servizi nella seduta del 24.11.2009 , convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs 152/06, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:
1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;
2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

- che il rilascio del decreto è subordinato all'invio di una dichiarazione del legale rappresentante della ditta sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii;

CONSIDERATO

- che il la Ditta con nota del 18.10.2010, prot. 0835183, ha inviato quanto chiesto nella Conferenza di Servizi del 24.11.2010;
- che nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza di cui sopra;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:
- di concedere alla Ditta L'INCUDINE DI NATALE di Di Leva Giuseppe con sede legale nel Comune di Positano (SA), Via Mons. Talamo Vito n. 5, Legale Rappresentante Di Leva Giuseppe, nato a Caserta il 25.02.1975 l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269,comma 2 , D.Lgs. 152/06, per l'impianto sito nel Comune di Positano (SA), Via Mons. Talamo Vito n. 5, per l'attività di lavorazione e montaggio di strutture in acciaio e ferro e saldatura di oggetti e superfici metalliche, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
5) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
6) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
7) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
8) stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
9) l'obbligo da parte della Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
10) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta L'INCUDINE DI NATALE di Di Leva Giuseppe dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
11) inviare copia del presente decreto alla Ditta L'INCUDINE DI NATALE di Di Leva Giuseppe , all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Positano (SA);
12) pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 337 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. DINIEGO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, IMPIANTO ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 6.1B. DITTA INDUSTRIA IMBALLAGGI RICICLABILI SRL (EX PAPIRO COMMERCIAL PAPER SRL), SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SCAFATI, VIA MADONNELLE, 2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopraccitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = BAT *References)* sulle migliori tecniche disponibili (BAT = *Best Available Techniques*);

CHE la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

CHE, con la stessa Delibera, si faceva carico il Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.

CHE con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

CHE con D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

CHE con nota assunta al prot. n. 405762 del 10/05/2010 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 50/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla ditta Papiro Commercial Paper srl;

ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 29/03/2007, prot. n. 294821, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/05 dalla ditta Papiro Commercial Paper srl, per l' attività IPPC codice 6.1 b, sede legale e impianto nel Comune di Scafati, via Madonnelle, 2;

CONSIDERATO:

CHE l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi del D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio delle attività IPPC *codice* 6.1b*: Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;*

CHE il Gestore ha adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "*IL Salernitano*" in data 20/06/2007;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D. Lgs. 59/05;

PRESO ATTO:

CHE il 26 marzo 2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, in quanto la ditta non ha trasmesso la documentazione necessaria per l'esame della pratica, allegata all'istanza, agli Enti partecipanti alla CdS ;

CHE il 10 maggio 2010 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale il rappresentante della ditta ha dichiarato che alla ditta Papiro Commercial Paper srl è subentrata per cessione di ramo d'azienda la società Industria Imballaggi Riciclabili srl. La seduta si è conclusa con la richiesta alla ditta subentrante, di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 50/SA;

CHE il 15 luglio 2010 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, nella quale si è preso atto della richiesta di proroga della ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl, motivata da problemi dovuti a irreperibilità di documenti. La seduta si è conclusa con il rinvio della C.dS. e la richiesta alla ditta di verificare e valutare l'interazione tra Industria Imballaggi Riciclabili srl e una seconda ditta estranea, presente all'interno dell'area occupata, tanto per la ripresentazione di tutta la documentazione tecnica allegata all'istanza originaria, ivi compresa l'eventuale assoggettabilità dell'impianto alle procedure di V.I.A., Si è ribadito, infine, l'obbligo da parte della ditta di presentare la documentazione integrativa, richiesta nella seduta del 10.05.2010.

CHE il 04 ottobre 2010 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi all'unanimità, con l'espressione del parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, per carenza documentale, atteso che la ditta non ha trasmesso la documentazione integrativa, così come richiesto nelle sedute del 10.05.2010 e sollecitata il 15.07.2010;

CHE con nota prot. 796092 del 05.10.2010, sono stati comunicati alla ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl, (ex Papiro Commercial Paper sr,l) ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

CHE entro il succitato termine di dieci giorni la ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl non ha presentato le osservazioni che hanno determinato il parere negativo all'accoglimento dell'istanza presentata;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;

- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08;

RITENUTO

- di dover, per tutto quanto emerso e richiamato in sede di Conferenza di Servizi e in conformità al parere espresso dalla stessa Conferenza, per quanto suesposto e considerato, denegare l'autorizzazione Integrata Ambientale per carenza documentale, alla ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl (ex Papiro Commercial Paper srl), per l'impianto esistente - prima autorizzazione - nel Comune di Scafati, via Madonnelle, 2, per l' attività IPPC codice 6.1b: *Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, del rapporto tecnico-istruttorio eseguito dall'Università del Sannio di Benevento del Dipartimento di Ingegneria, il Dirigente di Settore,

DECRETA

1) di denegare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl, (ex Papiro Commercial Paper srl) per l'impianto esistente - prima autorizzazione, nel Comune di Scafati, via Madonnelle, 2, per l' attività IPPC codice 6.1b, per tutto quanto emerso, in sede di Conferenza di Servizi e in conformità al parere espresso dalla stessa, in merito alla carenza di documentazione accertata e per quanto in narrativa esposto;

2) di vietare alla ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl, (ex Papiro Commercial Paper srl) per effetto di quanto disposto al punto precedente, la prosecuzione dell' attività codice IPPC 6.1b: *Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*, presso l'impianto sito nel Comune di Scafati, via Madonnelle, 2;

3) che la ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl è tenuta al saldo delle spese istruttorie, in conformità del D.M. 24.04.2008 e trasmettere allo STAP Ecologia di Salerno il calcolo asseverato (art. 2 del D.M. 24.04.2008), con allegato l'originale della ricevuta di versamento;

4) di notificare il presente provvedimento alla ditta Industria Imballaggi Riciclabili srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Scafati, via Madonnelle, 2;

5) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Scafati, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;

6) di inoltrarlo all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento – Programmazione e Gestione dei Rifiuti, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro

Decreto Dirigenziale n. 340 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

DECRETO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ART. 269, COMMA 2, D. LGS N. 152/06. DITTA PANIFICIO CIOCIOLA ROSARIO & FIGLI S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA M. RIPA N. 66, BATTIPAGLIA E SEDE IMPIANTO IN VIA ROSA JEMMA N. 301, BATTIPAGLIA.

IL DIRIGENTE

***PREMESSO*:**

- che la Ditta PANIFICIO CIOCIOLA ROSARIO & FIGLI S.N.C., con sede legale in Via M. Ripa n. 66 nel comune di Battipaglia, Legale Rappresentante Ciociola Rosario, nato a Battipaglia il 20.09.1942, ha presentato in data 23.11.2009 prot. 1014046, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito in Via Rosa Jemma n. 301nel comune di Battipaglia, per l'attività di panificio;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;
b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

E1:forno di cottura

	mg/Nmc secchi
NO_x	**78**

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che la Conferenza di Servizi del 20.05.2010 , convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;
2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

- che il rilascio del decreto è subordinato all'invio da parte della Ditta: 1) di una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.; 2) di un certificato della C.C.I.A.A. In originale ed aggiornato;

CONSIDERATO

- che in data 19.10.2010, prot. 0839003, la Ditta ha inviato quanto chiesto nella Conferenza di Servizi del 20.05.2010;
- che nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza di cui sopra;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:
- di concedere alla Ditta PANIFICIO CIOCIOLA ROSARIO & FIGLI S.N.C. , con sede legale in Via M. Ripa n. 66 - BATTIPAGLIA, Legale Rappresentante CIOCIOLA Rosario nato a Battipaglia il 20.09.1942, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269,comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Via Rosa Jemma n. 301 - BATTIPAGLIA , per l'attività di panificio, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
5) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
6) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
7) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
8) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
9) stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
10) l'obbligo da parte della Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
11) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta PANIFICIO CIOCIOLA ROSARIO & FIGLI S.N.C. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
12) inviare copia del presente decreto alla Ditta PANIFICIO CIOCIOLA ROSARIO & FIGLI S.N.C., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Battipaglia (SA);
13) pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO

Decreto Dirigenziale n. 341 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA DECRETO N. 93 DEL 06.04.2006. DITTA CASEIFICIO SESSA SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA, VIA ISCA S.N.C. CAMBIO RAGIONE SOCIALE DALLA DITTA CASEIFICIO SESSA ANTONINO ALLA DITTA CASEIFICIO SESSA SRL.

IL DIRIGENTE

***PREMESSO*:**

- che la Ditta CASEIFICIO SESSA ANTONINO è titolare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, D.D. n. 93 del 06.04.2006, rilasciato ai sensi dell'art. 6, DPR 203/88, per l'attività di trasformazione lattiero-casearia;
- che la Ditta CASEIFICIO SESSA srl con sede legale nel Comune di Oliveto Citra (SA), Via Isca s.n.c., Legale Rappresentante Sessa Antonino nato ad Senerchia (AV) il 14.02.1953, ha chiesto in data 25.05.2010 prot. 0455512, la voltura del succitato D.D. n. 93 del 06.04.2006, per l'impianto sito in Via Isca s.n.c. nel Comune di Oliveto Citra (SA) per l'attività di trasformazione lattiero casearia;
- che alla predetta richiesta, ha allegato copia dell'Atto Costitutivo di Società a Responsabilità Limitata con conferimento di azienda, redatto dal dottor Giovanni De Bartolomeis notaio in Baronissi, il 26.11.2009, rep. n. 1003, racc. n. 690, registrato a Salerno il 14.12.2009 al n. 11390/1T ;
- che il 11.10.2010, prot. 0813575, la Ditta richiedente ha trasmesso il Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere la voltura del D.D. n. 93 del 06.04.2006 per cambio di ragione sociale dalla Ditta CASEIFICIO SESSA ANTONINO alla Ditta CASEIFICIO SESSA SRL con sede legale nel Comune di Oliveto Citra (SA), Via Isca s.n.c., Legale Rappresentante Sessa Antonino nato a Senerchia (AV) il 14.02.1953, per l' impianto sito in Via Isca s.n.c. nel Comune di Oliveto Citra (SA) per l'attività di trasformazione lattiero-casearia;
- confermare integralmente le prescrizioni cui al D.D. 93 del 06.04.2006;
- stabilire, che i controlli sulle emissioni siano effettuate almeno una volta all'anno, le cui risultanze devono essere trasmesse al Settore Provinciale di Salerno;
- l'obbligo da parte della Ditta CASEIFICIO SESSA SRL di comunicare al Settore Provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta CASEIFICIO SESSA SRL dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- inviare copia del presente Decreto alla Ditta CASEIFICIO SESSA SRL, all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno e al Sindaco del Comune di Oliveto Citra (SA);
- di pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 342 del 16/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 SS.MM.II., D.LGS. 209/03, D.G.R. 2156/04, D.G.R. 1411/2007. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI AUTOVEICOLI FUORI USO. DITTA PEPE SALVATORE, VIA TOGLIATTI, 29, CASTEL SAN GIORGIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO :
- che il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” ha emanato le disposizioni per l’adeguamento dei centri di raccolta e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
che il 29/04/2006 è entrato in vigore il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 recante “norme in materia ambientale”;
che il sig. Salvatore Pepe, in qualità di titolare della ditta omonima sita in Via Togliatti, 29 Castel San Giorgio (SA), foglio 11 particelle 138,139, 514 e 515, per complessivi mq 2000, C.F. PPESVT59E03C361X, in data 12.04.2005, prot. 0308665 dell’A.G.C. 05 di Napoli e presa in carico dal Settore 08 in data 29.04.2005, presentava istanza di autorizzazione del progetto di adeguamento ed autorizzazione alla gestione del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso;
che in data 16.12.2009 si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi del d.Lgs 209/03 per l'approvazione del progetto di adeguamento e gestione dell'impianto in parola;
che con D.D. n. 115 del 08/03/2010 è stata autorizzata la realizzazione dell’impianto, così come licenziata dalla succitata conferenza di servizi;
che con Decreto Dirigenziale n. 285 del 09/09/2010 è stato prorogato il termine per l’ultimazione dei lavori autorizzati con D.D. 115 del 08/03/2010;

PRESO ATTO:
che con nota del 03/11/2010, prot. 201000179139, acquisita in data 03/11/2010, prot. 0877642, la Provincia di Salerno, Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti, ha certificato ai sensi del punto 11.2 della DGRC 1411/07 la conformità delle opere eseguite dalla ditta Pepe Salvatore Via Togliatti, 29 Castel San Giorgio (SA), al progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 115, del 08/03/2010, della Giunta Regionale della Campania;
che in data 08/10/2010, prot. 0809729, la ditta richiedente ha trasmesso copia della perizia giurata firmata da tecnico abilitato attestante l’ultimazione dei lavori;
che in data 12/11/2010 con prot. n. 907181 la ditta trasmetteva attestato n 4026 rilasciato dal comando vigili urbani del comune di Castel San Giorgio circa l'ubicazione effettiva dell'impianto succitato;
che la ditta è in possesso di polizza fidejussoria n. 0764/50/0001798 appendice n. 12 della Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia Salerno Concordia 764, per € 10.329,00, con scadenza 22.12.2015;
che in data 16/11/2010 con prot. n. 915312 la ditta trasmetteva appendice di proroga n. 13 alla polizza n. 0764/50/0001798 con scadenza al 22/12/2021;

VISTO:
a) la D.G.R. 5880/02 e s.m.i.;
b) la D.G.R. 2156/04 e s.m.i.;
c) la D. Lgs 209/03;
d) il D.Lgs. 152/06;
e) la D.G.R. 1411/07;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI AUTORIZZARE l’esercizio del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in via Togliatti, 29 Castel San Giorgio (SA) e riportato in Catasto al foglio 11 particelle 138,139, 514 e 515 alla Ditta Pepe Salvatore.

DI STABILIRE che la durata dell’esercizio dell’impianto è di dieci (10) anni a far data dalla notifica del presente decreto, con scadenza come da copertura fidejussoria, al 22/12/2020 /07;

DI PRECISARE:
- che la copertura fidejussoria fino al 22/12/2021 è vincolata al risanamento dell'area per eventuale dismissione dell'impianto;
- che la superficie complessiva totale dell'impianto è di mq. 2.000,00;
- che il numero massimo di autoveicoli da stoccare, in relazione alla superficie, è di 50 (cinquanta) per un periodo massimo non superiore a 180 giorni;
- che vengano effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di autoveicoli fuori uso di cui al codice CER 160104*;
-che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER :

codice CER	RIFIUTO
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarto di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motore, ingranaggi e lubrificazione , non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad es. " AIR-BAG")
16.01.11*	Pastiglie per freni contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, legno, palladio, iridio o platino, (tranne il 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

19.10.03*	Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff– frazione leggera e polveri, diversi da quelli alla voce 19.10.03*

- che la gestione dell'attività, fatte salve eventuali nuove disposizioni, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

- la ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre autorizzazione, rilasciate da altri Enti, necessarie per la gestione dell'impianto;
- non potranno essere stoccati autoveicoli da demolire e smaltire, secondo la normativa vigente, più di quelli già autorizzati;
- il centro di raccolta deve essere organizzato in relazione alle attività delle diverse fasi di gestione poste in essere, del veicolo fuori uso:
- settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- settore trattamento veicoli fuori uso (area coperta);
- settore di deposito parti di ricambio (area coperta);
- settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- settore stoccaggio rifiuti pericolosi (area coperta);
- settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- settore deposito veicoli trattati.
- il settore di conferimento può essere utilizzato sia per i veicoli trattati che per i veicoli prima del trattamento (i veicoli devono essere tenuti separati per categoria);
- non è consentito nell'area del conferimento l'accatastamento dei veicoli non in sicurezza;
- le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate con opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo impiego;
- i rifiuti recuperabili devono essere stoccati in modo tale da non modificare le proprie caratteristiche e non compromettere il successivo recupero;
- le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- i pezzi smontati devono essere stoccati a secondo della loro tipologia nei luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- onde ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, devono essere effettuate le seguenti operazioni di messa in sicurezza:

1. rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica deve essere effettuata sul posto o su altro luogo;
2. deve essere effettuata la rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
3. deve essere effettuata la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possano esplodere, quali airbag;
4. deve essere effettuato il prelievo del carburante ed avvio al riuso;
5. devono essere rimossi, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dalla normativa vigente, olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
6. deve essere rimosso il filtro-olio che privato del lubrificante, previa scolatura deve essere stoccato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
7. devono essere rimossi e stoccati i condensatori contenenti PCB (policlorobifenili);

8. devono essere rimossi, per quanto fattibile, tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
9. devono essere rimossi preventivamente, nell'esercizio di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria;
10. devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicoli fuori uso;
11. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti del veicolo fuori uso devono essere effettuate in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
12. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'allegato III del D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209;
13. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singole previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro utilizzazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente da parte delle imprese di autoriparazione;
14. il settore trattamento deve essere munito di una fossa o di un ponte sollevatore che permette all'operatore di introdursi al di sotto dei veicolo per l'operazione di bonifica;

f) i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività sono assoggettati alle normative vigenti in materia;
g) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero;
h) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibensofuroni, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm nè policlorobifenile, policlorotrifenile in quantità superiore a 25 ppm;
i) la gestione dei CFC e degli HFC avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20/09/2002; pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2/10/2002;
j) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
k) i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
l) i trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati;
m) lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
n) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
o) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni, atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
p) i rifiuti devono essere recuperati, stoccati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
   - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
   - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
   - senza danneggiare il paesaggio;

- che la ditta Pepe Salvatore allo scadere della gestione del presente decreto è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D.Lgs. 152/06;

- che il titolare del centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente Decreto, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta (D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 5880/02 e s.m.i. - D.Lgs 209/03 – D.G.R 2156/04 –1411/07);

DI NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Pepe Salvatore Via Togliatti, 29 Castel San Giorgio (SA);

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Castel San Giorgio, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C., all'Assessore all'Ambiente, per la dovuta conoscenza, al Coordinatore dell' AGC Ecologia - Settore Tutela Ambiente Napoli e all' Albo Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Napoli;

DI INVIARE per via telematica, copia del presente Decreto al Presidente della Giunta Regionale della Campania, ed al BURC per la dovuta conoscenza.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio SETARO

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 630 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 COMMA 1 LETTERA A L.R. 3/2007. PIANO ESECUTIVO DI FINANZIAMENTO :2004 DGR 2513 DEL 30.12.2004 CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 4.977,14 AL COMUNE DI DUGENTA (BN) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 65.000,00. ACCREDITAMENTO DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.488,57 PRESSO UNICREDIT BANCA ROMA SPA DUGENTA IBAN IT75A0200875330000400000641.MUTUO CASSA DDPP POS 4507982 PERIODO DI

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.2513 del 30.12.2004, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferiti ai dati ISTAT al 31.12.2001), l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e impianti di depurazione, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno n.6540 assunto sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004 con provvedimento n.580 del 27.12.2004 ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale n. 2513/2004 , risulta incluso tra gli altri, il Comune di Dugenta (BN), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annuo euro 5.192,88 sulla spesa di euro 103.857,57 per il piano 2004;
CONSIDERATO:
CHE con lettera prot. n. 2615 del 25/5/2007, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2004 in conto capitale, tenendo conto della rata di ammortamento pari ad euro 4.977,14, ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 21/12/2006, di approvazione del progetto esecutivo, per l'importo capitalizzato di euro 65.000,00;
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di completamento rete idricain via traversa Santa Maria Inpesole, per l'importo di euro 65.000,00;
CHE ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/2007, cosi come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/2008, i mutui sono accesi dagli Enti beneficiari e la Regione Campania verserà agli stessi la quota semestrale del contributo stabilito dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della rata di ammortamento;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 2518 del 11/5/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento rilasciata al Tesoriere Comunale, presso UNICREDIT BANCA ROMA SPA DUGENTA, per l'importo di euro 65.000,00, dando mondato di pagare alla Cassa DD.PP l'importo corrispondente in quata semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre del periodo di ammortamento e cioè dall'01/01/2010 al 31/12/2029 di cui coperti semestralmente da contributo regionale per soli euro 2.488,57, con l'obbligo da parte del Comune di accollarsi la differenza tra la rata di ammortamento del mutuo ed il contributo Regionale;
PRESO ATTO
a)Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 1 1/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b)Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente de lla Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
1) quelli relativi agli oneri per il personale;
2) quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
3) quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c)Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decre ti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO:
pertanto doversi procedere alla formale concessione del contributo regionale sulla spesa complessiva di euro 65.000,00, nella misura costante annua e per venti anni di euro 4.977,14 semestralmente euro 2.488,57;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO DGR 2513 del 30.12.2004 PIANO 2004;

VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30/372001 n. 165;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio 2010 n. 3;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;
i l decreto n. 14 del 06/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenze ai Dirigenti dei Settori dell'A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n. 3466 del 12 giugno 2000;
VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati:

1)di concedere in favore del Comune di Dugenta (BN), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, i sensi dell'art. 64 e 68 della legge regionale n. 3 del 27/2/2007, un contributo per venti anni, con una annualità di euro 4.977,14 e semestralità di euro 2.488,57 facendo fronte alla prima annualità con l'impegno assunto sul cap 1500 UPB 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004, con provvedimento n. 580 del 27/12/2004;

Le successive 19 annualità graveranno sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

2) di stabilire che l'importo annuo di euro 4.977,14, pari ad euro 2.488,57 semestrali e per tutto il periodo di ammortamento sarà accreditato a favore del Comune di Dugenta (BN), presso la UNICREDIT Banco di Roma SPA Dugenta , codice IBAN IT75A0200875330000400000641, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, previa presentazione della quietanza di pagamento con l'obbligo da parte del comune di accollarsi la differenza tra rata di ammortamento del mutuo e il contributo regionale;

Si fa obbligo al Comune di attenersi alle disposizioni di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;

Il presente decreto deve essere inviato in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per gli adempimenti di competenza, alla segreteria di G.R.C., al B.U.R.C. per la pubblicazione, Archiviazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. PASQUALE FONTANA)

IL COORDINATORE
(Dott. LUIGI RAUCI)

Decreto Dirigenziale n. 631 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 COMMA 1 LETTERA A L.R. 3/2007. PIANO ESECUTIVO DI FINANZIAMENTO 2005 DGR 691 DEL 1.6.2006 CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 4.977,14 AL COMUNE DI DUGENTA (BN) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 65.000,00. ACCREDITAMENTO DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.488,57 PRESSO UNICREDIT BANCA ROMA SPA DUGENTA IBAN IT75A0200875330000400000641.MUTUO CASSA DDPP POS 4512225 PERIODO DI

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta, a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferiti ai dati ISTAT 1.1.2005) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e di depurazione, ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 – U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2005,con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.1314 in data 29.12.2005,(reg.n.7597 del 4.1.2006) mentre si procederà alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale n. 691/2006 , risulta incluso tra gli altri, il Comune di Dugenta (BN), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2005;
CONSIDERATO:
CHE con lettera prot. n. 4795 del 5/10/2007, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2005 in conto capitale, tenendo conto della rata di ammortamento pari ad euro 4.977,14, ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 4/10/2007, di approvazione del progetto esecutivo, per l'importo capitalizzato di euro 65.000,00;
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di rifacimento della rete fognaria da via Nazionale al depuratore Comunale ed opere annesse 1° stralcio, per l'importo di euro 65.000,00;
CHE ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/2007, cosi come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/2008, i mutui sono accesi dagli Enti beneficiari e la Regione Campania verserà agli stessi la quota semestrale del contributo stabilito dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della rata di ammortamento;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 2504 del 11/5/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento rilasciata al Tesoriere Comunale, presso UNICREDIT BANCA ROMA SPA DUGENTA, per l'importo di euro 65.000,00, dando mondato di pagare alla Cassa DD.PP l'importo corrispondente in quata semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre del periodo di ammortamento e cioè dall'01/01/2010 al 31/12/2029 di cui coperti semestralmente da contributo regionale per soli euro 2.488,57, con l'obbligo da parte del Comune di accollarsi eventualmente la differenza tra la rata di ammortamento del mutuo ed il contributo Regionale;
PRESO ATTO
a)Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 1 1/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b)Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente de lla Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
1) quelli relativi agli oneri per il personale;
2) quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
3) quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c)Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decre ti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO:
pertanto doversi procedere alla formale concessione del contributo regionale sulla spesa complessiva di euro 65.000,00, nella misura costante annua e per venti anni di euro 4.977,14 semestralmente euro 2.488,57;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO DGR 691 del 1/6/2006 PIANO 2005;

VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30/372001 n. 165;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio 2010 n. 3;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;
i l decreto n. 14 del 06/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenze ai Dirigenti dei Settori dell'A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n. 3466 del 12 giugno 2000;
VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati:

1) di concedere in favore del Comune di Dugenta (BN), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, i sensi dell'art. 64 e 68 della legge regionale n. 3 del 27/2/2007, un contributo per venti anni, con una annualità di euro 4.977,14 e semestralità di euro 2.488,57 facendo fronte alla prima annualità con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2005, con provvedimento n.1314 del 29.12.2005 (reg.n.7597 del 4/1/2006);

Le successive 19 annualità graveranno sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

2) di stabilire che l'importo annuo di euro 4.977,14, pari ad euro 2.488,57 semestrali e per tutto il periodo di ammortamento sarà accreditato a favore del Comune di Dugenta (BN), presso la UNICREDIT Banco di Roma SPA Dugenta , codice IBAN IT75A0200875330000400000641, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, previa presentazione della quietanza di pagamento con l'obbligo da parte del comune di accollarsi la differenza tra rata di ammortamento del mutuo e il contributo regionale;

Si fa obbligo al Comune di attenersi alle disposizioni di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;

Il presente decreto deve essere inviato in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per gli adempimenti di competenza, alla segreteria di G.R.C., al B.U.R.C. per la pubblicazione, Archiviazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. PASQUALE FONTANA)

IL COORDINATORE
(Dott. LUIGI RAUCI)

Decreto Dirigenziale n. 632 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 COMMA 1 LETTERA A L.R. 3/2007. PIANO ESECUTIVO DI FINANZIAMENTO 2006 DGR 691 DEL 1.6.2006 CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 4.930,70 AL COMUNE DI DUGENTA (BN) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 65.000,00. ACCREDITAMENTO DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.488,57 PRESSO UNICREDIT BANCA ROMA SPA DUGENTA IBAN IT75A0200875330000400000641.MUTUO CASSA DDPP POS 4512228 PERIODO DI

PREMESSO
CHE con la stessa delibera di Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferito ai dati ISTAT 2004) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche,fognarie, impianti di depurazione,ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.781 del 5.9.2006,(reg.n.4628 del 21.9.2006) ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale n. 691/2006 , risulta incluso tra gli altri, il Comune di Dugenta (BN), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2006;
CONSIDERATO:
CHE con lettera prot. n. 5173 del 27/9/2010, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2005 in conto capitale, tenendo conto della rata di ammortamento pari ad euro 4.930,70, ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 4/10/2007, di approvazione del progetto esecutivo, per l'importo capitalizzato di euro 65.000,00;
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di rifacimento della rete fognaria da via Nazionale al depuratore Comunale ed opere annesse 2° stralcio, per l'importo di euro 65.000,00;
CHE ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/2007, cosi come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/2008, i mutui sono accesi dagli Enti beneficiari e la Regione Campania verserà agli stessi la quota semestrale del contributo stabilito dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della rata di ammortamento;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 2505 del 11/5/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento rilasciata al Tesoriere Comunale, presso UNICREDIT BANCA ROMA SPA DUGENTA, per l'importo di euro 65.000,00, dando mondato di pagare alla Cassa DD.PP l'importo corrispondente in quata semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre del periodo di ammortamento e cioè dall'01/01/2010 al 31/12/2029 di cui coperti semestralmente da contributo regionale per soli euro 2.465,35, con l'obbligo da parte del Comune di accollarsi eventualmente la differenza tra la rata di ammortamento del mutuo ed il contributo Regionale;
PRESO ATTO
a)Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 1 1/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b)Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente de lla Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
1) quelli relativi agli oneri per il personale;
2) quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
3) quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c)Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decre ti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO:
pertanto doversi procedere alla formale concessione del contributo regionale sulla spesa complessiva di euro 65.000,00, nella misura costante annua e per venti anni di euro 4.930,70 semestralmente euro 2.465,35;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO DGR 691 del 1/6/2006 PIANO 2006;

VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30/372001 n. 165;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio 2010 n. 3;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;
i l decreto n. 14 del 06/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenze ai Dirigenti dei Settori dell'A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n. 3466 del 12 giugno 2000;
VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati:

1) di concedere in favore del Comune di Dugenta (BN), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, i sensi dell'art. 64 e 68 della legge regionale n. 3 del 27/2/2007, un contributo per venti anni, con una annualità di euro 4.930,70 e semestralità di euro 2.465,35 facendo fronte alla prima annualità nel modo seguente: con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento n.781 del 5.9.2006 (reg.n.4628 del 21.9.2006) ;

Le successive 19 annualità graveranno sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

2) di stabilire che l'importo annuo di euro 4.930,70, pari ad euro 2.465,35 semestrali e per tutto il periodo di ammortamento sarà accreditato a favore del Comune di Dugenta (BN), presso la UNICREDIT Banco di Roma SPA Dugenta , codice IBAN IT75A0200875330000400000641, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, previa presentazione della quietanza di pagamento con l'obbligo da parte del comune di accollarsi la differenza tra rata di ammortamento del mutuo e il contributo regionale;

Si fa obbligo al Comune di attenersi alle disposizioni di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;

Il presente decreto deve essere inviato in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per gli adempimenti di competenza, alla segreteria di G.R.C., al B.U.R.C. per la pubblicazione, Archiviazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. PASQUALE FONTANA)

IL COORDINATORE
(Dott. LUIGI RAUCI)

Decreto Dirigenziale n. 650 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 ADOTTATO IN DATA 7/2/2007. L.R.27.2.2007,N. 3 E S.M.I. EX L.R.51/78. PIANO FINANZIARIO 2004 D.G. R. 2513 DEL 30.12.2004. CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.192,88 SULLA SPESA DI EURO 103.857,57 DIRETTAMENTE AL COMUNE DI SERRE (SA) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SERBATOIO ACQUA POTABILE IN LOCALITA TEMPONE DIFESA ED ANNESSA RETE IDRICA. ACCREDITAMENTO DELLA SEMESTRALITA' DI EURO 2.596,44 DI DETTO CONTRIBUTO, PRESSO LA BANACA DI CREDITO COOPERATIVO

PREMESSO
CHE con decreto Dirigenziale del Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque n.20 del 7/2/2007,è stato formalmente concesso al Comune di Serre (SA),ai sensi dell'art. 5 della ex L.R. 51/78, per i lavori di adeguamento serbatoio acqua potabile in località Tempone – Difesa ed annessa rete idrica, il contributo Regionale ventennale di euro 5.192,88 sulla spesa di euro 103.857,57, da imputare sul relativo capitolo 1500 UPB 1.82.227 del bilancio Regionale ,relativo all'anno 2004, con decreto dirigenziale n. 580 del 27.12.2004, numero di registrazione 6540 del 4.1.2005, quale rimborso dell'annualità alla Cassa DD.PP,S.p.a, con l'obbligo ,da parte del Comune di accollarsi eventualmente la differenza tra la rata di ammortamento e quella praticata dall'Istituto mutuante;
CHE con nota n.185 del 30.10.2007 la Cassa DD.PP, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributi regionali, in esecuzione dell'art. 1, comma 76, della Legge 311/2004, (finanziaria 2005);
CHE l'art.27 della Legge Regionale della Campania n.1 del 30.1.2008 (Legge Finanziaria 2008), modifica gli artt.64 e 68 della Legge Regionale della Campania n. 3 del 27 febbraio 2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati e in forma semestrale;
CHE tale procedura prevede il rilascio della delega di pagamento da parte dell'Ente locale interessato con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;

VISTO
CHE l'Ente interessato, con la nota n.5446 del 15/7/2010, ha trasmesso la delega di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia Soc. Coop. Filiale di Serre, a pagare, alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A i proventi delegati, con assoluto divieto di destinarli ad altro uso e di pagarli entro il 30 giugno e il 31 dicembre del periodo di ammortamento 1/1/2010 al 31/12/2029, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento la semestralità di euro 2.596,44;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
quelli relativi agli oneri per il personale;
quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, pertanto,ai sensi della normativa indicata di dover procedere alla formale rettifica del decreto Dirigenziale n. 20 del 7/2/2007, nel senso che il soggetto titolato a ricevere il contributo Regionale ventennale di euro 5.192,88 in forma semestrale di euro 2.596,44, resta esclusivamente il Comune di Serre (SA), al quale gli verrà accreditato la predetta somma presso la Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia Soc. Coop. Filiale di Serre (SA) Codice IBAN. IT 22N0837876560000000100002;

FERMO tutto il resto della propria precedente determinazione n. 20 del 7/2/2007;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3°della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito al responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la delibera di G.R.n.2513 del 30.12.2004 piano esecutivo 2004;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n. 3;
VISTO la legge regionale n.8/2004 e s.m.i.
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;
VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – Protezione Civile, n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore C.I.A.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati e confermati e ferme restando quant'altro disposto con il decreto Dirigenziale n. 20 del 7/2/2007;

- si rettifica lo stesso nel senso che il contributo Regionale di euro 5.192,88 viene concesso direttamenmte al Comune di Serre (SA)

- di stabilire che il predetto contributo sarà accreditato in forma semestrale di euro 2.596,44 a favore del Comune di Serre (SA), presso la Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia Soc, Coop, filiale di Serre Codice IBAN. IT 22N0837876560000000100002**,** entro il 30 giugno e 31 dicembre del peiodo di ammortamento dal 1/1/2010 al 31/12/2029;

- di stabilire altresì di far fronte alla somma annuale di euro 5.192,88, da erogare semestralmente in rate da euro 2.596,44, con l'impegno assunto sul cap.1500 U.P.B.1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004, con provvedimento n.580 del 27/12/2004 registrazione impegno 6540 del 4.1.2005, mentre le rimanenti 19 annualità graveranno,come sopra concesse, sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- fermo tutto il resto della propria precedente determinazione n. 20 del 7/2/2007;

- inviare il presente provvedimento in via telematica a norma di procedura, alla Segreteria della Giunta Regionale, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione e all'Archiviazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

Decreto Dirigenziale n. 652 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2004 DGR 2513 DEL 30.12.2004; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.192,88 AL COMUNE DI GIOI (SA), SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 72.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN GIOI E FRAZIONE CARDILE. ACCREDITAMENTO A FAVORE DELLO STESSO COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.596,44 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA DEL CILENTO

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.2513 del 30.12.2004, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferiti ai dati ISTAT al 31.12.2001), l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e impianti di depurazione, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno n.6540 assunto sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004 con provvedimento n.580 del 27.12.2004 ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale n. 2513/2004, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Gioi (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annui:
- euro 5.192,88 sulla spesa di euro 103.857,57 per il piano 2004 per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettere protocollo n 0142508 del 19.02.2004, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n. 3270 del 21/11/2008, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2004 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20/4/2006, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di adeguamento impianti di depurazione in Gioi e frazione di Cardile per l'importo complessivo di euro 72.000,00;
CHE all'onere complessivo di spesa, quantificato in euro 72.000,00, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2004;

DATO ATTO
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 1884 del 15/7/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca di credito cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino(SA), a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2009 al 31/12/2028 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;

PRESO ATTO
a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di

doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 5.192,88, sulla spesa di euro 72.000,00, in n. 40 rate semestrali di euro 2.596,44 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca **DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE SOC COOP PA VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT87P0815476531000010821715**

VISTO la DGR 2513 del 30.12.2004 PIANO 2004;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Gioi (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2004 per una annualità di euro 5.192,88 sulla spesa di euro 72.000,00;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.596,44 con l'impegno assunto sul cap 1500 UPB 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004, con provvedimento n. 580 del 27/12/2004, mentre le rimanenti 19 annualità graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune predetto presso **LA BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE SOC COOP PA VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT87P0815476531000010821715**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 653 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART.64, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3 DEL 27.2.2007 E S.M.I. ANNUALITA (2003 D.G. R. 3455 DEL 28/11/2003). CONCESSIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 3.420,02 SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 47.696,00 DIRETTAMENTE AL COMUNE GIOI (SA), PER LAVORI DI RETE IDRICA E FOGNARIA VIA TRIESTE A GIOI CAPOLUOGO. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 1.710,01 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO BANCA DEL CILENTO

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.3455 del 28/11/2003,è stata disposta, a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferiti ai dati ISTAT al 31.12.2001), l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche e fognarie,con esclusione degli impianti di depurazione, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno assunto sull'ex cap.1500 –U.P.B. 1.1.5 - del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2003 con provvedimento n. 058 del 31/12/2003 ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, nell'elenco allegato alla citata delibera 3455/2003, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Gioi (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annui euro 7.270,03 sulla spesa di euro 145.400,59 prevista per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione dei predetti contributi ai sensi dell'ex art 5 della legge regionale della Campania n. 51/78;
CHE con lettera n. 3303 del 21/11/2008, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2003 in forma capitalizzato, ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n.97 del 9/11/2004 di approvazione del progetto esecutivo;
CHE con Legge Regionale della Campania n.24 del 29.12.2005 – art.16 – comma 2 ,pubblicata sul B.U.R.C. n.69 del 30.12.2005," i termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli Enti locali,di cui alla legge regionale n.51/78,42/79 e sue modifiche e integrazioni,con i piani di riparto 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 e 2004 sono stati prorogati di 360 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge e sono cumulabili**;**
CHE con Legge Regionale della Campania n.1 del 19.1.2007 – art.5 – comma 3 ,pubblicata sul B.U.R.C. n.7 del 22.1.2007," i termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli Enti locali,di cui alla legge regionale n.51/78 e sue modifiche e integrazioni,con i piani di riparto 2000 – 2005 sono stati prorogati di 360 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge e sono cumulabili**;**

CONSIDERATO
CHE, con le predette determinazioni l'Ente, approvati gli atti di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, nell'evidenziare le difficoltà finanziarie di bilancio, ha ridotto la spesa, trasformando il contributo assegnato da conto interesse in conto capitale per i lavori di rete idrica e fognaria in via Trieste a Gioi Capoluogo ed ha, inoltre, approvato il progetto esecutivo per l'importo di euro 47.696,00, di cui Euro 36.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 11.696,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi del Capo V dell'art.64-comma 1 a) della L.R. 3/2007 e s.m.i., i fondi destinati all'attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale e la quota in capitale costituisce la spesa massima concessa dalla Regione a copertura del mutuo;
CHE, con nota n. 185 del 30/10/2007,la Cassa DD.PP. S.P.A. ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008),modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27.2.2007 nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

VISTO che tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale interessato con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato ,con la nota n. 590 del 2/3/2009, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, **BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE: IBAN = IT 87PO0815476531000010821715** a pagare con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolanti con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento entro il 30

giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal 30/6/2008 al 31/12/2028 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;
CHE la relazione tecnica descrittiva e il quadro economico sono confacenti al progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui all'oggetto (6° comma dell'art. 11 della L.R. n.3/07);
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria, sarà assicurata mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP , con n.40 rate semestrali;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi graverà sul bilancio del predetto Comune;
CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;
CHE le aree oggetto dell'intervento sono di proprietà Comunale;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"

- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione di parte del contributo Regionale ventennale di euro 3.420,02, sulla spesa capitalizzata di euro 47.696,00 in n. 40 rate semestrali di euro 1.710,01 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo al **BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE: IBAN = IT 87PO0815476531000010821715**;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l.r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la delibera di G.R.n. 3455 del 28/11/2003 piano esecutivo 2003;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001
VISTO la legge regionale 27/2/2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 24/7/2007 n.9;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;

VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – Protezione Civile, n. 2 del 27/1/2009 di delega al Dirigente del Settore C.I.A.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono di seguito integralmente riportati e confermati di:

- disporre a favore del Comune di Gioi (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, la formale concessione di parte del contributo regionale con n. 40 rate semestrali di euro 1.710,01 cadauna per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 3.420,02 sulla spesa capitalizzata di euro 47.696,00, relativamente al Piano di riparto anno 2003 ;
- stabilire di far fronte al pagamento di rate con cadenze semestrali di euro 1.710,01 con l'impegno annuale di euro 3.420,02 assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.1.5 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2003 attingendo la somma dal provvedimento n. 058 del 31.12.2003, mentre le rimanenti 19 annualità graveranno sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza, restando a carico del Comune ogni maggiore onere derivante dalla contrazione del mutuo;
  confermare che le rate, come sopra concesso, saranno accreditate a favore del Comune di Gioi (SA) presso **BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE: IBAN = IT 87PO8154765310000108217l5,** entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo;
- provvedere con successivi atti alla formale liquidazione del contributo con le modalità e nei termini sopra indicati
- far carico al Comune di tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006, norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dagli Articoli 65 – 66 – 68 - 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento, in via telematica, a norma di procedura, alla Segreteria della Giunta Regionale, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione, nonchè all'Archiviazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 654 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART.64, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3 DEL 27.2.2007 E S.M.I. ANNUALITA (2003 D.G. R. 3455 DEL 28/11/2003). CONCESSIONE DI ULTERIORE PARTE DEL CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 3.420,02 SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 47.696,00 DIRETTAMENTE AL COMUNE GIOI (SA), PER LAVORI DI RETE IDRICA E FOGNARIA VIA TREONE E VIA CHIAIE. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 1.710,01 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO BANCA DEL CILENTO CREDITO

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.3455 del 28/11/2003,è stata disposta, a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferiti ai dati ISTAT al 31.12.2001), l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche e fognarie,con esclusione degli impianti di depurazione, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno assunto sull'ex cap.1500 –U.P.B. 1.1.5 - del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2003 con provvedimento n. 058 del 31/12/2003 ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, nell'elenco allegato alla citata delibera 3455/2003, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Gioi (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annui euro 7.270,03 sulla spesa di euro 145.400,59 prevista per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione dei predetti contributi ai sensi dell'ex art 5 della legge regionale della Campania n. 51/78;
CHE con lettera n. 3305 del 21/11/2008, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2003 in forma capitalizzato, ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n.98 del 9/11/2004 di approvazione del progetto esecutivo;
CHE con Legge Regionale della Campania n.24 del 29.12.2005 – art.16 – comma 2 ,pubblicata sul B.U.R.C. n.69 del 30.12.2005," i termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli Enti locali,di cui alla legge regionale n.51/78,42/79 e sue modifiche e integrazioni,con i piani di riparto 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 e 2004 sono stati prorogati di 360 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge e sono cumulabili**;**
CHE con Legge Regionale della Campania n.1 del 19.1.2007 – art.5 – comma 3 ,pubblicata sul B.U.R.C. n.7 del 22.1.2007," i termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli Enti locali,di cui alla legge regionale n.51/78 e sue modifiche e integrazioni,con i piani di riparto 2000 – 2005 sono stati prorogati di 360 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge e sono cumulabili**;**

CONSIDERATO
CHE, con le predette determinazioni l'Ente, approvati gli atti di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, nell'evidenziare le difficoltà finanziarie di bilancio, ha ridotto la spesa, trasformando il contributo assegnato da conto interesse in conto capitale per i lavori di rete idrica e fognaria in via Treone e via Chiaie ed ha, inoltre, approvato il progetto esecutivo per l'importo di euro 47.696,00, di cui Euro 36.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 11.696,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi del Capo V dell'art.64-comma 1 a) della L.R. 3/2007 e s.m.i., i fondi destinati all'attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale e la quota in capitale costituisce la spesa massima concessa dalla Regione a copertura del mutuo;
CHE, con nota n. 185 del 30/10/2007,la Cassa DD.PP. S.P.A. ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008),modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27.2.2007 nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;
VISTO che tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale interessato con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato ,con la nota n. 590 del 2/3/2009, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, **BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE: IBAN = IT 87PO8154765310000010821715** a pagare con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolanti con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal 30/6/2008 al 31/12/2028 alla Cassa Depositi e

Prestiti S.P.A;
CHE la relazione tecnica descrittiva e il quadro economico sono confacenti al progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui all'oggetto (6°comma d ell'art. 11 della L.R. n.3/07);
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria, sarà assicurata mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP , con n.40 rate semestrali;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi graverà sul bilancio del predetto Comune;
CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;
CHE le aree oggetto dell'intervento sono di proprietà Comunale;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente d ella Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"

- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decr eti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione di parte del contributo Regionale ventennale di euro 3.420,02, sulla spesa capitalizzata di euro 47.696,00 in n. 40 rate semestrali di euro 1.710,01 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo al **BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE: IBAN = IT 87PO0815476531000010821715**;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3°della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la delibera di G.R.n. 3455 del 28/11/2003 piano esecutivo 2003;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001
VISTO la legge regionale 27/2/2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 24/7/2007 n.9;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;

VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – Protezione Civile, n. 2 del 27/1/2009 di delega al Dirigente del Settore C.I.A.;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono di seguito integralmente riportati e confermati di:

- disporre a favore del Comune di Gioi (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, la formale concessione di ulteriore parte del contributo regionale con n. 40 rate semestrali di euro 1.710,01 cadauna per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 3.420,02 sulla spesa capitalizzata di euro 47.696,00, relativamente al Piano di riparto anno 2003 ;
- stabilire di far fronte al pagamento di rate con cadenze semestrali di euro 1.710,01 con l'impegno annuale di euro 3.420,02 assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.1.5 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2003 attingendo la somma dal provvedimento n. 058 del 31.12.2003, mentre le rimanenti 19 annualità graveranno sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza, restando a carico del Comune ogni maggiore onere derivante dalla contrazione del mutuo;
  confermare che le rate, come sopra concesso, saranno accreditate a favore del Comune di Gioi (SA) presso **BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE VALLO DELLA LUCANIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE: IBAN = IT 87PO8154765310000010821715,** entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo;
- provvedere con successivi atti alla formale liquidazione del contributo con le modalità e nei termini sopra indicati
- far carico al Comune di tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006, norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dagli Articoli 65 – 66 – 68 - 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento, in via telematica, a norma di procedura, alla Segreteria della Giunta Regionale, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione, nonchè all'Archiviazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

Decreto Dirigenziale n. 655 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2005 DGR 691 DEL 1.6.2006; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.223,88 AL COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 72.000,00 PER LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO RETE IDRICA INTERNA LOCALITA S. ANTONIO S. CRISTOFARO GRADO. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.611,94 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta, a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferiti ai dati ISTAT 1.1.2005) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e di depurazione, ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 – U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2005,con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.1314 in data 29.12.2005,(reg.n.7597 del 4.1.2006) mentre si procederà alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale 691/ 2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Conca dei Marini (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2005 previste per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettera protocollo n.0797439 del 02.10.2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n. 139 del 17/1/2009, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2005 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 2/8/2007, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di ripristino e completamento rete idrica interna località S. Antonio, S. Cristofaro, Grado dell'importo di euro 72.000,00;
CHE all'onere complessivo di spesa, quantificato in euro 72.000,00, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2005;

DATO ATTO
CHE con nota, n. 185 del 30/10/2007, la Cassa DD.PP.S.P.A, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale, in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania , n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008) modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27/2/2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

VISTO
CHE tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 2529 del 4/7/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Amalfi a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2010 al 31/12/2029 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;
CHE il progetto esecutivo dei lavori a farsi è stato validato, art. 47 del regolamento sui lavori pubblici, di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , il 6 aprile 2006 dal resposabile del procedimento e dal progettista;
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP , di euro 72.000,00 con n.40 rate semestrali di euro 2.611,94 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 5.223,88, con il contributo regionale 2005;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;
CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;

CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 5.223,88, sulla spesa di euro 72.000,00, in n. 40 rate semestrali, di euro 2.611,94 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Amalfi, coordinate bancarie: IBAN = **IT42O0103076030000000340060**;

VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3°della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la DGR 691 del 1.6.2006, annualità 2005;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Conca dei Marini (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2005 per una annualità di euro 5.223,88;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.611,94 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.1.5 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2005, con provvedimento n.1314 del 29.12.2005 (reg.n.7597 del 4/1/2006) nel primo semestre e lo stesso impegno nel secondo semestre, mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Conca dei Marini (SA) presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Amalfi, coordinate bancarie: IBAN = **IT42O0103076030000000340060**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

Decreto Dirigenziale n. 656 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2006 D G R 6 9 1 D E L 1 . 6 . 2 0 0 6 ; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.223,88 AL COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 72.000,00 PER LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO RETE IDRICA INTERNA LOCALITA S. ANTONIO S. CRISTOFARO GRADO. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.611,94 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA

PREMESSO

CHE con delibera di Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferito ia dati ISTAT 2004) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche,fognarie, impianti di depurazione,ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.781 del 5.9.2006,(reg.n.4628 del 21.9.2006) ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale 691/ 2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Conca dei Marini (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2006, previste per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettera protocollo n.0797471 del 02.10.2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n.2529 del 4/7/2010, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2006 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 2/8/2007, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di ripristino e completamento rete idrica interna località S. Antonio, S. Cristofaro, ecc per l'importo complessivo di euro 72.000,00;
CHE all'onere complessivo di spesa, quantificato in euro 72.000,00, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2006;

DATO ATTO
CHE con nota, n. 185 del 30/10/2007, la Cassa DD.PP.S.P.A, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale, in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania , n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008) modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27/2/2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

VISTO
CHE tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 2529 del 4/7/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI AMALFI, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT42O0103076030000000340060,** a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2010 al 31/12/2029 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;
CHE il progetto esecutivo dei lavori a farsi è stato validato, art. 47 del regolamento sui lavori pubblici, di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , il 6 aprile 2006 dal resposabile del procedimento e dal progettista;
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP , di euro 72.000,00 con n.40 rate semestrali di euro 2.611,94 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 5.223,88, con il contributo regionale annualità 2006;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;

CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente d ella Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decr eti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 5.223,88, sulla spesa di euro 72.000,00, in n. 40 rate semestrali, di euro 2.611,94 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI AMALFI, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT42O0103076030000000340060**;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la DGR 691 del 1.6.2006; PIANO 2006;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;
VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Conca dei Marini (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2006, per una annualità di euro 5.223,88;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.611,94 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento n.781 del 5.9.2006 (reg.n.4628 del 21.9.2006) , mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Conca dei Marini (SA) presso la Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI AMALFI, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT42O0103076030000000340060**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 657 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2005 DGR 691 DEL 1.6.2006; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.223.88 AL COMUNE DI BISACCIA (AV) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 70.123,74 PER LAVORI DI III LOTTO RIPRISTINO FOGNA E OPERE COMPLEMENTARI MASSERIE SABATO LAGO MELELLA. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.611,94 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA POPOLARE DI BARI

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta, a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferiti ai dati ISTAT 1.1.2005) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e di depurazione, ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 – U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2005,con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.1314 in data 29.12.2005,(reg.n.7597 del 4.1.2006) mentre si procederà alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale 691/ 2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Bisaccia (AV), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2005 previste per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettera protocollo n.0797439 del 02.10.2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n. 6819 del 1/12/2009, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2005 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso le delibere di Giunta Comunale nn.10 del 8.1.2008,n. 69 del 29.4.2009 e n. 159 del 20.11.2009, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con le predette deliberazioni l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di ripristino fogna e opere complementari del maggiore progetto denominato Masserie Sabato Lago Melellate per il 3°lotto di euro 70.123,74;
CHE all'onere spesa, quantificato in euro 70.123,74, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2005;

DATO ATTO
CHE con nota, n. 185 del 30/10/2007, la Cassa DD.PP.S.P.A, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale, in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania , n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008) modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27/2/2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

VISTO
CHE tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato, con la stessa nota ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca **POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BISACCIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT20Y0542404297000020000012** a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2009 al 31/12/2028 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;

CHE il progetto esecutivo dei lavori a farsi è stato validato, art. 47 del regolamento sui lavori pubblici, di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , il 6 aprile 2006 dal resposabile del procedimento e dal progettista;
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP , di euro 70.123,74 con n.40 rate semestrali di euro 2.611,94 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 5.223,88 con il contributo regionale 2005;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;

CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 5.223,88 sulla spesa di euro 70.123,74, in n. 40 rate semestrali, di euro 2.611,94 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca **POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BISACCIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT20Y0542404297000020000012**;

VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la DGR 691 del 1.6.2006, annualità 2005;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010

il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;
VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Bisaccia (AV), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2005 per una annualità di euro 5.223,88;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.611,94 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.1.5 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2005, con provvedimento n.1314 del 29.12.2005 (reg.n.7597 del 4/1/2006) nel primo semestre e lo stesso impegno nel secondo semestre, mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Bisaccia (AV) presso la Banca **POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BISACCIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT20Y0542404297000020000012**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 658 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2006 D G R 6 9 1 D E L 1 . 6 . 2 0 0 6 ; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.223.88 AL COMUNE DI BISACCIA (AV) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 70.123,74 PER LAVORI DI IV LOTTO RIPRISTINO FOGNA E OPERE COMPLEMENTARI MASSERIE SABATO LAGO MELELLA. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.611,94 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA POPOLARE DI BARI

PREMESSO

CHE con delibera di Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferito ia dati ISTAT 2004) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche,fognarie, impianti di depurazione,ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.781 del 5.9.2006,(reg.n.4628 del 21.9.2006) ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale 691/ 2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Bisaccia (AV), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2006, previste per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettera protocollo n.0797471 del 02.10.2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n.6819 del 1/12/2009, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2006 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso le delibere di Giunta Comunale nn 10 del 8.1.2008,n. 69 del 29.4.2009 e n. 159 del 20.11.2009 di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con le predette deliberazioni l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di ripristino fogna e opere complementari 4°lotto del progetto Masseria Sabato Lago Melella per euro 70.123,74
CHE all'onere di spesa, quantificato in euro 70.123,74, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2006;

DATO ATTO
CHE con nota, n. 185 del 30/10/2007, la Cassa DD.PP.S.P.A, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale, in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania , n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008) modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27/2/2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

VISTO
CHE tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato, con la stessa nota, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca **POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BISACCIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT20Y0542404297000020000012** pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2009 al 31/12/2028 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;

CHE il progetto esecutivo dei lavori a farsi è stato validato, art. 47 del regolamento sui lavori pubblici, di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , il 6 aprile 2006 dal resposabile del procedimento e dal progettista;
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP , di euro 70.123,74 con n.40 rate semestrali di euro 2.611,94 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 5.223,88, con il contributo regionale annualità 2006;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del

progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;
CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 5.223,88, sulla spesa di euro 70.123,74, in n. 40 rate semestrali, di euro 2.611,94 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca **POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BISACCIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT20Y0542404297000020000012**;

VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la DGR 691 del 1.6.2006; PIANO 2006;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Bisaccia (AV), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2006, per una annualità di euro 5.223,88;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.611,94 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento n.781 del 5.9.2006 (reg.n.4628 del 21.9.2006) , mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Bisaccia (AV) presso la Banca **POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BISACCIA, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT20Y0542404297000020000012**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

Decreto Dirigenziale n. 659 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART 64,COMMA 1,LETTERA A DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3 DEL 27.2.2007 E S.M.I. ANNUALITA' 2005 E 2006 D.G.R. 691 DEL 01.06.2006. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER VENTI ANNI DI EURO 10.447,76 SULLA SPESA DI EURO 130.000,00 DIRETTAMENTE AL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA), PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA. ACCREDITAMENTO IN FORMA SEMESTRALE DI EURO 5.223,88 PRESSO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA AGENZIA DI GIFFONI SEI CASALI CODICE IBAN IT

PREMESSO CHE
- con delibera della Giunta Regionale n.691 in data 01/06/2006 è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferimento ISTAT dell'1/1/2005) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche,fognarie e di depurazione,ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa pari ad euro 3.500.000,00 con l'impegno sul cap.1500 – U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2005,con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.1314 in data 29/12/2005 (reg.n.7597 del 4.1.2006) mentre si procederà alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
- con la stessa delibera di Giunta Regionale n.691 in data 01/06/2006 è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferimento ISTAT 1/1/2005) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche,fognarie, impianti di depurazione,ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 –U.P.B. 1/82/227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.781 del 5.9.2006 (reg.n.4628 del 21.9.2006) ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
- tra gli interventi di cui sopra, piani 2005 e 2006, nell'elenco allegato alla citata delibera 691 in data 1/6/2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Giffoni Sei Casali (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annui:
- euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2005;
- euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2006, previste per i lavori sopra indicati;
- il Settore Ciclo Integrato delle Acque con le lettere protocollo,n.0797439 e n.0797471 entrambe del 02/10/2006 e trasmesse per via fax in data 09/10/2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione dei predetti contributi,ai sensi dell'ex art 5 della legge regionale della Campania n. 51/78;
- con lettera n. 1534 del 21/2/2008, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con i piani 2005 e 2006 ,ed ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 27/12/2007;
  con legge regionale della Campania n.7 del 16/7/2008 – art. 1,pubblicata sul B.U.R.C. n. 30 del 28 luglio 2008, proroga, di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale, i termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli Enti locali con i piani di riparto delle annualità 2004 – 2005 e 2006;

CONSIDERATO CHE
- con la predetta deliberazione l'Ente, approva gli atti di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007,e nell'evidenziare le difficoltà finanziarie di bilancio, ha ridotto la spesa trasformando i contributi assegnati, da conto interesse in conto capitale, per lavori di ampliamento rete fognaria , ed ha approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di euro 1300.000,00, di cui Euro 81.530,14 per lavori ed oneri della sicurezza , ed euro 48.469,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi del Capo V dell'art. 64 - comma 1 a) della L.R. 3/2007 e s.m.i., i fondi destinati all'attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche, possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale e la quota in capitale costituisce la spesa massima concessa dalla Regione a copertura del mutuo;
- con nota, n. 185 del 30/10/2007, la Cassa DD.PP.S.P.a.,ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale, in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
- l'art. 27, della Legge Regionale della Campania , n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008) modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27/2/2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

–

VISTA CHE

- tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale interessato con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
- l'Ente interessato, con la nota n.9523 del 22/12/2009, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca **CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA AGENZIA DI GIFFONI SEI CASALI CODICE IBAN IT 09K0837888610000000300001** a pagare con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolanti, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dal 1/1/2009 al 31/12/2028, alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;
- la relazione tecnica descrittiva e il quadro economico sono confacenti al progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui all'oggetto (6° comma dell'art. 1 1 della L.R. n.3/07);
- l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
- la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP , con n.40 rate semestrali di euro 5.223,88 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 10.447,76 finanziate con il contributo Regionale;
- ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;
- è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
- sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;
- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;
- le aree oggetto dell'intervento sono di proprietà Comunale;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n° 501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n° 2 del 12/08/2010 del Presidente d ella Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"

- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n° 14 del 6/09/2010 di modifica decr eti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 10.447,76, sulla spesa capitalizzata di euro 130.000,00 in n. 40 rate semestrali di euro 5.223,88 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca **CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA AGENZIA DI GIFFONI SEI CASALI CODICE IBAN IT 09K0837888610000000300001**;
VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la delibera di G.R.n.691 del 01/06/2006 piano esecutivo 2005 e 2006;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 24/7/2007 n.9;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale di bilancio 2010 n. 3;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – Protezione Civile, n. 2 del 27/1/2009 di delega al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Giffoni Sei Casali (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, la formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 10.4447.76 relativamente ai piani di riparto 2005 e 2006, sulla spesa ricapitalizzata di euro 130.000,00;
- stabilire di far fronte al contributo Regionale in rate semestrali di euro 5.223,88, nel modo seguente:
  euro 2.611,94 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2005, con provvedimento n.1314 del 29.12.2005 (reg.n.7597 del 4/1/2006) nel primo semestre e lo stesso impegno nel secondo semestre;
  euro 2.611,94 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento n.781 del 5.9.2006 (reg.n.4628 del 21.9.2006) nel primo semestre e lo stesso impegno nel secondo semestre, mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesso, saranno accreditate a favore del Comune di Giffoni Sei Casali presso **CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA AGENZIA DI GIFFONI SEI CASALI CODICE IBAN IT 09K0837888610000000300001**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento;
- si fa obbligo al Comune di tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate,in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dagli Articoli 65 – 66 – 68 - 72 della L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 660 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2006 D G R 6 9 1 D E L 1 . 6 . 2 0 0 6 ; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 4.539,70 AL COMUNE DI RICIGLIANO (SA), A TOTALE CARICO DELLA REGIONE SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 60.343,89 PER LAVORI DI RETE FOGNARIA VIA G. MARCONI VIA G. VERDI. ACCREDITAMENTO A FAVORE DELLO STESSO COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.269,85 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA MONTE DEI

PREMESSO

CHE con delibera di Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferito ia dati ISTAT 2004) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche,fognarie, impianti di depurazione,ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.781 del 5.9.2006,(reg.n.4628 del 21.9.2006) ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale 691/ 2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Ricigliano (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2006, previste per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettera protocollo n.0797471 del 02.10.2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot n.2211 del 28/4/2008, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2006 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 13/2/2008, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di sistemazione rete fognaria via G. Marconi via G. Verdi per l'importo complessivo di euro 60.343,89, di cui euro 47.347,76 per lavori a misura e oneri della sicurezza ed euro 12.997,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;
CHE all'onere complessivo di spesa, quantificato in euro 60.343,89, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2006;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 3751 del 28/7/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI SAN GREGORIO MAGNO, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT69U0103088640000000282873.** a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2010 al 31/12/2029 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;
CHE la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP , di euro 60.343,89 con n.40 rate semestrali di euro 2.269,85 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 4.539,70, con il contributo regionale annualità 2006;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;
CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;

- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decr eti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 4.539,70, sulla spesa di euro 60.343,89, in n. 40 rate semestrali, di euro 2.269,85 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI SAN GREGORIO MAGNO, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT69U0103088640000000282873**;

VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO la DGR 691 del 1.6.2006; PIANO 2006;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Ricigliano (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa, la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2006, per una annualità di euro 4.539,70 sulla spesa capitalizzata di euro 60.343,89;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.269,85;

- l'impegno della prima annualità del predetto contributo è stato assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.82.227 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2006 con provvedimento n.781 del 5.9.2006 (reg.n.4628 del 21.9.2006) , mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Ricigliano (SA) presso la Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI SAN GREGORIO MAGNO, COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE IBAN - IT69U0103088640000000282873**, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

Decreto Dirigenziale n. 661 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2004 DGR 2513 DEL 30.12.2004; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.192,88 AL COMUNE DI SACCO (SA), SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 74.407,96 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNANTE IN VIA LAVINAIO ROSAMAGNETTA. ACCREDITAMENTO A FAVORE DELLO STESSO COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.596,44 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA DI CREDITO

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.2513 del 30.12.2004, è stata disposta a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti (riferiti ai dati ISTAT al 31.12.2001), l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e impianti di depurazione, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno n.6540 assunto sul cap.1500 –U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004 con provvedimento n.580 del 27.12.2004 ed alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale n. 2513/2004, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Sacco (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo regionale massimo ventennale nella misura costante del 5% pari ad annui:
- euro 5.192,88 sulla spesa di euro 103.857,57 per il piano 2004 per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettere protocollo n 0142508 del 19.02.2004, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n. 3121 del 14/12/2006, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2004 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 1/4/2006, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di costruzione fognatura in via Lavinaio e via Rosamagnetta per l'importo complessivo di euro 74.407,96;
CHE all'onere complessivo di spesa, quantificato in euro 74.407,96, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2004;

DATO ATTO CHE l'Ente interessato, con la nota n. 1884 del 15/7/2010, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca di credito cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino(SA), a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2010 al 31/12/2029 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;

PRESO ATTO
a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n°3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del

contributo Regionale ventennale di euro 5.192,88, sulla spesa di euro 74.407,96, in n. 40 rate semestrali di euro 2.596,44 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca di credito cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA), coordinate bancarie: IBAN = IT39C0878476400001000210020O;

VISTO la DGR 2513 del 30.12.2004 PIANO 2004;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Sacco (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2004 per una annualità di euro 5.192,88;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.596,44 con l'impegno assunto sul cap 1500 UPB 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004, con provvedimento n. 580 del 27/12/2004, mentre le rimanenti 19 annualità graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Sacco presso la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino, codice IBAN IT39C0878476400010002100200, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 662 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO:ART. 64 , COMMA 1, LETTERA A) L.R. 3/2007. PIANO FINANZIARIO 2005 DGR 691 DEL 1.6.2006; CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.046,84 AL COMUNE DI SACCO (SA) SULLA SPESA CAPITALIZZATA DI EURO 64.809,53 PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA LOCALITA CASE SPARSE SERRE. ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI N. 40 RATE SEMESTRALI DI EURO 2.523,42 CADAUNA PER VENTI ANNI PRESSO LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E

PREMESSO
CHE con delibera della Giunta Regionale n.691 in data 01.06.2006, è stata disposta, a favore dei Comuni della Regione Campania con popolazione fino a 10.000 abitanti,(riferiti ai dati ISTAT 1.1.2005) l'assegnazione del contributo del 5% sulla spesa autorizzata per la contrazione di mutui, per la durata massima di venti anni, per la realizzazione di interventi per reti idriche, fognarie e di depurazione, ivi inclusi gli eventuali oneri per espropriazioni, stabilendo di far fronte alla prima annualità di detta spesa, pari ad euro 3.500.000,00, con l'impegno sul cap.1500 – U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2005,con provvedimento del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.1314 in data 29.12.2005,(reg.n.7597 del 4.1.2006) mentre si procederà alle restanti annualità sui correlati capitoli degli esercizi successivi;
CHE tra gli interventi di cui sopra, allegato alla citata delibera Regionale 691/ 2006, risulta incluso tra gli altri, il Comune di Sacco (SA), a favore del quale è stata assentita promessa di contributo annuo euro 5.223,88 sulla spesa di euro 104.477,61 per il piano 2005 previste per i lavori sopra indicati;
CHE il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, con lettera protocollo n.0797439 del 02.10.2006, ha comunicato al precitato Ente l'assegnazione del predetto contributo regionale;
CHE con lettera prot .n. 139 del 17/1/2009, il Comune ha chiesto di utilizzare il contributo assegnato con il piano 2005 in forma capitalizzata , ed ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 1/1/2008, di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO
CHE con la predetta deliberazione l'Ente approvava gli atti, di cui al comma 4 dell'art. 66 della nuova legge Regionale della Campania n.3 del 27/2/2007, per lavori di rete idrica località Case Sparse Serre per l'importo complessivo di euro 64.809,53;
CHE all'onere complessivo di spesa, quantificato in euro 64.809,53, si farà fronte con il contributo regionali ex L. R. 51/78, attuale legge regionale 3/2007 art. 64 comma 1 lettera a), annualità 2005;

DATO ATTO
CHE con nota, n. 185 del 30/10/2007, la Cassa DD.PP.S.P.A, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributo regionale, in esecuzione dell'art. 1 comma 76 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005);
CHE l'art. 27, della Legge Regionale della Campania , n.1 del 30/1/2008 (legge Finanziaria 2008) modifica gli artt. 64 e 68 della legge regionale della Campania n. 3 del 27/2/2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati;

VISTO
CHE tale procedura prevede il rilascio della delegazione di pagamento da parte dell'Ente locale con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;
CHE l'Ente interessato, con la nota n. 1879 del 15/7/2009, ha trasmesso la delegazione di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca di credito cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento, dall' 1/1/2010 al 31/12/2029 alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A;
CHE il progetto esecutivo dei lavori a farsi è stato validato, art. 47 del regolamento sui lavori pubblici, di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , il 6 aprile 2006 dal resposabile del procedimento e dal progettista;
CHE l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
CHE la copertura finanziaria sarà assicurata mediante contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP , di euro 64.809,53 con n.40 rate semestrali di euro 2.523,42 cadauna, per venti anni e quindi per un importo annuo di euro 5.046,84, con il contributo regionale 2005;
CHE ogni maggiore onere derivante dalla differenza fra la spesa ammissibile ed il costo effettivo del progetto di che trattasi, graverà sul bilancio del predetto Comune;
CHE è stato acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei predetti lavori, giusto art. 37 del D.Lgs. 96/99;
CHE sono state rispettate le disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs.n. 163/2006;

CHE il progetto è conforme agli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
- quelli relativi agli oneri per il personale;
- quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
- quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, ai sensi della già citata legge Regionale 27/2/2007 n.3, art. 64 comma 1 lettera a), di doversi adeguare alle disposizioni suindicate e di poter procedere alla formale concessione del contributo Regionale ventennale di euro 5.046,84, sulla spesa di euro 64.809,53, in n. 40 rate semestrali, di euro 2.523,42 cadauna , direttamente all'Ente interessato entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo alla Banca di credito cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino, coordinate bancarie: IBAN = IT39C0878476400010002100200;

VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3° della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito alla responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO la DGR 691 del 1.6.2006, annualità 2005;
VISTO la Legge 311/2004;
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n.3 e s.m.i.;
VISTO la legge regionale 4/07/1991 n. 11;
VISTO la legge 11 febbraio 1994 n.109;
VISTO la legge regionale 14/08/1996 n.19;
VISTO la legge regionale 30/04/2002 n. 7;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (05) Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore (09)Ciclo Integrato della Acque;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e acquisito il visto di copertura finanziaria del referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- disporre a favore del Comune di Sacco (SA), per l'esecuzione delle opere descritte in narrativa la formale concessione del contributo regionale ventennale relativamente al piano di riparto annualità 2005 per una annualità di euro 5.046,84;
- stabilire di far fronte al predetto contributo Regionale in 40 rate semestrali di euro 2.523,42 con l'impegno assunto sul Cap.1500 U.P.B. 1.1.5 - del bilancio Regionale relativo all'anno finanziario 2005, con provvedimento n.1314 del 29.12.2005 (reg.n.7597 del 4/1/2006) nel primo semestre e lo stesso impegno nel secondo semestre, mentre le rimanenti 19 annualità del totale contributo assegnato dalla Regione Campania, graveranno semestralmente sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;
- confermare che le semestralità del contributo come sopra concesse, saranno accreditate a favore del Comune di Sacco (SA) presso la Banca di credito cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino , codice IBAN IT39C0878476400010002100200, entro il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo,previa presentazione delle quietanze di pagamento e riconferma dei codici IBAN;
- far carico al Comune tutti gli adempimenti di cui al decreto Lgs.vo 152/99 e 152/2006 ,norme in materia ambientale, e quelli delle LL.RR. innanzi richiamate, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dall'art. 72 dalla L.R.. 3/2007 e s.m.i e di ogni altra normativa in materia di LL.PP ;
- inviare il presente provvedimento in via telematica, a norma di procedura, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 664 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 ADOTTATO IN DATA 22/1/2007. L.R.27.2.2007,N. 3 E S.M.I. EX L.R.51/78. PIANO FINANZIARIO 2004 D.G. R. 2513 DEL 30.12.2004. CONCESSIONE CONTRIBUTO VENTENNALE DI EURO 5.192,88 SULLA SPESA DI EURO 69.950,00 DIRETTAMENTE AL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE) PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE SQUILLE. ACCREDITAMENTO DELLA SEMESTRALITA' DI EURO 2.596,44 DI DETTO CONTRIBUTO, PRESSO LA BANACA POPOLARE DI NOVARA AGENZIA DI AMOROSI

PREMESSO

CHE con decreto Dirigenziale del Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque n.6 del 22/01/2007, è stato formalmente concesso al Comune di Castel Campagnano (CE),ai sensi dell'art. 5 della ex L.R. 51/78, per i lavori di completamento della rete fognaria della frazione Squille, il contributo Regionale ventennale di euro 5.192,88 sulla spesa capitalizzata di euro 69.950,00, da imputare sul relativo capitolo 1500 UPB 1.82.227 del bilancio Regionale ,relativo all'anno 2004, con decreto dirigenziale n. 580 del 27.12.2004, numero di registrazione 6540 del 4.1.2005, quale rimborso dell'annualità alla Cassa DD.PP,S.p.a, con l'obbligo, da parte del Comune di accollarsi eventualmente la differenza tra la rata di ammortamento e quella praticata dall'Istituto mutuante;
CHE con nota n.185 del 30.10.2007 la Cassa DD.PP, ha comunicato di aver attivato la nuova procedura per la concessione dei prestiti assistiti da contributi regionali, in esecuzione dell'art. 1, comma 76, della Legge 311/2004, (finanziaria 2005);
CHE l'art.27 della Legge Regionale della Campania n.1 del 30.1.2008 (Legge Finanziaria 2008), modifica gli artt.64 e 68 della Legge Regionale della Campania n. 3 del 27 febbraio 2007, nel senso che il contributo regionale sia erogato direttamente agli Enti interessati e in forma semestrale;
CHE tale procedura prevede il rilascio della delega di pagamento da parte dell'Ente locale interessato con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla rilevazione contabile delle operazioni;

VISTO CHE l'Ente interessato, con la nota n.4646 del 6/9/2010, ha trasmesso la delega di pagamento fatta al Tesoriere Comunale, Banca di Popolare di Novara agenzia di Amorosi, a pagare, alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A i proventi delegati, con assoluto divieto di destinarli ad altro uso e di pagarli entro il 30 giugno e il 31 dicembre del periodo di ammortamento 1/7/2010 al 30/6/2030, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento la semestralità di euro 2.596,44;

PRESO ATTO

a) Della Delibera di Giunta Regionale n°501 dell' 11/06/2010, recante "Patto di stabilita' interno anno 2010. Determinazioni", con la quale sono stati fissati i tetti programmatici per l'anno finanziario 2010, per cui la spesa di cui sopra rispetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle spese riferite a questa AA.GG. 05;

b) Del Decreto n°2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n°78 come convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, il quale stabilisce che " sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso tranne:"
quelli relativi agli oneri per il personale;
quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. 7/2002;
quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non creare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, commissario ad acta, su richiesta dell'assessore al Bilancio;"

c) Del Decreto n°14 del 6/09/2010 di modifica decreti di delega delle competenza ai Dirigenti dei Settori dell' A.G.C. 05 assunti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal punto h della Delibera Regionale n° 3466 del 12 giugno 2000;

RITENUTO, pertanto,ai sensi della normativa indicata di dover procedere alla formale rettifica del decreto Dirigenziale n. 6 del 22/1/2007, nel senso che il soggetto titolato a ricevere il contributo Regionale ventennale di euro 5.192,88 in forma semestrale di euro 2.596,44, resta esclusivamente il Comune di Castel Campagnano (CE), al quale gli verrà accreditato la predetta somma presso la Banca Popolare di Novara agenzia di Amorosi Codice IBAN. IT 51G0560875260000000089010;

FERMO tutto il resto della propria precedente determinazione n. 6 del 22/1/2007;

VISTA la delibera n. 3466 del 3/06/2000, con la quale la Giunta Regionale in attuazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs.vo n. 29/93, dell'art. 1 comma 3°della l .r. n. 12/97 e dell'art. 23 della l.r. n. 27/84, ha attribuito al responsabilità dei Coordinatori delle Aree Generali Coordinamento tutta una serie di attività e compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO la delibera di G.R.n.2513 del 30.12.2004 piano esecutivo 2004;
VISTO la legge regionale 27.2.2007 n. 3;
VISTO la legge regionale n.8/2004 e s.m.i.
VISTO l'art. 4 D.Lgs.165/2001;
VISTO la legge regionale di bilancio n.3/2010;
VISTO la delibera di G.R. n. 92 del 9/2/2010 di approvazione del bilancio Gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/4/2002, n. 7;

VISTO altresì:
le Delibere di Giunta Regionale n. 501 dell'11/06/2010 e n. 626 del 31/08/2010
il decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta ex art. 14 comma 22 del Decreto Legge 31 maggio 2010 ,n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Integrato delle Acque – Protezione Civile, n. 2 del 27/1/2009 al Dirigente del Settore C.I.A.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal referente contabile;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono di seguito integralmente riportati e confermati e ferme restando quant'altro disposto con il decreto Dirigenziale n. 6 del 22/1/2007;

- si rettifica lo stesso nel senso che il contributo Regionale di euro 5.192,88 viene concesso direttamenmte al Comune di Castel Campagnano (CE)

- di stabilire che il predetto contributo sarà accreditato in forma semestrale di euro 2.596,44 a favore del Comune di Castel Campagnano (CE), presso la Banca Popolare di Novara agenzia di Amorosi Codice IBAN. IT 51G0560875260000000089010**,** entro il 30 giugno e 31 dicembre del peiodo di ammortamento dal 1/7/2010 al 30/6/2030;

- di stabilire altresì,di far fronte alla somma annuale di euro 5.192,88, da erogare semestralmente in rate da euro 2.596,44, con l'impegno assunto sul cap.1500 U.P.B.1.82.227 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 2004, con provvedimento n.580 del 27/12/2004 registrazione impegno 6540 del 4.1.2005, mentre le rimanenti 19 annualità graveranno, come sopra concesse, sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

- fermo tutto il resto della propria precedente determinazione n. 6 del 22/1/2007;

- inviare il presente provvedimento in via telematica a norma di procedura, alla Segreteria della Giunta Regionale, ai Settori Ciclo Integrato delle Acque, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione e all'Archiviazione.

Il Dirigente
ing. Pasquale Fontana

Il Coordinatore
dott. Luigi Rauci

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 320 del 15/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO DELLA SOCIETA' CAFFE' PARTENOPE S.R.L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA DELLE INDUSTRIE, 35, PER L'ATTIVITA' DI TORREFAZIONE DI CAFFE'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Società Caffè Partenope s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Napoli, alla via delle Industrie, 35, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di torrefazione di caffè, ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g"** e con un consumo medio giornaliero di 400 kg di caffè crudo;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 17/08/2005 con prot. 692038, ai sensi del D.P.R. 25/07/91, integrata in data 23/03/09 con prot.248256 e reiterata in data 21/06/10 con prot. n. 531215, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata in data 11/08/10 con prot. 677801, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 23/07/10 e terminata in data 22/10/10, i cui verbali si richiamano:

a.1. l'ARPAC, esaminate le integrazioni relative al progetto di abbattimento delle SOV, realizzato mediante un post combustore, ha espresso parere favorevole prescrivendo il controllo delle emissioni dei due camini con cadenza annuale;
a.2. agli atti dell'Amministrazione procedente risulta parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Napoli espresso con nota prot. 835 del 29/04/09 e trasmesso dal SUAP del Comune con nota prot.417/us del 23/07/10;
a.3. l'ASL ha confermato il parere favorevole igienico-sanitario già reso con nota prot. 2074 del 20/07/10;
a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento della Società Caffè Partenope s.r.l., con la prescrizione di cui sopra;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Società Caffè Partenope s.r.l., sito nel Comune di Napoli, alla via delle Industrie, 35, esercente attività di torrefazione di caffè con l'obbligo di effettuare il controllo delle emissioni dei due camini con cadenza annuale;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Società Caffè Partenope s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Napoli, alla via delle Industrie, 35, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g"** e con un consumo medio giornaliero di 400 kg di caffè crudo, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	**Tostatura**	**SOV totali**	**4.266**	**4,0**	-------	
		Polveri totali		**2,0**	-------	**Ciclone/Postcombustore/Abbattimento ad acqua**
E2	**Raffreddamento**	**SOV totali**	**4.266**	**2,0**	-------	
		Polveri totali		**4,0**	------	

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2**. l'altezza** dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza,
2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
   3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
   3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
   3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
   3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
   4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
   4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
   5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
   5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla Società Caffè Partenope s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Napoli, alla via delle Industrie, 35, esercente attività di torrefazione di caffè;
10. di **inviare,** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 518 del 08/11/2010

A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio

Settore: 02 - Provveditorato ed Economato

Oggetto:

Proc. n. 663/09 - Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, ecc. - Aggiudicazione definitiva del lotto 2 all'A.T.I. Cosmopol.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 15 del 16/02/2009 del Settore Provveditorato ed Economato è stata indetta procedura di gara aperta, suddivisa in 5 lotti, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 dello stesso D.Lgs. per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia, di fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Napoli e di S. Marco Evangelista (ce);
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30/04/2009 alle ore 12;
- che con d.d. n. 16 del 3 giugno 2009 il Dirigente Coordinatore dell'AGC Demanio e Patrimonio ha nominato la Commissione di gara;
- che per il rilevante contenzioso conseguente alle varie esclusioni di gara, e in particolare, per il lotto 2, all'esclusione dell'ATI La Leonessa (mandataria), si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria soltanto con il verbale di gara del 14/06/2010 a favore dell'ATI Cosmopol;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 15 co. 5 del disciplinare di gara recita così: "*La Regione Campania si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria"*;
- che, appunto per ragioni di mancato reperimento delle risorse finanziarie necessarie, e in particolare, nel rispetto delle direttive connesse al rispetto del patto di stabilità, con nota prot. 439334 del 19/05/2010 del Settore Provveditorato, si è deciso che l'immobile di Villa Favorita non sarà oggetto di vigilanza/recption fino a nuove disposizioni; ciò comporterà, all'attualità, una riduzione delle ore di vigilanza e reception pari a (cfr. tabella n. 5 del capitolato speciale di appalto): ore triennali guardie giurate armate = 17.520 - ore triennali addetti reception/custodia= 8.760;

CONSIDERATO:

- che dai controlli di legge posti in essere per l'aggiudicazione definitiva in favore dell' A.T.I. Cosmopol non sono emersi elementi ostativi;
- che ai sensi dell' art. 6 co. 2 della legge regionale n. 1 del 2008, al fine di rendere più efficace il monitoraggio degli equilibri di bilancio e tempestive eventuali azioni a salvaguardia degli stessi, l'adozione del presente decreto viene comunicato all'Area generale di coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" per la valutazione degli effetti finanziari del contratto che si sta per concludere;
- che, per quanto appena chiarito, è necessario sospendere l'efficacia del presente decreto fino all'esito positivo della valutazione di cui al punto che precede;
- che non è consentito procedere all'impegno pluriennale ai sensi dell'art.33 della legge regionale n. 7/2002 in quanto alla legge di bilancio non sono allegati i piani e programmi necessari agli impegni finanziari su più esercizi;
- che, pertanto, si procederà all'impegno di spesa per ciascuno degli anni del contratto a partire dall'esercizio 2011 sul capitolo corrispondente al capitolo 142 cod di bilancio 1.03.01 codice siope 1354 del bilancio gestionale 2010, bilancio 2010, UPB 6.23.52;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3/2007 e il relativo regolamento di attuazione;
- l' art. 4 della Legge Regionale n. 24/2005;
- la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- la circolare n. 5 del 12/6/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04 "Gare ed Appalti" del Settore Provveditorato ed Economato

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:

1. in relazione alla procedura di gara n. 663/09 "*Procedura di gara aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia, di fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Napoli e di S. Marco evangelista (Ce)",*e con riferimento al **lotto 2**, di prendere atto dei verbali della Commissione di gara e, non sussistendo elementi ostativi, aggiudicare in via definitiva il lotto 2 medesimo all'ATI Cosmopol (mandataria Cosmopol srl) contrada Santorelli, Avellino , C.F. 0176468069, per i prezzi derivanti dall'offerta formulata in gara e cioè:
    - vigilanza armata euro 18.95/ora oltre iva;
    - reception euro 13.95/ora oltre iva;
    - forn. e install. sistemi euro 43412,04 oltre iva;
    - manutenzione euro 482,22/mese oltre iva;
2. di tenere conto che, per il venir meno dell' immobile di Villa Favorita dall'appalto in oggetto, l'aggiudicazione comporterà all'attualità e fino ad eventuali nuove comunicazioni, un minor numero di ore di vigilanza e reception pari a (riduzione delle ore di vigilanza e reception cfr. tabella n. 5 del capitolato di appalto) ore triennali guardie giurate armate = 17.520 - ore triennali addetti reception/custodia= 8.760 e che, pertanto, l'appalto, all'attualità, riguarderà soltanto i seguenti immobili:
    1. Stabile di via De Gasperi, 28 – Napoli;
    2. Stabile di via Nuova Marina, 19/c – Napoli – denominato Palazzo Armieri;
    3. Complesso di edifici di via Don Bosco, 9/E – Napoli;
    4. Istituto "Paolo Colosimo" – Via S.Teresa degli Scalzi, 36 – Napoli;

    (5. Villa favorita - sospesa)
3. di sospendere l'efficacia del presente decreto fino all'esito positivo della valutazione degli effetti finanziari del contratto (che sarà trasmessa dall'AGC Bilancio) di cui all'art. 6 co. 2 della legge finanziaria regionale n. 1/2008;
4. che, non essendo possibile procedere all'impegno pluriennale ai sensi dell'art.33 della legge regionale n. 7/2002, si procederà all'impegno di spesa per ciascuno degli anni del contratto a partire dall'esercizio finanziario 2011 sul capitolo corrispondente al capitolo 142 cod di bilancio 1.03.01 codice siope 1354 del bilancio gestionale 2010, bilancio 2010, UPB 6.23.52;
5. di incaricare il Servizio 04 – Ufficio Pubblicità - del Settore Provveditorato ed Economato di dare pubblicità agli esiti di gara anche sul S.I.T.A.R. e di comunicare l'aggiudicazione agli interessati;
6. di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza:
    - all'AGC 01 "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale" - Settore 02 "Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" ;
    - all'AGC 02 "Affari Generali Della Giunta Regionale " - Settore 01 Attività di assistenza alle sedute di giunta, comitati dipartimentali - Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali" (AGC 02 – Sett.01);
    - All'AGC 08 "Bilancio, ragioneria e tributi" Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa" **.**

Il Dirigente del Settore
Dott. Silvio Marchese

Regione Campania
Settore Provveditorato ed Economato

Sez. I: Amministrazione aggiudicatrice: Giunta della Regione Campania – Settore Provveditorato ed Economato- Settore– via Metastasio 25, 80125 – Napoli– Italia. **Punti di contatto:** Settore Provveditorato ed Economato- Servizio Attività negoziale e contrattuale – dott. Luigi Pepe - via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli. Tel.081/7964524 Indirizzo Internet (URL)www.regione.campania.it. **Sez. I.2)** Autorità Regionale;Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche; no; **Sezione II: Oggetto dell'appalto II.1.1):** Proc. n. 663/09 - Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, ecc presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Napoli e di S. Marco evangelista (Ce). Aggiudicazione definitiva del lotto 2 all'ATI Cosmopol **II.1.2)Tipo di appalto:** Servizi Luogo principale di esecuzione **:** napoli. **II.1.4)** Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, ecc presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Napoli e di S. Marco evangelista (Ce). Aggiudicazione definitiva del lotto 2 all'ATI Cosmopol **II.1.5) CPV:** 79713000. **II.1.6)** no**; II.2.1)** Valore : € 3749450,76 iva esclusa. **Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura:** Aperta. **IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** Prezzo più basso**. IV.2.2) asta elettronica:** no. **IV.3.1) N. di riferimento:** 663-09. **IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:** no; **Sezione V:** appalto n. 663 lotto n. 2 **-V.1) Data di aggiudicazione:** 08/11/2010**. V.2) Numero di offerte ricevute:** 5**. V.3) Nome e Indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario:** A.T.I. Cosmopol, contrada Santorelli, Avellino; **V.4) Valore finale totale dell'appalto :** 3749450,76 iva esclusa **V.5)** no. **Sezione VI: VI.1)** no **VI.3.1)** Tar Campania **–**Napoli**. VI.4) data spedizione avviso sulla GUCE:** 10 novembre 2010.

Il dirigente di Settore: Dr. Silvio Marchese

Decreto Dirigenziale n. 82 del 11/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 18 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013-MISURA 122-ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE -III° BIMESTRE 2010 MAGGIO-GIUGNO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

IL DIRIGENTE

VISTI : - il Regolamento (CE) n°1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- il Regolamento (CE) n°1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- il Regolamento (CE) n°1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n°1205 del marzo 2008;
VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione Campania;
CONSIDERATO che per il III°bimestre 2010 maggio-giugno è pervenuta 1 istanza;
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel III° bimestre maggio- giugno 2010, a valere sulla misura 122 "Accrescimento del Valore economico delle Foreste" , da cui risulta che n°1 istanza è stata istruita con valutazione positiva nel rispetto dei bandi di attuazione della misura e delle procedure relative alla Gestione delle domande di aiuto;
VISTO il decreto dirigenziale n° 48 del 05.08.2010 avente ad oggetto: "PSR Campania 2007-2013- Misura 122 -Accrescimento del Valore economico delle Foreste -III° bimestre 2010 maggio-giugno- Approvazione graduatoria provvisoria istanze ammissibili a finanziamento"
VISTA il DRD n. 185 del 18.10.2010 del Settore Foreste Caccia e Pesca nella quale viene espresso il Nulla- osta alla approvazione della graduatoria definitiva stante la disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO che sono stati completati, per l'unica istanza ammissibile a finanziamento, i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad eccezione delle verifiche ancora in corso sullo stato fallimentare dell'azienda;
RITENUTO opportuno, per velocizzare l'iter procedurale di finanziamento delle istanze, procedere all'approvazione della graduatoria definitiva provinciale delle istanze ammissibili ai benefici della misura 122 relativa al III° bimestre maggio-giugno 2010 secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta fatta salva la successiva esclusione per i beneficiari qualora gli esiti amministrativi dei controlli ancora in corso dovessero dare esito positivo;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento**;**
VISTO l'art. 1 del D.D. n. 46 del 24.06.2009 del Coordinatore dell' A.G.C. 11;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

1) di approvare la **graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento**, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:

REGIONE CAMPANIA
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE
DI BENEVENTO
REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R. 2007/2013
MISURA 122 " Accrescimento del Valore economico delle Foreste "
Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale del 29 SETTEMBRE 2008 e successive mm.ii.
III° Bimestre Maggio/ Giugno Anno 2010
GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMESSIBILI A FINANZIAMENTO

POS.	N° Domanda	N° protocollo istanza	Data protocollo istanza	Beneficiario	CUAA	Titolo	Punteggio	Spesa Ammessa	Contributo Pubblico
1	567777629	559675	30/06/2010	ROBERTO URBANO	RBRRBN78R24D643Q	Accrescimento del valore economico delle foreste mediante l'acquisto di macchine ed attrezzature	64,50	96.986,66	58.192,00

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l'affissione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento all'Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento accessibile al pubblico e sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania;

3) di inviare il presente Decreto all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario; al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca; al referente di Misura 122; al Responsabile Unico per i rapporti finanziari con AGEA , AGC 11-Sett 0-Ser 0-Pos0-Post21; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania sezione agricoltura ed all'Area 02-Settore 01-Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali".

ANGELONE

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 161 del 16/11/2010

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 17 - Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste - Avellino

Oggetto:

P.S.R DELLA CAMPANIA 2007 2013 MISURA 225 PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI DI CUI AL D. D. N. 104 DEL 31/03/2009. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008, ha preso atto della anzidetta Decisione;
- che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta dell'8 aprile 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, adempimento che a norma del citato Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all'attuazione delle misure in cui esso si articola;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1794 del 04/12/2009, ha rimodulato il piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007- 2013 prendendo atto dell'intesa sancita in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2009;
- che con Decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 della Commissione Europea sono state introdotte delle modifiche del PSR Campania 2007-2013;
- che per la misura 225 si è proceduto con atto n° 52/2010, alla notifica del regime di aiuto;
- che il portale SIAN, che interfaccia la Regione Campania, presenta problematiche che impediscono la conclusione della procedura informatica per le istanze di aiuto relative alla misura 225 e che pertanto si è ritenuto di procedure comunque all'approvazione della definitiva delle istanze, nelle more della risoluzione dei problemi informatici del portale SIAN;
- che la Ricevibilità , l'Istruttoria e Valutazione delle domande di aiuto e pagamento" pervenute, a valere sulla misura 225 "pagamenti per interventi silvoambientali" sono state effettuate da questo Settore e che n°3 istanze sono state ritenute ammissibili al pagamento;

CONSIDERATO che:

- con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicato nel BURC numero speciale del 29.04.2008, si è provveduto ad approvare le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie
- la copertura finanziaria per l'attuazione delle Misure di che trattasi è garantita da adeguata dotazione predeterminata dalla Commissione UE con la Decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- nell'anno 2009 sono pervenute 3 istanze di aiuto e che l'istruttoria e la valutazione delle istanze è stata effettuata dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino in modalità cartacea secondo le disposizioni impartite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla Gestione delle domande di aiuto;

VISTO

- il DDR n. 158 del 10/11/2010 di questo Settore con cui si approva la graduatoria provvisoria;
- la L.R. n. 11/96;
- Il DDR n. 25 del 03/07/2008 dell'AGC 11 artt. 2 e 3;
- Il DDR n. 70 del 15/11/2010 dell'AGC 11 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti di Settore;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n°1205 del marzo 2008;
- le Disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione Campania;
- il bando di attuazione della misura 225 pubblicato sul BURC numero speciale del 29 aprile 2008;
- l'espressa dichiarazione di conformità del Referente provinciale della misura 225 Dott. Antonio Ziccardi

RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili al pagamento;

DECRETA

per i motivi di cui alla premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento secondo il prospetto di seguito riportato:

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
S.T.A.P.F. di Avellino
Reg. UE N°1698/05 – P.S.R. 2007/2013
MISURA 225 "Pagamenti per interventi silvoambientali"

Bando di attuazione: D.D. n. 104 del 31/03/2009 in B.U.R.C. n. 24 del 20 aprile2009

N.	TITOLO	ENTE protocollo	SUPERFICIE	IMPORTO richiesto pagato	PUNTI
1	Mis. 225 "Pagamenti per "Interventi silvoambientali" Intervento B.1 Mantenimento di radure	Comune di Cervinara n. 626465	900.54.00	€ 72.043,20	64
2	Mis. 225 "Pagamenti per "Interventi silvoambientali" Intervento B.1 Mantenimento di radure	Comune di Rotondi n. 626495	118.57.00	€ 9.485,60	64
3	Mis. 225 "Pagamenti per "Interventi silvoambientali" Intervento B.1 Mantenimento di radure	Comune di Summonte n. 626515	360.02.00	€ 28.801,6	64

2. Di dare pubblicità degli esiti attraverso l'affissione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento all'Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino accessibile al pubblico e sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania;

3. di inviare il presente Decreto:
- All'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;
- al Settore Foreste Caccia e Pesca;
- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.;
- all'Area 02 Settore 01 Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali"

Dr. Dario Russo

Decreto Dirigenziale n. 303 del 17/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE PER LA CAMPAGNA 2011/2012 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1469 DEL 22 SETTEMBRE 2006. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ✓ con Decreto Dirigenziale Regionale n. 263 del 12 Ottobre 2010 è stato approvato il Bando per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale per la campagna 2011/2012 in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1469 del 22.09.2006 pubblicato sul B.U.R.C. n. 68 del 18 ottobre 2010;

- ✓ gli allevatori interessati, in conformità all'articolo 6 del citato Bando, devono presentare le domande ai competenti uffici regionali entro il 17 Novembre 2010;

CONSIDERATO che la Regione Campania è stata interessata da eventi metereologici avversi che hanno determinato forti disagi anche alle aziende agricole ed, in particolare, agli allevamenti di bovini da latte;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare al 30 Novembre 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione dei quantitativi di quota latte disponibili alla riserva regionale da parte degli allevatori interessati;

VISTO

l'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 24 del 29 Dicembre 2005;

- ✓ il Decreto Dirigenziale n. 46 del 24 Giugno 2009 adottato dal Coordinatore dell'AGC n. 11 ad oggetto Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11. Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori;

- ✓ il Regolamento disciplinante la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1516 del 24 Aprile 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 Marzo 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende riportato:

- ✓ di prorogare al 30 Novembre 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione dei quantitativi di quota latte disponibili alla riserva regionale, fermo restando tutto quant'altro previsto dal Bando approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 263 del 12 Ottobre 2010,

- ✓ di inviare il presente decreto:

    - ✓ al Sig. Assessore all'Agricoltura (1-1-0-0-43);
    - ✓ alla Segreteria di Giunta AGC 02, Settore 01, Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali (2-1-4-0-0);
    - ✓ ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione;
    - ✓ ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA per una adeguata divulgazione;
    - ✓ al Settore S.I.R.C.A. per l'inserimento del bando e dei relativi allegati sul portale dell'Agricoltura, sito ufficiale del'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania;
    - ✓ al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. (1-2-0-0-0).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge.

Antonio Irlando

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 406 del 16/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 6 Piano Forestale Generale

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA COFINANZIATO DAL FEP 2007/2013. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 55.830,12 A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, PER IL FINANZIAMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AI SENSI DELLA MISURA 1.3 III BIMESTRE (MAGGIO - GIUGNO 2010); ES. FIN. 2010 UPB 1.74.176 CAP. 2500.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007, la Commissione Europea ha approvato il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale pesca;
- ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale;
- con DGR del 28.01.2008, n. 197, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013;
- con DGR del 30.05.2008, n. 942, la Giunta Regionale ha approvato le linee d'azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura;
- con DGR del 26/09/2008, n. 1518, è stato approvato lo schema di accordo Regione/Province per l'attivazione dello strumento dell'avvalimento nella gestione delle misure cofinanziate dal FEP ed è stato dato mandato al coordinatore dell'AGC Sviluppo attività Settore Primario all'emanazione delle disposizioni generali e dei bandi per le misure cofinanziati dal FEP;
- con DD del 28/10/2008, n. 44, sono state approvate le disposizioni generali per l'attuazione delle misure del P.O. FEP di competenza regionale;
- con DD del 04/02/2009 n.7 sono stati approvati ed emanati i bandi delle misure di competenza regionale con relativi allegati per le misure 1.3,1.4,e 1.5 del FEP 2007/2013;
- con Dd del 06/04/2009 n.24, sono state rettificate le disposizioni generali approvate con DD n.44 del 28/10/2008;
- con DD del 04/05/2009 n.27, sono state approvate le modifiche ai bandi regionali cofinanziati dal FEP Campania 2007/2013 per le misure 1.3,1.4,1.5,2.1.1, 2.3 e 3.3;
- con DD del 27/07/2009 n.57 sono state apportate rettifiche ai decreti del 29/10/2008 n.44 e del 04/02/2009 n.7 e ss.mm.ii con annullamento e riproposizione dei bandi delle misure 1.3,1.5,2.11,2.3e 3.3, dell'allegato 3/Asse 1 e dell'allegato 3 Asse 2 -Asse 3 ai bandi di misura;
- con DD del 04/12/2009 n. 86 è stato disposto l'annullamento e la riproduzione del bando di attuazione della misura 3.3 e del relativo allegato 3/asse3 e la rettifica alle disposizioni generali di cui al DD del 28/10/2008 n.44;
- la dotazione finanziaria della misura 2.3 del FEP Campania è pari a Meuro 24,095;

PRESO ATTO che la Provincia di Napoli con provvedimento del 10/11/2010 n.11297, ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento ai sensi della misura 1.3, del FEP Campania 2007/2013 per il III bimestre 2010 (Maggio-Giugno), con una spesa ammessa di € 128.575,31 ed un contributo ammesso di € 55.830,12 per le seguenti iniziative;

Prot.presentazione istanza	*Beneficiario*	*Identificativo fiscale*	*Titolo del progetto*	*Punteggio*	*Spesa Ammessa*	*Contributo ammesso*
66889 del 30.06.2010	Staiano Davide	STNDVD76A28L845D	Ammodernamento dell'imbarcazione IOLANDA	48,25	22.000,00	13.200,00
67237 del 30.06.2010	Soc.Coop. ROSARIO	07765560631	Miglioramento degli Standard di	15	52.647,31	21.058,92

Prot.presentazione istanza	*Beneficiario*	*Identificativo fiscale*	*Titolo del progetto*	*Punteggio*	*Spesa Ammessa*	*Contributo ammesso*
			sicurezza a bordo di unità da pesca			
67234 del 30.06.2010	DISANTO Francesco	DSNFNC86R2DF839A	Ottimizzazione della sicurezza a bordo di unità da pesca	10	53.928,00	21.571,20

RILEVATO che
a) il Dirigente del settore Piano Forestale Generale dell'AGC Sviluppo Attività settore Primario, con nota prot. 614463, del 19.07.2010, ha rappresentato l'esigenza di integrare la cassa del cap. 2500, della U.P.B. 1.74.176, di almeno 20 MEURo, dovendo trasferire ulteriori risorse alle province, per l'attuazione del Fondo Europeo Pesca – FEP 2007/2013;

b) deliberazione del 25.10.2010 n. 698 la Giunta Regionale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. B della L.R. n. 7/2002 il prelevamento dell'importo di € 20.000.000,00per reintegrare l'UPB 1.74.176,del cap.2500 intitolato Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca 2007/2013;

TENUTO CONTO della nota dell'Assessore al Bilancio del 21.9.2010 con la quale vengono fornite indicazioni agli Uffici regionali circa la procedura da osservare per i provvedimenti che dispongono impegni/pagamenti, facendo agio sull'articolo 1, lett. C del Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 12.08.2010, n. 2, ai sensi e per gli effetti del quale il presente provvedimento di liquidazione costituisce atto urgente ed indifferibile;

CONSIDERATO che il pagamento suddetto è indispensabile per garantire l'attuazione del FEP Campania 2007/2013 e concorrere agli obiettivi di spesa da realizzare entro il 31/12/2010 per evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse (c. d. n +2), ai sensi dell'art. 90, par.1, del Reg (CE) n. 1198/2006;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare e trasferire alla Provincia di Napoli le risorse;

VISTI
- La L.R. del 30/04/2002 n. 7;
- Il DD del 24/06/2009 n. 46 del Coordinatore dell'AGC 11;
- La L.R. n. 2 del 21/01/2010 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010;
- La L.R. n. 3 del 21/01/2010 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012;
- La DGR del 09/02/2010 n. 92 di approvazione del Bilancio gestionale 2010;
- La DGR del 25.10.2010 n.698;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici del Settore nonché dell'attestazione di regolarità giuridica amministrativa del responsabile del procedimento

D E C R E T A

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- di prendere atto del provvedimento della Provincia di Napoli del 10/11/2010 n. 11297 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo a valere sulle risorse della misura 1.3 del FEP Campania 2007/2013 per il III bimestre 2010 (Maggio-Giugno 2010) con una spesa ammessa di € 128.575,31 .ed un contributo ammesso di € 55.830,12 per le seguenti iniziative;

Prot.presentazione istanza	*Beneficiario*	*Identificativo fiscale*	*Titolo del progetto*	*Punteggio*	*Spesa Ammessa*	*Contributo ammesso*
66889 del 30.06.2010	Staiano Davide	STNDVD76A28L845D	Ammodernamento dell'imbarcazione IOLANDA	48,25	22.000,00	13.200,00
67237 del 30.06.2010	Soc.Coop. ROSARIO	07765560631	Miglioramento degli Standard di sicurezza a bordo di unità da pesca	15	52.647,31	21.058,92
67234 del 30.06.2010	DISANTO Francesco	DSNFNC86R2DF839A	Ottimizzazione della sicurezza a bordo di unità da pesca	10	53.928,00	21.571,20

- Di impegnare e liquidare la somma € 55.830,12 sull'UPB 1.74.176, cap. 2500, codice di bilancio 2.02.03, codice gestionale 2232 del bilancio di previsione 2010 n quanto trattasi, per le motivazioni indicate in premessa, di atto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. C, del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 12.08.2010 n. 2, così ripartita:

  Quota FEP € 27.915,06
  Quota Stato € 22.332,05
  Quota Regione € 5.583,01
  55.830,12

- di incaricare il Settore gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di emettere ordinativo di pagamento di euro 55.830,12 a favore della Provincia di Napoli, C.F. 01263370635, mediante accredito sul conto corrente, codice IBAN: IT05s0101003593000039000024, acceso presso il Banco di Napoli,Centro Tesoriere EE.PP. Avente sede in via Forno Vecchio- Napoli ed intestato alla Provincia di Napoli;

- di stabilire che le risorse trasferite con il presente provvedimento alla Provincia di Napoli, sono vincolate unicamente al finanziamento dell'iniziativa suindicata, nel rispetto delle condizioni, delle procedure di propria competenza, di cui alle disposizioni attuative del FEP Campania 2007/2013, approvate con DD del 29/10/2008 n. 44 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere il presente provvedimento

- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa del Bilancio;
- Al signor Assessore all'Agricoltura;
- Alla Provincia di Napoli;
- Al STAPF di Napoli;
- Al Settore BCA dell'AGC 11;
- Al Settore Stampa, documentazione e informazione dell'AGC 01 per la relativa pubblicazione nel BURC;
- all'AGC 02 – Settore 01 – Servizio 04 "Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenziali".

Dr. A. Carotenuto

Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

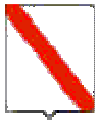
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO	**A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario**
COORDINATORE	**Dr. Massaro Francesco**
DIRIGENTE SETTORE	**Dr. Carotenuto Antonio**
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA	Mastrojanni Silvio

A.G.C.	11	Settore	6

OGGETTO

Programma operativo Nazionale Pesca cofinanziato dal FEP 2007/2013. Impegno, liquidazione e accreditamento della somma di euro 55.830,12 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, per il finanziamento della graduatoria delle istanze ammissibili ai sensi della misura 1.3 III bimestre (Maggio - Giugno 2010);
Es. Fin. 2010 UPB 1.74.176 Cap. 2500.

fonte: http://burc.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	01263370635		PIAZZA MATTEOTTI 1	NAPOLI	55.830,12	,00

TOTALI	**55.830,12**	**,00**

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	***CC Bancario, IBAN : IT05S0101003593000039000024, Spec. di pag. : BONIFICO BANCARIO***	**2010**	**2500**

Il Responsabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 1258 del 17/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 216 AZIONE B APPROVAZIONE GRADUATORI DEFINITIVA ISTANZE DI AIUTO BIMESTRE DI PRESENTAZIONE MARZO-APRILE 2010

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con DRD 32 del 5/8/2008 pubblicato sul BURC n speciale del 29/9/2008, sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti;
- che con Decreto Dirigenziale n. 59 del 30/12/2008 è stato Approvato il Manuale delle procedure;
- che con Decreto Dirigenziale n. 40 del 05/06/2009, pubblicato sul BURC n°42 speciale del 2-07-2009, sono stati approvati i bandi di attuazione delle Misure 114, 124, 125, 214 azione e2 ed f2, 216, 312, 313, 321;
- che con Decreto Dirigenziale n. 52 del 08/07/2009 sono state approvate modifiche al bando della misura 216;
- con Decreto Dirigenziale n. 70 del 30/09/2009 sono state approvate modifiche ed integrazioni ai bandi delle Misure 114, 122, 131, 216;

Considerato che con Decreto Dirigenziale 1184 del 20/10/2010 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze di aiuto per la misura 216 – azione B del PSR Campania 2007-2013 - relative al II bimestre 2010 (marzo-aprile 2010);

Considerato che non sono pervenute richieste di riesame entro i termini previsti e che è stato confermato l'elenco provvisorio approvato;

Vista la nota n. 895689 del 10/11/2010 del Settore SIRCA con la quale è stato concesso il nulla osta al finanziamento alle istanze approvate con la suddetta graduatoria provvisoria provinciale, che risultano posizionate dal n. 1 al numero 15;

Considerato che sono ancora in itinere i previsti controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

Atteso il prevalente interesse pubblico sotteso all'attuazione della Misura 216 AZIONE B e le disposizioni comunitarie che regolano il disimpegno automatico delle risorse finanziarie non utilizzate nei tempi fissati;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla approvazione della graduatoria definitiva provinciale delle ditte ammesse ai benefici della Misura 216 AZIONE B secondo lo schema di cui all'allegato "Relazione istruttoria" – pag. 3 – Graduatoria definitiva, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatta salva la successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controllo amministrativo qualora gli stessi dovessero dare esito negativo;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare l'elenco definitivo delle domande ammissibili a valere sulla Misura 216 AZIONE B "Sostegno agli investimenti non produttivi – ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti" secondo lo schema di cui all'allegato "Relazione istruttoria" – pag. 3 – Graduatoria definitiva, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- È fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controllo amministrativo qualora gli stessi dovessero dare esito negativo.

Con successivi provvedimenti individuali si darà luogo alla concessione del contributo spettante.

Il presente decreto viene trasmesso:

- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse 2 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente regionale della misura 216;
- al Dirigente del Settore SIRCA;
- Al RUFA;
- al Settore SIRCA per la pubblicazione sul portale dell'Assessorato all'Agricoltura e delle attività produttive;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".

(Dott. Francesco MASSARO)

Giunta Regionale della Campania
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Ce.PICA di Benevento

PSR 2007-2013 CAMPANIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

MISURA **216 - Sostegno agli investimenti non produttivi**

AZIONE Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti

PERIODO **02/03/2010** - **30/04/2010**

La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo e alla misura in oggetto

ISTANZE PER FASE	Nr.
Totale istanze	**17**
di cui Riesaminate	1
Non ricevibili	2
Non ammesse alla valutazione	0
Non ammesse al finanziamento	0
Finanziate	15

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data

_____

Firma Responsabile UDA

Massimo Cardona Albini

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Benevento

PSR 2007-2013 CAMPANIA

216 - Sostegno agli investimenti non produttivi

Azione - Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON RICEVIBILI

PERIODO 02/03/2010 - 30/04/2010

ID Domanda	N° Protocollo	Data Presentazione	Beneficiario	CUAA	Titolo Progetto
303023314	2010.0394675	30/04/2010	DOMENICO ANTONIO CROCCO	CRCDNC46P27D230X	ripristino muretti in pietra a secco
639083483	2010.0395380	30/04/2010	COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA	00788520625	Realizzazione di area attrezzata per attività ambientali

Firma Dirigente del Settore

Francesco Massaro

GRADUATORIA DEFINITIVA

PERIODO 02/03/2010 - 30/04/2010

Pos.	ID Domanda	N° Protocollo	Data Presentazione	Beneficiario	CUAA	Titolo Progetto	Punteggio	Spesa Ammessa (€)	Contributo Pubblico (€)
1	907290362	398774	30/04/2010	GIOVANNINA PERFETTO	PRFGNN81T60A783P	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	62,00	126.910,66	126.910,66
2	170508993	395231	30/04/2010	BERNARDINO CIVITILLO	CVTBNR72B05L086P	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	59,50	60.355,86	60.355,86
3	226137854	398721	30/04/2010	LUIGI PERFETTO	PRFLGU74A22A783K	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	58,50	103.753,33	103.753,33
4	915925947	2010.0398267	30/04/2010	MICHELE VITELLI	VTLMHL73R23D230S	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	57,00	99.516,27	99.516,27
5	489593353	398136	30/04/2010	DELIA FIONDELLA	FNDDLE63M71E039M	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	56,50	169.619,15	169.619,15
6	133126339	398583	30/04/2010	MARIA NICOLETTA FRONGILLO	FRNMNC57T58D230Y	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	56,50	40.169,57	40.169,57
7	633535733	398379	30/04/2010	ROSA FRONCILLO	FRNRSO60E45D230Q	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	56,50	199.831,82	199.831,82
8	633216270	398328	30/04/2010	MUTRIA FUNGHI DI ORSINO PASQUALE	RSNPQL59E12D230X	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	56,00	76.093,14	76.093,14
9	838332826	398855	30/04/2010	NICOLANTONIO PETRILLO	PTRNLN49M28D230Z	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	56,00	185.220,33	185.220,33
10	817817517	394603	30/04/2010	ANGELINA ORSINO	RSNNLN48M46D230M	Ripristino Muretti in pietra a secco ditta ORSINO ANGELINA	55,50	44.981,66	44.981,66
11	573317650	397940	30/04/2010	VINCENZO CRETA	CRTVCN52S21D230M	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	55,50	97.458,98	97.458,98
12	191971891	394763	30/04/2010	ROSA DI BIASE	DBSRSO65A41D230W	Ripristino Muretti in pietra a secco ditta DI BIASE ROSA	55,00	50.491,45	50.491,45
13	791526991	394731	30/04/2010	MARIA ROSA VITELLI	VTLMRS59T68D230O	Ripristino Muretti in pietra a secco ditta VITELLI MARIA ROSA	55,00	40.650,95	40.650,95
14	727737115	398699	30/04/2010	FLORIO PASQUALE VINCENZO ANDREA	FLRPQL29T02D230F	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	53,50	58.988,74	58.988,74
15	875806985	2010.0398214	30/04/2010	FILOMENA FRONCILLO	FRNFMN64A67Z133I	Lavori di ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti	52,50	54.919,93	54.919,93
								1.408.961,84	1.408.961,84

Firma Dirigente del Settore

Francesco Massaro

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Benevento

PSR 2007-2013 CAMPANIA

216 - Sostegno agli investimenti non produttivi

Azione - Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE

PERIODO 02/03/2010 - 30/04/2010

Firma Dirigente del Settore

Francesco Massaro

Firma Dirigente del Settore

Francesco Massaro

Decreto Dirigenziale n. 417 del 12/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 223 "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE". APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO" II° BIMESTRE 2010 MARZO - APRILE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

IL DIRIGENTE

VISTI : - il Regolamento (CE) n°1290/2005 del Consigli o del 21 giugno 2005;
- il Regolamento (CE) n°1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- il Regolamento (CE) n°1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n°1205 del marzo 2008;
VISTO l'articolo 4 della L.R. 29 dicembre 2005, n°24, i l cui comma 2 attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di atti di gestione precedentemente attribuiti agli organi di governo regionali, ed il cui comma 3 definisce quale competenza dei dirigenti di Settore l'adozione di atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione Campania;
CONSIDERATO che per il II°bimestre 2010 marzo – aprile sono pe rvenute n°2 istanze;
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel bimestre marzo – aprile 2010, a valere sulla misura 223 " Imboschimenti di superfici non agricole", da cui risulta che n°2 istanze sono state istruite con valutazione positiva;
VERIFICATO che l'istruttoria e la valutazione delle istanze è stata effettuata dall'Unità di Gestione delle Domande di Aiuto del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno secondo le disposizioni impartite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla Gestione delle domande di aiuto;
VISTA la relazione di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze del II° Bimestre 2010 marzo - aprile a firma del RUDA;
VISTO il nulla osta all'emissione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva a firma del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca prot. 2010.0892492 del 09/11/2010

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

1) di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento per la misura ed il bimestre suddetti, come di seguito riportata:

REGIONE CAMPANIA

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE DI SALERNO

REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R. 2007/2013

MISURA 223 – "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE"

Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale del 29 SETTEMBRE 2008 e successive mm. ed ii.

II°Bimestre marzo / aprile Anno 2010

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N° Domanda	N° protocollo istanza	Data protocollo istanza	Beneficiario	CUAA	Tipologia progetto	Posizione Beneficiario	Punteggio	Spesa ammessa (€)	Percentuale di cofinanziamento	Contributo pubblico (€)
04730000181	367488	27/04/2010	Soffritti Maria Luisa	SFFMLS47C66A944K	b	P.F.	63,00	198.000,00	80%	158.400,00
04730000207	381123	30/04/2010	Passarelli Raffaele	PSSRFL73B24L219N	b	P.F.	63,00	144.000,00	80%	115.200,00
								342.000,00		**273.600,00**

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l'affissione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento all'Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno accessibile al pubblico e sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania;
3) di inviare il presente Decreto all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario; al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania sezione agricoltura ed all'Area 02-Settore 01-Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti dirigenziali".

F.to Dott. Francesco LANDI

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 613 del 26/07/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE APERTURA ED ESERCIZIO ATTIVITA' AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "C&C INCENTIVES AND TRAVEL TRAVEL" IN NAPOLI ALLA VIA QUAGLIARIELLO N. 27.

VISTI

- La legge 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi;
- Il D.P.R. n. 6 del 14.01.1972 art. 1;
- Il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- Le Deliberazioni Regionali n.2317 del 04.04.1984, approvata dalla C.C.A.R.C. in data 27.04.1984 al n. 5446, n. 5908 del 04.09.1984, vistata dalla C.C.A.R.C. in data 14.09.1984 al n. 10455, e n. 9037 del 23.12.1998 che determinano l'importo del deposito cauzionale che i Titolari di Agenzie di Viaggi e Turismo sono tenuti a versare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936 e delle LL.RR. n. 20 del 10.04.1980;
- La Delibera di G.R.C. n. 9037 del 23.12.1998 che rimuove gli effetti della precedente Delibera di G.R. n. 138/87, contenente i criteri per la localizzazione territoriale delle Agenzie di Viaggi e Turismo in Campania, e che subordina il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle predette Agenzie alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1278 del 30.03.1999 con la quale si autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, previa istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo e versamento del deposito cauzionale di importo pari ad € 77.468,53, il decreto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in esame;
- La Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22/01/2007, che con l'art. 16 dispone che non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge n. 3 del 19/01/1984;

ESAMINATA

- L'istanza della sig.ra Finizio Daniela, nata a Napoli il 13/08/1975 ed ivi residente alla via D. Fontana n. 134/8, con la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "C&C INCENTIVES AND TRAVEL", sita in Napoli alla via Quagliariello n. 27.

CONSIDERATO

- che la Titolarità è attribuita a se stessa in qualità di amministratore unico della società "CENTER COMUNICAZIONE E CONGRESSI S.R.L." e la direzione tecnica è affidata al sig. D'Ambra Giovanni, nato a Forio (NA) il 14.12.1969 ed ivi residente alla via Piellero n. 28, il quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, come certificato con attestato Deliberazione n. 248 del 24.10.2007 rilasciato dalla Provincia di Lucca.

ATTESO CHE

- Con la nota 1453/08 80/P.F. 2 del 01/12/2008 il Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività comunica di aver dismesso, dalla data del 01/11/2008, l'attività di supporto informativo in tema di denominazioni per le Agenzie di nuova istituzione;
- Con la nota prot. n. 1054782 del 17/12/2008 il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, a seguito della predetta nota, rappresenta la necessità di procedere all'accoglibilità delle denominazioni proposte dalle nuove Imprese di viaggi, previa consultazione del supporto informativo della "Banca Dati" – www.infotrav.ipzs.it, messo a disposizione del Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

- La documentazione pervenuta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999, e che risulta acquisito il parere di idoneità dei locali della predetta Agenzia espresso dall'E.P.T. di Napoli con nota prot. n. 2047/C1 del 04/05/2010, nonché l'assenso del Settore Sviluppo e Promozione Turismo alla denominazione proposta "C&C INCENTIVES AND TRAVEL";

PRESO ATTO

- Della Fideiussione Bancaria del 13/07/2010, emessa dalla Filiale 92 del Banco di Napoli sita in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 40 per un importo pari ad € 77.468,54 quale deposito cauzionale che il Titolare dell'Agenzia in esame ha prodotto ai sensi della normativa vigente;

- Del certificato prot. :CEW/12929/2010/CNA0200 rilasciato in data 29.03.2010 dalla C.C.I.A.A. di Napoli, dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del titolare, della predetta Agenzia.

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002344527042010 del 29.04.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (SI.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30/05/1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia.

VISTA

- La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000, avente ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale".

- La Delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- La Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31/12/2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari Generali e Personale - Vigilanza e Controllo Enti Strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare l'apertura e l'esercizio di attività dell'agenzia di viaggi e turismo "C&C INCENTIVES AND TRAVEL", in Napoli alla via Quagliariello n. 27, con la titolarità attribuita alla sig.ra Finizio Daniela, nata a Napoli il 13/08/1975 ed ivi residente alla via D. Fontana n. 134/8, in qualità di amministratore unico della società "CENTER COMUNICAZIONE E CONGRESSI S.R.L.";

- di affidare la direzione tecnica al sig. d'Ambra Giovanni, nato a Forio (NA) il 14.12.1969 ed ivi residente alla via Piellero n. 28, in qualità di dipendente regolarmente inquadrato ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro e di occupazione, il quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, come certificato con attestato Deliberazione n. 248 del 24.10.2007 rilasciato dalla Provincia di Lucca.

di disporre l'invio di copia del presente atto:

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
- al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 614 del 26/07/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE APERTURA ED ESERCIZIO ATTIVITA' AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "VIAGGIARE E'....SOGNARE" IN SALERNO ALLA VIA C. MAURO N. 26.

VISTI

- La legge 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi;
- Il D.P.R. n. 6 del 14.01.1972 art. 1;
- Il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- Le Deliberazioni Regionali n.2317 del 04.04.1984, approvata dalla C.C.A.R.C. in data 27.04.1984 al n. 5446, n. 5908 del 04.09.1984, vistata dalla C.C.A.R.C. in data 14.09.1984 al n. 10455, e n. 9037 del 23.12.1998 che determinano l'importo del deposito cauzionale che i Titolari di Agenzie di Viaggi e Turismo sono tenuti a versare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936 e delle LL.RR. n. 20 del 10.04.1980;
- La Delibera di G.R.C. n. 9037 del 23.12.1998 che rimuove gli effetti della precedente Delibera di G.R. n. 138/87, contenente i criteri per la localizzazione territoriale delle Agenzie di Viaggi e Turismo in Campania, e che subordina il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle predette Agenzie alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1278 del 30.03.1999 con la quale si autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, previa istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo e versamento del deposito cauzionale di importo pari ad € 77.468,53, il decreto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in esame;
- La Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22/01/2007, che con l'art. 16 dispone che non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge n. 3 del 19/01/1984;

ESAMINATA

- L'istanza del sig. Curcio Rocco, nato a Polla (SA) il 22/09/1938 ed ivi residente alla via della Stazione n. 65, con la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "VIAGGIARE E'…SOGNARE", sita in Salerno alla via C. Mauro n. 26.

CONSIDERATO

- che la Titolarità è attribuita a se stesso in qualità di amministratore unico della società "VIAGGIARE E'…SOGNARE S.R.L." e la direzione tecnica è affidata allo stesso sig. Curcio Rocco, sopra generalizzato, il quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 7182 del 29.10.2002 rilasciato dalla Regione Campania.

ATTESO CHE

- Con la nota 1453/08 80/P.F. 2 del 01/12/2008 il Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività comunica di aver dismesso, dalla data del 01/11/2008, l'attività di supporto informativo in tema di denominazioni per le Agenzie di nuova istituzione;
- Con la nota prot. n. 1054782 del 17/12/2008 il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, a seguito della predetta nota, rappresenta la necessità di procedere all'accoglibilità delle denominazioni proposte dalle nuove Imprese di viaggi, previa consultazione del supporto informativo della "Banca Dati" – www.infotrav.ipzs.it, messo a disposizione del Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

- La documentazione pervenuta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999, e che risulta acquisito il parere di idoneità dei locali della predetta Agenzia espresso dall'E.P.T. di Salerno con nota prot. n. 3454 del 20/07/2010, nonché l'assenso del Settore Sviluppo e Promozione Turismo alla denominazione proposta "VIAGGIARE E'…SOGNARE";

PRESO ATTO

- Della Fideiussione Assicurativa n. 00100223103 del 01/07/2010, emessa dalla compagnia assicurativa "NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A." per un importo pari ad € 77.469,00 quale deposito cauzionale che il Titolare dell'Agenzia in esame ha prodotto ai sensi della normativa vigente;

- Del certificato prot. :CEW/13520/2010/CSA0063 rilasciato in data 21.06.2010 dalla C.C.I.A.A. di Salerno, dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del titolare nonché direttore tecnico, della predetta Agenzia.

VISTA

- La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000, avente ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale".
- La Delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";
- La Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31/12/2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari Generali e Personale - Vigilanza e Controllo Enti Strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare l'apertura e l'esercizio di attività dell'agenzia di viaggi e turismo "VIAGGIARE E'…SOGNARE", in Salerno alla via C. Mauro n. 26, con la titolarità attribuita al sig. Curcio Rocco, nato a Polla (SA) il 22/09/1938 ed ivi residente alla via della Stazione n. 65, in qualità di amministratore unico della società "VIAGGIARE E'…SOGNARE S.R.L.";

- di affidare la direzione tecnica allo stesso sig. Curcio Rocco, sopra generalizzato, il quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 7182 del 29.10.2002 rilasciato dalla Regione Campania.

di disporre l'invio di copia del presente atto:

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
- al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 615 del 26/07/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE APERTURA ED ESERCIZIO ATTIVITA' AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "EASY HOTEL BOOKING BY KL.COM" IN ISCHIA (NA) ALLA VIA DELLE GINESTRE N. 22/21.

VISTI

- La legge 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi;
- Il D.P.R. n. 6 del 14.01.1972 art. 1;
- Il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- Le Deliberazioni Regionali n.2317 del 04.04.1984, approvata dalla C.C.A.R.C. in data 27.04.1984 al n. 5446, n. 5908 del 04.09.1984, vistata dalla C.C.A.R.C. in data 14.09.1984 al n. 10455, e n. 9037 del 23.12.1998 che determinano l'importo del deposito cauzionale che i Titolari di Agenzie di Viaggi e Turismo sono tenuti a versare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936 e delle LL.RR. n. 20 del 10.04.1980;
- La Delibera di G.R.C. n. 9037 del 23.12.1998 che rimuove gli effetti della precedente Delibera di G.R. n. 138/87, contenente i criteri per la localizzazione territoriale delle Agenzie di Viaggi e Turismo in Campania, e che subordina il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle predette Agenzie alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1278 del 30.03.1999 con la quale si autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, previa istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo e versamento del deposito cauzionale di importo pari ad € 77.468,53, il decreto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in esame;
- La Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22/01/2007, che con l'art. 16 dispone che non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge n. 3 del 19/01/1984;

ESAMINATA

- L'istanza della sig.ra Kati Anastasia, nata a Lauf An Der Pegnitz (Germania) il 12/01/1980 e residente in Milano alla via F. Faruffini n. 12, con la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "EASY HOTEL BOOKING BY KL.COM", sita in Ischia (NA) alla via delle Ginestre n. 22/21.

CONSIDERATO

- che la Titolarità è attribuita a se stessa in qualità di Legale Rappresentante della società "KL.COM. S.R.L." e la direzione tecnica è affidata alla stessa sig.ra Kati Anastasia, sopra generalizzata, la quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 73.04/113301 del 25.02.2010 rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

ATTESO CHE

- Con la nota 1453/08 80/P.F. 2 del 01/12/2008 il Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività comunica di aver dismesso, dalla data del 01/11/2008, l'attività di supporto informativo in tema di denominazioni per le Agenzie di nuova istituzione;
- Con la nota prot. n. 1054782 del 17/12/2008 il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, a seguito della predetta nota, rappresenta la necessità di procedere all'accoglibilità delle denominazioni proposte dalle nuove Imprese di viaggi, previa consultazione del supporto informativo della "Banca Dati" – www.infotrav.ipzs.it, messo a disposizione del Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

- La documentazione pervenuta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999, e che risulta acquisito il parere di idoneità dei locali della predetta Agenzia espresso dall'E.P.T. di Napoli con nota prot. n. 2995/C1 del 12/07/2010, nonché l'assenso del Settore Sviluppo e Promozione Turismo alla denominazione proposta "EASY HOTEL BOOKING BY KL.COM";

PRESO ATTO

- Della Fideiussione Assicurativa n. 00100225448 del 23/07/2010, emessa dalla compagnia assicurativa "NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A." per un importo pari ad € 77.469,00 quale deposito cauzionale che il Titolare dell'Agenzia in esame ha prodotto ai sensi della normativa vigente;

- Del certificato prot. :CEW/27208/2010/CMI1133 rilasciato in data 09.06.2010 dalla C.C.I.A.A. di Milano, dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del titolare nonché direttore tecnico, della predetta Agenzia.

VISTA

- La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000, avente ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale".
- La Delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";
- La Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31/12/2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari Generali e Personale - Vigilanza e Controllo Enti Strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare l'apertura e l'esercizio di attività dell'agenzia di viaggi e turismo "EASY HOTEL BOOKING BY KL.COM", in Ischia (NA) alla via delle Ginestre n. 22/21, con la titolarità attribuita alla sig.ra Kati Anastasia, nata a Lauf An Der Pegnitz (Germania) il 12/01/1980 e residente in Milano alla via F. Faruffini n. 12, in qualità di Legale Rappresentante della società "KL.COM. S.R.L.";

- di affidare la direzione tecnica alla stessa sig.ra Kati Anastasia, sopra generalizzata, la quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 73.04/113301 del 25.02.2010 rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

di disporre l'invio di copia del presente atto:
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
- al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 616 del 26/07/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "BLUE PARADISE VIAGGI" IN NAPOLI: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALLA VIA C. DORIA N. 12 DEL COMUNE DI NAPOLI.

fonte: http://burc.regione.campania.it

VISTA

- la Legge n. 135/01 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggio e Turismo;

- Il Decreto Dirigenziale n. 135 del 19.04.2001 con il quale è stato autorizzato l'esercizio attività dell'agenzia di viaggi e turismo "BLUE PARADISE VIAGGI" in Napoli alla via Monteoliveto n. 87, con la titolarità attribuita alla sig.ra Vitale Francesca, nata a Napoli il 23.12.1969 ed ivi residente al corso V. Emanuele n. 499, in qualità di Impresa Turistica Individuale e l'affidamento della Direzione Tecnica alla stessa sig.ra Vitale Francesca, sopra generalizzata ed in possesso dei prescritti requisiti professionali.

ESAMINATA

- l'istanza pervenuta al Settore Sviluppo e Promozione Turismo con la quale la sig.ra Vitale Francesca, nata a Napoli il 23.12.1969 ed ivi residente al corso V. Emanuele n. 499, in qualità di Impresa Turistica Individuale, ha fatto richiesta, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "BLUE PARADISE VIAGGI" in Napoli, di autorizzazione regionale al trasferimento della sede dalla via Monteoliveto n. 87 alla via C. Doria n. 12 dello stesso comune di Napoli.

ATTESO CHE

- la documentazione pervenuta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999, e che risulta acquisito il parere di idoneità dei locali della predetta Agenzia espresso dall'E.P.T. di Napoli con nota prot. n. 3097/C1 del 20.07.2010.

VISTE

- La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000, avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- La Delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo".

- La Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31/12/2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari Generali e Personale - Vigilanza e Controllo Enti Strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "BLUE PARADISE VIAGGI" in Napoli, il trasferimento della sede dalla via Monteoliveto n. 87 alla via C. Doria n. 12 dello stesso comune di Napoli;

- di confermare la Titolarità alla sig.ra Vitale Francesca, nata a Napoli il 23.12.1969 ed ivi residente al corso V. Emanuele n. 499, in qualità di Impresa Turistica Individuale e la Direzione Tecnica alla stessa sig.ra Vitale Francesca in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 10150 del 30.10.2000, rilasciato dalla Regione Campania.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Di disporre l'invio di copia del presente atto:
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
- al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 649 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "ACAPAO VIAGGI" IN SAVIANO (NA) AL CORSO ITALIA N. 196: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' E ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTI

- la legge 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi;

- le Deliberazioni Regionali n. 2317 del 04.04.1984, approvata dalla C.C.A.R.C. in data 27.04.1984 al n. 5446, n. 5908 del 04.09.1984, vistata dalla C.C.A.R.C. in data 14.09.1984 al n. 10455, e n. 9037 del 23.12.1998 che determinano l'importo del deposito cauzionale che i Titolari di Agenzie di Viaggi e Turismo sono tenuti a versare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936 e delle LL.RR. n. 20 del 10.04.1980;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1278 del 30.03.1999 con la quale si autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, previa istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo il decreto per le autorizzazione all'esercizio dell'attività in esame;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2219 del 18.05.1999 che stabilisce i criteri per la voltura delle autorizzazioni;

- la Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22/01/2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984;

- il D.D. n. 415 del 17.07.2006 con il quale è stato autorizzato l'esercizio attività all'agenzia di viaggi e turismo "ACAPAO VIAGGI" in Saviano (NA) al corso Italia n. 196, con la titolarità attribuita al sig. Gaita Rossano, nato a Londra il 18.03.1973, in qualità di amministratore unico della società "ACAPAO VIAGGI S.R.L." e la direzione tecnica affidata alla sig.ra Rago Rosetta, nata ad Avellino il 13.08.1979, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza del sig. Piscopo Francesco, nato a Napoli il 03.07.1974 ed ivi residente alla via Epomeo n. 180, con la quale lo stesso richiede, in qualità di amministratore unico della società "ACAPAO VIAGGI S.R.L." il trasferimento della titolarità e l'affidamento della direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo "ACAPAO VIAGGI" in Saviano (NA) alla corso Italia n. 196 a se stesso;

ATTESO CHE

- il predetto Piscopo Francesco risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali certificati con attestato prot. n. 250651 del 19.03.2010, rilasciato dalla Regione Campania;
- la documentazione pervenuta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. 0002740926072010 rilasciato in data 26.07.2006 dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico della società del titolare, nonché direttore tecnico, della suddetta agenzia;

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31/12/2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "ACAPAO VIAGGI" in Saviano (NA) al corso Italia n. 196 l'attribuzione della titolarità al sig. Piscopo Francesco, nato a Napoli il 03.07.1974 ed ivi residente alla via Epomeo n. 180, in qualità di amministratore unico della società "ACAPAO VIAGGI S.R.L.";

- di affidare la direzione tecnica allo stesso sig. Piscopo Francesco, in possesso dei prescritti requisiti professionali certificati con attestato prot. n. 250651 del 19.03.2010, rilasciato dalla Regione Campania;

- di disporre l'invio di copia del presente atto:
  - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
  - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 650 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "FELISIA VACANZE" IN CALVIZZANO (NA) AL VIALE DELLA REPUBBLICA 70: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984.

- il D.D. n. 165 del 04.04.2006 con il quale è stato autorizzata l'apertura e l'esercizio dell'attività dell'Agenzia di Viaggi e Turismo "FELISIA VACANZE", con sede in Calvizzano (NA) al viale della Repubblica n. 70, con la titolarità attribuita alla sig.ra Visone Felicia, nata ad Aversa (CE) il 22.05.1979 in qualità di Impresa Turistica Individuale, e con la direzione tecnica affidata alla sig.ra Marra Giuseppina, nata a Napoli il 09.09.1974, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza presentata dalla sig.ra Visone Felicia, nata ad Aversa (CE) il 22.05.1979 e residente in Calvizzano (NA) alla via Ugo Foscolo n. 24, in qualità di Impresa Turistica Individuale, con la quale ha richiesto,relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "FELISIA VACANZE" in Calvizzano (NA) al viale della Repubblica n. 70, l'affidamento della Direzione Tecnica a se stessa;

ATTESO CHE

- la predetta sig.ra Visone Felicia, risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 250610 del 19/03/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002739526072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia.

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "FELISIA VACANZE" in Calvizzano (NA) al viale della Repubblica n. 70, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Visone Felicia, nata ad Aversa (CE) il 22.05.1979 e residente in Calvizzano (NA) alla via Ugo Foscolo n. 24, in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 250610 del 19/03/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo alla sig.ra Visone Felicia, in qualità di Impresa Turistica Individuale;

- di disporre l'invio di copia del presente atto:

    - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
    - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
    - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 651 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "FRATELLI COSULICH" IN NAPOLI (NA) ALLA STAZIONE MARITTIMA N. 61: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984;

- il D.D. n. 422 del 26.07.2006 con il quale è stato autorizzata il trasferimento della titolarità dell'Agenzia di Viaggi e Turismo "FRATELLI COSULICH SPA", con sede in Napoli alla Stazione Marittima n. 61, al sig. Cosulich Antonio nato a Trieste il 04.06.1939 e residente a Genova alla via Fontanegli n. 2, in qualità di amministratore della "FRATELLI COSULICH SPA", nonché l'affidamento della direzione tecnica al sig. Franzese Marco nato a Napoli il 24.02.1968, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza del sig. Cosulich Antonio, nato a Trieste il 04.06.1939 e residente a Genova alla via Fontanegli n. 2, in qualità di amministratore della "FRATELLI COSULICH S.P.A.", con la quale ha richiesto, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "FRATELLI COSULICH" in Napoli alla Stazione Marittima n. 61, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Reggina Emanuela, nata a Napoli il 01.06.1983 ed ivi residente alla via Epomeo n. 115;

ATTESO CHE

- la suddetta sig.ra Reggina Emanuela risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 196199 del 04/03/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002740126072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia;

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti

strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "FRATELLI COSULICH" in Napoli (NA) alla Stazione Marittima n. 61, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Reggina Emanuela, nata a Napoli il 01.06.1983 ed ivi residente alla via Epomeo n. 115, in qualità di dipendente regolarmente inquadrato ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro e di occupazione ed in possesso dei prescritti requisiti professionali certificati con attestato prot. n. 196199 del 04/03/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo al sig. Cosulich Antonio, nato a Trieste il 04.06.1939 e residente a Genova alla via Fontanegli n. 2, in qualità di amministratore della "FRATELLI COSULICH S.P.A.";

- di disporre l'invio di copia del presente atto:

    - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
    - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
    - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 652 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01- Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "GIRO TONDO INTORNO AL MONDO" IN NAPOLI ALLA VIA DETTA PACIFICO N. 24: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984;

- il D.D. n. 687 del 18.11.2009 con il quale è stato autorizzata l'apertura e l'esercizio dell'attività dell'Agenzia di Viaggi e Turismo "GIRO TONDO INTORNO AL MONDO", con sede in via Detta Pacifico n. 24, con la titolarità attribuita al sig. Capuozzo Maurizio, nato a Napoli il 02.08.1982 in qualità di Impresa Turistica Individuale, e con la direzione tecnica affidata alla sig.ra Ferrara Nevia, nata a Napoli il 11.02.1976, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza del sig. Capuozzo Maurizio, nato a Napoli il 02.08.1982 ed ivi residente alla via M. Gigante n. 53, in qualità di Impresa Turistica Individuale, con la quale ha richiesto, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "GIRO TONDO INTORNO AL MONDO" in Napoli alla via Detta Pacifico n. 24, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Sciara Dorotea, nata a Partinico (PA) il 12.06.1955 e residente in Napoli alla Strada Provinciale Montagna Spaccata n. 314;

ATTESO CHE

- la suddetta sig.ra Sciara Dorotea risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 0581454 del 13.10.2003 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002740426072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia;

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti

strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "GIRO TONDO INTORNO AL MONDO" in Napoli alla via Detta Pacifico n. 24, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Sciara Dorotea, nata a Partinico (PA) il 12.06.1955 e residente in Napoli alla Strada Provinciale Montagna Spaccata n. 314, in qualità di dipendente regolarmente inquadrato ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro e di occupazione ed in possesso dei prescritti requisiti professionali certificati con attestato prot. n. 0581454 del 13.10.2003 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo al sig. Capuozzo Maurizio, nato a Napoli il 02.08.1982 ed ivi residente alla via M. Gigante n. 53, in qualità di Impresa Turistica Individuale;

- di disporre l'invio di copia del presente atto:
  - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
  - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 653 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "KUTUKU'" IN CASERTA AL CORSO GIANNONE N. 146: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984.

- il D.D. n. 394 del 22.04.2010 con il quale è stato autorizzata il trasferimento della sede dell'Agenzia di Viaggi e Turismo "KUTUKU'" dalla via G. M. Bosco n. 7 al corso Giannone n. 146 dello stesso comune di Caserta, confermando la titolarità attribuita al sig. Stendardo Luca, nato a Napoli il 03.10.1971 in qualità di Impresa Turistica Individuale, e la direzione tecnica affidata alla sig.ra Salinas Vincenza, nata a Napoli il 21.03.1979, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza presentata dal sig. Stendardo Luca, nato a Napoli il 03.10.1971 e residente in Valle di Maddaloni (CE) alla via Ortole n. 16, in qualità di Impresa Turistica Individuale, con la quale ha richiesto, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "KUTUKU'" in Caserta al corso Giannone n. 146, l'affidamento della Direzione Tecnica a se stesso.

ATTESO CHE

- il predetto sig. Stendardo Luca risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 322100 del 13.04.2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002739926072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia.

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti

strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "KUTUKU"" in Caserta al corso Giannone n. 146, l'affidamento della Direzione Tecnica al sig. Stendardo Luca, nato a Napoli il 03.10.1971 e residente in Valle di Maddaloni (CE) alla via Ortole n. 16, in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 322100 del 13.04.2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo allo stesso sig. Stendardo Luca, in qualità di Impresa Turistica Individuale;

- di disporre l'invio di copia del presente atto:
  - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
  - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 654 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "MY TRAVEL INFINITY" IN NAPOLI ALLA VIA L.CALDIERI NN. 49/51: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984.

- il D.D. n. 247 del 03.06.2008 con il quale è stato autorizzata l'apertura e l'esercizio dell'attività dell'Agenzia di Viaggi e Turismo "MY TRAVEL INFINITY", con sede in Napoli alla via L. Caldieri nn. 49/51, con la titolarità attribuita alla sig.ra Martire Liccardi Maria, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.10.1982 in qualità di Impresa Turistica Individuale, e con la direzione tecnica affidata al sig. Varriale Giuseppe, nato a Napoli il 27.11.1964, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza presentata dalla sig.ra Martire Liccardi Maria, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.10.1982 e residente in Lucera (FG) alla via A. Moro n. 114, in qualità di Impresa Turistica Individuale, con la quale ha richiesto, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "MY TRAVEL INFINITY" in Napoli alla via L. Caldieri nn. 49/51, l'affidamento della Direzione Tecnica a se stessa;

ATTESO CHE

- la suddetta sig.ra Martire Liccardi Maria, risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 318232 del 13.04.2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002740026072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia.

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti

strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "MY TRAVEL INFINITY" in Napoli alla via L. Caldieri nn. 49/51, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Martire Liccardi Maria, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.10.1982 e residente in Lucera (FG) alla via A. Moro n. 114, in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 318232 del 13.04.2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo alla sig.ra Martire Liccardi Maria, in qualità di Impresa Turistica Individuale;

- di disporre l'invio di copia del presente atto:

    - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
    - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
    - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 655 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "QUEER TRAVEL" IN NAPOLI (NA) ALLA VIA S. GIACOMO DEI CAPRI N. 65/BIS: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984;

- il D.D. n. 362 del 14.04.2010 con il quale è stato autorizzato l'affidamento della Direzione Tecnica al sig. Guzovich Claudio, nato a Napoli il 03.11.1984, in possesso dei prescritti requisiti professionali, nonché il cambio della denominazione dell'Agenzia di Viaggi e Turismo in "QUEER TRAVEL", confermando la sede in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 65/bis e titolarità attribuita al sig. Vetromile Gabriele, nato a Napoli il 19.06.1983 in qualità di socio accomandatario della Società "SGTRAVEL S.A.S. DI GABRIELE VETROMILE & C";

ESAMINATA

- l'istanza del sig. Vetromile Gabriele, nato a Napoli il 19.06.1983 ed ivi residente alla via Lago Fusaro n. 16, in qualità di socio accomandatario della Società "SGTRAVEL S.A.S. DI GABRIELE VETROMILE & C", con la quale ha richiesto, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "QUEER TRAVEL" in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 65/bis, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Esposito Carla, nata a Cercola (NA) il 10.10.1983 e residente in Napoli alla via Lago Fusaro n. 16;

ATTESO CHE

- la suddetta sig.ra Esposito Carla risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 369975 del 28/04/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002740326072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia;

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "QUEER TRAVEL" in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 65/bis, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Esposito Carla, nata a Cercola (NA) il 10.10.1983 e residente in Napoli alla via Lago Fusaro n. 16, in qualità di dipendente regolarmente inquadrato ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro e di occupazione ed in possesso dei prescritti requisiti professionali certificati con attestato prot. n. 369975 del 28/04/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo al sig. Vetromile Gabriele, nato a Napoli il 19.06.1983 ed ivi residente alla via Lago Fusaro n. 16, in qualità di socio accomandatario della Società "SGTRAVEL S.A.S DI GABRIELE VETROMILE & C";

- di disporre l'invio di copia del presente atto:
  - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
  - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 656 del 03/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01 - Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "SAONA TOUR" IN NAPOLI AL CORSO IV NOVEMBRE NN. 66/68: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA.

VISTA

- la legge n. 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi e Turismo;

- la D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

- la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22.01.2007, che all'art. 16 dispone l'inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla Legge n. 3 del 19/01/1984;

- il D.D. n. 546 del 15.09.2009 con il quale è stato autorizzata l'apertura e l'esercizio dell'attività dell'Agenzia di Viaggi e Turismo "SAONA TOUR", con sede in Napoli al corso IV Novembre nn. 66/68, con la titolarità attribuita alla sig.ra Vito Paola, nata a Napoli il 14.01.1969 in qualità di socio accomandatario della "VITO SISTERS SAS DI VITO PAOLA" e con la direzione tecnica affidata al sig. Abbruzzese Danilo, nato a Napoli il 22.11.1975, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

ESAMINATA

- l'istanza della sig.ra Vito Paola, nata a Napoli il 14.01.1969 e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 18, in qualità di socio accomandatario della "VITO SISTERS SAS DI VITO PAOLA & C.", con la quale ha richiesto, relativamente all'Agenzia Viaggi e Turismo "SAONA TOUR" in Napoli al corso IV Novembre nn. 66/68, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Sannino Erminia Rosaria, nata a Torre del Greco (NA) il 19.05.1985 e residente in Napoli al corso Bruno Buozzi n. 193/8;

ATTESO CHE

- la suddetta sig.ra Sannino Erminia Rosaria risulta in possesso dei prescritti requisiti professionali, per l'espletamento della mansione di Direttore Tecnico di Agenzia di V.T., certificati con attestato prot. n. 320614 del 13/04/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- la documentazione prodotta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999;

PRESO ATTO

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002739826072010 del 26.07.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (S.I.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30.05.1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del direttore tecnico della predetta Agenzia;

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto "Attribuzione di Funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

- la delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";

- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31.12.2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 757 del 21.12.2007 e dal Servizio 03 "Affari generali e personale - Vigilanza e controllo enti strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare, relativamente all'Agenzia di Viaggi e Turismo "SAONA TOUR" in Napoli al corso IV Novembre nn. 66/68, l'affidamento della Direzione Tecnica alla sig.ra Sannino Erminia Rosaria, nata a Torre del Greco (NA) il 19.05.1985 e residente in Napoli al corso Bruno Buozzi n. 193/8, in qualità di dipendente regolarmente inquadrato ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro e di occupazione ed in possesso dei prescritti requisiti professionali certificati con attestato prot. n. 320614 del 13/04/2010 rilasciato dalla Regione Campania;

- di confermare la titolarità della predetta Agenzia in capo alla sig.ra Vito Paola, nata a Napoli il 14.01.1969 e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 18, in qualità di socio accomandatario della "VITO SISTERS SAS DI VITO PAOLA & C.";

- di disporre l'invio di copia del presente atto:
  - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
  - al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 668 del 05/08/2010

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali

Settore: 01- Sviluppo e Promozione Turismo

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE APERTURA ED ESERCIZIO ATTIVITA' AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO "CANDIDA VIAGGI" IN CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE N. 125.

VISTI

- La legge 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività da parte delle Agenzie di Viaggi;

- Il D.P.R. n. 6 del 14.01.1972 art. 1;

- Il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

- Le Deliberazioni Regionali n.2317 del 04.04.1984, approvata dalla C.C.A.R.C. in data 27.04.1984 al n. 5446, n. 5908 del 04.09.1984, vistata dalla C.C.A.R.C. in data 14.09.1984 al n. 10455, e n. 9037 del 23.12.1998 che determinano l'importo del deposito cauzionale che i Titolari di Agenzie di Viaggi e Turismo sono tenuti a versare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936 e delle LL.RR. n. 20 del 10.04.1980;

- La Delibera di G.R.C. n. 9037 del 23.12.1998 che rimuove gli effetti della precedente Delibera di G.R. n. 138/87, contenente i criteri per la localizzazione territoriale delle Agenzie di Viaggi e Turismo in Campania, e che subordina il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle predette Agenzie alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 1278 del 30.03.1999 con la quale si autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, previa istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo e versamento del deposito cauzionale di importo pari ad € 77.468,53, il decreto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in esame;

- La Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22/01/2007, che con l'art. 16 dispone che non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge n. 3 del 19/01/1984;

ESAMINATA

- L'istanza del sig. Candida Raffaele, nato a Napoli il 08/11/1982 e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Puglie Rione Fico n. 79, con la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "CANDIDA VIAGGI", sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 125.

CONSIDERATO

- che la Titolarità è attribuita a se stesso in qualità di Impresa Turistica Individuale e la direzione tecnica è affidata allo stesso sig. Candida Raffaele, sopra generalizzato, il quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 527273 del 19.06.2008 rilasciato dalla Regione Campania.

ATTESO CHE

- Con la nota 1453/08 80/P.F. 2 del 01/12/2008 il Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività comunica di aver dismesso, dalla data del 01/11/2008, l'attività di supporto informativo in tema di denominazioni per le Agenzie di nuova istituzione;

- Con la nota prot. n. 1054782 del 17/12/2008 il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, a seguito della predetta nota, rappresenta la necessità di procedere all'accoglibilità delle denominazioni proposte dalle nuove Imprese di viaggi, previa consultazione del supporto informativo della "Banca Dati" – www.infotrav.ipzs.it, messo a disposizione del Dipartimento del Turismo presso lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

- La documentazione pervenuta risulta essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1278 del 30.03.1999, e che risulta acquisito il parere di idoneità dei locali della predetta Agenzia espresso

dall'E.P.T. di Napoli con nota prot. n. 3090/C1 del 19/07/2010, nonché l'assenso del Settore Sviluppo e Promozione Turismo alla denominazione proposta "CANDIDA VIAGGI";

PRESO ATTO

- Della Fideiussione Assicurativa n. 00100226289 del 30/07/2010, emessa dalla compagnia assicurativa "NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A." per un importo pari ad € 77.469,00 quale deposito cauzionale che il Titolare dell'Agenzia in esame ha prodotto ai sensi della normativa vigente;

- del certificato prot. n. M_ITPP_NAUTG0002644125062010 del 25.06.2010 rilasciato dal Ministero dell'Interno Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (SI.CE.ANT.), dal quale si evince che non sussistono procedimenti, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e all'art. 10 quater comma 2 della legge 30/05/1965 n. 575 e successive modificazioni a carico del titolare nonché direttore tecnico della predetta Agenzia.

VISTA

- La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000, avente ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale".
- La Delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Dr. Giuseppe Carannante di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo";
- La Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2119 del 31/12/2008, avente ad oggetto "Proroga incarico dirigenziale al Dr. Giuseppe Carannante";
- La Delibera n. 545 del 09.07.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 03 "Affari Generali e Personale - Vigilanza e Controllo Enti Strumentali", e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di autorizzare l'apertura e l'esercizio di attività dell'agenzia di viaggi e turismo "CANDIDA VIAGGI", in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 125, con la titolarità attribuita al sig. Candida Raffaele, nato a Napoli il 08/11/1982 e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Puglie Rione Fico n. 79, in qualità di Impresa Turistica Individuale;

- di affidare la direzione tecnica allo stesso sig. Candida Raffaele, sopra generalizzato, il quale è in possesso dei prescritti requisiti professionali, certificati con attestato prot. n. 527273 del 19.06.2008 rilasciato dalla Regione Campania.

di disporre l'invio di copia del presente atto:

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- all'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;
- al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- alla Camera di Commercio di Napoli.

E' fatto obbligo al titolare dell'Agenzia di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione attinente agli elementi strutturali, professionali e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 169 del 16/11/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI TORRE DEL GRECO.INTERDIZIONE DI UN TRATTO DELLA BANCHINA SOTTOSTANTE IL MOLO DI SOTTOFLUTTO IN CONCESSIONE AL CIRCOLO NAUTICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;
- che con decreto n. 100 del 09/07/2009 è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori di banchinamento del molo di sottoflutto all'impresa CONSAEDIL COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto, snc;
- che in data 18/03/2010 i lavori in oggetto sono stati consegnati , giusto verbale di consegnata dei lavori redatto in pari data

PREMESSO altresì
- Che con Decreto Dirigenziale n° 60 del 01/04/2010 è stata interdetta, per una superficie di mq 1640, l'area a terra interessata dai lavori di banchinamento del molo di sottoflutto del porto di Torre del Greco
- che successivamente la Capitaneria di porto di Torre del Greco con propria ordinanza n°25/2010 del 02/07/2010 ha interdetto lo specchio acqueo lungo il tratto di banchina interessato dai lavori ;

RILEVATO
- che la Capitaneria di Porto di Torre del Greco con fax prot.n°15235 del 02/11/2010 ha chiesto un sopralluogo congiunto in merito ad un cedimento che ha interessato la banchina oggetto di lavori de quo ;
- che dal sopralluogo congiunto del 03/11/2010, presente il rappresentante del Circolo Nautico di Torre del Greco, si è ritenuto opportuno e necessario interdire, per motivi tecnici e di sicurezza, un tratto di banchina sottostante il molo di sottoflutto in concessione al Circolo Nautico di Torre del Greco per ml 12, nonché il relativo specchio acqueo;

CONSIDERATA
- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori di banchinamento specificati in premessa, anche al fine di prevenire danni a cose o persone, di salvaguardare la pubblica incolumità nonché di garantire la sicurezza dell'area medesima;

RITENUTO
- pertanto opportuno interdire un tratto di banchina sottostante il molo di sottoflutto in concessione al Circolo Nautico di Torre del Greco per ml 12 come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTO:
- il verbale di sopralluogo congiunto redatto in data 03/11/2010;

VISTA
- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;
- il D.D. n°60 del 01/04/2010

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nonché lo stazionamento di unità di qualsiasi genere in un tratto di banchina sottostante il molo di sottoflutto del porto di Torre del Greco, in concessione al "Circolo Nautico di Torre del Greco" per ml 12, come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

.

La competente Autorità Marittima, con propria ordinanza, provvederà ad interdire lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina interdetto.

Per l'effetto, sono sospesi gli effetti della concessione n. 55/09 nella parte interessata dalla presente interdizione

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto fino a revoca della stessa.

Art. 2

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 4

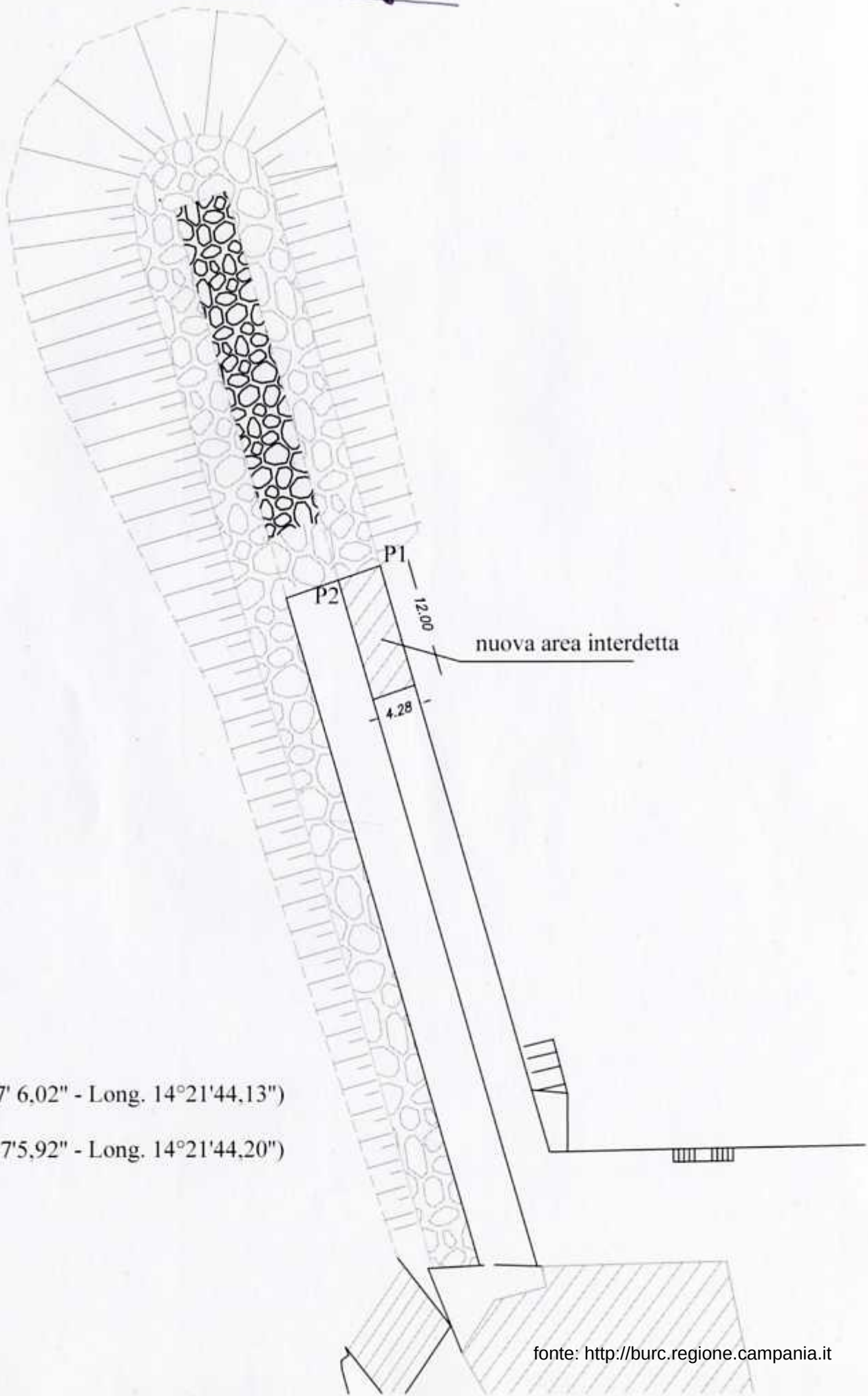
Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Torre del Greco;
- alla Ditta esecutrice dei Lavori impresa CONSAEDIL COSTRUZIONI s.r.l.;
- al Circolo Nautico di Torre del Greco;
- al Comune di Torre del Greco
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione

di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

Il Dirigente del Settore
- arch. Massimo Pinto -

Porto di Torre del Greco



P1 (Lat.40°47' 6,02" - Long. 14°21'44,13")

P2 (Lat. 40°47'5,92" - Long. 14°21'44,20")

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 80 del 12/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE 20 KV IN CAVO INTERRATO DI ALLACCIAMENTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON LA CABINA PRIMARIA AT/MT "SESSA AURUNCA" E RICADENTE NEI COMUNI DI SESSA AURUNCA E CELLOLE. DITTA EC SOLAR C1 S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la società EC SOLAR C1 Srl (Econvert S.r.l.) con sede in Pisa Via Malasoma n. 18 – P.I. 01913390504, con nota Prot. 2008.0262838 del 26/03/2008 ha richiesto alla Regione Campania - Area 12 Settore 04 Regolazione dei Mercati, l'attivazione della procedura, ai sensi dell' art. 12 del D. L.vo 387/2003 – Autorizzazione Unica, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 4,14 MW da realizzare nel Comune di Sessa Aurunca (Ce) in località Tenuta Pozzillo.

CHE con istanza al protocollo del Settore Genio Civile di Caserta Prot. 2010.0825720 del 14/10/2010, la Società EC SOLAR C1 S.r.l., ha chiesto l'autorizzazione provvisoria alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, - R.D. 11.12.1933 n°1775, di un a linea elettrica di media tensione 20 kV in cavo interrato MT per la connessione del suddetto impianto fotovoltaico alla Cabina Primaria AT/MT "Sessa Aurunca" 150/20 kV di Enel Distribuzione SpA. Nel contempo il Sig. Sonno Enrico in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società EC SOLAR C1 Srl, ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità per i lavori di realizzazione della linea elettrica.

CHE l'elettrodotto in parola da 20 kV, in cavo interrato per l'intero sviluppo di circa 6752 metri, dovendo collegare l'impianto fotovoltaico da realizzare con la Cabina Primaria AT MT "Sessa Aurunca" si sviluppa tra i comuni di Sessa Aurunca e Cellole in provincia di Caserta;

CONSIDERATO:

- **CHE** l'istanza di richiesta dell'autorizzazione risulta documentata ed integrata da atti tecnici ed amministrativi occorrenti alla pratica per il rilascio dell'autorizzazione regionale di competenza su linee elettriche sino a 150 kV;

CHE agli atti di pratica è presente la soluzione tecnica minima approvata dall' ENEL;

CHE la linea elettrica in parola risulta avere i requisiti per poter essere dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile;

CHE la società EC SOLAR C1 S.r.l., ha attestato che l'impianto di linea elettrica non interesserà proprietà private, ma soltanto strade comunali ed attraversa sei corsi d'acqua demaniali per i quali è stata richiesta apposita autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904;

CHE la società proponente ha provveduto a pubblicare il Rende Noto relativo all'oggetto all'Albo Pretorio dei Comuni di Cellole e Sessa Aurunca – dal 01/10/2010 - nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°63 del 20/09/2010;

CHE nessuna opposizione ed osservazione è pervenuta da parte di Enti o Privati;

CHE in ottemperanza a quanto disposto con deliberazioni di Giunta Regionale del 12.05.1995 n° 2694, del 12.07.96 n°5363, del 04.12.1995 n°7637 e n°6573 del 04.11.1997, sono stati determinati gl i oneri di competenza:

- per spese di istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi in € 2.158,95 (Euro duemilacentocinquantotto/95);
- per deposito cauzionale € 7127,68 (Euro settemilacentoventisette/68);

CHE la società EC SOLAR C1 S.r.l. ha effettuato il pagamento della 1^ rata relativa alle spese istruttorie nonchè al deposito cauzionale a favore della Regione Campania, mediante polizza fideiussoria;

CHE la Società EC SOLAR C1 S.r.l. è in possesso di concessione delle aree appartenenti al demanio idrico, codificata con D.D. N°75 del 26/10/2010 de l Settore Genio Civile di Caserta;

CHE la Società la società EC SOLAR C1 S.r.l. ha prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di PISA prot. CEW/4191/2010/CPI0189 del 27/07/2010 dal quale risulta la non sussistenza di dichiarazione fallimentare e il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;

CHE la Società EC SOLAR C1 S.r.l., sempre nell'ambito di tale provvedimento ha acquisito i pareri e nulla - osta delle Autorità e degli Enti sottoelencati:

1. Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania: Nulla – Osta provvisorio nota. – Prot. 5512 del 20/04/2010;
2. Provincia di Caserta - Settore Viabilità Prot. n. 0055384 del 13/05/2010-Nulla Osta-Favorevole;
3. Autorità do Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno: con nota del 31/05/2010 prot. 4637 Parere favorevole con prescrizione;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta nota prot. n.

0007667 del 04/06/2010 parere in linea di massima favorevole;
5. Comune di Cellole nota prot. 8175/2010 del 20/07/2010 - nulla osta-positivo,
6. ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta nota prot. n. 131/NB/10 del 09/09/2010 parere Tecnico;
7. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Caserta e Benevento-prot. n.0016363 del 03/08/2010 non competenza;
8. Approvazione progetto dell'impianto di connessione alla rete dell'ENEL Distribuzione S.p.a. nota Elel-DIS/20/04/2009 - 0247881;
9. AERONAUTICA MILITARE Comando Scuola A.M. /3^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot.:20043 del 13/04/2010 Nulla-Osta;
10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE Generale Territoriale per il centro Sud U.S.T.I.F. di Napoli con prot.n. 1237 /AT/GEN del 15/03/2010 Nulla-Osta preventivo;
11. ASL CE (ex ASL CE/1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE prot.n.525 del 20/03/2010- Parere favorevole;
12. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto TARANTO con nota prot. n. 022219/UI-DEM/2010 del 05/05/2010-parere positivo;
13. Comando Militare Esercito Campania-Napoli con nota prot. n. E24465/0009353 del 07/06/2010-Nulla -Osta:
14. ANAS SpA Compartimento della Viabilità per la prot. n.0035493-P del 13/09/2010 parere di massima favorevole;

CHE i pareri e nulla osta finora ottenuti sono sufficienti ai sensi del T.U. 1775/33 all'emissione del Decreto di Autorizzazione Provvisoria alla costruzione ed esercizio della linea elettrica relativa all'impianto fotovoltaico nel Comune di Alife (CE);
CHE Sig. Sonno Enrico nato a Piansano (Vt) il 22/09/1957 ed ivi residente in via G. Malasoma n.18, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società EC SOLAR C1 S.r.l. ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori, si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni imposte dagli Enti interessati nonché ad eseguire le disposizioni che saranno sancite nel decreto di Autorizzazione Definitiva, ed a demolire le opere in caso di mancata autorizzazione;

VISTO:
il D.P.R. 15.01.1972 n°8 con il quale sono state t rasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, facenti capo all'Amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell'art. 88 del D.P.R. 24.07.77 n°616 (attuazione delega di cui al l'art. 1 della legge 22.07.75 n°382) sono state trasferite le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a 150.000 volt;
la Legge Regionale 27.10.78 n°47, pubblicata sul B ollettino Ufficiale della Regione Campania n°49 del 31.10 78, relativa all'attribuzi one delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Campania con il succitato D.P.R. 24.07.77 n°616 ;
visto il Testo Unico delle disposizione di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1033 n°1775;
il R.D. 25/07/1904 n. 523;
il D.P.R. 15/01/1972 n°8;
la Legge 06.12.1962 n°1643 ;
il D.P.R. 08.03.1965 n°342 ;
la Legge 22.10.1971 n°865 e successive modificazio ni;
la L. R. Campania del 19.04.1977 n°23;
la L. R. Campania del 3.01.78 n. 1;
il D. M. n°28 del 21/02/1988;
l'art. 11 dello Statuto della Regione Campania;
la Delibera di Giunta Regionale n°2696 del 12.05.1 995;

la Delibera di Giunta Regionale n°7637 del 04.12.1 995;
la Delibera di Giunta n°5367 del 12.07.1996;
la Delibera di Giunta Regionale n°3466 del 03/06/2 000;
la Delibera di Giunta Regionale della Campania n°5 154 del 20/10/2000;
la Circolare Regionale del 12.06.2000 n°5 ;
il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001;
la Legge 22.02/01 n. 36 e DPCM del 8.07.03;
la legge Regionale n°7/2002;
il Decreto Dirigenziale n. 1221 del 01/07/02;
la L. R. n°16 del 26.07.02;
iL D. L. , n. 165 del 30.03.2001;
la Delibera di Giunta Regionale n°2119 del 31/ 12/2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 02, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente riportato.

Di autorizzare, in via provvisoria, la società EC SOLAR C1 S.r.l. con sede in Pisa alla Via V. Malasoma n. 18 – P.I. 01913390504, rappresentata dal Sig. Sonno Enrico, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società EC SOLAR C1 S.r.l., ad eseguire i lavori di costruzione e di messa in esercizio di linea elettrica in cavo interrato MT per allacciamento alla Cabina Primaria "Sessa Auruinca" in Cellole e proveniente da impianto fotovoltaico sito nel Comune di Sessa Aurunca (CE) alla località Tenuta Pozillo, con l'obbligo fin da ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.
Le opere autorizzate con il presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo n°387/03, di pubb lica utilità, indifferibili ed urgenti.
Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia del progetto definitivo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.
La realizzazione della linea elettrica è vincolata alle seguenti prescrizioni:

1. Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni e /o condizioni impartite dagli Enti Preposti. Eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame di questo Settore;
2. L'Autorizzazione per parti di linee ricadenti in zone militarmente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio ecc. dovrà intendersi limitata a quei tratti per i quali so stati acquisiti i pareri, i nulla osto ed i consensi rilasciati da parte delle Autorità e/o degli Enti interessati in fase di Conferenza di Servizi;
3. i lavori di impianti elettrici descritti nelle premesse sono dichiarati urgenti, indifferibili ai sensi dell'artt. 113 e 115 del R.D.1775 del 11/12/1933 e s.m.i. ed ai sensi del comma 1 lettera b degli artt. 12, 55 sexies, 57, 57 bis, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, l'inizio degli stessi deve avvenire entro anni 3 (tre), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC;
4. Il termine per la loro ultimazione è fissato in anni 2 (due) dalla data di inizio;
5. L'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopra indicata e in conformità con quanto previsto dalla legge 25/06/1986 n.339 e dall'art. 3 .1.03 e dal D.M. 21/04/1988 e dovrà essere collaudato secondo le procedure esposte nella vigente normativa;
6. Di stabilire che l'autorizzazione si intende accordata fatto salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energie elettrica, nonché delle speciali prescrizioni poste dalle singole

Amministrazioni interessate ai sensi dell'art.120 del T.U. 11/12/1933 n.1775;

7. Il Sig. Sonno Enrico in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società EC SOLAR C1 S.r.l., assume comunque, la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali danni causati, per il passato, il presente ed in futuro, in funzione della costruzione della linea elettrica in oggetto, sollevando l'Amministrazione della Regione Campania da qualsiasi pretesa e moleste e da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
8. Il Sig. Sonno Enrico, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società EC SOLAR C1 S.r.l., è tenuto a versare prima dell'inizio dei lavori € 686,02 (Euro seicentottantasei/03), mentre la rimanente somma a conguaglio di € 976,13 (Euro novecentosettantasei/13) prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181 intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico - codice tariffa 1502, mentre le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta.
9. Di stabilire che tutte le sperse inerenti il presente decreto sono a carico della società Società EC SOLAR C1 S.r.l.
10. La società Società EC SOLAR C1 S.r.l. è obbligata a comunicare a questo Settore la data di inizio dei lavori con un minimo di 15 (quindici) giorni di anticipo.
11. il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, avrà il compito di verificare che siano rispettate le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità e quanto autorizzato con il presente Decreto;

Il presente Decreto, nel rispetto delle procedure vigenti dettate dall'Amministrazione Regionale sarà inviato:

- per via telematica, a norma di procedura:
  - alla Segreteria della Giunta;
  - al B.U.R.C.;
  - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
  - all'Area 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione ed Espropriazione;
  - all'Area 12 – Settore 04 Regolazione dei Mercati
- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
- Al Sig. Sonno Enrico, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società EC SOLAR C1 S.r.l. Via G. Malasoma n. 18 - 56121 Pisa.
- ai Comuni di Sessa Aurunca e Cellole.

Il Dirigente del Settore
Ing. Nicola Di Benedetto

Decreto Dirigenziale n. 81 del 12/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEA ELETTRICA 20 KV IN CAVO INTERRATO DI ALLACCIAMENTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON LA CABINA PRIMARIA "PIEDIMONTE MATESE" RICADENTE NEI COMUNI DI ALIFE E PIEDIMONTE MATESE. DITTA VIME S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
CHE la società VIME Srl con sede in Piedimonte Matese (Ce) Via V. Di Matteo n. 14 – P.I. 02904610611, con nota Prot. 2008.0763010 del 15/09/2008 ha richiesto alla Regione Campania - Area 12 Settore 04 Regolazione dei Mercati, l'attivazione della procedura art. 12 del D. L.vo 387/2003 – Autorizzazione Unica, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 3,5 MW da realizzare nel Comune di Alife in località Contrada Vernelle.
CHE con istanza al protocollo del Settore Genio Civile di Caserta n. 2010.0298893 del 06/04/2010, la Società VIME S.r.l., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, - R.D. 11.12.1933 n° 1775, di una linea elettrica in cavo interrato per la connessione alla rete ENEL del suddetto impianto fotovoltaico, da realizzare in località "Contrada Vernelle" nel Comune di Alife (CE) alla S.P. 246 nella Zona ASI. E nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, il Sig. Civitiello Vittorio in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società VIME S.r.l., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità.
CHE l'elettrodotto in parola presenta uno sviluppo complessivo di circa 9.7 Km dovendo collegare l'impianto fotovoltaico da realizzare, con la "Cabina Primaria Matese" sita in Piazza G. Caso in Piedimonte Matese;

CONSIDERATO:
- **CHE** l'istanza di richiesta dell'autorizzazione risulta documentata ed integrata da atti tecnici ed amministrativi occorrenti alla pratica per il rilascio dell'autorizzazione regionale di competenza su linee elettriche sino a 150 kV;
CHE agli atti di pratica è presente la soluzione tecnica minima approvata dall'ENEL;
CHE la linea elettrica in parola risulta avere i requisiti per poter essere dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile;
CHE la VIME Srl ha attestato che l'impianto di l. e. non interesserà proprietà private, ma soltanto strade comunali ed attraversa due corsi d'acqua demaniali per i quali è stata richiesta apposita autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904;
CHE la società proponente ha provveduto a pubblicare il Rende Noto relativo all'oggetto all'Albo Pretorio dei Comuni di Alife e Piedimonte Matese – dal 28/06/2010 al 13/07/2010 - nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°46 del 28/06/2010;
CHE nessuna opposizione ed osservazione è pervenuta da parte di Enti o Privati;
CHE in ottemperanza a quanto disposto con deliberazioni di Giunta Regionale del 12.05.1995 n° 2694, del 12.07.96 n°5363, del 04.12.1995 n°7637 e n°6573 del 04.11.1997, sono stati determinati gli oneri di competenza:

- per spese di istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi in € 3.049,30 (Euro tremilaquarantanove/30);
- per deposito cauzionale € 10.123,48 (Euro diecimilacentoventitre/48);

CHE la società VIME Srl ha effettuato il pagamento della 1^ rata relativa alle spese istruttorie nonchè al deposito cauzionale a favore della Regione Campania, mediante polizza fideiussoria;
CHE la Società VIME Srl è in possesso di concessione delle aree appartenenti al demanio idrico codificata nel D.D. N°48 del 23/06/2010 del Settore Genio Civile di Caserta;
CHE la Società VIME Srl, nell'ambito del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo 387/03, ha ottenuto dall'AGC 12 Settore 04 della Regione Campania il D.D. n°340 del 14/05/2010 decreto di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 3,5 MW;
CHE la Società la società VIME Srl ha prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Caserta prot. CEW/4576/2010/CCE0084 del 17/03/2010 dal quale risulta la non sussistenza di dichiarazione fallimentare e il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;
CHE la Società VIME Srl, sempre nell'ambito di tale provvedimento, ha acquisito i pareri e nulla - osta delle Autorità e degli Enti sottoelencati:

1. Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale

della Campania: Nulla – Osta provvisorio nota. – Prot. 0003092 del 04/03/2010;
2. Provincia di Caserta - Settore Viabilità Prot. n. 15467 del 15/02/2010-Nulla Osta-Favorevole;
3. Autorità do Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno: con nota del 16/03/2010 prot. 2010.0235390 Parere favorevole con prescrizione;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta nota prot. n. 3328 del 04/11/2009 parere positivo con prescrizione;
5. Comune di Alife nota prot. 20090750682 del 01/09/2009- nulla osta-positivo,
6. ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta nota prot. n. 0188505 del 02/03/2010 parere interlocutorio;
7. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Caserta e Benevento Autorizzazione prot. n.8297 del 16/06/2009 Comune di Alife ex art.146 D.lgs. 42/04;
8. Approvazione progetto dell'impianto di connessione alla rete dell'ENEL Distribuzione S.p.a. nota Elel-DIS/28/09/2010 - 1057871;
9. Giunta Regionale della Campania Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste Caserta nota prot.20010. 0203693 del 05/03/2010 non rientra nelle procedure autorizzative;
10. AERONAUTICA MILITARE Comando Scuola A.M. /3^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot.:15553 del 09/03/2010 Nulla-Osta;
11. COMANDO RFCREGIONE CAMPANIA con nota prot. 2010.0005133 del 05/01/2010-Nulla-Osta di competenza con prescrizione;
12. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE Generale Territoriale per il centro Sud U.S.T.I.F. di Napoli con prot.n. 5069 /AT/GEN del 22/02/2010 Nulla-Osta;
13. Giunta Regionale della Campania Settore Ricerca e Valutazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termaliin C.d.S. del 14/04/2010- nulla -osta;
14. ASL CE (ex ASL CE/1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE in C.d.S. del 10/03/2010- Parere favorevole con prescrizione;
15. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto TARANTO con nota prot. n. 2010.0211821 del 09/03/2010-parere positivo;
16. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Caserta con nota prot.n. 2010.0181808 del 01/03/2010-parere favorevole:
17. Comunità Montana zona del Matese in sede di C.d.S. del 10/03/2010- area non soggetta a vincolo idrogeologico;
18. Ente Parco Regionale del Matese nota prot. 2010.0211891 del 09/03/20010-L'area di intervento è esterna al parco;
19. Settore Regionale Tutela dell'Ambiente nota prot. 2008.0756661 del 12/09/2008 – Decreto n°740 del 05/09/2008;

CHE i pareri e nulla osta finora ottenuti sono sufficienti ai sensi del T.U. 1775/33 all'emissione del Decreto di Autorizzazione Provvisoria alla costruzione ed esercizio della linea elettrica relativa all'impianto fotovoltaico nel Comune di Alife (CE);
CHE Sig. Vittorio Civitiello nato a Piedimonte Matese (CE) il 07/09/1971 ed ivi residente in via V. Di Matteo n.14, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società VIME Srl ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori, si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni imposte dagli Enti interessati nonché ad eseguire le disposizioni che saranno sancite nel decreto di Autorizzazione Definitiva, ed a demolire le opere in caso di mancata autorizzazione;
CHE con nota Prot. 2010.0681411 del 12/08/2010 la Società VIME Srl ha comunicato la sostituzione dell'Amministratore Unico del Sig. Vittorio Civitiello con il Sig. Zenke Paul Hermann nato a Wesel (Repubblica Federale Tedesca) il 07/12/1965, C.F. ZNKPHR65T07Z112N, domiciliato in Pideimonte Matese CE) alla via V. Di Matteo n.14.

VISTO:
il D.P.R. 15.01.1972 n°8 con il quale sono state t rasferite alle Regioni a statuto ordinario, in
attuazione del disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, facenti capo all'Amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell'art. 88 del

D.P.R. 24.07.77 n°616 (attuazione delega di cui al l'art. 1 della legge 22.07.75 n°382) sono state trasferite le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a 150.000 volt;
la Legge Regionale 27.10.78 n°47, pubblicata sul B ollettino Ufficiale della Regione Campania n°49 del 31.10 78, relativa all'attribuzi one delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Campania con il succitato D.P.R. 24.07.77 n°616 ;
visto il Testo Unico delle disposizione di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1033 n°1775;
il R.D. 25/07/1904 n. 523;
il D.P.R. 15/01/1972 n°8;
la Legge 06.12.1962 n°1643 ;
il D.P.R. 08.03.1965 n°342 ;
la Legge 22.10.1971 n°865 e successive modificazio ni;
la L. R. Campania del 19.04.1977 n°23;
la L. R. Campania del 3.01.78 n. 1;
il D. M. n°28 del 21/02/1988;
l'art. 11 dello Statuto della Regione Campania;
la Delibera di Giunta Regionale n°2696 del 12.05.1 995;
la Delibera di Giunta Regionale n°7637 del 04.12.1 995;
la Delibera di Giunta n°5367 del 12.07.1996;
la Delibera di Giunta Regionale n°3466 del 03/06/2 000;
la Delibera di Giunta Regionale della Campania n°5 154 del 20/10/2000;
la Circolare Regionale del 12.06.2000 n°5 ;
il D.P.R. n. 327 dell' 08/06/2001;
la Legge 22.02/01 n. 36 e DPCM del 8.07.03;
la legge Regionale n°7/2002;
il Decreto Dirigenziale n. 1221 del 01/07/02;
la L. R. n°16 del 26.07.02;
il D. L. , n. 165 del 30.03.2001;
la Delibera di Giunta Regionale n°2119 del 31/ 12/2008
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 02, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente riportato.

Di autorizzare, in via provvisoria, la società VIME Srl con sede in Piedimonte Matese (Ce) Via V. Di Matteo n. 14 – P.I. 02904610611, rappresentata dal Sig. Zenke Paul Hermann, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società VIME Srl, ad eseguire i lavori di costruzione e di messa in esercizio di linea elettrica in cavo interrato MT per allacciamento alla "Cabina Primaria Matese" di Piedimonte Matese e proveniente da impianto fotovoltaico sito nel Comune di Alife (CE) alla località Contrada Vernelle, con l'obbligo fin da ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.
Le opere autorizzate con il presente decreto sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D. L.vo n°387/03, di pubblica utilità, indifferibili ed urg enti.
Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia del progetto definitivo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.
La realizzazione della linea elettrica è vincolata alle seguenti prescrizioni:

1. Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni e /o condizioni impartite dagli Enti Preposti. Eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame di questo Settore;

2. L'Autorizzazione per parti di linee ricadenti in zone militarmente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio ecc. dovrà intendersi limitata a quei tratti per i quali so stati acquisiti i pareri, i nulla osto ed i consensi rilasciati da parte delle Autorità e/o degli Enti interessati in fase di Conferenza di Servizi;
3. i lavori di impianti elettrici descritti nelle premesse sono dichiarati urgenti, indifferibili ai sensi dell'artt. 113 e 115 del R.D.1775 del 11/12/1933 e s.m.i. Ed ai sensi del comma 1 lettera b degli artt. 12, 55sexies, 57, 57bis, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, l'inizio degli stessi deve avvenire entro anni 3 (tre), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC;
4. Il termine per la loro ultimazione è fissato in anni 2 (due) dalla data di inizio;
5. L'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopra indicata e in conformità con quanto previsto dalla legge 25/06/1986 n.339 e dall'art. 3 .1.03 e dal D.M. 21/04/1988 e dovrà essere collaudato secondo le procedure esposte nella vigente normativa;
6. Di stabilire che l'autorizzazione si intende accordata fatto salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energie elettrica, nonché delle speciali prescrizioni poste dalle singole Amministrazioni interessate ai sensi dell'art.120 del T.U. 11/12/1933 n.1775;
7. Il Sig. Zenke Paul Hermann in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società VIME Srl, assume comunque, la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali danni causati, per il passato, il presente ed in futuro, in funzione della costruzione della linea elettrica in oggetto, sollevando l'Amministrazione della Regione Campania da qualsiasi pretesa e moleste e da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
8. Il Sig. Zenke Paul Hermann, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società VIME Srl, è tenuto a versare prima dell'inizio dei lavori € 1.004,88 (Euro millequattro/88), mentre la rimanente somma a conguaglio di € 1.435,54 prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181 intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico - codice tariffa 1502, mentre le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta.
9. Di stabilire che tutte le sperse inerenti il presente decreto sono a carico della società Società VIME Srl.
10. La società Società VIME Srl è obbligata a comunicare a questo Settore la data di inizio dei lavori con un minimo di 15 (quindici) giorni di anticipo.
11. il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, avrà il compito di verificare che siano rispettate le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità e quanto autorizzato con il presente Decreto;

Il presente Decreto, nel rispetto delle procedure vigenti dettate dall'Amministrazione Regionale sarà inviato:

- per via telematica, a norma di procedura:
  - alla Segreteria della Giunta;
  - al B.U.R.C.;
  - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
  - all'Area 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione ed Espropriazione;
  - all'Area 12 – Settore 04 Regolazione dei Mercati
- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
- Al Sig. Vittorio Civitiello, in qualità di legale rappresentante ed Amministratore unico della società VIME Srl. Via Di Matteo n.14 Piedimonte Matese.
- ai Comuni di Piedimonte - Matese ed Alife.

Il Dirigente del Settore
Ing. Nicola Di Benedetto

Decreto Dirigenziale n. 413 del 12/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MORIGERATI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 9.915, POSTO IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE SCIARAPOTAMO, UBICATO ALLA LOCALITA' FORCUTA, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 7, ANTISTANTE LE PARTICELLE NN. 186-187-190-191, AD USO AREA DI SERVIZIO IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI. DITTA: EDIL S.A.S. DI DE MIERI GIOVANNI & C. - PRAT. 674 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 24.05.2005, acquisita agli atti di questo Settore in data 25.05.2005, prot. n. 455655, il sig. De Mieri Giovanni, nato a Polla (SA) il 27.03.1983 e residente in Sanza (SA) alla via Val D'Agri IV Traversa,12, C.F. DMR GNN 83C27 G793V, in qualità di rappresentante legale della società EDIL S.A.S. di De Mieri Giovanni & C., P.Iva 04323940652, con sede legale in Sanza, alla via Val D'Agri IV Traversa, 11, chiese il subentro alla richiesta di concessione avanzata dal sig. Esposito Nicola, nato a Caselle in Pittari (SA) il 10.03.1950, Amm.re unico della società Calcestruzzi s.r.l., relativamente al terreno demaniale mq. 8.015, ubicato alla località Forcuta, posto in sinistra idraulica del torrente Sciarapotamo, individuato in catasto al foglio 7, antistante le particelle nn. 186-187-190-191 del comune di Morigerati (SA), da utilizzare come area di servizio impianto di frantumazione inerti. La suddetta istanza recava in calce l'accettazione al subentro della società EDIL s.a.s, da parte del precedente richiedente sig. Esposito Nicola;
- Che con nota n. 304678 del 02.04.2007 questo Settore, ai fini della definizione della pratica in trattazione, chiese al sig. De Mieri Giovanni ulteriore documentazione tecnica;
- Che in data 27.09.2010, protocollo n. 773612 è stata trasmessa a questo ufficio documentazione tecnica integrativa con la quale il sig. De Mieri Giovanni ha avanzato richiesta di concessione per ulteriori mq. 1.900,00 di terreno demaniale, oltre ai mq 8.015 già chiesti precedentemente;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla nuova richiesta della società EDIL S.A.S, di De Mieri Giovanni & C.;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta dal quale è scaturito un canone che, relativamente all'area di mq 9.915 e per l'anno 2010, è pari ad € 3.315,58, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n.281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha corrisposto le indennità di occupazione per il periodo 2005-2010, con vari versamenti, per il complessivo importo di € 16.021,62 comprensivo dell'aggiornamento ISTAT e dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della L.R. 1/72, con ultimo pagamento a conguaglio dell'importo di € 638,81 eseguito in data 29.10.2010, n. VCY 0720, c/o l'ufficio postale n. 57/201;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale per il complessivo importo di € 6.028,32 con ultimo pagamento a conguaglio dell'importo di € 2.020,82 eseguito in data 29.10.2010, n. VCY 0719, c/o l'ufficio postale n. 57/201.
  Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;

- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta EDIL S.A.S. di De Mieri Giovanni & C., P.Iva 04323940652, con sede legale in Sanza (SA) alla via Val D'Agri IV Traversa, 11, rappresentante legale della società sig. De Mieri Giovanni, nato a Polla (SA) il 27.03.1983 e residente a Sanza (SA) in via Val D'Agri IV Traversa, 12, C.F.DMRGNN 83C27 G793V, il terreno demaniale mq. 9.915,00, ubicato alla località Forcuta, posto in sinistra idraulica del torrente Sciarapotamo, individuato in catasto del comune di Morigerati (SA) al foglio 7, antistante le particelle nn. 186-187-190-191.
Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso area di servizio impianto di frantumazione inerti.
Sono tassativamente vietate:
a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.
Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;
Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 3.315,58, codice tariffa 1518, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972. Il deposito cauzionale di € 6.028,32 è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell' area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;
Art.6 - *è rigorosamente vietato il prelievo o l'estrazione di materiale litoide dal limitrofo corso d'acqua. Nel caso, in corso di sopralluogo da parte di personale appartenente agli Enti preposti, venisse accertata l'utilizzazione di materiale litoide di origine fluviale, dovrà essere fornita adeguata prova documentale in merito alla provenienza del suddetto materiale non risultando alcuna autorizzazione relativa all'estrazione di tale materiale nell'intera provincia di Salerno. La ditta concessionaria dovrà provvedere inoltre alla delimitazione dell'intero perimetro esterno dell'area demaniale con recinzione costituita da pali in legno di altezza non inferiore a ml 1,20 e rete metallica di colore verde. La mancata osservanza delle presenti prescrizioni comporterà l'immediata revoca della concessione ed ogni conseguenza di tipo amministrativo e giudiziario.*
Art.7 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;
Art.8 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area demaniale, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;
Art.9 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
Art.10 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;
Art.11 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;
Art.12 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
Art.13 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sulle aree concesse qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;
Art.14 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, le superfici delle aree concesse venissero aumentate di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;
Art.15 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:
- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione delle aree concesse all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;
Art.16 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire

non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l' Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;
Art.17 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;
Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull' area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;
Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;
Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;
Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;
Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta EDIL s.a.s. di De Mieri Giovanni & C;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Casaletto Spartano;
- Al comune di Morigerati.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio

Decreto Dirigenziale n. 421 del 16/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BATTIPAGLIA - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 6.135, UBICATA ALLA LOCALITA' TAVERNOLA, POSTA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME TUSCIANO, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 5, ANTISTANTE LA PARTICELLA N. 994, PER USO AGRICOLO. DITTA SORVILLO MASSIMO - PRAT. 2130 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che a seguito di richiesta dell'Agenzia del Demanio, Filiale di Salerno, intesa ad ottenere il nulla osta di questo Settore in merito alla sdemanializzazione di un'area demaniale ubicata in agro del comune di Battipaglia, alla località Tavernola, individuata in catasto al foglio 5, antistante la particella n. 994, chiesta in acquisto dalla ditta Sorvillo Massimo, funzionario di questo Settore ha effettuato sopralluogo in zona dal quale è emerso di non poter concedere il nulla osta alla sdemanializzazione bensì alla sola concessione in uso dell'area demaniale in questione;
- Che la ditta Sorvillo Massimo con nota del 27.07.2010, acquisita agli atti di questo Settore in data 29.07.2010, prot.646294, ha trasmesso la documentazione tecnica, chiesta per le vie brevi nel corso del sopralluogo, per l'ottenimento in concessione di detta area demaniale;
- Che con nota prot.733666 del 22.09.2010 questo Settore, nel confermare il proprio parere favorevole alla concessione dell'area demaniale, ha chiesto alla ditta la corresponsione del canone relativo all'anno 2010 e e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento degli importi richiesti corrispondendo gli stessi con due distinti versamenti:

1. € 543,28, codice tariffa 1517, eseguito il 06.10.2010, n. VCY 0674, c/o l'ufficio postale n. 57/330;
2. € 981,60, codice tariffa 1519, eseguito il 06.10.2010, n. VCY 0675, c/o l'ufficio postale n. 57/330;

Entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;

- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Sorvillo Massimo, nato a Battipaglia il 10.11.1957 e ivi residente in Viale De Crescenzo, 16, C.F. SRV MSM 57S10 A717O, la concessione dell'area demaniale di mq. 6135, ubicata alla località Tavernola, posta in sinistra idraulica del fiume Tusciano, individuata in catasto del comune di Battipaglia, al foglio 5, antistante la particella n.994.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova per uso agricolo. Dovrà essere osservata una distanza di ml 10,00 dal ciglio superiore della sponda sinistra del corso d'acqua.

Sono tassativamente vietate:

a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;

b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 539,88, codice tariffa 1517, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 981,60, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904

che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;
Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;
Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;
Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:
- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;
Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l' Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;
Art.16 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;
Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;
Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;
Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;
Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;
Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:
- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Sorvillo Massimo;
- Al comune di Battipaglia

Il Dirigente del Settore
ing. Vincenzo Di Muoio

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 422 del 16/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

CAVA DI CALCARE - LOCALITA' COLLE BARONE - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA). DITTA IMPRESA CILIBERTI S.R.L. - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L.R. 54/85 E S.M. ED I., DOVUTO AL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA), SUL VOLUME DI MATERIALE ESTRATTO DAL 07/07/1986 AL 31/12/2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- che la Ditta è tenuta a versare un contributo al Comune ai sensi dell'art.18 della L.R.n.54/85, in cui ricade la cava in relazione al tipo, alla quantità del materiale estratto e alla tariffa vigente nell'anno in cui esso viene determinato da questo Settore;
- che la ditta Ditta Impresa Ciliberti S.r.l. (ex Ciliberti Tullio) ha stipulato in data 04/06/1997 la convenzione con il Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art.23 della L.R.n.17/95;
- che con provvedimento del P.G.R.G. n.44 del 22/02/1993, veniva ordinata alla ditta Impresa Ciliberti S.r.l. (ex Ciliberti Tullio) la sospensione totale dei lavori estrattivi in quanto l'area legittimata di mq.15000 risultava scavata in difformità al progetto presentato ai sensi dell'art. 36. della L.R.n.54/85;
- che con decreto n.1379/356 del 29/04/2003 questo Settore ha provveduto alla legittimazione e alla prosecuzione dell'istanza prodotta dalla ditta ai sensi dell'art.36 della L.R.n.54/85, nonché alla reiezione della ulteriore istanza prodotta ai sensi dell'art.36 della L.R.n.54/85 e della successiva istanza prodotta dalla stessa ditta, ai sensi dell'art.26 della L.R.n.17/95, respingendo i progetti collegati alle istanze reiettate così come successivamente integrati, nonché il progetto acquisito il 21/05/1993;
- che con lo stesso provvedimento n.1379/356 del 29/04/2003 questo Settore ha anche provveduto a determinare in via provvisoria il contributo dovuto al Comune di Montecorvino Pugliano per il materiale estratto ai sensi dell'art.14 della L.R.n.54/85 quantificandolo in €.49.435,35, così come determinato nella suddetta determinazione comunale relativamente al periodo 07/07/1986 – 31/03/1993, avendo la ditta stessa scavato 562950 m^3;
- che con nota n.626075 del 10/07/2009, il Comune di Montecorvino Pugliano, ha richiesto, a questo Settore, la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art.18 della L.R.n.54/85 allegando la relazione redatta dall'UTC sulle attività di scavo condotte dalle cave presenti sul territorio comunale di competenza, tra cui la ditta Impresa Ciliberti S.r.l.;
- che con nota n.134068 del 15/02/2010 questo Settore comunicava alla ditta Impresa Ciliberti Srl e per essa al suo legale rappresentante Sig. Ciliberti Francesco e al Comune di Montecorvino Pugliano l'avvio del procedimento sulla suddetta istanza n.626075 del 10/07/2009 per la determinazione e il conguaglio del contributo dovuto al Comune ex art.18 della L.R.n.54/85 e s.m.i.;
- che il Comune di Montecorvino Pugliano con nota A/R n.12632 del 06/07/2009 acquisita agli atti di questo Settore in data 10/07/2009 n.626075, trasmetteva una nota esplicativa sulla determinazione degli oneri delle ditte esercenti attività estrattive sul proprio territorio, le volumetrie indicate si riferiscono esclusivamente all'area legittimata, in particolare per la ditta Impresa Ciliberti S.r.l., nel periodo 1998-2007 ha estratto un quantitativo di materiale calcareo pari a m^3 250.000;
- che la ditta Ciliberti non ha provveduto alla trasmissione delle copie dell'avvenuto versamento del contributo annuo relativo al periodo 2005-2007 ai sensi dell'art.17 della L.R.n.15/2005;

CONSIDERATO

- che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n.3869 del 14/07/1987 ha stabilito che per il calcare gli esercenti debbano corrispondere al Comune interessato la somma di £.150 al m^3, corrispondenti a €.0,077 al m^3;
- che tali somme devono essere aggiornate ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, a partire dal 1986, come recita l'art.4 dello stesso schema di convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n.778 del 24/02/1998;
- che la tariffa da applicare è quella vigente nell'anno di determinazione del contributo;

- che sono da confermare i m³ provvisoriamente determinati da questo Settore con il provvedimento n.1379/356 del 29/04/2003, relativamente al periodo 07/07/1986 – 31/03/1993 a cui vanno aggiunti quelli determinati dal Comune di Montecorvino Pugliano, come suesposto relativi al periodo 1998-2007;
- che per quanto riguarda il contributo dovuto alla Regione Campania ai sensi dell'art.17 della L.R.n.15/2005, relativamente al periodo 2005-2007, esso è dovuto in quanto la ditta Ciliberti pur estraendo in difformità al progetto ex art.36 della L.R.n.54/85 comunque ha estratto in area legittimata.

Il tutto è così schematizzato:

Anno	Versamenti effettuati			Tariffe		Materiale pagato mc. (D/F)	Materiale estratto mc	Materiale non pagato mc. (H-G)	Tariffa vigente	Contributi non versati in Euro (I x 0,166)
	annuali (lire)	acconti (euro)	totale annuale (euro)	lire/mc	euro/mc					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
lug-86					0,077	0	70.369	70.369	0,077	5.418
1987					0,077	0	70.369	70.369	0,077	5.418
1988					0,085	0	70.369	70.369	0,085	5.981
1989					0,085	0	70.369	70.369	0,085	5.981
1990					0,096	0	70.369	70.369	0,096	6.755
1991					0,096	0	70.369	70.369	0,096	6.755
1992					0,108	0	70.369	70.369	0,108	7.600
1993					0,108	0	70.369	70.369	0,108	7.600
1994					0,117	0		0	0,117	0
1995					0,117	0		0	0,117	0
1996					0,129	0		0	0,129	0
1997					0,129	0		0	0,129	0
1998					0,134	0	25.000	25.000	0,134	3.350
1999					0,134	0	25.000	25.000	0,134	3.350
2000					0,139	0	25.000	25.000	0,139	3.475
2001					0,139	0	25.000	25.000	0,139	3.475
2002					0,139	0	25.000	25.000	0,139	3.475
2003					0,146	0	25.000	25.000	0,146	3.650
2004					0,146	0	25.000	25.000	0,146	3.650
2005					0,146	0	25.000	25.000	0,146	3.650
2006					0,16	0	25.000	25.000	0,16	4.000
2007					0,16	0	25.000	25.000	0,16	4.000
Totali	0	0,00	0,00			0	812.950	812.950		87.585

LEGENDA:

B: Versamenti annuali effettuati in Lire, comunicati al Comune.
C: Versamenti annuali effettuati in €uro, comunicati al Comune.
G: Materiale pagato desunto dalla differenza tra l'importo versato e la tariffa applicata nell'anno.
H: Ripartizione annuale del volume estratto determinato.
M: Valore desunto dal prodotto tra il materiale non pagato e la tariffa dell'anno di determinazione

VISTA LA L.R.n.54/85;

VISTA LA L.R.n.17/95;
VISTA LA L.R.n.15/05;
VISTA LA L.R.n.1/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. n.7 geom. Valentino Pecora, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intende integralmente riportate:

- ai sensi dell'art. 2 lett. b) dello schema di convenzione, allegato alla Deliberazione di G.R. n. 778 del 24.02.1998, è determinato relativamente al periodo 07.07.1986 – 31/12/2007 **il volume di materiale estratto dalla Ditta Impresa Ciliberti Srl in m^3 812.950**;

- **la somma da versare dalla Ditta al Comune di Montecorvino Pugliano**, così come si rileva dalla tabella precedente, **è pari a €.87.585 (ottantasettemilacinquecentoottantacinque/00),** somma da utilizzare nel rispetto dell'art.18 comma 3 della L.R. 54/85 e s. m. e i.

- ***la somma da versare alla Regione Campania relativa al periodo 2005-2007 ammonta a €.5.833 (Cinquemilaottocento trentatre/00)*** *(ai sensi dell'art.17 della L.R.12/005;*

- Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:

1. al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici;
2. al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere ;
3. al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C. 01, Settore 02, per la pubblicazione;
4. all'AGC Bilancio Ragioneria e Tributi;
5. alla Segreteria di Giunta;

in forma cartacea:

- in quadruplice copia al Comune di Montecorvino Pugliano, per la notifica al legale rappresentante della ditta Impresa Ciliberti Srl, nella persona del Legale Rappresentante Ciliberti Francesco, c/o sede legale alla via S.Vito Contrada Molla n.2 e per gli adempimenti di interesse e competenza;
- in copia al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per la pubblicazione.

Si dà atto che, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente organo giurisdizionale (TAR CAMPANIA) nei termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Vincenzo Di Muoio

Decreto Dirigenziale n. 415 del 12/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 382 DEL 28.10.2010 ED EMISSIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI RETTIFICA. T.U. 11.12.1933 N.1775 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA COSTRUZIONE DI UNELETTRODOTTO A 20KV IN CAVO INTERRATO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ENEL DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO AD UN IMPIANTO SERRICOLO, IN LOCALITA' "FERFAGONE" NEI COMUNI DI EBOLI(SA) E CAMPAGNA(SA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che in data 28.10.2010 è stato emesso da questo Settore Decreto Dirigenziale n. 382 avente per oggetto: Costruzione di un elettrodotto a 20Kv in cavo interrato per la connessione alla rete Enel di un impianto fotovoltaico integrato ad un impianto serricolo, in località "Ferfagone" nei comuni di Eboli(SA) e Campagna(SA).
- Che successivamente questo Ufficio, ha riscontrato che mero errore di trascrizione è stato riportato nel decretato "Di autorizzare, in via provvisoria, l'Ing. Vitolo Gianpaolo residente in Salerno al viale dei Pioppi n. 16, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", con sede legale in Salerno alla via Pio XI n. 7, ad eseguire i lavori di costruzione di una linea elettrica a 20 Kv in cavo interrato per la connessione alla rete Enel di un impianto fotovoltaico, in località "Pezze" nel comune di Montecorvino Rovella(SA)" anziché "Di autorizzare, in via provvisoria, l'Ing. Vitolo Gianpaolo residente in Salerno al viale dei Pioppi n. 16, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", con sede legale in Salerno alla via Pio XI n. 7, ad eseguire i lavori di costruzione di una linea elettrica a 20 Kv in cavo interrato per la connessione alla rete Enel di un impianto fotovoltaico integrato ad un impianto serricolo, in località "Ferfagone" nei comuni di Eboli(SA) e Campagna(SA)".

CONSTATATO

- che con istanza, acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 2010 – 0526967 del 18.06.2010, l'Ing. Vitolo Gianpaolo residente in Salerno al viale dei Pioppi n. 16, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", con sede legale in Salerno alla via Pio XI n. 7, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n°1775 e dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.65 n°342, di un elettrodotto a 20Kv in cavo interrato per la connessione alla rete Enel di un impianto fotovoltaico integrato ad un impianto serricolo, in località "Ferfagone" nei comuni di Eboli(SA) e Campagna(SA) e nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, l'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità.
- che avverso la predetta istanza non risultano presentati reclami ed opposizioni durante l'istruttoria esperita dal Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;
- che, allo stato degli atti, non è ancora possibile provvedere in merito al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio del succitato elettrodotto in quanto mancano i pareri indicati nel successivo considerato.

CONSIDERATO

- che l'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", ha ottenuto i nulla osta da parte delle autorità e degli Enti sotto indicati:
- il Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche - di Napoli in data 01/10/2010 con prot.n°136567 nulla osta provvisorio;
- il Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale "Campania" – Ufficio Affari Generali in data 09/09/2010 di prot. n. MD_E24465/0014304;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici della la provincia di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta in data 05/08/2010 con prot. n°011084;
- il Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto Taranto in data 09/07/2010 con prot. n. 033623;
- l'ANAS Compartimento della Viabilità per la Campania in data 09/09/2010 con. Prot. n. CNA-0035073;
- che i comuni di Eboli e Campagna hanno trasmesso, la relata dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'istanza di cui trattasi alla quale non sono state fatte opposizioni;
- che i comuni di Eboli e Campagna hanno trasmesso il N.O. ai sensi dell'art. 36 D.lgs n°96/99 riguardante gli aspetti urbanistico – territoriali in data 27/09/2010;
- che i comuni di Eboli e Campagna hanno rilasciato il N.O. ai sensi della leggi n° 65 del 01.09.1981, n°10 del 23.02.1982 e D.Lvo n°42/04 in data 27/092010;

- che l'Ing. Vitolo Giampaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", , in data 18.06.2010, ha dichiarato:
- che la zona su cui sarà costruito l'impianto non è interessata dall'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi e dal Distretto Minerario del Corpo delle Miniere, Parchi Nazionali, Regionali, Riserve Naturali;
- che l'elettrodotto non interessa zone con particolari vincoli (Usi civici, Paesaggistici, Ambientali, Archeologici idrogeologici);
- che l'elettrodotto non interferirà con linee telefoniche, strde provinciali, ferrovie private, acque pubbliche o comunque opere pubbliche di grosso rilievo;
- che allo stato degli atti mancano i seguenti nulla osta per poter rilasciare l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio del succitato elettrodotto:
    1. il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche (nulla osta definitivo all'esercizio);
    2. della Giunta Regionale della Campania A.G.C. Sviluppo Economico Settore Regolazione dei mercati;
    3. R.F.I. Area Tirrenica Sud. Ufficio Opere Civili;
- che il Settore Genio Civile di Salerno ha provveduto a far pubblicare il Rende Noto sul B.U.R.C. avvenuto in data 19/07/2010 n°49;
- che l'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.",, ha stipulato, come previsto dall'art. 113 del T.U. 1775/33, a garanzia dei lavori da eseguirsi,un deposito cauzionale di € 3800,00 (Tremilaottocento/00) a favore della Regione Campania;
- che l'Ing. Vitolo Giampaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", ha versato, in data 23.06.10 sul C.C.P.P. n° 21965181 cod. 1502 intestato alla Regione Campania, la somma di Euro 291,58, quali spese d'istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi di competenza, giuste Delibere di Giunta del 12/05/1995 n.2654 e del 12/07/1996 n. 5663;
- che l'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", ai fini del rilascio dell'autorizzazione si è impegnato ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno fissate con Decreto di Autorizzazione Definitiva, ed a demolire le opere in caso di mancata autorizzazione;
- che è stata prodotta la certificazione ai sensi dell' art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno rilasciata il data 03.05.2010 n. prot. CEW/20943/2010/CSA0063;
- che i nulla osta finora ottenuti sono sufficienti ai sensi del T.U. 1775/33 all'emissione del Decreto Provvisorio;
- che l'art. 58 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i."Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità" ha abrogato la Legge n. 2359 del 25/06/1865 e s.m.i., la Legge n. 5188 del 18/12/1879, R.D. 1775 del 11/12/1933 limitatamente agli artt. 29,33,34 e 123 ed alle norme riguardanti l'espropriazione, il D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, limitatamente all'art. n. 9.

VISTO

- il D.P.R. 15.01.1972 n° 8 con il quale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, facenti capo all'Amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
- che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell'art. 88 del D.P.R. 24.07.77 n°616 (attuazione delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.75 n°382) sono state trasferite le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a 150.000 volt;
- la Legge Regionale 27.10.78 n°47, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 49 del 31.10 78, relativa all'attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Campania con il succitato D.P.R. 24.07.77 n°616 ;

- il Testo Unico delle disposizione di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n°1775;
- la Legge 06.12.1962 n°1643 ;
- il D.P.R. 08.03.1965 n°342 ;
- la legge 22.10.1971 n°865 e successive modificazioni;
- la legge Regionale 19.04.1977 n°23;
- la Legge Regionale 3.01.78 n. 1
- il D. M. n°28 del 21/02/1988 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 339 del 28/06/1986;
- l'art. 11 dello Statuto della Regione Campania;
- la Delibera di Giunta Regionale n°2696 del 12.05. 1995;
- la Delibera di Giunta Regionale n°7637 del 04.12. 1995;
- la Delibera di Giunta n°5367 del 12.07.1996;
- la Delibera di Giunta Regionale n°3466 del 03/06 /2000;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 5154 del 20/10/2000;
- la circolare Regionale del 12.06.2000 n°5 ;
- il D.P.R. n. 327 dell' 08/06/2001;
- la Legge 22.02/01 n. 36 e DPCM del 8.07.03;
- la legge Regionale n°7/2002;
- il Decreto Dirigenziale n. 1221 del 01/07/02;
- la L. R. n°16 del 26.07.02;
- IL D. L. , n. 165 del 30.03.2001;
- la Delibera di Giunta Regionale n°2119 del 31/12 /2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 10, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

1. L'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 382 del 28.10.2010 e di autorizzare in via provvisoria, l'Ing. Vitolo Gianpaolo residente in Salerno al viale dei Pioppi n. 16, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", con sede legale in Salerno alla via Pio XI n. 7, ad eseguire i lavori di costruzione di una linea elettrica a 20 Kv cavo interrato per la connessione alla rete Enel di un impianto fotovoltaico integrato ad un impianto serricolo, in località "Ferfagone" nei comuni di Eboli(SA) e Campagna(SA), con l'obbligo, fin da ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni contenute nei nulla osta delle Autorità ed Enti intressati;
2. l'autorizzazione di cui al punto precedente, per le parti di linee riguardanti opere elettriche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio, ecc. deve intendersi subordinata alle prescrizioni contenute nei nulla osta e consensi delle Autorità ed Enti interessati e/o accordi intervenuti;
3. i lavori di impianti elettrici descritti nelle premesse sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi degli artt. 113 e 115 del R. D. 1175 del 11/12/1933 e s.m.i. ed ai sensi del comma 1 lettera B degli artt. 12, 55sexies, 57, 57bis, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
4. che tutte le spese inerenti all'autorizzazione, oggetto del presente decreto, nonché quelle dovute per la sorveglianza siano a carico dell'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.".;
5. la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, di cui al citato T.U. n° 1775 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 sempre del citato T.U.;
6. l'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e di eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica in parola, sollevando la

Regione Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

7. l'Ing. Vitolo Gianpaolo, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", è tenuto a comunicare al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno la data di inizio dei lavori con un minimo di 15 (quindici) giorni di anticipo;
8. il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, avrà il compito di verificare che siano rispettate le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità e quanto autorizzato con il presente decreto;

Il presente Decreto, registrato nel rispetto delle procedure vigenti dettate dall'Amministrazione Regionale, sarà inviato:

- all'Ufficio BURC per la Pubblicazione;
- all'Ing. Vitolo Gianpaolo residente in Salerno al viale dei Pioppi n. 16, nella qualità di Amministratore unico della Ditta "ALMA VERDE s.r.l.", con sede legale in Salerno alla via Pio XI n. 7;
- ai comuni di Eboli(SA) e Campagna(SA);
- all'A.G.C LL.PP. OO.PP.;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Vincenzo Di Muoio)

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 159 del 12/11/2010

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella formaz.profes

Oggetto dell'Atto:

PROSIEGUO SPERIMENTAZIONE DEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

la Regione Campania ha sottoscritto, con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli, in data 10 luglio 2009, una convenzione finalizzata all'attivazione di azioni dirette all'inserimento rivolte a soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento, reinserimento o permanenza nel mercato del lavoro;

con D.G.R. n. 1282/2009 si è preso atto della Convenzione, stipulata tra il Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione Campania, La Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli che individua le modalità di realizzazione delle azioni dirette ai soggetti appartenenti alla platea di riferimento;

la Provincia di Napoli con DGR n. 830 del 11 agosto 2003:"Protocollo di Intesa per Disoccupati di Lunga Durata della Provincia di Napoli- Comune di Napoli. Approvazione del Progetto Finalizzato all'Occupabilità e all'attivazione dei Servizi per l'Impiego" ha approvato il Progetto sperimentale per l'occupabilità dei disoccupati di lunga durata della Provincia di Napoli senza titolo di studio o con titolo di studio debole, con carichi familiari elevati e/o appartenenti a famiglie disgregate e a basso reddito, soggetti in cerca di prima occupazione per la partecipazione alle attività di ORIENTAMENTO e di FORMAZIONE

nell'ambito delle attività previste si è proceduto alla certificazione delle competenze possedute mediante la sperimentazione del Libretto formativo del cittadino sulla maggior parte della platea di riferimento del progetto

RITENUTO opportuno

di dover continuare la sperimentazione del Libretto formativo del cittadino coinvolgendo i disoccupati della Provincia di Napoli, non inseriti nel progetto BROS e non in possesso del Libretto Formativo del Cittadino, che rispondano ai seguenti requisiti:

- aver partecipato alle attività di ORIENTAMENTO e di FORMAZIONE organizzati ai sensi della Delibera di Giunta della Provincia di Napoli n. 830 del 11 agosto 2003;

- aver partecipato alle iniziative rivolte alle fasce deboli del Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli previste dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2416 del 25 luglio 2003:"Iniziative rivolte a fasce deboli del Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli".

VALUTATO

di dover demandare all' ARLAS ed al Settore T.A.P. di Napoli la prosecuzione della sperimentazione del Libretto Formativo del Lavoratore rivolta alla platea di destinatari sopra individuata;

di dover riservare la quantificazione dei costi derivanti dalla realizzazione della suddetta attività a seguito della rilevazione del numero di richieste di certificazione espressa dai destinatari;

VISTO

• la D.G.R. n. 342/2008;
• la D.G.R. n. 256/2009;
• la D.G.R. n. 1282/2009;
• la L.R. n. 2/2010;

• la L.R. n. 3/2010;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore Orientamento nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

di continuare la sperimentazione del Libretto formativo del cittadino coinvolgendo i disoccupati della Provincia di Napoli, non inseriti nel progetto BROS e non in possesso del Libretto Formativo del Cittadino, che rispondano ai seguenti requisiti:

- aver partecipato alle attività di ORIENTAMENTO e di FORMAZIONE organizzati ai sensi della Delibera di Giunta della Provincia di Napoli n. 830 del 11 agosto 2003;

- aver partecipato alle iniziative rivolte alle fasce deboli del Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli previste dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2416 del 25 luglio 2003:"Iniziative rivolte a fasce deboli del Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli".

di demandare all'ARLAS ed al Settore T.A.P. di Napoli la prosecuzione della sperimentazione del Libretto Formativo del Lavoratore rivolta alla platea di destinatari sopra individuata;

di riservarsi la quantificazione dei costi derivanti dalla realizzazione della suddetta attività a seguito della rilevazione del numero di richieste di certificazione espressa dai destinatari;

di notificare il presente atto al Settore TAP Napoli ed All'ARLAS.

di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bolletino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il COORDINATORE AGC 17
Dott. Antonio ODDATI

Decreto Dirigenziale n. 186 del 11/11/2010

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 4 Osservatorio del mercato del lavoro e dell'occupaz., emigrazione ed immigra

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 276/03 EX ART. 49. DECRETO DIRIGENZIALE N. 151DEL 19/03/2008. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2010.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che la Legge 14 Febbraio 2003 n°30 "Delega al Governo in materia di occupazione e Mercato del Lavoro" ed il D.Lgs attuativo 10 Settembre 2003 n° 276 avente ad oggetto "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e Mercato del Lavoro" individuano tre tipologie di Apprendistato con finalità diverse:
  1. Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione;
  2. Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico professionale;
  3. Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
- Che l'art. 49 del predetto D.Lgs n° 276/2003 subordina l'attuazione dell'Apprendistato professionalizzante alla definizione di una regolamentazione regionale;

- Che la Legge 14 Maggio 2005 n°80 ha introdotto l'art. 5.bis all'art. 49 del D.Lgs n°276/2003, il quale dispone che sino all'approvazione della legge regionale relativa al contratto di apprendistato da parte delle Regioni il contratto di apprendistato professionalizzante può essere immediatamente operante unicamente laddove siano stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale;

- Che la Circolare Ministeriale n° 40 del 14/10/2004 ha emanato alcuni chiarimenti e indicazioni operative ai fini dell'applicazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato.

- Che con Delibera di G.R. n°160 del 14/02/06, pubblicata sul B.U.R.C. n°15 del 27/03/06, sono stati approvati gli indirizzi operativi per una prima sperimentazione del contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 276/03;

- Che con successivo Decreto Dirigenziale n° 78 del 25/05/06, pubblicato sul B.U.R.C. n° 26 del 12/06/06, sono stati approvati gli adempimenti di cui alla Delibera di G.R. n°160/06;

- Che la Delibera di G.R. n° 160/06, ai fini dell'attuazione delle finalità formative nei contratti di apprendistato professionalizzante ha previsto l'individuazione della compartecipazione pubblica attraverso risorse assegnate alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Che con Decreto Dirigenziale n°151 del 19/03/2008, pubblicato sul B.U.R.C. n° 13 del 31/03/08 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione "*a sportello*" dei piani formativi individuali generali e di dettaglio per i Soggetti che fanno ricorso, nel rispetto della normativa vigente, alla formazione esterna attraverso Enti di Formazione accreditati ai sensi della Delibera di G.R. n°226/06;

- Che il su citato Avviso Pubblico è stato approvato nella riunione del giorno 7 Marzo 2008 dagli Enti Bilaterali di cui all'Osservatorio dell'Apprendistato;

- Che con Decreto Dirigenziale n°452 del 11/12/2008, pubblicato sul B.U.R.C. n°55 del 29/12/2008, è stata approvata la proroga per la presentazione dei Piani Formativi individuali generali e di dettaglio per i Soggetti che fanno ricorso alla formazione esterna, con le medesime modalità attuative approvate con il Decreto Dirigenziale n°151 del 19/03/2008, pubblicato sul B.U.R.C. n°13 del 31/03/2008;

CONSIDERATO

- Che l'art. 10 – Ammissibilità e Valutazione del predetto bando recita che "*le candidature pervenute saranno sottoposte all'esame di ammissibilità da parte dell'Osservatorio dell'Apprendistato con l'ausilio dell'Assistenza Tecnica Erfea";*

- che con nota prot. 2010.0797721 del 05/10/2010 l'Ente Bilaterale Erfea ha comunicato i nominativi del gruppo degli Esperti da impegnare nei lavori di ammissibilità e valutazione;

- che, con nota del 09/11/2010 prot. 2010.0891448 sono state trasmesse le risultanze dei lavori svolti dal Gruppo degli Esperti delle proposte presentate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2010.

RITENUTO

- Di dover procedere alla presa d'atto dei su citati esiti di valutazione al fine di procedere all'affidamento delle attività.

VISTO

- La Legge 30/03
- Il D.lgvo 276/03
- La D.G.R. n°160/06
- Il D.D. n°78/06
- Il D.D. n°151/08
- Il D.D. n°452/08

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Ormel nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto delle risultanze di ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso in narrativa citato nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2010 riportate nell' allegato prospetto, composto da n° 9 pagine numera te progressivamente, da pag. 1 a pag. 9 che formano parte integrante del presente atto;
- di precisare che, per l'annualità di riferimento autorizzata, si è tenuto conto della data di assunzione dell'Apprendista riportata nella lettera di assunzione allegata alla singola proposta trasmessa;
- di specificare che la presente pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore di notifica per i Soggetti interessati;
- di incaricare l'Ufficio Ormel all'invio della richiesta della seguente documentazione relativa alla sottoscrizione dell'atto di Concessione:
    1. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza e fallimentare, completa del Nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n°575 a successive modificazioni (Ente e Azienda);
    2. Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente, prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000 – artt. 46 e 47 - (con allegata copia di valido documento di riconoscimento) indicante: organigramma con carica sociale, poteri di firma autonoma, generalità del firmatario, Codice Fiscale/P.IVA, sede legale, tel/fax – indirizzo e-mail);
    3. Dichiarazione, del Legale Rappresentante dell'Ente, di regolarità con le disposizioni previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 (B.U.R.C. n. 16 del 3/04/06) "Modifiche ed integrazioni alla delibera di G.R. n. 808/04 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di Formazione e di Orientamento", per la Formazione continua, con l'indicazione *della Sede operativa* relativa alle attività formative oggetto del finanziamento e del corrispondente *Codice di accreditamento* .
    4. Copia dell'estratto del *Libro Unico del Lavoro/Libro Matricola* dal quale si evince l'assunzione dell'Apprendista di cui alla proposta formativa presentata ed approvata, con allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000– artt. 46 e 47 - del Legale Rappresentante

dell'Azienda, di conformità all'originale (Decreto Legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in Legge n. 133/2008);

5. D.U.R.C. o certificazione provvisoria (C.I.P. con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000-artt. 46 e 47-, del Legale Rappresentante dell'Azienda, afferente la regolare posizione contributiva previdenziale ed assistenziale, con riserva di produzione del relativo D.U.R.C.) ;
6. Dichiarazione, del Legale Rappresentante dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. 445/2000-artt. 46 e 47- attestante l'avvenuto svolgimento della formazione relativa alla/e annualità precedentemente svolta/e.

- di precisare che la documentazione richiesta dovrà essere inviata o consegnata entro 10 dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. al seguente indirizzo: Regione Campania – Dirigente Settore ORMEL – Centro Direzionale Is. A/6 – 80143 NAPOLI -
- di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all'Assessore alla Formazione Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C., ai sensi della Circolare n°5 del 12 Luglio 2000;
- di inviare il presente all'A.G.C. 17, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell'A.G.C. 02, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione II e al Settore Formazione Professionale per gli adempimenti consequenziali.

Dr. Alberto Acocella

REGIONE CAMPANIA

SETTORE ORMEL

Cod. Uff.	Azienda	Progetto Aziendale /Pluriaziendale	Ente di Formazione	Settore Merceologico	N° Allievi	Ore di Formazione	Annualità	Esito Valutazione	Importo finanziato
825/A-B	TECHNOLOGYBIZ SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE TIME VISION	COMMERCIO	2	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
826/A-B	LUISI ANTONIO	AZIENDALE	FORMAZIONE IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	ARTIGIANATO	2	120		NON AMMISSIBILE(2)	
827	SPERA SERVICE SRL	AZIENDALE	I.C.F. ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE	SERVIZI	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
828	DITTA ESPOSITO MICHELE	AZIENDALE	I.C.F. ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
829	NAVALTECHNO SRL	AZIENDALE	I.C.F. ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
830	ALFA AIR SRL	AZIENDALE	NETCON INFORMATICA SRL	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
831	MICROMECCANICA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
832	CIAMPI COSTRUZIONI DI CIAMPI FRANCESCO	AZIENDALE	C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
833	EDIL BORGO DI PALUMBO ENZO	AZIENDALE	CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA C.F.S.	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
834	LUISI ANTONIO	AZIENDALE	C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

835/A-B	SIEIL SRL	AZIENDALE	C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	INDUSTRIA	2	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
836	STAR ASSISTANCE SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
837	MANILA GIUSEPPE	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
838	PETRACCA INFISSI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
839	ART METAL SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120	QUARTA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
840/A-B	MERAL SPA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	2	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
841	MERAL SPA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
842	MERAL SPA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
843	PROGETTO SICUREZZA SAS	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
844	ADINOLFI SAS DI ANGELO ADINOLFI E C.	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	QUARTA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
845	HOTEL PANORAMA DI PUCCIARELLI GIUSEPPINA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO - TURISMO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
846	SALERNO X SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

847	TRE SPICCHI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
848	SALUMERIA AURORA DI VOLPE GIANLUCA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
849/A-B-C	MERAL SPA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	3	120		NON AMMISSIBILE(4)	
849/D-E	MERAL SPA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	2	120	QUARTO	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
850	BOVIAR SRL	AZIENDALE	A.C.E.P. ASSOCIAZIONE CATTOLICA EDUCATORI PROFESSIONALI	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
851/A-B-C-D-E-F-G-H-I	GE.R.FER. SPA	AZIENDALE	IS. CON. ISTITUTI CONSORZIATI DI STUDI, RICERCHE E FORMAZIONE	COMMERCIO-TURISMO	9	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 15.120,00**
851/L-M-N-O-P-Q-R	GE.R.FER. SPA	AZIENDALE	IS. CON. ISTITUTI CONSORZIATI DI STUDI, RICERCHE E FORMAZIONE	COMMERCIO-TURISMO	7	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 11.760,00**
852/A	DE LUCA SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
852/B	DE LUCA SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
853/A-B	ESSEMMECI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	2	120		NON AMMISSIBILE(4)	
854	ESSEMMECI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
855	FERZOLA PAOLO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
856	TANCREDI BIAGIO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
857	BIANCAMANO COSTRUZIONI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

858	AUFIERO ALFONSO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO, TURISMO E SEVIZI	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
859	C.M.C. DI MICHELE CERIELLON SNC	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
860	CALZATURIFICIO EUROPA SRL	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
861	CALDARISI COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
862	DE VINO ANTONIO	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
863	SI.FE. SRL	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
864	TECNO RESTAURI SAS	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
865/A	LA TERMICA DI PENNETTI GIUSEPPE	AZIENDALE	C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	ARTIGIANATO	1	120		NON AMMISSIBILE(3)	
865/B	LA TERMICA DI PENNETTI GIUSEPPE	AZIENDALE	C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	ARTIGIANATO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
866/A	MICROMECCANICA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(1)	
866/B-C-D-E-F	MICROMECCANICA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	5	120		NON AMMISSIBILE(1)	
867/A	SILGAN WHITE CAP ITALIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
867/C	SILGAN WHITE CAP ITALIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
867/B-D	SILGAN WHITE CAP ITALIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	2	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

868/A	RUBBER DIVISION SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(1)	
868/B	RUBBER DIVISION SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(1)	
869	KEY OPTICAL SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120		NON AMMISSIBILE(1)	
870	BOTTI GERARDO	AZIENDALE	SELEFOR SRL	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
871	PRIVATESYS ITALIA DI ANTONIO GATTA	AZIENDALE	SELEFOR SRL	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
872	CREAZIONI F.A.S.S. D'AGOSTINO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
873	CREAZIONI F.A.S.S. D'AGOSTINO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
874	VACO E PRESSA SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
875	LA COCCINELLA DI BOCCIA GIOVANNINA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
876	TRE SPICCHI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
877	VINI GRASSIA SNC DI GRASSIA FELICE E FRANCESCO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
878	PINTOFFICE DI PINTO PASQUALINO	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

879/A-B	CALZATURIFICIO PERSONAL SHOES	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	2	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
880/A-B-C	PARK HOTEL MONPELLIER DI TROTTA M. & C.	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	3	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 5.040,00**
881	MERAL SPA	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
882/A	SO.PA. SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
882/B	SO.PA. SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	ARTIGIANATO	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
883/A-B-C-D-E-F-G	CONFEZIONI VI & LU DI DIAMANTE PARISO	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	7	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 11.760,00**
884/A	SYSTEM MANAGEMENT	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
884/B	SYSTEM MANAGEMENT	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
885/A	SMART ELICOTTERI SRL	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
885/B	SMART ELICOTTERI SRL	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
885/C	SMART ELICOTTERI SRL	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

886	CAPO ANTONIO SAS DI CAPO COSIMO & C.	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
887	FREEDAY SAS DI CENNINI ORIANA & C.	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
888	PRODOTTO ITALIANO SRL	AZIENDALE	ASSO.EFA ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI AUTOFINANZIATI	INDUSTRIA	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
889	GESA SRL	AZIENDALE	CONSORZIO CONSIVP	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
890	GESA SRL	AZIENDALE	CONSORZIO CONSIVP	COMMERCIO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	
891	STUDIO ASSOCIATO IANNELLA - MUCCIACCIARO - PANNONE	AZIENDALE	C.E.C. FO.P. S.C. ARL	COMMERCIO	1	120		NON AMMISSIBILE(4)	
892	G & M di MORESE GAETANO & C.	AZIENDALE	C.E.C. FO.P. S.C. ARL	COMMERCIO - TURISMO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
893	P.F. COSTRUZIONI GENERALI SRL	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	ARTIGIANATO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
894	PASTICCERIA POMPONIO SAS DI POMPONIO CARMINE & C.	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	ARTIGIANATO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
895	BENIDORM SAS	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	COMMERCIO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
896	PERFOR DES SRL	AZIENDALE	C.S.I. FORMACTIONS SRL	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
897	L & N SAS DI ALTAMURA L. & C.	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO - TURISMO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

898	CALZATURIFICIO PERSONAL SHOES	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	INDUSTRIA	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
899/A-B	ARTE EVENTI SRL	AZIENDALE	ASSOCIAZIONE DIDACTICA.IT	COMMERCIO	2	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
900/A-B	OFFICINE CPM SRL	AZIENDALE	I.C.F. ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE	INDUSTRIA	2	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
901/A-E-F-G-H	ETITALIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	5	120		NON AMMISSIBILE (1)	
901/B-C-D	ETITALIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	3	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 5.040,00**
902/A	ME.CAR. SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	COMMERCIO	1	120		NON AMMISSIBILE(1)	
902/B-E	ME.CAR. SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	COMMERCIO	2	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
902/C-D	ME.CAR. SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	COMMERCIO	2	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
903/A	COSTRUZIONI SPINA L. & FIGLI DI DONATO SPINA C. SAS	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
903/B-C	COSTRUZIONI SPINA L. & FIGLI DI DONATO SPINA C. SAS	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	2	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
904	BERTI EDILIZIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
905	PICCIUOLO JEANN CESAR	AZIENDALE	SELEFOR SRL	ARTIGIANATO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
906/A-C	CERAMICA VIETRI ANTICO SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	2	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
906/B-D	CERAMICA VIETRI ANTICO SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	2	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**

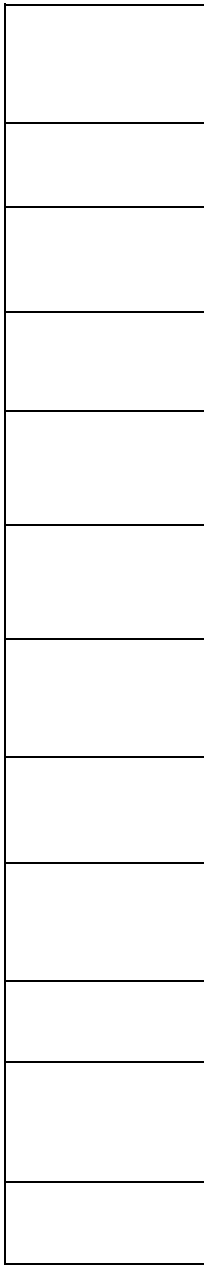
fonte: http://burc.regione.campania.it

907	SILGAN WHITE CAP ITALIA SRL	AZIENDALE	SELEFOR SRL	INDUSTRIA	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
908	G.M.A DI MARIANO SALVATO & C. SAS	AZIENDALE	SELEFOR SRL	ARTIGIANATO	1	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
909/A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-P	TLC SPA	AZIENDALE	CONSORZIO CONISCO	COMMERCIO	11	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 18.480,00**
909/M-N-O	TLC SPA	AZIENDALE	CONSORZIO CONISCO	COMMERCIO	3	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 5.040,00**
910/A-B-C-E-G-H-I-L-M	TLC SPA	AZIENDALE	CONSORZIO CONISCO	COMMERCIO	9	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 15.120,00**
910/D-F-N	TLC SPA	AZIENDALE	CONSORZIO CONISCO	COMMERCIO	3	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 5.040,00**
911/A-B-D-E-F-G M-N-O	TLC SPA	AZIENDALE	CONSORZIO CONISCO	COMMERCIO	9	120	SECONDA	AMMISSIBILE	**€ 15.120,00**
911/C-H-I-L-P	TLC SPA	AZIENDALE	CONSORZIO CONISCO	COMMERCIO	5	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 8.400,00**
912/A-B	NET SRL	AZIENDALE	C.E.C. FO.P. S.C. ARL	COMMERCIO	2	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 3.360,00**
913/A	PIEFFE SRL	AZIENDALE	C.E.C. FO.P. S.C. ARL	ARTIGIANATO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
913/B	PIEFFE SRL	AZIENDALE	C.E.C. FO.P. S.C. ARL	ARTIGIANATO	1	120	TERZA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
914	MASTRO GEPPETTO SAS DI ALBERTO MORESE	AZIENDALE	C.E.C. FO.P. S.C. ARL	ARTIGIANATO	1	120	PRIMA	AMMISSIBILE	**€ 1.680,00**
LEGENDA:	**1)** Manca comunicazione C.P.I. - **2)** Documentazione assente - **3)** Incongruenza tra gli allegati A/1, C.P.I. e lettera di assunzione - **4)** La documentazione è completa ma si fa presente che il contratto è scaduto - **5)** Piano finanziario errato							**TOTALE**	**€ 277.200,00**

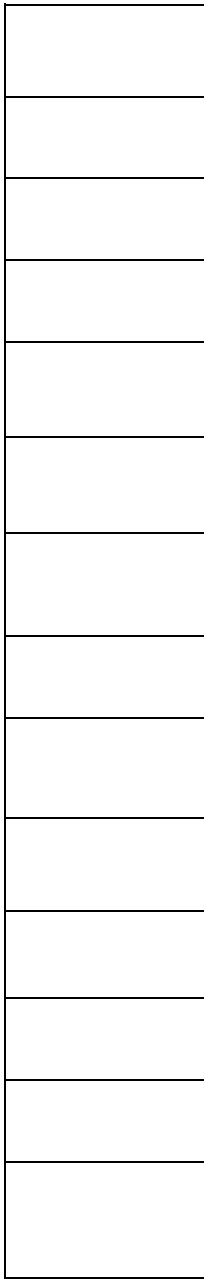
fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

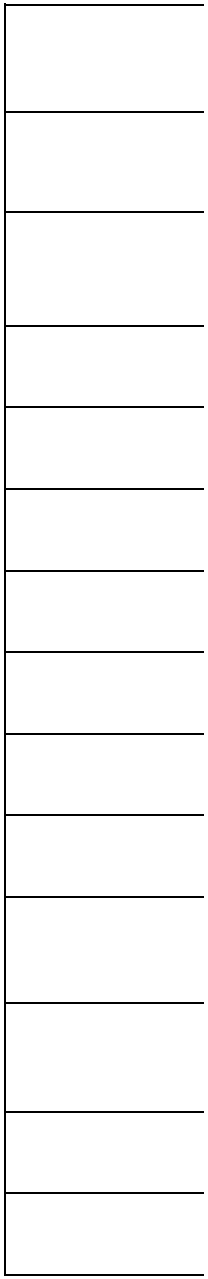
fonte: http://burc.regione.campania.it



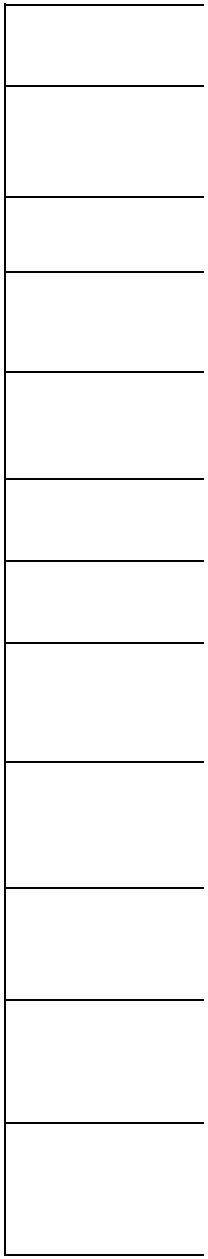
fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

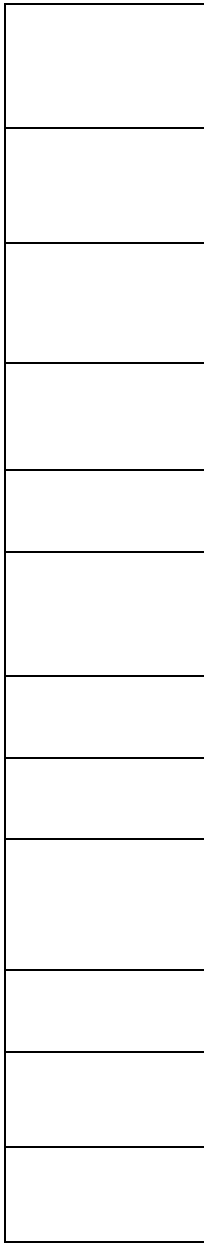


fonte: http://burc.regione.campania.it

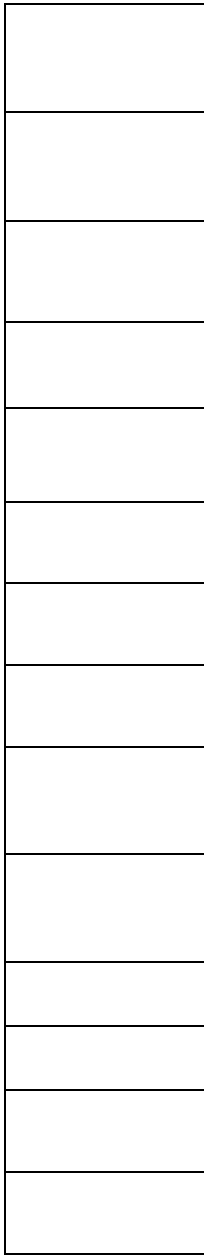


fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 130 del 03/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE RIFERITA ALL'ANNO 2010 - SEDE FARMACEUTICA NR. 7 - REISTITUZIONE DELLA SEDE STESSA E CONTESTUALE OFFERTA IN PRELAZIONE

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 74 del 2.7.2010, in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, si è proceduto alla soppressione della sede farmaceutica nr. 7 del Comune di MUGNANO DI NAPOLI;

CONSIDERATO che la L. nr. 475/1968, così come modificata dalla L. nr. 362/1991, prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

- che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;
- che con D.D. nr. 89 del 19.7.2010, si è proceduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

RITENUTO di dovere, quindi, in applicazione della suddetta L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, reistituire, per il Comune di MUGNANO DI NAPOLI la sede farmaceutica nr. 7 stabilendo che per il suddetto Comune spettano, complessivamente, nr. 9 sedi;

- che in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991 a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta, per la metà delle sedi istituite, dal comune la titolarità tramite esercizio della prelazione;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, a reistituire, per il Comune di MUGNANO DI NAPOLI, la sede farmaceutica nr. 7;
- confermare che le sedi spettanti al Comune di MUGNANO DI NAPOLI risultano essere 9;
- offrire, contestualmente, all'Amministrazione Comunale di MUGNANO DI NAPOLI, tramite l'esercizio della prelazione, la sede reistituita, in applicazione dell'art. 10 della L. nr.362/1991.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di NA 2 Nord, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 131 del 03/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI QUARTO - REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE RIFERITA ALL'ANNO 2010 - SEDE FARMACEUTICA NR. 8 - REISTITUZIONE DELLA SEDE STESSA E CONTESTUALE OFFERTA IN PRELAZIONE

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 72 del 2.7.2010, in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, si è proceduto alla soppressione della sede farmaceutica nr. 8 del Comune di QUARTO;

CONSIDERATO che la L. nr. 475/1968, così come modificata dalla L. nr. 362/1991, prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

- che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;
- che con D.D. nr. 89 del 19.7.2010, si è proceduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

RITENUTO di dovere, quindi, in applicazione della suddetta L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, reistituire, per il Comune di QUARTO la sede farmaceutica nr. 8 stabilendo che per il suddetto Comune spettano, complessivamente, nr. 10 sedi;

- che in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991 a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta, per la metà delle sedi istituite, dal comune la titolarità tramite esercizio della prelazione;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, a reistituire, per il Comune di QUARTO, la sede farmaceutica nr. 8;
- confermare che le sedi spettanti al Comune di QUARTO risultano essere 10;
- offrire, contestualmente, all'Amministrazione Comunale di QUARTO, tramite l'esercizio della prelazione, la sede reistituita, in applicazione dell'art. 10 della L. nr.362/1991.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di NA 2 Nord, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 132 del 03/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI OTTAVIANO - REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE RIFERITA ALL'ANNO 2010 - SEDE FARMACEUTICA NR. 6 - REISTITUZIONE DELLA SEDE STESSA E CONTESTUALE OFFERTA IN PRELAZIONE

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 55 del 18.6.2010, in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, si è proceduto alla soppressione della sede farmaceutica nr. 6 del Comune di OTTAVIANO;

CONSIDERATO che la L. nr. 475/1968, così come modificata dalla L. nr. 362/1991, prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

- che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;
- che con D.D. nr. 89 del 19.7.2010, si è proceduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

RITENUTO di dovere, quindi, in applicazione della suddetta L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, reistituire, per il Comune di OTTAVIANO la sede farmaceutica nr. 6 stabilendo che per il suddetto Comune spettano, complessivamente, nr. 6 sedi;

- che in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991 a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta, per la metà delle sedi istituite, dal comune la titolarità tramite esercizio della prelazione;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, a reistituire, per il Comune di OTTAVIANO, la sede farmaceutica nr. 6;
- confermare che le sedi spettanti al Comune di OTTAVIANO risultano essere 6;
- offrire, contestualmente, all'Amministrazione Comunale di OTTAVIANO, tramite l'esercizio della prelazione, la sede reistituita, in applicazione dell'art. 10 della L. nr.362/1991.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di NA 3 Sud, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -

Decreto Dirigenziale n. 133 del 03/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI QUALIANO - REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE RIFERITA ALL'ANNO 2010 - SEDE FARMACEUTICA NR. 6 - REISTITUZIONE DELLA SEDE STESSA E CONTESTUALE OFFERTA IN PRELAZIONE

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 73 del 2.7.2010, in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, si è proceduto alla soppressione della sede farmaceutica nr. 6 del Comune di QUALIANO;

CONSIDERATO che la L. nr. 475/1968, così come modificata dalla L. nr. 362/1991, prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

- che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;
- che con D.D. nr. 89 del 19.7.2010, si è proceduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

RITENUTO di dovere, quindi, in applicazione della suddetta L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, reistituire, per il Comune di QUALIANO la sede farmaceutica nr. 6 stabilendo che per il suddetto Comune spettano, complessivamente, nr. 6 sedi;

- che in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991 a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta, per la metà delle sedi istituite, dal comune la titolarità tramite esercizio della prelazione;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, a reistituire, per il Comune di QUALIANO, la sede farmaceutica nr. 6;
- confermare che le sedi spettanti al Comune di QUALIANO risultano essere 6;
- offrire, contestualmente, all'Amministrazione Comunale di QUALIANO, tramite l'esercizio della prelazione, la sede reistituita, in applicazione dell'art. 10 della L. nr.362/1991.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di NA 2 Nord, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 274 del 11/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IGIENICO-SANITARI PER LA PRODUZIONE, COMMERCIO E DEPOSITO (AGENTI LIEVITANTI E GELIFICANTI) DI ADDITIVI ALIMENTARI - "IPAFOOD S.R.L." CON SEDE OPERATIVA IN FRIGENTO (AV). D.D. 204/2010: ESTENSIONE AUTORIZZAZIONE AD ALTRI ADDITIVI.

IL DIRIGENTE

VISTA :

a. la deliberazione G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
b. la Legge 30/04/1962 n. 283;
c. il D.P.R. 26/03/1980 n. 327;
d. la legge regionale 08/03/1985 n. 13;
e. il decreto ministeriale 27/02/1996 n. 209;
f. il decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1997 n. 514;
g. il decreto ministeriale 05 febbraio 1999;
h. il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004;
i. il decreto legislativo 06/11/2007 n. 193;
j. la nota circolare del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali 04/07/2008 n. 20300;

VISTO il Decreto n. 204 del 01/09/2010 con il quale il Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria ha autorizzato ai soli fini igienico-sanitari l'azienda "IPAFOOD s.r.l." con sede legale in Via di Porta Pinciana n. 6 – 00100 Roma alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari di cui all'elenco "Allegato A" che forma parte integrante del citato provvedimento, da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito in Frigento (AV) Via Taverna Annibale, Area PIP – 83040;

CONSIDERATO che con nota datata 06/08/2010, acquisita al protocollo del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria n. 681013 del 12/08/2010, il sig. Lo Conte Giuseppe, legale rappresentante della citata Azienda, chiede l'estensione dell'autorizzazione ai soli fini igienico-sanitari per la produzione, commercio e deposito ad altri additivi (agenti lievitanti e gelificanti) nei locali siti in Frigento (AV);

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – A.S.L. Avellino protocollo n. 3326 dell' 01/10/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di autorizzare, la società "IPAFOOD s.r.l." con sede legale in Roma, Viale delle Province n. 2/25 – 00162, ai soli fini igienico-sanitari con sede operativa in Frigento (AV) Via Taverna Annibale, Area PIP – 83040, alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari di cui all'elenco "Allegato A" che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Di fare obbligo al legale rappresentante della suddetta società di comunicare ogni variazione riferita alle condizioni strutturali dei locali o del ciclo di lavorazione all'Autorità Sanitaria competente ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 327/1980.
3. Di precisare che l'autorizzazione ai soli fini igienico-sanitari al suddetto stabilimento è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata concessa.
4. Di notificare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante del predetto stabilimento, nonché all'A.S.L. di Avellino ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di additivi alimentari.
5. Di inviare copia al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Mario VASCO

" Allegato A "

Denominazione	IPAFOOD s.r.l.
Sede legale	Via di Porta Pinciana n. 6 - 00100 Roma
Sede operativa	Via Taverna Annibale Area PIP - 83040 Frigento (AV)
Responsabile dello Stabilimento	Sig. Lo Conte Antonio

ELENCO ADDITIVI

COLORANTI	E 100
	E 120
	E 131
	E 132
	E 133
	E 141
	E 160a
	E 160b
	E 153
AROMI	LIMONE
	ARANCIA
	FIORI D'ARANCIO
	MANDORLA AMARA
	MILLEFIORI
	RHUM
	VANIGLIA
	CANNELLA
	ANICE
	ALCHERMES
	BANANA
	CAFFE'
	CHERRY
	FRAGOLA
	AMARETTO
	BENEVENTO
AGENTI LIEVITANTI	E 336i
	E 450i
	E 500ii
	E 503ii
GELIFICANTI	E 406

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
AREA SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO 11.4

ART.10 Legge 203 del 3/05/1982 – Adeguamento canoni di affitto dei fondi rustici anno 2009 per la Provincia di Avellino

L'incremento del coefficiente di adeguamento del canone di fitto dei fondi rustici per l'anno agraria 2009 è pari all'1%.

Il Dirigente del Settore
Dott. Pasquale Cirillo

REGIONE CAMPANIA
AREA SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO 11.4

ART.10 Legge 203 del 3/05/1982 – Adeguamento canoni di affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 2009/2010 per la Provincia di Benevento

L'incremento del coefficiente di adeguamento del canone di fitto dei fondi rustici per l'annata agraria 2009/2010 è pari allo 0%.

Il Dirigente del Settore
Dott. Pasquale Cirillo

REGIONE CAMPANIA
AREA SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO 11.4

ART.10 Legge 203 del 3/05/1982 – Adeguamento canoni di affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 2009/2010 per la Provincia di Napoli

L'incremento del coefficiente di adeguamento del canone di fitto dei fondi rustici per l'annata agraria 2009/2010 è pari all'1%.

Il Dirigente del Settore
Dott. Pasquale Cirillo

REGIONE CAMPANIA
AREA SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO 11.4

ART.10 Legge 203 del 3/05/1982 – Adeguamento canoni di affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 2009/2010 per la Provincia di Salerno

L'incremento del coefficiente di adeguamento del canone di fitto dei fondi rustici per l'annata agraria 2009/2010 è pari all'1%.

Il Dirigente del Settore
Dott. Pasquale Cirillo

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore 01 - **Deliberazione n. 713 del 25 ottobre 2010 - GRANDE PROGRAMMA FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, LA REGIONE CAMPANIA, IL COMUNE DI NAPOLI E LA PROVINCIA DI NAPOLI– Errata Corrige**

Sul BURC n. 75 del 15/11/2010, per mero errore materiale, non è stata correttamente pubblicata la delibera in oggetto. Si provvede, pertanto, alla sua ripubblicazione.

SENTENZA N. 325

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Francesco	AMIRANTE	Presidente
-	Ugo	DE SIERVO	Giudice
-	Paolo	MADDALENA	"
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; dell'art. 15, comma 1-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009; dell'art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale); dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010); promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Liguria (mediante due ricorsi), Piemonte (mediante due ricorsi), Puglia, Toscana, Umbria e Marche e dal Presidente del Consiglio dei ministri (mediante due ricorsi), notificati il 20 ottobre 2008, il 21 gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 22 gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 29 gennaio, il 9 gennaio, il 22 gennaio, il 21 gennaio ed il 22 gennaio 2010, il 30 dicembre 2008 e il 20 marzo 2010, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008, il 28 gennaio 2010, il 22 ottobre 2008, il 27 gennaio, il 27 ottobre, il 29 gennaio, il 18 gennaio, il 27 gennaio, il 28 gennaio ed il 29 gennaio 2010, il 2 gennaio 2009 e il 30 marzo 2010, ed iscritti ai nn. 69 del registro ricorsi 2008, 13 del registro ricorsi 2010, 72 del registro ricorsi 2008, 12 del registro ricorsi 2010, 77 del registro ricorsi 2008, 16, 6, 10, 14 e 15 del registro ricorsi 2010, 2 del registro ricorsi 2009, 51 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni Liguria e Campania;

udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e Luigi Piscitelli per la Regione Liguria, Alberto Romano e Roberto Cavallo Perin per la Regione Piemonte, Nicola Colaianni e Adriana Shiroka per la Regione Puglia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Stefano Grassi per la Regione Marche, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Giuseppe Albenzio e Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n. 69 del 2008), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra l'altro, i commi 7 e 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in riferimento all'articolo 117,

fonte: http://burc.regione.campania.it

quarto e sesto comma, nonché all'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

1.1. – La ricorrente premette che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della concorrenza solo con norme che «che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la piú ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono piú meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».

1.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, il comma 7 dell'art. 23-*bis*, il quale prevede che «Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piú redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piú soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale».

Per la ricorrente, tale disposizione, «sotto una apparenza meramente facoltizzante», vincola le Regioni e gli enti locali ad assumere le proprie decisioni relative ai bacini di gara – corrispondenti ai bacini di esercizio dei servizi pubblici – «d'intesa con la Conferenza unificata», in violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Lamenta la Regione che la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra nella sua potestà legislativa e che il condizionare l'esercizio di tale potestà e delle scelte amministrative che essa esprime lede sia la potestà stessa, sia il principio di sussidiarietà, non sussistendo «alcuna ragione di centralizzazione di tali scelte». Tale lesione non viene meno per il fatto che la Conferenza unificata sia un organismo espressivo delle autonomie, perché l'intesa con la Conferenza richiede necessariamente anche l'intesa con lo Stato, il quale è esso stesso parte della Conferenza e perché si tratterebbe in ogni caso di un condizionamento delle scelte della Regione da parte di altre Regioni ed enti locali, che non hanno alcun potere da esercitare in relazione al territorio di una specifica Regione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.1.2. – È censurato, in secondo luogo, il comma 10 dell'art. 23-*bis*, il quale prevede che «Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piú regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: *a*) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; *b*) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; *c*) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; *d*) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; *e*) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; *f*) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; *g*) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; *h*) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; *i*) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari

fonte: http://burc.regione.campania.it

per la prosecuzione del servizio; *l*) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; *m*) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo».

Tale disposizione violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., perché la materia che forma oggetto della competenza regolamentare statale da essa prevista presenterebbe un «inestricabile intreccio con le materie oggetto di potestà concorrente (come il coordinamento della finanza pubblica, fondamento della lettera *a*) o esclusiva delle regioni (come nel caso della gestione associata dei servizi locali, oggetto della lettera *c*)». Secondo la ricorrente, in presenza di un tale intreccio di materie, il solo modo di contemperare le competenze rispettive dello Stato e delle Regioni sarebbe consistito nel sottoporre il regolamento all'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, in luogo del semplice parere previsto dalla disposizione impugnata.

In particolare, con riferimento alla lettera *b*) del comma 10 dell'art. 23-*bis*, la ricorrente lamenta che l'oggetto della potestà regolamentare da esso assegnata allo Stato – e cioè prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» – è del tutto estraneo alla tutela della concorrenza e a ogni altro titolo di competenza normativa statale.

1.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Rileva la difesa dello Stato che: a) il censurato comma 7 dell'art. 23-*bis* reca una disciplina che rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché, attraverso l'individuazione dei bacini di gara e dei criteri relativi a tale attività, individua in concreto il «mercato rilevante», allo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dalla parcellizzazione delle gestioni; b) il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* prevede una potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere all'armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una regolazione settoriale contrastante con i principi stabiliti da detto articolo e tale finalità giustifica la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni anziché del meccanismo dell'intesa forte; c) in particolare, la lettera *b*) del censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* ha anch'essa una finalità di armonizzazione, perché prevede che «il "controllo analogo" possa sussistere anche

fonte: http://burc.regione.campania.it

allorché piú comuni e/o enti pubblici non detengano individualmente l'intera partecipazione del soggetto affidatario *in house*».

1.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che: a) quanto all'individuazione dei bacini di gara di cui al censurato comma 7, l'illegittimità della previsione dell'intesa con la Conferenza unificata è confermata dalla stessa legislazione statale, che affida alle Regioni, senza intese di alcun tipo, il potere di individuare gli ambiti di esercizio dei servizi pubblici, come ad esempio in materia di servizio idrico integrato (art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»); b) quanto al regolamento di delegificazione previsto dal censurato comma 10, lo schema di regolamento adottato il 22 luglio del 2010 dal Consiglio dei ministri e non ancora emanato contiene una previsione tanto dettagliata da rendere oltremodo necessaria la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata in luogo del semplice parere.

2. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n. 72 del 2008), la Regione Liguria ha impugnato, tra l'altro, i commi 2, 3, 4, 7 e 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, – in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

2.1. – La ricorrente premette che la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici solo a titolo di tutela della concorrenza e sostiene che le disposizioni censurate non sono riferibili a tale titolo competenziale.

2.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, i quali prevedono rispettivamente che: a) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità» (comma 2); b) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della

fonte: http://burc.regione.campania.it

disciplina comunitaria» (comma 3); c) «Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione» (comma 4).

Osserva la ricorrente che il diritto dell'ente territoriale responsabile di erogare in proprio il servizio pubblico a favore della propria comunità «non solo non è precluso dalle regole di tutela della concorrenza, ma è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee», secondo cui «un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi», e «in tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice», con la conseguenza che «non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici». La stessa giurisprudenza avrebbe, inoltre, costantemente precisato che, «non è escluso che possano esistere altre circostanze nelle quali l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ancorché la controparte contrattuale sia un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice», e che «ciò si verifica nel caso in cui l'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte piú importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano».

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni censurate si pongono in contrasto con tali principi, perché limitano, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato») che procedurali (l'onere di «trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di

fonte: http://burc.regione.campania.it

regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza»).

2.1.2. – La Regione impugna, in secondo luogo, il comma 7 del citato art. 23-*bis*, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., proponendo questioni analoghe a quelle proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 69 del 2008 (*supra*: punto 1.1.1.).

2.1.3. – La stessa Regione impugna, infine, il comma 10 dell'art. 23-*bis*, in riferimento all'artt. 117, sesto comma, Cost., proponendo questioni analoghe a quelle proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 69 del 2008 (*supra*: punto 1.1.2.).

2.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Rileva la difesa dello Stato che: a) nella giurisprudenza comunitaria e interna, la possibilità dell'*in house providing* è costruita come deroga alla regolamentazione generale e deve, perciò, essere interpretata in via restrittiva; b) nell'attuazione del diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza, il legislatore statale ha un margine di discrezionalità e può, perciò, utilizzare gli strumenti che ritiene piú congrui in relazione alla situazione nazionale; c) non vi è alcuna lesione dell'autonomia degli enti locali, perché le norme censurate consentono che essi – qualora ne sussistano i presupposti – possano fare ricorso all'affidamento dei servizi *in house*; d) il censurato comma 7 dell'art. 23-*bis* reca una disciplina che rientra nella materia della tutela della concorrenza, perché, attraverso l'individuazione dei bacini di gara e dei criteri relativi a tale attività, individua in concreto il «mercato rilevante»; e) il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* prevede una potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere alla armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una disciplina settoriale contrastante con i principi stabiliti da detto articolo.

2.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, svolgendo considerazioni analoghe a quelle svolte nella memoria per l'udienza nel giudizio r. ric. n. 69 del 2008 (*supra*: punto 1.3.) e precisando, inoltre, che il diritto comunitario consente agli enti locali di gestire in proprio i servizi pubblici e non prevede che la gestione *in house* sia limitata a casi eccezionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 27 ottobre successivo (r. ric. n. 77 del 2008), la Regione Piemonte ha impugnato i commi 1, 2, 3, 4, 8 e 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost.

3.1. – La Regione premette che il censurato comma 1 dell'art. 23-*bis* prevede che «Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piú ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili».

Il successivo comma 8 pone una disciplina transitoria per il solo servizio idrico integrato, prevedendo che: «Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera *e*), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3».

La preesistente disciplina generale del servizio pubblico locale – prosegue la Regione – non è tuttavia integralmente sottoposta ad abrogazione dal nuovo art. 23-*bis*, perché quest'ultimo espressamente prevede che cessino di avere effetto le norme preesistenti nelle sole «parti incompatibili» con le sue nuove disposizioni (comma 11).

3.1.1. – La ricorrente lamenta, in primo luogo, che i censurati commi 1, 2 e 3 violano l'art. 117, primo e quarto comma, Cost. Sono richiamati, ma non propriamente evocati, anche gli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost.

3.1.1.1. – Quanto al parametro dell'art. 117, quarto comma, Cost., esso sarebbe violato perché le norme impugnate recano una disciplina che non è riconducibile alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

materia della tutela della concorrenza, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Con tali disposizioni, infatti, il legislatore statale riconosce che entrambe le forme di gestione ed affidamento dei servizi pubblici (soggetto scelto con gara, organizzazione *in house*) sono conformi all'ordinamento europeo e in particolare alla disciplina sulla concorrenza, ma giunge sino ad individuare come forma preferenziale "ordinaria" l'affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità dell'affidamento *in house* ai soli casi ivi espressi in via d'eccezione, superando con ciò la stessa disciplina comunitaria in materia di concorrenza. E non potrebbe essere richiamato, a sostegno della legittimità di tali norme, il principio secondo cui la «legislazione nazionale in materia di tutela dell'ambiente ha potuto individuare misure piú rigorose di quelle previste dal diritto comunitario», perché «ciò è stato possibile nei soli limiti di un rispetto del principio di proporzionalità con altre disposizioni del Trattato […] tra le quali assume particolare importanza la disciplina a tutela della concorrenza».

Quanto alla sussistenza di altri eventuali titoli di competenza legislativa statale, la Regione rileva, innanzi tutto, che la disciplina del censurato art. 23-*bis* «è in tutto o in parte sostitutiva dell'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000» e ha perciò per oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, e non le prestazioni da assicurare agli utenti, con la conseguenza che non può essere richiamata la materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; rileva, inoltre, che la disciplina censurata non è riconducibile alla potestà esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera *p*, Cost.), «giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

In conclusione – sempre secondo la ricorrente – l'opzione tra le diverse modalità di gestione del servizio pubblico «è una tipica scelta d'organizzazione, in particolare di buon andamento del servizio pubblico (art. 97, primo comma, Cost.), che proprio in quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi oggetto della disciplina dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, non può riconoscersi alla legislazione statale, ma spetta alla legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. seppure nel rispetto di una eventuale specifica disciplina degli enti territoriali minori (art. 117, sesto comma, Cost.)». Alle Regioni spetta, inoltre «la legittimazione ad impugnare le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione ma anche con il riferimento alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della

fonte: http://burc.regione.campania.it

potestà normativa degli enti territoriali, con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del "sistema regionale delle autonomie territoriali" (art. 114, secondo comma, Cost.)».

3.1.1.2. – Quanto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., la ricorrente rileva che esso sarebbe violato perché il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono piú opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico». In tal senso si è espresso – prosegue la ricorrente – l'ordinamento comunitario, laddove «ha ritenuto in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza la legge nazionale sui lavori pubblici (allora legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21) che aveva limitato la scelta tra i due criteri europei d'aggiudicazione degli appalti – offerta economicamente piú vantaggiosa e prezzo piú basso − imponendo il vincolo legislativo alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo piú basso». L'attuazione del diritto comunitario non consentirebbe al legislatore interno di esprimere un autonomo indirizzo politico, perché essa può comportare solo «l'adozione di norme esecutive (*secundum legem*)», con l'impossibilità di spingersi sino a norme «integrative (*praeter legem*), tali cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi attraverso la legislazione» da attuare. Nel caso di specie, «nessuna delle disposizioni comunitarie vigenti infatti impone − come invece pretende l'art. 23-*bis*, decreto-legge n. 112 del 2008, cit. ai suoi commi secondo e terzo − agli Stati membri l'attribuzione ad imprese terze come forma ordinaria o preferenziale di affidamento dei servizi pubblici locali, relegando ai soli casi d'eccezione il ricorso alla diversa ed alternativa forma dell'*in house providing*. Al contrario si può affermare che la legislazione comunitaria lasci gli Stati membri liberi di decidere se fornire i servizi pubblici con un'organizzazione propria […] o affidarne la fornitura ad imprese terze».

3.1.2. – La ricorrente lamenta, in secondo luogo, che i censurati commi 2, 3 e 4 violano gli artt. 3, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

3.1.2.1. – Quanto ai parametri degli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché la disciplina dell'affidamento del servizio pubblico locale nella

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma organizzativa dell'*in house providing*, contenuta nelle disposizioni censurate, risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove le s'intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi». Tale ulteriore disciplina, da intendersi come «deroga alla disciplina generale sul procedimento e la motivazione degli atti amministrativi», si porrebbe in violazione del principio di ragionevolezza «(arg. *ex* art. 3, secondo comma Cost.), poiché non è ravvisabile nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l'esenzione dal generale dovere di motivazione per l'affidamento ad imprese terze (art. 23-*bis*, secondo comma), sia viceversa la limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative». La denunciata invasione nella sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori è addirittura enfatizzata – prosegue la Regione – dalla precisazione che le disposizioni impugnate «prevalgono» su tutte le «discipline di settore con esse incompatibili» e, in particolare, su quelle della Regione Piemonte relative al servizio idrico integrato (legge regionale 13 dicembre 1997, n. 13) e al sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24), che non limitano la scelta tra le forme di gestione dei servizi compatibili con il diritto comunitario.

La ricorrente non esclude, peraltro, che dell'art. 23-*bis*, commi 1 e 4, si possa dare «un'interpretazione adeguatrice capace di sorreggere una sentenza interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità proposta ove s'intenda che tali disposizioni non deroghino alla disciplina generale sul procedimento amministrativo, dovendo l'amministrazione motivare qualunque scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale, attraverso una comparazione tra tutte quelle compatibili con l'ordinamento comunitario ed offrendo infine la giustificazione in concreto della forma prescelta, secondo un'interpretazione che espunge dalle norme qualsiasi preferenza o prevalenza in astratto di una forma di gestione sull'altra».

Anche seguendo tale percorso interpretativo, permarrebbe comunque – ad avviso della Regione – l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 23-*bis*, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, commi quarto e

fonte: http://burc.regione.campania.it

sesto, Cost.) poiché una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'*in house providing*».

A tali considerazioni, la difesa regionale aggiunge che i commi censurati contengono «norme di dettaglio cosí puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato […] e in violazione del principio di ragionevolezza (*ex* art. 3, secondo comma, Cost.) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione».

3.1.2.2. – Quanto ai parametri «dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché i commi censurati ledono «l'autonomia costituzionale propria dell'intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d'organizzazione e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali». Secondo la Regione, in particolare, la scelta delle forme di gestione ed affidamento del servizio pubblico deve informarsi a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità «che ciascuna organizzazione pubblica non può che esprimere con riferimento ai proposti standard di qualità che intende offrire agli utenti, involgendo perciò questioni di pura autorganizzazione degli enti territoriali». In particolare, la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma di gestione di un servizio pubblico solo procedendo in via preliminare ad avocare allo Stato la competenza sull'organizzazione della gestione dei servizi sinora considerati locali (es. idrico integrato, raccolta dei rifiuti solidi urbani) sul presupposto che l'esercizio unitario di tali servizi sia divenuto ottimale solo a livello d'ambito statale (art. 118, primo comma, Cost.)». Ne consegue che la disciplina in esame è da ritenersi costituzionalmente illegittima «per difetto di tale qualificazione nazionale dei servizi che restano locali per sua espressa qualificazione».

3.1.2.3. – Quanto al parametro «dell'art. 117, secondo comma, Cost. con riferimento all'art. 3 Cost.», la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate, anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.

In particolare, la difesa regionale afferma che la Corte costituzionale ha riconosciuto che solo le disposizioni di legge statale a «carattere generale che

fonte: http://burc.regione.campania.it

disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» trovano il proprio «titolo di legittimazione» nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. («tutela della concorrenza») e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». A tale proposito, il criterio di proporzionalità ed adeguatezza sarebbe «essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla ''tutela della concorrenza" e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali» poiché tale materia «trasversale» «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese». Tali considerazioni varrebbero, a maggior ragione, per le disposizioni in esame, perché esse stabiliscono «una disciplina immediatamente autoapplicativa ove senz'altro pongono un criterio o principio di preferenza nell'attribuzione ad imprese terze dei servizi pubblici locali».

3.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, il quale prevede – come visto – che, in generale «le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010».

3.1.3.1. – Ad avviso della ricorrente, la disposizione víola gli artt. 41, 114 e 117, secondo comma, Cost., «con riferimento all'art. 3 Cost.», ponendosi in contrasto con «il principio di ragionevolezza e di concorrenza comunitaria che la stessa proclama di voler affermare ed addirittura di voler superare, poiché la stessa si configura come ennesima […] norma di sanatoria degli affidamenti al mercato dei produttori seppur disposti ancora una volta in difetto di evidenza pubblica, con proroga di cui le imprese terze si possono giovare *ex lege* sino alla data indicata dal 31 dicembre 2010». Si tratterebbe cioè di una norma che contraddice i primi commi dello stesso art. 23-*bis*, i quali realizzano «un indirizzo politico ispirato alla "ultra concorrenzialità"», perché favorisce gli affidamenti disposti in violazione della disciplina italiana ed europea sulla concorrenza.

3.1.3.2. – Per la difesa regionale, la stessa disposizione víola altresí gli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., i quali garantiscono l'autonomia costituzionale della Regione Piemonte e degli enti locali (art. 5, 114, 117, sesto comma, 118, Cost.), perché – stabilendo che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica, salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina – determina la cessazione «di

fonte: http://burc.regione.campania.it

tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera *c*), ponendo in forse l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica».

3.1.4. – La ricorrente lamenta, in quarto luogo, che il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis*, il quale autorizza il Governo all'adozione di regolamenti di delegificazione, víola l'art. 117, secondo, quarto e sesto comma, Cost., nonché «il principio di ragionevolezza e leale collaborazione» (artt. 3 e 120 Cost.), perché lo Stato, non avendo potestà legislativa in materia, non ha neanche potestà regolamentare.

Aggiunge la difesa regionale che la clausola di autorizzazione contenuta in detto comma «prefigura una disciplina regolamentare di particolare dettaglio» che víola i principi di adeguatezza e proporzionalità, perché «non pare possibile ritenere adeguato e proporzionale un intervento statale (per legge e regolamento) che rechi l'intera disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione di ogni spazio di regolazione per le regioni».

Inoltre – prosegue la ricorrente – la previsione secondo cui l'indicato regolamento sarà approvato dal Governo «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché previa intesa con tale Conferenza, víola il principio costituzionale di leale collaborazione (art. 120 Cost.), perché «non pare comunque sufficiente un parere della Conferenza unificata sul regolamento di delegificazione destinato a completare l'intera disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici locali ove sarebbe stata invece necessaria una previa intesa con la Conferenza». Sarebbe, infatti, indubbio, nel caso in esame, «il forte intreccio con le competenze regionali», che costituisce ragione utile a limitare la discrezionalità del legislatore statale sulle forme di coinvolgimento delle Regioni.

In particolare, il comma censurato rinvia al regolamento governativo la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata in particolare per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale indica senz'altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati "tempi differenziati" in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione».

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

La difesa dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle svolte nei giudizi r. ric. n. 69 e n. 72 del 2008 (*supra*: punti 1.2. e 2.2.) e rileva, inoltre, che: a) la doglianza relativa alla disciplina delle decadenze e proroghe delle gestioni in essere è infondata, perché la scelta del legislatore statale è sufficientemente chiara e razionale: un termine piú breve per le gestioni nelle quali sono coinvolti direttamente soggetti e interessi pubblici; un termine piú lungo per «quegli affidamenti che presuppongono investimenti privati in corso di ammortamento»; b) il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* prevede, nella materia della tutela della concorrenza, una potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere all'armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una disciplina contrastante con i princípi stabiliti da detto articolo.

3.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Piemonte ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, poiché la definizione della questione di costituzionalità dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione europea, appare possibile «ritenere che la Corte costituzionale – ove non accolga i motivi di ricorso […] – debba proporre la seguente questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia […]: "se sia conforme al diritto europeo – al principio di concorrenza ed al principio d'autonomia degli enti territoriali (art. 5 Trattato) – la norma dello Stato italiano che impone l'attribuzione a terzi come forma ordinaria e preferenziale d'affidamento dei servizi pubblici locali, e la norma che relega la rilevanza giuridica dell'*in house providing* ai soli casi d'eccezione tassativamente individuati dal legislatore statale stesso con una conseguente limitazione dei casi ammessi dalla giurisprudenza comunitaria"».

3.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni proposte siano dichiarate manifestamente infondate nel merito. Precisa, in particolare, la difesa dello Stato che la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno sempre affermato che l'istituto dell'*in house providing* costituisce un'eccezione al principio di concorrenza e all'ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica:

fonte: http://burc.regione.campania.it

rappresenta, cioè, «una soluzione residuale alla quale ricorrere solo in caso di impossibilità di trovare una soluzione alternativa efficiente».

4. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2008 e depositato il 2 gennaio 2009 (r. ric. n. 2 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato i commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale).

Detti commi prevedono, rispettivamente, che: a) «Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture)» (comma 1); b) «L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006» (comma 4); c) «Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere» (comma 5); d) «L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito» (comma 6); e) «L'AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)» (comma 14).

4.1. – La difesa dello Stato premette che il censurato art. 4 contiene disposizioni che contrastano con quanto previsto dalla legge statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza e formula tre questioni.

4.1.1. – È impugnato, in primo luogo, il comma 1 dell'art. 4, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., sul rilievo che esso affida alla Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione, richiamando l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Sostiene il ricorrente che il suddetto art. 151 deve ritenersi tacitamente abrogato dal d.lgs. correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, disponendo che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (in seguito «Comitato») a redigere il contenuto di una o piú convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministero dell'ambiente. Lo stesso, cosí novellato, art. 161 – prosegue la difesa dello Stato – attribuisce, inoltre, al predetto Comitato la competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, monitoraggio delle prestazioni e aspetti tariffari.

Ne deriva, per lo Stato, che «L'art. 4, comma 14, della legge regionale n. 39/2008 impugnata appare, pertanto, in contrasto con la normativa statale, nella parte in cui affida invece tali competenze all'AATO».

In conclusione, i commi censurati violerebbero il parametro costituzionale evocato, per il tramite dell'art. 161, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone, tra l'altro, che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale a redigere il contenuto di una o piú convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare.

4.1.2. – È impugnato, in secondo luogo – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., per il tramite dell'art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 11, del d.l. n. 112 del 2008 – il comma 4 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, il quale stabilisce – come visto – che l'AATO provvede all'affidamento del servizio idrico integrato, «in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006».

Evidenzia la difesa dello Stato che il richiamato art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, consente la scelta della forma di gestione degli AATO tra quelle

fonte: http://burc.regione.campania.it

elencate nell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ma l'art. 23-*bis*, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che le parti dell'art. 113 citato che siano incompatibili con le prescrizioni in esso contenute siano da considerare abrogate. Ad avviso della stessa difesa, quindi, la norma regionale risulta in contrasto con l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, perché quest'ultimo prevede come regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali le procedure competitive ad evidenza pubblica, ferma restando la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto solo in presenza di circoscritte e motivate circostanze, contemplate al comma 3 del medesimo articolo. La norma regionale, invece, prevede l'affidamento del servizio a un soggetto da individuare genericamente in conformità alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale vigente in materia e, quindi, indifferentemente in una delle tre forme previste dal menzionato art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, anche senza che ricorrano le suddette peculiari circostanze.

4.1.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in terzo luogo – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., per il tramite dell'art. 23-*bis*, commi 8 e 9, del d.l. n. 112 del 2008 – i commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, i quali disciplinano la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000.

La difesa dello Stato sostiene che le norme impugnate contrastano con gli evocati parametri, perché la materia è attualmente regolata in maniera difforme dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, che ha abrogato – come visto – l'art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni, e che fissa, ai commi 8 e 9, comunque, al 31 dicembre 2010 la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

4.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari «l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso».

4.2.1. – Quanto alle censure riguardanti i commi 1 e 14 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente osserva che dette disposizioni non sono riconducibili a competenze legislative statali, perché attengono alla materia dei pubblici servizi locali, di competenza legislativa regionale.

In particolare, in relazione all'impugnazione del comma 1 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente sostiene che la previsione per cui la «Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e

fonte: http://burc.regione.campania.it

203 del d.lgs. 152/2006» non contrasta con la legislazione statale. Infatti, il richiamato art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che l'Autorità d'àmbito predispone le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori del servizio e, a tal fine, le Regioni adottano convenzioni tipo con relativi disciplinari. Ad avviso della Regione, tale ultima disposizione è tuttora in vigore e non è stata tacitamente abrogata dalla nuova formulazione del successivo art. 161 introdotta dal decreto legislativo correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, il quale assegna al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche la competenza a redigere una o piú convenzioni tipo, da adottare con decreto ministeriale. In ogni caso, i compiti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche devono essere interpretati – anche alla luce dei lavori preparatori – conformemente agli artt. 5 e 117 Cost., nel senso che essi si aggiungono e non si sostituiscono alle competenze disciplinate dalla legge regionale.

Quanto poi all'impugnazione del comma 14 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente premette che essa è inammissibile, perché generica, non specificando quali siano i profili che determinano il contrasto con la norma statale. Nel merito, sostiene che non vi è incompatibilità fra i poteri che il comma 14 assegna all'Autorità d'àmbito e quelli assegnati dall'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

4.2.2. – In relazione alla censura riguardante il comma 4 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la Regione sostiene che essa è inammissibile e infondata, anche perché non riguarda la parte in cui il comma impugnato richiama l'art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento ai criteri di gara, né quella in cui richiama l'art. 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le gestioni esistenti.

La Regione contesta quanto affermato dal ricorrente, secondo cui la norma censurata richiama una disposizione, l'art. 150 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, che al comma 1 consente la scelta della forma di gestione del servizio tra quelle elencate nell'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, disposizione da considerare abrogata per incompatibilità con l'art. 23-*bis*, comma 11, del d. l. n. 112 del 2008. Per la difesa regionale, infatti, tale abrogazione non si sarebbe verificata e, in ogni caso, la norma censurata sarebbe conforme all'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, a sua volta ancora vigente, perché fatto salvo sia dal divieto di abrogazione implicita previsto in via generale dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, sia dalla stessa formulazione dell'art. 23-*bis* citato, che, al comma 10, lettera *d*), prevede la necessità di una armonizzazione con le discipline di settore, da farsi tramite regolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Se ne concluderebbe che la disposizione censurata non víola, in ogni caso, la disciplina settoriale applicabile al servizio idrico, ponendosi al piú in contrasto con l'art. 23-*bis*, norma il cui scrutinio di costituzionalità appare pregiudiziale.

4.2.3. – Quanto alla terza delle questioni proposte – con cui sono censurati i commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, sul rilievo che essi disciplinano la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio rinviando alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000, da ritenersi abrogato dal citato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale ha regolato la materia in maniera difforme – la resistente sostiene che il richiamato art. 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000 non può ritenersi abrogato, perché: a) le sue disposizioni non sono tutte incompatibili con quelle del successivo art. 23-*bis*, con le quali possono essere armonizzate, ad esempio quanto alla data della cessazione delle concessioni; b) l'articolo è coperto dal divieto generale di abrogazione implicita contenuto nell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000; c) lo stesso art. 23-*bis* non opera un'abrogazione per nuova integrale disciplina della materia, perché dispone espressamente che l'abrogazione sia limitata alle parti incompatibili. Ne consegue – per la Regione – che non sussiste alcun contrasto tra i commi censurati e la disciplina statale vigente; disciplina che comunque, almeno per quanto riguarda il comma 8 del menzionato art. 23-*bis*, è da ritenere incostituzionale. Quanto, in particolare, all'impugnato comma 6 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la questione è da ritenersi inammissibile, perché – contrariamente a quanto assunto dallo Stato – la disposizione non ha per oggetto né la cessazione delle concessioni, né il regime transitorio, ma solamente l'integrazione dei servizi esistenti che non sono oggetto di cessazione.

4.2.4. – La ricorrente conclude rilevando di avere già proposto, con il ricorso n. 72 del 2008, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e chiede pertanto, per il caso in cui la Corte ritenesse pregiudiziali tali questioni, la riunione dei procedimenti.

4.3. – Con successiva memoria, la Regione Liguria ha ribadito quanto già argomentato nell'atto di costituzione, rilevando, inoltre, che le modifiche legislative intervenute nel frattempo fondano ulteriori ragioni di inammissibilità o infondatezza delle questioni proposte.

4.3.1. – Quanto alle censure riguardanti i commi 1 e 14 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente osserva che l'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

fonte: http://burc.regione.campania.it

sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Per la Regione, tale modifica legislativa ha reso improcedibile il ricorso o, comunque, non ne ha fatto venire meno la già rilevata infondatezza, anche perché la Commissione di nuova istituzione non ha le stesse competenze del soppresso Comitato. Essa, infatti – secondo l'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 – subentra «nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», con evidente omissione da parte del legislatore di ogni riferimento all'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.

4.3.2. – Quanto alla seconda e alla terza delle questioni sollevate, in relazione alle quali lo Stato ha evocato come parametro interposto l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, la Regione «ritiene che l'impugnazione si dimostri oggi inattuale ed il ricorso sia carente di interesse e dunque improcedibile», a seguito delle modifiche sostanziali subite dallo stesso art. 23-*bis*.

Precisa comunque la Regione che, prima di tali modifiche del parametro interposto, i censurati commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008 non hanno avuto in concreto alcuna applicazione, perché regolano le competenze delle Autorità d'àmbito, che all'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 non erano state ancora istituite.

4.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, da intendersi come sostitutiva dell'ultima memoria depositata, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto in tale ultimo atto.

4.5. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilevato – allo scopo di puntualizzare la permanenza dell'interesse al ricorso nonostante le modifiche normative intervenute nella materia – che il legislatore del 2009 ha sostituito il vecchio Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche con la nuova Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, prevedendone una composizione maggiormente orientata a consentire la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali. Inoltre, dal nuovo quadro normativo verrebbe rafforzato il fondamento delle censure di costituzionalità sollevate

fonte: http://burc.regione.campania.it

avverso la legge Regionale, perché essa richiama una norma statale abrogata e non piú operativa: l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto alla censura relativa ai commi 1 e 14 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la difesa dello Stato rileva che detti commi attribuiscono alla Giunta regionale il potere di predisporre lo schema tipo di contratti di servizio e di convenzioni regolanti i rapporti tra le Autorità d'àmbito e i gestori del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dall'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione implicitamente abrogata dall'art. 161 dello stesso d.lgs., come sostituito dal d.lgs. n. 4 del 2008. La Regione contesta la suesposta ricostruzione, asserendo che l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 non sarebbe stato abrogato dalla modifica del successivo art. 161, sul rilievo che l'art. 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 richiede una "dichiarazione espressa" per l'abrogazione di una norma del codice dell'ambiente ed essa mancherebbe nel caso di abrogazione tacita per incompatibilità di norma temporalmente successiva rispetto a quella precedente che resta caducata *ex nunc*. L'Avvocatura generale dello Stato sostiene che tale assunto non è condivisibile, perché, «secondo la dogmatica del diritto "espressa" non significa "esplicita": il primo termine impone una previsione legale; il secondo esprime la necessità che la disposizione abrogatrice menzioni *expressis verbis* la norma di cui sancisce l'abrogazione. L'abrogazione espressa può, dunque, essere esplicita ovvero implicita (per incompatibilità) e nella seconda delle due ipotesi da ultimo citate ricade il caso di cui si discorre che, pertanto, non confligge con l'art. 3 invocato da Controparte».

Quanto, poi, al contratto di servizio e alla convenzione cui fanno riferimento le disposizioni censurate, la difesa dello Stato rileva che essi sono sostanzialmente la medesima cosa, essendo entrambi atti negoziali conclusi dalle Autorità d'àmbito con i gestori del servizio pubblico onde regolare i loro rapporti. Confermerebbe «tale conclusione una analisi del dato normativo che pare usare alternativamente l'una piuttosto che l'altra nomenclatura».

Quanto alla censura relativa all'art. 4, comma 4, della legge reg. n. 39 del 2008, la difesa dello Stato sostiene che detta disposizione, trattando dell'affidamento del servizio idrico, richiama l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui l'Autorità d'àmbito delibera la forma di gestione scegliendo tra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, norma, quest'ultima, abrogata dal citato art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 nelle parti incompatibili con le disposizioni dello stesso art. 23-*bis*. La Regione valorizza il dato letterale dell'art. 4, comma 4, nella parte in

fonte: http://burc.regione.campania.it

cui richiama la «normativa nazionale vigente», sostenendo che la previsione lascia intendere di rinviare alle norme vigenti e, dunque, non anche alle parti dell'art. 113 abrogate dal citato art. 23-*bis*.

Per la difesa dello Stato, tali argomenti risultano superabili, se si tiene conto del fatto che l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, in ogni suo comma (ad eccezione dell'ultimo), rinvia a commi del citato art. 113, T.U. enti locali, con la conseguenza che «pare quantomeno opinabile la scelta di tecnica legislativa operata dal legislatore regionale di rinviare (con l'art. 4, comma 4, censurato) ad una norma (l'art. 150 codice dell'ambiente) la quale a sua volta rinvia ad altra norma (l'art. 113 T.U. enti locali), quest'ultima abrogata per incompatibilità da un'altra norma ancora (l'art. 23-*bis*, d.l. 112). Da ciò pare di potersi inferire piuttosto che il legislatore regionale ha trascurato l'intervenuta abrogazione parziale dell'art. 113».

Quanto alle censure aventi ad oggetto l'art. 4, commi 5 e 6, della legge reg. n. 39 del 2008, il ricorrente contesta l'affermazione della controparte secondo cui il comma 15-*bis* dell'art. 113 e i commi 8 e 9 dell'art. 23-*bis* non sarebbero incompatibili e, dunque, il primo non risulterebbe abrogato dal secondo. Rileva sul punto la difesa dello Stato che «l'art. 23-*bis* fissa la cessazione delle concessioni attribuite senza gara alla data del 31/12/2010 escludendo, però, dalla perdita di efficacia gli affidamenti diretti effettuati nelle ipotesi in cui il terzo comma dello stesso art. 23-*bis* ancora li consente (al ricorrere cioè di "peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento" che non consentono l'espletamento della pubblica gara); mentre il comma 15-*bis* dell'art. 113 T.U. enti locali contempla […] quali eccezioni alla cessazione delle concessioni i casi in cui l'affidamento è effettuato con una delle modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo».

5. – Con ricorso notificato il 9 gennaio 2010 e depositato il 18 gennaio successivo (r. ric. n. 6 del 2010), la Regione Puglia ha impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, disposizione entrata in vigore (in forza dell'art. 21 del medesimo decreto-legge) in data 26 settembre

fonte: http://burc.regione.campania.it

2009 e modificata, in forza dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, a far data dal giorno 25 novembre 2009.

5.1. – La Regione premette che l'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 reca «Adeguamento alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica», modificando in modo significativo l'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, con la previsione di un ampliamento dei settori esclusi dall'applicabilità della normativa.

In particolare, il nuovo testo del citato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, prevede che: «1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piú ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-*bis* sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a*), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-*bis*. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piú redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piú soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti

fonte: http://burc.regione.campania.it

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a*) a *d*) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtú di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b*), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera *b*) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Commissioni parlamentari, adotta uno o piú regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) (abrogato)

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La ricorrente afferma che il legislatore statale riconosce che sia l'affidamento del servizio pubblico ad imprese terze, sia l'affidamento *in house* sono conformi all'ordinamento europeo e in particolare alla disciplina della concorrenza, ma con la norma di cui si tratta giunge sino ad individuare come forma preferenziale ordinaria l'affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità dell'affidamento *in house* ai soli casi ivi espressi in via d'eccezione, superando la stessa disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

5.1.1. – Ad avviso della Regione, i commi 2, 3 e 4 del menzionato art. 23-*bis* violano l'evocato art. 117, terzo comma, Cost., «in quanto limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente e di gestire in proprio i servizi pubblici». Dette disposizioni – prosegue la Regione – sottopongono la scelta del regime di gestione del servizio a vincoli sia sostanziali che procedurali, impedendo, in tal modo, una previa valutazione comparativa da parte dell'amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della forma di gestione, «cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico».

Si tratterebbe, peraltro, di innovazioni non imposte dal diritto comunitario, sia sotto il profilo dell'esternalizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, sia sotto quello della riattribuzione con la messa in gara delle attuali concessioni prima della scadenza originariamente prevista.

Ad avviso della Regione Puglia, tale limitazione della capacità delle amministrazioni regionali e locali di gestire in proprio i servizi pubblici risulta costituzionalmente illegittima e lesiva della potestà legislativa regionale in materia, poiché nega illegittimamente l'autonomia costituzionale di tali enti (art. 114 Cost.), riconosciuta anche dall'Unione europea, nel suo nucleo imprescindibile della capacità di darsi un'organizzazione idonea a soddisfare i bisogni sociali nel suo territorio, cioè della popolazione residente che ne è l'elemento costitutivo. L'invasione della sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori sarebbe, poi, enfatizzata dalla

fonte: http://burc.regione.campania.it

precisazione che le indicate disposizioni – i commi 2, 3, 4 dell'art. 23-*bis*, modificato dall'art. 15 cit. – «prevalgono su tutte le discipline di settore con esse incompatibili», ivi comprese le discipline di settore regionali.

In conclusione, le disposizioni denunciate, non si limiterebbero a stabilire principi fondamentali della materia, ma detterebbero «una disciplina articolata e specifica, invasiva delle competenze regionali anche in materia di regolazione del servizio idrico integrato». Tali competenze legislative sarebbero ascrivibili – sempre secondo la Regione – all'evocato parametro. Infatti, a fronte di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 246 del 2009, secondo cui l'art. 117, terzo comma, Cost., «il quale contiene l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, non contempla la materia» del servizio idrico integrato, la ricorrente ritiene che tale «osservazione di carattere generale non toglie […] che implicitamente essa vi rientri almeno nella misura in cui quel servizio sia funzionalizzato e utilizzato a fini di alimentazione e di tutela della salute: materie espressamente indicate come soggette alla legislazione concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost.».

Sotto questo profilo – prosegue la difesa regionale – il servizio idrico integrato è da considerare «servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui disciplina non è riconducibile al titolo di legittimazione trasversale "tutela della concorrenza"». E ciò perché, «con riferimento alla funzione di tutela della salute e di alimentazione propria dell'acqua, non esiste un mercato concorrenziale ed il ruolo riservato dal titolo V della Costituzione al legislatore regionale si riespande in tutte le sue potenzialità». In altri termini, il servizio deve essere realizzato secondo forme e modalità di gestione «che garantiscano un governo pubblico partecipato e un finanziamento attraverso meccanismi perequativi e di equità sociale: senza finalità lucrativa e nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli equilibri ecologici».

5.1.2. – È del pari censurato, con riferimento allo stesso parametro costituzionale dell'art. 117, terzo comma, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, il quale stabilisce – come visto – che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica, salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina.

La Regione lamenta che tale disposizione «parrebbe determinare per l'effetto la cessazione di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 5, lettera *c*), ponendo nell'incertezza l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti

fonte: http://burc.regione.campania.it

giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale».

5.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

La difesa dello Stato rileva che: a) «la Regione non può lamentare genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa attribuita»; b) le disposizioni censurate rientrano nella materia della tutela della concorrenza, perché perseguono, in modo adeguato e proporzionato, il fine di assicurare una disciplina nazionale uniforme e, nella parte in cui regolano le partecipazioni pubbliche a società miste, sono riconducibili anche alla materia dell'ordinamento civile, in forza degli artt. 2458-2460 del codice civile; c) «in riferimento alle questioni *ex adverso* sollevate sulla mancata e/o inesatta applicazione dei principi comunitari in materia di servizi pubblici locali, si ritiene che la doglianza sia mal posta in termini di incostituzionalità», perché «qualora codesta Corte dovesse ravvisare l'esigenza di assicurare una uniforme interpretazione del diritto comunitario, la questione, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, dovrebbe essere preventivamente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE».

5.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, in particolare sostenendo che: a) il ricorso è inammissibile, perché la Regione non ha impugnato la previgente formulazione dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, ma solo quella successivamente introdotta dall'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, la quale è meramente confermativa del principio di eccezionalità della gestione *in house* già posto precedentemente; b) la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno sempre affermato che l'istituto dell'*in house providing* costituisce un'eccezione al principio di concorrenza e all'ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica: rappresenta, cioè, «una soluzione residuale alla quale ricorrere solo in caso di impossibilità di trovare una soluzione alternativa efficiente».

6. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 27 gennaio successivo (r. ric. n. 10 del 2010), la Regione Toscana ha impugnato – in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost. – i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis*

fonte: http://burc.regione.campania.it

del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 − nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

6.1. – La Regione premette che le modifiche apportate all'art. 23- *bis* del d.l. n. 112 del 2008 «dettano nuove regole in ordine alle modalità di conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, realizzando un sistema in cui emerge con forza la centralità e la prevalenza dell'affidamento del servizio attraverso le procedure di evidenza pubblica ed il disfavore del legislatore statale per le modalità di gestione *in house*, con il dichiarato scopo di procedere ad una liberalizzazione del settore dei servizi pubblici». Premette altresí che la materia dei servizi pubblici locali rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Premette, infine, che la Corte costituzionale ha rilevato che l'esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza, con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici, coinvolge profili aventi un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, che non ricadono solo nell'esclusiva competenza statale, ma involgono anche molteplici àmbiti di competenza delle Regioni, con la conseguenza che l'intervento dello Stato «deve limitarsi alla disciplina di quegli aspetti strettamente connessi alla tutela ed alla promozione della concorrenza e deve uniformarsi ai principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'intervento normativo rispetto al fine pro-concorrenziale perseguito, con ciò escludendo la legittimità di una normativa troppo dettagliata e puntuale o irragionevole».

6.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, i quali stabiliscono che di regola la gestione dei servizi pubblici locali debba essere affidata ad una società privata o mista tramite gara e ammettono la modalità di affidamento del servizio *in house* solo in via eccezionale.

La ricorrente osserva che tali disposizioni esprimono con evidenza il disfavore manifestato dal legislatore statale per la modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale partecipazione pubblica, ancorché sussistano i requisiti indicati dall'ordinamento comunitario, ossia l'esercizio da parte dell'ente pubblico di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la prevalenza dell'attività della società *in house* a favore dell'ente controllante.

Tale regime – prosegue la Regione – «non risponde ad esigenze connesse alla regolazione del mercato e di tutela della concorrenza e stabilisce una disciplina

fonte: http://burc.regione.campania.it

particolareggiata e puntuale, incidendo in maniera rilevante sulle prerogative regionali costituzionalmente garantite».

In particolare, poiché l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, tutta l'organizzazione *in house* è sottratta alla disciplina della concorrenza nella scelta del gestore, in quanto questi è parte dell'organizzazione della controllante, per la quale svolge attività in via prevalente: non può pertanto essere considerata un'impresa di terzi, né incide sul mercato. Conseguentemente, non potrebbe invocarsi il principio di concorrenza – che invece deve necessariamente conformare l'operato delle amministrazioni una volta che le stesse abbiano deciso di rivolgersi al mercato delle imprese – nella ipotesi della scelta dell'*in house*, che involge piuttosto profili di auto-organizzazione dell'ente pubblico.

Per la difesa regionale, tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento legislativo statale a tutela della concorrenza con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica viene in considerazione solo per quei profili di disciplina strettamente collegati e funzionali all'esigenza di definire condizioni concorrenziali uniformi nei vari settori economici. Invece, quando le Amministrazioni, nell'esercizio delle valutazioni discrezionali di competenza, decidono di gestire il servizio attraverso una propria *longa manus* (la società *in house*) non ricorrono le esigenze di tutela della concorrenza e quindi, per tale profilo, non esiste un titolo legittimante la competenza statale. In altri termini, la scelta in ordine alle modalità di gestione del servizio pubblico locale è da considerare una tipica scelta di organizzazione, «che in quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi non rientra nella competenza statale, ma in quella regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.».

6.1.1.1. – Ne deriva, per la ricorrente, l'illegittimità costituzionale dei commi censurati, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché detti commi esprimono una prevalenza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali, in quanto intervengono nella materia dell'organizzazione della gestione di detti servizi, con una normativa di dettaglio, che non lascia margini all'autonomia del legislatore regionale, pur perseguendo finalità che esulano da profili strettamente connessi alla tutela della concorrenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6.1.1.2. – Sempre per la ricorrente, i commi impugnati si pongono in contrasto anche con il diritto comunitario, in violazione dell'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost.

Infatti, nessuna disposizione comunitaria vigente limita il ricorso all'*in house* a casi eccezionali, in presenza di rigorose condizioni previste dalla legge e previo assolvimento di puntuali regole procedimentali, cosí come invece previsto dalle disposizioni censurate. Al contrario – sostiene la ricorrente – l'ordinamento comunitario ammette espressamente la possibilità di fornire i servizi pubblici con un'organizzazione propria, in alternativa all'affidamento ad imprese terze, con la conseguenza che le disposizioni censurate non trovano fondamento né nella riserva costituzionale alla legislazione statale esclusiva della materia tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.), né nella disciplina comunitaria.

A tali conclusioni non potrebbe opporsi che le disposizioni impugnate rientrano nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. *m*, Cost.), in quanto hanno ad oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica e non le prestazioni che dette gestioni debbono assicurare agli utenti. Né del pari potrebbe opporsi che esse rientrano nella materia delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., in quanto «la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

6.1.2. – È censurato, in secondo luogo – sempre in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma Cost. – il comma 8 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale introduce un nuovo regime transitorio, valido per tutti i servizi, compreso quello idrico, con riferimento alle gestioni in essere.

La Regione sostiene che anche detta disposizione non si limita a disciplinare, con norma di carattere generale, la materia della gestione dei servizi pubblici sotto lo specifico profilo della tutela della concorrenza e, in ogni caso, non rispetta i principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'intervento normativo da parte dello Stato in ragione delle finalità pro-concorrenziali. Non appare, infatti, ragionevole l'aver stabilito una puntuale articolazione temporale della disciplina transitoria, valida indifferentemente per tutti le tipologie di servizi pubblici e riferita genericamente a tutte le diverse situazioni presenti sul territorio nazionale. Inoltre, anche attraverso la disciplina del periodo transitorio, viene ribadito il disfavore del legislatore statale per le

fonte: http://burc.regione.campania.it

gestioni *in house*, le quali, pur affidate conformemente ai principi dell'ordinamento comunitario, sono destinate a cessare improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011.

In conclusione, ad avviso della Regione, il comma censurato si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché: a) il legislatore statale, con la disciplina in esame, non ha limitato il proprio intervento agli aspetti piú strettamente connessi alla tutela della concorrenza ed alla regolazione del mercato, ma è intervenuto, con una norma di dettaglio, sottraendo alle Regioni la libera determinazione se ricorrere o meno al mercato ai fini della gestione del servizio pubblico; determinazione che rientra nell'àmbito del buon andamento dell'organizzazione dei servizi pubblici, che spetta alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.; b) la disposizione, nella parte in cui impone al 31 dicembre 2011 la cessazione di tutte le gestioni *in house*, víola l'art. 117 primo comma, Cost.; per il tramite del diritto comunitario, che invece consente la prosecuzione di tali gestioni; c) neppure con riferimento alla disciplina del periodo transitorio possono venire in rilievo le competenze legislative statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, per le stesse ragioni già esposte in relazione alla questione avente ad oggetto i commi 2, 3 e 4 del menzionato art. 23-*bis*.

6.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 6 del 2010 (*supra*: punto 5.2.).

6.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, in particolare sostenendo che: a) il ricorso è inammissibile, perché la Regione non ha impugnato la previgente formulazione dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, ma solo quella successivamente introdotta dall'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, la quale è meramente confermativa del principio di eccezionalità della gestione *in house* già posto precedentemente; b) la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha sempre affermato che l'istituto dell'*in house providing* costituisce un'eccezione al principio di concorrenza e all'ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 27 gennaio successivo (r. ric. n. 12 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

7.1. – La Regione premette che l'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008 – i cui commi 1, 4, 5, 6 e 14 sono oggetto di impugnazione da parte dello Stato con il ricorso n. 2 del 2009 – ammette senza limitazioni la gestione *in house* dei servizi pubblici.

Premette altresí che l'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, che ha introdotto le disposizioni censurate, pur essendo intitolato «Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica», non cita mai atti comunitari, perché non è, in realtà, imposto da esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria, ma è frutto di una scelta «meramente statale volta ad imporre la procedura competitiva di affidamento del servizio come procedura ordinaria e l'affidamento *in house* come procedura eccezionale». Al contrario, – prosegue la ricorrente – il diritto comunitario, pur incentrato sulla tutela della concorrenza come metodo per garantire la pari opportunità di accesso al mercato delle commesse pubbliche per tutti gli operatori europei, ammette pienamente il diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi pubblici autoproducendoli corrispondentemente alla propria missione.

Premette, infine, che l'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 è impugnabile anche nelle parti in cui è confermativo dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli atti legislativi sono sempre impugnabili anche se apparentemente «confermativi», perché dotati sempre, per propria natura intrinseca, del carattere della novità.

7.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, i quali stabiliscono che di regola la gestione dei servizi pubblici locali debba essere affidata ad una società privata o mista tramite gara e ammettono la modalità di affidamento del servizio *in house* solo in via eccezionale.

7.1.1.1. – La ricorrente osserva che tali disposizioni esprimono il disfavore del legislatore statale per la modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale partecipazione pubblica, ponendo pesanti limiti sostanziali e procedurali. Esse operano una drastica compressione dell'autonomia legislativa regionale in materia di

fonte: http://burc.regione.campania.it

servizi pubblici locali ed organizzazione degli enti locali (art. 117, quarto comma, Cost.), dato che le possibili scelte della Regione sulla forma di gestione del servizio vengono limitate a due possibilità, mentre la gestione diretta viene esclusa e quella tramite società *in house* limitata a casi eccezionali.

Ad avviso della difesa regionale, le disposizioni censurate non rientrano nella competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ma si limitano a negare «il diritto dell'ente territoriale responsabile di erogare in proprio il servizio pubblico a favore della propria comunità»; diritto espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la quale afferma che un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi.

Ad avviso della Regione Liguria, le limitazioni poste dalle disposizioni censurate alla capacità delle amministrazioni regionali e locali di gestire in proprio i servizi pubblici risultano costituzionalmente illegittime e lesive della potestà legislativa regionale nella materia. E ciò, perché «un problema di tutela della concorrenza può iniziare solo dopo che è stata presa la decisione di gestire il servizio attraverso il mercato, anziché in proprio. Al contrario, la decisione di mantenere il servizio nell'ambito della propria organizzazione diretta, o della propria organizzazione *in house*, non restringe e non altera in alcun modo la concorrenza».

In relazione ad altri eventuali titoli di competenza statale, la ricorrente osserva, innanzitutto, che «la disciplina in esame non appare riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" perché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali». Rileva, poi, che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost. non può essere invocato in relazione alle modalità di affidamento dei servizi locali. In particolare, il fatto che nella sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009, si legga che «le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali» confermerebbe che, data l'importanza del servizio idrico,

fonte: http://burc.regione.campania.it

lo Stato non può vietare all'ente di svolgerlo direttamente, costringendolo ad affidarlo a terzi.

Con riferimento al censurato comma 4, la ricorrente aggiunge che la sua illegittimità costituzionale consegue logicamente a quella dei precedenti commi 2 e 3. Detto comma, infatti, richiede uno speciale parere per l'adozione della gestione diretta del servizio mediante la propria organizzazione o *in house*; parere che «si può giustificare soltanto come forma di garanzia della "eccezionalità" della gestione *in house* e della fondatezza delle specifiche ragioni della scelta, ma che […] non ha piú senso nè ragionevolezza una volta che si riconosca il diritto dell'amministrazione di gestire in proprio il Servizio».

In conclusione, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 impugnati sono, per la ricorrente, illegittime, perché, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento») che procedurali (l'onere di trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore).

7.1.1.2. – La ricorrente lamenta anche che le stesse disposizioni violano l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., perché – vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico – vanificano «la norma che assegna, preferibilmente, le funzioni amministrative ai comuni (il servizio idrico virtualmente rimane di spettanza dei comuni ma in concreto viene assegnato ad altri soggetti; inoltre, la norma impugnata toglie ai comuni una parte essenziale della funzione, cioè la possibilità di scegliere la forma di gestione piú adeguata)». Inoltre, svuotano il principio di sussidiarietà, perché si pongono in contrasto con il principio secondo cui «i comuni "sono titolari di funzioni amministrative proprie" (il servizio idrico, essendo una funzione fondamentale, rientra tra le funzioni "proprie" di cui all'art. 118, comma 2)».

La ricorrente sostiene di essere legittimata a far valere la lesione delle competenze amministrative degli enti locali anche indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale, perché le competenze comunali sono strettamente connesse con la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7.1.1.3. – La difesa regionale lamenta, poi, che i censurati commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* violano l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto contrastano con la Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).

Sarebbero, in particolare, violate le seguenti disposizioni della Carta: a) l'art. 3, comma 1, secondo cui «per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) l'art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni piú ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità»; c) l'art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali».

Ad avviso della ricorrente, una volta che si riconosca che il servizio idrico è parte delle funzioni fondamentali dei Comuni, «sembra evidente che solo ad essi spetta la decisione sul migliore modo di organizzarlo. La loro autonomia potrà essere limitata sul versante del dimensionamento del servizio per assicurare una distribuzione efficiente, e dunque sulla eventuale necessità di una gestione associativa della risorsa idrica, ma non si vede come possa risultare legittimo privarli o comunque configurare come eccezionale e soggetta a specifici aggravi procedimentali la scelta di assumere essi stessi la responsabilità della gestione diretta del servizio».

Né a tale assunto potrebbe opporsi – per la stessa ricorrente – che le norme impugnate non incidono sulla spettanza delle funzioni ma solo sulle forme di gestione. Infatti, «quando la disciplina delle forme di gestione arriva ad impedire la gestione diretta del servizio idrico, non si può negare un'incidenza sulla spettanza concreta della funzione».

La ricorrente sostiene di essere legittimata a far valere la violazione della Carta europea dell'autonomia locale, «perché la lesione delle competenze comunali è strettamente connessa alla violazione della competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali».

7.1.1.4. – In subordine, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime "ordinario" di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», la Regione censura – in

fonte: http://burc.regione.campania.it

riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost. – il comma 2, lettera *b*), del nuovo art. 23-*bis*, «nella parte in cui regola in dettaglio l'affidamento del servizio alla società mista, imponendo una partecipazione minima del 40% del socio privato e l'attribuzione al socio di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio».

Lamenta la ricorrente che tale disposizione víola il criterio di proporzionalità che deve guidare la tutela della concorrenza, invadendo il campo riservato alla potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici. E ciò, perché detta disposizione pone ulteriori vincoli alla potestà legislativa regionale, senza che essi risultino funzionali ad una maggiore promozione della concorrenza, della quale potrebbero persino risultare limitativi. Infatti – prosegue la difesa regionale – «sono gli stessi privati che potrebbero non avere interesse ad acquistare, un pacchetto di azioni significativo (almeno il 40%) e presumibilmente di notevole impegno economico (e che tuttavia non garantisce affatto il controllo sulla società), per avere in cambio […] solo singoli e specifici compiti operativi e non l'intera gestione (a volte, unica condizione per poter rientrare degli investimenti fatti per "comprare" la qualifica di socio). E per altro verso, in senso contrario, in alcuni casi la situazione gestionale concretamente esistente potrebbe rendere preferibile in termini di efficienza una privatizzazione attraverso la selezione di un socio privato mero finanziatore, al quale non affidare alcun compito operativo».

7.1.1.5. – Sempre in via subordinata, «qualora fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime "ordinario" di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», la Regione censura – con implicito riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. – il comma 3 dell'art. 23-*bis*, nella parte in cui regola le forme di affidamento non competitive, perché esso «invece di rinviare alle forme di gestione diretta previste dalla legislazione regionale o, in mancanza, scelte dagli enti locali, regola direttamente anche tale caso, imponendo la gestione *in house* ed escludendo la gestione in proprio da parte dell'ente locale o la gestione tramite azienda speciale». Appare infatti evidente – per la ricorrente – che, nel momento in cui non si attiva la procedura competitiva, è escluso che lo Stato possa invocare la propria competenza in materia di tutela della concorrenza per disciplinare le forme di gestione non competitive, che ricadono, invece, nella competenza regionale piena in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7.1.2. – È censurato, in secondo luogo – in riferimento agli artt. 117, primo e quarto comma, Cost. – il comma 8 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale regola il «regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3, prevedendo, in particolare: nella lettera *a*), le modalità di cessazione delle gestioni *in house* in essere; nelle lettere *b*) e *c*), il regime transitorio delle gestioni affidate direttamente a società miste; nella lettera *d*), le modalità di cessazione degli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica.

7.1.2.1. – La Regione lamenta, innanzitutto, che la disposizione víola l'art. 117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle fatte valere *sub* 7.1.1.1.

Aggiunge la ricorrente che la privatizzazione prevista dalla norma censurata non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e «non ricade in specifiche competenze né della Comunità europea, né dello Stato: né, d'altronde, è una vera materia, trattandosi invece di una modalità di gestione di un bene, servizio o attività. Inoltre, trattandosi di un trasferimento ai privati di risorse costituite a spese della collettività, è un processo che va attentamente valutato in termini di benefici di ritorno alla collettività stessa. Essa, dunque, si giustifica soltanto là dove l'ingresso del privato sia una garanzia di maggiore efficienza della gestione del bene privatizzato». Infatti – sempre secondo la difesa regionale – lo Stato può legiferare solo: «a) per assicurare la concorrenza là dove l'ente competente decida di aprire il servizio ai privati; b) per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni; c) ponendo norme di principio sul coordinamento finanziario, là dove si tratti di limitare il costo dei servizi rispetto al bilancio pubblico».

A fronte di ciò, le norme sul superamento della gestione pubblica dei servizi sarebbero, in chiave meramente ideologica, «orientate a favorire un ingiustificabile processo di "svendita" (trattandosi di vendita obbligatoria e quindi fuori dalle condizioni di mercato) del patrimonio pubblico capitalizzato nel valore delle società pubbliche che hanno avuto in affidamento i servizi, senza alcuna valutazione delle conseguenze che questo processo avrebbe sulla qualità dei servizi».

7.1.2.2. – La ricorrente lamenta, infine, che il censurato comma 8 dell'art. 23-*bis* víola, per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti commi 2, 3 e 4: a) l'art. 117, primo comma, Cost., «per contrasto con la Carta europea dell'autonomia locale»; b) l'art. 117, secondo comma, Cost., «per erronea interpretazione dei confini dei poteri statali ivi previsti»; c) l'art. 117, quarto comma, Cost., «per violazione della potestà legislativa regionale piena in materia di servizi locali e organizzazione degli enti locali»;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del principio di sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie»; e) l'art. 119 Cost., sotto il profilo dell'autonomia finanziaria degli enti locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote delle società da essi controllate»; f) in subordine, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime "ordinario" di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., perché regola nel dettaglio le quantità, le modalità e i tempi delle cessioni, per le ragioni già esposte sub 7.1.1.4.

7.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6 e n. 10 del 2010 (*supra*: punti 5.2. e 6.2.).

7.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dello Stato: a) il ricorso non è generico, perché la ricorrente ha chiaramente individuato le competenze legislative che assume violate; b) il fatto che l'intervento legislativo censurato abbia carattere macroeconomico non rileva nel caso di specie, perché rileverebbe solo se si trattasse di una legge di sostegno economico a determinati settori produttivi; c) il richiamo degli articoli 2458-2460 cod. civ. non è pertinente, perché tali norme si riferiscono a profili specifici del diritto societario che nulla hanno a che vedere con le disposizioni censurate.

7.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 10 del 2010 (*supra*: punto 6.3.).

8. – Con ricorso notificato il 21 gennaio 2010 e depositato il 28 gennaio successivo (r. ric. n. 13 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato – in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. – i commi 3, 4-*bis*, 8, 9 e 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

fonte: http://burc.regione.campania.it

8.1. – La ricorrente premette che la privatizzazione prevista dalle disposizioni censurate non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e «non ricade in specifiche competenze né della Comunità europea, né dello Stato». Si tratta invece di una modalità di gestione di un bene, servizio o attività, attraverso un trasferimento ai privati di risorse costituite a spese della collettività, da valutarsi in termini di benefici di ritorno alla collettività stessa. Essa, dunque, si giustifica soltanto là dove l'ingresso del privato sia una garanzia di maggiore efficienza della gestione del bene privatizzato. Infatti – sempre secondo la difesa regionale – lo Stato può legiferare solo: «a) per assicurare la concorrenza là dove l'ente competente decida di aprire il servizio ai privati; b) per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni; c) ponendo norme di principio sul coordinamento finanziario, là dove si tratti di limitare il costo dei servizi rispetto al bilancio pubblico». A fronte di ciò, le norme sul superamento della gestione pubblica dei servizi sarebbero meramente ideologiche, in quanto «orientate a favorire un ingiustificabile processo di "svendita" (trattandosi di vendita obbligatoria e quindi fuori dalle condizioni di mercato) del patrimonio pubblico capitalizzato nel valore delle società pubbliche che hanno avuto in affidamento i servizi, senza alcuna valutazione delle conseguenze che questo processo avrebbe sulla qualità dei servizi».

Ad avviso della ricorrente, è evidente il suo interesse ad impugnare tali disposizioni: «a) su un piano generale onde opporre ad una visione ideologica, priva di qualsiasi riscontro oggettivo, una diversa interpretazione degli interessi della propria comunità; b) sul piano piú direttamente giuridico, al fine di poter esplicare la propria competenza legislativa in materia di servizi pubblici, che è lo strumento con cui la Costituzione garantisce la sua autonomia politica».

La ricorrente procede poi ad analizzare i precedenti giurisprudenziali costituzionali in tema di servizi pubblici locali, traendone i seguenti principi: a) l'intervento legislativo statale in una materia come quella dei servizi pubblici locali, non espressamente prevista nell'art. 117 Cost., si giustifica solo alla luce della competenza esclusiva che lo Stato ha in materia di «tutela della concorrenza», la quale, stante la sua trasversalità, può abbracciare qualsiasi attività economica (sentenza n. 272 del 2004); b) tuttavia, l'àmbito di operatività della competenza in materia di «tutela della concorrenza» è definito anche attraverso il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, nel senso che l'intervento legislativo statale non può essere talmente dettagliato da escludere qualsiasi possibilità di regolazione da parte della Regione (sentenza n. 272 del 2004); c) sono costituzionalmente illegittime sia le disposizioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

statali dirette a disciplinare i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sia le disposizioni dirette a disciplinare aspetti dei servizi pubblici locali di rilievo economico, ma con esasperato taglio applicativo e di dettaglio (sentenza n. 272 del 2004); d) la disciplina statale sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica è costituzionalmente legittima, in quanto riconducibile alla materia della tutela della concorrenza (sentenza n. 307 del 2009); e) le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia per ragioni storico-normative, sia per l'evidente essenzialità di questo per la vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117 Cost.; ciò non toglie, ovviamente, che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali (sentenza n. 307 del 2009).

8.1.1. – È censurato, in primo luogo – in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo e quarto comma, e 118 Cost. – il comma 3 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale ammette la modalità di affidamento del servizio direttamente a società *in house* solo in via eccezionale.

La ricorrente prospetta questioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Liguria nel ricorso n. 13 del 2010 in relazione alla stessa disposizione (*supra*: punti 7.1.1.1. e 7.1.1.2).

Con particolare riferimento al parametro dell'art. 114 Cost., la ricorrente precisa che la norma impugnata vìola l'autonomia organizzativa degli enti locali, quanto al miglior soddisfacimento dei servizi di propria titolarità.

8.1.2. – È censurato, in secondo luogo – in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. – il comma 4-*bis* del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale affida al regolamento governativo di cui al successivo comma 10 il compito di individuare una soglia oltre la quale l'affidamento di un servizio pubblico locale in forma derogatoria (ossia a società *in house*), per assenza in concreto di un mercato di riferimento, deve essere assoggettato alla funzione consultiva e di verifica svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Regione ritiene che le determinazioni relative a tale soglia non possano che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale,

fonte: http://burc.regione.campania.it

trattandosi di determinare un livello di efficienza del servizio, che solo a livello regionale può essere concretamente e correttamente apprezzato. Lamenta, perciò, che è illegittimo spostare sulla fonte regolamentare parte di tale disciplina, in violazione dell'evocato art. 117, sesto comma, Cost., che consente al Governo di intervenire con fonti secondarie solo in materie di esclusiva competenza statale. Tale non sarebbe la fissazione della soglia in questione, perché «non risponde ad alcuna logica affermare che la rilevanza o meno dell'affidamento dipenda da un valore economico».

Osserva la stessa Regione che la soglia in questione «è stata fissata, stando allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, nel valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superiore a 200.000,00 €, (mentre è comunque richiesto il parere a prescindere dal valore economico del servizio qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 abitanti)». Si tratta – prosegue la difesa regionale – di un limite che è espressione di un apprezzamento *ex ante* del tutto forfettario che non è collegato ad alcun livello di efficienza del servizio, «né appare uno strumento in grado di fissare la appropriatezza, la qualità, il controllo e il rispetto dei parametri della concorrenza e, quindi, il grado di concorrenzialità». Sempre secondo la ricorrente, la conseguenza negativa di tale disciplina consiste nel fatto che «gli enti locali, accertata in concreto l'assenza di un mercato di riferimento, se riusciranno a contenere l'affidamento al di sotto della soglia regolamentare, potranno tranquillamente evitare la gara e gestire *in house* il servizio, senza che nessuna autorità tecnica possa valutare la sussistenza dei requisiti legittimanti la deroga».

8.1.3. – Sono censurati, in terzo luogo – «per violazione degli artt. 114, 118, 117, commi 1, 2 e 4, e 119 Cost., nonché del principio di tutela dell'affidamento connesso alla responsabilità regionale» – i commi 8 e 9 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, i quali disciplinano il regime transitorio per gli affidamenti in atto dei servizi pubblici locali di rilievo economico.

8.1.3.1. – In particolare, la ricorrente sostiene che il censurato comma 8 è solo apparentemente una norma a favore della concorrenza, perché «in realtà essa introduce disposizioni piú rigide della normativa comunitaria di cui si afferma l'attuazione», incidendo pregiudizialmente nell'àmbito degli investimenti, rispetto al quale la Regione ha sempre avuto un ruolo fondamentale.

Al di là della violazione del principio di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica – che riguarda piú propriamente gli operatori economici che hanno fatto affidamento su una certa durata della gestione del servizio affidato – ciò che rileva in

fonte: http://burc.regione.campania.it

questa sede per la Regione ricorrente è la circostanza che tale disposizione incide sull'assetto del sistema regionale degli affidamenti, ledendo il ruolo della Regione, anche di tipo legislativo, nel definire la durata degli affidamenti medesimi.

Vi sarebbe, quindi, una lesione della disciplina legislativa legittimamente stabilita dalla Regione in base ai suoi livelli di competenza (violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.) e della responsabilità della Regione nei confronti del variegato panorama delle società pubbliche o semi pubbliche affidatarie dei servizi pubblici, che a tale assetto si sono correttamente attenute.

8.1.3.2. – Per la ricorrente, la disposizione víola inoltre l'art.117, primo comma, Cost., perché «nel diritto comunitario il modello organizzativo dell'autoproduzione dei servizi attraverso affidamenti *in house* è stato ritenuto in linea con i principi del Trattato, tra cui, come noto, vi è quello della tutela e promozione della concorrenza». La Regione svolge sul punto argomentazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso n. 12 del 2010 e sopra riportate ai punti: 7.1.1.4., 7.1.1.5. e 7.1.2.1.

8.1.3.3. – La Regione lamenta, poi, che il comma 8 impugnato contrasta con «il principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost». e ciò, perché la nuova disciplina sarebbe cosí rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia.

Sarebbe perciò violato il principio fondamentale di sussidiarietà, «che richiede […] una valutazione in concreto della situazione locale (che può enormemente variare da un ambito ottimale all'altro), anche per verificare le specifiche condizioni di mercato in cui si svolge il servizio e in cui si "privatizza" il patrimonio pubblico».

8.1.3.4. – Si lamenta, ancora, che il censurato comma 8 contrasta con l'art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui «i Comuni, le Province le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».

Per la ricorrente, le ragioni del dedotto contrasto stanno nel fatto che le disposizioni censurate impongono «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione, e quindi dalla considerazione in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si produca una svendita coatta di capitali pubblici». Per come è strutturata la norma – prosegue la difesa regionale – «non c'è alcuna possibilità di realizzare un ritorno economico che equilibri il depauperamento, obbligato per legge, del patrimonio della collettività, e si determina un indebolimento finanziario della *governance* pubblica senza adeguata giustificazione e

fonte: http://burc.regione.campania.it

idonee contromisure, con evidente violazione della norma costituzionale sull'autonomia finanziaria di Regioni e Comuni che, per tali finalità costituzionalmente riconosciute, ha espressamente ad essi attribuito un proprio patrimonio, il quale non può essere inciso per finalità contrastanti con la sua stessa conservazione ed ottimale gestione».

8.1.3.5. – Quanto al comma 9 dell'art. 23-*bis* – il quale stabilisce che le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtú di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b*), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori – la Regione sostiene che esso contrasta: a) con l'art. 117, primo comma, Cost., perché il diritto comunitario prevede che le società *in house* sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di "prevalenza" dell'attività in "attività esclusiva"»; b) con l'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati.

In particolare, quanto a quest'ultima questione, la ricorrente lamenta che è irragionevole estendere le conseguenze limitative degli affidamenti diretti anche alle società miste costituite ai sensi del comma 2, lettera *b*), dell'art. 23-*bis*, considerato che, per volontà dello stesso legislatore, tale modello di gestione è stato equiparato a quello dell'esternalizzazione, nella comune categoria delle formule ordinarie di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilievo economico. Non vi sarebbe, poi, ragionevole motivo «nella scelta legislativa di escludere da tale regime limitativo, invece, le società quotate e di prevedere una specie di moratoria con riferimento alla partecipazione alle cc.dd. prime gare». Un ulteriore elemento di irragionevolezza starebbe nel fatto che la disposizione non riguarda solo il gestore del servizio, «ma anche i soggetti societari ad esso collegati e da esso controllati, i quali conservano in ogni caso una loro autonomia soggettiva e ben potrebbero operare in altri mercati». Conclude la ricorrente che «obiettivamente la portata della disposizione appare un po' eccessiva e non proporzionata alla tutela della concorrenza: primo, perché, un vincolo di azione ad una società non è di per se stesso elemento atto a garantire la concorrenza; secondo, perché vale solo per le imprese pubbliche o semi-pubbliche, ma non per quelle private, ben potendosi verificare in concreto affidamenti di servizi a privati non preceduti da gara

fonte: http://burc.regione.campania.it

(come dimostra l'esperienza, giustificabili per ragioni di emergenza, ad esempio, nel campo dei servizi ambientali)».

8.1.4. – La Regione censura, in quarto luogo, il comma 10 dell'art 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, per violazione dell'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., sotto il profilo della mancanza in capo allo Stato di un titolo di competenza in materia, per motivi analoghi a quelli già espressi dalla stessa Regione nel ricorso n. 69 del 2008 avverso la previgente formulazione della disposizione.

8.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10 e n. 12 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2.).

8.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

8.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 10 e n. 12 del 2010 (*supra*: punti 6.3. e 7.4.).

9. – Con ricorso notificato il 21 gennaio 2010 e depositato il 28 gennaio successivo (r. ric. n. 14 del 2010), la Regione Umbria ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo, e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

9.1. – La Regione − premesso che l' art. 8 della legge reg. 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche) consente, contrariamente alla normativa censurata, la gestione *in house* dei servizi pubblici − pone questioni analoghe a quelle poste dalla Regione Liguria con il ricorso n. 12 del 2010 (*supra*: punto 7. e seguenti).

9.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di

fonte: http://burc.regione.campania.it

argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12 e n. 13 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2. e 8.2.).

9.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Liguria nella memoria depositata in prossimità dell'udienza nel giudizio r. ric. n. 12 del 2010 (*supra*: punto 7.3.).

9.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 10, n. 12 e n. 13 del 2010 (*supra*: punti 6.3., 7.4. e 8.4.).

10. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 29 gennaio successivo (r. ric. n. 15 del 2010), la Regione Marche ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, quarto e sesto comma, e 119, sesto comma, Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, nonché il comma 1-*ter* dell'art. 15 dello stesso d.l. n. 135 del 2009, nella parte in cui tali disposizioni si applicano al servizio idrico integrato.

10.1. – La Regione osserva preliminarmente che il servizio idrico integrato è disciplinato sia da disposizioni già presenti nel previgente testo dell'art. 23-*bis*, sia da disposizioni introdotte in tale articolo dall'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009.

Quanto alle prime, fa riferimento: a) all'art. 23-*bis*, comma 10, lettera *d*), ai sensi del quale il Governo era incaricato di adottare uno o piú regolamenti di delegificazione al fine di «armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua»; b) all'art. 23-*bis*, comma 10, lett. *e*) − disposizione, quest'ultima, non piú vigente − in forza del quale, sempre mediante regolamento governativo, si doveva procedere a «disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo».

fonte: http://burc.regione.campania.it

Quanto alle seconde, la ricorrente richiama, in particolare, il censurato comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, il quale prevede che «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princípi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

10.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 15, comma 1-*ter*, del d.l. n. 135 del 2009, per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., il quale attribuisce agli enti locali territoriali la potestà regolamentare «in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

La ricorrente – rilevato che, secondo la disciplina impugnata, i servizi pubblici locali che abbiano rilevanza economica possono essere affidati *in house* solo in ipotesi eccezionali – lamenta che il comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 stabilisce obbligatoriamente che per la gestione del servizio idrico integrato sia scelta una delle forme di affidamento di cui al nuovo art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008. Secondo la ricorrente, la legge statale non può imporre, in via generale e astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del servizio idrico integrato quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», con il conseguente obbligo per gli enti titolari della funzione di conformare scopi, obiettivi e missioni del servizio in questione al perseguimento della rimunerativitá del capitale investito o comunque della redditività per il soggetto gestore, escludendo la possibilità di qualificare il servizio come «servizio pubblico locale non avente rilevanza economica».

La stessa ricorrente si sofferma, poi, sul problema della qualificazione di un servizio pubblico locale come «avente rilevanza economica», ovvero come «non avente rilevanza economica».

A tale proposito – sempre per la Regione – va premesso che, come hanno evidenziato con ampiezza di argomentazioni sia la dottrina che la giurisprudenza amministrativa, la nozione di «servizio a rilevanza economica» non può essere intesa quale nozione volta a tracciare una volta per tutte una linea discretiva tra diversi tipi di attività, alla luce di una supposta «natura ontologica» della medesima. E ciò, perché la

fonte: http://burc.regione.campania.it

distinzione è soltanto una «conseguenza del modello gestionale scelto dall'amministrazione per la sua organizzazione». La nozione di «attività economica» dovrebbe essere ricostruita alla luce dell'art. 2082 cod. civ., ai sensi del quale «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi», con la conseguenza che il carattere dell'economicità è riferibile solo a quelle attività in grado di essere condotte in modo da produrre degli utili e in ultima analisi l'autosufficienza nel mercato, mentre la rilevanza economica andrebbe esclusa per quei servizi per i quali l'amministrazione intende assicurare la copertura dei costi ricorrendo alla fiscalità generale ovvero applicando prezzi politici. Tale sarebbe anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa − secondo cui debbono considerarsi privi di rilevanza economica i servizi caratterizzati «dall'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, dalla mancanza di assunzione del rischio economico connesso alla specifica attività, nonché dalla presenza di eventuali finanziamenti pubblici» − e della giurisprudenza costituzionale, secondo cui i servizi pubblici locali sono dotati, o, al contrario, privi di rilevanza economica, «in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari» (sentenza n. 272 del 2004).

In conclusione, per la difesa regionale, la qualificazione di un servizio pubblico come servizio dotato o non dotato di rilevanza economica non deriva dai caratteri «naturali», intrinseci al singolo servizio; si tratta, invece, di una mera conseguenza della valutazione schiettamente politica che l'organo o ente titolare del servizio ha effettuato sulle modalità con le quali esso debba essere organizzato e gestito.

Alla rilevanza economica del servizio – prosegue la Regione – consegue, nell'àmbito dell'ordinamento costituzionale italiano, la soggezione alle regole poste dallo Stato in funzione della «tutela della concorrenza», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., sempreché esse siano state legittimamente dettate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in relazione ai fini pro concorrenziali concretamente perseguiti.

In tale quadro, il censurato comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 rende obbligatoria – come visto – la qualificazione del servizio idrico integrato come servizio «avente rilevanza economica» e, conseguentemente, il suo affidamento mediante le forme previste dal vigente testo dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e, cosí facendo, víola l'evocato art. 117, sesto comma, Cost., in base al quale tale qualificazione dovrebbe spettare alla potestà regolamentare degli enti locali e non al

fonte: http://burc.regione.campania.it

legislatore statale. Il regime giuridico di tale potestà sarebbe stato chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2006, secondo cui, «se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione», tuttavia «non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione − neppure in via suppletiva − la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima». Secondo la ricorrente, tale orientamento deve essere inteso nel senso che il legislatore può, nell'esercizio della propria discrezionalità legislativa, determinarsi circa l'attribuzione o meno agli enti locali di una determinata funzione amministrativa; ma, una volta che si sia determinato nel senso dell'affidamento ad uno di questi enti della funzione in considerazione, sorge a beneficio della potestà regolamentare dell'ente locale un àmbito intangibile e incomprimibile – concernente la disciplina degli aspetti organizzativi e delle modalità di svolgimento della funzione – opponibile anche alla stessa fonte legislativa. Nel caso di specie, la normativa vigente affida la cura del servizio idrico integrato a quella particolare «struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione» che è l'Autorità d'àmbito, «alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche» (art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue, per la difesa regionale, che «quell'area incomprimibile di formazione regolamentare concernente il servizio idrico integrato non possa che essere ricondotta alla titolarità congiunta degli enti locali che obbligatoriamente fanno parte dell'Autorità d'ambito e come la suddetta area incomprimibile di potestà normativa ricomprenda precisamente la decisione circa la conformazione del servizio quale dotato ovvero non dotato di rilevanza economica».

Tale essendo il quadro complessivo delle competenze, la materia dei servizi pubblici locali rientrerebbe nell'àmbito della potestà legislativa residuale affidata alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost., con due limiti: il primo, rappresentato dalla potestà legislativa statale nell'àmbito della materia di competenza esclusiva della tutela della concorrenza; il secondo, rappresentato dall'impossibilità di violare la riserva che questa disposizione pone a beneficio della potestà regolamentare degli enti locali, cui è

fonte: http://burc.regione.campania.it

congiuntamente affidato il servizio per il tramite dell'Autorità d'àmbito, in riferimento al suo svolgimento e alla sua organizzazione.

Ad avviso della ricorrente, si deve, inoltre, escludere la possibilità che le disposizioni legislative impugnate siano riconducibili alla competenza statale concernente le «funzioni fondamentali» di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost. E ciò, per le seguenti ragioni: a) le funzioni fondamentali non sono quelle amministrativo-gestionali in senso proprio, consistenti nella concreta cura di interessi, ma solo quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, la potestà regolamentare e la potestà amministrativa a carattere ordinamentale, concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al governo dell'ente; b) secondo il principio di differenziazione, di cui all'art. 118 Cost., la valutazione di adeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione che sorregge il principio di sussidiarietà deve tener conto delle differenze concrete che sussistono tra enti della medesima categoria, con la conseguenza che, nella allocazione delle funzioni amministrative, «la legge regionale o statale, competente per materia, dovrebbe compiere una valutazione di adeguatezza-inadeguatezza differente per enti con caratteristiche differenti pur se del medesimo tipo, ad esempio, ritenendo adeguati allo svolgimento della funzione i Comuni con piú di x abitanti, ed inadeguati i Comuni con x o meno di x abitanti»; c) il principio di differenziazione altro non è che una particolare declinazione del principio di uguaglianza; d) lo Stato è comunque dotato della competenza ad individuare i «livelli essenziali delle prestazioni», e inoltre avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo strumento del potere sostitutivo straordinario *ex* art. 120, secondo comma, Cost., per garantire l'effettività di questi ultimi; e) la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009 – nella quale si legge che «le competenze comunali in ordine al servizio idrico […] devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali» – precisa che l'evocazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., deve essere ritenuta «inconferente» rispetto a norme concernenti «le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica», le quali trovano il loro fondamento, invece, nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., e ciò in quanto «la regolamentazione di tali modalità non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati (come, invece, la precedente questione relativa alla separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico), bensí concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento».

fonte: http://burc.regione.campania.it

La ricorrente prosegue osservando che gli aspetti del servizio idrico integrato rilevanti ai fini del riparto di competenze normative sono almeno tre: a) quello – di competenza dello Stato *ex* art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. – connesso all'«assetto competitivo da dare al mercato di riferimento», ove il servizio idrico sia strutturato in modo tale da avere rilevanza economica; b) quello – nel sistema accolto dalla sentenza n. 307 del 2009, di competenza dello Stato, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost. – inerente ai «profili funzionali degli enti locali ad esso interessati», tra i quali la «separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico»; c) quello – assegnato dall'art. 117, sesto comma, Cost., alla potestà regolamentare locale – concernente la strutturazione del servizio come avente o non avente rilevanza economica.

La ricorrente propone, poi, un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate, nel senso che, ove il comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 si riferisce a «tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008», norma che a sua volta si riferisce ai servizi dotati di rilevanza economica, esso non impone affatto che il servizio idrico integrato debba per definizione intendersi dotato di rilevanza economica. Il comma 1-*ter* potrebbe cioè interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell'art. 23-*bis* solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica».

A sostegno della percorribilità di una simile opzione interpretativa, la Regione deduce un argomento fondato sull'evoluzione storica della disciplina, rilevando che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 23-*bis*, la materia dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato era regolata dall'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 mediante rinvii recettizi all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000. Da tali rinvii si poteva desumere che il legislatore imponesse alle Autorità d'àmbito territorialmente competenti la conformazione del servizio idrico integrato necessariamente come «servizio pubblico a rilevanza economica», perché il citato art. 113 regolava l'affidamento di tale categoria di servizi. Proprio l'abrogazione del suddetto art. 113 ad opera dell'art. 23-*bis* citato avrebbe – a detta della ricorrente – fatto venire meno tale necessaria conformazione del servizio idrico.

La ricorrente conclude l'illustrazione del primo motivo di ricorso rilevando, sul piano processuale, che: a) nel giudizio in via principale, sono ammissibili «questioni interpretative del tipo di quella qui proposta»; b) sono ammissibili censure «avverso una

fonte: http://burc.regione.campania.it

legge statale, che invochino quale parametro norme costituzionali poste a presidio di competenze degli enti locali», per la strettissima connessione tra competenze regionali e locali, che sussiste nel caso di specie, perché «il riconoscimento agli enti locali della competenza, *ex* art. 117, sesto comma, Cost., a decidere circa la conformazione del servizio idrico integrato come servizio avente o non avente rilevanza economica determina rispettivamente il contrarsi o il riespandersi dell'ambito di applicazione delle norme regionali adottate in materia di servizi pubblici locali».

10.1.2. – Per il caso in cui la Corte costituzionale non volesse accogliere la ricostruzione del servizio idrico integrato come riconducibile alla potestà regolamentare degli enti locali *ex* art. 117, sesto comma, Cost., la Regione sostiene che le norme censurate, «con particolare riferimento alla disciplina dei profili di configurazione strutturale del servizio idrico integrato», violano l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia dei servizi pubblici locali.

La ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che riconduce la disciplina dei servizi pubblici locali alla competenza legislativa esclusiva regionale e sottolinea che – come già osservato – «la qualificazione di un servizio come avente o non avente rilevanza economica dipende dalle caratteristiche che si intendano conferire al modo in cui esso è organizzato e gestito», con la conseguenza di escludere titoli di competenza dello Stato in materia. In particolare, dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009, si desumerebbe che il «dato strutturale del servizio» ricade nella competenza legislativa regionale.

10.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, le stesse disposizioni, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia dei servizi pubblici locali.

Sostiene la Regione che la disciplina statale non potrebbe trovare il suo titolo di legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., perché la potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza «è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di "rilevanza economica"» e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali»; con la conseguenza che non sono censurabili, in riferimento ai servizi pubblici aventi rilevanza economica, solo ed esclusivamente tutte quelle norme statali «che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la piú ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti – come quelli

fonte: http://burc.regione.campania.it

relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono piú meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».

Secondo la difesa regionale, per valutare se la normativa statale rispetti il principio di proporzionalità, è necessario accertare se esista la possibilità di una regolazione diversa e meno invasiva per l'autonomia regionale, la quale raggiunga i medesimi scopi di tutela della concorrenza perseguiti con la disciplina oggetto del giudizio.

Nel caso di specie – prosegue la ricorrente – è agevole rendersi conto che il parametro della proporzionalità della disciplina non è rispettato, perché lo standard di tutela garantito dalla normativa censurata sarebbe ugualmente assicurato da una disciplina meno invasiva delle competenze regionali, che non contenga una specifica indicazione delle condizioni che giustificano l'affidamento *in house*. In particolare, la Regione osserva che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto non contrastante con il diritto comunitario, e con l'esigenza di tutelare la concorrenza, la disciplina nazionale italiana previgente rispetto a quella oggi in discussione, la quale non individuava specificamente le ipotesi in cui si doveva eccezionalmente ritenere ammissibile il ricorso all'affidamento *in house*. Ne consegue, secondo la Regione, che le norme impugnate violano il principio di proporzionalità quale delineato dalla giurisprudenza costituzionale. Tale conclusione sarebbe avvalorata anche da un concorrente argomento, desumibile dal censurato comma 8 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale prevede la cessazione «automatica» delle «gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "*in house*"». Tale previsione – a detta della difesa regionale – mostrerebbe con chiarezza che il legislatore statale ha inteso escludere la legittimità della scelta dell'*in house providing* in situazioni compatibili con la tutela della concorrenza, in quanto conformi al diritto comunitario.

Sempre secondo la ricorrente, i parametri di «generalità» e «proporzionalità» sopra illustrati sono anche direttamente violati dal censurato comma 8 dell'art. 23-*bis* del d.lgs. n. 112 del 2008, per l'estremo dettaglio «nella indicazione dei tempi e delle modalità di cessazione delle presenti gestioni pure conformi alla disciplina *in house* posta dal diritto comunitario» e perché, per raggiungere il fine di garantire effettività e tempestività all'entrata a regime della nuova normativa introdotta non era affatto necessario comprimere i poteri decisionali delle Regioni e degli enti locali. Ad avviso

fonte: http://burc.regione.campania.it

della ricorrente, «sarebbe risultata piú che sufficiente, infatti, una normativa che prevedesse uno spettro di date entro il quale le singole Regioni potessero compiere le proprie scelte, ovvero un meccanismo di adeguamento progressivo ai nuovi standard».

Tali considerazioni – ribadisce la Regione – varrebbero anche se la «Corte ritenesse di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate (nel senso che l'art. 15, comma 1-*ter*, lascerebbe del tutto impregiudicata la questione della conformazione del servizio idrico integrato quale servizio avente o non avente rilevanza economica)». Infatti, nel caso in cui si ritenesse di accogliere la suddetta interpretazione restrittiva della normativa impugnata, «le norme oggetto della presente questione di legittimità costituzionale disciplinerebbero comunque nel dettaglio, e ben oltre i limiti che pone l'art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost., l'affidamento del servizio idrico integrato che fosse stato conformato − dalla potestà regolamentare locale, ovvero dalla legislazione regionale − in modo tale da far assumere al medesimo rilevanza economica».

10.1.4. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost., il quale prevede che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».

Quanto all'evocato parametro, la Regione osserva: «a) che la proprietà pubblica regionale e locale ha uno specifico fondamento costituzionale e, pertanto, partecipa a pieno titolo alla definizione delle sfere di autonomia costituzionalmente garantita dei rispettivi enti, risultando "imposto" al legislatore statale l'obbligo di prevedere l'attribuzione a tali enti di un proprio patrimonio; b) che una volta avvenuta l'attribuzione del patrimonio alla proprietà delle Regioni e degli enti locali territoriali, secondo i principi generali fissati dalla legge dello Stato, tale proprietà pubblica deve considerarsi naturalmente assoggettata al regime giuridico del demanio e del patrimonio indisponibile o disponibile sulla base delle ordinarie norme del codice civile (in specie, degli artt. 823, 824, 826, 828 e 829); c) che al legislatore statale la Costituzione riconosce titoli di legittimazione per la sola disciplina dei "principi generali" per l'attribuzione di tali beni e per il relativo regime giuridico, riconducibile alla materia "ordinamento civile", nel quale è senza dubbio ricompresa la regolazione dei limiti e delle modalità di alienazione dei suddetti beni nelle forme negoziali, ma non certo il potere di disciplinare la sottrazione dei medesimi al patrimonio delle autonomie territoriali».

fonte: http://burc.regione.campania.it

In tale quadro si inscrive il regime proprietario delle risorse e delle infrastrutture idriche, disciplinato dagli artt. 143, 144 del d.lgs. n. 152 del 2006. Secondo tali disposizioni, le risorse idriche debbono considerarsi di proprietà dello Stato e facenti parte del demanio statale necessario di cui al primo comma dell'art. 822 cod. civ., mentre le infrastrutture idriche possono essere di proprietà pubblica di tutti gli enti territoriali e, qualora lo siano in concreto, appartengono al demanio eventuale dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, e 824, primo comma, cod. civ., risultando perciò assoggettati al regime giuridico stabilito dall'art. 823 anche per quanto concerne la loro tutela. La Regione osserva che a tali norme debbono poi essere aggiunte anche quelle contenute nell'art. 153, comma 1, e nell'art. 151, comma 2, lettera *m*), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, le quali stabiliscono, rispettivamente, che «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» (art. 153, comma 1) e che «l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione» (art. 151, comma 2, lettera *m*).

Lamenta la ricorrente che la norma censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà pubblica delle «infrastrutture idriche», le quali ben possono essere di proprietà delle Regioni e degli enti locali ed essere, per ciò stesso, assoggettate al regime del demanio regionale o locale. Formula, perciò, «due distinte ed autonome questioni di legittimità costituzionale».

10.1.4.1. − Da un primo punto di vista – sostiene la Regione – «è del tutto evidente che la normativa impugnata, imponendo agli enti locali di conformare necessariamente il servizio idrico integrato come servizio a rilevanza economica e, su questa base, rendendone obbligatorio l'affidamento della relativa gestione (infrastrutture comprese) a soggetti privati, ponendo altresí una clausola di salvaguardia a tutela della «piena ed esclusiva proprietà pubblica» a favore delle sole risorse idriche appartenenti al demanio statale, determina il sostanziale "svuotamento" della proprietà pubblica dei beni appartenenti al demanio idrico regionale e locale; beni che risulteranno, per espresso disposto del richiamato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006,

fonte: http://burc.regione.campania.it

necessariamente e *ope legis* "affidati in concessione d'uso gratuita" al gestore privato del servizio idrico integrato». Tale lettura del dato normativo troverebbe conferma nella menzionata clausola di salvaguardia della proprietà pubblica delle risorse idriche che il legislatore statale ha avvertito la necessità di introdurre e che, ovviamente, risulterebbe del tutto inutile qualora la disciplina impugnata non implicasse la sostanziale espropriazione a favore dei privati dei beni appartenenti al demanio idrico.

10.1.4.2. – La Regione sostiene, poi, che, anche a voler accedere a quell'interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale la disciplina in esame non imporrebbe affatto di conformare il servizio idrico integrato come servizio a rilevanza economica (con i relativi vincoli in ordine alle modalità di gestione e al necessario affidamento a soggetti privati), la violazione della evocata norma costituzionale – posta a garanzia del patrimonio delle Regioni e degli enti locali territoriali – risulterebbe evidente per la mancata previsione di una specifica clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche di cui le Regioni e gli enti locali siano in concreto titolari; clausola che, per essere effettiva e corrispondere alla norma costituzionale, non potrebbe limitarsi a fare salvo il solo profilo della titolarità formale del bene, dovendo bensí consistere nella previsione della necessità del consenso esplicito, da parte dell'ente titolare della proprietà delle infrastrutture interessate dal servizio idrico integrato, rispetto alla scelta concernente l'eventuale conformazione del servizio come servizio a rilevanza economica e il conseguente suo affidamento a soggetti privati.

10.1.5. – Sono censurati, in quarto luogo – in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 15, comma 1-*ter*, del d.l. n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, perché determinano «la violazione di quelle peculiari norme poste dal diritto comunitario in relazione ai servizi di interesse generale».

La ricorrente evoca, quali parametri interposti, gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già artt. 16 e 86 del Trattato CE). Secondo la prima di queste due disposizioni, «fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e

fonte: http://burc.regione.campania.it

condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti». La seconda disposizione, al paragrafo 2, prevede che: «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».

Ad avviso della Regione, da tali norme comunitarie risulterebbe che, «per perseguire gli obiettivi di coesione e solidarietà sociali, fatti propri anche dall'Unione europea, il diritto di questo ordinamento esclude che ai servizi di interesse generale debbano senz'altro applicarsi le norme del mercato interno». E, anzi, nella materia considerata avrebbero predominanza gli obiettivi di coesione sociale sottostanti ai servizi di interesse generale: quali che siano le cause che impediscono al sistema concorrenziale di mercato di raggiungere in modo soddisfacente e generalizzato questi obiettivi, siano esse di diritto o di fatto, non devono essere applicate le norme del mercato interno a questi servizi. L'eccezionalità del trattamento giuridico dei servizi di interesse generale è confermata – per la ricorrente – dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Libro bianco sui servizi di interesse generale – COM (2004) 374. In questo documento, infatti, si evidenzia che «i servizi di interesse economico generale non sono soggetti alla applicazione delle norme del Trattato nella misura in cui ciò risulti necessario per consentire di adempiere il loro compito di interesse generale», il quale dunque «prevale […] sull'applicazione delle norme del Trattato».

Tra i servizi di interesse generale – prosegue la Regione – è annoverabile anche il servizio idrico integrato, sia in base alla Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006, che dichiara l'acqua «bene comune dell'umanità», sia in base al già citato Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, nel quale, al paragrafo 3.4., si menziona esplicitamente il servizio idrico tra i servizi di interesse generale.

Le ragioni del dedotto contrasto delle norme censurate con l'evocato parametro risiederebbero, dunque, nel fatto che esse, «conformando il servizio idrico come servizio necessariamente a rilevanza economica, abbiano imposto la applicazione delle regole del mercato interno in via generale per tutto il territorio nazionale, prescindendo del tutto dalle diverse condizioni e circostanze che nelle diverse realtà possono

fonte: http://burc.regione.campania.it

ravvisarsi». Ciò che risulta precluso dal diritto comunitario, in definitiva, non è la scelta di un determinato modello per la conformazione dei servizi di interesse generale, ma l'adozione di decisioni generalizzate che non siano in grado di tenere conto delle peculiarità in cui i servizi devono essere svolti. Tale conclusione emergerebbe espressamente dal richiamato Libro bianco della Commissione europea sui servizi di interesse generale, ove, al par. 4.3, si afferma che «le autorità pubbliche competenti degli Stati membri sono sostanzialmente libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito ad un altro ente (pubblico o privato)», e dalla citata Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006, secondo cui la gestione delle risorse idriche deve basarsi «su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico».

La ricorrente osserva poi che la tendenza che matura nel contesto delle istituzioni comunitarie è esattamente opposta rispetto all'indirizzo del legislatore italiano e richiama, a tale scopo, la Risoluzione dell'11 marzo 2004 del Parlamento europeo, la quale afferma che «essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno».

La questione di legittimità costituzionale – conclude la difesa regionale – risulterebbe svuotata del suo significato ove questa Corte si risolvesse ad interpretare le disposizioni impugnate nel senso di ritenerle applicabili soltanto nel caso in cui sia stata compiuta l'opzione (affidata alla libera determinazione degli enti titolari dell'erogazione del servizio idrico integrato) a favore della conformazione del servizio come servizio a rilevanza economica, senza pregiudicare dunque tale scelta.

10.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12, n. 13 e n. 14 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2., 8.2. e 9.2.).

10.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha sostanzialmente ribadito quanto già dedotto nel ricorso e ha replicato ai rilievi della controparte.

La ricorrente premette che la difesa statale prende in considerazione, tra le censure proposte, soltanto quelle concernenti la violazione della competenza legislativa

fonte: http://burc.regione.campania.it

regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., in materia di servizi pubblici locali, nonché la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., delle quali si limita a sostenere l'inammissibilità, rilevando che la Regione lamenterebbe «genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali», nonché «la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario», senza «indicare specificatamente la lesione di una competenza ad essa attribuita». A tali rilievi, la Regione replica di avere articolato dettagliati motivi di ricorso in relazione a tutte le censure proposte.

Con riferimento alle singole questioni prospettate, la difesa regionale precisa che: a) «solo ed esclusivamente nei casi in cui l'attività di prestazione del servizio sia conformata dai poteri pubblici competenti in modo tale da creare la possibilità di un utile – intendendo questa espressione nel modo piú ampio possibile – si è dinanzi ad un mercato concorrenziale», con la conseguenza che, «senza la possibilità di una qualche remunerativitá o utilità per chi si accolla lo svolgimento del servizio non è possibile neanche immaginare in astratto l'esistenza di un mercato concorrenziale»; b) in relazione al servizio idrico, l'autorità competente può facilmente individuare le motivazioni che giustifichino, nelle diverse situazioni di fatto, la conformazione del servizio come servizio senza rilevanza economica, da un lato, perché si tratta di garantire un diritto fondamentale dell'uomo quale il diritto all'acqua e dunque di garantire a tutti la disponibilità di un bene che non deve necessariamente essere assoggettato al regime di mercato, dall'altro, perché va valutata, con riferimento alle specifiche situazioni territoriali e locali, l'eventuale assenza di imprese disponibili a offrire i servizi o comunque la necessità di garantire il servizio a prezzi non in grado di remunerare un'attività svolta in forma imprenditoriale; c) deve essere escluso che la conformazione del servizio idrico integrato quale servizio avente o non avente rilevanza economica sia riconducibile alla competenza esclusiva della legge statale in virtú dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., perché l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 27, dispone che siano «considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42», il quale a sua volta, alla lettera *e*), esclude da tali funzioni il servizio idrico integrato; d) nel diritto tedesco spetta alle municipalità la scelta – tra numerosi modelli organizzativi possibili – del modo in cui il servizio idrico deve essere gestito; e) anche negli altri principali ordinamenti europei «la responsabilità del servizio idrico – in particolar modo in relazione alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

attività di distribuzione – è affidata alle istituzioni esponenziali delle comunità locali (Francia, Portogallo, Spagna, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca)», le quali non sono tenute a conformare il servizio idrico come un servizio a rilevanza economica.

10.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi nn. 10, 12, 13 e 14 del 2010 (*supra*: punti 6.3., 7.4., 8.4. e 9.4.).

11. – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2010 e depositato lo stesso giorno (r. ric. n. 16 del 2010), la Regione Piemonte ha impugnato – in riferimento agli artt. 5, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, Cost., anche con riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. – i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 – nonché il comma 1-*ter* del citato art. 15.

11.1. – La ricorrente, premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo, formula diverse questioni.

11.1.1. – Sono censurati, in primo luogo – in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, e 118 Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009.

11.1.1.1. – Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Regione premette che non appare possibile «confondere il principio di concorrenza posto dal Trattato dell'Unione europea, che disciplina i comportamenti delle amministrazioni pubbliche una volta che abbiano deciso di rivolgersi al mercato delle imprese, con l'idea di prevalenza o preferenza per il mercato nell'organizzazione dei servizi pubblici indicata dalla disciplina statale in esame, nella quale l'*in house providing* è configurata come un residuo negletto o un cattivo surrogato».

Il parametro evocato sarebbe, perciò, violato, perché il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta la scelta che ritengono piú opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura

fonte: http://burc.regione.campania.it

capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico». In tal senso si è espresso – prosegue la ricorrente – l'ordinamento comunitario, laddove «ha ritenuto in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza la legge nazionale sui lavori pubblici (allora legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21) che aveva limitato la scelta tra i due criteri europei d'aggiudicazione degli appalti». L'attuazione del diritto comunitario non consentirebbe al legislatore interno di esprimere un autonomo indirizzo politico, perché essa può comportare solo «l'adozione di norme esecutive (*secundum legem*)», con l'impossibilità di spingersi sino a norme «integrative (*praeter legem*), tali cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi attraverso la legislazione». Nel caso di specie, «nessuna delle disposizioni comunitarie vigenti infatti impone – come invece pretende l'art. 23-*bis*, decreto-legge n. 112 del 2008, cit. ai suoi commi secondo e terzo – agli Stati membri l'attribuzione ad imprese terze come forma ordinaria o preferenziale di affidamento dei servizi pubblici locali».

11.1.1.2. – Quanto al parametro dell'art. 117, quarto comma, Cost., esso sarebbe violato, perché le norme impugnate recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Con tali disposizioni, infatti, il legislatore statale «riconosce che entrambe le forme di gestione ed affidamento dei servizi pubblici (soggetto scelto con gara, organizzazione *in house providing*) sono conformi all'ordinamento europeo ed in particolare alla disciplina sulla concorrenza, ma con la norma nazionale giunge sino ad individuare come forma preferenziale "ordinaria" l'affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità dell'affidamento *in house* ai soli casi ivi espressi in via d'eccezione».

Quanto ad altri eventuali titoli di competenza legislativa statale, la Regione rileva, innanzi tutto, che la disciplina del censurato art. 23-bis, cit. «è in tutto o in parte sostitutiva dell'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000» e ha perciò per oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, e non le prestazioni da assicurare agli utenti, con la conseguenza che non può essere richiamata la materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; rileva, inoltre, che la disciplina censurata non è riconducibile alla potestà esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera *p*, Cost.), «giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

fonte: http://burc.regione.campania.it

In conclusione – sempre secondo la ricorrente – l'opzione tra le diverse modalità di gestione del servizio pubblico «è una tipica scelta d'organizzazione, in particolare di buon andamento del servizio pubblico (art. 97, primo comma, Cost.), che proprio in quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi oggetto della disciplina dell'art. 23-*bis*, decreto-legge n. 112 del 2008, cit., non può riconoscersi alla legislazione statale, ma spetta alla legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. seppure nel rispetto di una eventuale specifica disciplina degli enti territoriali minori (art. 117, sesto comma, Cost.)». Alle Regioni spetta, inoltre «la legittimazione ad impugnare le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione ma anche con il riferimento alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della potestà normativa degli enti territoriali, con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del "sistema regionale delle autonomie territoriali" (art. 114, secondo comma, Cost.)».

11.1.2. – Sono censurati, in secondo luogo – in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

11.1.2.1. – Quanto ai parametri degli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché la disciplina dell'affidamento del servizio pubblico locale contenuta nelle disposizioni censurate risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove le s'intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi». Tale ulteriore disciplina, da intendersi come «deroga alla disciplina generale sul procedimento e la motivazione degli atti amministrativi» si porrebbe in violazione del principio di ragionevolezza, poiché non è ravvisabile nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l'esenzione dal generale dovere di motivazione per l'affidamento ad imprese terze, sia la limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative. La denunciata invasione nella sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori è addirittura enfatizzata – prosegue la Regione – dalla precisazione che le disposizioni impugnate «prevalgono» su tutte le «discipline di settore con esse incompatibili» e, in particolare, su quelle della Regione Piemonte relative al servizio idrico integrato (legge regionale 13 dicembre 1997, n. 13) e al

fonte: http://burc.regione.campania.it

sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24), che non limitano la scelta tra le forme di gestione dei servizi compatibili con il diritto comunitario.

La ricorrente non esclude, peraltro, che dell'art. 23-*bis*, commi 1 e 4, si possa dare «un'interpretazione adeguatrice capace di sorreggere una sentenza interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità proposta ove s'intenda che tali disposizioni non deroghino alla disciplina generale sul procedimento amministrativo, dovendo l'amministrazione motivare qualunque scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale […] secondo un'interpretazione che espunge dalle norme qualsiasi preferenza o prevalenza in astratto di una forma di gestione sull'altra».

Anche seguendo tale percorso interpretativo, permarrebbe comunque – ad avviso della Regione – l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 23-*bis*, commi 3 e 4, decreto-legge n. 112 del 2008, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, commi quarto e sesto, Cost.) poiché una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'*in house providing*».

A tali considerazioni la difesa regionale aggiunge che i commi censurati contengono «norme di dettaglio cosí puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato […] e in violazione del principio di ragionevolezza (*ex* art. 3, secondo comma, Cost.) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi».

11.1.2.2. – Quanto ai parametri «dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché le disposizioni impugnate ledono «l'autonomia costituzionale propria dell'intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d'organizzazione e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali». Secondo la Regione, in particolare, la scelta delle forme di gestione ed affidamento del servizio pubblico deve informarsi a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità «che ciascuna organizzazione pubblica non può che esprimere con riferimento ai proposti standard di qualità che intende offrire agli utenti, involgendo perciò questioni di pura

fonte: http://burc.regione.campania.it

autorganizzazione degli enti territoriali». In particolare, la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma di gestione di un servizio pubblico solo procedendo in via preliminare ad avocare allo Stato la competenza sull'organizzazione della gestione dei servizi sinora considerati locali.

11.1.2.3. – Quanto al parametro «dell'art. 117, secondo comma, Cost. con riferimento all'art. 3, Cost.», la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nei censurati commi 2, 3 e 4, anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.

In particolare, la difesa regionale afferma che solo le disposizioni di legge statale a «carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» trovano il proprio «titolo di legittimazione» nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. («tutela della concorrenza») e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». Tali considerazioni varrebbero, a maggior ragione, per le disposizioni in esame, perché esse stabiliscono «una disciplina immediatamente autoapplicativa ove senz'altro pongono un criterio o principio di preferenza nell'attribuzione ad imprese terze dei servizi pubblici locali».

11.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, il quale intacca, senza indennizzo alcuno, il patrimonio che gli enti locali hanno legittimamente realizzato o acquisito mediante l'affidamento *in house* della gestione di servizi pubblici locali, in conformità sia all'ordinamento comunitario sia a quello interno.

11.1.3.1. – Lamenta la stessa ricorrente che la disposizione impugnata víola gli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., «in ragione di una generalizzata cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 disposta *ex lege* per tutti gli affidamenti *in house providing*, anche di quelli effettuati dagli enti territoriali in conformità all'ordinamento comunitario e italiano, con grave svalutazione dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione delle partecipazioni a causa della simultanea attuazione su tutto il territorio nazionale dell'alienazione del 40% di un numero rilevante di società in mano agli enti locali, che − unitamente agli affidamenti illegittimi − per il solo servizio idrico integrato ammontano a circa n. 60 complessi aziendali, di cui alcuni con valorizzazioni patrimoniali di notevole consistenza (Torino, Milano, Bologna, le Regioni Puglia e Sardegna, ecc.)». L'irragionevolezza della norma sarebbe anche nel fatto di trattare in modo uguale fattispecie significativamente diverse e di non aver scaglionato nel tempo

fonte: http://burc.regione.campania.it

il ricorso al mercato. Oltre a ciò, la disposizione irragionevolmente realizza una sanatoria *ex lege* di affidamenti illegittimi, «lesivi della concorrenza che la stessa legge qui impugnata proclama di voler riaffermare, anche di quelli piú eclatanti in difetto di ogni evidenza pubblica, ivi compresi quelli già oggetto di una sentenza di annullamento non ancora passata in giudicato, persino ove sia stata incidentalmente contornata da una pronuncia in tal senso della Corte di Giustizia delle Comunità Europee». Si tratterebbe cioè di una norma che si pone in contraddizione con i primi commi dello stesso art. 23-*bis*, i quali realizzano un indirizzo politico ispirato alla "ultra concorrenzialità".

11.1.3.2. – Per la Regione, la stessa disposizione víola altresí gli artt. 5, 114, 117, secondo e sesto comma, 118, Cost., «anche con riferimento all'art. 3, Cost.», i quali garantiscono l'autonomia costituzionale della Regione Piemonte e degli enti locali, perché – stabilendo la cessazione degli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina – «cancella d'un tratto la legittimità […] di tutte le gestioni di servizio pubblico in capo a società mista ove la gara per la scelta del socio privato – pure avvenuta con procedura conforme all'ordinamento europeo ed italiano – abbia avuto ad oggetto unicamente la partecipazione finanziaria, con acquisto di quote di capitale, eventualmente accompagnate da patti parasociali allegati ai bandi gara per l'individuazione di taluni amministratori in accordo con il socio pubblico, non importa ora se minoritario o prevalente». Ciò determina una lesione della competenza degli enti territoriali «sull'organizzazione degli stessi anche con riferimento ad enti strumentali […] o a partecipazioni di minoranza».

11.2. – Con separata istanza, la Regione Piemonte ha richiesto la riunione del procedimento con quello introdotto con il ricorso n. 77 del 2008.

11.3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2. e 10.2.).

11.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la Regione Piemonte ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, poiché la definizione della questione di costituzionalità dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione europea, appare possibile «ritenere che la Corte costituzionale – ove non accolga i motivi di ricorso […] – debba proporre la seguente questione pregiudiziale

fonte: http://burc.regione.campania.it

avanti la Corte di giustizia […]: "se sia conforme al diritto europeo – al principio di concorrenza ed al principio d'autonomia degli enti territoriali (art. 5 Trattato) – la norma dello Stato italiano che impone l'attribuzione a terzi come forma ordinaria e preferenziale d'affidamento dei servizi pubblici locali, e la norma che relega la rilevanza giuridica dell'*in house providing* ai soli casi d'eccezione tassativamente individuati dal legislatore statale stesso con una conseguente limitazione dei casi ammessi dalla giurisprudenza comunitaria"».

11.5. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 77 del 2008 (*supra*: punto 3.4.).

12. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010 e depositato il 30 marzo successivo (r. ric. n. 51 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), il quale prevede che «La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal corrente esercizio finanziario all'Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. "Difesa Suolo" concernenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale».

12.1. – Il ricorrente sostiene che il servizio idrico integrato, al quale la disposizione in questione fa riferimento, è disciplinato da norme statali, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., in vari

fonte: http://burc.regione.campania.it

àmbiti, quali: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, nel disciplinare tale servizio, l'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 afferma chiaramente la sua rilevanza economica, laddove dispone che lo stesso «deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità». Un ulteriore indice di tale rilevanza potrebbe essere individuato nell'art. 154, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che, nel disciplinare la tariffa del servizio idrico integrato, la qualifica come «corrispettivo» in tutte le quote che la compongono e stabilisce che essa è determinata, tenendo conto, tra l'altro, «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». La rilevanza economica del servizio sarebbe, inoltre, confermata sia dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, che, nel disciplinare l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, precisa che detta disciplina si applica a tutti i servizi pubblici locali, sia dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, che vi faceva riferimento nel disciplinare proprio la «gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

12.1.1. – La difesa dello Stato lamenta, in primo luogo, che la norma regionale censurata, disponendo che la Regione disciplina il servizio predetto «come servizio privo di rilevanza economica», si pone in contrasto con tali disposizioni di legge e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

In particolare – per il ricorrente – al servizio idrico integrato deve comunque attribuirsi rilevanza economica, perché esso si sostanzia in attività suscettibili, in astratto o in potenza, di essere gestite in forma remunerativa, e perciò di produrre redditività, e per le quali esiste un mercato concorrenziale. Ne consegue che la disposizione censurata víola anche l'art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia UE.

Inoltre la previsione in esame sarebbe comunque inidonea a sottrarre la disciplina del servizio idrico integrato alla competenza esclusiva del legislatore statale, perché essa, «nel prevedere l'affidamento del servizio ad aziende con azionariato con partecipazione pubblica a maggioranza assoluta, postula, evidentemente, l'esercizio dell'attività in questione nella forma della società commerciale e, comunque, anche la presenza di capitali ed investitori privati, la cui partecipazione implica necessariamente che, in concreto, l'attività in questione sia svolta in forma remunerativa».

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.1.2. – In secondo luogo, la difesa dello Stato lamenta che il secondo periodo del comma denunciato – prevedendo che «in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica» – contrasta con l'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, perché disciplina in modo del tutto difforme le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

La norma censurata, infatti, porrebbe alle aziende che intendano «operare» nella Regione un vincolo di assetto proprietario definito, incidendo, in tal modo, sulle procedure di affidamento, poiché vieta alle società prive della maggioranza assoluta dell'azionariato pubblico di ottenere l'affidamento del servizio. L'art. 23-*bis*, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 prevede, sul punto, che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria a società miste nelle quali al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, postulando, cosí, anche la possibilità «che la partecipazione privata si attesti su percentuali superiori, in coerenza con obiettivi di mercato pro concorrenziali, nonché con obiettivi di efficienza finalizzati anche alla salvaguardia dell'ambiente, che i vincoli posti dalla norma regionale pregiudicano non poco».

12.1.3. – In terzo luogo, il ricorrente lamenta che il terzo periodo del denunciato comma 1 dell'art. 1 – nel disporre che «tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere» – si pone in contrasto con il comma 8 dell'art. 23-*bis*, che prevede una piú complessa, articolata e restrittiva disciplina del regime transitorio.

12.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate infondate.

Ad avviso della resistente, la stessa normativa statale richiamata nel ricorso non esclude affatto che il legislatore regionale possa conformare il servizio idrico come privo di rilevanza economica: anzi, l'art. 150, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 23-*bis*, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 consentono entrambi che, per esigenze sociali, ambientali o di altro tipo, si possa derogare al regime della concorrenza per la gestione del servizio. Sulla stessa linea si collocherebbe il diritto comunitario, il quale tende a considerare l'acqua come un bene comune e la sua gestione come un'attività che deve necessariamente tenere conto della particolare rilevanza pubblicistica di tale bene.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito, nel merito, quanto già affermato nel ricorso e ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania. Sostiene il ricorrente che detta costituzione è stata deliberata da un organo privo della relativa competenza, essendo stata adottata con decreto dirigenziale dell'avvocato coordinatore, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario e non – come richiesto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 15 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), e ribadito dall'ordinanza della Corte costituzionale letta all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 225 del 2010 – dalla Giunta regionale.

12.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Campania ha sostanzialmente ribadito, nel merito, quanto già sostenuto nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. – Le questioni sottoposte all'esame della Corte con i ricorsi indicati in epigrafe sono state promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (registro ricorsi n. 69 del 2008 e n. 13 del 2010), Liguria (registro ricorsi n. 72 del 2008 e n. 12 del 2010), Piemonte (registro ricorsi n. 77 del 2008 e 16 del 2010), Puglia (registro ricorsi n. 6 del 2010), Toscana (registro ricorsi n. 10 del 2010), Umbria (registro ricorsi n. 14 del 2010), Marche (registro ricorsi n. 15 del 2010), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (registro ricorsi n. 2 del 2009 e n. 51 del 2010).

1.1. – Le disposizioni censurate dalle Regioni possono essere suddivise in tre gruppi: a) un primo gruppo, relativo al testo originario (e non piú vigente) dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – comprende i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 10 di tale articolo (ricorso n. 69 del 2008, Emilia-Romagna; ricorso n. 72 del 2008, Liguria; ricorso n. 77 del 2008, Piemonte); b) un secondo gruppo, relativo al testo vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008, e modificato del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, entrato in vigore il 26 settembre 2009 e, per le parti modificate, il 25 novembre 2009 – comprende i commi 2, 3, 4, 4-*bis*, 8, 9 e 10, di tale articolo (ricorso n. 6 del 2010, Puglia; ricorso n. 10 del 2010, Toscana; ricorso n. 12 del 2010, Liguria; ricorso n. 13 del 2010, Emilia-Romagna; ricorso n. 14 del 2010, Umbria; ricorso n. 15 del 2010, Marche; ricorso n. 16 del 2010, Piemonte); c) un terzo gruppo comprende il solo comma 1-*ter* dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 135 del 2009, comma entrato in vigore in data 26 settembre 2009, in forza dell'art. 21 del medesimo decreto-legge (ricorso n. 15 del 2010, Marche).

Tali gruppi di disposizioni introducono novità normative rilevanti nella disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (SPL) e del diritto transitorio degli affidamenti già in corso.

In particolare, si prevede che: a) l'affidamento del SPL in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, riguarda non solo le società di capitali – come nella previgente normativa – ma, piú in generale, gli «imprenditori o […] società in qualunque forma costituite» (comma 2 del testo originario e del testo vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008); b) l'affidamento diretto – cioè senza gara ad evidenza pubblica – della gestione del SPL a società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica costituisce un caso di conferimento della gestione «in via ordinaria», alla duplice condizione che la procedura di gara riguardi non solo la qualità di socio, ma anche l'attribuzione di «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (comma 2 del testo attualmente vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008); c) l'affidamento diretto «in deroga» ai conferimenti effettuati in via ordinaria richiede una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione di detta scelta da parte dell'ente in base ad un'«analisi di mercato», oltre alla trasmissione di una «relazione» dall'ente affidante alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008), ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM (testo vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008), per un parere obbligatorio ma non vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione; d) l'affidamento diretto deve – ai sensi dei commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – «avvenire nel rispetto dei princípi della disciplina comunitaria», con l'ulteriore presupposto che sussistano «situazioni che, a causa di peculiari

fonte: http://burc.regione.campania.it

caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato»; e) lo stesso affidamento deve, invece, avvenire – ai sensi dei commi 3 e 4 del testo attualmente vigente del medesimo art. 23-*bis* – con le forme della gestione *in house*, nel rispetto delle condizioni richieste dal diritto comunitario, previo parere della sola AGCM, con l'ulteriore presupposto della sussistenza di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato»; f) i bacini di gara per i diversi servizi sono definiti, nel rispetto delle normative settoriali, dalle Regioni e dagli enti locali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 7 dell'art. 23-*bis*, sia nella versione originaria che in quella vigente); g) è abrogato, nelle parti incompatibili con la nuova disciplina, l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali), in seguito indicato come TUEL, concernente l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 11 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nella versione originaria che in quella vigente); h) il Governo ha il potere di adottare regolamenti di delegificazione sia nelle materie di cui al comma 10 dell'art. 23-*bis* (come disposto nella versione originaria ed in quella vigente dell'art. 23-*bis*), sia per la determinazione delle soglie minime oltre le quali gli affidamenti «assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere» dell'AGCM (come disposto dal comma 4-*bis* nella versione vigente dell'art. 23-*bis*); i) gli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa cessano al 31 dicembre 2010 (versione originaria del comma 8 dell'art. 23-*bis*) o in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi (versione vigente del comma 8 dell'art. 23-*bis*); l) «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008 […] devono avvenire nel rispetto dei princípi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio» (comma 1-*ter*, dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009).

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, a sua volta, due gruppi di disposizioni di leggi regionali.

1.2.1. – Il primo gruppo di disposizioni censurate (ricorso n. 2 del 2009) è costituito dai commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale). Detti commi stabiliscono: a) la competenza della Giunta regionale ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione per il servizio idrico integrato (comma 1); b) la competenza dell'Autorità d'àmbito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006» (comma 4); c) la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-*bis*, TUEL (commi 5 e 6); d) la competenza delle Autorità d'àmbito territoriale ottimale a definire i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori (comma 14).

1.2.2. – Il secondo gruppo di disposizioni censurate dallo Stato (ricorso n. 51 del 2010) è costituito dal comma 1 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), il quale stabilisce la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

2. – Le Regioni hanno promosso questioni in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, sesto comma, 118 e 119, sesto comma, e 120 della Costituzione. Ad integrazione del parametro costituito dal primo comma dell'art. 117 Cost., alcune Regioni, hanno evocato quali norme interposte: a) la Carta europea dell'autonomia locale (in specie gli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4), firmata, nell'àmbito del Consiglio d'Europa, a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre

fonte: http://burc.regione.campania.it

1985); b) il «diritto comunitario»; c) i «princípi del diritto comunitario di libertà degli individui e di autonomia degli enti territoriali»; d) gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In base alle prospettazioni delle ricorrenti, tali questioni possono essere distinte nei sette seguenti nuclei tematici, per i primi quattro dei quali, in considerazione della loro incidenza sull'intero tessuto normativo censurato, è opportuna una trattazione generale e preliminare. Le conclusioni cui si perverrà all'esito di tale trattazione costituiranno la base della decisione delle singole questioni, che saranno in séguito esaminate analiticamente.

Il primo nucleo tematico attiene alla ricostruzione del rapporto tra la disciplina dei SPL ricavabile dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale e quella dettata con le disposizioni censurate. Tale ricostruzione è necessaria al fine di valutare le opposte prospettazioni delle parti, secondo le quali le particolari – e piú restrittive rispetto alla legislazione italiana anteriore – condizioni fissate dal censurato comma 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (sia nella versione originaria che in quella vigente) per l'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali, costituirebbero una obbligatoria applicazione (secondo la difesa dello Stato) oppure una violazione (secondo le ricorrenti) del diritto dell'Unione.

Il secondo nucleo tematico attiene all'individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, si colloca la normativa denunciata: se – come afferma lo Stato – nell'àmbito costituzionale della tutela della concorrenza, o di altra competenza esclusiva statale, oppure – come afferma la maggioranza delle ricorrenti – nell'àmbito della materia dei servizi pubblici locali, di competenza regionale residuale; o ancora, come afferma la Regione Marche, nell'àmbito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.; o infine, come afferma la Regione Puglia, nell'àmbito della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e alimentazione.

Il terzo nucleo tematico – nel caso in cui si ritenesse sussistere la competenza esclusiva statale per la tutela della concorrenza – attiene alla valutazione della censura secondo cui la normativa denunciata violerebbe il principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza, e, per l'effetto, lederebbe la sfera di competenza legislativa o regolamentare riservata alle Regioni a statuto ordinario.

Il quarto nucleo tematico attiene alla individuazione della competenza regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL, cioè del presupposto

fonte: http://burc.regione.campania.it

stesso per l'applicazione della normativa relativa a tali servizi. Tale problema, nella prospettiva della ricorrente Regione Marche, si pone anche nel caso in cui si ritenga che la suddetta normativa sia riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e sia proporzionata ed adeguata.

Il quinto nucleo tematico ha per oggetto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in relazione a quanto stabilito dal censurato art. 23-*bis* del d.l n. 112 del 2008, interpretato nel senso che la scelta dell'ente locale di procedere all'affidamento «in via ordinaria» dei SPL non è onerata di obblighi motivazionali analoghi a quelli previsti per l'affidamento «in deroga» (vale a dire, per l'affidamento *in house*).

Il sesto nucleo tematico riguarda l'asserita irragionevole diversità di disciplina fra il servizio idrico integrato e gli altri servizi pubblici locali.

Il settimo nucleo tematico attiene alla lamentata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost. e alle seguenti norme interposte: a) per le questioni riguardanti la legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, l'art. 161, comma 4, lettera *c*), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l'art. 23-*bis*, commi 2, 3, 8, 9 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; b) per le questioni riguardanti la legge della Regione Campania n. 2 del 2010, gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'art. 23-*bis*, commi 2, 3, 8, 9 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto-legge n. 135 del 2009, nonché l'art. 113 del TUEL.

Tali questioni hanno per oggetto: a) l'individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, si colloca la normativa regionale denunciata: se – come afferma lo Stato – nell'àmbito costituzionale della tutela della concorrenza o tutela dell'ambiente oppure – come affermano le Regioni resistenti – della materia dei servizi pubblici locali (di competenza regionale residuale); b) la valutazione della sussistenza del denunciato contrasto tra la normativa regionale e le evocate norme interposte statali.

4. – Le predette questioni di legittimità costituzionale, là dove promosse nell'àmbito di uno stesso ricorso unitamente ad altre, devono essere trattate separatamente da queste ultime, essendo opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, cosí separati e delimitati nell'oggetto, devono quindi tra loro riunirsi, per essere

fonte: http://burc.regione.campania.it

congiuntamente trattati e decisi, in considerazione della parziale identità di materia delle norme censurate e delle questioni prospettate.

5. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della costituzione della Regione Campania nel giudizio relativo al ricorso n. 51 del 2010. Sostiene il ricorrente che detta costituzione è stata deliberata da un organo privo della relativa competenza, essendo stata adottata con decreto dirigenziale dell'avvocato coordinatore, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario e non dalla Giunta regionale.

L'eccezione è stata accolta da questa Corte con ordinanza pronunciata all'udienza del 5 ottobre 2010, sul rilievo che, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, «La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale […], è promossa dal Presidente della Giunta» e, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (nello stesso senso, l'ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 225 del 2010).

6. – Il primo dei sopra indicati nuclei tematici attiene – come si è visto – al rapporto tra le disposizioni censurate e la disciplina dei SPL desumibile dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale. Secondo alcune ricorrenti, le suddette disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria ed internazionale, violano il primo comma dell'art. 117 Cost., là dove questo vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Secondo la difesa dello Stato, invece, la stessa formulazione del comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 («le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria […]») evidenzia che le disposizioni oggetto di censura, in particolare quelle relative all'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali, costituiscono un'obbligatoria applicazione del diritto dell'Unione e non contrastano con la citata Carta europea dell'autonomia locale.

Nessuna di tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un'applicazione necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, ma sono

fonte: http://burc.regione.campania.it

semplicemente con questa compatibili, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l'evocato primo comma dell'art. 117 Cost. Tale conclusione va argomentata procedendo al raffronto delle disposizioni censurate sia con la normativa comunitaria che con quella internazionale evocate a parametro interposto.

6.1. – In àmbito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione* c. *Italia*) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'àmbito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso denunciato comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel dichiarato intento di disciplinare i «servizi pubblici locali di rilevanza economica» per favorire la piú ampia diffusione dei princípi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di «servizi di interesse generale in àmbito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione* c. *Italia*, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, *Ministero dell'economia e delle finanze*, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, *AOK Bundesverband*, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette,

fonte: http://burc.regione.campania.it

cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, *Albany International BV*). Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.

Per quanto qui interessa, la disciplina comunitaria del SIEG e quella censurata del SPL divergono, invece, in ordine all'individuazione delle eccezioni alla suddetta regola. Occorre pertanto accertare se le differenze tra le due discipline siano tali da far venir meno, come sostengono le Regioni ricorrenti, la loro compatibilità. Tale accertamento, come si vedrà in seguito, avrà esito negativo.

Una prima differenza è rappresentata dalla gestione diretta del SPL da parte dell'autorità pubblica. La normativa comunitaria la ammette nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l'applicazione delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità dell'affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE; *ex plurimis*, sentenze della Corte di giustizia UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, *Stadt Halle*, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, *Sea s.r.l.*). In tale ipotesi l'ordinamento comunitario, rispettoso dell'ampia sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un "errore manifesto". La censurata disciplina nazionale, invece, rappresenta uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del SPL da parte dell'ente locale; divieto introdotto dai non censurati art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Da quanto precede, è dunque evidente che: a) la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Una seconda differenza riguarda l'affidamento della gestione del servizio alle società miste, cioè con capitale in parte pubblico ed in parte privato (cosiddetto PPP, partenariato pubblico e privato). La normativa comunitaria consente l'affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato. Il testo originario dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 non prevede una disciplina specifica per tale tipo di affidamento e dà per scontato che la suddetta modalità di scelta del socio rientri nella regola comunitaria dell'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale gara abbia ad oggetto la scelta del socio privato invece dell'affidatario. La disciplina interna e quella comunitaria sul punto sono, dunque, identiche. Anche il testo vigente dello stesso art. 23-*bis* è conforme alla normativa comunitaria, nella parte in cui consente l'affidamento diretto della gestione del servizio, «in via ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). La stessa nuova formulazione dell'art. 23-*bis* si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui pone l'ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita «una partecipazione non inferiore al 40 per cento». Tale misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Ne consegue, anche in questo caso, la piena compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

Una terza differenza attiene alle ipotesi di affidamento diretto del servizio «in deroga» alle ipotesi di affidamento in via ordinaria (versione originaria dell'art. 23-*bis*), che si identificano nella gestione denominata *in house* (come chiarito dalla versione vigente dello stesso art. 23-*bis*). Secondo la normativa comunitaria, le condizioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte piú importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'*in house providing* un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l'*in house contract* configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la *longa manus* del primo. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni. Viceversa, il legislatore nazionale, nella versione vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, non soltanto richiede espressamente, per l'affidamento diretto *in house*, la sussistenza delle suddette tre condizioni poste dal diritto comunitario, ma esige il concorso delle seguenti ulteriori condizioni: a) una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione della scelta di tale tipo di affidamento da parte dell'ente in base ad un'«analisi di mercato», con successiva trasmissione di una «relazione» dall'ente affidante alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell'art. 23-*bis*), ovvero all'AGCM (testo vigente dell'art. 23-*bis*), per un parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione; b) la sussistenza di «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-*bis*), ovvero di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo vigente del medesimo art. 23-*bis*), «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Siffatte ulteriori condizioni, sulle quali si appuntano particolarmente le censure delle ricorrenti, si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione *in house* del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione piú estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale piú rigorosa rispetto a quanto

fonte: http://burc.regione.campania.it

richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto – come sostenuto, all'opposto, dalle ricorrenti – con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l'esistenza di un "margine di apprezzamento" del legislatore nazionale rispetto a princípi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza "nel" mercato e "per" il mercato. Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici – di applicazione piú ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario. L'identità del "verso" delle discipline interna e comunitaria esclude, pertanto, ogni contrasto od incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza differenza.

6.2. – Per quanto attiene alla dedotta violazione della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge n. 439 del 1989, alcune ricorrenti deducono che le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i seguenti articoli della Carta: a) art. 3, comma 1, secondo cui, «per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni piú ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità»; c) art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali» e «possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge». La violazione della suddetta convenzione internazionale deriverebbe, secondo la prospettazione delle ricorrenti, dalla lesione dell'autonomia dell'ente pubblico garantita dal parametro evocato. Lesione, questa, che sarebbe determinata dall'introduzione di vincoli e specifici aggravi procedimentali in ordine alla scelta, da parte degli enti pubblici, di assumere essi stessi la gestione diretta del servizio idrico integrato, cioè di una delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Il denunciato contrasto con detta Carta non sussiste per le seguenti ragioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Innanzitutto, va rilevato che − secondo quanto esposto *supra* al punto 6.1. − già l'art. 35 della legge n. 448 del 2001, nel sostituire l'art. 113 TUEL, aveva escluso per i servizi pubblici locali «di rilevanza industriale» (secondo la definizione dell'epoca; poi definiti «di rilevanza economica» per effetto dell'art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, modificativo, appunto, dell'art. 113 TUEL) ogni gestione diretta, in economia oppure tramite aziende speciali, da parte dell'ente pubblico. Lo stesso art. 35, al comma 8, aveva altresí imposto alle aziende speciali esistenti di trasformarsi in società di capitali entro il 31 dicembre 2002. L'esclusione della gestione diretta non è dunque innovativamente disposta, ma solo mantenuta, dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, con la conseguenza che il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai suddetti non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003.

In secondo luogo, va osservato che le ricorrenti prospettano la censura muovendo dal dichiarato presupposto che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico ed assumono che tali funzioni siano specificamente tutelate dalla Carta. Tuttavia, proprio tale presupposto è privo di fondamento, perché, come questa Corte ha piú volte affermato, detto servizio non costituisce funzione fondamentale dell'ente locale (sentenze n. 307 del 2009 e n. 272 del 2004).

In terzo luogo, va evidenziato che gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno uno specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente definitori (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.

7. – Il secondo nucleo tematico delle questioni proposte attiene all'individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, deve collocarsi la normativa denunciata. In particolare, questa Corte è chiamata a verificare se tale normativa rientra nell'àmbito costituzionale della competenza esclusiva statale e, segnatamente, della tutela della concorrenza; o di quello della competenza regionale residuale e, segnatamente, della materia dei servizi pubblici locali; o, ancora, nell'àmbito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.; o, infine, se si tratti di un'ipotesi di concorso di competenze.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In proposito, va ribadito che – come questa Corte ha piú volte affermato – la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: a) non è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), perché riguarda, appunto, i servizi di rilevanza economica e non attiene, comunque, alla determinazione di livelli essenziali (sentenza n. 272 del 2004); b) non può essere ascritta neppure all'àmbito delle «funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane» (art. 117, secondo comma, lettera *p*, Cost.), perché «la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale» (sentenza n. 272 del 2004) e, quindi, «non riguarda […] profili funzionali degli enti locali» (sentenza n. 307 del 2009, al punto 6.1.); c) va ricondotta, invece, all'àmbito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato (*ex plurimis*, sentenze n. 314, n. 307, n. 304 e n. 160 del 2009; n. 326 del 2008; n. 401 del 2007; n. 80 e n. 29 del 2006; n. 272 del 2004). Di conseguenza, con riguardo alla concreta disciplina censurata, la competenza statale viene a prevalere sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l'oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza (sentenze n. 142 del 2010, n. 246 e n. 148 del 2009, n. 411 e n. 322 del 2008).

Tali conclusioni risultano avvalorate dalla «nozione comunitaria di concorrenza», che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche per il tramite del primo comma dello stesso art. 117 e dell'art. 11 Cost.; nozione richiamata anche dall'art. 1, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Secondo tale nozione, la concorrenza presuppone «la piú ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi» (sentenza n. 401 del 2007). Essa pertanto – come affermato in numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 270, n. 232 e n. 45 del 2010; n. 314 del 2009 e n. 148 del 2009; n. 63 del 2008; n. 430 e n. 401 del 2007; n. 272 del 2004) – può essere tutelata mediante tipi

fonte: http://burc.regione.campania.it

diversi di interventi regolatori, quali: 1) «misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che influiscono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati» (misure *antitrust*); 2) misure legislative di promozione, «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (per lo piú dirette a tutelare la concorrenza "nel" mercato); 3) misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da realizzare «la piú ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (dirette a tutelare la concorrenza "per" il mercato).

Nell'àmbito di tali misure e, in particolare, di quelle al punto 3), rientra espressamente la previsione di procedure concorsuali competitive di evidenza pubblica volte – come quelle di specie – a garantire il rispetto, per un verso, dei princípi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza e, per l'altro, delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei pubblici poteri, al fine di assicurare la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione.

Anche tali rilievi, basati sul diritto comunitario, confermano pertanto che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella materia «tutela della concorrenza» e che la concreta disciplina in esame prevale su altre competenze (sentenze n. 270 del 2010; n. 307 e n. 283 del 2009; n. 320 e n. 51 del 2008; n.430 e n. 401 del 2007; n. 272 del 2004).

Con riferimento, poi, allo specifico settore del servizio idrico integrato, questa Corte – in applicazione dei suddetti princípi e scrutinando la disciplina della determinazione della tariffa d'àmbito territoriale ottimale − ha stabilito che la normativa riguardante l'individuazione di un'unica Autorità d'àmbito e alla determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di *price cap* (art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali competenze regionali, che ne risultano cosí corrispondentemente limitate. Ciò in quanto tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la concorrenzialità e l'efficienza del mercato stesso (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010; n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

246 del 2009). Nella citata sentenza n. 246 del 2009 è stato ulteriormente precisato che la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso, disciplinate dall'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, trattandosi di regole «dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima».

In conclusione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica − ivi compreso il servizio idrico – ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

8. – Il terzo nucleo tematico, posto dalle questioni promosse dalle Regioni in ordine alle censurate discipline sia a regime che transitorie, attiene al principio di ragionevolezza. Al riguardo, le ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esercizio della potestà normativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza è legittimo – in particolare, in caso di concorso con competenze regionali – alla condizione del rispetto, da parte del legislatore statale, del principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza (sentenza n. 272 del 2004, cui possono aggiungersi le sentenze n. 148 del 2009; n. 326 del 2008; n. 452 e n. 401 del 2007; n. 345, n. 272 del 2004).

8.1. − Per quanto riguarda la disciplina a regime, alcune ricorrenti assumono che essa, anche se ascrivibile alla materia «tutela della concorrenza», lede comunque la competenza residuale innominata delle Regioni in materia di servizi pubblici locali. In particolare, le ricorrenti deducono che la normativa censurata, nella parte in cui limita i casi in cui è consentito l'affidamento diretto *in house*, non è ragionevole, proporzionale o adeguata, perché: a) è normativa autoapplicativa e di dettaglio; b) pone vincoli ulteriori – e perciò ingiustificati – rispetto a quelli previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*.

Nessuno di tali rilievi è condivisibile.

8.1.1. − Quanto al primo rilievo, va qui ribadita la giurisprudenza costituzionale, per la quale l'emanazione, nell'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, di una norma autoapplicativa e di dettaglio non integra alcuna violazione dei criteri di riparto

fonte: http://burc.regione.campania.it

costituzionale delle competenze legislative. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 232 del 2010 e n. 430 del 2007, in materia di tutela della concorrenza; analogamente, sentenza n. 255 del 2010, in materia di sistema tributario dello Stato) che: a) «l'attribuzione delle misure [a tutela della concorrenza] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano»; b) una volta ricondotta una norma nell'àmbito della «tutela della concorrenza», «non si tratta […] di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando princípi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale».

Neppure può affermarsi – come sostenuto da alcune ricorrenti – che le norme sull'affidamento e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono di per sé irragionevoli, perché intervengono in materia di tutela della concorrenza con discipline di dettaglio e autoapplicative. Infatti questa Corte ha piú volte rilevato che è ragionevole che norme in materia di tutela della concorrenza, al fine di meglio tutelare le finalità pro concorrenziali loro proprie, possano essere dettagliate ed autoapplicative (sentenze n. 148 del 2009; n. 320 del 2008; n. 431 del 2007).

8.1.2. − Quanto al secondo profilo, non può accogliersi l'assunto delle ricorrenti, secondo cui l'unica disciplina della concorrenza che possa considerarsi proporzionale e adeguata è quella che non pone limiti (che non siano quelli evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria) all'affidamento *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Al riguardo, va innanzitutto osservato che non appare irragionevole, anche se non costituzionalmente obbligata, una disciplina, quale quella di specie, intesa a restringere ulteriormente – rispetto al diritto comunitario – i casi di affidamento diretto *in house* (cioè i casi in cui l'affidatario costituisce la *longa manus* di un ente pubblico che lo controlla pienamente e totalmente). Come si è osservato al punto 6.1., tale normativa si innesta coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in economia (introdotto dai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003)

fonte: http://burc.regione.campania.it

e nel quale, pertanto, i casi di affidamento *in house*, quale modello organizzativo succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell'ente pubblico, debbono essere eccezionali e tassativamente previsti.

In secondo luogo, va rilevato che le norme censurate dalle ricorrenti non possono essere considerate sproporzionate od inadeguate solo perché, attraverso la riduzione delle ipotesi di eccezionale affidamento diretto dei servizi pubblici locali, rafforzano la generale regola pro concorrenziale, prescelta dal legislatore, che impone l'obbligo di procedere all'affidamento solo mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La possibilità, secondo l'ordinamento comunitario, di affidamenti *in house* anche in casi in cui detti affidamenti sono vietati dalle denunciate disposizioni nazionali non rende queste ultime irragionevoli in relazione agli indicati profili, perché – come messo in evidenza sempre al punto 6.1. − l'ordinamento comunitario, in tema di tutela della concorrenza e, in particolare, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per il legislatore degli Stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento. Pertanto, il legislatore nazionale ha piena libertà di scelta tra una pluralità di discipline ugualmente legittime.

In terzo luogo, deve essere sottolineato che la normativa censurata non impedisce del tutto all'ente pubblico la gestione di un servizio locale di rilevanza economica, negandogli ogni possibilità di svolgere la sua «speciale missione» pubblica (come si esprime il diritto comunitario), ma trova, tra i molti possibili, un punto di equilibrio rispetto ai diversi interessi operanti nella materia in esame. In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sfera di autonomia privata e la concorrenza non ricevono «dall'ordinamento una protezione assoluta» e possono, quindi, subire limitazioni ed essere sottoposte al coordinamento necessario «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006; analogamente, ordinanza n. 162 del 2009). La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che «una regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a quelli correlati all'assetto concorrenziale del mercato garantito» ha carattere «derogatorio e per ciò stesso eccezionale» e deve costituire «la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi» (sentenza n. 270 del 2010). Nella specie, intendendo contemperare la regola della massima tutela della concorrenza con le eccezioni derivanti dal

fonte: http://burc.regione.campania.it

perseguimento della speciale missione pubblica da parte dell'ente locale, il legislatore ha in effetti ponderato due diversi interessi: da un lato, quello generale alla tutela della concorrenza; dall'altro, quello specifico degli enti locali a gestire il SPL (tramite l'affidamento *in house*) nell'ipotesi in cui sia «efficace ed utile» il ricorso al mercato e non solo quando esso non sia possibile. Il bilanciamento tra tali interessi è stato attuato, in concreto, in modo non irragionevole, per un verso, consentendo alle società a capitale (interamente o parzialmente) pubblico, quando non ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio, al pari di ogni altro imprenditore o società (comma 1 dell'art. 23-*bis*); per altro verso, limitando l'affidamento *in house* alle ipotesi in cui, pur in presenza di un SPL di rilevanza economica, il ricorso al mercato per la gestione del servizio non è «efficace e utile» (comma 2 dell'art. 23-*bis*). Ciò è confermato dal comma 2 dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce espressamente che le «società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, lettera *a*), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge».

8.2. – Tali conclusioni relative alla disciplina a regime influiscono sulla soluzione della questione posta dalle ricorrenti circa l'adeguatezza e la proporzionalità − dunque, la ragionevolezza − del regime transitorio stabilito dalla normativa denunciata.

La relativa censura non può essere accolta, oltre che per le considerazioni generali svolte nel punto precedente, anche per i seguenti ulteriori argomenti, concernenti specificamente la disciplina transitoria.

Al riguardo, anche a non voler considerare che, in caso di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l'unico limite della ragionevolezza (*ex plurimis*, sentenza n. 376 del 2008; ordinanze n. 40 del 2009 e n. 9 del 2006), va comunque rilevato che, nel caso di specie, il margine temporale concesso dalla normativa censurata per la cessazione degli affidamenti diretti esistenti è congruo e proporzionato all'entità ed agli effetti delle modifiche normative introdotte e, dunque, ragionevole. A tale conclusione si perviene agevolmente considerando la seguente successione cronologica delle disposizioni di legge oggetto di censura. Con riferimento al servizio idrico integrato, il comma 8 del testo originario

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'art. 23-*bis* (entrato in vigore il 22 agosto 2008) prevedeva la cessazione alla data del 31 dicembre 2010 delle concessioni per le quali non sussistevano le peculiari caratteristiche di cui al comma 3. Con riferimento ai settori diversi dal servizio idrico integrato, lo stesso comma demandava la fissazione di una disciplina transitoria ai regolamenti di delegificazione da adottare ai sensi della lettera *e*) del comma 10, ma che non sono stati mai emanati. Il vigente comma 8 dell'art. 23-*bis* (entrato in vigore il 26 settembre 2009) disciplina ora il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, con una cadenza differenziata, a seconda delle varie ipotesi, a partire dal 31 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 2012, termine, quest'ultimo, successivamente modificato, a decorrere dal 25 novembre 2009, in quello del 31 dicembre 2015. Tali ampi margini temporali assicurano una concreta possibilità di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono la possibilità di invocare quell'incolpevole affidamento del gestore nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare una possibile irragionevolezza della norma.

9. – Il quarto tema generale posto dalle questioni promosse, da trattare in via preliminare, attiene all'individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL. Infatti, una volta accertato che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nell'àmbito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, resta ancora da verificare se allo Stato competa, in via esclusiva, anche il potere di indicare le condizioni per le quali debba ritenersi sussistente detta «rilevanza economica» oppure se la decisione di attribuire al servizio locale una siffatta qualificazione sia riservata, dal diritto comunitario o comunque dalla Costituzione, alla Regione od all'ente locale.

A tal fine è necessario, innanzitutto, valutare la portata della nozione di «rilevanza economica» nel sistema della normativa statale sui SPL; successivamente, individuare il fondamento costituzionale di tale nozione e, infine, trarre le conclusioni in ordine alla competenza a determinare la sussistenza dell'indicata «rilevanza».

9.1. – Quanto al primo profilo, va osservato che né il censurato art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in entrambe le sue versioni, né l'art. 113 TUEL, nel disciplinare l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali «di rilevanza economica», forniscono una esplicita definizione di tale «rilevanza». Tuttavia, lo stesso art. 23-*bis* fornisce all'interprete alcuni elementi utili per giungere a tale definizione,

fonte: http://burc.regione.campania.it

precisando che: a) l'articolo ha come fine (tra l'altro) di favorire la piú ampia diffusione dei princípi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» (comma 1); b) la presenza di situazioni tali da non permettere – in relazione alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento – «un efficace ed utile ricorso al mercato del servizio», non rende il servizio stesso privo di rilevanza economica, ma ne consente solo l'affidamento della gestione con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (comma 3); c) la «rilevanza economica» dei servizi non ha nulla a che vedere con le soglie oltre le quali gli affidamenti dei medesimi servizi «assumono rilevanza» ai fini dell'espressione del parere preventivo che l'AGCM deve rendere in ordine alla scelta dell'ente locale di affidare la gestione di un servizio pubblico «di rilevanza economica» secondo modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (commi 4 e 4-*bis*, nella versione vigente).

Dall'evidente omologia posta da tale articolo tra «servizi pubblici locali di rilevanza economica» e «servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» si desume, innanzitutto, che la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» rimanda a quella, piú ampia, di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), impiegata nell'ordinamento comunitario e già esaminata al punto 6. Del resto, questa Corte, con la sentenza n. 272 del 2004, aveva già sottolineato l'omologia esistente anche tra la nozione di «rilevanza economica», utilizzata nell'art. 113-*bis* TUEL (relativo ai servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica» e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla stessa sentenza), e quella comunitaria di «interesse economico generale», interpretata anche dalla Commissione europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003. In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, per «interesse economico generale» si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato», anche potenziale (sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, *Commissione* c. *Italia*, e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi. Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

tratta dunque di una nozione oggettiva di interesse economico, riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente, reale o potenziale.

Se si ragiona sulla base di una siffatta ampia nozione comunitaria di interesse economico, è agevole rilevare che gli indici empirici di tale interesse – come lo scopo lucrativo, l'assunzione dei rischi dell'attività, l'incidenza del finanziamento pubblico – talvolta impiegati dalla Corte di giustizia UE (sentenza 22 maggio 2003, C-18/2001, *Korhonen e.a.*) e richiamati anche da questa Corte (sentenza n. 272 del 2004) possono essere utili solo con riferimento ad un servizio già esistente sul mercato, per accertare se l'attività svolta sia da considerare economica. Ciò però non significa che l'economicità dell'interesse si debba determinare *ex post*, esclusivamente in base a tali indici, e cioè a séguito di una scelta discrezionale dell'ente locale competente circa le modalità di gestione del servizio. Al contrario, nel diverso caso in cui si debba immettere nel mercato un servizio pubblico – e, quindi, si debba accertare se e come applicare le regole concorrenziali e concorsuali comunitarie per l'affidamento della sua gestione – occorre necessariamente prendere in considerazione la possibilità dell'apertura di un mercato, obiettivamente valutata secondo un giudizio di concreta realizzabilità, a prescindere da ogni soggettiva determinazione dell'ente al riguardo. È vero che il diritto comunitario lascia qualche spazio in materia alla scelta degli Stati membri, riservando loro, sia pure in via di eccezione, il potere di derogare alle regole del Trattato relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, ove tali regole – salvo errori manifesti da parte degli Stati stessi – siano ritenute ostative al perseguimento della speciale missione e delle finalità sociali del servizio. Tuttavia, il potere di deroga presuppone la sussistenza dell'interesse economico del servizio stesso, esercitandosi tale potere proprio nell'àmbito dei SIEG, e cioè di servizi che sono, per definizione ed obiettivamente, di «interesse economico» perché idonei ad influenzare un assetto concorrenziale in atto o *in fieri*.

Analogamente a quanto visto a proposito del diritto comunitario, le disposizioni censurate non fanno esclusivo riferimento ad un servizio locale operante in un mercato già esistente, ma riguardano servizi dotati di mera «rilevanza» economica e, quindi, anche servizi ancora da organizzare e da immettere sul mercato. Infatti, esse, in armonia con l'indicata nozione comunitaria di interesse economico, evidenziano le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'art. 23-*bis*, è condizione sufficiente che il gestore possa

fonte: http://burc.regione.campania.it

immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).

Tale impostazione − consequenziale alla scelta legislativa di promuovere la concorrenza "per" il mercato della gestione dei servizi – emerge nettamente, in particolare, dai commi 3, 4 e 4-*bis*, dell'art. 23-*bis*, i quali possono essere interpretati soltanto nel senso che i servizi pubblici locali non cessano di avere «rilevanza economica» per il solo fatto che sia formulabile una prognosi di inefficacia o inutilità del semplice ricorso al mercato, con riferimento agli obiettivi pubblici perseguiti dall'ente locale. Evidentemente, anche per il legislatore nazionale, come per quello comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l'automaticità del mercato, ma sia necessario un pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un «mercato a monte», e cioè un mercato «in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi» agli utenti (cosí – si è visto al punto 6.1. – si esprime la Commissione europea nel citato Libro verde al punto 44).

Dall'evidenziata portata oggettiva delle nozioni in esame e dalla indicata sufficienza di un mercato solo potenziale consegue l'erroneità delle interpretazioni volte a dare alle medesime nozioni un carattere meramente soggettivo e, in particolare, di quell'interpretazione – fatta propria da alcune ricorrenti – secondo cui si avrebbe rilevanza economica solo alla duplice condizione che un mercato del servizio sussista effettivamente e che l'ente locale decida a sua discrezione di finanziare il servizio con gli utili ricavati dall'esercizio di impresa in quel mercato.

9.2. – Quanto al secondo profilo da esaminare, relativo al fondamento costituzionale della legge statale che fissa il contenuto della suddetta nozione oggettiva di «rilevanza economica», va preso atto che detta nozione, al pari di quella omologa di «interesse economico» propria del diritto comunitario, va utilizzata, nell'àmbito della disciplina del mercato dei servizi pubblici, quale criterio discretivo per l'applicazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle norme concorrenziali e concorsuali comunitarie in materia di affidamento della gestione di tali servizi (come, del resto, esplicitamente affermato dal comma 1 dell'art. 23-*bis*). Ne deriva che, proprio per tale suo àmbito di utilizzazione, la determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'art. 117 Cost. Poiché l'ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli enti infrastatuali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza dell'interesse economico del servizio, conseguentemente il legislatore statale si è adeguato a tale principio dell'ordinamento comunitario nel promuovere l'applicazione delle regole concorrenziali e ha escluso che gli enti infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio (rilevanza che, come piú volte sottolineato, corrisponde per il diritto interno all'interesse economico considerato dal diritto comunitario).

10. – Alla luce dei nuclei tematici evidenziati al punto 2., occorre ora esaminare le singole questioni proposte dalle Regioni ricorrenti.

A tale proposito, va preliminarmente rilevato che, quanto ai ricorsi delle Regioni aventi ad oggetto il testo vigente dell'art. 23-*bis*, l'Avvocatura generale dello Stato ha formulato due eccezioni di inammissibilità.

10.1. – In primo luogo si eccepisce, in via generale, che «la Regione non può lamentare genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa attribuita».

L'eccezione deve essere rigettata per la sua genericità, in quanto lo Stato non specifica a quali delle questioni sollevate dalle Regioni si riferisca.

10.2. – La difesa dello Stato afferma, in secondo luogo, che, «in riferimento alle questioni *ex adverso* sollevate sulla mancata e/o inesatta applicazione dei principi comunitari in materia di servizi pubblici locali, si ritiene che la doglianza sia mal posta in termini di incostituzionalità», in quanto, «qualora codesta Corte dovesse ravvisare l'esigenza di assicurare una uniforme interpretazione del diritto comunitario, la questione, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, dovrebbe essere preventivamente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE».

L'eccezione deve essere rigettata, perché nei giudizi principali le Regioni possono sempre porre alla Corte questioni di costituzionalità nelle quali siano evocate, quali parametri interposti, norme di diritto comunitario. Spetterà semmai alla Corte

fonte: http://burc.regione.campania.it

costituzionale – come precisato nella sentenza n. 102 del 2008 e nell'ordinanza n. 103 del 2008 – effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nel caso in cui ritenga che l'interpretazione del diritto comunitario non sia chiara. Peraltro, nel caso di specie – come visto al punto 6. – l'interpretazione delle disposizioni comunitarie evocate dalle ricorrenti quali parametri interposti di legittimità costituzionale è sufficientemente chiarita, nel senso che esse non ostano alla normativa censurata, dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE già citata.

11. – Le questioni riconducibili al primo dei sopra indicati nuclei tematici (trattato al punto 6.) – che attiene al rapporto tra le disposizioni censurate e la disciplina dei SPL desumibile dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale – sono poste dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte, Toscana. La Regione Marche propone una questione che involge, allo stesso tempo, sia tale nucleo tematico sia il quarto dei nuclei tematici (analizzato al punto 9.), relativo alla determinazione della rilevanza economica dei SPL.

11.1. – La Regione Piemonte impugna i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008), e i commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), nonché il comma 1-*ter* dello stesso art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sostenendo che il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono piú opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico».

La questione è inammissibile perché generica

Infatti, la ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto comunitario nel suo complesso, non specifica le norme comunitarie da utilizzare come parametri interposti. E ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie (che consistono solamente nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto "controllo analogo", nella preponderanza dell'attività svolta in favore dell'ente controllante). Come si è visto al punto 6.1., esso infatti, nel prevedere solo

fonte: http://burc.regione.campania.it

regole "minime" pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento, con la conseguenza che nelle ipotesi – come quella di specie – in cui quest'ultimo prevede condizioni ulteriori aventi lo stesso "verso" del diritto comunitario, deve escludersi il prospettato contrasto.

11.2. – Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna impugnano diversi commi dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 per violazione del diritto comunitario.

11.2.1. – In particolare, la Regione Toscana censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., affermando che l'ordinamento comunitario ammette espressamente la possibilità di fornire i servizi pubblici con un'organizzazione propria, in alternativa all'affidamento ad imprese terze, con la conseguenza che le disposizioni censurate non trovano fondamento né nella riserva costituzionale alla legislazione statale esclusiva della materia «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.), né nella disciplina comunitaria.

La stessa Regione censura anche il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa cessano in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi. Per la ricorrente, tale comma víola l'art. 117, primo, comma Cost., perché, nella parte in cui impone al 31 dicembre 2011 la cessazione di tutte le gestioni *in house* si pone in contrasto con il diritto comunitario, che invece consente la prosecuzione di tali gestioni.

La Regione Emilia- Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., lo stesso comma 8, lamentando che «nel diritto comunitario il modello organizzativo dell'autoproduzione dei servizi attraverso affidamenti *in house* è stato ritenuto in linea con i principi del Trattato, tra cui, come noto, vi è quello della tutela e promozione della concorrenza».

Le questioni sono inammissibili per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano le norme comunitarie che sarebbero state violate, e per perplessità, in quanto le stesse ricorrenti affermano che l'ordinamento comunitario consente e non impone agli enti locali di continuare a fornire i servizi pubblici attraverso le gestioni *in house* già in essere. E ciò, a prescindere dal fatto che, per le ragioni esposte ai punti 6.1. e

fonte: http://burc.regione.campania.it

11.1., il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie.

11.2.2. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., il comma 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, anche sotto un diverso profilo.

Afferma la ricorrente che il diritto comunitario prevede che la società *in house* sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di "prevalenza" dell'attività in "attività esclusiva", costringendo il soggetto titolare dell'affidamento diretto (non solo *in house provider*) a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti degli enti affidanti».

La questione è inammissibile per genericità, in quanto la ricorrente non specifica le norme comunitarie che sarebbero state violate. E ciò, a prescindere dal fatto che, per le ragioni esposte ai punto 6.1. e 11.1., il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie.

11.3. – Lo stesso comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, è impugnato anche dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., «per contrasto con la Carta europea dell'autonomia locale».

La questione è inammissibile per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano quali disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale sarebbero state violate.

11.4. – Come sopra accennato, la Regione Marche solleva una questione ascrivibile, nello stesso tempo, a due nuclei tematici: al quarto, perché assume che rientra nella competenza propria e degli enti locali decidere se il servizio idrico integrato abbia o no rilevanza economica; al primo, perché afferma che tale riserva di competenza è garantita dal diritto comunitario e che, pertanto, la normativa denunciata, nel porre limiti all'affidamento del servizio non previsti dalla normativa comunitaria, si pone con questa in contrasto.

In particolare, la Regione impugna – per il caso, appunto, in cui il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell'art. 23-*bis* solo nei casi in cui

fonte: http://burc.regione.campania.it

«gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica» – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, e l'art. 15, comma 1-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato.

Le disposizioni censurate – già sinteticamente riportate al punto 1.1. – prevedono che: 1) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: *a*) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; *b*) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento» (comma 2 dell'art. 23-*bis*); 2) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house"e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (comma 3 dell'art. 23-*bis*); 3) «Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole» (comma 4 dell'art. 23-*bis*); 4) «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con

fonte: http://burc.regione.campania.it

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princípi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio» (art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009).

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 14 e 106 TFUE, i quali cosí dispongono: «fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.» (art. 14); «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.» (art. 106).

Per la Regione, le disposizioni censurate si pongono in contrasto con gli evocati parametri, perché, conformando il servizio idrico come servizio necessariamente a rilevanza economica e ponendo limitazioni alle condizioni di affidamento della gestione di tale servizio non contemplate dal diritto comunitario, impongono l'applicazione delle regole del mercato interno in via generale per tutto il territorio nazionale e negano, cosí, alle Regioni e agli enti locali quel potere di effettuare caso per caso una valutazione concreta della rilevanza economica del servizio stesso, che, invece, la normativa comunitaria riserva loro.

La questione non è fondata.

I parametri evocati non fissano le condizioni di uso dell'espressione, in essi utilizzata, di «interesse economico generale» – espressione che la stessa ricorrente ammette essere un sinonimo di «rilevanza economica» – e non specificano se la sussistenza di tale interesse possa essere discrezionalmente stabilita dagli Stati membri o dagli enti infrastatuali. Tuttavia, come piú diffusamente esposto ai punti 6.1. e 9., lo

fonte: http://burc.regione.campania.it

spazio interpretativo lasciato aperto dai suddetti articoli del Trattato è stato colmato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, secondo le quali «l'interesse economico generale», in quanto funzionale ad una disciplina comunitaria diretta a favorire l'assetto concorrenziale dei mercati, è riferito alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente (reale o potenziale) ed ha, pertanto, natura essenzialmente oggettiva. Ne deriva che (secondo quanto meglio osservato al punto 9.2.) l'ordinamento comunitario, in considerazione della rilevata portata oggettiva della nozione di «interesse economico», vieta che gli Stati membri e gli enti infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere circa la sussistenza di tale interesse. In particolare, la previsione, da parte delle disposizioni censurate, di condizioni per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale piú restrittive di quelle previste dall'ordinamento comunitario non integra alcuna violazione dei princípi comunitari della concorrenza, perché tali princípi costituiscono solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina piú rigorosamente concorrenziale, come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all'applicazione della regola della gara ad evidenza pubblica – posta a tutela della concorrenza –, rende piú estesa l'applicazione di tale regola.

Con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.

11.5. – I commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sono censurati, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, nonché, limitatamente al comma 3, dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010).

Le ricorrenti lamentano la violazione dell'evocato parametro, per il tramite della Carta europea dell'autonomia locale e, in particolare, delle seguenti disposizioni: a) l'art. 3, comma 1, secondo cui «per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) l'art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno,

fonte: http://burc.regione.campania.it

nell'ambito della legge, ogni piú ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità»; c) l'art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali».

Sostengono le ricorrenti che, una volta che si riconosca che il servizio idrico è parte delle funzioni fondamentali dei Comuni, «sembra evidente che solo ad essi spetta la decisione sul migliore modo di organizzarlo» e il legislatore non può «configurare come eccezionale e soggetta a specifici aggravi procedimentali la scelta di assumere essi stessi la responsabilità della gestione diretta del servizio».

Le questioni non sono fondate.

Infatti, come piú diffusamente osservato al punto 6.2.: a) con riferimento alla gestione diretta, il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003; b) il presupposto da cui muovono le ricorrenti che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico è privo di fondamento (sentenze n. 307 del 2009 e n. 272 del 2004); c) gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno natura precettiva e sono prevalentemente definitori (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.

12. – Le questioni che attengono al secondo dei sopra indicati nuclei tematici, relativo all'individuazione della sfera di competenza in cui collocare la normativa denunciata e già esaminato al punto 7, sono poste dalle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Puglia. Le ricorrenti contestano la riconducibilità di diverse disposizioni dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – sia nella formulazione originaria sia in quella vigente – nonché del decreto-legge n. 135 del 2009 alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». La normativa denunciata si collocherebbe, per la Regione Marche, nell'àmbito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.; per la Regione Puglia, nell'àmbito della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e alimentazione; nonché, per le altre ricorrenti, nell'àmbito della materia dei servizi pubblici locali, di competenza regionale residuale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.1. – Occorre innanzitutto esaminare le questioni che, in ragione della loro formulazione, non consentono un esame nel merito.

12.1.1. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost., «per erronea interpretazione dei confini dei poteri statali ivi previsti».

La questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non specificano a quali tra le molteplici competenze dello Stato disciplinate dall'art. 117, secondo comma, Cost. si debba far riferimento ai fini dello scrutinio di costituzionalità.

12.1.2. – Le stesse Regioni Liguria e Umbria impugnano il medesimo comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 anche in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del principio di sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie».

Anche tale questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non specificano in cosa consista la dedotta violazione del principio di sussidiarietà, né quali siano le funzioni proprie dei Comuni cui fanno riferimento.

12.1.3. – Il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, è censurato anche dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto lesivo del «principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost.» e dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché contiene una disciplina cosí rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia e lede, perciò, il principio di sussidiarietà.

La questione è inammissibile per genericità, perché la ricorrente si limita ad affermare che la norma denunciata annulla «qualsiasi autonomia esercitabile in materia», senza indicare quali siano le competenze costituzionali che ritiene lese e senza spiegare le ragioni della prospettata lesione.

12.2. – Le questioni attinenti allo stesso nucleo tematico che, invece, debbono essere scrutinate nel merito vanno distinte tra quelle che riguardano: a) la disciplina in generale del SPL, a regime e transitoria (commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario e in quello vigente, nonché comma 8 dello stesso articolo, nel testo vigente); b) la determinazione delle soglie minime per l'assoggettamento al parere dell'AGCM (comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis*, nel testo vigente); c) la determinazione dei bacini di gara (comma 7 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario); d) l'assoggettamento al patto di stabilità

fonte: http://burc.regione.campania.it

e la gestione associata dei servizi (comma 10, lettere *a* e *b*, nel testo originario e vigente dell'art. 23-*bis*). Tali gruppi di questioni vanno esaminati separatamente.

12.3. – Il primo gruppo di questioni – attinente, come si è visto, alla competenza a disciplinare in generale i servizi pubblici locali ed avente ad oggetto i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario e in quello vigente, nonché il comma 8 dello stesso articolo, nel testo vigente – è posto dalle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna.

12.3.1. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario.

Le disposizioni censurate, già sinteticamente riportate al punto 1.1., prevedono che: a) «Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piú ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili» (comma 1); b) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità» (comma 2); c) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria» (comma 3).

La ricorrente sostiene che tali disposizioni violano l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di

fonte: http://burc.regione.campania.it

pubblici servizi, perché, non permettendo alle Regioni di optare per affidamenti dei servizi *in house* anche nelle ipotesi diverse da quelle del comma 3, determinano, di fatto, una compressione delle loro attribuzioni costituzionali in materia; compressione non giustificabile sulla base dell'esercizio di competenze legislative esclusive dello Stato, in particolare in materia di tutela della concorrenza.

12.3.2. – La Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008) censura, oltre ai commi 2 e 3 riportati al punto precedente, anche il comma 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, il quale prevede che: «Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione».

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate violano l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di pubblici servizi, per motivi analoghi a quelli formulati dalla Regione Piemonte al punto precedente.

12.3.3. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, sostenendo che essi violano l'art. 117, quarto e sesto comma, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite […] poiché una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'*in house providing*», disciplina che spetta alla competenza legislativa regionale.

12.3.4. – La Regione Toscana censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché esprimono una prevalenza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali, in quanto intervengono nella materia dell'organizzazione della gestione di detti servizi, con una normativa di dettaglio, che non lascia margini all'autonomia del legislatore regionale, pur perseguendo finalità che esulano da profili strettamente connessi alla tutela della concorrenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.3.5. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano – in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo vigente, sul rilievo che essi limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo la scelta dell'affidamento *in house* a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento») che procedurali (l'onere di trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore).

Le stesse ricorrenti censurano i medesimi commi in riferimento l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., sostenendo che essi, vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico, vanificano «la norma che assegna, preferibilmente, le funzioni amministrative ai comuni (il servizio idrico virtualmente rimane di spettanza dei comuni ma in concreto viene assegnato ad altri soggetti; inoltre, la norma impugnata toglie ai comuni una parte essenziale della funzione, cioè la possibilità di scegliere la forma di gestione piú adeguata)» e svuotano il principio di sussidiarietà, perché si pongono in contrasto con il principio secondo cui «i comuni "sono titolari di funzioni amministrative proprie"».

12.3.6. – La Regione Marche impugna – per il caso in cui la Corte costituzionale non volesse accogliere la ricostruzione del servizio idrico integrato come riconducibile alla potestà regolamentare degli enti locali *ex* art. 117, sesto comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, e l'art. 15, comma 1-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, affermando che essi violano l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., perché disciplinano illegittimamente la materia dei servizi pubblici locali, nella quale le Regioni hanno potestà legislativa residuale.

12.3.7. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) impugna i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., rilevando che essi recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, né ad altre materie di competenza statale, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.3.8. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) censura il comma 3 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché esso, ammettendo la modalità di affidamento del servizio direttamente a società *in house* solo in via eccezionale, limita la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali che procedurali e, di conseguenza, víola l'art. 117, quarto comma, Cost.

La stessa Regione impugna il medesimo comma in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., perché, vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico, vanifica il principio per cui le funzioni amministrative sono assegnate preferibilmente ai comuni e svuota il principio di sussidiarietà, ponendosi in contrasto con il principio secondo cui «i comuni "sono titolari di funzioni amministrative proprie"».

12.3.9. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) censura i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sostenendo che essi violano l'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., per motivi analoghi a quelli riportati al punto 12.3.3.

12.3.10. – La Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma Cost., lamentando che il legislatore statale, con la disciplina in esame, non ha limitato il proprio intervento agli aspetti piú strettamente connessi alla tutela della concorrenza ed alla regolazione del mercato, ma è intervenuto, con una norma di dettaglio, sottraendo alle Regioni la libera determinazione se ricorrere o meno al mercato ai fini della gestione del servizio pubblico; determinazione che rientra nell'àmbito del buon andamento dell'organizzazione dei servizi pubblici, che spetta alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

12.3.11. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria censurano il comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., affermando che esso limita la potestà legislativa regionale di disciplinare, anche sotto il profilo temporale, il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali che procedurali e che víola la potestà legislativa regionale piena in materia di servizi locali e organizzazione degli enti locali».

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le stesse Regioni censurano, in subordine, il medesimo comma, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime "ordinario" di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., lamentando che esso regola nel dettaglio le quantità, le modalità e i tempi delle cessioni delle gestioni dei servizi**.**

12.3.12. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) censura il comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., sostenendo che esso incide sull'assetto del sistema regionale degli affidamenti, ledendo il ruolo della Regione, anche di tipo legislativo, nel definire la durata degli affidamenti medesimi.

12.3.13. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) censura lo stesso comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in relazione agli artt. 5, 114, 117, secondo e sesto comma, 118, Cost., «anche con riferimento all'art. 3, Cost.», perché, «cancella d'un tratto la legittimità […] di tutte le gestioni di servizio pubblico in capo a società mista ove la gara per la scelta del socio privato – pure avvenuta con procedura conforme all'ordinamento europeo ed italiano – abbia avuto ad oggetto unicamente la partecipazione finanziaria», con conseguente lesione della competenza degli enti territoriali «sull'organizzazione degli stessi anche con riferimento ad enti strumentali controllati da tali enti territoriali o a partecipazioni di minoranza».

12.3.14. – Le questioni indicate ai punti da 12.3.1. a 12.3.13. non sono fondate, per le ragioni ampiamente esposte al punto 7.

Si è visto, infatti, che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali prevista dalle disposizioni censurate afferisce alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

12.3.15. – La Regione Puglia censura, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché: a) «limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente e di gestire in proprio i servizi pubblici», attraverso vincoli sostanziali e procedurali, impedendo una previa valutazione comparativa da parte dell'amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della forma di gestione, «cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se

fonte: http://burc.regione.campania.it

procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico»; b) non si limitano a stabilire principi fondamentali della materia, ma dettano «una disciplina articolata e specifica, invasiva delle competenze regionali anche in materia di regolazione del servizio idrico integrato», che sono ascrivibili all'evocato parametro «nella misura in cui quel servizio sia funzionalizzato e utilizzato a fini di alimentazione e di tutela della salute».

La stessa ricorrente censura altresí, in riferimento allo stesso parametro, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché, stabilendo che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina, «parrebbe determinare per l'effetto la cessazione di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 5, lettera *c*), ponendo nell'incertezza l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale».

Le questioni non sono fondate, per erronea interpretazione del parametro.

Infatti, la Regione muove dall'assunto che la materia dei servizi pubblici locali sia riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Tale parametro è del tutto inconferente con la fattispecie in esame, perché esso non costituisce il fondamento dell'invocata competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici.

12.3.16. – La Regione Piemonte censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), in relazione ai parametri «dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», perché ledono «l'autonomia costituzionale propria dell'intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d'organizzazione e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali», in quanto la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma di gestione di un servizio pubblico solo previa avocazione allo Stato della competenza sull'organizzazione della gestione dei servizi «sinora considerati locali (es. idrico integrato, raccolta dei rifiuti solidi urbani) sul presupposto che l'esercizio unitario di tali

fonte: http://burc.regione.campania.it

servizi sia divenuto ottimale solo a livello d'ambito statale (art. 118, primo comma, Cost.)».

La questione non è fondata.

Essa si basa sull'assunto della ricorrente secondo cui il legislatore statale può legittimamente disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa avocazione allo Stato della competenza amministrativa sull'organizzazione della gestione del servizio stesso. Tale assunto non può essere condiviso, perché la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» comprende anche la disciplina amministrativa relativa all'organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall'avocazione allo Stato di competenze amministrative degli altri livelli territoriali di governo.

12.4. – Il secondo gruppo di questioni da esaminare nel merito – attinenti sempre al nucleo tematico relativo all' individuazione della competenza legislativa a disciplinare i servizi pubblici locali – concerne la determinazione delle soglie minime per l'assoggettamento al parere dell'AGCM (comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis*, nel testo vigente). Detto gruppo si identifica nella questione promossa dalla Regione Emilia Romagna con il ricorso n. 13 del 2010.

La ricorrente impugna il comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale stabilisce che «I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4».

La Regione deduce che tale disposizione – affidando ad un regolamento governativo il compito di individuare le soglie oltre le quali è richiesto il parere dell'AGCM per le gestioni *in house* – víola l'art. 117, sesto comma, Cost., perché le determinazioni relative a tali soglie non possono che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale. Infatti, sempre per la ricorrente, con la fissazione delle suddette soglie, si determina un livello di efficienza del servizio che può essere concretamente e correttamente apprezzato solo a livello regionale e che è illegittimo demandare alla fonte regolamentare, in mancanza di una competenza legislativa esclusiva statale.

La questione non è fondata, perché le soglie cui fa riferimento la norma censurata attengono alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, le quali afferiscono – come visto al punto 7 – alla materia «tutela della concorrenza», di

fonte: http://burc.regione.campania.it

competenza legislativa esclusiva dello Stato e non alla materia dei pubblici servizi. Ne deriva che lo Stato è titolare anche della competenza regolamentare, in base al disposto dell'evocato art. 117, sesto comma, Cost.

12.5. –Il terzo gruppo di questioni da esaminare nel merito e riguardanti il nucleo tematico attinente all'individuazione della competenza legislativa a disciplinare i servizi pubblici locali concerne la determinazione dei bacini di gara (comma 7 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario).

Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008) impugnano il comma 7 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nella formulazione originaria, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

La disposizione censurata prevede che «Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piú redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piú soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale».

Le ricorrenti sostengono che la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra nella potestà legislativa «della regione e il condizionare l'esercizio di tale potestà e delle scelte amministrative che essa esprime ad opera dello Stato víola sia la potestà legislativa in sé considerata […], sia il principio di sussidiarietà, non potendosi vedere alcuna ragione di centralizzazione di tali scelte».

Le questioni non sono fondate.

La norma censurata disciplina la dimensione di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale. Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, perché diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni. Non trovano perciò applicazione, nella specie, né l'art. 117, quarto comma, Cost., né l'art. 118 Cost.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.6. – Il quarto gruppo di questioni da esaminare nel merito – attinenti sempre al tema dell'individuazione della competenza legislativa in ordine ai servizi pubblici locali – riguarda l'assoggettamento al patto di stabilità e la gestione associata dei servizi (comma 10, lettere *a* e *b*, nel testo originario e in quello vigente dell'art. 23-*bis*).

Le Regioni Emilia-Romagna (ricorsi n. 69 del 2008 e n. 13 del 2010), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) impugnano il comma 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – il cui alinea prevede che «il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piú regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» – e formulano censure specifiche in relazione alle lettere *a*) e *b*) di detto comma. Per quanto qui rileva, tali lettere stabiliscono – sia nella versione originaria, sia in quella, sostanzialmente coincidente, modificata dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – , che i suddetti regolamenti statali prevedano: l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza, da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata, di «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» (lettera *a*); la possibilità per i Comuni con un limitato numero di residenti, di «svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera *b*).

Quanto alla formulazione originaria della norma, le ricorrenti evocano quale parametro di costituzionalità l'art. 117, sesto comma, Cost., secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di potestà legislativa esclusiva statale, salva delega alle Regioni. La sola Regione Piemonte evoca anche l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., nonché «il principio di ragionevolezza e leale collaborazione» (artt. 3 e 120 Cost.).

Quanto alla formulazione vigente della norma, la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) evoca quale parametro l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost.

Tutte le disposizioni oggetto di censura violerebbero gli evocati parametri: in via principale, perché lo Stato, non avendo potestà legislativa in materia, non ha neanche potestà regolamentare né in relazione alla lettera *a*), né in relazione alla lettera *b*)

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'art. 10; in via subordinata, perché il solo modo di contemperare le competenze rispettive dello Stato e delle Regioni consisterebbe nel sottoporre il regolamento all'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, in luogo del semplice parere previsto dalle disposizioni impugnate, tenuto conto dell'inestricabile intreccio esistente al riguardo tra le materie oggetto di potestà concorrente (come il coordinamento della finanza pubblica, fondamento della lettera *a*) o esclusiva delle Regioni (come nel caso della gestione associata dei servizi locali, oggetto della lettera *b*), e la competenza dello Stato**.**

In riferimento alla prima parte della lettera *a*) – in cui si prevede che la potestà regolamentare dello Stato prescriva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno – la questione è fondata.

Infatti, l'àmbito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare.

In riferimento alla seconda parte della lettera *a*) – che stabilisce che la potestà regolamentare dello Stato prescriva alle società *in house* e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» – la questione non è fondata.

Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale (sulla riconduzione delle modalità di conclusione dei contratti alla materia dell'ordinamento civile, *ex plurimis*, sentenza n. 295 del 2009). Ne consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In riferimento alla lettera *b*) – che attribuisce allo Stato la potestà di prevedere con regolamento che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» –, la questione è, del pari, non fondata.

Infatti, l'àmbito nel quale il regolamento statale interviene attiene alla materia «tutela della concorrenza», avendo per oggetto la determinazione della dimensione ottimale della gestione del servizio (sentenza n. 246 del 2009, punti 12.2. e 12.5. del *Considerato in diritto*). Ne consegue, anche in tal caso, che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.

13. – Al terzo dei sopra indicati nuclei tematici (analizzato al punto 8.), relativo al principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza, attengono alcune delle questioni proposte dalle Regioni Piemonte, Liguria, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.

13.1. – Occorre innanzitutto esaminare le questioni proposte dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna che, in ragione della loro formulazione, non consentono un esame nel merito.

13.1.1. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 77 del 2008) censura il testo originario del comma 8 dell'art. 23-*bis* in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., sul rilievo che detto comma determina la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera *c*), ponendo in forse l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica».

La questione è inammissibile, per difetto di motivazione, in quanto la ricorrente non spiega perché gli evocati parametri siano violati. E ciò, a prescindere dalla considerazione svolta al punto 8.2., secondo cui il legislatore statale può legittimamente stabilire, come nel caso in esame, una disciplina transitoria allo scopo di modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione *in house*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

13.1.2. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 16 del 2010) impugna il testo del comma 8 dell'art. 23-*bis*, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché stabilisce «una generalizzata cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 disposta *ex lege* per tutti gli affidamenti *in house providing*, anche di quelli effettuati dagli enti territoriali in conformità all'ordinamento comunitario e italiano, con grave svalutazione dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione delle partecipazioni a causa della simultanea attuazione su tutto il territorio nazionale dell'alienazione del 40% di un numero rilevante di società in mano agli enti locali».

La questione è inammissibile, perché si risolve in una valutazione critica in termini di convenienza economica in ordine ai tempi di attuazione della riforma degli affidamenti; valutazione che rimane riservata alla discrezionalità del legislatore.

13.1.3. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna il comma 9 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – il quale pone, attraverso un'articolata previsione, limiti alla possibilità per i gestori di SPL di gestire servizi ulteriori ovvero in àmbiti territoriali diversi o di svolgere servizi od attività per altri enti pubblici o privati – in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati.

La questione è inammissibile per genericità, perché la ricorrente non chiarisce le ragioni per cui la disciplina contenuta nella disposizione censurata sarebbe irragionevole e non proporzionale alla tutela della concorrenza.

13.2. – Le questioni attinenti allo stesso terzo nucleo tematico (concernente la ragionevolezza della disciplina censurata) che devono essere scrutinate nel merito sono state proposte dalle Regioni Piemonte, Liguria, Umbria e Toscana.

13.2.1. – La Regione Piemonte censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 10 del 2010), nonché il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, in relazione all'art. 117, secondo comma, «con riferimento all'art. 3 Cost.», perché la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate, anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.

Le Regioni Liguria e Umbria censurano – per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime "ordinario" di affidamento del servizio all'esterno

fonte: http://burc.regione.campania.it

e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali» – i commi 2, lettera *b*), e 3 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui regolano in dettaglio l'affidamento del servizio a società miste e le forme di affidamento non competitive, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., lamentando che dette disposizioni contrastano con il criterio di proporzionalità che deve guidare la tutela della concorrenza, invadendo il campo riservato alla potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici, in quanto pongono ulteriori vincoli alla potestà legislativa regionale, senza che essi risultino funzionali ad una maggiore promozione della concorrenza, della quale potrebbero persino risultare limitativi.

Le ricorrenti lamentano che le norme denunciate violano il principio di ragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia della tutela della concorrenza attraverso l'apposizione di limiti all'utilizzabilità della gestione *in house*, rappresentati dalle peculiari circostanze richieste dal comma 3 per consentire il ricorso all'*in house providing*; con ciò intendendo chiedere che sia garantita agli enti territoriali la possibilità di scegliere discrezionalmente se fare ricorso a tale forma di gestione, indipendentemente dalla sussistenza di eccezionali situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.

Le questioni non sono fondate.

Come già ampiamente evidenziato al punto 8., le norme censurate devono, invece, essere considerate proporzionate e adeguate, perché: a) esse si innestano coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in economia, nel quale, pertanto, i casi di affidamento *in house* debbono essere eccezionali e tassativamente previsti; b) l'ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per i legislatori degli Stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento; c) quando non ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, l'ente pubblico ha comunque la facoltà di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio.

13.2.2. – La Regione Piemonte censura i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, perché essi

fonte: http://burc.regione.campania.it

contengono «norme di dettaglio cosí puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato […] e in violazione del principio di ragionevolezza (*ex* art. 3, secondo comma, Cost.) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione».

La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la previsione di norme di dettaglio – come visto al punto 8.1.1. – non víola di per sé il principio di ragionevolezza; e ciò a prescindere dal fatto che nelle materie di competenza esclusiva statale, come la tutela della concorrenza, non rileva la distinzione tra norme di dettaglio e norme di principio. Deve aggiungersi, inoltre, che il *tertium comparationis* della disciplina «generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione» è inconferente con la fattispecie in esame, perché non si riferisce all'àmbito della disciplina dei pubblici servizi, ma a quello, del tutto diverso, del funzionamento dell'AGCM e delle autorità di regolazione. Tutto ciò a prescindere dalla soluzione del problema se l'AGCM abbia o no natura di autorità di regolazione.

13.2.3. – La Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i princípi di adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente finalità pro concorrenziali.

La ricorrente lamenta, in sostanza, che le norme denunciate violano il principio di ragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia «tutela della concorrenza», attraverso l'apposizione di limiti temporali agli affidamenti diretti già in essere.

La questione non è fondata.

Come piú analiticamente evidenziato al punto 8.2., tali limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono che il gestore

fonte: http://burc.regione.campania.it

possa invocare quell'incolpevole affidamento nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l'irragionevolezza della norma; e ciò a prescindere dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina transitoria.

13.2.4. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura il comma 8 dell'art. 23-*bis* nella formulazione originaria – la quale prevede che, in generale «le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010» – in relazione agli artt. 41, 114 e 117, secondo comma, Cost. e «con riferimento all'art. 3, Cost.», perché si pone in contrasto con «il principio di ragionevolezza e di concorrenza comunitaria» che la stessa disposizione proclama di voler affermare ed addirittura di voler superare, in quanto essa «si configura come ennesima […] norma di sanatoria degli affidamenti al mercato dei produttori seppur disposti ancora una volta in difetto di evidenza pubblica, con proroga di cui le imprese terze si possono giovare *ex lege* sino alla data indicata dal 31 dicembre 2010». La ricorrente censura altresí lo stesso comma nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli affidamenti diretti già in essere cessano in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi, per violazione degli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., rilevando che esso irragionevolmente realizza una sanatoria *ex lege* di affidamenti "illegittimi" «lesivi della concorrenza che la stessa legge qui impugnata proclama di voler riaffermare».

La ricorrente lamenta, in sostanza, che la norma impugnata – in entrambe le sue formulazioni – opera una «sanatoria», in deroga al sistema creato dallo stesso legislatore, che vieta in via ordinaria il ricorso all'*in house providing*, ammettendolo solo in casi particolari.

Le questioni non sono fondate.

Deve qui rilevarsi che la proroga della durata delle «concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica», di cui al censurato comma 8, va intesa come riferita non agli affidamenti *in house* non rispettosi della normativa comunitaria – come erroneamente ritiene la ricorrente –, ma solo a quelli che, benché in origine rispettosi della normativa comunitaria e nazionale, risultano privi dei requisiti oggi richiesti dal censurato art. 23-*bis*. Ne consegue che tale previsione è ragionevole – e dunque legittima –, perché non opera alcuna sanatoria, ma

fonte: http://burc.regione.campania.it

si limita a stabilire una disciplina transitoria per modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione *in house*.

13.2.5. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 16 del 2010) censura il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché tratta in modo uguale fattispecie significativamente diverse e non scagliona nel tempo il ricorso al mercato.

La questione non è fondata, perché – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – la disposizione censurata diversifica adeguatamente, come rilevato in modo specifico al punto 8.2., la cessazione degli affidamenti diretti in atto, sia in relazione alle diverse categorie di affidatari sia in relazione al tempo.

14. – Al quarto dei nuclei tematici sopra evidenziati (analizzato al punto 9.), relativo all'individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL, attiene, oltre alla questione proposta dalla Regione Marche già trattata al punto 11.4. e dichiarata non fondata, una diversa questione, proposta dalla stessa Regione – per il caso in cui il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell'art. 23-*bis* solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica» – ed avente ad oggetto i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'art. 15, comma 1-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato.

Ad avviso della ricorrente, dette disposizioni violano l'art. 117, sesto comma, Cost., il quale attribuisce agli enti locali territoriali la potestà regolamentare «in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite», perché la legge statale non può imporre, in via generale e astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del servizio idrico integrato quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», spettando tale qualificazione alla potestà regolamentare degli enti locali.

La questione non è fondata.

Infatti, l'art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva di regolamento degli enti locali per la qualificazione come economica dell'attività dei servizi pubblici, perché tale qualificazione attiene – come visto al punto 9. – alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la

fonte: http://burc.regione.campania.it

potestà regolamentare nella stessa materia, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost.

15. – Il quinto dei nuclei tematici menzionati si riferisce – come visto al punto 2. – alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

In particolare, la Regione Piemonte impugna i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), sul rilievo che essi violano gli evocati parametri, perché: a) la disciplina dell'affidamento del servizio pubblico locale nella forma organizzativa dell'*in house providing* contenuta nelle disposizioni censurate risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove la s'intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi»; b) «non è ravvisabile nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l'esenzione dal generale dovere di motivazione per l'affidamento ad imprese terze (art. 23-*bis*, secondo comma), sia viceversa la limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative».

La ricorrente lamenta, in sostanza, che le norme impugnate stabiliscono per l'ente affidante l'obbligo di motivare, in base ad un'analisi di mercato, solo la scelta di procedere all'affidamento *in house* del servizio pubblico (art. 23-*bis*, comma 3) e non quella di procedere all'affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (art. 23-*bis*, comma 2); obbligo che sarebbe in contrasto con gli evocati parametri, perché ulteriore rispetto al generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La questione è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato, mediante impugnazione in via principale, esclusivamente per questioni attinenti alla lesione del sistema di riparto delle competenze legislative, ammettendosi la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (*ex plurimis*, sentenze n. 156 e n. 52 del 2010; n. 289 e n. 216 del 2008). Ne deriva – in relazione al caso di specie – l'inammissibilità della questione proposta,

fonte: http://burc.regione.campania.it

perché la prospettata violazione dell'obbligo di motivazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. non comporta una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, né ridonda sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. E ciò, a prescindere dalla considerazione che i parametri evocati non vietano che il legislatore stabilisca specifici obblighi di motivazione per le sole deroghe fondate sulle peculiari situazioni di fatto di cui al comma 3 e non per le situazioni ordinarie di cui al comma 2.

16. – Il sesto dei nuclei tematici evidenziati al punto 2. riguarda l'asserita irragionevole diversità di disciplina fra il servizio idrico integrato e gli altri servizi pubblici locali.

La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura – sempre in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – il comma 10 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, sul rilievo che esso rinvia a regolamenti governativi la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata […] per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale indica senz'altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati "tempi differenziati" in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione».

Anche tale questione è inammissibile, in base a quanto già osservato al punto 15., perché la ricorrente non ha dedotto alcuna lesione della propria sfera di competenza, ma si è limitata a lamentare l'irragionevolezza della disposizione censurata.

17. – Al settimo dei nuclei tematici elencati al punto 2., attinente alla lamentata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, sono riconducibili alcune questioni poste dalle Regioni Marche, Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna.

17.1. – Vanno preliminarmente esaminate le questioni proposte dalle Regioni Marche, Liguria ed Umbria, che non consentono un esame nel merito.

17.1.1. – La Regione Marche censura l'art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost.

La ricorrente lamenta che la disposizione censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà pubblica delle «infrastrutture idriche», in

fonte: http://burc.regione.campania.it

particolare: a) determinando «il sostanziale "svuotamento" della proprietà pubblica dei beni appartenenti al demanio idrico regionale e locale, beni che risulteranno, per espresso disposto del richiamato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, necessariamente e *ope legis* "affidati in concessione d'uso gratuita" al gestore privato del servizio idrico integrato»; b) omettendo di prevedere una specifica clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche di cui le Regioni e gli enti locali siano in concreto titolari.

La questione è inammissibile.

Essa, infatti, ha per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma l'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che effettivamente prevede l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e che non è stata impugnata. La ricorrente è quindi incorsa in una evidente *aberratio ictus*. Quanto, poi, al censurato art. 15, comma 1-*ter*, la ricorrente si limita a denunciare che il legislatore ha omesso di prevedere una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche. La Regione Marche, formulando una censura generica e rivolta contro una mera omissione del legislatore, demanda a questa Corte l'indebito onere di introdurre una disciplina non indicata dalla stessa ricorrente e, comunque, non costituzionalmente obbligata.

17.1.2. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 in riferimento all'art. 119 Cost., sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote delle società da essi controllate».

La questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non indicano le ragioni per cui alla cessione delle quote delle società controllate dagli enti locali conseguirebbe l'effetto della denunciata lesione della loro autonomia finanziaria.

17.2. – L'unica questione attinente al settimo nucleo tematico che può essere esaminata nel merito è quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 13 del 2010.

La ricorrente impugna il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sostenendo che esso víola l'art. 119, sesto comma, Cost., perché impone «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione, e quindi dalla considerazione in concreto del tempo, delle modalità,

fonte: http://burc.regione.campania.it

della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si produca una svendita coatta di capitali pubblici».

La questione non è fondata.

Il parametro costituzionale evocato, infatti, garantisce alle Regioni e agli enti locali un patrimonio, precisando però che esso è «attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato». L'autonomia patrimoniale delle Regioni e degli enti locali non è, dunque incondizionata, ma si conforma ai princípi che il legislatore statale fissa nelle materie di sua competenza legislativa, fra cui va certamente ricompreso quella della tutela della concorrenza, disciplinata, nel caso in esame, proprio dalle norme censurate.

18. – Devono essere ora trattate le questioni poste dal Presidente del Consiglio dei ministri aventi ad oggetto i commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008.

18.1. – Il ricorrente impugna, in primo luogo, i commi 1 e 14 di detto articolo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., anche per il tramite dell'art. 161, comma 4, lettera *c*), del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale ultima disposizione prevede, tra l'altro, che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale a redigere il contenuto di una o piú convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare.

18.1.1. – Ad avviso della difesa dello Stato, il censurato comma 1 – il quale affida alla Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 – si pone in contrasto con il comma 4, lettera *c*), del nuovo testo dell'art. 161 dello stesso decreto legislativo, il quale ha «tacitamente abrogato» detto art. 151 ed ha attribuito al «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche» – e non alla Giunta regionale – la competenza a redigere il contenuto di una o piú delle suddette convenzioni-tipo; convenzioni da adottare con decreto del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La resistente Regione Liguria eccepisce l'improcedibilità della questione, sul rilievo che l'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la

fonte: http://burc.regione.campania.it

vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI), la quale non ha le stesse competenze del soppresso Comitato.

L'eccezione deve essere rigettata.

La questione non è improcedibile, perché lo stesso art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, citato dalla resistente, stabilisce che il CONVIRI subentra nelle competenze già attribuite al COVIRI. Esso, infatti, testualmente prevede che «la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, […] a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti […] e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso». Ne consegue che, data l'identità delle competenze del COVIRI e del CONVIRI, viene meno il presupposto della prospettata eccezione e, pertanto, non si verifica la dedotta improcedibilità, con conseguente trasferimento della questione alla disposizione censurata, quale risultante dalle modificazioni legislative sopra indicate.

Nel merito, la questione è fondata.

Come si è ampiamente rilevato al punto 7, la disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2009) e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti – come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente – al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta cosí violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.).

18.1.2. – La difesa dello Stato lamenta che il censurato comma 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008 – il quale affida all'Autorità d'àmbito territoriale ottimale (AATO) la competenza a definire «i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26» – si pone «in contrasto con la normativa statale»,

fonte: http://burc.regione.campania.it

cioè con il sopra citato comma 4, lettera *c*), del nuovo testo dell'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale ha attribuito al COVIRI la relativa competenza.

La resistente Regione Liguria eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto generica, perché non sarebbero specificati i profili che determinano il contrasto con la norma statale.

L'eccezione deve essere rigettata.

La questione non è generica, perché i profili di contrasto sono sufficientemente precisati. Dalla lettura complessiva della censura, infatti, è agevole rilevare che la norma statale evocata quale parametro interposto è il comma 4, lettera *c*), del nuovo testo dell'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, evocato anche nella precedente questione al punto 18.1.1. e che si denuncia l'attribuzione all'Autorità d'àmbito di una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI.

Nel merito, la questione è fondata per le stesse ragioni indicate al punto precedente. Anche in tal caso, infatti, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell'ambiente», attribuendo all'Autorità d'àmbito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera *c*), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

18.2. – Il ricorrente censura, altresí, il comma 4 del medesimo art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'àmbito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006». La censura è proposta in relazione alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, per il tramite dell'art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario.

La difesa dello Stato evidenzia che il comma denunciato, prevedendo che l'AATO provvede all'affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006», richiama l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale consente all'Autorità d'àmbito di scegliere la forma di gestione del servizio tra quelle elencate nell'art. 113, comma 5, TUEL. Tale ultima disposizione prevede, a sua volta, che «L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad

fonte: http://burc.regione.campania.it

evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte piú importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Ad avviso della difesa dello Stato, la norma censurata, richiamando le forme di gestione dei SPL di cui al citato art. 113, comma 5, TUEL, si pone in contrasto con l'art. 23-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone, invece, che le parti del citato art. 113 incompatibili con le prescrizioni dello stesso art. 23-*bis* sono abrogate (comma 11), e prevede come regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali non piú quella fissata dagli artt. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 113 TUEL, bensí quella della procedura competitiva ad evidenza pubblica (comma 2), ferma restando la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La Regione Liguria eccepisce la cessazione della materia del contendere, rilevando che il censurato comma 4 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale regola le competenze delle Autorità d'àmbito, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà averne, in quanto tali Autorità sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella Regione si procedesse alla loro istituzione.

L'eccezione deve essere rigettata.

La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha soppresso le Autorità d'àmbito con effetto immediato. V'è, dunque, la possibilità che tali Autorità vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e, cioè, fino al termine di un anno indicato dall'art. 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge – finanziaria 2010). Tale norma dispone, infatti, che «Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso

fonte: http://burc.regione.campania.it

termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nel merito, la questione è fondata.

La norma censurata impone, infatti, l'applicazione del comma 5 dell'art. 113 TUEL, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23-*bis*, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. L'art. 23-*bis* prevede infatti, come sopra osservato, che «l'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, perché disciplina le modalità di affidamento del SPL in modo difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come norme interposte.

18.3. – Il ricorrente censura, in terzo luogo – per contrasto con l'art. 23-*bis*, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost. – i commi 5 e 6 del medesimo art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, i quali prevedono, rispettivamente, che: a) «Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere» (comma 5); b) «L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito» (comma 6).

fonte: http://burc.regione.campania.it

A sua volta, il comma 15-*bis* dell'art. 113 TUEL – richiamato dalle suddette disposizioni censurate – prevede, con un'articolata serie di eccezioni soggettive, che «nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione […] le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante».

Lo Stato lamenta che i commi censurati, disciplinando la cessazione delle concessioni esistenti ed il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-*bis*, TUEL, contrastano con l'art. 23-*bis*, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, che – come visto – ha abrogato l'art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni e che fissa al 31 dicembre 2010 la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

Anche in relazione a tale questione, la Regione Liguria eccepisce la cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto 18.2.

Tale eccezione deve essere parimenti rigettata per le stesse ragioni indicate al medesimo punto 18.2.

Nel merito, la questione è fondata.

Come già osservato al punto 18.2., la norma censurata impone l'applicazione del comma 15-*bis* dell'art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall'art. 23-*bis*, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. Il citato comma 15-*bis* dell'art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il suddetto art. 23-*bis*, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.

19. – Devono essere infine trattate le questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito al comma 1 dell'art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

La difesa dello Stato lamenta che la disposizione víola l'art. 117, commi primo e secondo, lettera *e*), Cost., nonché, quali norme interposte, gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

152 del 2006, l'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto-legge n. 135 del 2009 e l'art. 113 TUEL – i quali stabiliscono che il servizio idrico integrato ha rilevanza economica – perché: a) prevede che la Regione disciplini il servizio predetto «come servizio privo di rilevanza economica»; b) regola in modo del tutto difforme dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere, prevedendo che «tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere».

Entrambe le questioni sono fondate, perché le disposizioni censurate sono in contrasto con la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» (come piú diffusamente argomentato al punto 7.).

In particolare, la questione di cui al punto a) è fondata, perché la disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le sopra indicate norme statali interposte, le quali ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Come visto al punto 9., infatti, la disciplina statale pone una nozione generale e oggettiva di rilevanza economica, alla quale le Regioni non possono sostituire una nozione meramente soggettiva, incentrata cioè su una valutazione discrezionale da parte dei singoli enti territoriali.

La questione di cui al punto b) è del pari fondata, perché la disposizione censurata, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale – come visto al punto 7. – non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 51 del 2010);

fonte: http://burc.regione.campania.it

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-*bis*, comma 10, lettera *a*), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo originario, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto

fonte: http://burc.regione.campania.it

comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010; questione riportata al punto 13.6. del *Considerato in diritto*);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e quarto comma, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, promossa, in riferimento all'art. 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera *b*), e 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008); in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);

fonte: http://burc.regione.campania.it

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) e in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell'art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell'art. 15, comma 1-*ter*, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché all'art. 117, secondo

fonte: http://burc.regione.campania.it

comma, lettera *e*), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale, nonché agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 114, 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in

fonte: http://burc.regione.campania.it

riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – questione riportata al punto 13.7. del *Considerato in diritto*, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 10, lettere *a*), seconda parte, e *b*), dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); in riferimento agli artt. 3, 117, secondo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10, lettere *a*), seconda parte, e *b*), dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Allegato:

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ordinanza letta all'udienza del 5 ottobre 2010

ORDINANZA

Rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel giudizio di cui al ricorso n. 51 del 2010 sulla base di autorizzazione a resistere conferita, con decreto dirigenziale n. 231 del 26 marzo 2010, del coordinatore dell'Area generale di coordinamento – Avvocatura, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario della Regione medesima;

che, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 – cui si conforma l'art. 51, comma 1, lettera *f*), della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania) –, «La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale […], è promossa dal Presidente della Giunta»;

che nella competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (*ex multis*, ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 225 del 2010);

che, pertanto, la costituzione della Regione Campania è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della costituzione della Regione Campania.

F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente

fonte: http://burc.regione.campania.it

SENTENZA N. 331

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Ugo	DE SIERVO	Presidente
-	Paolo	MADDALENA	Giudice
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Maria Rita	SAULLE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), dell'articolo 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l. r. n. 9/2007), e dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5-11 febbraio, il 20-24 marzo e il 22-24 marzo 2010, depositati l'11 febbraio e il 30 marzo 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 19, 50 e 51 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania nonché gli atti di intervento della Federazione Precari della Sanità Campana, della FP - CGIL

Medici Campania e del CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri-Associazione sindacale medici dirigenti) Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la Regione Puglia e Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 5 febbraio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio 2010 (reg. ric. n. 19 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed in particolare dell'art. 1, comma 2, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *h*) ed *s*), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che la legge impugnata, "ed in particolare l'art. 1, comma 2", stabilisce che "nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della Regione Puglia è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi".

Tale previsione, nella parte concernente i depositi di rifiuti e materiali radioattivi, pare al ricorrente, sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, lesiva anzitutto degli artt. 117, secondo comma, lettera *s*) e 120 Cost., poiché la disciplina concernente tale oggetto atterrebbe alla tutela dell'ambiente, e poiché le Regioni non possono adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni stesse.

Né gioverebbe alla norma impugnata la previsione che il territorio regionale possa essere sede del deposito, in ipotesi di intesa con lo Stato sulla localizzazione, poiché in ogni caso la legge regionale non potrebbe introdurre un ostacolo neppure temporaneo alla circolazione o al deposito dei materiali e rifiuti in questione.

Per quanto attiene all'installazione di impianti di produzione di energia nucleare e di stoccaggio del combustibile e dei rifiuti radioattivi, l'Avvocatura osserva che tali oggetti rientrano nell'ambito della strategia energetica nazionale affidata dall'art. 7 del

fonte: http://burc.regione.campania.it

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al Governo, e che con l'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), si è provveduto ad avviare il processo normativo di "ritorno al nucleare".

A tale scopo, prosegue il ricorrente, assumono rilievo tre profili: "il cambiamento climatico, la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività del sistema produttivo", che, a propria volta, chiamerebbero in causa, con carattere prevalente, le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, di sicurezza dello Stato, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di tutela della concorrenza.

Nell'ipotesi che le norme impugnate fossero attribuite alla materia della produzione, trasporto e distribuzionale nazionale dell'energia e del governo del territorio, l'Avvocatura denuncia la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché la previsione dell'intesa "riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi applicabile a tutte le Regioni, atterrebbe comunque alla potestà legislativa concorrente di determinare i principi fondamentali della materia".

Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza, poiché, quand'anche si fosse resa necessaria la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative in capo allo Stato, sarebbe spettato alla legge di quest'ultimo la relativa disciplina sull'intesa.

Per la medesima ragione, sarebbe leso anche l'art. 120 Cost., posto che la legge impugnata "inibirebbe" l'esercizio del potere sostitutivo, in caso mancato raggiungimento dell'intesa.

Infine, l'Avvocatura deduce la violazione dell'art. 41 Cost., giacché l'impedimento a realizzare le opere sul territorio regionale lederebbe la libertà di iniziativa economica.

2. – Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa regionale osserva che la legge impugnata appare "rispettosa del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., che postula il necessario raggiungimento di un'intesa tra Stato e Regioni".

In quest'ottica la Regione Puglia ha dapprima impugnato innanzi a questa Corte l'art. 25, comma 2, lettera *g*), della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui esso

fonte: http://burc.regione.campania.it

consentirebbe la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari previa intesa con la sola Conferenza unificata, anziché con la singola Regione interessata; in seguito, ha approvato la legge impugnata, con cui intende altresì rivendicare le proprie scelte programmatiche in materia energetica.

3. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010 e depositato il successivo 21 marzo 2010 (reg. ric. n. 50 del 2010 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), ed in particolare, tra le altre disposizioni, dell'art. 8 di tale legge, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *h*) ed *s*), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che l'art. 8 impugnato stabilisce che "in ossequio ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e rifiuti radioattivi".

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con i parametri sopra indicati, con argomenti del tutto analoghi a quelli svolti nel precedente ricorso.

4. – Si è costituita la Regione Basilicata, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione ritiene che la norma impugnata costituisca disciplina di dettaglio, relativa alla materia concorrente dell'energia, pur "esplicando i propri effetti" anche con riguardo alle materie "governo del territorio, urbanistica, protezione civile e tutela della natura".

Né sarebbe richiamabile la giurisprudenza di questa Corte in tema di normative regionali recanti divieto di transito sul proprio territorio di materiale radioattivo, poiché, nel caso di specie, "non si discute di movimentazione di rifiuti, ma dell'allocazione nel territorio regionale di impianti". Parimenti, "il divieto non riguarda la circolazione di persone e cose", sicché non sarebbe conferente neppure l'art. 120 Cost., mentre l'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. concernerebbe la sola attività di prevenzione dei reati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La norma impugnata, invece, costituirebbe un'applicazione del principio elaborato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, in ordine alla necessità dell'intesa tra Stato e Regione interessata, ai fini della localizzazione degli impianti: tale intesa "ha come parti lo Stato e la Regione Basilicata, e, quindi, non coinvolge altre Regioni".

5. – Con ricorso notificato il 22 marzo 2010 e depositato il successivo 30 marzo 2010 (reg. ric. n. 51 del 2010 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), ed in particolare, tra le altre disposizioni, dell'art. 1, comma 2, di tale legge, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *h*) ed *s*), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che la disposizione impugnata stabilisce che "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi".

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con i parametri sopra indicati, con argomenti del tutto analoghi a quelli già svolti nei precedenti ricorsi.

Il ricorrente si limita ad aggiungere che la delega conferita dall'art. 25 della legge n. 99 del 2009 è stata esercitata con il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); che ha già adeguatamente provveduto ad assicurare il coinvolgimento regionale, anche per mezzo di intese.

6. – Si è costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione afferma che la norma impugnata rientra nella propria competenza in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, poiché con essa si è voluto "confermare la necessità che l'attuazione di tali incisive scelte strategiche venga effettuata nel rispetto dei principi di leale cooperazione".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sia la legge delega n. 99 del 2009, sia il d.lgs. n. 31 del 2010 garantirebbero, in tal senso, la partecipazione regionale, con previsioni di cui la norma impugnata non sarebbe che "la conferma".

Considerato in diritto

1. – Con separati ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed in particolare l'art. 1 comma 2 (reg. ric. n. 19 del 2010); l'art. 8, tra altri, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007 (reg. ric. n. 50 del 2010); e, tra gli altri, l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) (reg. ric. n. 51 del 2010), in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *h*) ed *s*), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni.

I ricorsi hanno per oggetto disposizioni di analogo contenuto, concernenti la preclusione del territorio regionale all'installazione di impianti e depositi nucleari: essi meritano, pertanto, di essere riuniti ai fini di una decisione congiunta.

2. – In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2009, dal momento che manca nella delibera del Consiglio dei ministri l'indicazione di tale disposizione e dunque manca l'autorizzazione da parte dell'organo politico deputato in via esclusiva ad individuare l'oggetto della questione di costituzionalità. (fra le molte, sentenza n. 533 del 2002).

3. – Inammissibile è altresì la costituzione in giudizio della Regione Campania, atteso che essa non è stata deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è adeguato l'art. 51 dello statuto (legge statutaria della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6), ma dal coordinatore dell'Avvocatura regionale (ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010, nel giudizio definito con la sentenza n. 225 del 2010).

4. – Nel giudizio promosso avverso la legge della Regione Campania n. 2 del 2010 sono intervenuti tre soggetti privati, le cui deduzioni sono tuttavia riferite

fonte: http://burc.regione.campania.it

esclusivamente a disposizioni normative, ivi contenute, diverse dall'art. 1, comma 2, che costituisce il solo oggetto del presente giudizio. Tali interventi non debbono, pertanto, intendersi riferiti alla parte del ricorso che viene decisa in questa sede, sicché essi saranno valutati, anche sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità, quando questa Corte sarà chiamata a valutare le censure, cui gli interventi sono relativi.

5. – Sono, invece, da respingere le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione Puglia, e basate sul duplice rilievo per cui lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali della materia dell'energia che la Regione avrebbe violato, e avrebbe comunque prematuramente agito in giudizio, senza provvedere a consacrare tali principi tramite apposite disposizioni di legge. Infatti, il ricorrente ha adeguatamente denunciato il carattere di principio della normativa regionale impugnata, con riferimento al divieto di installare impianti nucleari in assenza di intesa, asserendo che tale disciplina eccede i confini della normativa di dettaglio, e frustra le finalità perseguite dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); tutto ciò è sufficiente ai fini della ammissibilità della censura.

6. – Le disposizioni impugnate, con analoghe formule, vietano l'installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente raggiunta un'intesa con lo Stato in merito alla localizzazione.

Esse, pertanto, riproducono in parte il contenuto di analoghe norme regionali, finalizzate a precludere la presenza sul territorio di pertinenza di materiali nucleari e già oggetto di sentenze di questa Corte (n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005); in altra parte, invece, se ne distinguono, poiché, rispetto alle prime, aggiungono che il divieto non ha carattere assoluto, ma recede, ove sia raggiunta l'intesa tra Stato e Regione interessata.

Tutte le leggi impugnate sono posteriori alla legge delega 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), con cui si è rilanciato nel nostro Paese il processo di utilizzazione dell'energia nucleare, ed anteriori al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative

fonte: http://burc.regione.campania.it

al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), che ha conferito attuazione alla delega.

Le Regioni Puglia e Basilicata non si sono limitate ad impugnare innanzi a questa Corte l'art. 25, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui esso avrebbe consentito di realizzare impianti nucleari, in assenza di intesa con la Regione interessata. Tali Regioni hanno altresì cercato di paralizzare gli effetti della disciplina statale, introducendo con propria legge un contenuto normativo corrispondente, per tale profilo, all'assetto del rapporto con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme a Costituzione; la Regione Campania ha invece provveduto in tale ultimo senso, senza neppure impugnare la legge delega.

Il ricorrente ritiene che, in tal modo, siano stati violati gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dal momento che la disciplina di localizzazione degli impianti, ed in particolare l'introduzione dell'intesa a tal fine, costituirebbe principio fondamentale della materia concorrente relativa alla produzione dell'energia.

Sarebbero, inoltre, invase, quanto agli impianti nucleari, le competenze esclusive statali in materia di sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere *d*, *e*, *h* ed *s*, Cost.), cui il ricorrente ascrive in via prioritaria la normativa concernente l'energia nucleare, mentre con specifico riferimento ai siti di rifiuti radioattivi si evoca il solo art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Inoltre, sarebbe leso l'art. 120 Cost., in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, posto che le leggi impugnate avrebbero ostacolato la libera circolazione del materiale radioattivo sul territorio nazionale.

Infine, sarebbe violato l'art. 41 Cost., in ragione di un' ingiustificata limitazione alla libertà di iniziativa economica delle imprese operanti nel settore.

7. – Le questioni basate sull' artt. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma Cost., sono fondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 278 del 2010, ha già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte disposizioni normative concernenti il settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, si è ribadito, in conformità alla precedente giurisprudenza (sentenze n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005), che si verte nella materia, di competenza esclusiva statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, un giudizio di prevalenza ha condotto ad indicare come

fonte: http://burc.regione.campania.it

prioritaria la materia, a riparto concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 278 del 2010, punto 12 del *Considerato in diritto*).

La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all'esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata.

La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell'intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia.

Anche in quest'ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le stesse opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale.

Né può dirsi, come fa la difesa della Regione Puglia, che il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa renderebbe privo di rilievo il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale.

Questo modo di ragionare confonde, infatti, due questioni diverse, ovvero i vincoli costituzionali che il legislatore è tenuto ad osservare, da un lato, e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli, dall'altro lato.

Se, con riguardo al primo profilo, questa stessa Corte ha evidenziato la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata (sentenza n. 278 del 2010, punto 13 del *Considerato in diritto*), con riguardo alla seconda questione, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*) Cost., ossia il legislatore statale. Va poi da sé che le scelte così compiute potranno essere sottoposte al vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma che, in nessun caso, la Regione potrà utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire

fonte: http://burc.regione.campania.it

in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.» (sentenza n. 198 del 2004).

In effetti, successivamente alle disposizioni censurate nei presenti ricorsi, il legislatore statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta, in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di questa Corte.

Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

Pertanto, le disposizioni impugnate contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. nella parte in cui disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile, e vanno conseguentemente dichiarate costituzionalmente illegittime, con assorbimento di ogni altra residua censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di costituzionalità promosse nei confronti della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 – l. r. n. 9/2007) e della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 2010);

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010;

fonte: http://burc.regione.campania.it

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della regione Puglia n. 30 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *h*) ed *s*), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

Decreto Direttore Regionale N. 852 del 20.11.2010

Il DIRETTORE REGIONALE per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto l'art. 1 c. 1 della L. 78/1997;
Visto il D.M. 507/1997;
Visto il D. Lgs. 368/1998;
Visto il D.P.R. 441/2000;
Visto il D.Lgs. 42/2004;
Visto il D.P.R. 233/2007 e s.m.i.;
Visti gli artt. 3 e 4 del D.M. 222/2005;
Vista la Circolare Ministeriale n. 59/09;
Viste le note prot. nn. 12583 e 12930/2010 della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio SS.AA.EE.e per il Polo Museale della città di Napoli;
Visto il parere del Comitato Regionale per i Servizi di Biglietteria della Campania istituito con D.D.R. n. 9/2006, nella riunione del 10.10.2010;

D E C R E T A

Art. 1. In occasione della Mostra tematica "Ciò Bi in Villa Floridiana ": periodo 22 ottobre 2010 – 16 gennaio 2011 sono istituite le seguenti modalità di accesso:

- L'istituzione di un biglietto integrato mostra-Museo pari a .. € 4,00
- L'istituzione di un biglietto solo mostra pari a: ……. € 2,50
  Restano valide tutte le prescrizioni normative in vigore che prevedono agevolazioni sul costo del biglietto. Le modalità di ingresso previste saranno in vigore anche durante eventuali periodi di proroga della mostra.

In occasione degli eventi che si terranno nei periodi 22-24, 29-31 ottobre e 4 - 7 novembre 2010, in contemporanea con l'esposizione di cui sopra, sono istituite le seguenti modalità di accesso:
"*mostra + eventi degustazioni*":
Biglietto intero € 5,00 per i visitatori compresi nella fascia di età superiore a 18 anni;
Biglietto ridotto € 2,50 per i visitatori compresi nella fascia di età da 6 a 18 anni;
Biglietto gratuito per i visitatori di età inferiore a 6 anni.
E' fatta salva la possibilità di visita al Museo con modalità ordinarie

Art.2 in occasione della mostra Mostra "Incontri con Caravaggio: Bill Viola a Capodimonte dal 30.X.2010 al 23.I.2011 sono istituite le seguenti modalità di accesso:

- Biglietto integrato mostra-Museo pari a € 10,00
- Biglietto intero mostra pari ad € 5,00 per visitatori da 18 a 65 anni;
- Biglietto ridotto mostra pari ad € 2,50 per i visitatori di età compresa tra 6-18 anni e superiore a 65 anni nonché pubblico scolastico;
- Biglietto ridotto mostra per gruppi pari ad € 4,00 per gruppi di visitatori di numero compreso tra 20 e 30 con prenotazione obbligatoria pari a € 25,00
- Biglietto gratuito visitatori fino a 6 anni.

bilità di visita al Museo con modalità ordinar prescrizioni normative in vigore che prevedono agevolazioni sul costo dei biglietti ordinario. Le modalità di ingresso previste saranno in vigore anche durante eventuali periodi di proroga della mostra.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

Il Direttore Regionale
Gregorio Angelini

COMUNE DI CRISPANO (NA) **– Estratto del Decreto di esproprio n. 12081 del 14/10/2010 per lavori di realizzazione di un edificio scolastico nel Rione Cappuccini**

Il Responsabile del Servizio LL.PP. rende noto che con proprio decreto n. 12081 del 14/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva a favore del Comune di Crispano dei beni immobili siti nel tenimento di questo Comune ed occorrenti per la realizzazione di un edificio scolastico nel Rione Cappuccini :

1) Foglio 2 particella 318, mq. espropriati 560, Ditta Proprietaria: Scuotto Carmela nata a Caivano (Na) il 23/04/1967; indennità di esproprio €. 44.800,00.
2) Foglio 2 particella 945 (ex 323), mq. espropriati 490,00, Ditta Proprietaria: Cennamo Giuseppe nato a Crispano il 17 marzo 1933, Cennamo Domenico nato a Crispano il 18 ottobre 1971, Cennamo Gabriella nata a Crispano il 12 ottobre 1967 e Cennamo Rosa nata a Crispano il 12 ottobre 1969; indennità di esproprio € 39.200,00.
3) Foglio 2 particella 331, mq. espropriati 525,00, Ditta Proprietaria: Scuotto Pasquale nato a Caivano il 28/05/1952, Scuotto Enza nata a Villarica il 11/02/1984, Scuotto Antonio nato a Caserta il 05/04/1989; indennità di esproprio € 42.000,00.
4) Foglio 2 particella 941 (ex 332), mq. espropriati 330, Ditta Proprietaria: Angelino Raffaele nato a Caivano il 26 febbraio 1959, Angelino Tommaso nato a Caivano il 28 luglio 1954 e Niscio Carmela nata a Caivano il 18 giugno 1923 ; indennità di esproprio € 26.400,00.
5) Foglio 2 particella 943 (ex 330), mq. espropriati 466,00, Ditta Proprietaria: Falco Raffaele nato a Caivano il 18 marzo 1939 e Angelino Antonietta nata a Caivano l' 8 febbraio 1944; indennità di esproprio € 37.280,00.
6) Foglio 2 particella 324, mq. espropriati 525,00, Ditta Proprietaria: Lieto Elisabetta nata a Caivano il 27/08/1950; indennità di esproprio € 42.000,00.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. C. Minichino)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Delegato
Ordinanza 12 Marzo 2003 n° 3270 – G.U. n° 70 del 25/03/2003
Via Marchese Campodisola, 21 – Napoli –fax –081 5692294

ESTRATTO

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITA'
(ex art. 26 commi 1-2-7 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.)

Prot. n. 8311/RFMS21-DECR Napoli, 20/07/2010

(…)
OMISSIS

DISPONE

Art. 1 – E' autorizzato , ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, entro il termine di legge**,** il pagamento diretto della somma complessiva di **€ 1.211,56** a favore delle ditte elencate in precedenza a titolo di saldo dell'importo integrato delle indennità di esproprio ed asservimento accettato per gli immobili interessati dai lavori di completamento della rete fognaria di S. Marzano Sul Sarno (SA), così come di seguito riportato:

Particelle NN. **27-794 ex 307** del Foglio **1** N° ord. **5-34**
Attianese Giovanni nato a **Sarno(SA)** il **01.07.1927**-CF **TTNGNN27L01I019j**
Residente a **San Marzano sul Sarno (SA) –**CAP **84010-** alla Via **La Malfa, 5**
Importo complessivo di € **605,78** da pagarsi a mezzo vaglia cambiario

Rendina Grazia nata a **San Valentino Torio (SA)** il **02.07.1935**-CF **RNDGRZ35L42I377B**
Residente a **San Marzano sul Sarno (SA) –**CAP **84010-** alla Via **La Malfa, 5**
Importo complessivo di € **605,78** da pagarsi a mezzo vaglia cambiario

Art. 2 – Alla spesa complessiva **di € 1.211,56** si farà fronte coi fondi di cui all' Ordinanza del Commissario Delegato n. 869 dell' 28/4/08, con imputazione alla voce "Indennità di Espropriazioni" del quadro economico dell'intervento per la realizzazione delle "Opere di completamento della rete fognaria del Comune di S. Marzano Sul Sarno (SA)**".**
Art.3 – Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Art.4 –Per i successivi provvedimenti di pagamento, la presente si trasmette all'Ufficio Ragioneria del Commissariato affinché provveda a quanto di competenza.
(…)

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Gen. ***Roberto Jucci***)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Delegato
Ordinanza 12 Marzo 2003 n° 3270 – G.U. n° 70 del 25/03/2003
Via Marchese Campodisola, 21 – Napoli –fax –081 5692294

ESTRATTO

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITA'
(ex art. 26 commi 1-2-7 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.)

Prot. n. 11142/RFMS15-DECR Napoli, 13/10/2010
(…)
OMISSIS

DECRETA

Art. 1 – E' pronunciata a favore della Regione Campania, beneficiario dell'espropriazione , per causale di cui in narrativa, l'espropriazione dell' immobile di seguito descritto, sito nel comune di San Marzano sul Sarno(NA) di proprietà della ditta Oliva Maria nata a **San Marzano sul Sarno (SA)** il **08/09/1955-**CF **LVOMRA55P48I019B**Residente a **Pagani (SA) –**CAP **84016-** alla Via **S. Rocco, 8-Parco Claudia Sc C F. 1 p.lla 715 ns. numero d'ordine 37**
Importo complessivo di € **1.746,70 pagato a mezzo vaglia cambiario.**
Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge ,il decreto di esproprio alla proprietaria dell'immobile necessario per la realizzazione delle "Opere di completamento della rete fognaria del Comune di San Marzano sul Sarno (NA) ". La presa di possesso dell'immobile di che trattasi è già stata effettuata in occasione dell'esecuzione dei decreti di occupazione d'urgenza n.. 80/ORD del 02-01-2007, n. 7144/ORD del 19-05-2008
Art. 3 - Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Cosedin s.r.l. con Sede in S. Prisco (CE) alla Via Capri n° 50 che, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art.23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.
La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera -- del DPR 327/2001 e s.m.i.
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Campania, ex art.23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potra proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Gen.Roberto JUCCI

PROVINCIA DI SALERNO **– Decreto n. 191 del 08.11.2010 – Comune di Scafati. Variante al PRG per la riqualificazione dell'area ex Del Gaizo e limitrofe e del Polo Scolastico in via Oberdan. Art. 24 L.R. n. 16/04.**

IL PRESIDENTE

Premesso

che il Comune di Scafati con delibera di G.C. n. 82 del 07/05/2010 ha predisposto la proposta di variante al PRG per la "*riqualificazione dell'area ex Del Gaizo e limitrofe e del Polo Scolastico in Via Oberdan*";

che come previsto dal co. 1 dell'art. 24 della LR n. 16/04 la proposta, comprensiva degli elaborati, è stata depositata presso la segreteria del comune e del deposito è stata data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 17/05/2010 e su due quotidiani a diffusione provinciale;

che entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione, così come previsto dai commi 2 e 12 della LR n. 16/04 con le modifiche del co. 66 dell'art. 1 della L.R. n. 2/2010, non risultano pervenute osservazioni in merito alla proposta di variante;

che con deliberazione n. 34 del 23/07/2010 il Consiglio Comunale di Scafati ha adottato la variante al PRG per la "*riqualificazione dell'area ex Del Gaizo e limitrofe e del Polo Scolastico in Via Oberdan*";

che l'Amministrazione Comunale di Scafati ha inviato all'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 24 della LR n. 16/04, la documentazione relativa alla variante al PRG con nota prot. n. 20177/2010, acquisita dall'Ente con prot. Gen. n. 114211 del 04/08/2010;

che il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Sarno con prot. n. 977 del 13/07/2010 ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. n. 8/94;

che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/83, con parere favorevole con prescrizioni con voto GC/1101 di cui alla nota regionale n. 538504 del 23/06/10;

che l'ASL Salerno, Dipartimento Prevenzione, con prot. n. 1697/10/DIP del 04/06/2010, ha espresso parere favorevole ai sensi della L.R. n. 13/85;

che, la variante di che trattasi rientra tra i progetti inseriti nel "Programma Integrato Urbano PIU Europa" che prevede tra i soggetti beneficiari il Comune di Scafati;

che in data 01/08/2008 tra la Regione Campania ed il Comune di Scafati è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per l'elaborazione ed attuazione del Programma Integrato Urbano della Città di Scafati;

che, come da delibera n. 38 del 17/05/2010, in data 14 luglio 2009, con delibera di C.C. n. 24 si è proceduto all'adozione definitiva del Documento di Orientamento Strategico (DOS) ed all'approvazione del Rapporto Preliminare di VAS;

che la variante proposta interessa in parte aree individuate, in base alla zonizzazione del PRG vigente, come zona omogenea "G1 - attrezzature edificate di livello locale" e in parte aree di zona "F1- attrezzature pubbliche di livello urbano-territoriale";

che la variante urbanistica prevede le destinazioni "G1 – attrezzature edificate di livello locale", "G2 – Verde pubblico ed impianti sportivi" e "G3 – parcheggi".

che con delibera di Giunta n. 325 del 15/10/2010 la Provincia di Salerno ha approvato la variante di cui trattasi;

DECRETA

E' approvata, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 16/04, la Variante al P.R.G. del Comune di Scafati per la "*riqualificazione dell'area ex Del Gaizo e limitrofe e del Polo Scolastico in Via Oberdan*", adottata con con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/07/2010.

Da Palazzo Sant'Agostino 08.11.2010

IL PRESIDENTE
On. Edmondo Cirielli

COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO (SA) **– L.R. n. 16/2004 - Decreto Sindacale di approvazione Piano di Lottizzazione comparti C3.16 – C3.17 – C3.18 - Ditte Lisi Giuseppe, Papa Giovanni, Parente Donato, Foggiano Pasqua, Foggiano Eugenio, Scola Rosa Anna**

Comune di Castelnuovo Cilento – Via San Leonardo – 12 - telefono 097462128 - telefax 097462850 - e-mail castelnuovoutc@virgilio.it

IL SINDACO

Premesso
-che con istanza del 30/03/2006 prot. n. 1557 i sigg. Lisi Giuseppe, Papa Giovanni, Parente Donato, Foggiano Pasqua, Foggiano Eugenio, Scola Rosa Anna, hanno presentato proposta di lottizzazione relativamente ad un area ricadente in zona C3 – Comparti 16, 17 e 18 – del vigente P.R.G. del Comune di Castelnuovo Cilento;
-che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 8 del 26/01/2010 ha provveduto ad adottare il piano di lottizzazione , ai sensi dell'art. 26 e 27 della legge 22/12/2004 n. 16;
-che il piano adottato è stato depositato presso la casa comunale per trenta giorni consecutivi dal 24/04/2010 ed è stato trasmesso alla Provincia di Salerno in data 04 giugno 2010 per eventuali osservazioni;
-che l'avviso di deposito è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e precisamente su " Repubblica Ed. Napoli" del 19/04/2010 e su " La Città di Salerno" del 19/04/2010 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 19/04/2010;
Attesto
-che la Provincia di Salerno non ha formulato osservazioni nel termine di trenta giorni previsto dal comma 3 dell'art. 27 della L.R. 16/2004;
-che entro la scadenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 27 della L.R. 16/2004 non sono state presentate da parte di cittadini osservazioni e/o opposizioni al Piano adottato;
Preso atto
-che la Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 24/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di Lottizzazione di cui trattasi;
-che il comma 6 dell'art. 27 della L.R. 16/2004 prevede che con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 con particolare riferimento all'art. 27:

DECRETA

-è approvato il Piano di Lottizzazione proposto dai sigg. Lisi Giuseppe, Papa Giovanni, Parente Donato, Foggiano Pasqua, Foggiano Eugenio, Scola Rosa Anna in "loc. Fuschetto" del Comune di Castelnuovo Cilento (Sa) comparti C3.16-C3.17- C3.18 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 24/08/2010;
-di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
ed il deposito in libera visione al pubblico per tutto il periodo di validità.
Il Piano approvato entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Castelnuovo Cilento, 28 settembre 2010

IL SINDACO
Dott. Eros Lamaida

COMUNE DI SALERNO **– Proposta di Variante Urbanistica Parziale alla "Zona Omogenea F-31 Impianto di Termovalorizzazione dei rifiuti" e introduzione della "Zona Omogenea D6 nuova area AT_PIP_3" nel vigente Piano Urbanistico Comunale PUC di Salerno – Legge Regione Campania n.16/2004 e smi – Prot. 40 del 09/11/2010**

IL SINDACO

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n.1214 del 05/11/2010 è stata predisposta una proposta di Variante Urbanistica Parziale al vigente Piano Urbanistico Comunale PUC di Salerno inerente la attuale "Zona Omogenea F-31 Impianto di Termovalorizzazione dei rifiuti" per la introduzione nel PUC della "Zona Omogenea D6 nuova area AT_PIP_3";
Vista la Legge Regionale Campania n.16/2004 e smi, art.24;
Vista La Legge Regione Campania n.2/2010 art.1 comma 66;

DA' NOTIZIA

dell'avvenuto deposito degli atti tecnici e amministrativi costituenti la proposta di Variante Urbanistica Parziale, depositata presso la Segreteria del Servizio Trasformazioni Urbanistiche – Palazzo di Città – Piano IV a libera visione del pubblico per la durata di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Chiunque vorrà proporre osservazioni alla Variante Urbanistica Parziale in argomento dovrà presentarle in duplice copia, presso il Comune di Salerno – Archivio Generale, durante il periodo di deposito e fino alle ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Vincenzo DE LUCA

EPI ENERGIE RINNOVABILI III S.r.l. **– Avviso di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,989MW, da realizzarsi in località "il Pantano" nel comune di Pietramelara (CE), ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato al D.Lgs. 16/01/2008 n. 4**

In data 08/10/2010 il sottoscritto Emmanuel Meyer in qualità di legale rappresentante della società proponente EPI ENERGIE RINNOVABILI III S.r.l. con sede in Corso Porta Nuova n.31 – 37122 Verona, P. IVA 03891210233, isc. Reg. Imprese di Verona numero REA 373937, ha depositato presso la Regione Campania – Assessorato all'Ambiente Servizio VIA – Settore Tutela Ambientale – AGC Ecologia – Via A. De Gasperi n. 28 Napoli e presso il comune di Pietramelara (CE) copia degli elaborati progettuali relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare – fotovoltaico – di potenza nominale pari a 2,989MW da realizzare nel territorio del comune di Pietramelara, provincia di Caserta, in località il Pantano, su un'area individuata al Catasto Terreni del comune di Pietramelara al foglio 3 particelle 4 e 29, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del DLgs n.152/06 come modificato al DLgs 16/01/2008 n. 4.
Chiunque fosse interessato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso, può presentare osservazioni scritte presso la regione Campania Servizio V.I.A. – Settore Tutela Ambientale – AGC Ecologia – Via A. De Gasperi n. 28 Napoli, entro 45 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Napoli, 22 ottobre 2010

EPI ENERGIE RINNOVABILI III S.r.l.
Legale Rappresentante
Emmanuel Meyer

Oggetto: S.M.A. S.r.L. C.F.03923040632 – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA DISCIPLINA DELLA V.I.A.

Il sig. MIGNANO SALVATORE, legale rappresentante della società S.M.A. S.r.L. con sede legale in Napoli alla Via A. C. De Meis n.663 e sede operativa in Morcone (BN) alla Contrada Piana – Zona Industriale, C.F. 03923040632 e P.IVA 06548640637, in riferimento all'attività di produzione di accumulatori al piombo e di stoccaggio di batterie esauste, ai sensi degli art. 214 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del punto **e** – comma 3 – allegato IV del D.Lgs. 4 del 16/01/2008

Comunica

ai sensi del comma 2 dell'art.20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di aver inoltrato in data 09/11/10, all'autorità competente l'istanza per la verifica di assoggettabilità alla disciplina della valutazione d'Impatto Ambientale per l'attività di produzione di accumulatori al piombo e di stoccaggio di batterie esauste. Si porta a conoscenza a quanti fossero interessati, che la documentazione presentata è disponibile per la visione presso il COMUNE DI MORCONE (BN) e presso gli uffici della Regione Campania – Servizio VIA Settore Tutela Ambiente – ACG Ecologia – Via A. DE GASPERI N.28 – 80133 NAPOLI.
Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse, può far pervenire le proprie osservazioni.

Il Responsabile

CITTA' DI PIANO DI SORRENTO (NA) - **Avviso di convocazione riunione per la consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della Legge regionale 22/12/2004 n. 16 per la predisposizione della proposta di variante urbanistica al PRG relativa alla "Realizzazione di opere di interesse pubblico a monte e a valle del Corso Italia".**

IL SINDACO RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 16/2004 e così come previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 627 – Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali, è convocata per il giorno **23 novembre 2010** alle ore 10,30 presso la sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento, la riunione per la consultazione delle suddette organizzazioni affinché le stesse possano presentare suggerimenti e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche per la predisposizione della proposta di variante urbanistica al PRG relativa alla "realizzazione di opere di interesse pubblico a monte e a valle del Corso Italia".
Alla stessa sono invitate tutte le organizzazioni individuate con la deliberazione n. 627 della Regione Campania – Area generale di coordinamento n. 16 – Governo del Territorio.

IL SINDACO
PROF. GIOVANNI RUGGIERO

COMUNE DI ATENA LUCANA (SA) **– Redazione del Piano Urbanistico Comunale – Indizione di audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico- professionali e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale – Prot. 6146 Del 4-Novembre-2010**

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.16/2004
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA

Tutte le organizzazioni individuate con delibera di **G.R.n.627 del 21-Aprile-2005 (BURC n.26 del 16-05-2005**), con Decreto Dirigenziale n.68 del 16-05-2006 (BURC n.26 del 12-06-2006), con Decreto Dirigenziale n.1 del 17-01-2007 (BURC n.10 del 12-02-2007), con Decreto Dirigenziale n.24 del 14-03-2007 (BURC n.18 del 2-04-2007) e con Decreto Dirigenziale n.128 del 17-09-2007 (BURC n.52 dell'01-10-2007) che è indetta per il giorno **29-Novembre-2010, alle ore 18,00, presso la Casa Comunale, Sala Consiliare, Viale Kenned**y, l'AUDIZIONE PRELIMINARE alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui all'art.23 L.R.n. 16/2004.
Le organizzazioni in oggetto sono invitate ad intervenire nel procedimento in questa fase propedeutica, affinchè possano presentare suggerimenti e proposte che l'Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio.
All'audizione sono invitati, altresì, tutti i cittadini.

Dalla residenza Comunale, lì, 4-Novembre-2010

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carlo DI PALMA

Il Sindaco
Prof. Sergio ANNUNZIATA

Il Consigliere Comunale delegato
Dr. Pietro MARINO

COMUNE DI CASTEL BARONIA
Avviso di gara CIG 0555579E47 - CUP I82D10000070006

I.1) COMUNE DI CASTEL BARONIA, UFFICIO TECNICO, VIA REGINA MARGHERITA 1 – 83040 CASTEL BARONIA (AV); Telefono: 0827 92008; Telefax: 0827 92601; ufficiotecnico@comunecastelbaronia.it; II.1.5) Esecuzione delle opere relative a: Sistemazione idraulico forestale vallone San Nicola Sistemazione idraulico forestale alla c.da "Cinifierro – Giuliano" in Comune di Castel Baronia. II.2.1) Importo a base d'appalto: € 561.261,74 + IVA di cui: a) per lavori a misura (soggetto a ribasso) € 546.347,21 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 14.914,53 + IVA; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 200 GG; III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; altri requisiti indicati nel bando integrale; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 01/12/2010 ORE 12.00;

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03/12/2010 ORE 17.00;

VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara disponibile su: www.comunecastelbaronia.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Nicola Saracino)

COMUNE DI ROCCAROMANA (CE) - **Estratto Bando di Gara per lavori di "Completamento dell'impianto sportivo polivalente sito lungo la strada provinciale per Pietramelara". II° Esperimento.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RENDE NOTO

In esecuzione alla determina dirigenziale n. 90 del 3.11.2010, è indetta gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "**"Completamento dell'impianto sportivo polivalente sito lungo la strada provinciale per Pietramelara". II° Esperimento**". Importo dell'appalto **€ 144.914,90** di cui **€ 142.315,95** quale importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso ed **€. 2.778,95** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CATEGORIE RICHIESTE: OG1 - classifica I
TERMINE DI ESECUZIONE : **giorni 120 (centoventi**).======
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: **entro 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune e, pertanto, entro le ore 12,00 del 1/12/2010.**
APERTURA OFFERTE: in **prima seduta** alle ore **10,00** del **giorno 2/12/2010.===**
Finanziamento: Decreto dirigenziale n°256 del 20/05/2010 P.S.R. 2007-2013 Misura 321 ====
CUP: H65G100000010006 – CIG: 05616700BF.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 83 del D.Lgs. n°163/2006.
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n°163/2006 in possesso d ei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le modalità di cui agli artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie di cui al punto III.2) che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il bando integrale con il disciplinare potranno essere acquisiti: dal sito internet del Comune: www.comunediroccaromana.it, all'albo pretorio della stazione appaltante: Comune di Roccaromana (CE); sul sito internet dell'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it; sul sito www.appaltitalia.it, giornale delle gare di appalto su Internet.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al Comune di Roccaromana - tel. 0823/986119 - fax 0823/987616,
e-mail: roccaromana.ufficiotecnico@virgilio.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Iolando Russo

COMUNE DI CASTEL BARONIA
Avviso di gara CIG 05560101F7 - CUP I82D10000100006

I.1) COMUNE DI CASTEL BARONIA, UFFICIO TECNICO, VIA REGINA MARGHERITA 1 – 83040 CASTEL BARONIA (AV); Telefono: 0827 92008; Telefax: 0827 92601; ufficiotecnico@comunecastelbaronia.it; II.1.5) Esecuzione delle opere relative a: Sistemazione idraulico forestale vallone San Nicola Sistemazione idraulico forestale alla c.da "Gorghi" in Comune di Castel Baronia. II.2.1) Importo a base d'appalto: € 562.468,52 + IVA di cui: a) per lavori a misura (soggetto a ribasso) € 547.510,28 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 14.958,24 + IVA; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 200 GG; III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; altri requisiti indicati nel bando integrale; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 01/12/2010 ORE 12.00;

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03/12/2010 ORE 18.00;

VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara disponibile su: www.comunecastelbaronia.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Nicola Saracino)

CST SISTEMI SUD SRL – Capaccio (SA) - **Bando di Gara – CIG 0560176FD7** - **Oggetto: Somministrazione lavoro a tempo determinato di profilo impiegati per realizzazione progetto di Riuso Simel ed ALI.**

CST SISTEMI SUD srl, viale della Repubblica n. 8 84047 Capaccio (SA) Segreteria - Renate Farro 0828730085 - protocollo@pec.cstsistemisud.it - fax 0828727929 www.cstsistemisud.it .
Oggetto: Somministrazione lavoro a tempo determinato di profilo impiegati per realizzazione progetto di Riuso Simel ed ALI.
Importo a base d'asta euro 1.454.425,85 oltre IVA su compenso di agenzia, soggetto a rideterminazione in base al perfezionamento dei finanziamenti con il DigitPA e Regione Campania,con possibilità di ulteriori affidamenti nel triennio,su richiesta dell'Ente,per il valore massimo di euro 1.500.000,00.
Categoria di Servizio:n. 22, CPC 872-CPV 79620000-6.
Procedura Aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine offerte: 05/01/2011.
Il bando integrale con gli allegati su www.cstsistemisud.it.
Ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 alla Segreteria del CST tel. 0828730085.
Il Responsabile unico del procedimento: dott. Ing. Raffaele Ciaraldi.

Capaccio 02/11/2010

Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Raffaele Ciaraldi

COMUNE DI CASTEL BARONIA
Avviso di gara CIG 0556001A87 - CUP I82D10000090006

I.1) COMUNE DI CASTEL BARONIA, UFFICIO TECNICO, VIA REGINA MARGHERITA 1 – 83040 CASTEL BARONIA (AV); Telefono: 0827 92008; Telefax: 0827 92601; ufficiotecnico@comunecastelbaronia.it; II.1.5) Esecuzione delle opere relative a: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola c.da "Serra Capriolo" in Comune di Castel Baronia. II.2.1) Importo a base d'appalto: € 533.359,83 + IVA di cui: a) per lavori a misura (soggetto a ribasso) € 498.317,56 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 35.042,27 + IVA; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 200 GG; III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; altri requisiti indicati nel bando integrale; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 01/12/2010 ORE 12.00;

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03/12/2010 ORE 16.00;

VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara disponibile su: www.comunecastelbaronia.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Nicola Saracino)

COMUNE DI CASTEL BARONIA
Avviso di gara CIG 0556008051 - CUP I82D10000080006

I.1) COMUNE DI CASTEL BARONIA, UFFICIO TECNICO, VIA REGINA MARGHERITA 1 – 83040 CASTEL BARONIA (AV); Telefono: 0827 92008; Telefax: 0827 92601; ufficiotecnico@comunecastelbaronia.it; II.1.5) Esecuzione delle opere relative a: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola c.da "Piani" in Comune di Castel Baronia. II.2.1) Importo a base d'appalto: € 531.511,72 + IVA di cui: a) per lavori a misura (soggetto a ribasso) € 497.204,83 + IVA: b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 34.306,89 + IVA; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 200 GG; III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; altri requisiti indicati nel bando integrale; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. **IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 01/12/2010 ORE 12.00;**
IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03/12/2010 ORE 15.00;
VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara disponibile su: www.comunecastelbaronia.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Nicola Saracino)

COMUNE DI FONTANAROSA - Provincia di Avellino - **Avviso estratto bando di gara per lavori di ristrutturazione della scuola elementare ed ampliamento della scuola media, palestra ed uffici amministrativi.** CUP C18G09000050007 CIG: 0555646594

Questo ente in esecuzione della Det. n°336 del 28/ 10/10 ha indetto bando per procedura aperta dei "Lavori DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA, PALESTRA ED UFFICI AMMINISTRATIVI" :€ 1.907.739,58 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €. 50.131,94. CATEGORIE: lavorazioni di cui si compone l'intervento: categoria prevalente OG1 Cl. IV, €. 1.598.421,16, categoria scorporabile OG11 cl.I €. 309.318,42; FINANZIAMENTO: Fondi Ministero delle Infrastrutture, Regione Campania, Cassa D.P. spa; TERMINE **RICEVIMENTO OFFERTE: Entro le ore 14,00 del 10.12.10**. Apertura offerte: vedasi bando integrale. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06. Il bando integrale è visibile all'albo pretorio dell'ente oppure al sito internet http://www.comune.fontanarosa.it; indirizzo: **Via Municipio, 5, Tel 0825475003 - Fax: 0825476040. E-Mail: tencnico@comune.fontanarosa.av.it** R.U.P. Ing. Guido Bevere.

Fontanarosa Lì 29.10.2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Maria Grazia Fontana

COMUNE DI MONTESANO S/M
Provincia di SALERNO

Estratto Bando di Gara "**ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO**".

CIG.	:	05602214FD
Stazione Appaltante	:	Comune di Montesano S/M – Piazza F. Gagliardi – Tel. 0975-865242 Fax 0975-865241
Procedura di Gara	:	Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53 comma 2 e 83 del D.Lgs.vo n.° 163/2006)
Importo base d'appalto:		€. 538.409,93 di cui €. 522.257,63 per lavori ed €. 16.152,30 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Requisiti richiesti	:	OG1 Class. II - OS21 Class. I
Termine esecuz. lavori	:	360 giorni
Finanziamento	:	Fondi Legge 289 del 27.12.2001, art. 80 – comma 21 (Mutuo C.d.P. S.p.A.)
Scadenza offerte	:	07.12.2010
R.U.P.	:	arch. Corrado MONACO

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA
"G. RUMMO" - BENEVENTO
P.IVA E C.F. 01009760628
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824. 57111 - Fax 0824.57572

AVVISO DI GARA

Benevento lì 09.11.2010
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di Infortuni Cumulativa, Incendio, Furto-Rapina, Kasko auto dipendenti e Tutela Legale dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, sarà espletata mediante procedura aperta, per n.5 lotti separati, la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi di Infortuni Cumulativa, Incendio, Furto-Rapina, Kasko auto dipendenti e Tutela Legale dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento La gara verrà aggiudicata in lotti separati. E' possibile partecipare anche per singoli lotti. Durata dell'appalto: n.36 mesi per ciascun contratto. L'importo complessivo dell'appalto per l'intero periodo contrattuale è pari ad € 733.500,00, imposte comprese – Le procedura è riservata alle Direzioni delle Compagnie di Assicurazioni. Aggiudicazione: offerta con il prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta. Termine ricezione offerte: 16.12.2010 ore 12.00. Apertura offerte: 20.12.2010 ore 09.30. Per informazioni www.ao-rummo.it .

IL DIRIGENTE DELL'AREA
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DELL'A.O. "G. RUMMO"
DOTT.SSA MARIA NICOLETTA MERCURI

AZIENDA OSPEDALIERA
"G. RUMMO" - BENEVENTO
P.IVA E C.F. 01009760628
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824. 57111 - Fax 0824.57572

AVVISO DI GARA

Benevento lì 25.10.2010
OGGETTO: Procedura ristretta fornitura dispositivi per Emodialisi

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, sarà espletata mediante procedura ristretta la gara per la fornitura di dispositivi occorrenti all'U.O. di Emodialisi dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento. La gara verrà aggiudicata per singoli lotti. Durata dell'appalto: n.1 anno. L'importo complessivo dell'appalto è presuntivamente pari ad € 455.000,00 + IVA – Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti di imprese. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione istanze di partecipazione : 22.11.2010 ore 12.00. Per informazioni www.ao-rummo.it .

IL DIRIGENTE DELL'AREA P. E.
DELL'A.O. "G. RUMMO"
DOTT. SSA MARIA NICOLETTA MERCURI

PROVINCIA DI SALERNO **– Estratto bando di gara – Procedura aperta per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno**

Amministrazione aggiudicatrice:
Provincia di Salerno – Settore Gare ed Espropri, via Roma n. 258 – 84100 Salerno Tel.: 089/223110 Fax: 089/223110 e-mail: gare@pec.provincia.salerno.it

Oggetto dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno;

Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione:
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006; i criteri per la valutazione delle offerte sono riportati nel disciplinare di gara.

Entità dell'appalto:
L'importo complessivo a base d'asta per la concessione è pari ad € 271.484.631,48 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 3.490.579,54, le categorie lavori sono riportate nel disciplinare di gara.

Luogo di Esecuzione:
Comune di Salerno - loc. Cupa Siglia

Termine di Presentazione delle Offerte:
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta, e deve **pervenire - a pena di esclusione dalla gara** -, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 12.00 del giorno 31/01/2011,** esclusivamente all'indirizzo indicato nel Bando.

Il Bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 02/11/2010 ed è visionabile sul sito www.provincia.salerno.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'arch. Catello Bonadia, Diregente del Settore Gare ed Espropri della Provincia di Salerno contattabile al n. 089/223110 oppure 089/229444 o via e-mail al seguente indirizzo: gare@pec.provincia.salerno.it
Tutti gli atti amministrativi e progettuali riguardanti la procedura d'appalto, potranno essere reperiti presso il Settore Gare ed Espropri della Provincia di Salerno via Roma n. 258 – 84100 Salerno.

Il Dirigente del Settore Gare ed Espropri
Arch. Catello Bonadia

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
NOCERA INFERIORE (SA)

ESTRATTO BANDO DI GARA

1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Atzori - Centrale Ortofrutticola, 84014 Nocera Inferiore (SA), tel. 081/3204511 - fax 081/954567 - www.bonificasarno.it – codice fiscale 80009450653;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; deliberazione commissariale n. 384 del 26/10/2010;
3. Forma dell'appalto: a misura;
4. Luogo di realizzazione dei lavori: Comune di Mercato San Severino (Sa);
5. Natura e caratteristiche generali dei lavori:
   5.1 Ripristino funzionale dell'Alveo del Torrente Calvagnola in sottopasso del ponte di via Colombaia nel Comune di Mercato San Severino (Sa);
   5.2 Importo a base di gara € 47.307,21 (Iva esclusa) di cui € 45.773,29 somma soggetta a ribasso d'asta, € 429,58 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta inclusi nei prezzi unitari e € 1.104,34 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso non inclusi nei prezzi unitari;
   5.3 Categoria prevalente: OG 8 classifica I;
6. Il bando e il modello offerta a prezzi unitari sono disponibili presso l'Ufficio Lavori e Appalti del Consorzio dalle 8.00 alle 14.15 tutti i giorni escluso il sabato;
7. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20 dicembre 2010 ore 14:00;**

Indirizzo: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Atzori - Centrale Ortofrutticola, 84014 Nocera Inferiore (SA);

8. Lingua: italiana;
9. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
   9.1 data ora e luogo dell'apertura: 21 dicembre 2010 ore 10:00 presso la sede del Consorzio;
10. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
11. Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari;
12. Nome dell'organo competente per le procedure di ricorso e introduzione di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
13. Non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione;
14. Il bando di gara è stato pubblicato all'Albo del Consorzio dal 16 novembre 2010;
15. Altre informazioni: l'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'incarico anche nel caso in pervenga una sola offerta valida.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE GENERALE
(Ing. Luigi Daniele)

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) – **Estratto Bando di Gara – Adeguamento strutturale edificio Scuola Media Capoluogo**

CIG:	05602214FD
Stazione Appaltante:	Comune di Montesano S/M – Piazza F. Gagliardi – Tel. 0975-865242 – Fax 0975-865241
Procedura di Gara:	Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53 comma 2 e 83 del D.Lgs.vo n.° 163/2006)
Importo base d'appalto:	€. 538.409,93 di cui €. 522.257,63 per lavori ed €. 16.152,30 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Requisiti richiesti:	OG1 Class. II - OS21 Class. I
Termine esecuz. lavori:	360 giorni
Finanziamento:	Fondi Legge 289 del 27.12.2001, art. 80 – comma 21 (Mutuo C.d.P. S.p.A.)
Scadenza offerte:	07.12.2010

R.U.P.: arch. Corrado MONACO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - Codice fiscale 00040020620 - **Bando di gara del 08/11/2010 – Lavori di completamento di n°10 alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata compresa esecuzione di opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area.**

I.1) Istituto Autonomo per le Case Popolari, Via Teodoro Mommsen, 6 82100 Benevento tel.0824.389111 fax 389234 info@iacpbenevento.it. www.iacpbenevento.it. II.2.1) Lavori/cat. prev.OG1 cl.III/loc. San Donato del Comune di Airola (BN). II.1.5) Completamento n°10 alloggi edilizia sovvenzionata. II.2.1) Importo compl.vo: E. 881.425,83 di cui E. 34.953,65 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 400 gg. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. **IV.3.4) Ricezione offerte: 10.12.10 h 12.** IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: vedi calendario sedute su bando di gara. VI.5) GURI: 08.11.10 CIG 05600518B2 CUP F18B10000010002.

Il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Vincenzo Paolo

COMUNE DI POSITANO (SA) **– Bando di Gara N. 606078 – Det. n. 260 del 21.10.2010: "Variante di completamento delle opere di Restauro e di Musealizzazione delle Cripte, della Villa Romana del I° sec. A.C. e del Campanile della Chiesa di S. Maria Assunta di Positano" - CIG 0561982237**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e art. 36 della L.R.C. n. 3/07.
Importo complessivo dell'appalto a misura **€. 2.525.407,30** di cui €. 2.376.033,30 a base asta ed €. 149.374,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge.
I lavori oggetto del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente OS25 Class. IV, e nelle categorie scorporabili OG2 Class. III, OS2 Class. II e OG11 Class. I.
Il Termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Fonte di finanziamento: Intesa Istituzionale di Programma – Delibera CIPE n. 03/06 – APQ "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – VIII protocollo aggiuntivo – D.D. n. 210 del 16.04.2010 AGC n. 03 della Regione Campania".
E' obbligatoria la presa visione del progetto, per la quale sarà rilasciata idonea attestazione, da effettuarsi presso l'Ufficio LL.PP. secondo quanto indicato nel bando di gara. Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.positano.sa.it.
Le offerte dovranno essere consegnate **entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2010** all'indirizzo: Comune di Positano, Via G. Marconi n.111 – 84017 Positano (Sa)
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Gaetano CERMINARA.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
ing. Raffaele FATA

COMUNE DI ROCCAROMANA – Caserta – **Estratto Bando di Gara per lavori di "Lavori di sistemazione della strada rurale "Curiali-Preta-Ragnito".**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RENDE NOTO

In esecuzione alla determina dirigenziale n.91 del 08.11.2010, è indetta gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di **"Lavori di sistemazione della strada rurale "Curiali-Preta-Ragnito"**. Importo dell'appalto **€ 196.408,63** di cui **€ 195.140,73** quale importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso ed **€. 1.267,90** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CATEGORIE RICHIESTE: OG3 - classifica I
TERMINE DI ESECUZIONE : **giorni 90 (novanta**).======
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: **entro 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune e, pertanto, entro le ore 12,00 del 6/12/2010**
APERTURA OFFERTE: in **prima seduta** alle ore **10,00** del **giorno 9/12/2010.===**
Finanziamento: Decreto dirigenziale n°547 del 18/10/2010 P.S.R. 2007-2013 Misura 125 ====
CUP: H67H10000730006 – CIG: 0563538643.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.53 comma 4 e dell'art.83 del D.Lgs. n°163/2006.
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n°163/2006 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le modalità di cui agli artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n.554/1999 e s.m.i..
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie di cui al punto III.2) che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
Il bando integrale con il disciplinare potranno essere acquisiti: dal sito internet del Comune: www.comunediroccaromana.it, all'albo pretorio della stazione appaltante: Comune di Roccaromana (CE); sul sito internet dell'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it; sul sito www.appaltitalia.it, giornale delle gare di appalto su Internet.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al Comune di Roccaromana tel. 0823/986119 fax 0823/987616, email: roccaromana.ufficiotecnico@virgilio.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Iolando Russo

COMUNE DI SALERNO **– Bando integrale Ai sensi dell'art.123 del D.lgs. n.163 del 12.4.2006. – Procedura ristretta semplificata, per l'affidamento dei lavori di importo pari o inferiore ad €.1.000.000,00= I.V.A. esclusa**

L'Amministrazione comunale di Salerno rende noto:
- che intende avvalersi, per l'anno 2011 della procedura ristretta semplificata, per l'affidamento dei lavori di importo pari o inferiore ad €.1.000.000,00= I.V.A. esclusa. **A) Tipologia dei lavori** di importo pari o inferiore ad €.1.000.000,00= I.V.A. esclusa: **OG - tutte le categorie, OS – tutte le categorie. Abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.1.2008 n.37 art.1 comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g).. B) Soggetti Ammessi e requisiti:** sono ammessi a presentare domanda ai fini dell'inserimento nell'elenco i soggetti di cui all'art.34, comma 1 lettere a), b), c) ed e) del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente
di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, come previsto dall'art.123, comma 6 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006. Per gli interventi di importo superiore ad €.150.000,00= i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e di attestato S.O.A. Rilasciato ai sensi del D.P.R. n.34/2000 e s.m.i.. **C) Domande di partecipazione e formazione elenco.** La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, **potranno essere redatte, on line seguendo la procedura dettagliatamente indicata nel disciplinare pubblicato sul sito internet:** *www.comune.salerno.it* sez."bandi e concorsi".
La procedura d'iscrizione prevista nel disciplinare sarà attiva fino alla data di scadenza prevista per le ore **12:00** del **15.12.2010**. Oltre tale data non sarà possibile inserire ulteriori richieste d'iscrizione. Il giorno **31.01.2011** alle ore 9,00 presso la sede del Servizio Appalti, Contratti,
Assicurazioni, demanio e Patrimonio - Via Irno,63 - 84135 Salerno sarà formata la graduatoria dei concorrenti mediante sorteggio. Le istanze di partecipazione già presentate per l'iscrizione all'Albo istituito nell'anno 2010 dovranno essere reiterate per l'anno 2011 utilizzando la predetta procedura. I soggetti inseriti nell'elenco delle ditte da invitare alle gare per la realizzazione di lavori pubblici saranno soggetti a verifiche a campione da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art.48 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006. Per garantire il rispetto dell'art.13 de D.lgs n.163 del 12.04.2006, l'elenco che risulterà dal sorteggio non verrà in seguito reso pubblico. Le imprese che risulteranno iscritte nell'elenco saranno tenute a segnalare al Comune di Salerno, a mezzo p.e.c., ogni eventuale variazione dei dati comunicati nel corso dell'anno 2011. **D) Espletamento delle gare.** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare le procedure di affidamento nel corso dell'anno 2011 anche mediante altre metodolgie di gara nel rispetto della normativa vigente. Per ciascuna gara l'Amministrazione Comunale procede ad inoltrare l'invito a presentare offerta ad almeno venti concorrenti iscritti negli elenchi, ove esistenti, e scelti a rotazione che siano in possesso dei requisiti di partecipazione necessari per l'affidamento dei lavori, con riferimento alla categoria prevalente del singolo intervento. Ciò perché il concorrente invitato, ove non in possesso delle relative qualificazioni obbligatorie potrà comunque partecipare quale mandantaria di una costituenda A.T.I. o fare ricorso all'avvalimento. **E) Disposizioni varie.** Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03. Il Presente avviso di preinformazione ed il disciplinare e tutti gli allegati sono disponibili all'indirizzo *www.comune.salerno.it* sez."bandi e concorsi". Sarà, inoltre pubblicato, sulla G.U.R.I. e sul B.U.R. Campania. Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al Servizio Appalti, Via Irno, 63 - 84135 Salerno – tel.089/66.74.31/47/17 fax.089/66.74.18/51 – e-mail: g.dimauro@comune.salerno.it

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni,
Demanio e Patrimonio
- Avv. Aniello Di Mauro -

COMUNE DI SALERNO **– Bando integrale – Procedura aperta per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ed incarichi tecnici di progettazione - 3° aggiornamento annuale**

L'Amministrazione Comunale di Salerno in attuazione della deliberazione di G.M. n.1384 del 9.11.2007 approvativa del Regolamento per la istituzione di un elenco di operatori economici in materia di lavori, forniture, servizi ed incarichi tecnici di progettazione, pone in essere, per
l'anno 2011, procedura di aggiornamento dell'Albo per l'affidamento delle relative prestazioni ai sensi degli artt.57, 90, 91 e 125, del decreto L.g.s.163/06. La scelta del soggetto affidatario avverrà sulla base di un confronto comparativo in conformità alla norma regolamentare così come da documentazione presente sul sito WEB dell'Ente all'indirizzo www.comune.salerno.it. L'inclusione nell'elenco non costituisce diritto al conferimento degli incarichi e/o affidamenti. Pertanto il presente avviso non vincola né impegna il Comune a procedere agli stessi.
L'obbligazione nei confronti degli istanti sorgerà esclusivamente con la stipula di apposito disciplinare d'incarico, preventivamente approvato dal Comune con apposito provvedimento, che stabilirà modalità, termini e condizioni d'incarico. L'Amministrazione Comunale provvederà alla
suddivisione dei richiedenti sulla base delle prestazioni di servizi, categorie di lavori e tabelle merceologiche segnalate e nei limiti delle competenze professionali previste per legge così come comunicato dagli interessati entro la data sotto indicata. Le istanze che perverranno integreranno
l'elenco già esistente, partendo dall'ultimo concorrente iscritto nella relativa lista dell'anno 2010, in ordine crescente attribuito seguendo l'ordine di ricezione della p.e.c.. Della conclusione della procedura e della formazione dell'elenco sarà data comunicazione mediante pubblicazione
di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.
Gli elenchi delle imprese risultanti non saranno resi pubblici. Ogni anno lo scorrimento degli operatori economici da invitare alle procedure indette dall'Amm.ne appaltante ricomincerà dal nominativo 1° graduato dell'elenco generale. L'elenco, istituito l'1/01/2008 avrà validità quinquennale con possibilità di aggiornamento annuale e sarà suddiviso in:
a) - forniture e servizi, fino a €.193.000,00, distinti per appartenenza a tabella merceologica – art.4 lett. a) del Regolamento;
b) - lavori inferiori a € 150.000,00 diversificato per categoria – art.4 lett b) del Regolamento;
c) - incarichi tecnici fino a €.100.000,00 – art.4 lett. c) del Regolamento.
Gli interessati, in possesso dei requisiti prescritti per legge, possono seguendo le prescrizioni dettagliatamente indicate nel disciplinare, iscriversi, on line all'Albo degli operatori. Tutta la modulistica è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo **http://www.comune.salerno.it/client/bandi/bandi.aspx**.
Tale iscrizione dovrà comunque completarsi entro e non oltre le ore **ore 12:00** del **31.12.2010. Farà fede la data della p.e.c. di richiesta delle credenziali.**
A corredo dell'iscrizione nell'elenco di lavori, forniture, servizi ed incarichi di progettazione si dovrà produrre (in formato pdf con firma digitale) la documentazione di cui all'art.4 punti a4) ed a5) nonché, per gli incarichi professionali, di quella indicata all'art.4 punti c1) – c2) e c3) del predetto Regolamento. Tale documentazione dovrà essere inserita, on-line, nell'apposito spazio esistente nella propria scheda di iscrizione.
Tutta la documentazione: regolamento, modelli di dichiarazioni, tabella categorie merceologiche, disciplinare ed il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo **http://www.comune.salerno.it/client/bandi/bandi.aspx** da cui può essere scaricata per l'uso. Essa dovrà essere redatta in formato elettronico e con firma digitale, laddove richiesto (vedi disciplinare e modelli di dichiarazioni). **Aggiornamento elenchi**: il presente aggiornamento, su
base annuale, prenderà in consideazione le iscrizioni presentate secondo le modalità e procedure del presente avviso, entro il 31.12 di ciascun anno di validità dell'elenco. Oltre la data di scadenza delle ore 12:00 del 31.12.2010 non potranno essere accettate altre iscrizioni neanche da
parte di soggetti che si siano muniti di apposite credenziali. Non saranno accettate richieste d'iscrizione pervenute esclusivamente in formato cartaceo. La presente procedura consente sia l'iscrizione ex novo che, per gli operatori già iscritti, l'aggiornamento dei dati già in possesso
dell'Ente. Le istanze di nuova iscrizione o d'integrazione, nel caso di soggetti già iscritti, dovranno essere presentate secondo quanto indicato nel presente avviso e relativo disciplinare esclusivamente on-line, utilizzando la modulistica allegata e le modalità previste. Anche le imprese/ditte già iscritte all'Albo sono invitate, come indicato nel Disciplinare, a dotarsi di p.e.c. e firma elettronica per poter procedere a

comunicare la persistenza dei requisiti dichiarati nell'istanza d'iscrizione. Resta stabilito che i termini di riferimento triennali e quinquennali indicati nell'art.4 punto c2) del Regolamento, nel caso di domande di aggiornamento ovvero di nuova iscrizione, sono da riferirsi all'ultimo triennio e quinquennio utile a soddisfare i requisiti richiesti. Le esclusioni dall'iscrizione negli elenchi seguiranno la procedura indicata nel Regolamento.
Gli interessati, anche se già iscritti nell'elenco, sono invitati a prendere visione del bando e dei relativi allegati e, ove venissero richiesti nuovi dati non comunicati al momento della prima iscrizione, a fornire all'amm.ne tali informazioni integrative. **Informazioni:** per ulteriori informazioni si potrà far riferimento al responsabile del procedimento Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Avv. Aniello Di Mauro (tel. 089/66.74.31/47/17 fax 089/66.74.18/51) e-mail:
g.dimauro@comune.salerno.it. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso
di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni,
Demanio e Patrimonio
- Avv. Aniello Di Mauro -

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - PAUSILIPON" **– Avviso di annullamento gara d'appalto indetta e contestuale nuova indizione – Fornitura triennale di ossigeno liquido centralizzato e di bombole di gas medicali**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - PAUSILIPON" Via della Croce Rossa 8 - 80122 NAPOLI Tel 081-2205220 Fax 081-2205297; www.santobonopausilipon.it - E mail: provvsantopaus@libero.it CF/p. IVA 06854100630

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che la gara per la FORNITURA TRIENNALE DI OSSIGENO LIQUIDO CENTRALIZZATO E DI BOMBOLE DI GAS MEDICALI. - N.ro riferimento CIG: 0463953220 pubblicata in data 12.04.2010 GUCE, 19.04.2010 GURI, è stata annullata a seguito della entrata in vigore in data 1.5.2010 della Determinazione AIFA 2866/2009 – Di seguito, si riporta il nuovo avviso di gara, a cui fare riferimento:
Deliberazione del Direttore Generale n.262 del 3/8/2010
Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 82 del D.lvo163/2006: Offerta al prezzo più basso.
N.ro riferimento CIG: 0547209326:
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURATRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO GAS MEDICINALE CRIOGENICO,OSSIGENO GAS MEDICINALE COMPRESSO E PROTOSSIDO DI AZOTO, IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA €.873.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 2.619.000,00 oltre iva di legge.
DURATA DEL CONTRATTO: 36 MESI naturali e consecutivi,
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore
13.00 del giorno 30/11/2010 presso l'ufficio protocollo di questa A.O. all'indirizzo di cui al punto in oggetto - LA GARA SARA' ESPERITA IL GIORNO 14/12/2010 alle ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione Beni e Servizi – Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara – Forniture. Eventuali comunicazioni inerenti la gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul medesimo sito web: www.santobonopausilipon.it Responsabile del procedimento: Coll. Amm/vo Professionale Esperto Sig. Antonio Basile . Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 8/10/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Anna Maria Minicucci

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - PAUSILIPON" **– Avviso di gara – Servizio triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) di tesoreria/cassa nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'AORN**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - PAUSILIPON" Via della Croce Rossa 8 - 80122 NAPOLI Tel 081-2205220 Fax 081-2205297; www.santobonopausilipon.it - E mail: provvsantopaus@libero.it - CF/p. IVA 06854100630

Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83 del D.lvo163/2006: Offerta economicamente più vantaggiosa (10% qualità – 90% prezzo) per l' Affidamento del servizio triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) di tesoreria/cassa nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'AORN, CIG [05367235D3].
Deliberazione del Direttore Generale n. 297 del 29/9/2010
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE:Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 6/12/2010 presso l'ufficio protocollo di questa A.O. all'indirizzo di cui all'oggetto LA GARA SARA' ESPERITA IL GIORNO 15/12/2010.
ALTRE INFORMAZIONI: Gli Istituti di Credito interessati potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione Beni e Servizi – Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it Sez. Bandi di gara /Link Servizi – Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara. - Responsabile del procedimento: Coll. Amm/vo Sig. Salvatore Quagliariello - Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 25/10/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Anna Maria Minicucci

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - PAUSILIPON" **– Avviso di gara – Servizio triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) di custodia e gestione degli archivi sanitari ed amministrativi dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - PAUSILIPON" Via della Croce Rossa 8 - 80122 NAPOLI Tel 081-2205220 Fax 081-2205297; www.santobonopausilipon.it - E mail: provvsantopaus@libero.it - CF/p. IVA 06854100630

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (PROROGABILE DI UN ULTERIORE BIENNIO) DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELL'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON. – IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 492.000,00 + IVA (QUINQUENNALE € 820.000,00 + IVA)
– N. DI RIFERIMENTO CIG0559188089- - Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell'art. 82 del D.lvo163/2006: prezzo più basso
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 305 DEL 27/9/2010
DURATA DEL CONTRATTO: 36 MESI naturali e consecutivi, prorogabili per ulteriori 24 MESI;
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 10 GENNAIO 2011 presso l'ufficio protocollo di questa A.O. all'indirizzo di cui al punto 1. LA GARA SARA' ESPERITA IL GIORNO 25 GENNAIO 2011 alle ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione Beni e Servizi – Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it – Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara. Responsabile del procedimento: Sig. Salvatore Quagliariello . Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 11 Novembre 2010 .

IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Anna Maria Minicucci

COMUNE DI MONTORO INFERIORE - Ufficio Tecnico - Settore "Programmazione ed Uso del Territorio" - Piazza Michele Pironti n. 2, 83025 (Av). **Avviso Esito di gara per appalto lavori relativi al progetto "Le Vie Dell'expo - Stralcio, con aggiornamento, del progetto Ospitalità diffusa per il corridoio 8". Codice CIG: 0499404935 – CUP C27H09000480009.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "PROGRAMMAZIONE ED USO DEL TERRITORIO"
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che con determinazione comunale di questo Settore n. 247 del 27.10.2010 si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori relativi al progetto "LE VIE DELL'EXPO – Stralcio, con aggiornamento, del progetto "Ospitalità diffusa per il corridoio 8", al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC - Soc. Coop. di Bologna, con sede in Bologna alla Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, che ha offerto il ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta, corrispondente all'importo di € 1.317.103,89 - comprensivo delle migliorie offerte- oltre € 15.876,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Montoro Inferiore, 02/11/2010

Il Responsabile
Ing. Pietro Trifone

COMUNE DI CALVANICO – Provincia di Salerno – **Esito di gara – Riqualificazione urbana ed arredo Piazza Garibaldi.** CIG 0461272DAE – CUP E83E10000000008

Ai sensi del D. Lgs n. 163/06 si rende noto:

- che è stata espletata la gara relativa all'affidamento dei lavori di Riqualificazione ed arredo Piazza Garibaldi - Importo appalto € 1.557.430,21 oltre IVA (per lavori soggetti a ribasso € 1.497.282,26 – per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 60.147,95);
- che l'affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che hanno presentato l'offerta n. 5 imprese;
- che sono state ammesse n. 4 offerte, esclusa n. 1 offerta;
- che aggiudicataria della gara è risultata l'impresa I.GE.CO. Srl con sede alla P/za Lago n. 16 – 84087 Sarno (SA) – P. IVA 02823520651 in ragione dell'offerta tecnico-economica rassegnata e del ribasso offerto del 9,506 % determinante un importo contrattuale di € 1.504.940,76 oltre l'IVA.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Michele Citro

COMUNE DI CASSANO IRPINO- Provincia di Avellino - **Comunicazione esito di gara appalto pubblico di procedura aperta per lavori di completamento Palazzo Baronale e riqualificazione dell'area urbana cittadella** - CIG 026502625F - CUP G77E10000000002

Con determina n° 64 (n° 234 del Reg. Gen.) del 15.09.2010 sono stati aggiudicati all'Impresa "**A.T.I. DE ANGELIS ANTONIO** da Monteforte Irpino (AV)" per l'importo di € 1.551.554,61 oltre ad € 40.383,78 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di **€ 1.591.938,39** al netto del ribasso del 1,23%
Offerte presentate: n. 8. Offerte ammesse: n. 7

Il Funzionario Responsabile
geom. Maurizio Bocchino

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI - **ESITO PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO - Ente appaltante**: Comune di Mugnano di Napoli - Provincia di Napoli, capofila dell' Ambito Territoriale N1 ai sensi della Legge 328/00 - Settore Servizi Sociali - P.zza Municipio n.1 - Mugnano di Napoli - Fax 081/7453513.

Il Dirigente del V Settore rende noto che a seguito della Procedura per l'accreditamento nel Registro Unico d'Ambito, sono risultate accreditate le seguenti realtà del Terzo Settore: 1) Cooperativa Sociale " ARKE' " con Sede a Ischia (NA); 2) Consorzio "CONFINI" con Sede in Napoli; 3)Cooperativa Sociale "FORTURELLA" con Sede in Qualiano; 4) Consorzio "GE.ASS." con Sede in Napoli; 5) Cooperativa Sociale "LA RINASCITA" con Sede in Mugnano di Napoli; 6) Cooperativa Sociale "LA SOCIO SANITARIA" con Sede in Mugnano di Napoli; 7) Cooperativa Sociale "MONDO IN CAMMINO" con Sede in Napoli; 8) Cooperativa Sociale "NEW LIFE" con Sede in Mugnano di Napoli; 9) Cooperativa Sociale "SPAZIO VITALE" con Sede in Giugliano in Campania.

Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Maria Manfellotti)
Il Dirigente del V Settore (Dott. Claudio Taraschi).

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Gare Area Lavori

Esito di Gara

I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli – Servizio P.R.M. dei Grandi Assi Viari e Relativi Sottoservizi-Via Speranzella n. 80 -80132 -Napoli. II.1.2) Tipo di appalto:lavori; II.1.4) Breve descrizione: **lavori di manutenzione ordinaria biennale 2010-2011 compresa la segnaletica delle strade di scorrimento del Comune di Napoli denominate "Grandi Assi Viari"**;V.4) Valore totale stimato (IVA esclusa): Euro 880.000,00; V.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso su elenco prezzi; V.3) Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: **Cavecon S.r.l., Contrada Murge,S.N. 74013 Ginosa (TA)** tel. e fax 099/8244216; II.2.1.) Informazioni sul prezzo dell'appalto (IVA esclusa): Prezzo Euro 632.122,20; V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato SI-VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO; V.1.) **Data di aggiudicazione: 07.07.10**;V.2) Numero di offerte ricevute: 18; VI.5) L'appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUUE? NO;II.1.1.)Altre Informazioni: Determinazione dirigenziale n. 04 del 28.09.2010.

Il Dirigente dott. Ciro Scarici

COMUNE DI NAPOLI

AVVISO APPALTI AGGIUDICATI

I.1) Comune di Napoli Servizio responsabile del procedimento: Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali Tel. 081 19708101- fax 08119708199. Indirizzo Internet: www.Maurizio.Esposito@comune.napoli.it II.1.1.) Procedura aperta II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Oggetto dell'appalto: **Fornitura di materiali di consumi necessari al funzionamento delle sale autoptiche, degli obitori, al trasporto di defunti poveri ed ai trasporti cimiteriali fuori Comune.** II.2.1) Importo a base d'asta: Euro 84.166,66 oltre IVA. V.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione:prezzo più basso sull'importo posto a base d'asta e fino a concorrenza dell'intero importo. IV.3.1) Determina dirigenziale di indizione n.77 del 19/11/2009 – cod. CIG 0399732D44. Determina di affidamento n.29 del 13.08.2010. IV.3.2) L'appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GURI n.1 del 04.01.2010. V.1) **Data di aggiudicazione:13.08.2010**. V.2) Numero di offerte ricevute: n.2. V.3) Aggiudica taria: Società AIESI HOSPITAL SERVICE sas, con sede in Napoli, alla via Orticello a Loreto 24. V.4) Informazioni sull'offerta: ribasso del 19,07 sul prezzo posto a base d'asta. Il presente avviso è stato pubblicato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n.3 del 27.03.2007.

Il Dirigente del Servizio Gare d'Appalto
Area Forniture e Servizi
Dott. Umberto PERSICO

COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GARE D'APPALTO - Area Lavori- **Lavori di riqualificazione e arredo urbano del Largo Proprio d'Arianiello e tratto di Via Atri (quartiere S.Lorenzo)**

ESITO DI GARA

I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli Servizio Arredo Urbano.-Palazzo S.Giacomo-; II.1.2) Tipo di appalto: esecuzione; II.1.4) Breve descrizione: **lavori di riqualificazione e arredo urbano del Largo Proprio d'Arianiello e tratto di Via Atri (quartiere S.Lorenzo)**; IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.1.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari; IV.1.3) Valore totale stimato (esclusa IVA) euro 244.340,87=; V.1.1) Data **di aggiudicazione:21/03/2010**; V.1.2)Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: **S.Giovanni'79 Soc. Coop. arl, con sede in Quarto (NA)**; V.1.3) Numero di offerte rivevute: 20; VI.1) informazioni sull'importo totale di aggiudicazione (esclusa IVA) euro 149.806,31=; VI.2) Altre informazioni: Determina di aggiudicazione n. 11 del 01/10/2010
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 19 della L.R.C. n.3/07.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ciro Scarici)

COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA) **– Avviso esito di gara – Appalto lavori di costruzione della strada di collegamento tra la via Orefice e la via Del Verde**

COMUNE DI MASSA DI SOMMA - Via Veseri n°5 - 80040 MASSA DI SOMMA - Tel. 081-7883211 - Fax 081-7883202 – Codice fiscale: 95005090634 – P. IVA: 02985531215

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l'articolo 122 del decreto legislativo n°163 /2006 e successive modifiche;
RENDE NOTO
1) In data 12/05/2010 è stata conclusa la procedura aperta prevista per l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori di costruzione della strada di collegamento tra la via Orefice e la via del Verde, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del art. 83 comma 1 del decreto legislativo n°163/2006 e successive modifiche. L'i mporto dei lavori a base d'appalto era di € 512.535,00 compresi € 12.278,00 per oneri di sicurezza oltre IVA.
2) Alla gara hanno partecipato le seguenti n° 13 d itte: 1) Fido srl da Portici; 2) Research da Napoli; 3) BBF Costruzioni srl da Napoli; 4) CONEA Consorzio N.E.A da Arezzo; 5) Erreciesse Work srl da Caserta; 6) Edil G Appalti srl da Pollena Trocchia; 7) Tedil srl da Cercola; 8) Costredil srl da Sant'Anastasia; 9) SA.MA. Costruzioni srl da Pollena Trocchia; 10) ICESAF srl da Napoli; 11) SAPE Costruzioni generali da Massa di Somma; 12) SIACO srl da Brusciano; 13) Bene Luigi da Afragola.
3) L'appalto è stato aggiudicato alla ditta Erreciesse Work srl da Caserta con il punteggio di 84,81 e importo netto di € 417.486,17.
4) I tempi di realizzazione dell'opera sono di 150 (centocinquanta) giorni dalla data del verbale di consegna.
5) Il direttore dei lavori designato è l'ing. Giovanni Simeone.

Massa di Somma, lì 6/09/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Salvatore Celentano

COMUNE DI SALERNO **– Esito di gara – affidamento del Programma costruttivo di E.R.P.**

Ai sensi del D. L.gs n.163/'06 si rende noto:
- che é stata espletata la gara relativa all'affidamento del Programma costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell'art.51 L. n.865/71- Comparto Giovi Casa D'Amato – Opere di urbanizzazione . Importo a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) € 1.264.184,63=. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 48.358,61=. CIG.
0460204C57.
- che l'affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 55 comma 5 del D.L.gs. n. 163/'06 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D. Lgs n. 163/'06;
- che sono pervenute n. 9 offerte;
- che sono state ammesse n. 8 imprese;
- che aggiudicataria della gara è risultata l'impresa SACCO GIOVANNI s.r.l. con sede in 84098 Pontecagnano –Faiano (SA) – alla via Mar Tirreno, 57 C.F. e P.IVA n .04195380656 , per l'importo, al netto del ribasso offerto del 33,54% , di € 856.396,58= oltre IVA.

Il Dirigente del Servizio Appalti – Contratti Assicurazioni – Demanio e Patrimonio
- Avv. Aniello Di Mauro -

COMUNE DI STURNO (AV) **– Avviso di gara esperita – Completamento, riorganizzazione infrastrutturale e miglioramento dell'efficienza delle aree PIP dei comuni di Sturno-Frigento-Castelbaronia**

COMUNE DI STURNO – Piazza Municipio – 83055 Sturno (AV) – Tel. 0825448003 – Fax 0825448639

Si informa che la gara mediante procedura aperta, relativa all'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO, RIORGANIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE AREE PIP DEI COMUNI DI STURNO-FRIGENTO-CASTELBARONIA" di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 85 in data 27.06.2010 è stata definitivamente aggiudicata con determina n. 194 in data 27.10.2010 alla EURO INFRASTRUTTURE S.R.L., corrente in Sturno via Cap. Di Cicco, per il prezzo di €. 1.079.901,64 + IVA

Il Responsabile Servizio Tecnico
Arch. Pasqualino Di Cecilia

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Provincia di Napoli - **Ufficio PIU' EUROPA - Avviso pubblico di bandi di selezione. "SHORT LIST"**

"CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (PROVINCIA DI NAPOLI)-AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI TRE BANDI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO DI FORNITORI DI SERVIZI, SOGGETTI ESPERTI E GIOVANI PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL "PIU' EUROPA CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA"-SCADENZA 30 NOVEMBRE 2010.

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castellammare di Stabia e sul sito internet www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it -Sezione Bandi ed Avvisi- il testo integrale dei tre suindicati Avvisi Pubblici .
Castellammare di Stabia, 11 Novembre 2010

per Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Immacolata Di Saia

Ing. Fulvio Calì



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI – Provincia di Napoli - Avviso di riapertura termini - **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO -** CIG 04773219BD

Il COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI-Piazza MUNICIPIO,1-80018 MUGNANO DI NAPOLI(NA)Tel.081/ 5710210-Fax 081/5712262 email:attprodmugnano@libero.it,con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto da erogarsi ai dipendenti del Comune di Mugnano Provincia di Napoli (procedura aperta-offerta economicamente più vantaggiosa-Valore stimato euro 103.000,00 oneri fiscali esclusi),**dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte alle ore 12 del 26.11.2010**.Invariato tutto il resto. Bando integrale di gara e documentazione visionabile presso l'Ufficio Personale del Comune e sul sito www.comune. mugnano.na.it

Il Responsabile Del Procedimento

Dott.ssa Sara Nocerino

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - PROVINCIA DI NAPOLI - **AVVISO DI RETTIFICA - Esito di gara "SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE"**

Comune di Mugnano di Napoli - Provincia di Napoli - In riferimento all'appalto del Servizio denominato **"SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE", pubblicato sul BURC n. 68 del 18/10/2010,** si precisa che l'importo aggiudicato è di € **98.526,32** e non come erroneamente riportato di **€ 103.668.38.**

Dott.ssa Maria Manfellotti, Coordinatrice dell' UTP.

Il Dirigente del V Settore (Dott. Claudio Taraschi).

ACAM
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

fonte: http://burc.regione.campania.it

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
		Giacenza di cassa all'1 gennaio 2011			304.901,94	
		Avanzo di amministrazione		508.122,52		
		Avanzo di amministrazione vincolato		192.294,35		
	1	**TITOLO I - Entrate caratteristiche**				
	1.01	***Categoria 1: Fornitura di servizi***				
	1.01.01	**U.P.B. 1 Servizi di consulenza**				
10	10	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi	-	-	-	
20	20	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	-	-	-	
		TOTALE U.P.B. 1	-	-	-	
		Totale cotegoria 1	**-**	**-**	**-**	
	1.02	***Categoria 2: Altre entrate***				
	1.02.01	**U.P.B. 2 Introiti diversi**				
30	30	Altri corrispettivi	-	-	-	
		TOTALE U.P.B. 2	-	-	-	
		Totale cotegoria 2	-	-	-	
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	2	**TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'U.E. e di Enti vari**				
	2.01	***Categoria 1: - Trasferimenti da parte della Regione Campania***				
	2.01.01	**U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia**				
106	106	Altre assegnazioni regionali				
112	112	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2010)	-	-	-	
NUOVO	114	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2011)		1.600.000,00	1.600.000,00	
		Totale U.P.B. 1	**-**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
	2.01.02	**U.P.B 2 Altri Trasferimenti**				
200	200	Fondi per gli investimenti iniziali	-	-	-	
202	202	Fondi per gli investimenti ordinari	-	-	-	
204	204	Fondi per progetti e studi (vincolati)	67.748,47	-	67.748,47	180
206	206	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	-	-	-	
207	207	Fondi per il funzionamento del progetto INTERREG III - B Archimed	92.487,97	-	92.487,97	183
208	208	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trenitalia	436.000,00	392.000,00	828.000,00	181
		Totale U.P.B. 2	**596.236,44**	**392.000,00**	**988.236,44**	
	2.01.03	**U.P.B 3 Attività POR Campania**				
300	300	Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	-	1.250.000,00	1.250.000,00	170
		Totale U.P.B. 3	-	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	
		Totale categoria 1	**596.236,44**	**3.242.000,00**	**3.838.236,44**	
		TOTALE TITOLO II	**596.236,44**	**3.242.000,00**	**3.838.236,44**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	3	**TITOLO III - Entrate diverse**				
	3.01	***Categoria 1: Entrate varie***				
	3.01.01	**U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni**				
400	400	Interessi attivi di Tesoreria	10.840,25	5.000,00	15.840,25	
410	410	Altre entrate	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	**10.840,25**	**5.000,00**	**15.840,25**	
		Totale categoria 1	**10.840,25**	**5.000,00**	**15.840,25**	
		TOTALE TITOLO III	**10.840,25**	**5.000,00**	**15.840,25**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	4	**ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE**				
	4.01	***Categoria 1: Entrate da prestiti e mutui***				
	4.01.01	**U.P.B. 1: Prestiti e Mutui**				
450	450	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	**-**	**-**	**-**	
		Totale categoria 1	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE TITOLO IV	**-**	**-**	**-**	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	5	**TITOLO V - Entrate per contabilità speciali**				
	5.01	***Categoria 1: - Contabilità speciali***				
	5.01.01	**U.P.B. 1: Partite di giro**				
500	500	Rimborso delle somme anticipate all'economo	-	50.000,00	50.000,00	200
510	510	Ritenute erariali	-	500.000,00	500.000,00	210
520	520	Ritenute Enti di Previdenza e vari	-	200.000,00	200.000,00	220
530	530	Altre ritenute	-	25.000,00	25.000,00	230
		Totale U.P.B. 1	-	**775.000,00**	**775.000,00**	
		Totale categoria 1	-	**775.000,00**	**775.000,00**	
		TOTALE TITOLO V	**-**	**775.000,00**	**775.000,00**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
PARTE ENTRATA				
RIEPILOGO DEI TITOLI				
TITOLO I - Entrate caratteristiche	-	-	-	
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato dell'UE e da Enti vari	596.236,44	3.242.000,00	3.838.236,44	
TITOLO III - Entrate diverse	10.840,25	5.000,00	15.840,25	
TITOLO IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti e operazioni creditizie	-	-	-	
TITOLO V - Entrate per Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00	
TOTALE TITOLI	**607.076,69**	**4.022.000,00**	**4.629.076,69**	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		508.122,52		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		192.294,35		
FONDO DI CASSA PRESUNTO			304.901,94	
TOTALE GENERALE ENTRATA	**607.076,69**	**4.722.416,87**	**4.933.978,63**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

ACAM
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1	**FUNZIONE OBIETTIVO 1: GESTIONE E FUNZIONAMENTO**				
	1.01	**U.P.B. 1 - spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)**				
10	10	Compenso al Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	-	89.244,00	89.244,00	
12	12	Premio di risultato al Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	35.697,80	18.000,00	36.000,00	
14	14	Rimborsi spese Direttore Generale		10.000,00	- 10.000,00	
16	16	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	7.536,08	30.000,00	37.536,08	
18	18	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa obbligatoria)		95.000,00	95.000,00	
20	20	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa obbligatoria.)	435,15	10.000,00	10.435,15	
		TOTALE U.P.B. 1	**43.669,03**	**252.244,00**	**278.215,23**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	1.02	**U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)**				
30	30	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato (Spesa obbligatoria)	-	-	-	
32	32	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatoria)	-	270.000,00	270.000,00	
34	34	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM (Spesa obbligatoria)	-	105.000,00	105.000,00	
36	36	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatori	-	8.000,00	8.000,00	
38	38	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	-	70.000,00	70.000,00	
39	39	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente (Spesa obbligatoria)	-	-	-	
40	40	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	658,00	1.000,00	1.658,00	
42	42	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	1.135,84	10.000,00	11.135,84	
48	48	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	-	-	-	
49	49	Oneri per attività di stage	-	-	-	
50	50	Spese di partecipazione a seminari e convegni	-	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE U.P.B. 2	**1.793,84**	**469.000,00**	**470.793,84**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1.03	**U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)**				
60	60	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	900,00	5.000,00	5.900,00	
62	62	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	-	5.000,00	5.000,00	
64	64	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	-	1.500,00	1.500,00	
66	66	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	-	-	-	
68	68	Locazione e conduzione Uffici (Spesa obbligatoria)	-	72.000,00	72.000,00	
70	70	Canoni ed utenze varie (Spesa obbligatoria)		35.000,00	35.000,00	
71	71	Servizi per la conduzione dell'immobile	-	35.000,00	35.000,00	
72	72	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
74	74	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	6.257,34	1.500,00	7.757,34	
76	76	Commissioni e spese bancarie (Spesa obbligatoria)	200,00	1.000,00	1.200,00	
		Totale U.P.B. 3	**8.357,34**	**161.000,00**	**169.357,34**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1.04	**U.P.B. 4 - Acquisti di beni e servizi (Corrente operativa)**				
80	80	Resocontazione e stampa, editing, oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e sui bollettini ufficiali.	4.755,92	50.000,00	54.755,92	
81	81	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	-	5.000,00	5.000,00	
82	82	Spese per le attività di divulgazione e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale	-	-	-	
84	84	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	150,00	30.000,00	30.150,00	
85	85	Oneri connessi alla partecipazione a seminari e conferenze	-	5.000,00	5.000,00	
86	86	Materiale informatico, compreso il software e canoni per la gestione informatica	16.646,41	40.000,00	56.646,41	
88	88	Pubblicazioni per biblioteca permanente	-	-	-	
90	90	Servizi legali, amministrativi, tecnici e collaborazioni professionali	63.423,28	195.000,00	258.423,28	
92	92	Oneri diversi a carico ACAM per contratti di servizio e collaborazioni (Spesa obbligatoria)	5,40	15.000,00	15.005,40	
		Totale U.P.B. 4	**84.981,01**	**340.000,00**	**424.981,01**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	1.05	**U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per spese obbligatorie (Corrente operativa)**				
100	100	Fondo di riserva per spese obbligatorie	-	**38.000,00**	**38.000,00**	
	1.06	**U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)**				
110	110	Fondo di riserva per spese impreviste	-	**38.030,12**	**38.030,12**	
	1.07	**U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di cassa (Corrente operativa)**				
119	119	Fondo di riserva di cassa	-	**-**	**20.138,34**	
	1.08	**U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)**				
120	120	Mobili, macchine ed arredi d'Ufficio		-	-	
122	122	Altre immobilizzazioni	-	-	-	
124	124	Studi e progetti di utilità pluriennale	-	-	-	
126	126	Manutenzioni straordinarie		10.000,00	10.000,00	
		Totale U.P.B. 8	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	**138.801,22**	**1.308.274,12**	**1.449.515,88**	

Agenzia Campania per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	2	**FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI**				
	2.01	**U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)**				
140	140	Oneri per la gestione e l'amministrazione dei processi di pianificazione, per la gestione del sistema informativo, per studi analisi e ricerche, ivi compresi gli oneri relativi a consulenze e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici e privati	-	150.000,00	150.000,00	
146	146	Oneri per il supporto agli Enti locali ed alle Agenzie territoriali, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici e	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 1	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	
	2.02	**U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)**				
150	150	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con le Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	100.000,00	100.000,00	
152	152	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Centro Studi, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con le Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 2	**-**	**150.000,00**	**150.000,00**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	2.03	**U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)**				
160	160	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione, nel comparto dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca.	-	150.000,00	150.000,00	
162	162	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 3	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	
	2.04	**U.P.B. 4 Progetti P.O.R. Campania 2000-2006 (conto capitale)**				
170	170	Oneri relativi all'attuazione del Progeto INFOMOBILITA'	-	1.250.000,00	1.250.000,00	300
		Totale U.P.B. 4	-	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	
	2.05	**U.P.B. 5 Progetti e studi regionali**				
180	180	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi (vincolati)	-	67.748,47	67.748,47	204
181	181	Spese per l'attività di Controllo Qualità Trenitalia	-	479.140,54	479.140,54	208
182	182	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	70.320,00	204.848,40	275.168,40	206
183	183	Fondi per il funzionamento del progetto INTERREG III - B Archimed	-	37.405,34	37.405,34	207
		Totale U.P.B. 5	**70.320,00**	**789.142,75**	**859.462,75**	
	2.06	**U.P.B. 6 Consulta Regionale Mobilità**				
184	184	Oneri per la Consulta regionale della mobilità	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 6	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	**70.320,00**	**2.639.142,75**	**2.709.462,75**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di previsone per l'anno finanziario 2011

RIF.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	3	**FUNZIONE OBIETTIVO 3: ONERI NON RIPARTIBILI**				
	3.01	**U.P.B. 1 Rimborso di prestiti e mutui**				
185	185	Rimborso Prestiti e Mutui	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	**-**	**-**	**-**	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	4	**FUNZIONE OBIETTIVO 4 - CONTABILITA' SPECIALI**				
200	200	Anticipazione di fondi all'economo	-	50.000,00	50.000,00	500
210	210	Versamento ritenute erariali	-	500.000,00	500.000,00	510
220	220	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	-	200.000,00	200.000,00	520
230	230	Versamento altre ritenute	-	25.000,00	25.000,00	530
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	**-**	**775.000,00**	**775.000,00**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PARTE SPESA			
RIEPILOGO FUNZIONI OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE			
Funzione Obiettivo 1 : Gestione e funzionamento			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)	43.669,03	252.244,00	278.215,23
UPB 2 - Oneri per il personale (Corente di funzionamento)	1.793,84	469.000,00	470.793,84
UPB 3 - Spese di consumo e servizi (Corrente di funzionamento)	8.357,34	161.000,00	169.357,34
UPB 4 - Acquisti di beni e servizi (Corrente operativa)	84.981,01	340.000,00	424.981,01
UPB 5 - Fondo di riserva per spese obbligatorie (Corrente operativa)	-	38.000,00	38.000,00
UPB 6 - Fondo di riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	-	38.030,12	38.030,12
UPB 7 - Fondo di riserva di cassa (Corrente operativa)	-	-	20.138,34
UPB 8 - Investimenti (Capitale)	-	10.000,00	10.000,00
Totale Funzione Obiettivo 1	**138.801,22**	**1.308.274,12**	**1.449.515,88**
Funzione Obiettivo 2 : Attività istituzionali			
UPB 1 - Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)	-	200.000,00	200.000,00
UPB 2 - Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)	-	150.000,00	150.000,00
UPB 3 - Beni immateriali ad utilità pluriennale (Conto capitale)	-	200.000,00	200.000,00
UPB 4 - Progetti POR Camapnia 2000 - 2006 (conto capitale)	-	1.250.000,00	1.250.000,00
UPB 5 - Progetti e studi regionali	70.320,00	789.142,75	859.462,75
UPB 6 - Consulta Regionale Mobilità	-	50.000,00	50.000,00
Totale Funzione Obiettivo 2	**70.320,00**	**2.639.142,75**	**2.709.462,75**
Funzione Obiettivo 3: Oneri non ripartibili	**-**	**-**	**-**
Funzione Obiettivo 4: Contabilità speciali	**-**	**775.000,00**	**775.000,00**
TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO	**209.121,22**	**4.722.416,87**	**4.933.978,63**

Agenzia Campana per la Mobilità
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
PARTE ENTRATA			
Fondo di cassa presunto			304.901,94
Avanzo di amministrazione		#RIF!	
Avanzo di amministrazione vincolato		#RIF!	
Titolo I - Entrate caratteristiche	-	-	-
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'UE	596.236,44	3.242.000,00	3.838.236,44
Titolo III - Entrate diverse	10.840,25	5.000,00	15.840,25
Titolo IV - Entrate drivanti da mutui, prestiti ed operazioni creditizie	-	-	-
Titolo V - Entrate per contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**607.076,69**	**#RIF!**	**4.933.978,63**
PARTE SPESA			
Funzione Obiettivo 1 - gestione e funzionamento	138.801,22	1.308.274,12	1.449.515,88
Funzione Obiettivo 2 - Attività istituzionali	70.320,00	2.639.142,75	2.709.462,75
Funzione Obiettivo 3 - Oneri non ripartibili			
Funzione Obiettivo 4 - Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**209.121,22**	**4.722.416,87**	**4.933.978,63**